

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

# DOCUMENTI

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI  
INCHIESTA SULLE CONDIZIONI  
DEI LAVORATORI IN ITALIA

VOLUME I

LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO  
OSSERVANZA DELLE NORME PROTETTIVE DEL LAVORO

## PARTE TERZA

RACCOLTA DELLE CIRCOLARI DEL MINISTERO  
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(Anni 1958-1961)

SECRETARIATI GENERALI  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  
ROMA MCMLXIII



IL PRESENTE VOLUME DI *DOCUMENTI*

CORRISPONDE AL VOLUME III DELLA COLLANA DELLE *RELAZIONI*:

«**Legislazione protettiva del lavoro: Osservanza delle norme protettive  
del lavoro**»

IL PARLAMENTO ITALIANO, nel corso della II Legislatura (1953-1958), - in base all'articolo 82 della Costituzione ed agli articoli 135-137 e 115-116 dei Regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - ha approvato la proposta dei deputati *Alessandro Buttè* e *Ettore Calvi* per una **Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia.**

La realizzazione dell'inchiesta è stata demandata ad una **Commissione parlamentare** con il compito di condurre una approfondita ed esauriente indagine sulle condizioni dei lavoratori delle aziende, in ordine alla applicazione della legislazione sociale e dei contratti collettivi, alle condizioni morali ed ai rapporti umani nei luoghi di lavoro, alle provvidenze sussidiarie ed integrative in atto nelle aziende, e di suggerire al Parlamento ed al Governo provvedimenti atti a migliorare e perfezionare il sistema protettivo del lavoratore e la sua rigorosa applicazione.

\* \* \*

La **Commissione parlamentare**, costituita con deliberazioni della Camera dei Deputati del 28 gennaio 1955 e del Senato della Repubblica del 3 marzo 1955 (*Gazz. Uff.* 27 aprile 1955, n. 96), è stata così composta (\*):

PRESIDENTE: *on. LEOPOLDO RUBINACCI.*

VICE PRESIDENTI: *sen. Cristoforo Pezzini, on. Oreste Lizzadri.*

SEGRETARI: *sen. Stefano Perrier, on. Massimo Caprara, sen. Francesco Zane.*

deputati: *Mario Bettoli, Corrado Bonfantini, Alessandro Buttè, Ettore Calvi, Nunzio Caroleo, Francesco Colitto, Michele del Vescovo, Erisia Gennai Tonietti, Riccardo Lombardi, Agostino Novella, Giuseppe Rapelli, Giovanni Roberti, Vincenzo Sangalli, Vito Scalia, Alberto Simonini, Carlo Eugenio Venegoni.*

senatori: *Pietro Amigoni, Cesare Angelini, Alfonso Artiaco, Filippo Asaro, Giuseppe Bardellini, Carlo Braitenberg, Antonio Bussi, Arturo Colombi, Francesco De Bosio, Michele Mancino, Francesco Mariani, Nicola Nacucchi, Celeste Negarville, Luigi Russo, Giuseppe Salari, Alessandro Schiavi, Emilio Sereni, Lorenzo Spallino, Leopoldo Zagami, Vincenzo Zucca.*

(\*) La Commissione, in base all'art. 2 della deliberazione istitutiva, è stata composta di 15 deputati e 15 senatori, oltre il presidente. L'elenco comprende tutti gli onorevoli deputati e senatori che hanno fatto parte della Commissione stessa, anche se successivamente sostituiti.



Il Volume I dei Documenti - concernente *La osservanza delle norme protettive del lavoro* - è presentato al Parlamento dall'Onorevole LEOPOLDO RUBINACCI, Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia.

\* \* \*

La impostazione sistematica e l'inquadramento generale del volume sono stati predisposti dall'Onorevole **Alessandro Buttè**.

\* \* \*

Il materiale è stato fornito dal dott. *Angelo Altarelli*, dal dott. *Giovanni Carapezza* e dal dott. *Rosario Purpura*, Direttori generali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

\* \* \*

La selezione e la elaborazione del materiale sono state eseguite dal dott. *Emanuele Levi*. La revisione definitiva del Volume è stata curata dal dott. *Amelio Malatesta*.

\* \* \*

Il coordinamento generale del volume è stato effettuato dal dott. *Paolo Ferri*, Vice Direttore della Camera dei Deputati.



I risultati della inchiesta sono stati pubblicati, a cura dei *Segretari generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*, avv. CORALDO PIERMANI e dott. NICOLA PICELLA, in due collane, contenenti le **Relazioni e i Documenti**.

## LE RELAZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI

(16 volumi)

- Vol. I. - DISTRIBUZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO IN ITALIA.
- Vol. II. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: *Compendio delle norme protettive del lavoro.*
- Vol. III. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: *Osservanza delle norme protettive del lavoro.*
- Vol. IV. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: *Osservanza delle norme sulla igiene e sicurezza del lavoro.*
- Vol. V. - CONTRATTI E CONTROVERSIE COLLETTIVE DI LAVORO.
- Vol. VI. - COMMISSIONI INTERNE.
- Vol. VII. - INDAGINI SUL RAPPORTO DI LAVORO: *Retribuzione - Orario di lavoro - Qualifiche e carriera del lavoratore - Trattamento e tutela delle lavoratrici.*
- Vol. VIII. - RAPPORTI PARTICOLARI DI LAVORO: *Contratto a termine - Lavoro in appalto - Lavoro a domicilio - Apprendistato.*
- Vol. IX. - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
- Vol. X. - RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO.
- Vol. XI. - PREVIDENZA SOCIALE: *Aspetti statistico-finanziari - Effetti sulle condizioni economico-sociali e sanitarie dei lavoratori - Soggetti protetti - Enti gestori.*
- Vol. XII. - PREVIDENZA SOCIALE: *Concessione e godimento delle prestazioni - Interferenze e lacune - Problemi particolari del sistema di tutela - Contenzioso - Conclusioni della Commissione.*
- Vol. XIII. - PREVIDENZA SOCIALE: *Casse mutue private sostitutive.*
- Vol. XIV. - RAPPORTI UMANI E PROVVIDENZE SUSSIDIARIE E INTEGRATIVE.

## VIII

- Vol. XV. - CONDIZIONI DI VITA DEL LAVORATORE: *Risultati dell'indagine statistica sugli aspetti aziendali ed extraziendali.*
- Vol. XVI. - CONDIZIONI DI VITA DEL LAVORATORE: *Risultati delle indagini particolari sugli aspetti extraziendali.*

\* \* \*

## DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI

(12 volumi)

- Vol. I. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: *Osservanza delle norme protettive del lavoro.*
- Vol. II. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: *Osservanza delle norme sulla igiene e sicurezza del lavoro.*
- Vol. III. - CONTRATTI E CONTROVERSIE COLLETTIVE DI LAVORO.
- Vol. IV. - COMMISSIONI INTERNE: *La diffusione delle commissioni interne.*
- Vol. V. - COMMISSIONI INTERNE: *La elezione delle commissioni interne.*
- Vol. VI. - COMMISSIONI INTERNE: *Il funzionamento delle commissioni interne.*
- Vol. VII. - COMMISSIONI INTERNE: *La commissione interna nella vita aziendale.*
- Vol. VIII. - COMMISSIONI INTERNE: *La tutela dei membri delle commissioni interne.*
- Vol. IX. - INDAGINI SUL RAPPORTO DI LAVORO: *Qualifiche e carriere del lavoratore - Trattamento e tutela delle lavoratrici.*
- Vol. X. - RAPPORTI PARTICOLARI DI LAVORO: *Contratto a termine - Lavoro in appalto - Lavoro a domicilio - Apprendistato.*
- Vol. XI. - PREVIDENZA SOCIALE.
- Vol. XII. - RAPPORTI UMANI.

Ciascun volume della collana dei **Documenti** corrisponde, numericamente, ma nella materia, ai volumi delle Relazioni per i quali la documentazione è stata reperita.

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI IN ITALIA

---

LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO

OSSERVANZA DELLE NORME PROTETTIVE  
DEL LAVORO

*DOCUMENTAZIONE DEL VOLUME III DELLE RELAZIONI*



## P R E M E S S A

Il Volume I della Collana dei **Documenti** corrisponde al Volume III della Collana delle **Relazioni**, concernente la *osservanza delle norme protettive del lavoro*, e contiene una raccolta delle Circolari diramate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, dal 1944 al 1961, riguardanti le diverse leggi protettive in materia di lavoro.

In considerazione del notevole numero di Circolari reperite - che ammontano a circa cinquecento - si è ritenuto opportuno, per ragioni di ordine pratico e per agevolarne la consultazione, di raggrupparle in tre parti ordinate cronologicamente, pubblicandole in Volumi separati.

Nel primo Volume sono state riportate le Circolari relative al periodo dal 1944 al 1953 e nel secondo quelle diramate dal 1954 al 1957.

Il presente Volume - che corrisponde alla terza parte della raccolta, contiene le circolari che sono state diramate dal 1958 al 1961.





## DOCUMENTI

### VOLUME I - PARTE III - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO

Documentazione corrispondente al Volume III delle Relazioni

#### INDICE

##### Anno 1958

- CIRCOLARE 3 GENNAIO 1958 (n. 3)
  - Apprendistato (giornata nazionale) .....pag. 1177
- CIRCOLARE 9 GENNAIO 1958 (n. 4)
  - Collocamento (centralinisti ciechi) ..... « 1178
- CIRCOLARE 16 GENNAIO 1958 (n. 8)
  - Collocamento (uffici imposte consumo) ..... « 1183
- CIRCOLARE 30 GENNAIO 1958 (n. 14)
  - Collocamento (invalidi) ..... « 1189
- CIRCOLARE 11 FEBBRAIO 1958 (n. 16)
  - Collocamento (lavoratori Paesi C.E.C.A.) ..... « 1193
- CIRCOLARE 21 FEBBRAIO 1958 (n. 17)
  - Collocamento (commissioni provinciali)..... « 1197
- CIRCOLARE 21 FEBBRAIO 1958
  - Apprendistato (giornata nazionale) ..... « 1198
- CIRCOLARE 27 FEBBRAIO 1958 (n. 187)
  - Lavoro straordinario (imprese artigiane) ..... « 1207
- CIRCOLARE 15 MARZO 1958
  - Apprendistato (insegnamento complementare) ..... « 1209
- CIRCOLARE 21 MARZO 1958 (n. 21)
  - Apprendistato (insegnamento complementare) ..... « 1210

XIV

- CIRCOLARE 28 MARZO 1958 (n. 24)	
- Collocamento (lavoratori Paesi C.E.C.A.) .....	pag. 1212
- CIRCOLARE 28 MARZO 1958 (n. 25)	
- Collocamento (lavoratori Paesi C.E.C.A.) .....	« 1214
- CIRCOLARE 1 APRILE 1958 (n. 26)	
- Collocamento (organizzazione) .....	« 1219
- CIRCOLARE 3 APRILE 1958 (n. 28)	
- Lavori in appalto (tutela lavoratori).....	« 1236
- CIRCOLARE 3 APRILE 1958 (n. 29)	
- Collocamento (lavoratori Paesi C.E.C.A.).....	« 1238
- CIRCOLARE 4 APRILE 1958 (n. 31)	
- Apprendistato (insegnamento complementare) .....	« 1240
- CIRCOLARE 10 APRILE 1958 (n. 33)	
- Collocamento (profughi) .....	« 1241
- CIRCOLARE 19 APRILE 1958 (n. 36)	
- Libretto di lavoro (lavoratori agricoli).....	« 1251
- CIRCOLARE 28 APRILE 1958 (n. 39)	
- Qualifiche professionali (orchestrali) .....	« 1253
- CIRCOLARE 28 APRILE 1958 (n. 40)	
- Collocamento (lavoratori specializzati) .....	« 1255
- CIRCOLARE 5 MAGGIO 1958 (n. 41)	
- Migrazioni interne .....	« 1257
- CIRCOLARE 8 MAGGIO 1958	
- Collocamento (invalidi) .....	« 1259
- CIRCOLARE 12 MAGGIO 1958 (n. 45)	
- Apprendistato (insegnamento complementare).....	« 1262
- CIRCOLARE 15 MAGGIO 1958 (n. 188)	
- Lavoro a domicilio (applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264) .....	« 1263
- CIRCOLARE 19 MAGGIO 1958 (n. 189)	
- Minori (occupazione inferiori anni 14) .....	« 1272
- CIRCOLARE 30 MAGGIO 1958	
- Collocamento (invalidi) .....	« 1273

- CIRCOLARE 10 GIUGNO 1958 (n. 190)	
- Riposo domenicale e settimanale .....	pag. 1275
- CIRCOLARE 15 GIUGNO 1958 (n. 46)	
- Apprendistato (insegnamento complementare) .....	* 1279
- CIRCOLARE 17 GIUGNO 1958 (n. 47)	
- Collocamento (richieste nominative) .....	« 1281
- CIRCOLARE 8 LUGLIO 1958 (n. 49)	
- Apprendistato (insegnamento complementare) .....	« 1289
- CIRCOLARE 1 AGOSTO 1958 (n. 52)	
- Collocamento (disposizioni interne ministeriali) .....	« 1290
- CIRCOLARE 6 AGOSTO 1958 (n. 53)	
- Qualifiche professionali (orchestrali) .....	« 1294
- CIRCOLARE 8 AGOSTO 1958 (n. 192)	
- Lavoro a domicilio .....	« 1296
- CIRCOLARE 9 AGOSTO 1958 (n. 193)	
- Orario di lavoro (autoservizi) .....	« 1298
- CIRCOLARE 14 AGOSTO 1958 (n. 54)	
- Collocamento (impiegati propagandisti) .....	« 1303
- CIRCOLARE 5 OTTOBRE 1958	
- Collocamento (profughi) .....	« 1305
- CIRCOLARE 10 OTTOBRE 1958 (n. 60)	
- Collocamento (sordomuti) .....	« 1307
- CIRCOLARE 16 OTTOBRE 1958 (n. 63)	
- Apprendistato (insegnamento complementare) .....	« 1312
- CIRCOLARE 17 OTTOBRE 1958 (n. 62)	
- Formazione professionale (telescuola) .....	« 1314
- CIRCOLARE 22 OTTOBRE 1958 (n. 194)	
- Orario di lavoro (minatori) .....	« 1317
- CIRCOLARE 3 NOVEMBRE 1958 (n. 195)	
- Lavoro a domicilio (commissioni provinciali) .....	« 1319
- CIRCOLARE 12 NOVEMBRE 1958 (n. 67)	
- Apprendistato (artigiani) .....	« 1321

XVI

- CIRCOLARE 13 NOVEMBRE 1958 (n. 68)	
- Collocamento (profughi) .....	pag. 1323
- CIRCOLARE 19 NOVEMBRE 1958 (n. 69)	
- Formazione professionale (telescuola) .....	« 1325
- CIRCOLARE 5 DICEMBRE 1958 (n. 73)	
- Addestramento professionale (lavoratori disoccupati) .....	« 1329
- CIRCOLARE 29 DICEMBRE 1958 (n. 74)	
- Collocamento (lavoratori Paesi O.E.C.E.) .....	« 1385
- CIRCOLARE 29 DICEMBRE 1958 (n. 75)	
- Formazione professionale (telescuola) .....	« 1387
- CIRCOLARE 29 DICEMBRE 1958 (n. 76)	
- Formazione professionale (telescuola) .....	« 1389

**Anno 1959**

- CIRCOLARE 3 GENNAIO 1959 (n. 2)	
- Collocamento (aziende telefoniche) .....	« 1390
- CIRCOLARE 10 GENNAIO 1959 (n. 3)	
- Collocamento (lavoro a domicilio) .....	« 1392
- CIRCOLARE 19 GENNAIO 1959 (n. 5)	
- Collocamento (agricoltura) .....	« 1399
- CIRCOLARE 28 GENNAIO 1959 (n. 6)	
- Apprendistato (artigiani) .....	« 1400
- CIRCOLARE 31 GENNAIO 1959 (n. 6)	
- Formazione professionale (telescuola) .....	« 1402
- CIRCOLARE 2 FEBBRAIO 1959 (n. 8)	
- Collocamento (liste disoccupati) .....	« 1405
- CIRCOLARE 2 FEBBRAIO 1959 (n. 9)	
- Collocamento (lavoratori Paesi C.E.C.A.) .....	« 1406
- CIRCOLARE 2 FEBBRAIO 1959 (n. 10)	
- Collocamento (disposizioni interne ministeriali) .....	« 1407

- CIRCOLARE 2 FEBBRAIO 1959 (n. 11)	
- Collocamento (disposizioni interne ministeriali) .....	pag. 1408
- CIRCOLARE 4 MARZO 1959 (n. 196)	
- Apprendistato (conservazione del posto richiamati alle armi) .....	« 1409
- CIRCOLARE 20 MARZO 1959 (n. 18)	
- Migrazioni interne .....	« 1412
- CIRCOLARE 20 MARZO 1959 (n. 19)	
- Apprendistato (insegnamento complementare) .....	« 1415
- CIRCOLARE 24 MARZO 1959 (n. 20)	
- Qualifiche professionali (militari) .....	« 1417
- CIRCOLARE 1 APRILE 1959 (n. 21)	
- Collocamento (invalidi) .....	« 1419
- CIRCOLARE 1 APRILE 1959 (n. 22)	
- Collocamento (lavoratori Paesi O.E.C.E.) .....	« 1426
- CIRCOLARE 13 APRILE 1959 (n. 23)	
- Apprendistato (insegnamento complementare) .....	« 1427
- CIRCOLARE 16 APRILE 1959 (n. 26)	
- Formazione professionale (telescuola) .....	« 1431
- CIRCOLARE 23 APRILE 1959 (n. 27)	
- Collocamento (previdenza e assistenza) .....	« 1438
- CIRCOLARE 21 MAGGIO 1959 (n. 197)	
- Ricorrenze festive .....	« 1439
- CIRCOLARE 22 MAGGIO 1959 (n. 34)	
- Collocamento (consistenza numerica liste) .....	« 1443
- CIRCOLARE 22 MAGGIO 1959 (n. 35)	
- Collocamento (cittadini britannici) .....	« 1444
- CIRCOLARE 30 MAGGIO 1959 (n. 198)	
- Apprendistato (inferiori anni 14) .....	« 1446
- CIRCOLARE 31 MAGGIO 1959 (n. 36)	
- Apprendistato (insegnamento complementare) .....	« 1448

## XVIII

- CIRCOLARE 31 MAGGIO 1959 (n. 37)
  - Apprendistato (insegnamento complementare) ..... pag. 1449
  
- CIRCOLARE 5 GIUGNO 1959 (n. 199)
  - Ricorrenze festive (pubblici esercizi) ..... « 1451
  
- CIRCOLARE 11 GIUGNO 1959 (n. 40)
  - Collocamento (lavoratori Paesi C.E.C.A.) ..... « 1453
  
- CIRCOLARE 20 GIUGNO 1959 (n. 200)
  - Orario di lavoro (eccezione limiti) ..... « 1455
  
- CIRCOLARE 7 LUGLIO 1959 (n. 46)
  - Collocamento (lavoratori Paesi C.E.C.A.) ..... « 1458
  
- CIRCOLARE 7 LUGLIO 1959 (n. 47)
  - Collocamento (ex detenuti) ..... « 1461
  
- CIRCOLARE 11 LUGLIO 1959 (n. 48)
  - Collocamento (invalidi) ..... « 1462
  
- CIRCOLARE 28 LUGLIO 1959 (n. 50)
  - Formazione professionale (telescuola) ..... « 1464
  
- CIRCOLARE 13 AGOSTO 1959 (n. 201)
  - Apprendistato (lavori in economia) ..... « 1482
  
- CIRCOLARE 21 AGOSTO 1959 (n. 54)
  - Collocamento (istanze e reclami) ..... « 1485
  
- CIRCOLARE 31 AGOSTO 1959 (n. 202)
  - Minori (libretto di lavoro, inferiori anni 14) ..... « 1487
  
- CIRCOLARE 7 SETTEMBRE 1959 (n. 56)
  - Collocamento (minori abbandonati) ..... « 1488
  
- CIRCOLARE 26 SETTEMBRE 1959 (n. 58)
  - Collocamento (lavoratori Paesi C.E.C.A.) ..... « 1490
  
- CIRCOLARE 29 SETTEMBRE 1959 (n. 203)
  - Documenti lavoro (tenuta dei) ..... « 1497
  
- CIRCOLARE 13 OTTOBRE 1959 (n. 59)
  - Collocamento (rappresentanti intersind.) ..... « 1499
  
- CIRCOLARE 17 NOVEMBRE 1959 (n. 65)
  - Collocamento (servizi domestici) ..... « 1500

- CIRCOLARE 4 DICEMBRE 1959 (n. 68)	
- Collocamento (invalidi) .....	pag. 1503
- CIRCOLARE 7 DICEMBRE 1959 (n. 69)	
- Addestramento professionale (lavoratori disoccupati) .....	« 1506
- CIRCOLARE 15 DICEMBRE 1959 (n. 70)	
- Apprendistato (giornata nazionale) .....	« 1533

#### Anno 1960

- CIRCOLARE 4 GENNAIO 1960 (n. 2)	
- Collocamento (agricoltura) .....	« 1539
- CIRCOLARE 13 GENNAIO 1960 (n. 4)	
- Collocamento (lavoratori Paesi C.E.C.A.) .....	« 1541
- CIRCOLARE 16 GENNAIO 1960 (n. 5)	
- Collocamento (regione siciliana) .....	« 1543
- CIRCOLARE 19 GENNAIO 1960 (n. 7)	
- Collocamento (disposizioni interne ministeriali) .....	« 1545
- CIRCOLARE 8 FEBBRAIO 1960 (n. 205)	
- Lavoro straordinario (imprese industriali) .....	« 1546
- CIRCOLARE 11 MARZO 1960 (n. 15)	
- Collocamento (agricoltura) .....	« 1550
- CIRCOLARE 14 MARZO 1960 (n. 17)	
- Qualifiche professionali (militari) .....	« 1551
- CIRCOLARE 16 MARZO 1960 (n. 19)	
- Collocamento (previdenza e assistenza) .....	« 1552
- CIRCOLARE 21 MARZO 1960 (n. 22)	
- Apprendistato (artigiani) .....	« 1553
- CIRCOLARE 1 APRILE 1960 (n. 25)	
- Collocamento (lavoratori rimpatriati) .....	« 1555
- CIRCOLARE 8 APRILE 1960 (n. 26)	
- Assegni familiari (invalidi) .....	« 1556

## XX

- CIRCOLARE 4 MAGGIO 1960 (n. 59)
  - Collocamento (esattoriali) ..... pag. 1558
- CIRCOLARE 4 MAGGIO 1960 (n. 30)
  - Collocamento (servizio soccorso stradale) ..... « 1562
- CIRCOLARE 22 LUGLIO 1960 (n. 209)
  - Lavoro a domicilio (applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264) ..... « 1564
- CIRCOLARE 27 SETTEMBRE 1960 (n. 210)
  - Prospetti paga ..... « 1591
- CIRCOLARE 12 OTTOBRE 1960 (n. 57)
  - Addestramento professionale (prevenzione infortuni nei corsi) ..... « 1592
- CIRCOLARE 12 OTTOBRE 1960 (n. 58)
  - Organizzazione interna (stampati per rilevazioni statistiche) ..... « 1594
- CIRCOLARE 15 OTTOBRE 1960 (n. 27)
  - Aziende (premi di assicurazione) ..... « 1596
- CIRCOLARE 20 OTTOBRE 1960 (n. 28)
  - Contributi agricoli unificati (coloni e mezzadri - invalidità e vecchiaia) ..... « 1600
- CIRCOLARE 20 OTTOBRE 1960 (n. 29)
  - Assicurazione malattia, invalidità e vecchiaia) ..... « 1603
- CIRCOLARE 26 OTTOBRE 1960 (n. 30)
  - Contributi agricoli unificati ..... « 1609
- CIRCOLARE 26 OTTOBRE 1960 (n. 31)
  - Croce Rossa ..... « 1614
- CIRCOLARE 29 OTTOBRE 1960 (n. 1)
  - Lavoro notturno (donne, servizi telefonici) ..... « 1615
- CIRCOLARE 2 NOVEMBRE 1960 (n. 59)
  - Collocamento (manodopera raccolta olive) ..... « 1617
- CIRCOLARE 3 NOVEMBRE 1960 (n. 33)
  - Alloggi Ina-Casa ..... « 1622
- CIRCOLARE 7 NOVEMBRE 1960 (n. 34)
  - Croce Rossa ..... « 1623



- CIRCOLARE 8 NOVEMBRE 1960 (n. 60)	
- Apprendistato (vigilanza corsi insegnamento) .....	pag. 1624
- CIRCOLARE 8 NOVEMBRE 1960 (n. 61)	
- Assistenza (manodopera raccolta olive) .....	« 1626
- CIRCOLARE 9 NOVEMBRE 1960 (n. 35)	
- Cooperative consumo .....	« 1644
- CIRCOLARE 23 NOVEMBRE 1960 (n. 37)	
- Contributi (E.N.P.A.V.) .....	« 1649
- CIRCOLARE 25 NOVEMBRE 1960 (n. 38)	
- Contributi (artigiani) .....	« 1651
- CIRCOLARE 26 NOVEMBRE 1960 (n. 39)	
- Soccorso invernale .....	« 1654
- CIRCOLARE 30 NOVEMBRE 1960 (n. 40)	
- Lavorazioni (modifica tabelle) .....	« 1656
- CIRCOLARE 9 DICEMBRE 1960 (n. 41)	
- Assicurazione obbligatoria malattie (esercenti attività commerciali) .....	« 1657
- CIRCOLARE 9 DICEMBRE 1960 (n. 62)	
- Collocamento (commissioni provinciali) .....	« 1658
- CIRCOLARE 10 DICEMBRE 1960 (n. 42)	
- Assegni familiari (assicurazioni) .....	« 1659
- CIRCOLARE 10 DICEMBRE 1960 (n. 63)	
- Addestramento professionale (manifesti corsi) .....	« 1661
- CIRCOLARE 13 DICEMBRE 1960 (n. 43)	
- Assicurazione obbligatoria malattie (esercenti attività commerciali) .....	« 1662
- CIRCOLARE 13 DICEMBRE 1960 (n. 211)	
- Lavoro straordinario (imprese industriali) .....	« 1663
- CIRCOLARE 15 DICEMBRE 1960 (n. 44)	
- Contributi (E.N.P.A.F.) .....	« 1665
- CIRCOLARE 15 DICEMBRE 1960 (n. 45)	
- Previdenza e assistenza sociale (accentramento adempi- menti) .....	« 1667

## XXII

- CIRCOLARE 16 DICEMBRE 1960 (n. 65)
  - Lavoratori disoccupati (rieducazione professionale) ..... pag. 1671
- CIRCOLARE 17 DICEMBRE 1960 (n. 66)
  - Cantieri di lavoro e di rimboscimento (compenso festività natalizie) ..... « 1673
- CIRCOLARE 23 DICEMBRE 1960 (n. 46)
  - Assicurazione disoccupazione involontaria (personale servizi pubblici trasporto)..... « 1674
- CIRCOLARE 29 DICEMBRE 1960 (n. 47)
  - Coltivatori diretti (elezioni Casse Mutue Comunali) ..... « 1676
- CIRCOLARE 30 DICEMBRE 1960 (n. 48)
  - Assicurazione obbligatoria malattie (esercenti attività commerciali) ..... « 1678

## Anno 1961

- CIRCOLARE 2 GENNAIO 1961 (n. 1)
  - Collocamento (militari specializzati) ..... « 1680
- CIRCOLARE 5 GENNAIO 1961 (n. 2)
  - Cantieri di lavoro e di rimboscimento (revisione contabilità) ..... « 1682
- CIRCOLARE 5 GENNAIO 1961 (n. 3)
  - Lavoratori disoccupati (rimborso C.E.E. spese per sistemazione) ..... « 1684
- CIRCOLARE 13 GENNAIO 1961 (n. 5)
  - Addestramento professionale (indennità anzianità personale Centri) ..... « 1686
- CIRCOLARE 14 GENNAIO 1961 (n. 6)
  - Cantieri di lavoro e di rimboscimento (rilevazione entità fisiche) ..... « 1688
- CIRCOLARE 21 GENNAIO 1961 (n. 1)
  - Istituti ed enti di patronato sociale ..... « 1690

- CIRCOLARE 21 GENNAIO 1961 (n. 212)	
- Lavoro a domicilio .....	pag. 1691
- CIRCOLARE 24 GENNAIO 1961 (n. 7)	
- Cantieri di lavoro e di rimboschimento (revisione contabilità) .....	« 1693
- CIRCOLARE 31 GENNAIO 1961 (n. 2)	
- Assicurazione invalidità e vecchiaia (coltivatori diretti, mezzadri e coloni) .....	« 1694
- CIRCOLARE 31 GENNAIO 1961	
- Lavoratori emigrati (Argentina e Brasile - Corsi qualificazione professionale) .....	« 1697
- CIRCOLARE 3 FEBBRAIO 1961 (n. 3)	
- Assicurazioni (pescatori, segretaria Commissioni) .....	« 1701
- CIRCOLARE 3 FEBBRAIO 1961 (n. 213)	
- Documenti di lavoro aziendali .....	« 1702
- CIRCOLARE 8 FEBBRAIO 1961 (n. 4)	
- Contributi agricoli unificati (commissioni comunali) .....	« 1708
- CIRCOLARE 10 FEBBRAIO 1961 (n. 5)	
- Assicurazione obbligatoria malattie (esercenti attività commerciali) .....	« 1711
- CIRCOLARE 1 MARZO 1961 (n. 8)	
- Addestramento professionale (indennità anzianità personale Centri) .....	« 1713
- CIRCOLARE 2 MARZO 1961 (n. 7)	
- Mutilati e invalidi lavoro (distintivi) .....	« 1715
- CIRCOLARE 20 MARZO 1961 (n. 9)	
- Aziende artigiane (rilevazione apprendisti) .....	« 1717
- CIRCOLARE 20 MARZO 1961 (n. 10)	
- Addestramento professionale (allievi corsi di addestramento) .....	« 1718
- CIRCOLARE 21 MARZO 1961	
- Cantieri di lavoro e di rimboschimento (compenso festività pasquali) .....	« 1719

XXIV

- CIRCOLARE 28 MARZO 1961 (n. 12)  
- Cantieri di lavoro e di rimboschimento (autorizzazioni) .... pag. 1720
- CIRCOLARE 31 MARZO 1961  
- Apprendistato (corsi insegnamento complementare) ..... « 1722
- CIRCOLARE 4 APRILE 1961 (n. 13)  
- Cantieri di lavoro e di rimboschimento (assistenza sanitaria lavoratori) ..... « 1724
- CIRCOLARE 14 APRILE 1961 (n. 15)  
- Cantieri di lavoro e di rimboschimento (piani provinciali esercizio 1961-62) ..... « 1725
- CIRCOLARE 15 APRILE 1961 (n. 16)  
- Lavoratori disoccupati (rimborso C.E.E. spese per istruzione) ..... « 1740
- CIRCOLARE 21 APRILE 1961 (n. 17)  
- Addestramento professionale (II concorso nazionale formazione professionale) ..... « 1742
- CIRCOLARE 28 APRILE 1961 (n. 18)  
- Cantieri di lavoro e di rimboschimento (vigilanza prevenzione infortuni) ..... « 1745
- CIRCOLARE 5 MAGGIO 1961 (n. 8)  
- Mutilati e invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.) ..... « 1747
- CIRCOLARE 18 MAGGIO 1961 (n. 20)  
- Addestramento professionale (indennità anzianità personale Centri) ..... « 1749
- CIRCOLARE 19 MAGGIO 1961 (n. 10)  
- Organizzazione interna (cerimoniale) ..... « 1750
- CIRCOLARE 19 MAGGIO 1961 (n. 12)  
- Croce Rossa ..... « 1752
- CIRCOLARE 24 MAGGIO 1961 (n. 13)  
- Previdenza e assistenza (E.N.P.A.M.) ..... « 1754
- CIRCOLARE 25 MAGGIO 1961 (n. 14)  
- Invalidi e mutilati di guerra e per servizio (congedo) ..... « 1756
- CIRCOLARE 27 MAGGIO 1961  
- Apprendistato (premi e attestati ad apprendisti meritevoli) « 1758

- CIRCOLARE 3 GIUGNO 1961 (n. 214)
- Documenti di lavoro aziendali ..... pag. 1760
- CIRCOLARE 9 GIUGNO 1961 (n. 15)
- Assegni familiari (industria, commercio, arti, professioni assicurazioni) ..... « 1763
- CIRCOLARE 10 GIUGNO 1961
- Tutela maternità (camere allattamento - asili nido) ..... « 1766
- CIRCOLARE 10 GIUGNO 1961 (n. 16)
- Assicurazione invalidità e vecchiaia (coloni e mezzadri) ..... « 1768
- CIRCOLARE 10 GIUGNO 1961 (n. 17)
- Assicurazione malattia invalidità e vecchiaia (coltivatori diretti) ..... « 1771
- CIRCOLARE 20 GIUGNO 1961 (n. 19)
- Organizzazione interna (diritto di voto) ..... « 1773
- CIRCOLARE 21 GIUGNO 1961 (n. 20)
- Lavoratori migranti (regolamenti C.E.E. sicurezza sociale) ..... « 1775
- CIRCOLARE 23 GIUGNO 1961 (n. 19)
- Cantieri di lavoro e di rimboschimento (assegni familiari agli istruttori) ..... « 1777
- CIRCOLARE 7 LUGLIO 1961
- Assegni familiari (invalidi di guerra e del lavoro) ..... « 1778
- CIRCOLARE 10 LUGLIO 1961
- Addestramento professionale (corsi di specializzazione tecnico-professionale) ..... « 1780
- CIRCOLARE 14 LUGLIO 1961 (n. 24)
- Organizzazione interna (statistica opere pubbliche) ..... « 1782
- CIRCOLARE 19 LUGLIO 1961 (n. 23)
- Organizzazione interna (emolumenti personale) ..... « 1787
- CIRCOLARE 24 LUGLIO 1961 (n. 21)
- Previdenza e assistenza (ausiliari traffico) ..... « 1788
- CIRCOLARE 24 LUGLIO 1961 (n. 15)
- Apprendistato (lavorazioni a cottimo, ad incentivo o in serie) ..... « 1791

XXVI

- CIRCOLARE 3 AGOSTO 1961 (n. 119)	
- Collocamento (manodopera raccolta olive) .....	pag. 1793
- CIRCOLARE 11 AGOSTO 1961 (n. 0/6)	
- Cantieri di lavoro e di rimboschimento (prolungamento) ...	« 1795
- CIRCOLARE 12 AGOSTO 1961 (n. 1)	
- Addestramento professionale (attività dei Centri) .....	« 1797
- CIRCOLARE 12 AGOSTO 1961	
- Donne (licenziamenti per matrimonio) .....	« 1812
- CIRCOLARE 14 AGOSTO 1961 (n. 25)	
- Collocamento (orchestrali) .....	« 1814
- CIRCOLARE 17 AGOSTO 1961 (n. 216)	
- Ricorrenze festive .....	« 1816
- CIRCOLARE 22 AGOSTO 1961	
- Riposo domenicale (donne, lavori pulizia) .....	« 1818
- CIRCOLARE 29 AGOSTO 1961 (n. 25)	
- Mutilati e invalidi lavoro (A.N.M.I.L.) .....	« 1821
- CIRCOLARE 31 AGOSTO 1961	
- Addestramento professionale (rendiconti ENALC e INAPLI) «	1823
- CIRCOLARE 7 SETTEMBRE (n. 1)	
- Lavoratori (mobilità territoriale) .....	« 1824
- CIRCOLARE 7 SETTEMBRE 1961 (n. 2)	
- Occupazione (domanda e offerta) .....	« 1831
- CIRCOLARE 7 SETTEMBRE 1961 (n. 217)	
- Lavoro straordinario (imprese industriali) .....	« 1844
- CIRCOLARE 8 SETTEMBRE 1961 (n. 26)	
- Assegni familiari (giornalisti) .....	« 1855
- CIRCOLARE 9 SETTEMBRE 1961 (n. 2)	
- Orientamento professionale (selezione allievi corsi prima formazione) .....	« 1857
- CIRCOLARE 16 SETTEMBRE 1961 (n. 27)	
- Previdenza e assistenza (personale Cooperative consumo) «	1861

- CIRCOLARE 20 SETTEMBRE 1961 (n. 28)	
- Assicurazioni (pescatori, commissioni) .....	pag. 1864
- CIRCOLARE 26 SETTEMBRE 1961 (n. 201)	
- Tutela maternità (donne, aziende artigiane) .....	« 1869
- CIRCOLARE 2 OTTOBRE 1961 (n. 29)	
- Previdenza e assistenza (E.G.S.S.) .....	« 1871
- CIRCOLARE 12 OTTOBRE 1961 (n. 30)	
- Previdenza e assistenza (E.N.P.A.F.) .....	« 1872
- CIRCOLARE 25 OTTOBRE 1961	
- Cantieri di lavoro e di rimboschimento (progetti 1961-62) .	« 1874
- CIRCOLARE 29 OTTOBRE 1961	
- Cantieri di lavoro e di rimboschimento (progetti).....	« 1875
- CIRCOLARE 30 OTTOBRE 1961 (n. 31)	
- Assicurazione malattie (esercenti attività commerciali)...	« 1877
- CIRCOLARE 30 OTTOBRE 1961 (n. 32)	
- Previdenza e assistenza (E.N.P.A.V.) .....	« 1879
- CIRCOLARE 30 OTTOBRE 1961 (n. 219)	
- Riposo domenicale e settimanale (imprese edilizie) .....	« 1881
- CIRCOLARE 31 OTTOBRE 1961	
- Cantieri di lavoro e di rimboschimento (interventi straordinari) .....	« 1883
- CIRCOLARE 6 NOVEMBRE 1961	
- Addestramento e orientamento professionale (corsi prima formazione).....	« 1884
- CIRCOLARE 8 NOVEMBRE 1961 (n. 12)	
- Lavoro straordinario (imprese industriali) .....	« 1887
- CIRCOLARE 10 NOVEMBRE 1961 (n. 33)	
- Assicurazione malattie, invalidità, vecchiaia e superstiti (artigiani) .....	« 1889
- CIRCOLARE 15 NOVEMBRE 1961	
- Apprendistato (corsi insegnamento complementare) .....	« 1892

XXVIII

- CIRCOLARE 17 NOVEMBRE 1961 (n. 35)  
 - Assicurazione malattie, invalidità e vecchiaia (coltivatori diretti) ..... pag. 1921
- CIRCOLARE 17 NOVEMBRE 1961 (n. 36)  
 - Contributi agricoli unificati (commissioni comunali) ..... « 1927
- CIRCOLARE 17 NOVEMBRE 1961 (n. 37)  
 - Contributi agricoli unificati, assicurazione invalidità e vecchiaia (coloni e mezzadri) ..... « 1931
- CIRCOLARE 22 NOVEMBRE 1961 (n. 5)  
 - Lavoratori disoccupati (spese rimborsabili C.E.E. per ri-  
 ducazione professionale) ..... « 1934
- CIRCOLARE 22 NOVEMBRE 1961 (n. 39)  
 - Disoccupazione involontaria (assicurazione obbligatoria) « 1936
- CIRCOLARE 24 NOVEMBRE 1961 (n. 40)  
 - Assicurazione obbligatoria infortuni e malattie professio-  
 nali (contravvenzioni) ..... « 1938
- CIRCOLARE 24 NOVEMBRE 1961 (n. 41)  
 - Soccorso invernale ..... « 1942
- CIRCOLARE 25 NOVEMBRE 1961 (n. 220)  
 - Lavoro straordinario (imprese industriali) ..... « 1944
- CIRCOLARE 5 DICEMBRE 1961 (n. 15)  
 - Lavoro a domicilio ..... « 1946
- CIRCOLARE 9 DICEMBRE 1961 (n. 42)  
 - Previdenza e assistenza (E.N.P.A.M.) ..... « 1949
- CIRCOLARE 9 DICEMBRE 1961 (n. 222)  
 - Orario di lavoro e riposo settimanale (personale distribu-  
 tori carburante) ..... « 1952
- CIRCOLARE 15 DICEMBRE 1961 (n. 221)  
 - Lavoro straordinario (invalidi) ..... « 1955
- CIRCOLARE 16 DICEMBRE 1961 (n. 6)  
 - Lavoratori disoccupati (spese rimborsabili C.E.E. per qua-  
 lificazione professionale apprendisti) ..... « 1957



- CIRCOLARE 16 DICEMBRE 1961 (n. 010)
  - Cantieri di lavoro e di rimboscimento (assegni familiari agli istruttori) ..... pag. 1959
- CIRCOLARE 20 DICEMBRE 1961
  - Cantieri di lavoro e di rimboscimento (compensi festività natalizie) ..... \* 1960



VOLUME I. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO:  
OSSERVANZA DELLE NORME PROTETTIVE DEL LAVORO

---

RIEPILOGO DEI TOMI

- TOMO I.* - Circolari dal 1944 al 1953  
*TOMO II.* - Circolari dal 1954 al 1957  
*TOMO III.* - Circolari dal 1958 al 1961.





COLLOCAMENTO  
(centralinisti ciechi)

9 Gennaio 1958 (n. 4)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVI

Roma, 9 gennaio 1958

Prot. n. 7-XXVI

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro
- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.**

Come è noto la legge in oggetto, pubblicata sulla *Gazz. Uff. del 29 luglio u.s.* ed entrata in vigore il 13 del mese successivo, trae origine da due distinte proposte di legge presentate a suo tempo e successivamente fuse e approvate in un unico testo.

Scopo del provvedimento vuole essere quello di rompere lo isolamento dei privi della vista, favorendo il loro inserimento in una attività lavorativa (quella del centralinista telefonico), che, esperienze finora maturate in Italia, hanno dimostrato particolarmente adatta ad essere disimpegnata senza inconveniente alcuno da lavoratori ciechi.

Una lunga attività preparatoria, consistente in corsi di addestramento presso scuole professionali per ciechi e in corsi di perfezionamento e qualificazione organizzati dal Ministero del Lavoro su proposta dell'Unione Italiana Ciechi, ha, infatti, consentito di fornire agli allievi una specifica competenza nel predetto settore professionale. Per mezzo di tali corsi, che hanno avuto svolgimento in numerose città d'Italia, non meno di 450 ciechi hanno conseguito la idoneità a svolgere le mansioni di centralinista telefonico e, di essi, una cinquantina trova già impiego con piena soddisfazione dei rispettivi datori di lavoro.

9 Gennaio 1958 (n. 4)

COLLOCAMENTO  
(centralinisti ciechi)

Il provvedimento legislativo approvato fa carico sia ai pubblici che ai privati datori di lavoro di assumere un cieco abilitato alle funzioni di centralinista per ogni ufficio, sede o stabilimento che sia dotato di centralino telefonico di smistamento a *più di un posto di lavoro* (fatta esclusione delle centrali e dei centralini destinati a pubblico servizio).

L'obbligo di assunzione (riferito, come si è detto, alla esistenza di un centralino a più di un posto di lavoro, indipendentemente dal numero dei centralinisti che vi sono effettivamente addetti) si atteggia però diversamente a seconda che si tratti di Amministrazioni dello Stato e di Enti pubblici o di privati datori di lavoro.

Per le prime, infatti, l'obbligo di assunzione è automatico, nel senso che la semplice esistenza di un centralino a più di un posto di lavoro comporta la relativa e immediata assunzione di un minorato. Quest'ultima, poi, deve avvenire fuori ruolo, in deroga alle disposizioni legislative che hanno «bloccato» l'assunzione di personale avventizio presso le Amministrazioni dello Stato e presso gli Enti pubblici locali.

I privati datori di lavoro sono invece tenuti ad assumere centralinisti ciechi (fermo restando il presupposto dell'esistenza di centralini a più di un posto di lavoro) solamente se, in data posteriore all'entrata in vigore della legge, verranno nella determinazione di assumere altri centralinisti o di sostituirne alcuni. In tal caso, la prima unità da assumersi, per ogni centralino, dovrà essere costituita da un cieco. Come appare chiaro, qui non si è più in presenza di una assunzione automatica, ma di una assunzione potenziale, essendo essa, in concreto, condizionata al fatto che il datore di lavoro desideri aumentare la consistenza numerica dei lavoratori già in servizio presso ogni singolo centralino o sostituire alcune unità.

Beneficiari del collocamento sono i minorati della vista che, chiesta e ottenuta, previa esibizione della documentazione di cui all'art. 3, l'iscrizione in apposito albo istituito presso questo Ministero (e, quindi, per ragioni di competenza, presso la Direzione generale dell'Occupazione e dell'Addestramento professionale), abbiano superato una prova teorico-pratica davanti alla Commissione prevista dall'art. 2.

L'avviamento al lavoro dei minorati iscritti nell'albo citato è operato dal Ministero per il tramite degli Uffici del Lavoro territorialmente competenti, sulla scorta delle dichiarazioni relative alla ubicazione dei centralini telefonici a più di un posto di lavoro che i datori di lavoro interessati (ossia le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici e i privati datori di lavoro che versino nelle condizioni previste dall'art. 1) erano tenute a rendere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (cioè entro il 13 ottobre scorso, essendo la legge entrata in vigore il 13 agosto u.s.) e a rinnovare, per le variazioni eventualmente intervenute, entro il 31 dicembre di ogni anno.

La vigilanza per l'applicazione della legge è affidata allo Ispettorato del Lavoro e le contravvenzioni da essa previste (a carico dei privati datori di lavoro che non rendano le denunce annuali e non adempiano, quando ricorra, all'obbligo di assumere) possono essere definite amministrativamente dal Prefetto della provincia competente per territorio al quale sono rimessi i relativi verbali.

\* \* \*

La legge così delineata nelle sue disposizioni fondamentali, come si è già accennato, non stabilisce un obbligo automatico di assunzione del minorato della vista a carico delle aziende private che hanno centralini a più posti di lavoro, per cui si rende necessario:

1) anzitutto individuare le aziende che hanno omesso di rendere, entro il prescritto termine del 13 ottobre u.s., la dichiarazione prevista dall'art. 4 della legge;

2) accertare presso le Ditte elencate a parte (che hanno effettuato nel termine dovuto la denuncia) i nominativi del centralinista o dei centralinisti addetti all'impianto telefonico sulla base delle annotazioni contenute nei documenti di lavoro e assicurativi esistenti all'entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda il primo adempimento, codesto Ispettorato potrà consultare i propri schedari o quelli degli Istituti assi-



9 Gennaio 1958 (n. 4)

COLLOCAMENTO  
(centralinisti ciechi)

curatori e anche le cartelle delle Ditte (*Mod. C. 11*) esistenti presso l'Ufficio del Lavoro per rivolgere in particolare la propria attenzione a quelle aziende da cui dipende personale prevalentemente impiegatizio che superi le cento unità. È evidente che, in tal caso, i collegamenti telefonici aziendali esterni e interni potranno, con ogni probabilità, essere assicurati da un centralino telefonico a più posti.

A titolo di semplice suggerimento, si fa rilevare che l'Ufficio del Lavoro potrà fornire all'Ispettorato l'elenco delle Ditte a cui abbia avviato, e che quindi occupino, anche un solo invalido per servizio nella categoria degli impiegati, in quanto è noto che la percentuale di assunzione dei predetti minorati è operante a decorrere da un carico imponibile minimo di 101 unità valide.

E cioè, esemplificando:

- da 101 a 140 dipendenti validi		1 invalido per servizio		
- da 141 a 260	«	«	2 invalidi	«
- da 261 a 380	«	«	3 invalidi	«
- da 381 a 500	«	«	4 invalidi	«
- da 581 a 620	«	«	5 invalidi	«

etc.

Riferendosi poi alle Ditte che hanno reso, nel termine prescritto, la dichiarazione di cui all'art. 4 della legge, questo Ministero osserva che, effettuate le rilevazioni sub punto 2) dai documenti di lavoro e assicurativi, ogni assunzione di centralinisti successiva all'entrata in vigore della legge, anche se avvenga per trasferimento interno del lavoratore precedentemente in servizio con diversa qualifica, costituisce infrazione al disposto dell'art. 1 ed è perseguibile contravvenzionalmente ai sensi del successivo art. 7.

Infatti è noto che il «*ius variandi*», ampiamente riconosciuto all'imprenditore in costanza di rapporto di lavoro, non può esercitarsi nel solo caso in cui esso contrasti con una specifica norma di legge cogente sanzionata penalmente.

Nell'ipotesi sopra enunciata sarà tuttavia opportuno che codesto Ispettorato prima di procedere contravvenzionalmente diffidi la Ditta inadempiente, ai sensi dell'art. 9 del *D.P.R. 19 mar-*

COLLOCAMENTO  
(centralinisti ciechi)

9 Gennaio 1958 (n. 4)

zo 1955, n. 520, (inviando, ovviamente, copia del relativo atto alla scrivente) ad assumere il minorato della vista che questo Ministero avvierà al lavoro, entro breve termine, ai sensi dello art. 5 della ripetuta legge n. 594.

Mentre si invitano gli Uffici in indirizzo a voler porre ogni cura per una esatta applicazione dei suesposti adempimenti si pregano gli Uffici medesimi di voler interporre il proprio autorevole interessamento affinché, nelle more sia pure brevi della costituzione dell'albo professionale dei centralinisti minorati della vista, i datori di lavoro tenuti all'assunzione diano prova di sociale comprensione provvedendo fin da ora all'assunzione di qualcuno dei lavoratori suddetti localmente residenti.

Si resta in attesa di cortesi sollecite notizie al riguardo.

**Il Ministro**

*f. to Gui*

16 Gennaio 1958 (n. 8)

COLLOCAMENTO  
(uffici imposte consumo)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 16 gennaio 1958

Prot. n. 58-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione

- Agli Ispettorati del Lavoro

e p.c.:

- Alle Prefetture

**Loro Sedi**- Al Presidente della Giunta Regionale  
della Valle d'Aosta**Aosta**- Al Presidente della Giunta Provincia-  
le**Bolzano**- Al Presidente della Giunta Provincia-  
le**Trento**- Al Commissario del Governo per la  
Regione Trentino-Alto Adige**Trento**

- Al Commissario Generale del Governo

**Trieste**

- Al Presidente della Regione Siciliana

**Palermo**

- Al Presidente della Regione Sarda

**Cagliari**- Al Presidente della Giunta Regionale  
del Trentino Alto-Adige**Trento**

16 Gennaio 1958 (n. 8)

- Al Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

**Palermo**

- Al Commissario del Governo per la Regione Sarda

**Cagliari**

- Al Rappresentante del Ministero dell'Interno presso la Regione della Valle d'Aosta

**Aosta**

**Oggetto:** Elenchi dei lavoratori, in possesso dei prescritti, da avviare presso le gestioni delle imposte comunali di consumo.

Il Ministero delle Finanze - Direzione generale dei servizi per la Finanza locale - ha impartito istruzioni ai Prefetti della Repubblica ed alle altre competenti Autorità amministrative, affinché siano osservate le disposizioni di cui all'art. 306 del regolamento per la riscossione delle imposte comunali di consumo, approvato con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, sostituito dall'art. 2 del R.E. 28 maggio 1942, n. 710, concernente la formazione e lo aggiornamento degli elenchi del personale in servizio nelle gestioni delle imposte di consumo e di quello disoccupato in possesso dei prescritti requisiti.

Il predetto art. 2 stabilisce testualmente: «Presso ogni Prefettura verranno formati appositi elenchi del personale in servizio nelle gestioni delle imposte di consumo, distinto in tante categorie quante sono quelle previste dal contratto collettivo di lavoro e con l'indicazione della gestione alla quale i dipendenti sono addetti.

Alla formazione degli elenchi, alle variazioni e controllo degli stessi, sarà addetta una speciale Commissione di tre membri nominati uno dalla Federazione nazionale dei servizi tributari, uno dalla Federazione nazionale dei lavoratori dipendenti

16 Gennaio 1958 (n. 8)

COLLOCAMENTO  
(uffici imposte consumo)

da esattori o ricevitori delle imposte dirette e da appaltatori delle imposte di consumo ed il terzo, che la presiede, dal Prefetto.

Le iscrizioni negli elenchi del personale in servizio dovranno essere effettuate entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Analoghi elenchi, *formati dalla Commissione di cui al secondo comma*, ma tenuti dagli Uffici di Collocamento, saranno compilati per il personale disoccupato in possesso dei prescritti requisiti di idoneità all'esercizio delle particolari funzioni. L'iscrizione in tali elenchi ha luogo, in qualunque momento ed a richiesta degli interessati, con norme che saranno emanate dal Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le Finanze e per l'Interno. *L'aggiornamento degli elenchi avverrà al massimo ogni trimestre.*

Ferme restando le condizioni di priorità riconosciute dalle vigenti disposizioni a favore dei minorati e orfani di guerra e dei capi di famiglie numerose, per l'assunzione di nuovo personale, l'appaltatore, quando non possa provvedere direttamente con personale disponibile in altra gestione a lui appaltata e sempre che non trattisi del direttore della gestione, deve rivolgersi all'Ufficio di Collocamento e *scegliere* il personale occorrente negli elenchi dei disoccupati di cui al precedente comma».

Dal testo del surriportato articolo, si rileva che spetta, in via esclusiva, alle cennate Commissioni (per la cui ricostituzione vengono impartite appropriate istruzioni nella menzionata circolare del Ministero delle Finanze) di effettuare l'accertamento dei requisiti di idoneità dei lavoratori disoccupati all'esercizio delle particolari funzioni, nonchè di disporre l'iscrizione dei medesimi, in qualunque momento ed a loro richiesta, negli appositi elenchi per il personale disoccupato, i quali, come esplicitamente precisato dalla norma regolamentare di che trattasi, *debbono essere tenuti dagli Uffici di Collocamento.*

Questi ultimi, a tale fine, si limiteranno a ricevere dalle predette Commissioni gli elenchi stessi, relativi ai nominativi dei lavoratori e alla loro qualifica professionale, senza procedere ad ulteriori iscrizioni degli interessati sulle schede in uso e all'adozione di speciali moduli o di quelli attualmente esistenti ad esclusione del *Mod. C/8* (comunicazione di avviamento al

lavoro). Trattandosi, inoltre, di elenchi provinciali, essi saranno tenuti dagli Uffici provinciali del Lavoro e conterranno i nominativi dei lavoratori residenti in tutti i Comuni della provincia.

Per quanto riguarda, in particolare, l'iscrizione del personale in esame negli appositi elenchi e l'aggiornamento, almeno trimestrale, degli elenchi stessi, si precisa che detti adempimenti non devono essere curati dagli Uffici del Lavoro, ma dalle competenti Commissioni funzionanti presso le Prefetture; ciò anche nelle ipotesi di reiscrizione dei lavoratori licenziati da parte delle gestioni delle imposte di consumo. Dette Commissioni provvederanno, quindi, ad inviare trimestralmente ai locali Uffici provinciali del Lavoro gli elenchi aggiornati.

Le domande di iscrizione (o di reiscrizione) negli elenchi debbono essere presentate, da parte degli interessati, alle Commissioni menzionate e non agli Uffici del Lavoro.

Non occorre che i lavoratori in questione depositino il libretto di lavoro presso gli Uffici, nè che confermino mensilmente lo stato di disoccupazione e, infine, che ad essi sia rilasciato alcun attestato di iscrizione. Peraltro, a loro richiesta, i medesimi potranno di volta in volta ottenere, da parte degli Uffici provinciali del Lavoro, una dichiarazione attestante l'avvenuta iscrizione negli elenchi menzionati.

Non si ravvisa, infatti, la necessità di attribuire alle sindacate iscrizioni valore equivalente a quelle effettuate nelle comuni liste di collocamento, in quanto a tali lavoratori, nell'attesa di essere avviati presso le gestioni delle imposte comunali di consumo (assunzione che, in concreto, può anche non realizzarsi) non può precludersi la possibilità di iscriversi agli Uffici di Collocamento dei Comuni di residenza allo scopo di trovare occupazioni confacenti a loro eventuali diverse qualifiche professionali.

Considerato, poi, che la idoneità professionale dei lavoratori surriferiti deve essere accertata esclusivamente dalle competenti Commissioni e che la richiesta di assunzione degli stessi è, in ogni caso, nominativa, sembra superfluo procedere alla compilazione di graduatorie in base alle preferenze e precedenza previste dalla legge in sede di avviamento al lavoro, anche per-

16 Gennaio 1958 (n. 8)

COLLOCAMENTO  
(uffici imposte consumo)

chè l'assunzione obbligatoria dei minorati ed orfani di guerra (di cui fa cenno l'art. 2, ultimo comma, del provvedimento in esame) è regolata da particolari norme che attribuiscono il servizio di collocamento ad altri organi, mentre, come è noto, non hanno più trovato applicazione le disposizioni legislative (richiamate dallo stesso art. 2, ultimo comma) in materia di avviamento al lavoro dei capi di famiglie numerose; ciò a seguito dell'entrata in vigore della vigente disciplina giuridica del collocamento posta dalla *legge 29 aprile 1949, n. 264*.

È appena il caso di aggiungere che non deve farsi luogo ad alcuna rilevazione statistica dei lavoratori in esame e che essi possono chiedere di essere avviati presso le gestioni delle imposte di consumo - ove intervenga la richiesta nominativa del datore di lavoro - anche se risultano occupati presso altro imprenditore non appaltatore di dette gestioni.

All'atto dell'avviamento, i prestatori di lavoro, richiesti nominativamente dagli appaltatori delle imposte di consumo, dovranno risultare in possesso del libretto di lavoro e della comunicazione di avviamento (*Mod. C/8*) diretta ai titolari delle gestioni e, per conoscenza, alla competente Commissione per le conseguenti variazioni da apportare negli elenchi del personale in servizio.

Gli Uffici provinciali del Lavoro eseguiranno, altresì, sugli elenchi del personale disoccupato, le opportune annotazioni degli avviamenti e disporranno che venga consegnato ai lavoratori il libretto di lavoro, ove essi risultino iscritti anche nelle liste di collocamento dei Comuni di residenza. In questo caso gli interessati, previa restituzione dell'attestato di iscrizione, *Mod. C/1*, saranno cancellati dalle liste stesse.

Le assunzioni del personale iscritto in un elenco provinciale possono essere effettuate dai titolari delle gestioni ovunque queste abbiano la loro sede. Non vige, quindi, per il predetto personale, il principio della territorialità del collocamento posto dallo art. 15, primo comma, della *legge 29 aprile 1949, n. 264* (i lavoratori che risiedono nella località nella quale si svolgono i lavori, sono preferiti nell'avviamento al lavoro).

Per quanto concerne, infine, le più volte ricordate Commissioni incaricate della formazione, aggiornamento e controllo degli

1188

COLLOCAMENTO  
(uffici imposte consumo)

16 Gennaio 1958 (n. 8)

elenchi del personale oggetto della presente circolare, si precisa che la nomina dei Presidenti è demandata al prudente apprezzamento dei Prefetti, ai sensi del citato art. 306 del R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, sostituito dall'art. 2 del R.D. 28 maggio 1942, n. 710.

Il Ministro

*f.to Gui*



30 Gennaio 1958 (n. 14)

COLLOCAMENTO  
(invalidi)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVI

Roma, 30 gennaio 1958

Prot. n. 8-XXVI

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro
- Agli Uffici dell'Ispettorato del Lavoro
- Alle Prefetture

**Loro Sedi**

e p.c.:

- All'Associazione Nazionale fra i Mutilati e gli Invalidi del Lavoro

**Roma**

- Alle Associazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro

**Loro Sedi**

**Oggetto: D.L. 3 ottobre 1947, n. 1222 - Compensazione territoriale nell'assunzione obbligatoria dei mutilati e degli invalidi del lavoro.**

In sede di prima attuazione delle disposizioni contenute nel D.L. 3 ottobre 1947, n. 1222, fu posto il quesito se nei confronti dei mutilati e degli invalidi del lavoro potessero in via analogica trovare applicazione particolari norme contemplate dalla legislazione sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra (*legge 21 agosto 1921, n. 1312*, abrogata e sostituita successivamente dalla *legge 3 giugno 1950, n. 375*), quali, soprattutto, quelle relative alla possibilità per le private imprese di essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione o di assumere in una provincia un numero di invalidi superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor

numero di minorati assunti in altre provincie (compensazione territoriale).

Per quanto concerne gli «esoneri», questo Ministero, con circolare n. 11029-A/G. 22 del 1° dicembre 1947, si espresse negativamente. Con riguardo, invece, alla compensazione territoriale, fu ritenuto che essa potesse ammettersi per quelle imprese che avessero sedi e stabilimenti in più provincie e nelle quali esistesse un organico del personale e, correlativamente, la possibilità di trasferire i dipendenti da una ad altra sede.

Successivamente, con circolare n. 2942/B del 14 maggio 1948, furono dettate opportune istruzioni sulle modalità di esercizio della facoltà di compensazione territoriale e fu, tra l'altro, stabilito un termine di 20 giorni (decorrente dalla data della menzionata circolare) entro il quale le imprese interessate avrebbero potuto inoltrare allo scrivente la domanda di compensazione. Tale termine, con circolare n. 4943/B del 5 novembre 1948, fu poi *improrogabilmente* fissato al 31 dicembre dello stesso anno.

Tutto ciò premesso e meglio rimeditata la questione, sembra a questo Ministero che la predetta scadenza poco si concili con l'affermato riferimento analogico. In altri termini o si ammette (come è stato ammesso) che l'istituto della compensazione territoriale (proprio della legislazione sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra) possa in via analogica trovare attuazione anche nei confronti dei minorati del lavoro (e, in tal caso, ogni limitazione di ordine temporale appare una incongruenza logica) o si esclude.

Considerato, perciò, che, ad avviso dello scrivente, non sussistono motivi di perplessità sulla soluzione data a suo tempo alla questione di principio, si dispone che, ferme restando le altre istruzioni impartite con le precitate circolari e, in modo particolare, con quella del 14 maggio 1948, sia ripristinata senza scadenze (e quindi, in via permanente) la possibilità per le private imprese di avvalersi della compensazione territoriale nella assunzione obbligatoria degli invalidi del lavoro.

Si gradirà un cenno di ricevimento della presente.

Il Ministro  
f.to Gui

30 Gennaio 1958 (n. 14)

COLLOCAMENTO  
(invalidi)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVI

Circa le modalità di applicazione della compensazione si richiamano le circolari n. 11029-A/G 22 del 1° dicembre 1947 e n. 2942/B del 14 maggio 1948 per quanto non contrastino con la presente.

Si ritiene, anzi, particolarmente utile riprodurre dalle citate circolari alcune delle più importanti istruzioni:

..... *Omissis* .....

«Per quanto concerne la compensazione fra diverse sedi o succursali di una stessa azienda, questo Ministero è di avviso che tale facoltà possa ammettersi per quelle aziende nelle quali esista un organico del personale e correlativa possibilità di trasferimenti da una ad altra sede (ad esempio, banche e imprese di assicurazione).

In questo caso, l'azienda la quale documenti di avere assunto presso altra sede della stessa provincia o di altre provincie, un numero di mutilati ed invalidi del lavoro superiore a quello prescritto, può ritenersi autorizzata a portare tale eccedenza a compenso del minor numero di assunzioni fatte in altre sedi.

Laddove invece si tratti di aziende che eserciscono stabilimenti dove l'assunzione dei lavoratori ha carattere per così dire locale e non vi sia, almeno in via normale, la possibilità di trasferimenti, si ritiene che la percentuale del 2 per cento debba essere integralmente osservata in ogni singolo stabilimento».

..... *Omissis* .....

«La domanda, debitamente motivata, dovrà contenere l'esatta indicazione: di tutte le provincie nelle quali l'impresa ha sedi secondarie, della distribuzione di queste ultime nel territorio di ciascuna provincia nonché del numero globale dei dipendenti dell'impresa. Nella domanda sarà altresì precisato il numero delle assunzioni di mutilati ed invalidi del lavoro che l'impresa ha effettuato e intende ancora effettuare presso ciascuna delle sue sedi secondarie. La domanda sarà presentata in tre copie, delle quali una in carta legale, due in carta

semplice. La prima copia sarà immediatamente inoltrata dal competente Ufficio provinciale del Lavoro al Ministero, la seconda sarà trattata dall'Ufficio provinciale, la terza inviata alla sede centrale della Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro.

Dell'avvenuta presentazione della domanda di compensazione la sede principale dell'impresa darà immediata comunicazione a tutti gli Uffici del Lavoro delle provincie nelle quali essa abbia sedi secondarie. Gli Uffici provinciali del Lavoro cureranno di darne, a loro volta, immediata comunicazione alla competente Commissione di collocamento.

La presentazione della domanda di compensazione, come pure il suo eventuale accoglimento, non autorizza in nessun caso i datori di lavoro a licenziare i mutilati ed invalidi del lavoro già assunti.

b) il Ministero, eventualmente sentiti, ove le particolari condizioni locali della disoccupazione dei mutilati ed invalidi del lavoro o altre ragioni lo consiglino, i competenti Circoli dell'Ispettorato del Lavoro, concederà o meno, con suo provvedimento, l'esercizio della predetta facoltà alle singole imprese che ne abbiano fatto domanda e darà comunicazione delle determinazioni adottate alla sede principale dell'impresa interessata, all'Ufficio del Lavoro per tramite del quale la domanda è stata inoltrata, nonchè a tutti gli Uffici del Lavoro delle provincie nelle quali l'impresa abbia sedi secondarie. Analoga comunicazione sarà fatta dal Ministero alla sede centrale dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro.

Dopo ricevuta questa comunicazione, gli Uffici provinciali del Lavoro e, per essi, le Commissioni di cui all'art. 4 del *D.L. n. 1222*, provvederanno in conformità delle disposizioni del decreto medesimo e delle determinazioni che saranno state adottate dal Ministero».

..... *Omissis* .....

11 Febbraio 1958 (n. 16)

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 11 febbraio 1958

Prot. n. 59-XXV-Alleg. 4

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione  
Sezioni Collocamento C.E.C.A.

Loro Sedi

**Oggetto: Istruzioni per la compilazione della scheda statistica  
C.E.C.A.**

Come è noto, l'art. 27 della Decisione 8 dicembre 1954 e lo art. 30 dell'Accordo esecutivo - pubblicati nella *Gazz. Uff.* della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio - in data 12 agosto 1957 - prescrivono l'osservanza di adempimenti che riguardano la compilazione della scheda statistica C.E.C.A. appositamente predisposta, unitamente alle relative istruzioni (Doc. 6653/57 i), dalla competente Commissione tecnica istruita presso l'Alta Autorità della C.E.C.A.

Come si rileva dalle istruzioni in parola, è necessario che la scheda sia compilata in modo da consentire al servizio meccanografico dell'Alta Autorità di riportare agevolmente i dati in essa contenuti su apposite schede perforate.

Praticamente, sarà sufficiente che gli Uffici annullino (marchino) le caselle interessanti i vari fenomeni rilevati con un segno di croce in rosso, fatto a penna, nel limite delle singole caselle.

È da tener presente che per ogni operazione (rubrica 37-38 «Natura della formalità») - *avente una data diversa* - va compilata una scheda.

Per contro ciascuna delle operazioni riportate nella scheda alla rubrica 37-38 «Natura della formalità» trova riscontro nella rubrica 4-9 «Data della formalità».

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)

11 Febbraio 1958 (n. 16)

Il seguente esempio servirà a meglio illustrare il concetto sopra espresso:

«L'Ufficio di Collocamento di ..... in data 25 gennaio 1958 notifica per iscritto al richiedente la decisione con la quale è stato accordato il rilascio della carta di lavoro.

Ecco come si riporta sulla scheda statistica:

*Data della formalità*

2	5	0	1	5	8
---	---	---	---	---	---

rubrica 4-9

4 5 6 7 8 9

*Natura della formalità*

Rilascio	1^ proroga		2^ proroga		rinnovo		carta di lavoro		offre d'emploi		demande d'emploi				
accordato															
respinto															
accordata															
respinta															
accordata															
respinta															
accordato															
respinto															
ritirata															
presentata															
ricevuta															
ritirata															
ricevuta															
ritirata															
collocamento effettuato															
partenza															
01	02	11	12	21	22	31	32	41	51	61	62	71	72	81	82

rubrica 37-38

11 Febbraio 1958 (n. 16)

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)

La scheda rileva, quindi, le diverse posizioni che si possono verificare per ogni singolo lavoratore.

*In altre parole, per ogni lavoratore, si dovranno compilare tante schede quante sono le posizioni da rilevare e indicate nella rubrica 37-38 «Natura della formalità».*

In allegato alla presente, si rimette il seguente materiale C.E.C.A.:

- |   |       |
|---|-------|
| 1) Scheda statistica C.E.C.A.   | n. 50 |
| 2) Istruzioni per la compilazione della scheda statistica C.E.C.A. (Doc. 6653/57 i) | « 3   |
| 3) Nuove istruzioni per il titolare della carta di lavoro                           | n. 50 |

In esecuzione dell'art. 30 dell'Accordo esecutivo, gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione - sedi di Sezioni di collocamento C.E.C.A. - faranno pervenire le schede statistiche regolarmente compilate a questo Ministero - nella sua qualità di Ufficio Centrale Collocamento C.E.C.A. - entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo alla fine di ogni trimestre di calendario civile (5 gennaio - 5 aprile - 5 luglio e 5 ottobre) - che provvederà ad inoltrarle all'Alta Autorità della C.E.C.A.

*Gli Uffici sono pregati di trasmettere entro il più breve termine (non oltre il 5 marzo p.v.) le schede relative ai dati in possesso di ciascuna Sezione C.E.C.A. al 5 gennaio c.a.*

Per ciò che concerne, infine, il numero del codice da attribuire a ciascun Ufficio di Collocamento (rubrica 11-13), si trasmette l'allegato elenco codificato che riporta il numero delle Sezioni Collocamento C.E.C.A. finora costituite.

Il codice, come si rileva dal predetto elenco, non segue rigorosamente l'ordine numerico in quanto si è tenuta presente, nell'ambito regionale, la possibilità di istituzione di nuove Sezioni.

Gli Uffici regionali del Lavoro svolgeranno opportuna azione di coordinamento, se necessario anche a mezzo di apposite riunioni con i Direttori degli Uffici provinciali interessati, e provvederanno a segnalare a questo Ministero le eventuali difficoltà

1196

**COLLOCAMENTO**  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)

**11 Febbraio 1958 (n. 16)**

emerse nell'attuazione pratica degli adempimenti connessi alla compilazione della scheda statistica di cui trattasi.

Si resta in attesa di un cenno di riscontro e di assicurazione.

**Il Ministro**

*f.to Gui*



21 Febbraio 1958 (n. 17)

COLLOCAMENTO  
(commissioni provinciali)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 21 febbraio 1958

Prot. n. 60-XXV

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e  
Provinciali del Lavoro e della Massi-  
ma Occupazione  
Loro Sedi**Oggetto: Ricostituzione delle commissioni provinciali di colloca-  
mento e membri scelti in rappresentanza dei lavoratori.**

La C.I.S.NA.L. si è rivolta a questo Ministero per chiedere che, in occasione della ricostituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento, sia interpellata ai fini delle designazioni dei rappresentanti dei lavoratori, tra i quali sono prescelti i membri delle Commissioni stesse ai sensi dell'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

I Direttori degli Uffici del Lavoro sono pregati di tenere presente tale richiesta e di interpellare, nella fase istruttoria di ricostituzione delle Commissioni di cui trattasi, anche le organizzazioni sindacali minoritarie, salva restando ogni definitiva valutazione da parte di questo Ministero del loro grado di rappresentatività per la scelta dei membri previsti dall'art. 25 della citata legge.

Il Ministro

f.to Gui

APPRENDISTATO  
(giornata nazionale)

21 Febbraio 1958

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVIII

Roma, 21 febbraio 1958

Prof. n. 28/4873/A.1

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione
- Ai Capi degli Ispettorati Regionali e Provinciali del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: «Giornata Nazionale dell'Apprendista» - Programma dell'azione futura nel campo della formazione professionale dei giovani.**

«La Giornata Nazionale dell'Apprendista», che è stata celebrata domenica 26 gennaio in tutte le provincie e che ha veduto, intorno agli Uffici del Lavoro, migliaia di giovani, di lavoratori anziani, di padri di famiglia ed i più qualificati rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e degli Enti preposti allo svolgimento dei corsi di insegnamento complementare, ha permesso di richiamare in modo efficace l'attenzione dell'opinione pubblica sul problema della qualificazione giovanile e sulla esigenza di dare ad esso soluzioni adeguate alle necessità del progresso tecnico della produzione.

Il successo della manifestazione, organizzata per la prima volta da questo Ministero, è in gran parte dovuto all'impegno con il quale gli Uffici del Lavoro hanno saputo realizzarla ed alla fecondità e molteplicità delle iniziative locali attuate tenendo costantemente presenti le caratteristiche produttive di ciascuna provincia.

Lo scrivente ritiene, pertanto, di dover rivolgere un plauso particolare alle LL.SS. ed a tutto il personale degli Uffici che ha collaborato alla riuscita della manifestazione.

21 Febbraio 1958

APPRENDISTATO  
(giornata nazionale)**Sviluppo dell'azione futura.**

Come è stato precedentemente precisato, le manifestazioni che si sono svolte recentemente in tutti i capoluoghi di provincia e che hanno pienamente raggiunto lo scopo che questa Amministrazione si prefiggeva, di sensibilizzare, cioè, il problema della formazione professionale nei confronti di tutti coloro: datori di lavoro, giovani lavoratori, famiglie, organizzazioni, ecc. che al problema stesso sono interessati, hanno rappresentato la prima fase di una azione che dovrà avere concreti sviluppi in un prossimo futuro.

La predetta azione è rivolta principalmente a:

- 1) organizzare adeguatamente le «Sezioni per il collocamento dei giovani»;
- 2) selezionare gli Enti ai quali viene affidata la gestione dei corsi ed accertare che gli Enti stessi dispongano delle attrezzature idonee per impartire ai giovani un'adeguata formazione teorica;
- 3) stimolare le Organizzazioni sindacali alla disciplina contrattuale dell'insegnamento complementare degli apprendisti, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della *legge 19 gennaio 1955, n. 25*;
- 4) sviluppare, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, i corsi di insegnamento complementare di 1° grado, a carattere propedeutico, per i giovani non in possesso della licenza elementare;
- 5) intensificare la vigilanza sull'effettuazione dei corsi, sulla frequenza e diligenza degli allievi e sui programmi di insegnamento complementare da stabilire centralmente;
- 6) seguire i giovani anche nella fase successiva all'avviamento al lavoro, operando il cosiddetto «controllo del collocamento», mediante opportuni contatti con i giovani stessi, con i rispettivi datori di lavoro e con le famiglie.

**Organizzazione delle «Sezioni per il collocamento dei giovani»**

È opportuno richiamare l'attenzione delle LL.SS. sulla circolare n. 21 - 8 aprile 1955 - della Divisione VIII.

Nella predetta circolare si disponeva che i funzionari degli Uffici del Lavoro, che avevano frequentato il «Corso di assistenza e di orientamento professionale» presso la Società Umanitaria di Milano (dall'ottobre 1954 al marzo 1955, in due turni) dovevano essere assegnati alle costituite «Sezioni per il collocamento dei giovani», trattandosi di funzionari in grado di attendere proficuamente all'orientamento dei giovani verso attività meglio corrispondenti alle loro inclinazioni, alle loro attitudini, alla loro preparazione e, nel contempo, alle effettive possibilità di assorbimento del mercato di lavoro.

Pertanto le LL.SS. dovranno disporre che i predetti funzionari siano adibiti esclusivamente ai compiti citati e che le «Sezioni per il collocamento dei giovani» siano potenziate ed attrezzate nel modo migliore anche dal punto di vista della sistemazione dei locali.

In ogni caso, i colloqui di orientamento professionale ed i successivi contatti con i giovani dovranno svolgersi in locali diversi da quelli adibiti alle altre operazioni relative al collocamento dei lavoratori in genere.

L'attività di potenziamento tecnico e funzionale delle «Sezioni provinciali per il collocamento dei giovani», sarà integrata dall'opera di assistenti sociali diplomati, particolarmente esperti nel campo dell'orientamento professionale.

Accordi al riguardo sono in corso tra questa Amministrazione e l'E.N.P.I., che ha assicurato di essere in grado di assegnare uno o due assistenti sociali a ciascuna «Sezione provinciale per il collocamento dei giovani».

**Libretto di lavoro**

È opportuno, a questo punto, accennare all'importanza che riveste il libretto di lavoro ai fini della disciplina del collocamento in genere e, particolarmente, del collocamento dei giovani.

**21 Febbraio 1958****APPRENDISTATO**  
(giornata nazionale)

Se, infatti, è vero che il libretto di lavoro costituisce per tutti i lavoratori un documento fondamentale, soprattutto ai fini della classificazione professionale e della rilevazione dei precedenti lavorativi, a maggior ragione esso si dimostra assolutamente necessario per tutti i giovani lavoratori, perchè è da questo documento che devono rilevarsi i dati che concernono l'inizio e lo svolgimento dell'attività addestrativa, i risultati di quest'ultima, la qualificazione raggiunta e, alla fine del periodo di apprendistato o di normale addestramento professionale, l'avviamento al lavoro, ecc.

#### **Formazione professionale dei giovani - Enti gestori e Centri di addestramento professionale**

Se si vuole che i risultati conseguiti con le manifestazioni della «Giornata dell'Apprendista» non si disperdano è necessario stabilire un programma di azione e di lavoro capace di interessare al problema della formazione professionale tutti i giovani che ogni anno si presentano agli Uffici di Collocamento.

In che modo è possibile aiutare questi giovani spesso disorientati ed incerti su quella che sarà la loro futura attività lavorativa?

È necessario dire subito che l'obiettivo a cui questo Ministero tende è quello di poter offrire ai giovani in parola l'occasione di apprendere un mestiere che faciliti la loro occupazione.

Attualmente, come è noto, la formazione professionale dei giovani, che non possono qualificarsi frequentando gli istituti professionali scolastici, si attua:

- attraverso l'apprendistato, e quindi in costanza di un rapporto di lavoro vero e proprio;
- attraverso corsi di preparazione professionale, cosiddetti normali.

Mentre per gli apprendisti che hanno la possibilità di conseguire la qualificazione nell'attività produttiva aziendale, si pone l'esigenza di dare attuazione alla *legge 19 gennaio 1955, n. 25*, organizzando per essi efficienti corsi di insegnamento com-

plementare capaci di assicurare l'acquisizione di quelle conoscenze teoriche che completino la preparazione prevalentemente pratica svolta nelle aziende, per i giovani iscritti ai corsi normali di addestramento si rende necessario allargare e perfezionare ulteriormente l'organizzazione dei corsi medesimi, concedendo ogni possibile agevolazione a coloro che li frequentano e specialmente a quelli privi di una occupazione.

Per garantire il buon andamento dei corsi di insegnamento complementare e di quelli normali si deve in primo luogo svolgere una azione più selettiva e più vigilante nei confronti degli enti gestori. L'obiettivo che in questo campo deve essere gradualmente raggiunto è quello di assicurare che tutti i corsi si svolgano presso centri di addestramento professionale che abbiano dato prova indiscussa di idoneità nell'assolvimento della loro funzione. In tal modo potrà realizzarsi un apprezzabile miglioramento qualitativo dei corsi ed in particolare di quelli di insegnamento complementare, mentre gli apprendisti si sentiranno stimolati alla frequenza dei corsi non perchè una disposizione li renda obbligatori, ma perchè diverranno consapevoli della loro effettiva utilità.

Nel campo della formazione professionale dei giovani l'attività dei centri di addestramento dovrà pertanto essere duplice:

a) una attività sarà diretta allo svolgimento di corsi obbligatori di insegnamento complementare per apprendisti e quindi dovrà soddisfare l'esigenza di dare ai giovani un'adeguata preparazione teorica. L'addestramento pratico, infatti, viene effettuato dagli apprendisti nelle aziende.

b) Una attività sarà diretta allo svolgimento di corsi volontari di addestramento per giovani lavoratori desiderosi di conseguire una qualificazione.

#### **Durata e programmi dei corsi di insegnamento complementare - Giovani in possesso del titolo di studio**

Il miglioramento qualitativo dei corsi di insegnamento complementare è ovviamente legato alla durata dei corsi stessi ed allo svolgimento dei programmi.

**21 Febbraio 1958**APPRENDISTATO  
(giornata nazionale)

Per quanto riguarda la durata dei corsi di insegnamento complementare, come è noto, questo Ministero ha più volte avuto occasione di richiamare l'attenzione delle Organizzazioni Sindacali sulla necessità di addivenire, in sede di contrattazione collettiva, alla disciplina della materia, in relazione a quanto stabilisce l'art. 10 della *legge 19 gennaio 1955, n. 25*.

Poichè il richiamo ministeriale è, purtroppo, rimasto inascoltato e poichè l'esigenza di una disciplina dell'insegnamento complementare, categoria per categoria, diviene improrogabile, è necessario intervenire presso le Organizzazioni sindacali al fine di evitare che la materia, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della legge, sia disciplinata con un provvedimento ministeriale.

È opportuno al riguardo sottolineare che la determinazione, mediante decreto ministeriale, del numero delle ore da riservarsi all'apprendimento delle nozioni teoriche deve considerarsi del tutto eccezionale. Con siffatta determinazione le esigenze particolari delle singole categorie non potrebbero, infatti, essere valutate allo stesso modo di come lo sarebbero se la materia fosse oggetto di esame da parte delle Organizzazioni sindacali interessate.

Per quanto concerne i programmi si precisa che questo Ministero, utilizzando il materiale prodotto dagli Uffici ed Ispettorati del Lavoro in collaborazione con i Provveditorati agli studi, le Camere di Commercio e gli Ispettorati agrari, intende dare attuazione all'art. 16, ultimo comma, della legge, fissando per ciascun mestiere i lineamenti della preparazione teorica.

La determinazione dei programmi e l'adozione di criteri uniformi nella loro realizzazione agevolerà, tra l'altro, anche la necessaria opera di vigilanza che dovrà essere intensificata.

È appena il caso di sottolineare che, in attesa dei programmi di cui sopra, i corsi di insegnamento complementare dovranno continuare a svolgersi utilizzando le esperienze dei corsi normali di addestramento.

Per quanto riguarda la frequenza dei corsi di insegnamento complementare per i giovani in possesso di titolo di studio, lo art. 17 della *legge 19 gennaio 1955, n. 25*, prevede, come è noto, che l'obbligatorietà della frequenza dei corsi non sussiste per coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato.

Nel dare applicazione a tale disposizione è necessario peral-

tro tenere presente che nel caso in cui il giovane sia in possesso di un titolo di studio che dia la qualificazione, si dovrà esaminare se sussistano i requisiti per l'instaurazione del rapporto di apprendistato che, come è noto, non può legittimamente essere costituito quando il giovane abbia già conseguito la capacità tecnica propria di un lavoratore qualificato.

Ad analoga considerazione deve pervenirsi per quanto riguarda l'apprendistato nel settore impiegatizio.

Per quanto concerne infine gli apprendisti che sono iscritti a corsi volontari di addestramento normale o scuole serali di arti e mestieri, questo Ministero è dell'avviso che possa essere esaminata la possibilità di concedere l'esonero dalla frequenza dei corsi obbligatori di insegnamento complementare previsti dalla *legge n. 25*.

Perchè tale esonero sia concesso è necessario però che i datori di lavoro - sia pure in attesa della disciplina contrattuale collettiva della materia - considerino come lavorative le ore nelle quali i giovani frequentano i corsi volontari e corrispondano per esse la normale retribuzione.

#### **Azione di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro e degli Enti gestori**

Come previsto dall'art. 17 della *legge 19 gennaio 1955, n.25*, l'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è sottoposto alla vigilanza di questo Ministero, e l'art. 41 del Regolamento precisa che le ispezioni ordinarie da effettuarsi presso le Sedi in cui i corsi si svolgono hanno luogo almeno ogni sei mesi.

Questa Amministrazione intende, pertanto, sviluppare al massimo l'azione di vigilanza ed all'uopo richiama l'attenzione degli Ispettorati del Lavoro, affinché sia intensificata la vigilanza periodica, sia nei confronti degli enti gestori, che dei datori di lavoro.

Allo scopo, poi, di rendere uniformi i criteri di accertamento, nonché la conseguente eventuale adozione di provvedimenti, sia da parte dell'Amministrazione centrale, sia da parte degli Ispettorati, si fa presente che è in corso di avanzata elaborazio-



21 Febbraio 1958

APPRENDISTATO  
(giornata nazionale)

ne uno speciale questionario per le ispezioni ai corsi di insegnamento complementare, questionario che dovrà essere periodicamente trasmesso a questo Ministero.

Si ritiene superfluo precisare che molto questa Amministrazione si attende da questa attività ispettiva che, mentre da una parte servirà a selezionare gli enti ai quali viene affidata la gestione dei corsi, dall'altra potrà accertare se i datori di lavoro si attengano alle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge e particolarmente al comma g) (permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di addestramento complementare).

### Assistenza ai giovani

Delineata schematicamente l'organizzazione base presso gli Uffici periferici, nonchè i compiti principali (già precisati nella circolare n. 21 della Divisione VIII) affidati ai funzionari che prestano servizio presso le «Sezioni per il Collocamento dei giovani», si ritiene opportuno richiamare ancora l'attenzione delle LL.SS. su altre questioni che rientrano nel campo dell'assistenza vera e propria ai giovani.

Particolari cure dovranno, infatti, essere rivolte a quei giovani, i quali, sprovvisti di una formazione professionale di base o di adeguato titolo di studio, all'atto della prima iscrizione presso le competenti Sezioni, rifiutano le proposte di ammissione a corsi di formazione professionale e, per più o meno plausibili e giustificate ragioni, chiedono di essere avviati *ad un qualsiasi lavoro*, formula che sottintende una richiesta di collocamento generico e, nella maggior parte dei casi, l'avviamento al lavoro in qualità di manovali e garzoni.

È evidente che è a questa categoria di giovani che l'azione di consiglio e di assistenza va rivolta con la maggiore attenzione, tenendo conto del fatto che, una volta iniziata una attività lavorativa generica, sarà più difficile «recuperare» il giovane ed avviarlo ad una adeguata formazione professionale.

Per quanto riguarda infine il «controllo del collocamento» si precisa che il medesimo è un istituto nuovo che si inserisce nell'attività degli Uffici del Lavoro e rappresenta l'ultima delle fasi che costituiscono la principale attività delle Sezioni per il

collocamento dei giovani e, cioè l'orientamento professionale, la formazione professionale, l'avviamento al lavoro o collocamento.

È appunto a questa terza fase che segue il cosiddetto « controllo del collocamento ».

Esso si estrinseca in una azione di assistenza, di consiglio, di aiuto rivolta al giovane nel momento in cui il medesimo inizia la sua attività lavorativa vera e propria a seguito di un normale rapporto di lavoro o di un rapporto di apprendistato.

Il funzionario addetto alla speciale Sezione, in base ai certificati di avviamento in possesso dell'Ufficio, dovrà invitare a turno, in ore non di lavoro o di corsi di addestramento professionale, i giovani occupati a presentarsi in ufficio e, attraverso un colloquio, informarsi della loro attività, delle eventuali difficoltà incontrate nel lavoro, dei rapporti con il rispettivo datore di lavoro, ecc.

In particolare, per quanto riguarda gli apprendisti, la predetta azione può essere eventualmente effettuata anche nelle sedi dei corsi di insegnamento complementare, alla fine di ciascuna lezione.

Essa ha lo scopo non solo di mantenere i contatti tra l'Ufficio ed i giovani e di dare a quest'ultimi la certezza che la loro attività lavorativa o addestrativa viene seguita dall'Ufficio, ma di ovviare anche ad eventuali inconvenienti determinatisi nella fase di orientamento.

In tali casi l'Ufficio si trova nelle migliori condizioni per orientare diversamente il giovane e per disporre in tempo un diverso indirizzo alla sua attività addestrativa o lavorativa.

È evidente che, a seguito dei predetti colloqui, scaturirà la esigenza di contatti più stretti con le famiglie dei giovani e con i datori di lavoro.

Questo Ministero intende, inoltre, rendere più frequenti e diretti i contatti con le Organizzazioni sindacali e, ove esistano, con gli Enti di patronato e formazioni similari, al fine di interessarli maggiormente ai problemi della formazione professionale delle nuove leve del lavoro e, soprattutto, al problema del loro inserimento nell'attività produttiva.

Sarà gradito conoscere l'avviso delle LL.SS. in merito alla azione programmata.

**Il Ministro**  
f.to Gui

27 Febbraio 1958 (n. 187)

LAVORO STRAORDINARIO  
(imprese artigiane)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XVII

Roma, 27 febbraio 1958

Prot. n. 27047/1-B-8

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro
  - e p.c.:
  - Ai Prefetti
  - A tutti gli Uffici del Lavoro
  - A tutte le Confederazioni e Associazioni Sindacali degli Artigiani e dei Lavoratori
- Loro Sedi

**Oggetto: Esclusione delle imprese artigiane dalla disciplina limitativa del lavoro straordinario. Criteri di individuazione in base alle nuove norme sull'artigianato.**

Come è noto con la circolare n. 172 del 17 settembre 1956, concernente l'applicazione della legge 30 ottobre 1955, n. 1079, sulla disciplina del lavoro straordinario nelle imprese industriali, questo Ministero ribadiva il parere precedentemente espresso che le aziende artigiane, per la loro peculiare struttura organizzativa, non siano da comprendere nel campo di applicazione della citata legge.

Ai fini, poi, della individuazione delle aziende artigiane, la circolare predetta suggeriva di prendere a base il D.M. 2 febbraio 1948, e successive modificazioni, sulla determinazione di tali aziende per l'applicazione delle norme sugli assegni familiari.

La Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato ha ora chiesto che - con la emanazione della legge 25 luglio 1956, numero 860, sulla disciplina giuridica delle aziende artigiane, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1201 - per la individuazione delle aziende del settore arti-

giano ai fini della loro esclusione dalla disciplina limitativa del lavoro straordinario, si faccia riferimento non più al *D.M. 2 febbraio 1948*, ma alle suddette disposizioni legislative.

Da parte di questo Ministero si ritiene di potere aderire alla richiesta della Confederazione anche perchè il compito dell'organo di vigilanza, con l'entrata in vigore della nuova disciplina delle aziende artigiane, risulta notevolmente facilitato, in quanto è sufficiente, per la individuazione di tali aziende, che esse risultino iscritte, ai sensi dell'art. 9 della *legge n. 860*, nell'apposito albo tenuto presso la locale Camera di commercio, industria e agricoltura, e che la loro iscrizione sia comprovata mediante esibizione dell'attestato relativo che la Camera predetta, a norma dello stesso art. 9, rilascia al titolare dell'azienda.

Per quanto sopra espresso e ai soli fini dell'applicazione della *legge 30 ottobre 1955, n. 1079*, sul divieto del lavoro straordinario nelle aziende industriali, devono ritenersi escluse dalla disciplina relativa le aziende che, in conformità alle norme contenute nella *legge n. 860* e nel regolamento di attuazione, dimostrino di essere iscritte nell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Si pregano codesti Uffici di volersi conformare nella loro azione di vigilanza alle istruzioni sopra riportate.

**Il Ministro**

*f.to Gui*

15 Marzo 1958

APPRENDISTATO  
(insegnamento complementare)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale

Divisione XXVIII

Roma, 15 marzo 1958

Prot. n. 28/5194

- Ai Direttori degli Uffici del Lavoro e  
della Massima Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Corsi di insegnamento complementare per apprendisti-  
Piano relativo all'esercizio 1958-1959.**

Con circolare 30 dicembre 1957, n. 83, sul piano di impiego della manodopera disoccupata per l'esercizio finanziario 1958-59, questo Ministero, nel dare istruzioni in merito alla elaborazione delle proposte dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti da svolgersi nel prossimo esercizio, ha sottolineato l'opportunità di invitare gli Enti gestori ad anticipare la presentazione delle proposte suddette, onde consentire una più sollecita approvazione delle stesse rispetto agli scorsi anni.

Poichè questo Ministero è a conoscenza che, nonostante tale espresso richiamo, non tutti gli Uffici del Lavoro hanno tenuto presente detta opportunità, si pregano le LL.SS. di voler personalmente intervenire affinchè sia sollecitata al massimo la presentazione delle proposte da parte degli Enti gestori e l'inoltro del piano a questo Ministero.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Ministro

f.to Gui

1210

APPRENDISTATO  
(insegnamento complementare)

21 Marzo 1958 (n. 21)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVIII

Roma, 21 marzo 1958

Prot. 19-XXVIII

- Ai Capi degli Ispettorati Regionali e Provinciali del Lavoro
- Ai Direttori degli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Vigilanza sui corsi di insegnamento complementare per apprendisti.**

Con la circolare 28/4873 del 21 febbraio 1958, sono state impartite precise direttive in merito all'azione futura che questa Amministrazione intende sviluppare nel campo della formazione professionale dei giovani.

In particolare, per quanto riguarda la disciplina dell'apprendistato, è stata richiamata l'attenzione degli Ispettorati del Lavoro sulla opportunità di sviluppare ed intensificare al massimo la vigilanza nei confronti degli Enti gestori e dei datori di lavoro.

Infatti, come alle SS.LL. è noto, la vigilanza sui corsi in oggetto è affidata a questo Ministero e, a norma dell'art. 41 del regolamento alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, è esercitata dagli Ispettorati del Lavoro a mezzo di ispezioni ordinarie da effettuarsi, almeno ogni sei mesi, presso le sedi in cui i corsi si svolgono.

In considerazione di quanto sopra, questa Amministrazione ritiene opportuno richiamare ancora una volta l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità non solo di intensificare la vigilanza periodica prevista dal Regolamento e di estendere la medesima al maggior numero possibile di corsi, ma anche e soprattutto di dedicare particolari cure, in sede ispettiva, all'accertamento ed al

21 Marzo 1958 (n. 21)

APPRENDISTATO  
(insegnamento complementare)

controllo della idoneità delle sedi dei corsi, dell'efficacia dei programmi e dei metodi di insegnamento, della frequenza e diligenza degli allievi, della capacità, dal punto di vista didattico e disciplinare, degli istruttori e infine della efficienza della direzione del corso.

Si tratta in effetti di acquisire attraverso l'azione ispettiva tutti quegli elementi idonei a dare l'esatta valutazione della funzionalità, della organizzazione, della produttività dei corsi e, di conseguenza, di mettere in grado questa Amministrazione di operare una selezione degli Enti ai quali viene affidata la gestione dei corsi.

Pertanto, allo scopo di rendere uniformi i criteri di rilevazione per l'eventuale adozione di provvedimenti da parte di questo Dicastero, si è ritenuto utile predisporre uno speciale questionario per le ispezioni che, in congruo numero di copie, verrà fornito a tutti gli Ispettorati regionali e provinciali del Lavoro.

Il predetto questionario è diviso in cinque parti.

La prima contiene notizie di ordine generale sulla località del corso, l'Ente gestore, la qualifica, il tipo e il carattere del corso, la data d'inizio, la durata, il numero degli allievi iscritti, ecc.

La seconda, la terza e la quarta riguardano l'oggetto della ispezione ed i risultati della medesima per quanto si riferisce rispettivamente alla parte amministrativa, a quella tecnica ed a quella didattico-disciplinare. Un congruo spazio è riservato alle «osservazioni».

La quinta è riservata al «giudizio complessivo sul corso» nei riguardi delle tre parti precedentemente citate.

Le SS.LL. disporranno che il predetto questionario venga redatto *in tre copie*, di cui una resterà in possesso dell'Ufficio che ha effettuato l'ispezione e le altre due saranno rispettivamente inviate alla Divisione XXVIII di questo Ministero e allo Ufficio del Lavoro competente per territorio.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

**Il Ministro**

*f.to Gui*

1212

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)

28 Marzo 1958 (n. 24)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 28 marzo 1958

Prot. n. 61-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione  
Sezione Collocamento C.E.C.A.

Loro Sedi

**Oggetto: Compilazione scheda statistica C.E.C.A.**

Si richiama la particolare attenzione degli Uffici in indirizzo - Sedi di Sezioni Collocamento C.E.C.A. - sulla assoluta esigenza di provvedere, nei termini fissati con **circolare n. 16/59 XXV dell'11 febbraio s.m.**, al tempestivo invio delle schede statistiche C.E.C.A. concernenti le operazioni effettuate nel trimestre preso in esame.

Come da istruzioni diramate con la citata circolare le schede statistiche C.E.C.A. devono pervenire a questo Ministero - Direzione generale dell'Occupazione e dell'Addestramento Professionale - Div. XXV - *entro e non oltre il 5 del mese successivo alla fine di ogni trimestre di calendario civile (5 aprile 1958, per il trimestre 1° gennaio - 31 marzo 1958; 5 luglio 1958, per il trimestre 1° aprile - 30 giugno 1958 e così via).*

Tali termini devono essere inderogabilmente osservati in quanto questo Ministero - nella sua qualità di Ufficio Centrale di Collocamento C.E.C.A. - in base al disposto dell'art. 30 dell'accordo esecutivo - è tenuto a comunicare alla Alta Autorità della C.E.C.A. - Segretariato Commissione Tecnica per l'applicazione dell'art. 69 del Trattato istitutivo della C.E.C.A. - i dati riportati sulle schede statistiche compilate dalle competenti Sezioni di collocamento C.E.C.A. - trasmettendo le schede medesime *al massimo entro il 15 del mese successivo alla fine di ogni trimestre di calendario civile (15 aprile 1958, per il trime-*



28 Marzo 1958 (n. 24)

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)

stre 1° gennaio - 31 marzo 1958; 15 luglio 1958, per il trimestre 1° aprile - 30 giugno 1958 e così via).

Con l'occasione, si rammenta che *tutte le caselle* della scheda, su cui sono riportati i dati trimestrali rilevati, vanno *marcate con segno di croce rosso, fatto a penna, nell'ambito delle caselle medesime*.

Gli Uffici interessati devono, sempre entro i termini sopra stabiliti, inviare a questo Ministero anche le schede statistiche relative alle decisioni con cui è stato negato il rilascio della «Carta di lavoro».

Tale operazione va riportata sulla scheda nella rubrica «natura della formalità» colonna rilascio - casella 02 respinto.

In aggiunta alle schede di cui trattasi, gli Uffici sono pregati di fornire notizie dettagliate sui motivi che hanno determinato le decisioni negative (rigetto della domanda di rilascio della Carta di lavoro), quali, ad esempio, mancanza di periodo minimo di un anno di effettivo esercizio nel mestiere C.E.C.A. nell'ultimo triennio, mancanza della qualifica prevista nel primo elenco dei mestieri C.E.C.A., mancanza di documentazione ed impossibilità di procurarsela da parte del lavoratore, insufficienza della documentazione esibita dal lavoratore, ecc., e di indicare, altresì, il numero delle domande rigettate per ogni diverso motivo.

Pregasi accusare ricevuta ed assicurare esatto adempimento.

**Il Ministro**

*f.to Gui*

1214

**COLLOCAMENTO**  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)

**29 Marzo 1958 (n. 25)**

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
*Divisione XXV*

*Roma, 29 marzo 1958*

*Prot. n. 62-XXV*

*- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione  
Sezione collocamento C.E.C.A.*

**Loro Sedi**

**Oggetto: Lavoratori provvisti di Carta di lavoro C.E.C.A. - Domande di impiego.**

Ad integrazione delle norme in precedenza diramate per il rilascio della «Carta di lavoro C.E.C.A.», si comunicano, con la presente circolare, le istruzioni alle quali gli Uffici in indirizzo - Sedi di Sezioni Collocamento C.E.C.A. - debbono attenersi per ciò che concerne la raccolta delle domande di impiego presentate da lavoratori di «qualificazione confermata» provvisti di «Carta di lavoro».

In merito, si ritiene opportuno sottolineare il contenuto dell'art. 1 - Titolo I delle Disposizioni Generali - dell'Accordo esecutivo, il quale definisce come «Ufficio di Collocamento A» quello a cui il lavoratore presenta la sua «domanda di impiego» (demande d'emploi) e come «Ufficio di Collocamento B» quello a cui il datore di lavoro presenta la sua «offerta di impiego» (offre d'emploi).

Le Sezioni di collocamento C.E.C.A. possono svolgere la funzione di Ufficio di Collocamento A o B oppure di entrambi; tuttavia, è superfluo mettere in rilievo la importanza che per i dipendenti Uffici del Lavoro assumono gli adempimenti relativi alle «domande di impiego» dei lavoratori interessati ed al collocamento di essi.

Per l'effettuazione delle diverse operazioni concernenti sia le domande che le offerte di impiego sono prescritti i seguenti

29 Marzo 1958 (n. 25)

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)

moduli che si rimettono in allegato alla presente:

- 1) *Scheda di domanda di impiego* - (Mod. giallo - C.E.C.A. I 2 - alleg. V Accordo esecutivo)

Per ogni richiesta di lavoratore in cerca di occupazione deve essere compilata una «scheda di domanda di impiego».

- 2) *Scheda di offerta di impiego* - (Mod. blu - C.E.C.A. I 4 - alleg. VI Accordo esecutivo)

Per ogni offerta di impiego da parte di un datore di lavoro deve essere compilata una «scheda di offerta di impiego» separatamente per ciascun mestiere a cui l'offerta si riferisce. Qualora il datore di lavoro chieda simultaneamente più lavoratori per lo stesso mestiere, deve essere compilata un'unica «scheda di offerta di impiego» indicando il numero dei lavoratori richiesti.

- 3) *Scheda di decisione del datore di lavoro* - (Mod. viola - C.E.C.A. I 5 - alleg. VII Accordo esecutivo)

Riguarda l'accettazione del datore di lavoro di una determinata «domanda di impiego».

- 4) *Scheda di decisione del lavoratore in cerca di impiego* - (Mod. arancio - C.E.C.A. I 3 - alleg. VIII Accordo esecutivo)

Riguarda l'accettazione del lavoratore di una determinata «offerta di impiego» ed è destinata ad integrare una precedente «decisione del datore di lavoro»; in tal modo si realizza la piena messa in contatto della domanda e dell'offerta di impiego.

Premessi tali chiarimenti e considerato l'eventuale intervento di questo Ministero, quale Ufficio centrale per la «messa in contatto delle domande e delle offerte di impiego» nei rapporti con gli Uffici di Collocamento degli altri Paesi membri della Comunità, gli Uffici del Lavoro devono provvedere alla raccolta delle «domande di impiego», presentate dai lavoratori, raggruppandole come segue:

- 1) domande presentate in dipendenza di una richiesta nominativa da parte di un datore di lavoro;

2) domande presentate con l'indicazione del Paese o della località o di entrambi, dove il lavoratore ha espresso il desiderio di essere occupato;

3) domande presentate senza indicazione di preferenza nè per il Paese nè per la località di lavoro.

Le domande devono essere tenute distinte per il settore del carbone e per quelle dell'acciaio, e suddivise, nell'ambito di ciascuno dei gruppi sopra specificati, per mestiere C.E.C.A. ed in ordine strettamente alfabetico.

Per il primo gruppo, cioè, nel caso in cui il lavoratore si presenta con una richiesta nominativa da parte di un datore di lavoro di uno dei Paesi membri della Comunità, la Sezione Collocamento C.E.C.A. è tenuta a compilare ugualmente la «scheda di domanda di impiego» ed a trasmetterne copia all'Ufficio di Collocamento competente della zona o località da cui proviene la richiesta in parola, unitamente a copia della «scheda di decisione del lavoratore in cerca di impiego» a mezzo della lettera di cui si allega il facsimile (I/D 1).

Copia di detta lettera dovrà essere trasmessa a questo Ministero, per conoscenza.

Per il secondo gruppo di domande, cioè, nel caso in cui il lavoratore presenta la domanda con l'indicazione del Paese o della località o di entrambi, la Sezione di Collocamento C.E.C.A. è tenuta a prendere diretti contatti con l'Ufficio di Collocamento del Paese o della località in cui il lavoratore ha chiesto di essere occupato, trasmettendo a quest'ultimo copia della «scheda di domanda di impiego» del lavoratore interessato.

Contemporaneamente dovranno essere fornite notizie a questo Ministero circa il numero delle domande di impiego trasmesse, per ciascun mestiere, ad Uffici C.E.C.A. di altri Paesi della Comunità.

Per il terzo ed ultimo gruppo di domande, cioè, nel caso in cui il lavoratore presenta la domanda senza indicazione di preferenza, la Sezione Collocamento C.E.C.A. provvede a fornire a questo Ministero precise notizie in merito al numero di lavoratori in cerca di impiego, specificando il settore (carbone o acciaio) il mestiere C.E.C.A. ed il relativo numero.

29 Marzo 1958 (n. 25)

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)

Le domande dei lavoratori di cui trattasi saranno tenute dagli Uffici in evidenza, in attesa che questo Ministero, attraverso i contatti intercorsi con gli Uffici C.E.C.A. esteri, dia comunicazione delle possibilità di lavoro offerte.

Si resta in attesa di un cenno di riscontro e di assicurazione di adempimento.

**Il Ministro**  
*f.to Gui*

1218

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)

29 Marzo 1958 (n. 25)

I/D. 1

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Ufficio Regionale Provinciale del  
Lavoro e della Massima  
Occupazione

Sezione Collocamento C.E.C.A.

Prot. n.

All. 3

Indirizzo

- Ufficio Collocamento  
C.E.C.A. di cui all'elen-  
co degli Uffici di Collo-  
camento allegato alla  
Decisione 8.12.1954

**Oggetto: Trasmissione «scheda domanda d'impiego» e scheda «decisione del lavoratore in cerca d'impiego».**

Si trasmette copia della «scheda di domanda d'impiego» (doc. C.E.C.A. I.2) presentata dal lavoratore .....  
(nome, cognome)  
.....  
(paternità, comune di residenza)  
Mestiere ..... N. .... a se-  
guito di offerta di impiego allo stesso inviata direttamente da .....  
(Ditta,  
Società, Signor, ecc.)  
con lettera di cui si allega copia.

Si trasmette, inoltre, copia della decisione con la quale il lavora-  
tore accetta l'impiego di cui trattasi (Doc. C.E.C.A. I 3).

Si prega di far pervenire la regolare offerta del datore di lavoro  
(Doc. C.E.C.A. I 4) nonchè copia della decisione (Doc. C.E.C.A. I 5).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

1 Aprile 1958 (n. 26)

COLLOCAMENTO  
(organizzazione)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 1 aprile 1958

Prot. n. 63-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Modulario per il servizio del collocamento.**

Sin dalla prima applicazione della vigente disciplina dell'avviamento al lavoro, posta dalla *legge 29 aprile 1949, n. 264*, gli Uffici di Collocamento adottano una serie di moduli, predisposti e stampati a cura di questo Ministero, i quali hanno sinora consentito di istituire ed aggiornare un razionale ed ordinato schedario dei prestatori di lavoro iscritti nelle liste, di soddisfare i vari adempimenti richiesti da norme legislative e amministrative e, soprattutto, di effettuare gli avviamenti della manodopera, per la quale non è ammessa la scelta nominativa, secondo i criteri di selezione previsti dalla citata legge n. 264, attinenti allo stato di bisogno dei lavoratori.

Taluni Direttori di Uffici del Lavoro hanno fatto rilevare la opportunità che il vigente modulario per il collocamento, indispensabile nei primi anni di applicazione della disciplina dello avviamento al lavoro, venga ora modificato tenendo conto della esperienza acquisita e della esigenza di snellimento del servizio anche in relazione ai nuovi principi di liberalizzazione della mobilità territoriale della manodopera.

Condividendo tali considerazioni e aderendo agli opportuni suggerimenti formulati da un'apposita Commissione di Direttori di Uffici regionali del Lavoro (Commissione per lo studio dello assetto funzionale e dei metodi di lavoro in atto presso gli Uffici del Lavoro), si ritiene necessario di apportare le seguenti modifiche al modulario attualmente usato dagli Uffici di Collocamento.

**Soppressione di moduli**

Vengono soppressi i moduli: 1) - C/2 bis - scheda per giornalieri agricoli; 2) - C/5 - foglio notizie economico-patrimoniali del nucleo familiare; 3) - C/6 - domanda di iscrizione nelle liste; 4) - C/7 - domanda di reinscrizione nelle liste; 5) - C/8 bis - comunicazione di avviamento dei lavoratori agricoli; 6) - C/9 interno - situazione economico-patrimoniale e di occupazione del nucleo familiare; 7) - C/9 bis - famiglia del lavoratore agricolo; 8) - C/10 - occupazione e avviamenti dei lavoratori agricoli; 9) - C/13 - dati e notizie per l'assistenza e per la massima occupazione.

È stata ravvisata l'opportunità di sopprimere i suindicati moduli perchè alcuni di essi (C/2 bis; C/8 bis; C/9 interno; C/9 bis; C/10; C/13) si dimostrano presentemente di scarsa utilità pratica, mentre i più importanti dati desumibili dai rimanenti (C/5; C/6; C/7) possono essere acquisiti con più semplici modalità e riportati, sinteticamente, sul nuovo tipo di scheda professionale (C/2 modificato) e comunque raccolti, con documentazione varia, nella cartella del nucleo familiare (C/9); ciò consentirà ai collocatori di effettuare la selezione dei lavoratori avviandi (in seguito a richiesta numerica) valutando il loro stato di bisogno mediante la consultazione della predetta scheda C/2, ricorrendo solo in casi di dubbio o di contestazione al più complesso esame analitico della documentazione relativa al nucleo familiare di appartenenza degli interessati, contenuta nel menzionato Mod. C/9 che, come sarà più sotto precisato, fungerà da raccoglitore della cennata documentazione (rapporti eventuali degli organi di polizia, certificati medici, stato di famiglia ed ogni altro documento concernente la situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare).

**Modifiche di moduli**

Vengono modificati i moduli: 1) - C/1 - attestato di iscrizione; 2) - C/2 - scheda professionale; 3) - C/3 - scheda controllo; 4) - C/4 - registro delle iscrizioni; 5) - C/8 - comunica-



1 Aprile 1958 (n. 26)

COLLOCAMENTO  
(organizzazione)

zione di avviamento; 6) - C/9 - cartella del nucleo familiare; 7) - C/11 - cartella della Ditta; 8) - C/12 - turni di lavoro; 9) - C/14 - liste di prenotazione.

Le modifiche introdotte riguardano:

1) - C/1 - *Attestato di iscrizione.*

In alto, a sinistra, la dizione «scheda I.B.M.» è sostituita con quella «numero meccanografico» in quanto la scheda «I. B.M.» non è la sola che può essere usata per l'attuazione della rilevazione meccanografica. La dizione al centro del modello «non sostituisce il libretto di lavoro nè il foglio di avviamento al lavoro» viene soppressa, considerato che, dopo molti anni di applicazione della vigente disciplina del collocamento, non si può incorrere in tale errore. Sono introdotte le voci: «nato a ..... il .....» e «qualifica principale e secondaria» rispettivamente, per differenziare, con la data di nascita, possibili casi di omonimia, e per evitare, specie in occasione di migrazione del lavoratore da un Comune all'altro, contestazioni in sede di avviamento o di assunzione dell'interessato con qualifica professionale diversa dall'unica attualmente risultante sull'attestato di iscrizione.

I Mod. C/1 dei lavoratori avviati devono essere tenuti, separatamente, in stretto ordine alfabetico.

2) - C/2 - *Scheda professionale.*

Rimangono fermi i due diversi colori (azzurro e rosa) a seconda che si tratti di schede intestate a lavoratori di sesso maschile o femminile.

La scheda C/2 risulta notevolmente modificata nei confronti di quella sinora usata.

In alto sono indicati nome e cognome del lavoratore, luogo e data di nascita, abitazione, qualifica principale, classe, categoria e numero di codice secondo il sistema di «classificazione professionale» adottato dagli Uffici.

Segue uno spazio relativo alle iscrizioni del lavoratore nelle liste (numero e data di iscrizione, che devono corrispondere a quelli del Mod. C/4 - registro delle iscrizioni) ed altro spazio

concernente lo stato civile dell'iscritto e il numero dei componenti il nucleo familiare, con le persone a carico. A questo riguardo va tenuto presente che il «totale» dei componenti il nucleo familiare deve *sempre* essere indicato, anche se trattasi di lavoratore non capo famiglia; il numero delle persone a carico, verrà, invece, riportato nell'apposita casella solo se l'intestatario della scheda è un lavoratore (o lavoratrice) capo-famiglia, inteso, questo termine, nel senso chiarito dal vigente T.U. delle norme concernenti gli assegni familiari (D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797). L'indicazione del totale dei componenti il nucleo familiare, insieme agli altri dati emergenti dalla scheda, darà modo al collocatore, sin dal primo esame delle schede degli iscritti, di individuare i casi di maggior bisogno, salvo più esatta valutazione, ove necessario, attraverso i documenti raccolti nel Mod. C/9.

Seguono ancora, sempre sul verso del nuovo Mod. C/2, le voci: libretto di lavoro, titolo di studio, lingue estere conosciute, corsi professionali, precedenti lavorativi, qualifica secondaria, menomazioni fisiche, redditi mensili di lavoro ed extra-lavoro ed attività esercitate da taluni componenti il nucleo familiare ed eventualmente dall'intestatario della scheda.

Tra le suddette voci hanno particolare rilievo quelle relative: ai «*precedenti lavorativi*» perchè tale notizia, da chiedersi al lavoratore o comunque a conoscenza del collocatore (ad esempio tramite il libretto di lavoro) serve, tra l'altro, per assegnare l'interessato ad una delle classi previste dall'art. 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264; alla «*qualifica secondaria*» cui, sia pure eccezionalmente, possono corrispondere (e debbono essere indicate) anche più qualifiche secondarie; alle «*menomazioni fisiche*» da riferire *esclusivamente* ad eventuali gravi minorazioni, rilevabili *a vista* dal collocatore, che possono influire in maniera determinante sulla capacità professionale del lavoratore (ad esempio: cecità parziale, mancanza di uno o più arti, impossibilità totale o parziale del loro uso, ecc.); ai «*redditi mensili di lavoro, extra-lavoro e attività esercitate dai componenti il nucleo familiare*». Occorre tenere presente che i redditi mensili dei componenti il nucleo familiare - da indicare cumulativamente - si riferiscono sia a prestazioni di lavoro autonomo che subordi-

1 Aprile 1958 (n. 26)

COLLOCAMENTO  
(organizzazione)

nato, e che per le attività da essi esercitate dovranno essere riportate solo brevissime notizie (artigiano, venditore ambulante, macellaio, colono, commerciante, piccolo imprenditore agricolo o industriale, impiegato, bracciante, ecc.). Per i redditi extra-lavoro vanno, invece, precisate succintamente le fonti relative (case, terreni, pensioni, ecc.).

Nel caso in cui il prestatore di lavoro intestatario della scheda eserciti una qualsiasi attività o usufruisca di un reddito extra-lavoro, occorre farne chiara menzione nell'apposito spazio riservato alle «Note», nelle quali il collocatore dovrà indicare tutte le altre notizie ritenute utili ai fini di una più precisa valutazione dello stato di bisogno dell'interessato, nonché se quest'ultimo risulti iscritto anche a speciali Uffici di Collocamento (Ufficio spettacolo, O.N.I.G., Uffici del Lavoro portuale, ecc.). Tali annotazioni, com'è ovvio, hanno particolare rilievo per il lavoratore che si iscrive nelle liste con una qualifica professionale che comporta soltanto la richiesta numerica.

Il collocatore deve comunque acquisire agli atti sufficienti elementi di giudizio in merito allo stato di bisogno degli iscritti nelle liste (rapporti degli organi di polizia statale o municipale, dichiarazioni sottoscritte dai lavoratori interessati, ecc.); tutta la documentazione verrà inserita nella cartella-raccogli-tore C/9, individuata dal numero di «posizione familiare».

Il retro del Mod. C/2 è analogo all'attuale con l'aggiunta della data di cancellazione del lavoratore e del motivo della cancellazione stessa.

Tale modulo deve essere ordinato in due schedari:

- schedario degli *iscritti*, nel quale le schede devono essere tenute distinte per classe, settore produttivo, categoria professionale, professione tipo, professione, sesso, e nell'ambito di quest'ultimo raggruppamento, collocate in stretto ordine alfabetico;

- schedario dei *radiati*, il quale deve comprendere le schede degli avviati, degli emigrati, dei trasferiti e dei cancellati per mancata presentazione al controllo mensile o per altra causa, disposte solo in stretto ordine alfabetico.

3) - C/3 - *Scheda controllo.*

Questo Modulo, sostanzialmente identico a quello in uso, salva la soppressione della parte relativa al punteggio, verrà utilizzato per il solo controllo dello stato di disoccupazione dei lavoratori e non più come scheda pilota.

I moduli C/3-controllo, devono essere suddivisi nei seguenti tre raggruppamenti:

- revisionandi
- revisionati
- cancellati.

La distinzione tra revisionandi e revisionati concerne, come è ovvio, le operazioni via via effettuate per il controllo dello stato di disoccupazione del lavoratore, durante ciascun mese.

In ciascuno dei tre raggruppamenti i moduli devono essere collocati in stretto ordine alfabetico.

4) - C/4 - *Registro per le iscrizioni.*

Anche tale modulo risulta notevolmente modificato: in particolare viene soppressa la voce «paternità». Inoltre, con la eliminazione della voce «data di cancellazione» e relativi motivi (riportati, ora, sul nuovo Mod. C/2), il registro per le iscrizioni assume più precisamente lo scopo di far fede della *data certa* dell'avvenuta iscrizione o reinscrizione del lavoratore. Nel modulo, così ridotto, è aggiunto uno spazio per indicare il numero meccanografico dei nuovi iscritti. Il numero di ordine progressivo (prima colonna del registro) deve corrispondere a quello risultante sul verso del Mod. C/2, nello spazio riservato alle *iscrizioni*, e non va confuso con il numero meccanografico.

5) - C/8 - *Comunicazione di avviamento al lavoro.*

Il modulo sarà stampato in cinque copie per consentire lo invio del documento, oltre che al datore di lavoro interessato, anche alle sedi periferiche dell'I.N.A.I.L., I.N.A.M. e I.N.P.S..

Alla voce «qualifica», come risulta dall'avvertenza in calce al nuovo Mod. C/8, deve essere indicato, nel caso di avviamento di apprendisti, anche il mestiere di apprendimento (ad esempio «apprendista tornitore»). Tale indicazione è utile per gli istituti

1 Aprile 1958 (n. 26)

COLLOCAMENTO  
(organizzazione)

previdenziali ai quali necessita, altresì, conoscere quale è la attività produttiva dell'azienda presso cui vengono avviati i lavoratori (vedi corrispondente voce a margine, sulla sinistra del modulo).

Il tagliando, in calce all'attuale Mod. C/8, di conferma dell'avvenuta assunzione del lavoratore, viene soppresso; ciò perchè tale adempimento, non prescritto da una specifica norma legislativa, in via generale non è soddisfatto dai datori di lavoro.

6) - C/9 - *Cartella del nucleo familiare.*

Viene soppresso l'interno di tale cartella, la quale, come già più sopra accennato, servirà da raccoglitore di ogni documentazione acquisita agli atti dall'Ufficio in merito alla situazione economico-familiare dei lavoratori. Le cartelle debbono essere tenute in ordine numerico.

7) - C/11 - *Cartella della Ditta.*

Di questo Modulo viene soppresso il prospetto interno. Il nuovo Mod. C/11, dovrà soltanto raccogliere le richieste di assunzione di lavoratori avanzate da ciascuna azienda, copia delle comunicazioni di avviamento al lavoro, le denunce dei licenziamenti effettuati e tutta la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio e la Ditta.

Si pone in rilievo la necessità che la raccolta dei predetti documenti sia attuata con ogni cura in quanto i dati risultanti consentiranno, tra l'altro, agli Uffici di Collocamento di adempiere alle eventuali richieste formulate dall'I.N.A.M., concernenti le assunzioni e le cessazioni dal lavoro presso le varie aziende, ai sensi del *D.M. 6 maggio 1957*, recante norme sui compiti del personale degli Uffici del Lavoro, dei collocatori e dei corrispondenti comunali nel settore della previdenza e assistenza sociale.

Dette cartelle saranno tenute in ordine alfabetico in tutti i Comuni non capoluogo di provincia; nei Comuni capoluogo di provincia saranno, invece, tenute per settore e categoria produttiva, nonchè in ordine alfabetico nell'ambito di ciascuno di essi.

8) - C/12 - *Prospetto dei turni di lavoro.*

È stato integrato soltanto con la tratteggiatura di righe orizzontali.

9) - C/14 - *Liste di prenotazione.*

Tale modulo è stato modificato con la sostituzione delle voci «paternità» e «iscrizione elenchi anagrafici» rispettivamente con le voci: «data di nascita» e «qualifica relativa ai lavori da svolgere».

*Istituzione del Mod. C/8 Migr.*

Viene istituito il Mod. C/8 Migr. per le autorizzazioni di migrazione interna in occasione degli avviamenti di lavoratori presso aziende operanti in Comuni diversi da quello di residenza degli interessati.

Questo Ministero, in proposito, si riserva di diramare, con apposita circolare, i necessari chiarimenti per l'uso di tale modulo.

Gli Uffici di Collocamento cesseranno di utilizzare i moduli soppressi e useranno i moduli in dotazione, adattandoli opportunamente, fino a quando non riceveranno la fornitura di quelli modificati.

Alla presente si allegano i fac-simile dei moduli che hanno subito modifiche di rilievo e cioè: C/1; C/2; C/3; C/4; C/8; C/8 Migr.

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro e assicurazione.

**Il Ministro**

*f.to Gui*

1 Aprile 1958 (n. 26)

COLLOCAMENTO  
(organizzazione)

N. Meccanografico ..... Posizione familiare n. ....			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di .....			
Ufficio di Collocamento di .....			
ATTESTATO DI ISCRIZIONE			
Cognome .....			
Nome .....			
Nato a ..... il .....			
Classe ..... Cat. ....			
Qualifica principale .....			
Qualifica secondaria .....			
Libretto di lavoro n. ....			
ISCRIZIONE			
Data	N.	Data	N.
Giorno di presentazione per il controllo mensile .....			
IL COLLOCATORE			
..... li ..... 19 .....			

1228

COLLOCAMENTO  
(organizzazione)

1 Aprile 1958 (n. 26)

Retro del Mod. C/1  
Uguale a quello dell'attuale C/1



1 Aprile 1958 (n. 26)

COLLOCAMENTO  
(organizzazione)

Cognome .....										Nome .....									
Nato a .....										prov. ....					il .....				
Abitante in .....										via .....					n. ....				
Numero meccanografico .....										Posizione familiare n. ....									
Qualifica principale .....																			
Classe .....										categoria .....					codice n. ....				
ISCRIZIONI	N.																		
	data																		
	N.																		
	data																		
	N.																		
	data																		
Stato Civile		N. Componenti nucleo familiare																	
		Totale																	
		A carico																	
Libretto di Lavoro N. ....										Titolo di studio .....									
Lingue estere conosciute .....																			
Corsi professionali .....																			
Precedenti lavorativi .....																			
Qualifica secondaria .....																			
Menzioni fisiche .....																			
Attività esercitate .....																			
Redd.Mens. di lavoro (.....																			
Lire .....										(Da n. .... componenti il nucleo familiare .....									
(da .....																			
Redd.mensile extra lavoro (.....																			
Lire .....																			
NOTE .....																			
.....																			

Mod. C/2



1231

1 Aprile 1958 (n. 26)

COLLOCAMENTO  
(organizzazione)

N. Meccanografico ..... Posizione Familiare n. ....

..... (cognome) ..... (nome)	
Nato a ..... il .....	
Classe .....	
Categoria .....	
Qualifica principale .....	
ISCRIZIONI	

Data	N.		Data	N.

1232

COLLOCAMENTO  
(organizzazione)

1 Aprile 1958 (n. 26)

Retro del Mod. C/3  
Uguale a quello dell'attuale C/3



1234

COLLOCAMENTO  
(organizzazione)

1 Aprile 1958 (n. 26)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di .....  
Ufficio di Collocamento .....

MOD. C/8

N. ....

Alla Ditta .....

Indirizzo .....

All'I.N.A.I.L. - I.N.A.M. - I.N.P.S. - Sedi di .....

Con riferimento alla richiesta <sup>numerica</sup> n. .... del ..... 19 ....  
<sub>nominativa</sub>  
si avviano i sottonotati lavoratori:

Numero d'ordine	Cognome e nome	N.Libretto di lavoro	Qualifica (1)

Attività economica della azienda

alle condizioni .....

.....

.....

..... li ..... 19 ....

(timbro)

IL COLLOCATORE

(1) Per gli apprendisti indicare anche il mestiere di apprendimento.

1 Aprile 1958 (n. 26)

COLLOCAMENTO  
(organizzazione)

MOD. C/8 - Migr.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di .....  
Ufficio di Collocamento di .....

Prot. n. ....

Li .....

**Oggetto: Migrazione interna - Autorizzazione avviamento al lavoro**

Alla Ditta .....  
.....  
All'Ufficio di Collocamento .....  
All'I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - I.N.A.M. di .....  
.....

In riferimento alla nota n. .... del ....., di codesta ditta, si autorizza l'assunzione dei sottototati lavoratori del comune di ..... alle condizioni .....  
.....  
.....

L'Ufficio di Collocamento in indirizzo effettuerà le necessarie variazioni sulle schede professionali dei lavoratori dei quali si allegano gli attestati di iscrizione e trasmetterà allo scrivente i relativi libretti di lavoro.

IL COLLOCATORE  
.....

NOMINATIVI DEI LAVORATORI	QUALIFICA
1. ....	.....
2. ....	.....
3. ....	.....
4. ....	.....
5. ....	.....
6. ....	.....
7. ....	.....
8. ....	.....
9. ....	.....
10. ....	.....

1236

LAVORO IN APPALTO  
(tutela lavoratori)

3 Aprile 1958 (n. 28)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale de ll'Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 3 aprile 1958

Prot. n. 65-XXV

- Agli Uffici Regionali, Interprovinciali  
e Provinciali dell'Ispettorato del La-  
voro

e p.c.:

- Agli Uffici Regionali e Provinciali  
del Lavoro e della Massima Occupa-  
zione

Loro Sedi

**Oggetto: Tutela dei lavoratori impiegati per l'esecuzione di ap-  
palti di opere o di servizi.**

Con circolare 6/21 - VIII, in data 10 gennaio 1956, sono state diramate istruzioni per la vigilanza sull'impiego di lavoratori nei casi di contratti di appalto di opere e di servizi, non conformi ai requisiti previsti dall'art. 1655 e segg. del *Codice Civile*.

L'applicazione di tale circolare ha messo in rilievo che la più efficace tutela del lavoratore va riguardata non solo sotto il profilo del collocamento, ma anche sotto il profilo del trattamento contrattuale, assicurativo e previdenziale ad esso dovuto.

Pertanto, ad integrazione delle istruzioni diramate, si ritiene opportuno mettere in rilievo che l'intervento dell'Ispettorato deve soprattutto essere rivolto a valutare le circostanze obiettive che, nei casi di contratto di appalto non rispondente ai requisiti del Codice civile (oppure a tali requisiti rispondente solo formalmente, ma non di fatto), inducono a considerare alcuni prestatori d'opera direttamente dipendenti dall'Azienda presso la quale si effettuano i lavori o si svolgono i servizi.

Ciò accertato, la situazione di fatto, ad avviso di questo Ministero, può essere ricondotta ad una delle seguenti ipotesi:



3 Aprile 1958 (n. 28)

LAVORO IN APPALTO  
(tutela lavoratori)

1) La ditta appaltatrice risulta essere una regolare impresa fornita di mezzi di produzione (artt. 2082 e 2555 *Codice civile*); in tal caso, l'impiego della manodopera da parte della ditta committente deve essere considerato come la conseguenza di un passaggio diretto e immediato dei lavoratori da una azienda all'altra (art. 11, *legge 29 aprile 1949, n. 264*).

L'Ispettorato provvederà a diffidare la ditta committente, con apposita prescrizione ai sensi dell'art. 9 della *legge 19 marzo 1955, n. 520*, a regolarizzare la posizione dei lavoratori interessati fin dal momento in cui essi hanno svolto la loro attività lavorativa alle sue dirette dipendenze.

2) La ditta appaltatrice non risulta essere una regolare impresa fornita di mezzi di produzione; in tal caso, in aggiunta ad ogni altra eventuale inadempienza, si configurano le ipotesi della mediazione e della assunzione abusive di manodopera di cui al 1° e 2° comma dell'art. 11 della *legge 29 aprile 1949, numero 264*, penalmente sanzionate, l'una nei confronti della ditta appaltatrice, l'altra nei confronti della ditta committente, dallo art. 27 della stessa legge.

Esaurita, in tal modo, l'indagine dei casi di contratti di appalto irregolari, resta pur sempre l'ipotesi che le circostanze accertate non comportino alcun rilievo sulla dipendenza dalla ditta appaltatrice dei lavoratori impiegati per l'esecuzione dello appalto, in tal caso, è a questa ditta che l'Ispettorato deve rivolgersi per ogni ulteriore indagine relativa alla osservanza degli obblighi di legge nei confronti dei lavoratori interessati.

Si confida che i chiarimenti esposti possano consentire agli organi di vigilanza una efficace tutela dei lavoratori impiegati attraverso i contratti di appalto di opere o di servizi e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro e di assicurazione.

Il Ministro

f.to Gui

1238

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)

3 Aprile 1958 (n. 29)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 3 aprile 1958

Prot. n. 64-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione  
Sezioni Collocamento C.E.C.A.

Loro Sedi

**Oggetto: Rilascio «Carta di lavoro C.E.C.A.» a lavoratori disoccupati che hanno lavorato da ultimo all'estero - art. 7 Decisione ed art. 3 Accordo esecutivo.**

Con circolare n. 55/53-XXV del 5 settembre s.a., si sottolineava, in sede di istruttoria delle domande per il rilascio della «Carta di lavoro C.E.C.A.», la necessità di esaminare attentamente la documentazione esibita dagli interessati e di tener presente che, nel caso di lavoratori carbosiderurgici disoccupati od occupati temporaneamente in altri settori di attività, la decisione per il rilascio della «Carta di lavoro» (anche se la domanda può essere presentata all'Ufficio del luogo di residenza), deve essere adottata dalla Sezione di Collocamento C.E.C.A. della circoscrizione dove il richiedente ha lavorato da ultimo (art. 7 Decisione ed art. 3 Accordo esecutivo).

Si invitavano, inoltre, gli Uffici a procedere alla raccolta delle domande e della relativa documentazione dei lavoratori di «qualificazione confermata» la cui ultima sede di impiego nel settore del carbone e dell'acciaio risultasse ubicata in uno dei Paesi membri della Comunità e a segnalarne il numero a questo Ministero che si riservava di fornire ulteriori istruzioni al riguardo.

L'Alta Autorità della C.E.C.A. ha avuto, recentemente, occasione di confermare che, in sede di applicazione, l'art. 3 dell'Accordo esecutivo va interpretato nel senso che la Decisione

3 Aprile 1958 (n. 29)

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)

per il rilascio della «Carta di lavoro» deve essere adottata dall'Ufficio di Collocamento C.E.C.A. competente, e cioè, dall'Ufficio del luogo in cui il lavoratore ha esercitato da ultimo la sua attività nel settore carbossiderurgico.

Nel richiamare l'attenzione degli Uffici in indirizzo sul disposto dell'art. 8 della Decisione 8 dicembre 1954 secondo cui la domanda del lavoratore intesa ad ottenere la concessione della «Carta di lavoro» deve essere corredata da certificati - rilasciati dall'ultimo datore di lavoro - o da altri documenti validi ai fini del riconoscimento di una formazione sistematica per uno dei mestieri C.E.C.A., questo Ministero, sciogliendo la riserva di cui alla precitata circolare, ritiene che le Sezioni Collocamento C.E.C.A. debbano regolarsi come segue:

1) provvedere ad inoltrare all'Ufficio C.E.C.A. competente - del luogo ove il lavoratore ha effettuato da ultimo le sue prestazioni - copia della domanda, unitamente alla documentazione concernente i requisiti professionali e di anzianità nell'esercizio del mestiere richiesti per il lavoratore di «qualificazione confermata».

2) assistere il lavoratore, aiutandolo, se necessario, anche nella materiale formulazione della domanda che egli deve inoltrare al datore di lavoro per ottenere la certificazione del servizio prestato, allorquando egli non ne sia in possesso e si trovi, quindi, nella impossibilità di poter presentare regolare domanda per l'immediato rilascio della «Carta di lavoro».

Tale documentazione, una volta pervenuta, va trasmessa all'Ufficio C.E.C.A. competente, unitamente alla domanda del lavoratore interessato, come al punto precedente.

Pregasi voler fornire cenno di riscontro ed assicurare adempimento.

**Il Ministro**

*f.to Gui*

1240

APPRENDISTATO  
(insegnamento complementare)

4 Aprile 1958 (n. 31)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale

Divisione XXVIII

Roma, 4 aprile 1958

Prot. n. 20-XXVIII

- A tutti gli Uffici del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Corsi di insegnamento complementare per apprendisti  
Compenso per gli insegnanti comprensivo di tutti gli  
oneri assicurativi.**

Da parte di alcuni Uffici del Lavoro è stato posto a questo Ministero il quesito se il compenso orario di L. 800, stabilito per gli insegnanti dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti, sia comprensivo anche degli oneri assicurativi, nel caso in cui sussista un rapporto di lavoro subordinato tra Ente gestore ed istruttori.

Al riguardo si fa presente che il suddetto compenso, fissato forfetariamente in misura superiore rispetto a quello di L. 600 previsto per i corsi normali, deve ritenersi comprensivo di qualsiasi onere e, quindi, anche degli eventuali oneri assicurativi.

Il Ministro

f.to Gui

10 Aprile 1958 (n. 33)

COLLOCAMENTO  
(profughi)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVI

Roma, 10 aprile 1958

Prot. n. 9-XXVI

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione
- Agli Uffici dell'Ispettorato del Lavoro e p.c.:
- Alle Prefetture della Repubblica

**Loro Sedi**

- All'Opera per l'Assistenza ai Profughi Giuliani e Dalmati

Roma

**Oggetto:** Legge 27 febbraio 1958, n. 130, recante norme per la assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il Trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi.

Sulla Gazz. Uff. n. 63 del 13 marzo u. s., è stata pubblicata la legge 27 febbraio 1958, n. 130, che trae origine dalla esigenza di alleviare le difficili condizioni di vita in cui tuttora versa tanta parte dei profughi dai territori di confine ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste. Benchè le provvidenze assistenziali finora erogate abbiano indubbiamente contribuito a migliorare la situazione di questi profughi, essa permane tuttavia grave sí da imporre in termini di urgenza l'adozione di misure atte a favorire, nella maniera più rapida possibile, il reinserimento dei suddetti nella vita produttiva.

A tale esigenza vuole appunto sopperire la legge testè pub-

blicata per effetto della quale i profughi di cui trattasi vengono ad inserirsi, sia pure temporaneamente, nel sistema delle provvidenze intese a tutelare, *de jure condito*, particolari categorie di cittadini che, per ragioni di vario ordine, comunque indipendenti dalla loro volontà, si sono venuti a trovare, nelle loro possibilità di impiego, in posizione di svantaggio rispetto ai comuni disoccupati.

Considerato, tuttavia, che l'onere di assunzioni obbligatorie complessivamente già a carico dei pubblici e dei privati datori di lavoro non appariva suscettibile di ulteriori inasprimenti, che avrebbero compromesso la funzionalità dei pubblici servizi e l'equilibrio economico delle private imprese, è sembrato al legislatore inopportuno istituire a favore dei profughi giuliani un vero e proprio imponibile di lavoro.

La *legge n. 130*, infatti, si è limitata a stabilire, all'art. 2, l'obbligo per i privati datori di lavoro che occupino più di cinquanta dipendenti (delle pubbliche Amministrazioni non si ritiene di dover parlare in questa sede) di riservare ai suddetti profughi il 10 per cento dei posti ricoperti in occasione dell'assunzione di nuovo personale. Trattasi, pertanto, di un obbligo la cui giuridica esistenza è condizionata alla volontà del datore di lavoro di assumere, per proprie esigenze, nuovo personale; solo in quest'ultima evenienza, infatti, si realizza la condizione prevista dalla legge, con la conseguenza che il 10 per cento dei nuovi assunti dovrà essere costituito da profughi.

Ciò premesso, sarà bene chiarire, in ordine sempre all'assunzione dei profughi di cui trattasi da parte dei privati datori di lavoro, il significato e la portata delle varie disposizioni contenute nella *legge n. 130*.

\* \* \*

#### **Soggetti attivi.**

Sono, come si è già detto, i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il Trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste, purchè versino in condizioni di disoccupazione

10 Aprile 1958 (n. 33)

COLLOCAMENTO  
(profughi)

e siano in possesso della idoneità richiesta per l'impiego. Circonstanza quest'ultima che esclude l'obbligo per il datore di lavoro di assumere il profugo che non abbia la qualifica professionale richiesta, in base ai documenti di lavoro o, comunque, ai precedenti lavorativi.

Oltre i suddetti profughi, sono destinatari delle disposizioni contenute nella legge in esame anche quelli previsti dagli artt. 1 e 2 della *legge 4 marzo 1952, n. 137*, vale a dire:

- a) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia;
- b) i profughi da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;
- c) i profughi da territori esteri;
- d) i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

L'estensione alle suddette categorie di profughi delle disposizioni contenute nella *legge n. 130* si giustifica in motivi di equità, ove si consideri che la riserva di posti fissata in loro favore dall'art. 27 della citata *legge del 1952* è del 5 per cento (anzichè del 10 per cento), e riguarda solamente «le ditte e le società imprenditrici di opere pubbliche o di lavori comunque effettuati dallo Stato o da enti locali, anche se parzialmente finanziati».

Per effetto della estensione, invece, i profughi di cui trattasi concorrono, nella stessa misura dei loro colleghi giuliani, alle possibilità di impiego presso tutti i privati datori di lavoro e non solamente presso le menzionate ditte e società. Resta incerto, tuttavia, se nei riguardi di queste ultime la riserva del 5 per cento di posti, stabilita dalla *legge del 1952*, si sovrapponga a quella del 10 per cento di cui alla legge in esame o ne resti assorbita. Benchè la questione si presenti opinabile, questo Ministero, considerato che la *legge n. 130* ha, come si vedrà, una validità limitata nel tempo, ritiene che, entro tali limiti di tempo, l'obbligo previsto dalla *legge del 1952* resti sospeso o meglio assorbito da quello attuale. In altri termini le ditte e le società in parola dovranno, nelle assunzioni di nuovo perso-

nale, occupare profughi di cui all'art. 1 della *legge del 1952* nella misura non già del 15 per cento (5 + 10), ma del 10 per cento.

### Soggetti passivi.

Sono, come si è già detto, i privati datori di lavoro, purchè occupino più di 50 dipendenti. Su di essi incombe un duplice obbligo:

1) quello di assumere profughi (sia giuliani che delle altre categorie) nella misura e nelle circostanze di cui si è data descrizione. Tale obbligo è però circoscritto nel tempo, perchè limitato ai due anni successivi all'entrata in vigore della *legge n. 130* (fino, perciò, al 27 marzo 1960, essendo la legge in parola entrata in vigore il 28 marzo u.s.);

2) quello di mantenere in servizio il profugo assunto per almeno due anni decorrenti dal giorno dell'assunzione, fatta salva la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro per motivi di giusta causa o per cessazione delle attività aziendali.

Allo scopo tuttavia di agevolare i privati datori di lavoro, la legge ha conferito loro la facoltà di conteggiare i profughi *assunti in servizio dopo l'entrata in vigore della legge* che si commenta a copertura dell'aliquota di invalidi civili di guerra (2,50 per cento) che, a norma dell'art. 14 della *legge 3 giugno 1950, n. 375*, essi sono tenuti ad assumere. Inoltre i predetti datori appaiono legittimati, come si è già accennato, a rifiutare l'assunzione quando i profughi loro avviati dagli Uffici del Lavoro non siano in possesso della idoneità richiesta per l'impiego.

Il computo delle nuove assunzioni, ai fini dell'occupazione dei profughi, è fatto per periodi semestrali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (28 marzo 1958).

Per effetto di questa disposizione (contenuta nell'art. 6 e riprodotte testualmente quella di cui all'art. 5 del *D.L.L. 4 agosto 1945, n. 453*, relativo all'assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle Pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private) i datori di lavoro avranno ottemperato agli obblighi di legge se il personale assunto *ex novo* in ciascuno dei quattro se-



10 Aprile 1958 (n. 33)

COLLOCAMENTO  
(profughi)

mestri del biennio 28 marzo 1958-27 marzo 1960 sarà costituito in misura del 10 per cento da profughi giuliani o delle altre categorie. Conseguentemente, non è necessario che in ogni assunzione sia rigorosamente osservata la percentuale stabilita dallo art. 2, essendo all'uopo sufficiente che l'aliquota del 10 per cento sia raggiunta, sul totale delle nuove assunzioni effettuate, alla fine di ogni semestre.

Questo non vuole, tuttavia, significare che gli Uffici del Lavoro (ai quali l'art. 5 attribuisce il collocamento dei profughi), nel soddisfare le richieste di personale dei datori di lavoro, non debbano ugualmente includere tra i lavoratori avviati il 10 per cento di elementi appartenenti alle categorie protette (sempre che posseggano l'idoneità richiesta per l'impiego). Però il datore di lavoro sarà libero di non far luogo all'assunzione dei profughi, ove intenda differirla ad altro momento del semestre in occasione di ulteriori assunzioni di personale. Così, a titolo di esempio, un datore di lavoro il quale sappia di dover assumere, nel giro di un semestre, 100 unità lavorative in due scaglioni di 50 ciascuno, può includere l'intera aliquota di profughi nel primo scaglione, oppure nel secondo, senza perciò contravvenire in alcun modo alla legge.

Altro punto meritevole di chiarimento è il seguente. Premesso che l'obbligo sancito dall'art. 2 riguarda i datori di lavoro unitariamente considerati (e non già i singoli stabilimenti od uffici in cui, sul piano territoriale, la loro attività può articolarsi), con la conseguenza che la determinazione dell'aliquota percentuale riservata ai profughi deve avvenire sul complesso del personale assunto *ex novo* da ogni singolo datore di lavoro, sono configurabili le seguenti ipotesi:

a) che nei quattro semestri del biennio sia complessivamente assunto un numero di lavoratori inferiore a 10.

*Esempio:* 1° semestre: 3; 2° e 3° semestre: 0°; 4° semestre: 6. Totale: 9.

In tal caso nessun obbligo incombe sul datore di lavoro, perchè, il 10 per cento di 9 è inferiore all'unità.

b) che il numero dei lavoratori complessivamente assunti nel biennio sia superiore a 9, pur non essendo avvenuta l'assunz.o-

ne dei predetti in un unico semestre.

*Esempio:* 1° semestre: 3; 2° semestre: 2; 3° semestre: 3; 4° semestre: 5. Totale: 13.

In tal caso (come in altri consimili), le unità semestralmente assunte debbono essere sommate, dando luogo all'obbligo di assumere un profugo nel semestre in cui sia raggiunto il minimo imponibile (10 unità).

c) che in ciascun semestre sia assunto un numero di lavoratori superiore a 9. In tal caso, se nel passaggio da un semestre all'altro vi saranno, dopo aver effettuato l'assunzione dei profughi nella misura stabilita dalla legge, dei resti, questi si sommeranno e potranno, a seconda delle risultanze numeriche, provocare l'obbligo di assumere altre unità profughe.

*Esempio:* 1° semestre: 37; 2° semestre: 14; 3° semestre: 49; 4° semestre: 51.

Nell'esempio citato, il datore di lavoro assumerà 3 profughi nel 1° semestre, 2 profughi nel 2° semestre (10 per cento di 7+14), 5 profughi nel 3° semestre (10 per cento di 1+49), 5 profughi nell'ultimo semestre.

d) che in uno o più semestri il personale assunto non raggiunga il minimo imponibile (10). In tal caso, ai fini dell'occupazione dei profughi, le unità assunte debbono essere sommate, oltre che tra di loro, con gli eventuali resti degli altri semestri.

*Esempio:* 1° semestre: 5; 2° semestre: 24; 3° semestre: 12; 4° semestre: 9.

Nell'esempio citato, il datore di lavoro dovrà assumere nessun profugo nel 1° semestre, 2 profughi nel 2° semestre (10 per cento di 5+24), 2 profughi nel 3° semestre (10 per cento di 9+12), 1 profugo nell'ultimo semestre (10 per cento di 1+9).

Resta, per quanto attiene ai soggetti passivi, da precisare un'ultima circostanza. È probabile che non pochi datori di lavoro abbiano già alle proprie dipendenze unità appartenenti alle categorie protette dalla *legge n. 130*. In tal caso si ritiene che essi, ove non rientrino tra le ditte e società previste all'art. 27 della *legge 4 marzo 1952, n. 137*, non possano conteggiare nella percentuale del 10 per cento i suddetti profughi, perchè assunti spontaneamente e, quindi, prescindendo da tale loro qualità. Non

10 Aprile 1958 (n. 33)

COLLOCAMENTO  
(profughi)

ugualmente sembra potersi dire per le ditte e società di cui al citato art. 27 della *legge del 1952*, in quanto che le assunzioni di profughi operate dalle predette corrispondono a un comando legislativo senza il quale, probabilmente, non si sarebbero verificate. Conseguentemente, tali ditte e società appaiono legittimate a conteggiare i profughi in servizio nella percentuale del 10 per cento, ma, ad avviso di questo Ministero, dovranno ugualmente garantire loro i due anni di occupazione stabiliti dall'art. 3 della *legge n. 130*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima (28 marzo 1958).

#### Adempimenti amministrativi.

La legge ha affidato all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati il compito di provvedere alla compilazione dell'elenco generale dei propri assistiti che aspirino al collocamento nel settore privato. Tale elenco (nel quale i profughi giuliani e dalmati debbono essere distinti per sesso, per settore di produzione, per categoria professionale, per qualifica e specializzazione) dovrà a cura dell'Opera stessa essere trasmesso in copia a tutti gli Uffici del Lavoro ed essere tenuto aggiornato.

Gli interessati, dal canto loro, dovranno, per ottenere l'iscrizione nell'elenco, presentare domanda all'Opera corredandola:

- a) dell'attestazione del riconoscimento della qualifica di profugo giuliano o dalmato, rilasciata dalla competente Prefettura;
- b) dell'attestazione dello stato di disoccupazione, rilasciata dall'Ufficio di Collocamento nelle cui liste sono iscritti.

Le suddette disposizioni non sembrano richiedere particolare illustrazione. Si ritiene tuttavia far presente:

- a) che, al fine di agevolare l'Opera in parola (chiamata, come si è detto, a distinguere i profughi iscritti nell'elenco per sesso, per settore di produzione, per categoria professionale, per qualifica e specializzazione), sarebbe bene che gli Uffici di Collocamento, nel rilasciare l'attestazione inerente allo stato di disoccupazione dei singoli profughi, la integrassero con i dati concernenti

le suddette circostanze, desumibili dai libretti di lavoro degli interessati, depositati, a norma dell'art. 9 - II comma - della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, presso gli Uffici stessi;

b) che, dovendo l'Opera provvedere all'aggiornamento dello elenco degli iscritti, si impone una stretta collaborazione tra la medesima e gli Uffici del Lavoro, nel senso che la prima dovrà comunicare ad ogni Ufficio del Lavoro i nominativi dei profughi di nuova iscrizione, e i secondi dovranno notificare all'Opera, perchè li cancelli dall'elenco, i nominativi delle persone avviate al lavoro;

c) che, al fine di agevolare le operazioni di collocamento da parte degli Uffici del Lavoro, l'elenco formato dall'Opera dovrebbe essere articolato per provincie, in maniera, cioè, che ciascun profugo sia inquadrato nella provincia alla quale appartiene l'Ufficio di Collocamento nelle cui liste egli è iscritto.

La legge in esame ha, all'art. 9, affidato a questo Ministero il compito di provvedere agli adempimenti inerenti alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi dei profughi delle altre categorie (quelli, cioè, contemplati dalla *legge 4 marzo 1952, n. 137*).

A tal fine si dispone che gli Uffici regionali del Lavoro e della Massima Occupazione, attenendosi agli stessi criteri fissati dalla legge per i profughi giuliani, predispongano, articolato per provincie, l'elenco dei profughi che, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali, aspirano a fruire dei benefici di legge. Copia di tale elenco, non appena formato, dovrà essere trasmesso alla Div. XXVI di questo Ministero.

### **Collocamento.**

Gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione, ai quali l'art. 5 della *legge n. 130* ha affidato il collocamento dei profughi, si attengano in via normale al criterio di operare l'avviamento al lavoro dei profughi di loro rispettiva pertinenza (di quelli, cioè, che risiedono o dimorino nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Ufficio). Poichè, però, un'alta percentuale di profughi è concentrata in campi dislocati in determinate zone

10 Aprile 1958 (n. 33)

COLLOCAMENTO  
(profughi)

(spesso economicamente depresse), nelle quali, conseguentemente, sarebbe possibile soddisfare in misura poco apprezzabile le aspettative degli interessati, gli Uffici del Lavoro alla cui circoscrizione territoriale appartengono i campi suddetti prospettino le proprie difficoltà al rispettivo Ufficio regionale, il quale si adopererà al fine di trovare, nell'ambito della regione, soluzioni che possano ugualmente consentire il collocamento dei profughi. Ove, poi, neppure in sede regionale fosse possibile conseguire i fini perseguiti, gli Uffici regionali si rivolgano a questo Ministero che vaglierà se ed in quale misura potranno, sul piano interregionale, essere rimossi ostacoli ed impedimenti attraverso il congegno delle migrazioni interne.

#### **Vigilanza e sanzioni.**

L'art. 10 della *legge n. 130*, ha affidato la vigilanza per la applicazione delle disposizioni contenute nella legge stessa a questo Ministero, che la esercita per mezzo degli Uffici dello Ispettorato del Lavoro, e all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliana e dalmati.

Premesso che l'Opera suddetta appare chiamata, senza ombra di dubbio, a svolgere la propria azione di vigilanza a tutela di tutte le categorie di profughi, e non solamente di quelli da essa assistiti, e che questo Ministero si riserva di concertare con la Opera stessa ogni opportuna intesa volta ad individuare quante e quali siano sul piano territoriale le persone per mezzo delle quali essa potrà concretamente adempiere alle funzioni affidatele, nonchè ad armonizzarne le iniziative con quelle dell'Ispettorato del Lavoro, al fine di evitare sovrapposizioni o duplicità di interventi, si ritiene opportuno mettere in evidenza che l'aspetto più saliente dell'azione di vigilanza è quello rivolto ad accertare se, al termine di ciascun semestre, i singoli datori di lavoro abbiano adempiuto agli obblighi di legge assumendo unità profughe nella misura del 10 per cento del personale complessivamente e *comunque* assunto nel corso del semestre (e cioè, sia per il tramite degli Uffici di Collocamento, sia con il sistema dei passaggi diretti e immediati di cui al penultimo comma dell'art. 11 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, sia direttamente, tanto nei ca-

si consentiti dall'art. 11 - terzo comma - e dall'art. 19 - primo comma - della citata *legge n. 264*, che in quelli in cui l'assunzione diretta riveste carattere illecito).

Per quanto attiene alle sanzioni previste in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella legge di cui trattasi c'è da osservare:

1) che la mancata assunzione della prescritta aliquota di profughi è punita in maniera e in misura identica a quella prevista dall'art. 22 della *legge 3 giugno 1950, n. 375*, in caso di mancata assunzione degli invalidi di guerra (cioè, con una ammenda da L. 1.500 a L. 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato ai profughi e non ricoperto);

2) che, per una evidente omissione del legislatore, l'obbligo di mantenere in servizio i profughi per almeno due anni a decorrere dalla data della loro assunzione, non è penalmente sanzionato.

La contravvenzione di cui al precedente n. 1 può essere, infine, conciliata amministrativamente secondo le stesse modalità previste dall'art. 23 della citata *legge n. 375*, con l'unica variante che il parere di cui al secondo comma del suddetto articolo deve essere richiesto dal Prefetto, anziché all'Opera Invalidi di Guerra, all'Opera per l'assistenza ai profughi.

Si prega di dare assicurazione di adempimento.

**Il Ministro**

*f.to Gui*

19 Aprile 1958 (n. 36)

LIBRETTO DI LAVORO  
(lavoratori agricoli)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 19 aprile 1958

Prot. n. 66-XXV

- Agli Ispettorati Regionali, Interprovinciali e Provinciali del Lavoro
  - Agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione
- Loro Sedi**

**Oggetto: Libretto di lavoro in agricoltura.**

Con circolare n. 29008/13 del 5 ottobre 1951, questo Ministero ebbe a diramare istruzioni agli Ispettorati del Lavoro intese a chiarire che nei Comuni dove, specie per motivi di ordine finanziario, non si provvedeva al rilascio ai lavoratori agricoli del libretto di lavoro, non si trascurasse di valutare tale impedimento indipendente dalla volontà sia degli imprenditori quanto dei prestatori di lavoro interessati.

Recentemente è stata fatta rilevare a questo Ministero l'opportunità di confermare le disposizioni contenute nella cennata circolare del 5 ottobre 1951, considerato che la situazione che, a suo tempo, giustificò l'emanazione di dette istruzioni non ha subito notevoli variazioni.

Infatti, da una indagine svolta per il tramite degli Uffici regionali del Lavoro e della Massima Occupazione, è emerso che tuttora sussistono, in materia di rilascio del libretto di lavoro nel settore agricolo, situazioni difformi tra provincia e provincia nonché tra comune e comune della medesima provincia, nel senso che in alcune zone (o addirittura, come la Sardegna, in una intera regione) i prestatori di lavoro dell'agricoltura risultano sprovvisti del menzionato documento, spesso perchè le Amministrazioni comunali non sono in grado di far fronte alle spese inerenti al rilascio del libretto e, talvolta, perchè gli stessi Uffici del Lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, non esigono

dai lavoratori agricoli la presentazione di detto libretto o del certificato sostitutivo.

Pertanto, i lavoratori dell'agricoltura, nelle zone in cui sussiste tale situazione, vengono iscritti nelle liste di collocamento ed avviati dal competente Ufficio, con regolare nulla-osta, anche se sprovvisti del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo.

Ciò considerato, appare opportuno che gli Ispettorati del Lavoro soprassedano, nei casi di cui trattasi, dall'effettuare interventi contravvenzionali o diffide a carico degli imprenditori agricoli che assumono manodopera sprovvista del libretto di lavoro.

Per l'accertamento di tale impedimento, dovrà, tra l'altro, tenersi nel dovuto rilievo che le assunzioni dei prestatori di lavoro dell'agricoltura sono, generalmente, effettuate per il tramite dei competenti Uffici e che la regolarità dell'avvenuto avviamento è comprovata dalla formale comunicazione fatta dall'Ufficio al datore di lavoro (anche quando trattasi di autorizzazione per temporanea migrazione).

In via di massima (salvo più precisi accertamenti da parte dell'Ispettore) si dovrà, quindi, soprassedere dall'adottare qualsiasi provvedimento a carico dell'imprenditore quando questi dimostri, mediante l'esibizione della surriferita comunicazione, di aver assunto regolarmente il lavoratore.

Per facilitare il predetto accertamento, si pregano gli Uffici del Lavoro di impartire le necessarie istruzioni ai dipendenti organi di collocamento, affinché questi provvedano, in occasione dell'avviamento di lavoratori agricoli non muniti del libretto di lavoro, ad apporre sui nulla-osta rilasciati alle aziende l'annotazione «sprovvisto di libretto di lavoro» convalidata dal timbro dell'Ufficio e dalla firma del collocatore.

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro e di assicurazione.

**Il Ministro**

*f.to Gui*



28 Aprile 1958 (n. 39)

QUALIFICHE PROFESSIONALI  
(orchestrali)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 28 aprile 1958

Prot. n. 67-XXV

- All'Ufficio Speciale di Collocamento  
per i Lavoratori dello Spettacolo

Roma

- Alle Sezioni di

Milano - Napoli

- Agli Uffici Regionali e Provinciali  
del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Conseguimento del giudizio di idoneità all'esercizio  
della professione di orchestrale.**

La legge 2 aprile 1953, n. 295, concernente la riapertura dei termini per la presentazione delle domande al fine indicato in oggetto, stabiliva, all'art. 1, che gli orchestrali sprovvisti del titolo di studio prescritto dovevano chiedere ed ottenere apposito giudizio di idoneità da parte di una Commissione nominata con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, qualora alla data del 5 maggio 1953 avessero esercitato da almeno tre anni la professione.

In dipendenza di quanto sopra, questo Ministero, riservandosi di fornire istruzioni, autorizzava codesti Uffici, con circolare n. 8/44872 del 1° luglio 1953 ed altre successive, a procedere alle iscrizioni ed agli avviamenti al lavoro degli orchestrali secondo le consuete modalità.

Poichè con D.M. 20 marzo 1957, pubblicato nel B.U. n. 27 del 4 luglio 1957 del Ministero della Pubblica Istruzione, sono state conferite le idoneità all'esercizio della professione di orchestrale, si dispone, a scioglimento della predetta riserva, quan-

to appresso.

Gli orchestrali, per poter essere iscritti negli elenchi speciali ed avviati al lavoro in luoghi pubblici o aperti al pubblico, devono aver conseguito il prescritto titolo di studio o, in mancanza, l'attestato di idoneità rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Ai fini dell'iscrizione e dell'avviamento, non è richiesto il titolo di studio nè l'attestato di idoneità nei confronti degli orchestrali chiamati a far parte:

a) di orchestre che si producono in luoghi di culto e, in generale, negli istituti, collegi o convitti religiosi o che siano sotto la dipendenza di autorità ecclesiastica, sempre che le rispettive attività artistiche e didattiche siano dirette a scopo di culto (art. 4, 1° comma, *legge 4 giugno 1934, n. 977*);

b) di orchestre di caffè, cinematografi e delle sale da ballo, con un numero di persone non superiore a sei, di orchestre costituite, in occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, di collegi o convitti, di orchestre costituite per feste di beneficenza, di bande musicali (art. 4, 2° comma, citata *legge n. 977 del 1934*).

Si ritiene opportuno aggiungere che, per la iscrizione nelle liste speciali degli orchestrali, non appare necessaria la preventiva iscrizione all'albo, previsto dall'art. 6 della citata *legge 4 giugno 1934, n. 977* («coloro che, a termine della presente legge, sono autorizzati ad insegnare materie musicali o a far parte di orchestre, possono essere iscritti in appositi albi»).

A tenore, infatti, di tale articolo è da rilevare che la iscrizione all'albo non è prevista come condizione indispensabile, ma posta in via facoltativa.

Ciò a prescindere anche dalla considerazione che il servizio del collocamento, in seguito alla nuova disciplina cui esso viene ora assoggettato rispetto al 1934, prevede criteri e formalità più rigorosi di una semplice iscrizione all'albo.

Si resta in attesa di un cenno di riscontro e di assicurazione.

Il Ministro  
f.to Gui

28 Aprile 1958 (n. 40)

COLLOCAMENTO  
(lavoratori specializzati)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale

Divisione XXV

Roma, 28 aprile 1958

Prot. n. 68-XXV-Alleg. 1

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Reinserimento nella produzione di lavoratori specializzati privi di occupazione.**

Con circolare n. 47 del 23 ottobre 1956 sono state diramate da questo Ministero istruzioni circa il reimpiego di lavoratori disoccupati specializzati.

Le citate istruzioni prevedono, come è noto, l'invio alla Confederazione Generale dell'Industria, a mezzo di apposito modulo, dei dati relativi ai lavoratori in possesso di alta qualificazione, che via via risultano disoccupati.

Ad integrazione delle citate istruzioni, si dispone che, nel modulo sopradetto, venga indicato, in alto a sinistra, il numero meccanografico del lavoratore e che copia del modulo medesimo venga inviata anche alla Divisione XXIV (Studi e Rilevazioni) di questa Direzione generale.

Inoltre, poichè interessa conoscere il risultato delle segnalazioni in questione, si invitano gli Uffici in indirizzo a comunicare, di volta in volta, i casi in cui i lavoratori abbiano trovato occupazione e quelli che abbiano rifiutato una eventuale offerta di lavoro precisando i motivi del rifiuto.

Tali notizie dovranno essere inviate mediante l'allegato modulo, copia del quale dovrà pervenire alla scrivente Divisione e una copia alla Divisione XXIV (Studi e Rilevazioni).

Il Ministro  
f.to Gui

1256

COLLOCAMENTO  
(lavoratori specializzati)

28 Aprile 1958 (n. 40)

UFFICIO ..... DEL LAVORO E DELLA MASSIMA  
OCCUPAZIONE DI .....

**Reimpiego lavoratori specializzati.**

Lavoratore .....

Numero meccanografico .....

Precedente segnalazione: foglio n. ....

data .....

Offerta di occupazione:

Società o Ditta .....

Sede .....

Attività produttiva .....

Qualifica richiesta .....

Accettazione dell'occupazione:

data .....

Eventuale mancata accettazione (motivi):

.....  
.....  
.....

5 Maggio 1958 (n. 41)

MIGRAZIONI INTERNE

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 5 maggio 1958

Prot. n. 69-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione e p.c.:
  - Agli Ispettorati Regionali, Interprovinciali e Provinciali del Lavoro
- Loro Sedi

**Oggetto: Migrazione interna degli orfani di lavoratori che hanno conseguito una qualificazione professionale.**

L'Ente Nazionale di Assistenza degli Orfani dei Lavoratori (E.N.A.O.L.I.) ha lamentato le difficoltà che incontrano i propri assistiti, al compimento dei corsi di qualificazione professionale, ad essere avviati al lavoro quando la sede delle aziende disposte ad assumerli è diversa da quella in cui essi hanno la loro residenza (Comune dove ha la residenza il tutore dell'orfano o Comune dove ha sede il collegio o il centro di addestramento professionale che ospita l'allievo).

I corsi di formazione professionale dell'E.N.A.O.L.I. hanno, com'è noto, durata pluriennale e assicurano agli allievi, provenienti in gran parte da zone depresse, una qualificazione adeguata a consentirne l'immediata occupazione; ogni ritardo nell'avviamento, determinato dalle lamentate difficoltà, sminuisce l'efficacia della preparazione professionale da essi conseguita e si traduce in un danno, le cui conseguenze possono risultare molto gravi.

Avuto riguardo agli scopi perseguiti dall'E.N.A.O.L.I., è evidente la necessità di non far mancare agli orfani dei lavoratori la dovuta assistenza nel momento in cui essi lasciano l'Istituto e si accingono ad iniziare una attività lavorativa alle dipendenze altrui.

Ad avviso di questo Ministero, ogni difficoltà formale per lo avviamento di detti orfani, in un Comune diverso da quello in cui risultano residenti, può essere superata autorizzando la loro migrazione interna all'atto delle richieste nominative che i datori di lavoro possono presentare, ai sensi dell'art. 14, 3° comma, punto d), della *legge 29 aprile 1949, n. 264* (primo avviamento di giovani muniti di un titolo di scuola professionale).

Gli Uffici provinciali del Lavoro provvederanno a diramare in tal senso istruzioni ai dipendenti Uffici comunali di Collocamento ed a far pervenire a questo Ministero un cenno di riscontro e di assicurazione.

**Il Ministro**

*f.to Gui*

8 Maggio 1958

COLLOCAMENTO  
(invalidi)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVI

Roma, 8 maggio 1958

Prot. n. 26/4285/GL

- Agli Ispettorati Regionali del Lavoro

Loro Sedi

e p.c.:

- All'Opera Nazionale Invalidi di Guerra  
Sede Centrale

Roma

**Oggetto:** Aziende editoriali - Applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, sul collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra.

Per opportuna conoscenza e norma, e con preghiera di dirette comunicazioni agli Ispettorati della circoscrizione, si trascrive qui di seguito il testo della lettera n. 3870/E.594 dell'1 marzo 1958 inviata al Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, con la quale questo Ministero, modificando il precedente indirizzo, ha espresso il proprio pensiero in ordine alla computabilità dei giornalisti delle Aziende editoriali, i quali siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato, nel numero dei dipendenti validi che concorrono a formare la base dell'imponibile, in sede di assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e per servizio.

«Alcune aziende giornalistiche, quali la Società Editrice Triestina, la Società Gruppo Editoriale «Giornale d'Italia», la Società Editoriale Romana «Il Tempo» e la Società «Il Quotidiano», hanno inoltrato domanda al fine di ottenere l'esclusione dei «giornalisti» dal numero dei dipendenti validi che concorrono a formare la base dell'imponibile in sede di assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e per servizio.

Le predette aziende hanno formulato la richiesta di cui trattasi richiamandosi al contenuto della lettera n. 38794/E inviata alla S.V. in data 2 agosto 1952 dall'On. Rubinacci, Ministro *pro tempore*, di questa Amministrazione.

Con tale lettera veniva condiviso, sia pure con qualche riserva, il punto di vista espresso da codesta Federazione, nel senso che i giornalisti professionisti dovessero essere esclusi dal computo del personale valido in servizio, ai fini dell'assunzione degli invalidi, dovendosi, in via generica, considerare il loro rapporto con l'azienda come un rapporto di lavoro autonomo.

Ora, in base a più accurato esame della questione e alle conclusioni dei rapporti ispettivi pervenuti, sembra che, a stretto diritto, non possa sussistere fra le aziende editrici summenzionate ed i giornalisti un rapporto di lavoro autonomo.

Nel caso si ravvisano, invece, tutti gli estremi della subordinazione in quanto i giornalisti eseguono lavoro retributivo sotto la direzione dell'imprenditore che unifica ed armonizza le varie attività aziendali per il conseguimento di un fine determinato.

Ed infatti i rapporti in questione sono disciplinati da un contratto collettivo di lavoro stipulato fra le competenti organizzazioni sindacali, e sono operanti - attraverso uno speciale Istituto assicuratore, l'I.N.P.G.I. - le leggi in materia di assicurazioni sociali obbligatorie la cui applicazione non può sussistere senza il presupposto del lavoro subordinato.

Ciò premesso, questa Amministrazione ritiene che i giornalisti professionisti, in quanto veri e propri lavoratori subordinati, debbano essere inclusi nel computo del personale valido, ai fini della determinazione del numero di invalidi di guerra da assumere obbligatoriamente ai sensi dell'art. 14 della *legge 3 giugno 1950, n. 375*.

Ma, appare, tuttavia, ovvio che la posizione dei singoli interessati dovrà costituire, caso per caso, oggetto di una indagine di merito rivolta ad accertare e definire con tutta esattezza la natura del rapporto di lavoro.

Infatti, fra i predetti, vi possono essere alcuni che, oltre a svolgere attività giornalistica a carattere continuativo e per la quale ricevono remunerazione fissa settimanale o mensile, forniscono anche, di volta in volta, servizi alla azienda, per i quali ricevono distinti compensi; altri, invece, che svolgono esclu-



8 Maggio 1958

COLLOCAMENTO  
(invalidi)

sivamente quest'ultima attività.

Pertanto, l'indagine dell'organo ispettivo, per quanto riguarda la computabilità o meno di detto personale nel numero dei dipendenti validi, dovrà appunto essere rivolta ad accertare l'attività prevalente degli interessati al fine di definire, come già detto, l'esatta natura del rapporto di lavoro.

In tali sensi, dovrà ritenersi integrata ed emendata la cennata nota ministeriale del 2 agosto 1952».

**Il Ministro**

*f.to Gui*

1262

APPRENDISTATO  
(insegnamento complementare)

12 Maggio 1958 (n. 45)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVIII

Roma, 12 maggio 1958

Prot. n. 21-XXVIII

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione
  - Agli Ispettorati del Lavoro
- Loro Sedi

**Oggetto: Corsi di insegnamento complementare per apprendisti:  
tesserino di presenza.**

Con circolare n. 83/7 del 30 dicembre 1957, nel dare istruzioni in merito all'elaborazione del piano dei corsi di insegnamento complementare per l'esercizio 1958-59, è stata sottolineata l'opportunità di suggerire agli Enti gestori l'istituzione di uno speciale tesserino di presenza sul quale gli istruttori possano annotare le presenze degli apprendisti alle lezioni.

In relazione a tale proposta questo Ministero è venuto nella determinazione - nei soli casi in cui il tesserino sarà istituito - di esonerare i giovani dall'apportare le loro firme sul registro di classe.

È appena il caso di sottolineare che, con l'abolizione delle firme all'inizio ed alla fine della lezione, gli Enti gestori non vengono esonerati dalla tenuta del registro di classe, il quale mantiene la sua utilità, dovendo su di esso essere annotati dagli istruttori sia le presenze o le assenze dei giovani, sia il programma delle lezioni svolte.

Nel pregare di portare quanto sopra a conoscenza degli Enti gestori si sottolinea la necessità di richiamare altresì l'attenzione dei medesimi sulla esigenza di effettuare con la massima regolarità le comunicazioni quindicinali ai datori di lavoro, agli Ispettorati del Lavoro ed a codesti Uffici, in merito alle assenze degli apprendisti.

Il Ministro  
f.to Gui

15 Maggio 1958 (n. 188)

LAVORO A DOMICILIO  
(applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti  
di lavoro

Divisione XVII

Roma, 15 maggio 1958

Prot. n. 27668/B-22

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro
- A tutti gli Uffici del Lavoro e della  
Massima Occupazione

e p.c.

- Ai Prefetti

Loro Sedi

**Oggetto: Tutela del lavoro a domicilio.**

Nella Gazz. Uff. n. 85 del 9 aprile c.a. è stata, come è noto, pubblicata la legge 13 marzo 1958, n. 264, concernente la tutela del lavoro a domicilio.

È stata realizzata così anche in questo settore una regolamentazione, la quale, disciplinando il rapporto di lavoro a domicilio nei suoi diversi aspetti, assicura ai prestatori d'opera interessati una compiuta ed organica tutela lavorativa.

Questa categoria di lavoratori aveva già richiamato nel passato l'attenzione del legislatore e norme di tutela esistevano sia nel Codice Civile che in talune leggi sul lavoro.

L'art. 2128 del C.C. dispone, infatti, che ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano, in quanto compatibili con la specialità del rapporto, le disposizioni precedentemente dettate, per la generalità dei rapporti di lavoro.

Tale categoria di lavoratori risulta inoltre compresa nel campo di applicazione della legge 10 gennaio 1935, n. 112, sulla istituzione del libretto di lavoro, della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, il cui art. 37 estende ad essi l'obbligo delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi.

Altre leggi invece - come quelle relative al collocamento, alla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, all'assicurazione per la disoccupazione, agli assegni familiari - esclude-

vano detti lavoratori dal campo della loro disciplina tutelativa.

Le norme esistenti erano, quindi, insufficienti ad attuare una tutela organica ed efficace.

Ma oltre al disagio derivante ai lavoratori da tale situazione si andava manifestando una sempre più diffusa tendenza imprenditoriale a fare largo ricorso al lavoro a domicilio per il minore costo della relativa mano d'opera.

Risultano, al riguardo esempi di aziende che sono ricorse al sistema di modificare il normale rapporto di lavoro con prestatori d'opera interni, in lavoro a domicilio, mediante il trasferimento, sotto varie forme, di parti di macchinario o attrezzature in locali distinti dalla sede dell'azienda, ma sostanzialmente di proprietà dell'azienda stessa.

Risultano anche casi in cui, con il sistema del trasferimento e del presunto affitto di attrezzature varie, si è tentato di trasformare i lavoratori dipendenti in pretesi lavoratori autonomi o artigiani.

Tali sistemi, se attuati in evasione alle leggi esistenti, ledono i diritti dei lavoratori, ma costituiscono altresì una ingiusta concorrenza verso le altre aziende industriali di settore che tali sistemi non attuano e delle quali, quindi, ostacolano l'attività e lo sviluppo.

Questi due ordini di ragioni, di carattere sociale la prima e di natura produttiva la seconda, hanno suscitato interessi e interventi di Parlamentari e di Associazioni sindacali sia attraverso interrogazioni e proposte di legge sia attraverso esposti ed ordini del giorno.

Occorre però riconoscere che, prescindendo dai casi sopra cennati, il fenomeno del lavoro a domicilio ha nel nostro Paese profonda tradizione per particolari tipi di lavorazioni, specie a carattere artistico, dalle quali numerose famiglie traggono i mezzi di sussistenza tramandandosene per generazioni il mestiere relativo.

Anche per questi casi, che effettivamente giustificano il ricorso al lavoro a domicilio, si manifestava l'esigenza della attuazione di una disciplina di tutela dei lavoratori.

Alla realizzazione di tale disciplina provvede la *legge 13 marzo 1958, n. 264*.

15 Maggio 1958 (n. 188)

LAVORO A DOMICILIO  
(applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264)

L'art. 1, nel definire il lavoratore a domicilio, detta criteri positivi e negativi per la individuazione del rapporto di lavoro.

Agli effetti della legge di cui trattasi sono considerati lavoratori a domicilio le persone di ambo i sessi che eseguono, nel proprio domicilio o in locali di cui abbiano la disponibilità, lavoro subordinato comunque retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature proprie o fornite dall'imprenditore.

Dalla definizione suddetta si rileva come la legge non ha inteso discostarsi dai criteri generali che distinguono il rapporto di lavoro subordinato. Ad essi, quindi, occorre fare riferimento per la soluzione di casi che presentassero nella fattispecie dubbi o incertezze.

Intanto la legge ha precisato che, agli effetti della sua applicazione, il lavoro deve essere eseguito nel domicilio del lavoratore o «in locali di cui questi abbia la disponibilità»; quest'ultima dizione, come può rilevarsi, è diversa da quella contenuta nell'art. 4 del *R.D. 28 agosto 1924, n. 1422*, sull'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, dove si parla di «locali non di pertinenza dell'imprenditore nè sottoposti alla sua sorveglianza». La diversa formulazione sta a indicare, a parere di questo Ministero, che il lavoro eseguito in locali comunque diversi da quelli di cui il lavoratore ha la disponibilità, non attribuiscono a questo la qualifica di lavoratore a domicilio.

Si tratterà in quest'ultimo caso di accertare se trattasi di lavoratori autonomi o artigiani ovvero di lavoratori subordinati da considerare come interni dell'azienda dalla quale dipendono.

La definizione della legge di cui trattasi differisce ancora da quella contenuta nel suaccennato *R.D. 28 agosto 1924, n. 1422*, perchè, diversamente da quest'ultima, quella in esame comprende fra i lavoratori a domicilio quelli che eseguono lavoro subordinato per conto di uno «o più imprenditori».

Non vi ha dubbio che, secondo i principi generali, non è necessario, per la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, che il lavoratore presti la propria opera per un solo datore di lavoro, potendosi ravvisare tale sussistenza anche quando la sua energia lavorativa sia prestata alle dipendenze di più imprenditori semprechè ricorrano gli elementi che caratterizzano tale rapporto.

Gli stessi principi il legislatore ha voluto ammettere anche per la individuazione del lavoratore a domicilio.

Sono esclusi naturalmente i casi nei quali dagli accertamenti effettuati ci si trovasse in presenza non di datori di lavoro ma di clienti; in tal caso il lavoratore rivestirebbe infatti sostanzialmente la veste di lavoratore autonomo o di artigiano ma non quella di lavoratore a domicilio.

La legge dà anche una definizione negativa dei lavoratori a domicilio escludendo da tale qualifica:

a) quelli che per la esecuzione del lavoro si avvalgano di manodopera salariata;

b) le persone che, nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 1, eseguono lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore anche se per l'uso di tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti, le persone stesse corrispondono all'imprenditore un compenso.

È ovvio che in tal caso, trattandosi sempre di lavoro subordinato, il legislatore ha inteso considerare tali persone come lavoratori dipendenti dell'azienda dell'imprenditore;

c) gli artigiani iscritti negli albi di cui alla *legge 25 luglio 1956, n. 860*, anche se eseguono il lavoro affidato nella loro abitazione o anche presso il committente.

Tale esclusione deve ritenersi di carattere tassativo per cui la iscrizione all'albo fa venire meno automaticamente nel titolare la qualifica di lavoratore a domicilio.

Perchè l'imprenditore possa affidare la esecuzione di lavorazioni ai prestatori d'opera a domicilio, la legge pone come condizione la iscrizione di esso in apposito Registro dei committenti, istituito presso l'Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione.

Per tale iscrizione l'imprenditore deve presentare domanda che sarà esaminata da una apposita Commissione per l'iscrizione sul Registro dei committenti lavoro a domicilio, istituita anch'essa presso ogni Ufficio provinciale del Lavoro, alla quale spetta di accertare la ricorrenza delle condizioni all'uopo stabilite dalla legge.

La Commissione è composta dal Direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro, quale presidente, dal Capo dell'Ispettorato-

15 Maggio 1958 (n. 188)

LAVORO A DOMICILIO  
(applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264)

to competente per territorio, o da un suo delegato, e da tre a sette rappresentanti per ciascuna parte delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

La diversa composizione numerica dei rappresentanti sindacali è stata stabilita dalla legge in relazione non soltanto al numero delle associazioni esistenti per le diverse categorie ed alla loro rappresentatività, ma anche in rapporto al diverso sviluppo e alle caratteristiche locali del lavoro a domicilio.

Per quanto riguarda in particolare i rappresentanti dei datori di lavoro è da presumere che, nel numero di essi, si debba tener conto sia del settore industriale che di quello artigiano ed eventualmente, laddove se ne riscontrasse la opportunità, anche di quello commerciale.

Gli Uffici del Lavoro, presi gli opportuni contatti con i sigg. Prefetti - per la nomina dei rappresentanti sindacali - vorranno intanto provvedere alla costituzione delle Commissioni provinciali.

Laddove peraltro insorgessero difficoltà di rilievo che non fosse possibile risolvere localmente, le questioni relative saranno prospettate al Ministero per l'esame e le opportune direttive.

Fra le disposizioni di maggior rilievo della legge è quella che tende ad assicurare ai lavoratori a domicilio un trattamento economico adeguato, al fine di garantire loro una retribuzione corrispondente alla qualità e quantità del lavoro eseguito.

All'uopo l'art. 6 stabilisce che i lavoratori devono essere retribuiti in base alle tariffe sindacali di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi di categoria ovvero, in mancanza, da pattuizioni preventive fra le parti approvate dalla Commissione provinciale per l'iscrizione sul Registro dei committenti lavoro a domicilio.

La norma, data la sua formulazione, pone ancora una volta il problema della natura e della validità dei contratti collettivi di lavoro.

È noto al riguardo che l'efficacia giuridica *erga omnes* dei contratti collettivi, e cioè l'attribuzione del carattere pubblicitico alle norme in essi contenute, può nell'attuale ordinamento scaturire unicamente dall'osservanza delle condizioni e premesse fissate dall'art. 39 della Costituzione: condizioni e pre-

messe che tuttora attendono una legge attraverso la quale si renda operante il precetto costituzionale.

Pertanto il valore *ultra partes* dei contratti in parola non può discendere da una eventuale forza ricettizia dell'art. 6, nè - malgrado gli sforzi compiuti al riguardo dalla dottrina - da un generale e riconosciuto principio di equità, ovvero da una consuetudine per quanto largamente invalsa ed accettata.

Deve ancora concludersi quindi che i contratti in parola - in difetto della realizzazione delle cennate condizioni e premesse costituzionali - sono negozi di diritto privato che vincolano soltanto gli appartenenti alle Associazioni stipulanti.

Ciò stante l'art. 6 della legge - come è già stato chiarito ed affermato dalla Corte Costituzionale a proposito dell'art. 11, lettera c), della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sull'apprendistato - non intende riconoscere una efficacia generale agli attuali contratti collettivi di lavoro, nè contiene alcuna dichiarazione in tal senso: il precetto dell'art. 6 deve intendersi, allo stato dei fatti, come mero riferimento ed un generico richiamo a quei contratti collettivi di lavoro che andranno a stipularsi con il procedimento stabilito dall'art. 39 della Costituzione, secondo le norme che saranno fissate dalla futura legge sindacale.

È opportuno tuttavia che, pur nell'assenza delle predette norme, considerato il fine etico-sociale perseguito dal legislatore di fornire, attraverso la particolare disciplina in esame, una più completa tutela del lavoratore a domicilio, gli Uffici in indirizzo svolgano presso gli imprenditori ogni possibile azione di persuasione perchè ai lavoratori sia corrisposto il trattamento economico al quale la legge fa riferimento.

Parimenti gli Uffici del Lavoro dovranno svolgere gli opportuni interventi per stimolare, in difetto dei contratti collettivi, la stipulazione delle pattuizioni preventive fra le parti, previste dallo stesso art. 6 della legge, e che devono essere poi approvate dalle Commissioni provinciali.

La legge fa obbligo ai committenti non solo di esporre le tariffe di cottimo nei locali di consegna del lavoro a domicilio ma di inviare dette tariffe sia all'Ispettorato del Lavoro che all'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione competenti.

Quest'ultimo obbligo è dettato dalla esigenza della vigilanza che l'Ispettorato del Lavoro deve esercitare per l'osser-



15 Maggio 1958 (n. 188)

LAVORO A DOMICILIO  
(applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264)

vanza della legge, nonchè per i compiti che la legge attribuisce in materia agli Uffici del Lavoro e per quegli eventuali interventi conciliativi che essi fossero chiamati a svolgere nelle vertenze di lavoro.

Mentre per le tariffe di cottimo il legislatore fa richiamo a quelle risultanti dai contratti collettivi o in mancanza dalle pattuizioni preventive fra le parti - perchè in effetti può verificarsi che i contratti collettivi di categoria non disciplinino la materia del cottimo oppure non ne determinino la misura - per quanto si riferisce invece alle percentuali di maggiorazione salariale per le prestazioni notturne o festive, il legislatore fa richiamo solo a quelle stabilite nei contratti collettivi perchè esse in via di massima risultano sempre contenute nei contratti stessi.

Con l'art. 9 la legge dispone l'obbligo per i committenti di tenere uno speciale libro matricola per i lavoratori a domicilio che deve essere quindi distinto dal comune libro matricola tenuto per i dipendenti interni di azienda.

Su tale libro dovranno essere segnate tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro e la sua cessazione. In esso dovrebbero quindi essere indicati: il numero d'ordine di assunzione e le generalità dei lavoratori, la categoria professionale, gli elementi e la misura della retribuzione, il nucleo familiare del lavoratore sia agli effetti delle persone che collaborano nel lavoro sia agli effetti degli assegni familiari, gli estremi del nulla osta degli Uffici di Collocamento, la presunta durata del lavoro (se trattasi di lavoro a termine), la data di risoluzione del rapporto.

Si è del parere, tuttavia, che una precisa indicazione dei dati da riportare sullo speciale libro di matricola potrebbe formare oggetto di studio ed esame in sede di elaborazione del regolamento, tenendo presenti al riguardo le concrete proposte che codesti Uffici, per la maggiore loro esperienza, formuleranno entro i più brevi termini a questo Ministero, Direzione Generale dei Rapporti di lavoro.

Analoga esigenza di avere al più presto concrete proposte di codesti Uffici sussiste per dare attuazione in sede regolamentare all'art. 10 della legge che dispone l'obbligo per gli imprenditori di munire il lavoratore a domicilio di uno speciale libretto di controllo dove dovranno essere riportate tutte le indi-

cazioni previste dallo stesso articolo, per cui si invitano gli Ispettorati del Lavoro a volere eventualmente proporre particolari schemi di libretto perchè questo Ministero possa avere tutti gli elementi per la approvazione di un modello che risponda alle esigenze richieste dalla legge, e che nello stesso tempo risulti di semplice e pratica compilazione da parte degli imprenditori.

Tale libretto, da quando sarà dato in distribuzione, sostituirà il prospetto di paga di cui alla *legge 5 gennaio 1953, n. 4*.

Lo speciale libretto di controllo non sostituisce invece il libretto di lavoro prescritto dalla *legge 10 gennaio 1935, n. 112*.

Per quanto riguarda quest'ultimo libretto si fa presente che da parte di questo Ministero si sta provvedendo alla sollecita elaborazione di un apposito disegno di legge per la modifica delle disposizioni vigenti e che perciò, anche per i lavoratori a domicilio, continueranno intanto ad avere efficacia le circolari esistenti al riguardo.

La legge prescrive, infine, che ai lavoratori a domicilio spetta una indennità per le festività, le ferie, e la gratifica natalizia, corrisposta sotto forma di percentuale sull'ammontare complessivo della retribuzione. Per la misura della percentuale e per le modalità di corresponsione la legge fa anche qui richiamo ai contratti collettivi di lavoro.

Per tutte le competenze a carattere economico, per le quali la legge fa riferimento ai contratti collettivi di lavoro, è opportuno che gli Uffici del Lavoro svolgano tutta la loro opera di stimolo, di persuasione e assistenza presso le Associazioni sindacali al fine di pervenire, là dove manchi, alla stipulazione dei contratti collettivi o di accordi sindacali per la regolamentazione della materia.

Si invitano infine codesti Uffici a volere, *con ogni sollecitudine e, comunque, non oltre 25 giorni dalla data della presente*, inviare alle rispettive Direzioni Generali competenti di questo Ministero tutte le proposte e suggerimenti utili perchè si possa provvedere, entro i termini prescritti dalla legge, alla emanazione del regolamento. A tal riguardo e per considerazioni di opportunità, ciascun Ufficio potrà inviare i dati richiesti in un'unica lettera da indirizzare distintamente alle Direzioni Generali dei Rapporti di lavoro, della Occupazione e Addestramento pro-

15 Maggio 1958 (n. 188)

LAVORO A DOMICILIO  
(applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264)

fessionale e della Previdenza e Assistenza sociale.

Oltre a quelli sopra cennati, questo Ministero non ritiene opportuno per il momento di dare altri chiarimenti sul contenuto delle norme della legge in esame e sulla sua applicazione, dovendo gli argomenti relativi formare oggetto di più approfondito esame in sede di elaborazione del regolamento di attuazione.

**Il Ministro**

*f.to Gui*

1272

MINORI  
(occupazione inferiori anni 14)

19 Maggio 1958 (n. 189)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro  
Divisione XVIII

Roma, 19 maggio 1958

Prot. n. 462/C-3

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro  
Loro Sedi

**Oggetto: Legge 26 aprile 1934, n. 653: Vigilanza sull'ammissione al lavoro dei fanciulli.**

Questo Ministero ha indirizzato in passato a codesti Ispettorati particolari istruzioni in ordine ad una rigorosa applicazione delle disposizioni legislative concernenti l'età di ammissione dei fanciulli al lavoro.

Al riguardo, è nota la tendenza da parte di numerose e piccole aziende commerciali (molte delle quali, avendo un numero di dipendenti non superiore a tre, sfuggono all'applicazione della legge sul collocamento) ad impiegare abusivamente fanciulli di età inferiore a 14 anni.

Tali illegittime assunzioni producono un evidente pregiudizio ai fini della piena occupazione degli adulti, dell'adempimento degli obblighi scolastici da parte dei minori, nonché della tutela igienico-sanitaria e del trattamento salariale di questi ultimi.

In relazione a quanto precede, si rinnova ai Capi Circoli dell'Ispettorato del Lavoro l'invito ad esercitare una vigilanza attenta e continua per vietare il lavoro in tutti quei casi nei quali l'assunzione dei fanciulli sia effettuata in violazione delle disposizioni legislative, sia sui limiti di età che sul collocamento.

Con l'occasione, si ritiene opportuno ribadire che codesti Uffici dovranno avvalersi della facoltà, prevista dalla *legge 26 aprile 1934, n. 653*, di autorizzare l'ammissione al lavoro di fanciulli di età compresa tra 12 e 14 anni, limitatamente a casi di assoluta indigenza della famiglia richiedente e dopo aver esperito accurati accertamenti.

Si attende un cenno di assicurazione.

Il Ministro  
f.to Gui

30 Maggio 1958

COLLOCAMENTO  
(invalidi)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVI

Roma, 30 maggio 1958

Prof. n. 26/4408/G.S.

- A tutti gli Uffici del Lavoro e della  
Massima Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Legge 24 febbraio 1953, n. 142 - Collocamento invalidi  
per servizio.**

È stato segnalato a questo Ministero che spesso permangono iscritti negli elenchi di cui all'art. 4 della *legge 24 febbraio 1953, n. 142*, numerosi invalidi per servizio, i quali dalla data di entrata in vigore della legge ottennero l'iscrizione al fine di essere avviati al lavoro. Verrebbero, infatti, considerati collocati soltanto coloro che sono stati avviati per il tramite degli Uffici o assunti direttamente dalle aziende, con conseguente notifica agli Uffici stessi.

Non risulterebbe effettuata, invece, alcuna annotazione in relazione alla effettiva posizione degli altri invalidi iscritti, molti dei quali, presumibilmente, esercitano attività lavorativa in proprio, ovvero impiegatizia, presso enti pubblici dai quali sono stati assunti direttamente e talvolta per pubblico concorso, come pure risulterebbero permanentemente iscritti coloro che si sono trasferiti, senza dare proprie notizie, in altre provincie o che, in seguito ad aggravamento della minorazione, hanno perduto ogni capacità lavorativa.

Quanto sopra determina, ovviamente, calcoli inesatti sulla consistenza della disoccupazione invalida nelle singole provincie, e rende, peraltro, difficile lo studio di un piano organico di collocamento, agli effetti dell'eventuale reperimento di posti di lavoro nelle singole provincie.

COLLOCAMENTO  
(invalidi)

30 Maggio 1958

Appare, pertanto, opportuno che codesti Uffici procedano ad una revisione generale degli invalidi iscritti negli elenchi di cui al succitato art. 4 della *legge n. 142*, provvedendo alla conseguente cancellazione di coloro che non risulteranno reperibili all'invito di confermare il proprio stato di disoccupazione.

La revisione in parola consentirà inoltre di accertare se siano ancora iscritti negli elenchi di cui trattasi gli invalidi titolari di rendita I.N.A.I.L. (di cui alle disposizioni contenute nel *Notiziario - Anno 1957 - n. 2 e 4* rispettivamente alle pagg. 48 e 94), nonchè altre categorie di invalidi non muniti di uno dei documenti previsti dall'art. 6, punto 1, della legge citata in oggetto.

In tal modo, si potranno, in conseguenza, individuare i minorati titolari di pensione di 1° categoria tra gli altri invalidi per servizio, allo scopo di valutare esattamente lo stato di bisogno degli interessati.

La revisione in parola dovrà possibilmente essere effettuata allo scadere del 1° semestre di ogni anno o, quanto meno, al 31 dicembre.

Comunque gli Uffici in indirizzo sono pregati di effettuare, per ora, l'anzidetto controllo al 30 giugno p.v., e di far conoscere allo scrivente la consistenza numerica della disoccupazione invalida e degli avviamenti fatti nel semestre.

Il Ministro

*f.to Gui*

10 Giugno 1958 (n. 190) RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro  
Divisione XVII

Roma, 10 giugno 1958

Prot. n. 27885/I.C/5

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Riposo settimanale per turno - D.P.R. 5 gennaio 1958, n. 72.**

A seguito della emanazione del *D.P.R. 5 gennaio 1958, n. 72* (pubblicato nella *Gazz. Uff. n. 52 del 1° marzo 1958*) recante modificazioni a talune voci contenute nelle Tabelle I, II e III, di cui al *D.M. 22 giugno 1935* e indicanti le attività per le quali è applicabile il riposo settimanale per turno, sono state chieste da qualche parte delle precisazioni sulla portata di talune delle voci modificate.

Ai fini di agevolare e rendere uniforme l'azione di vigilanza da parte degli Ispettorati del Lavoro, si ritiene opportuno chiarire di seguito l'avviso di questo Ministero sulle questioni in merito alle quali è stato interessato.

La prima di tali voci, indicata al n. 20 della *Tabella I*, riguarda l'industria delle fibre artificiali per le operazioni che, a giudizio dell'Ispettorato del Lavoro, rivestono carattere di continuità. Da tale deroga restano comunque esclusi i reparti tessili.

Con la voce precedente la deroga era limitata all'industria del rayon e solamente per quelle operazioni che rivestissero, a giudizio dell'Ispettorato del Lavoro, carattere di continuità. Data la sempre crescente produzione e diffusione di altre fibre artificiali, il cui ciclo produttivo è caratterizzato dalla continuità delle operazioni, si rendeva necessario un aggiornamento della precedente formulazione per ammettere al regime del riposo set-

timanale per turno non solo l'industria del rajon ma anche tutte quelle industrie che in genere producono fibre artificiali, semprechè sussistano i requisiti della continuità.

Al riguardo è stato chiesto se, nella espressione «fibre artificiali» usata dalla nuova voce, possano comprendersi anche le «fibre sintetiche».

È parere di questo Ministero che la espressione suddetta stia ad indicare tutti i vari tipi di fibre non naturali e comprenda quindi anche le fibre sintetiche che, come è noto, sono ricavate mediante procedimenti prettamente chimici e costituiscono una sottoclasse della dizione più generale di fibre artificiali.

Una altra voce sulla quale si ritiene di fare alcune precisazioni è quella riportata al n. 23 della *Tabella I*, riguardante l'industria chimica e farmaceutica, la cui innovazione rispetto alla dizione della voce precedente appare indubbiamente notevole e ispirata alle più moderne tecniche produttive usate nella industria chimico-farmaceutica. In particolare, risultano ivi inclusi i processi biologici in genere, nonchè quegli altri processi - quali ad esempio quelli relativi alla polimerizzazione, alla condensazione, alla idrogenazione - le cui attività di produzione in questi ultimi anni hanno assunto un impulso espansivo di enormi proporzioni ed il cui ciclo di lavorazione deve svolgersi per esigenze tecniche in modo continuativo.

La deroga all'obbligo del riposo domenicale è stata estesa anche al personale addetto all'allevamento degli animali necessari alla sperimentazione e alla produzione chimico-farmaceutica in considerazione della importanza e diffusione assunta in tale campo da detti allevamenti, per i quali si impone la presenza in tutti i giorni del personale addetto all'allevamento, mediante la concessione ad esso del riposo settimanale per turno.

Ma a proposito della voce n. 23 le perplessità cui essa può dare luogo riguardano la prima parte, e cioè quella relativa al personale addetto ai «forni di ossidazione, di riduzione e di calcinazione», che nella nuova formulazione non è risultata - come lo era invece nella precedente voce - staccata rispetto ai «processi di fermentazione, ecc.» ai fini del richiesto giudizio dell'Ispettorato del Lavoro sulla sussistenza del carattere di continuità.

Si ritiene opportuno chiarire che i motivi di perplessità al ri-



10 Giugno 1958 (n. 190)

RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE

guardo non hanno ragione di esistere sia perchè la nuova formulazione che risulta così riportata nel *D.P.R. 5 gennaio 1958, numero 72*, investe solo la forma e non la sostanza - in quanto la nuova voce non intende al riguardo modificare il criterio già seguito nella precedente voce - sia perchè la successiva precisazione delle «operazioni» per le quali è richiesto il carattere di continuità, non può logicamente che essere riferita ai «processi» sopra indicati e non anche al personale addetto ai forni.

La voce n. 16 della *Tabella III*, si riferisce al personale addetto alle trasmissioni telefoniche, telegrafiche e radiotelegrafiche, alle riparazioni di apparecchi telefonici e delle telescriventi ed al recapito di telegrammi e di espressi postali. Le modificazioni apportate riguardano le riparazioni di apparecchi telefonici e delle telescriventi in considerazione della necessità di assicurare in qualunque giorno della settimana, ivi compresa anche la domenica, la continuità del servizio telefonico e delle telescriventi, attese le particolari caratteristiche di pubblica utilità rivestite da tali servizi.

L'Associazione Nazionale delle Società Concessionarie Telefoniche ha chiesto a questo Ministero se la riparazione di «apparecchi» telefonici contenuta nel nuovo testo possa intendersi riferita agli «impianti» telefonici, al complesso cioè delle operazioni necessarie per assicurare il funzionamento delle trasmissioni.

Al riguardo questo Ministero ritiene di dover precisare che la operazione relativa alla riparazione degli apparecchi telefonici che è stata inclusa nella nuova voce, deve intendersi riferita solamente agli apparecchi situati presso gli utenti, dato che la riparazione di tutte le altre parti costituenti l'impianto telefonico nel suo complesso risultava già consentita con la espressione «trasmissioni telefoniche» contenuta nella voce precedente e riportata integralmente nella nuova voce. L'esercizio della trasmissione comporta infatti necessariamente, oltre al funzionamento della stessa ed agli indispensabili relativi servizi, anche la riparazione degli eventuali guasti all'impianto, in quanto le comunicazioni telefoniche non potrebbero essere assicurate se non fossero sempre efficienti tutti i meccanismi tecnici interessati alla trasmissione e di conseguenza deve essere ammessa la pos-

sibilità di procedere immediatamente ed in qualunque momento alla eliminazione dei guasti che si verificassero sia agli organi della centrale che alla linea telefonica.

La facoltà di deroga al precetto del riposo domenicale di cui più sopra si è fatto cenno e che può essere esercitata in virtù di quanto previsto dall'art. 5 della *legge 22 febbraio 1934, numero 370*, sul riposo domenicale e settimanale, ha carattere tassativo, e riguarda, come è noto, solamente talune industrie ed operazioni i cui processi produttivi debbono necessariamente svolgersi in modo continuativo ovvero altre attività per le quali ricorrano esigenze tecniche o di pubblica utilità.

Per tutte le altre attività, invece, che non risultano comprese nelle tre tabelle, annesse al *D.M. 22 giugno 1935*, resta fermo l'obbligo di dare al personale addettovi il riposo settimanale di 24 ore consecutive in coincidenza con la domenica secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 3 della *legge n. 370* sopra citata.

Si coglie pertanto l'occasione per richiamare vivamente l'attenzione degli Ispettorati del Lavoro sulla assoluta necessità che il precetto legislativo sul riposo domenicale sia rigorosamente rispettato. Sarà cura pertanto di codesti Uffici di volere svolgere assidua e intensa vigilanza per l'osservanza di detto obbligo, sia in occasione delle ispezioni ordinarie che attraverso speciali accertamenti.

Si gradirà avere notizia sui risultati dell'azione che al riguardo sarà svolta da codesti Uffici e sul grado di osservanza dell'accennato precetto legislativo.

**Il Ministro**

*f. to Gui*

15 Giugno 1958 (n. 46)

APPRENDISTATO  
(insegnamento complementare)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVIII

Roma, 15 giugno 1958

Prot. n. 22-XXVIII

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima  
Occupazione

e p.c.:

- Agli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Corsi di insegnamento complementare per apprendisti:  
loro inizio.**

Come è noto, l'art. 38 del *D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668*, prevede che gli Uffici del Lavoro, entro il mese successivo a quello nel quale è stata disposta l'approvazione del corso, stabiliscano la data di inizio del corso stesso.

L'esperienza applicativa della disposizione, evidentemente per le diverse difficoltà che si sono dovute superare, specie per concordare con i datori di lavoro la data di inizio e il diario settimanale di ciascun corso, dimostra che il termine fissato dal ricordato articolo è stato osservato solo parzialmente. Si è constatato, infatti, che spesso l'apertura dei corsi avviene con molto ritardo rispetto alla data di approvazione e che non di rado lo inizio viene rinviato all'esercizio finanziario successivo.

Si richiama pertanto l'attenzione degli Uffici in indirizzo sulla esigenza di fissare la data di inizio dei corsi nel termine previsto dall'art. 38 del *D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668*, e sulla necessità di dare effettivamente inizio ai corsi alla data stabilita.

*Nel caso in cui gli enti gestori non diano inizio ai corsi nel termine concordato, gli Uffici del Lavoro dovranno darne imme-*

1280

APPRENDISTATO  
(insegnamento complementare)

15 Giugno 1958 (n. 46)

*diata comunicazione a questo Ministero affinché sia disposta  
la revoca dei corsi in parola.*

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli enti gestori, fornendo un cenno di assicurazione.

**Il Ministro**

*f.to Gui*

17 Giugno 1958 (n. 47)

COLLOCAMENTO  
(richieste nominative)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 17 giugno 1958

Prot. n. 70-XXV

- Ai Capi degli Ispettorati Regionali,  
Interprovinciali e Provinciali del La-  
voro
- Ai Direttori degli Uffici Regionali e  
Provinciali del Lavoro e della Massi-  
ma Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Irregolare assunzione nominativa di lavoratori per il  
tramite dell'Ufficio di Collocamento.**

Come è noto, la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamenti al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, stabilisce, all'art. 14, che la richiesta di assunzione di lavoratori, avanzata dagli imprenditori ai competenti Uffici di Collocamento, deve essere numerica, per categoria e qualifica professionale, salvo le eccezioni dal medesimo articolo indicate, secondo le quali, per la qualifica stessa del lavoratore o per mansioni fiduciarie, la richiesta può essere fatta con scelta nominativa del prestatore d'opera.

Talvolta accade che gli imprenditori si avvalgano della richiesta nominativa per poi destinare i lavoratori a mansioni generiche, per le quali avrebbe dovuto presentarsi al competente Ufficio di Collocamento una richiesta numerica, senza possibilità di scelta dei lavoratori stessi.

Da parte di qualche Ispettorato del Lavoro sono stati avanzati dubbi sulla legittimità di un intervento contravvenzionale in tali casi, perchè l'imprenditore, pur avendo commesso una irregolarità, si trova provvisto di regolare nulla osta di avviamento e la legge 29 aprile 1949, n. 264, considera, all'art. 27, ai fini

penali, solo l'ipotesi dei «datori di lavoro che non assumono per il tramite dell'Ufficio di Collocamento i lavoratori».

Detti Ispettorati hanno chiesto che, per consentire un intervento contravvenzionale del tutto conforme alla legge, gli Uffici di Collocamento, sulla base degli accertamenti effettuati, annullino i nulla osta di avviamento che sono stati erroneamente rilasciati all'imprenditore.

Questo Ministero, in considerazione della complessità del problema prospettato, ha ritenuto opportuno interpellare, in argomento, l'Avvocatura generale dello Stato la quale ha espresso il seguente parere che si riporta testualmente.

«Questa Avvocatura ha attentamente esaminato il quesito di massima posto da codesto Ministero.

Si tratta di vedere quali azioni possano attuarsi per impedire quella caratteristica frode alla legge per cui il datore di lavoro formula la richiesta nominativa dei lavoratori che intende assumere, scegliendoli così nelle liste, ma li adibisce a lavori per cui la scelta sarebbe spettata all'Ufficio, per i quali cioè la richiesta doveva essere semplicemente numerica.

In tal modo la regola della richiesta numerica, che è il fondamento del collocamento, come quella che consente la giusta distribuzione, ad opera dell'organo amministrativo statale, dei posti di lavoro, viene a svuotarsi ulteriormente di contenuto e minaccia, praticamente, di diventare da regola una mera eccezione.

Codesto Ministero esattamente ha impostato il problema: si tratta di ottenere l'applicazione della sanzione penale, prevista dall'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, a carico dei «datori di lavoro che non assumono per il tramite dell'Ufficio di Collocamento i lavoratori», per l'ipotesi sopra considerata.

Il grave ostacolo, che si profila in sede penale, consiste nella circostanza che l'art. 27 fa riferimento solo alla ipotesi di assunzione non per tramite dell'Ufficio di Collocamento, e qui invece, pure con una attività fraudolenta, l'assunzione del lavoratore ha avuto luogo *tramite l'ufficio*. Ora è facile osservare - e certamente sarà osservato dalla difesa degli imprenditori - che le norme penali, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni preliminari del codice civile, sono di interpretazione restrittiva e non si applicano «oltre i casi e i tempi in esse considerati».

17 Giugno 1958 (n. 47)

COLLOCAMENTO  
(richieste nominative)

L'art. 27 non punirebbe così qualsiasi violazione delle norme sul collocamento: la sua sfera di efficacia non sarebbe quella indeterminata dell'azione di nullità del contratto prevista dallo art. 2098 *Codice civile*, ma solo quella specifica limitata alle assunzioni attuate al di fuori dell'Ufficio.

La serietà di tale impostazione non sfugge nè a codesto Ministero, nè a questa Avvocatura, tuttavia sembra che alle ragioni sopra delineate se ne possano opporre altre efficaci a portare a diversa conclusione.

L'assunzione di un lavoratore con richiesta nominativa per adibirlo a mansioni per cui avrebbe dovuto rispettarsi la regola della richiesta numerica, realizza quello istituto tipico che la dottrina ha identificato col nome di *frode alla legge*.

Nella frode alla legge, a differenza che nella simulazione, il negozio voluto è quello posto in atto, ma esso anzichè essere utilizzato allo scopo funzionale previsto dall'ordinamento giuridico è utilizzato per conseguire un fine da esso vietato (v. ad es. per tutti Coriotta Ferrara: *Il negozio giuridico* - Napoli - 1948 pag. 616 ss., e citazioni ivi).

Così si stipula un contratto di lavoro a termine al fine di evitare le conseguenze inderogabili della risoluzione del rapporto, così si dispone un licenziamento non per recedere dal rapporto in cui si prosegue, ma per liquidare su una base più bassa, al momento di un aumento di retribuzione, una indennità di licenziamento.

In tali ipotesi chiaramente il negozio giuridico realizzato è reale, ma un motivo illecito si sostituisce alla causa del contratto, cioè a quella funzione economico-sociale dell'atto che ne ha determinato il riconoscimento giuridico.

Nel contratto in frode alla legge si ha quindi l'utilizzazione per un fine illegale di un negozio giuridico e la illegalità del fine reagisce sul negozio stesso provocandone la nullità.

Ora, nella specie, l'imprenditore il quale presenta al collocatore una richiesta nominativa per assumere un lavoratore che intende adibire a mansioni per cui la richiesta deve essere numerica (cioè, ad opera del collocatore e col rispetto dei criteri tracciati dalla legge e dalle circolari di codesto Ministero) utilizza l'istituto legittimo della richiesta nominativa per raggiun-

gere lo scopo illecito di frode alla legge.

L'atto dell'Ufficio di Collocamento, che rilascia il nulla osta alla assunzione, è pertanto viziato del vizio generale della richiesta, non tanto perchè il collocatore sia stato indotto in errore, quanto perchè l'atto che egli ha emesso è stato adoperato come un mezzo per attuare la frode alla legge.

Il problema giuridico, a questo punto, si profila in termini più precisi.

La richiesta nominativa è il mezzo per ottenere il nulla osta e quindi realizzare la frode, la quale però si sostanzia nell'atto terminale e successivo della assunzione del lavoratore.

Tale assunzione in genere non si estrinseca in atti formali, ma nel materiale affidamento al lavoratore delle mansioni e nella fissazione della retribuzione e qualifica attribuitagli.

Ove dovesse, però, estrinsecarsi in una assunzione formale per la qualifica indicata nella richiesta nominativa e nel foglio di avviamento, la frode alla legge si opererebbe in questo atto giuridico di assunzione, pienamente lecito, ma volto immediatamente con la successiva, per così dire contestuale modifica, a realizzare lo scopo frodatario.

In tali casi la nullità comminata dall'art. 1344 *Codice civile* colpirebbe direttamente l'atto di assunzione e ne importerebbe la nullità, mentre sotto ad essa si rivelerebbe una assunzione di fatto per altra qualifica non legittimata da alcun nulla osta. La contemporaneità della assunzione formale e di quella difforme di fatto non sembra ne impedisca la distinzione concettuale. Avremmo qui una assunzione tramite l'Ufficio nulla ai sensi dell'articolo 1344 ed una assunzione di fatto, al di fuori dell'ufficio, passibile delle sanzioni di legge: cioè della azione di annullamento prevista dall'art. 2098 *Codice civile* e della configurazione del reato di cui all'art. 27 della *legge n. 264 del 1949*.

Più delicato però si presenta il problema, normalmente perchè non vi è nessuna assunzione per la qualifica indicata nel documento di avviamento, ma vi è senza altro l'instaurazione di fatto del rapporto con diversa qualifica, pur con richiamo al foglio stesso.

A questo punto bisogna prima di tutto chiedersi se il rispetto della qualifica precisata nell'avviamento sia condizione essenziale per una valida assunzione.



17 Giugno 1958 (n. 47)

COLLOCAMENTO  
(richieste nominative)

Ove tale problema si risolva nel senso che l'assunzione si può solo avere per le mansioni indicate, potrebbe arrivarci alla conseguenza che l'adibizione ad altre mansioni non integra solo una violazione delle condizioni di avviamento, ma una assunzione, indipendente dall'atto di nulla osta dell'ufficio, e quindi soggetta alle sanzioni penali.

Una tale soluzione può anche sostenersi, per quanto si presenti come estremamente dubbia.

Però è forse preferibile battere l'altra via e cioè quella prospettata nella lettera da codesto Ministero della nullità dell'atto di avviamento.

Esso, ottenuto sulla base di una richiesta la quale era nulla perchè in frode alla legge, è certamente viziato, ma, a meno di affrontare il problema ancora più delicato se possa considerarsi colpito direttamente dalla sanzione di nullità derivante dall'essere esso stesso uno strumento per attuare la frode alla legge, sembra difficile poterlo considerare come nullo *ipso jure* o addirittura inesistente perchè uno dei suoi presupposti essenziali (la richiesta) si palesa come viziato.

L'atto amministrativo, per sua natura, è difeso dalla presunzione di legittimità che può farsi cadere solo attraverso l'annullamento, sia esso disposto da un organo amministrativo che ne abbia il potere, o da un organo giurisdizionale, quale il Consiglio di Stato.

In relazione a ciò, in dottrina si insegna che all'atto amministrativo non è applicabile il principio di cui all'art. 1418 *Codice civile* per cui si ha la nullità del negozio quando esso è contrario a norme imperative, ma esso in tal caso è soltanto annullabile, per il vizio appunto della violazione di legge, ad opera della autorità competente, amministrativa o giurisdizionale (v. Zanobini - *Corso di diritto amministrativo* - vol. I - Milano 1954 - pag. 306).

Ora, a maggior ragione, il vizio del presupposto dell'atto non può che considerarsi come un motivo di annullamento e del pari sarebbe a dirsi della frode alla legge se essa potesse colpire direttamente, con sviamento del potere, l'atto amministrativo.

È infatti palese che se lo stesso contrasto diretto con le norme di legge imperative, cioè tale da non consentire deroghe, si

converte in un vizio di annullamento, ma di per sè non importa la nullità assoluta dell'atto, il quale continua ad esistere e ad esplicare i suoi effetti (per il principio della esecutorietà), conseguenza diversa non può aversi quando anzichè il contrasto diretto con la norma di legge, vi sia quello diretto proprio della frode.

È pur vero che il giudice ordinario, se non ha il potere di annullamento degli atti amministrativi, ha quello di disapplicarli ove li ravvisi illegittimi, ma un tale potere non sembra idoneo per fondarvi la configurazione di un reato a carico di chi ha dato attuazione all'atto stesso, per effetto dello stesso principio della esecutorietà degli atti amministrativi.

Questa Avvocatura, pertanto, in tali ipotesi ravviserebbe più opportuno che l'atto fosse annullato dall'Ufficio di Collocamento come richiede qualche Ispettorato, proprio perchè esso è illegittimo, essendosi rivelata la nullità del presupposto ai sensi dell'art. 1344 *Codice civile* estensibile a tutti gli atti negoziali.

Una volta annullato il nulla osta per la frode dell'imprenditore, sembra che egli non possa invocare a sua difesa nè di avere assunto il prestatore di lavoro tramite l'ufficio, perchè gli effetti dell'annullamento risalgono *ex tunc*, dall'origine, nè di versare in una situazione di buona fede, perchè la frode da lui perpetrata integra l'elemento soggettivo necessario per qualsiasi reato contravvenzionale.

Come si vede, si tratta di problemi delicatissimi, che sarà necessario tuttavia affrontare se si vuole impedire il crollo definitivo dei principi di collocamento, già svuotati di pratico contenuto dalla larghezza delle eccezioni consentite.

Le varie tesi sopra delineate potranno tutte prospettarsi nei vari casi alla magistratura, perchè essa provveda a perseguire i responsabili.

Naturalmente esse presuppongono l'accertamento in fatto della volontà di frodare la legge. Non vi sarebbe frode se l'assunzione avvenisse in conformità della richiesta e del foglio di avviamento e poi l'imprenditore, avvalendosi, col consenso del lavoratore, del potere di cui all'art. 2103 *Codice civile*, adibisse quest'ultimo a mansioni diverse da quelle per cui è avvenuta la assunzione. E poichè la giurisprudenza ha anche ammesso che la retribuzione possa ridursi, purchè non oltre ai minimi di con-

17 Giugno 1958 (n. 47)

COLLOCAMENTO  
(richieste nominative)

tratto collettivo *fissati in relazione alle mansioni*, purchè il lavoratore lo accetti, lo stesso mutamento della paga non sarebbe elemento di prova.

Occorrerà quindi scegliere quei casi in cui la frode è palese, evitando di portare, per ora almeno, all'esame del magistrato situazioni incerte o dubbie. E la frode può dirsi palese quando immediatamente il lavoratore viene impiegato in qualifica diversa da quella indicata dal foglio di avviamento, e in particolare quando ciò avvenga nei confronti di più lavoratori.

In taluni casi, l'Ufficio, provveduto all'annullamento del nulla osta motivando col vizio della frode alla legge attuata dal datore di lavoro e indicando l'interesse pubblico che legittima lo annullamento nella tutela dei lavoratori che hanno ragioni preferenziali per l'avviamento al lavoro, potrà inoltrare la denuncia all'Ispettorato il quale provvederà a rimetterla alla Procura della Repubblica. Sarà opportuno nei primi casi denunciati raccomandare alla Procura di rimettere i procedimenti penali al Tribunale, per avere subito un vaglio più completo e di sollecitare il dibattimento.

Sarà infine opportuno che codesto Ministero provveda ad informare tempestivamente questa Avvocatura delle denunce presentate.

È appena da aggiungere che se la Magistratura - nonostante ogni sforzo - non dovesse ravvisare nei fatti sopra considerati il reato di cui all'art. 27 della *legge n. 264 del 1949*, non resterebbe che provocare un provvedimento legislativo il quale, in armonia con l'art. 2098 *Codice civile*, configurasse il reato in ogni caso, quando i contratti di lavoro fossero stati stipulati senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina delle domande e delle offerte di lavoro».

\* \* \*

Gli Ispettorati del Lavoro che, in base a quanto sopra espo-

1288

COLLOCAMENTO  
(richieste nominative)

17. Giugno 1958 (n. 47)

sto, ritengano di sottoporre all'esame della competente Autorità giudiziaria le irregolarità di che trattasi, sono pregati di dare notizia a questo Ministero di tali iniziative.

p. Il Ministro  
f.to Altarelli

8 Luglio 1958 (n. 49)

APPRENDISTATO  
(insegnamento complementare)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVIII

Roma, 8 luglio 1958

Prot. n. 23-XXVIII

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima  
Occupazione

e p.c.:

- Agli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Attestati di assiduità, diligenza e profitto.**

Approssimandosi la chiusura dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti iniziati nell'autunno dello scorso anno, si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo sulle istruzioni impartite dallo scrivente con **circolare 30 dicembre 1957, n. 83/7**, relativamente agli attestati da rilasciare ai giovani che hanno frequentato i corsi con assiduità, diligenza e profitto.

Mentre si assicura che detti attestati saranno forniti da questo Ministero - che ne ha curato la stampa - si ricorda che i dati relativi all'assiduità e diligenza degli apprendisti debbono essere inviati agli Uffici in indirizzo, dagli enti gestori, entro 10 giorni dalla chiusura dei corsi.

p. Il Ministro  
f.to Altarelli

1290

COLLOCAMENTO  
(disposizioni interne ministeriali)

1 Agosto 1958 (n. 52)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 1 agosto 1958

Prot. n. 71-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali  
del Lavoro e della Massima Occupa-  
zione
- Ai Centri di Emigrazione

**Loro Sedi**

- All'Ufficio Speciale per il Collocamen-  
to dei Lavoratori dello Spettacolo

**Roma**

e p.c.:

- Ai Prefetti della Repubblica

**Loro Sedi**

**Oggetto: Compiti del personale degli Uffici del Lavoro, dei col-  
locatori e dei corrispondenti comunali nel settore del-  
la previdenza e assistenza sociale.**

Con circolare n. 1396/A, del 10 giugno 1957, di pari ogget-  
to, questo Ministero ha richiamato l'attenzione degli Uffici in  
indirizzo sul D.M. 7 maggio 1957, pubblicato nella Gazz. Uff.  
del 24 maggio 1957, n. 131, in attuazione dell'art. 1, secondo  
comma, della legge 16 maggio 1956 n. 562, con il quale al per-  
sonale degli Uffici del Lavoro, ai collocatori e ai corrispondenti  
comunali vengono affidati vari compiti, nel settore della previden-  
za e dell'assistenza sociale, dall'Istituto Nazionale della Previ-  
denza Sociale, dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro  
le Malattie, dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro  
gli Infortuni sul Lavoro e dal Servizio per gli elenchi nominativi  
dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

Con la presente, questo Ministero intende fornire taluni in-

1 Agosto 1958 (n. 52)

COLLOCAMENTO  
(disposizioni interne ministeriali)

dispensabili chiarimenti, limitatamente al settore dell'avviamento al lavoro, affinché il decreto suindicato trovi piena applicazione e, nel clima di una stretta collaborazione tra gli Uffici di Collocamento e gli Enti previdenziali, sia facilitata a quest'ultimi la realizzazione dei rispettivi compiti di istituto.

Tuttavia, indipendentemente da detti chiarimenti, si ritiene che i contatti, per le vie brevi, tra gli Uffici provinciali del Lavoro e le sedi periferiche degli Istituti previdenziali potranno dare i migliori risultati.

Gli adempimenti che gli Uffici di Collocamento, in base al *D.M.* citato, sono tenuti a curare nei confronti degli Istituti previdenziali, riguardano segnatamente l'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie e il Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

In merito alla segnalazione, all'I.N.P.S. ed all'I.N.A.I.L., degli avviamenti al lavoro effettuati dagli Uffici, si è già provveduto a comunicare nella *circolare n. 26/63 XXV dell'1 aprile 1958*, relativa alla riforma del modulario per il collocamento, che il nuovo *Mod. C/8* (nulla-osta di avviamento) sarà stampato in cinque copie per consentire l'invio del documento, oltre che al datore di lavoro, anche alle sedi periferiche dell'I.N.P.S., I.N.A.M. e I.N.A.I.L. A tale riguardo si è disposto che sul predetto *Mod. C/8* debbono essere indicati l'attività produttiva dell'Azienda che effettua le assunzioni, l'esatta qualifica dei lavoratori avviati, nonché, nel caso di avviamento di apprendisti, anche il mestiere di apprendimento (esempio: apprendista meccanico, ecc.).

Particolare rilievo, invece, assumono gli adempimenti che il decreto ministeriale in questione richiede agli Uffici di Collocamento per l'I.N.A.M. e il S.E.N.L.C.U.A.

Per quanto riguarda l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie gli adempimenti consistono:

a) nella comunicazione agli Uffici locali dell'Istituto degli avviamenti al lavoro effettuati;

b) nell'accertamento, a richiesta di detti Uffici locali, della concordanza fra i dati risultanti dalla documentazione in possesso dell'I.N.A.M. e quelli risultanti all'Ufficio di Collocamen-

to sulle assunzioni e cessazioni dal lavoro in determinate aziende.

Per il punto a) valgono le precisazioni fatte più sopra in merito al *Mod. C/8* (nulla-osta di avviamento), mentre, per l'accertamento di cui al punto b), va richiamata la attenzione degli Uffici di Collocamento su quanto affermato, nella ricordata circolare sul modulario per il collocamento, in merito all'uso del *Mod. C/11* (Cartella della Ditta). In tale occasione si è posta in rilievo la necessità che la raccolta della documentazione da inserirsi nella Cartella della Ditta (richieste di assunzione di lavoratori avanzate dalla azienda, copia delle comunicazioni di avviamento al lavoro, denunce dei licenziamenti effettuati e tutta la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio e la Ditta) sia attuata con particolare cura in quanto i relativi dati consentiranno agli Uffici di soddisfare eventuali richieste formulate dall'I.N.A.M., concernenti le assunzioni e i licenziamenti di lavoratori presso determinate aziende.

Evidentemente, quando tali accertamenti risultano di notevole complessità, è opportuno, ove possibile, che i dati richiesti siano rilevati presso l'Ufficio direttamente da un impiegato dell'I.N.A.M., con l'assistenza del collocatore.

Il D.M. di cui trattasi, relativamente ai compiti da assegnarsi agli addetti agli Uffici di Collocamento concernenti il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, dispone che detti Uffici:

a) raccolgano ed inviino tempestivamente agli Uffici provinciali (del Servizio) gli elementi necessari per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, sia che l'accertamento dei lavoratori stessi si attui con il sistema presuntivo, sia che si effettui mediante libretti personali;

b) forniscano ai citati Uffici provinciali ogni altra notizia richiesta nei riguardi dei lavoratori agricoli .....  
*omissis* .....

Considerato che per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi di cui al punto a) soccorrono, per quanto riguarda il servizio del collocamento, gli adempimenti previsti dall'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 264, questo Ministero prega gli Uffi-



**1 Agosto 1958 (n. 52)****COLLOCAMENTO**  
(disposizioni interne ministeriali)

ci in indirizzo di far conoscere, entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente, se le Commissioni comunali M.O.A. (laddove risultano costituite ed operanti) provvedano a comunicare all'Ufficio di Collocamento territorialmente competente i nominativi dei lavoratori agricoli avviati al lavoro, ai sensi del *D.L. C.P.S. 15 settembre 1947, n. 929*, e se i collocatori comunali (e le sezioni di collocamento) incontrino difficoltà nella raccolta degli elementi necessari alla formazione ed aggiornamento degli elenchi.

Si gradirà, inoltre, conoscere, dagli Uffici nella cui circoscrizione territoriale l'accertamento delle giornate di lavoro è compiuto a mezzo di libretti personali, se tale sistema consenta ai collocatori di seguire, con maggior precisione, i movimenti di manodopera agricola nell'ambito dei rispettivi Comuni.

**Il Ministro**  
*f.to Vigorelli*

1294

QUALIFICHE PROFESSIONALI  
(orchestrali)

6 Agosto 1958 (n. 53)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale

Divisione XXV

Roma, 6 agosto 1958

Prot. n. 72-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione

**Loro Sedi**

e p.c.:

- Al Ministero della Pubblica Istruzione
- All'Ufficio Speciale Collocamento Lavoratori dello Spettacolo

**Roma**

- e alle Sue Sezioni di:

**Milano - Napoli**

**Oggetto: Orchestrali sprovvisti del titolo di studio o dell'attestato di idoneità.**

Come è noto, con la recente circolare n. 39 del 28 aprile 1958 è stato disposto che gli «orchestrali», per poter essere iscritti negli elenchi speciali ed avviati al lavoro in luoghi pubblici o aperti al pubblico, devono aver conseguito il prescritto titolo di studio o, in mancanza, l'attestato di idoneità rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi della legge 2 aprile 1953, n. 295, concernente la riapertura dei termini per la presentazione delle domande dirette ad ottenere l'apposito giudizio di idoneità.

A seguito di tale circolare sono pervenute a questo Ministero sollecitazioni da parte di singoli interessati e di Associazioni sindacali per una nuova riapertura dei termini, allo scopo di consentire agli orchestrali, che non vi provvidero a suo tempo, di presentare le domande per la concessione degli attestati di idoneità.

6 Agosto 1958 (n. 53)

QUALIFICHE PROFESSIONALI  
(orchestrali)

Pertanto, al fine di una nuova eventuale riapertura dei termini, intesa ad impedire che per la categoria di lavoratori in oggetto vengano ridotte le possibilità di impiego ai casi previsti dall'art. 4 della *legge 4 giugno 1934, n. 977*, si pregano codesti Uffici di voler inviare un elenco nominativo degli orchestrali, con l'indicazione dell'età e del luogo di residenza, sprovvisti di titolo di studio o dell'attestato di idoneità, al cui possesso fu subordinato l'esercizio professionale con la citata *legge n. 977 del 1934*.

Appare evidente che, solo nel caso che fosse alquanto considerevole il numero degli orchestrali, che non beneficiarono della *legge del 1953, n. 295*, si potrà tentare una nuova riapertura di termini di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione.

Con l'occasione codesti Uffici provvederanno ad apportare sulla scheda professionale C/2 la dicitura a stampiglia «Sprovvisto di titolo e dell'attestato di idoneità».

Identica annotazione sarà fatta sull'attestato C/1 all'atto della presentazione degli orchestrali per la conferma mensile di permanenza nello stato di disoccupazione.

Si resta in attesa di un cortese sollecito invio degli elenchi di cui sopra e di un cenno di assicurazione per quanto riguarda le annotazioni sulle schede C/1 e C/2.

p. Il Ministro

f.to Altarelli

LAVORO A DOMICILIO

8 Agosto 1958 (n. 192)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti  
di lavoro

Divisione XVII

Roma, 8 agosto 1958

- Ai Direttori degli Uffici provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione

Prof. n. 28210/B/22

Loro Sedi

**Oggetto: Tutela del lavoro a domicilio ed iscrizione di lavoratori a domicilio nell'albo delle imprese artigiane.**

A seguito della entrata in vigore della *legge 13 marzo 1958, n. 264*, sulla tutela del lavoro a domicilio, sono pervenute a questo Ministero delle segnalazioni con le quali viene fatta presente una certa tendenza da parte di taluni committenti a far iscrivere i propri lavoratori a domicilio nell'albo delle imprese artigiane istituito dall'art. 9 della *legge 25 luglio 1956, n. 860*, al fine di eludere la disciplina tutelativa del lavoro a domicilio.

Se tale tendenza portasse effettivamente alla iscrizione negli albi degli artigiani di persone che di fatto sono lavoratori a domicilio, tale fenomeno, consentendo ai committenti di evadere alle norme della citata *legge 13 marzo 1958, n. 264*, frustrerebbe gli scopi che questa intende di raggiungere e che ne determinarono la emanazione.

Da parte di questo Ministero si ha motivo di ritenere che detta tendenza non dovrebbe condurre ai risultati temuti per il sistema instaurato dalla *legge 25 luglio 1956, n. 860*, circa la procedura prevista per la iscrizione delle aziende artigiane negli appositi albi.

Detto sistema offre, a parere di questo Ministero, effettive garanzie di una esatta individuazione delle imprese artigiane, sia per la composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato - delle quali sono chiamati a far parte rappresentanti delle associazioni sindacali interessate dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonchè, a titolo consultivo, rappresentanti della Amministrazione dello Stato e di enti pubblici - sia anche per

8 Agosto 1958 (n. 192)

LAVORO A DOMICILIO

l'accertamento che queste sono chiamate a svolgere sulla sussistenza o meno, nei richiedenti, dei requisiti stabiliti dalla legge stessa, per la definizione delle imprese predette.

Poichè i Direttori degli Uffici provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione fanno parte, a titolo consultivo, delle commissioni provinciali suddette, si ritiene opportuno di segnalare gli inconvenienti denunciati affinchè, le SS.LL. richiamino su di essi l'attenzione degli altri componenti sulla necessità che, in sede di esame delle domande, sia evitata la iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di persone che effettivamente sono lavoratori a domicilio in base ai principi cui si ispira la legge 13 marzo 1958, n. 264, e secondo i requisiti da questa previsti.

**Il Ministro**

*f.to Vigorelli*

1298

ORARIO DI LAVORO  
(autoservizi)

9 Agosto 1958 (n. 193)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro  
Divisione XVII

Roma, 9 agosto 1958

Prot. n. 28497/I.B.3

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Legge 14 febbraio 1958, n. 138 - Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra-urbani adibiti al trasporto viaggiatori.**

La legge 14 febbraio 1958, n. 138, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 65 del 15 marzo 1958, ha provveduto a disciplinare l'orario di lavoro ed il riposo del personale degli automezzi pubblici di linea extra-urbani adibiti al trasporto dei viaggiatori.

L'esigenza di una regolamentazione della durata del lavoro del personale anzidetto derivava dalla circostanza che il vasto settore concernente tale pubblico servizio di trasporto risultava escluso dal campo di applicazione della vigente disciplina generale dell'orario di lavoro, in quanto l'art. 1, ultimo comma, del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, prevedeva che per esso doveva provvedersi con separate disposizioni. L'esigenza predetta derivava, però, anche dalla natura stessa dell'attività lavorativa che, riguardando un pubblico servizio di trasporto di persone, comporta, da parte del personale che vi è adibito, un particolare senso di responsabilità unito ad un sensibile sforzo fisico e psichico soprattutto nella guida degli automezzi.

La elaborazione dello schema del provvedimento di che trattasi, ha richiesto un laborioso e attento esame da parte di questo Ministero, con il concerto di quello dei Trasporti e con la collaborazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di datori di lavoro interessate.

Nella formulazione del provvedimento è stato tenuto debito conto delle raccomandazioni contenute nel *Memorandum*, relativo

9 Agosto 1958 (n. 193)

ORARIO DI LAVORO  
(autoservizi)

alle condizioni di impiego nei trasporti su strada, adottato dalla Commissione dei Trasporti interni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Ai fini di agevolare l'azione di vigilanza che sulle norme di che trattasi gli Ispettorati del Lavoro sono chiamati a svolgere, si ritiene opportuno illustrare brevemente le linee fondamentali ed i criteri ispiratori della legge.

Poichè il settore dei trasporti interessa non soltanto la competenza di questo Ministero - ai fini della tutela dei lavoratori - ma anche quella del Ministero dei Trasporti - per la vigilanza che questo svolge sull'esercizio in rapporto alla natura dell'attività esercitata in regime di concessione amministrativa - nei diversi istituti disciplinati dalla legge in esame è previsto lo intervento sia degli Ispettorati del Lavoro che degli Ispettorati compartimentali della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione per cui, nell'azione di vigilanza per l'applicazione della legge, si rende opportuna la fattiva collaborazione fra i due uffici.

Con l'art. 1 viene definito il campo di applicazione, il quale comprende tutto il personale, incluso quello non viaggiante, dipendente dalle aziende esercenti autoservizi pubblici di linea extra-urbani adibiti al trasporto di viaggiatori.

La durata massima del lavoro effettivo è stabilita dal successivo art. 2, in 8 ore giornaliere o 48 settimanali.

Agli effetti del lavoro straordinario la legge in esame si è adeguata ai principi ispiratori della *legge 30 ottobre 1955, n. 1079*, vietando in linea di massima l'effettuazione di tale lavoro quando questo non abbia carattere saltuario e quando non ricorrano speciali esigenze derivanti dalla particolare natura dell'esercizio e della comprovata difficoltà di farvi fronte con l'assunzione di altri lavoratori.

Nel caso specifico non è stato previsto l'onere del versamento del 15 per cento a favore del Fondo per la disoccupazione, ma la legge dispone l'obbligo del pagamento a favore dei lavoratori delle maggiorazioni contrattuali per il lavoro straordinario effettuato nei limiti prescritti dalla norma stessa.

Inoltre, all'azienda spetta di denunciare ai due Ispettorati sopra accennati l'esecuzione del lavoro straordinario con la indicazione dei motivi che lo giustificano.

Si ha motivo di ritenere che gli Uffici ispettivi possano esercitare il potere di vietare o limitare l'effettuazione dello straordinario quando da parte dell'azienda non siano comprovati i motivi suddetti.

Con le maggiorazioni contrattuali deve essere retribuito anche il lavoro eseguito nelle ore di notte, e a tali effetti si ritiene che sia stata dettata la norma contenuta nell'art. 4, la quale definisce lavoro notturno quello eseguito in tutto o in parte dalle ore 22 alle ore 5.

La fissazione del periodo di guida dell'automezzo, che indubbiamente costituisce uno dei punti basilari del provvedimento in questione, viene realizzata con l'art. 5, il quale espressamente prevede che al personale viaggiante non può essere richiesto un servizio continuativo di guida superiore a 5 ore, e che comunque fra una ripresa e l'altra del servizio stesso deve intercorrere un intervallo di almeno una ora.

Nel periodo continuativo di guida debbono essere comprese, nel limite massimo di due, anche quelle brevi interruzioni che si verificassero per esigenze di servizio, purchè ciascuna di esse non sia superiore a 30 minuti primi. Sono previste particolari esclusioni per i servizi a breve percorso e a frequenti corse.

In considerazione poi, del fatto che le prestazioni svolte dal personale si presentano di varia natura e subiscono a volte talune interruzioni, durante le quali il lavoratore resta inoperoso, e avuto riguardo particolarmente alla intensità dello sforzo lavorativo ad esso richiesto, si è ritenuto opportuno - a ciò si è provveduto a mezzo dell'art. 6 - dare ad esse una dettagliata definizione, stabilendo inoltre per alcune le modalità di computo ai fini del lavoro effettivo.

Il riposo giornaliero e settimanale sono disciplinati dal successivi artt. 7 e 8.

Il primo di essi dispone, infatti, che nel corso di un periodo di 24 ore, il personale viaggiante deve beneficiare di un riposo giornaliero ininterrotto non inferiore ad 11 ore, calcolato su una media di 4 settimane e con un massimo giornaliero non inferiore a 9 ore. Si fa eccezione per le operazioni e i servizi di trasporto che comportino una interruzione di lavoro per complessive 2 ore, oppure che a bordo del veicolo vi siano due conducenti,



9 Agosto 1958 (n. 193)

ORARIO DI LAVORO  
(autoservizi)

nel qual caso il riposo può essere ridotto a 9 ore.

Quando poi si verificano casi di forza maggiore, di intemperie, di accidenti o circostanze eccezionali che rendano assolutamente indispensabile il superamento del periodo lavorativo giornaliero, al personale possono essere richieste prestazioni di lavoro in aggiunta all'orario normale giornaliero, a condizione che esse siano retribuite come lavoro straordinario o compensate con un equivalente periodo di riposo.

Di tali prolungamenti l'azienda deve fare denuncia ai due Ispettorati più sopra menzionati.

Oltre al riposo giornaliero la legge prescrive, e senza pregiudizio dello stesso e delle ferie spettanti ai lavoratori, il diritto per tutto il personale ad un riposo settimanale di 24 ore da usufruire nella sua residenza; per quello viaggiante il riposo può cadere per turno in giorno diverso dalla domenica. Quando sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia accordo tra le parti, è ammessa la possibilità di cumulare due riposi settimanali consecutivi.

Nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge dia luogo a controversie, è data facoltà al personale di ricorrere in via amministrativa all'Ispettorato della Motorizzazione, il quale, sentite le parti e di concerto con l'Ispettorato regionale del Lavoro, decide in via definitiva.

Dal contesto di tale disposizione si ha motivo di ritenere: 1°) che il ricorso del lavoratore ha carattere facoltativo, libero essendo perciò quest'ultimo di rinunciarvi e di adire direttamente l'autorità giudiziaria: il ricorso quindi non costituisce condizione per l'azione giudiziaria; 2°) che la decisione dell'Ispettorato della Motorizzazione ha carattere definitivo e avverso la stessa è ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato.

Per quanto infine concerne le sanzioni, è prevista per i datori di lavoro inadempienti, una ammenda da L. 5.000 a L. 15.000 per ciascun lavoratore occupato nell'azienda.

A tale proposito la legge prevede anche la possibilità della decadenza della concessione con l'incameramento della cauzione in caso di recidiva. La decadenza è pronunciata dal Ministro dei Trasporti, anche su proposta del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, quando il concessionario non ottemperi, en-

tro 30 giorni, ad eliminare le inosservanze per le quali è stato condannato.

Dall'esposizione sopra fatta ad illustrazione delle singole norme si rileva che scopo precipuo della legge è quello di realizzare una disciplina, che fino ad ora mancava, per ottenere una efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e di salvaguardare indirettamente l'incolumità del pubblico.

Nel sottolineare la notevole importanza degli scopi anzidetti, si pregano gli Ispettorati del Lavoro di voler svolgere, in collaborazione con gli Ispettorati della Motorizzazione, una efficace ed intensa azione di vigilanza per la migliore applicazione dei precetti legislativi.

**Il Ministro**  
*f.to Vigorelli*

14 Agosto 1958 (n. 54)

COLLOCAMENTO  
(impiegati propagandisti)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 14 agosto 1958

Prot. n. 73-XXV

- Agli Uffici Regionali del Lavoro e del-  
la Massima Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Avviamento al lavoro di impiegati propagandisti.**

L'Associazione nazionale degli industriali dei prodotti chimico-farmaceutici ha segnalato a questo Ministero le difficoltà che incontrano le aziende assistite, allorchè debbono procedere all'assunzione di impiegati propagandisti scientifici, per quanto riguarda il rilascio del nulla-osta da parte del competente Ufficio di Collocamento.

Detti propagandisti non prestano, generalmente, la loro attività nel luogo ove ha sede l'azienda, ma nel centro più importante della zona territoriale ad essi assegnata; in conseguenza, gli impiegati che vengono assunti sono tenuti, di solito, a dimorare nella località dove dovranno svolgere il loro lavoro di propagandisti e, nella maggior parte dei casi, trattasi di persone già residenti in tali località.

Per questo motivo, secondo quanto segnalato dalla Associazione citata, riesce particolarmente difficoltoso alle aziende interessate ottenere il nulla-osta per l'assunzione di detti impiegati; ciò in quanto l'Ufficio di Collocamento del luogo ove ha sede l'azienda non prende in esame le richieste dichiarandosi incompetente a concedere l'autorizzazione per l'assunzione di personale impiegatizio che non ha la residenza nel Comune di sua giurisdizione e che svolgerà il proprio lavoro in altri Comuni, nè, d'altra parte, l'Ufficio di Collocamento della località ove l'impiegato propagandista deve esercitare la propria attività lavorativa ritiene a sua volta di poter concedere il nulla-osta ad una

COLLOCAMENTO  
(impiegati propagandisti)

14 Agosto 1958 (n. 54)

ditta che ha sede in un altro Comune.

Preso in esame la questione segnalata questo Ministero ritiene che ogni difficoltà può essere superata tenendo presente i seguenti principi.

1) Nessuna questione sorge per i propagandisti che risiedono nel Comune ove ha sede la Ditta, perchè essi possono essere regolarmente assunti in loco e successivamente impiegati in qualsiasi territorio anche al di fuori di detto Comune.

2) Nell'ipotesi di assunzione di propagandisti residenti in Comune diverso da quello dove ha sede la Ditta, non sono applicabili le norme sulle migrazioni interne in quanto i lavoratori assunti sono destinati ad operare in Comuni diversi da quello della sede della Ditta richiedente.

3) Per uniformità di procedura da parte degli Uffici periferici, appare opportuno stabilire che le Ditte interessate possono rivolgersi in ogni caso all'Ufficio di Collocamento del Comune dove esse hanno la sede; detto Ufficio di Collocamento rilascerà il prescritto nulla-osta avendo cura di dare notizia degli avviamenti agli Uffici di Collocamento di residenza dei lavoratori assunti.

4) Copia del *Mod. C/8*, in tali casi, va inoltrata agli Istituti previdenziali (I.N.A.M. - I.N.P.S. - I.N.A.I.L.) della provincia dove ha sede l'azienda che ha effettuato le assunzioni.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di fornire assicurazione di adempimento e di diramare ai dipendenti Uffici provinciali le necessarie istruzioni per quanto forma oggetto della presente circolare.

p. Il Ministro

f.to Fanelli

5 Ottobre 1958

COLLOCAMENTO  
(profughi)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale

Divisione XXVI

Roma, 5 ottobre 1958

Prot. n. 26/5058/PR

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

e p.c.:

- All'Opera per l'Assistenza ai Profughi  
Giuliani e Dalmati - Viale Lubin 2

Roma

**Oggetto: Applicazione della legge 27 febbraio 1958, n. 130 - Aggiornamento dell'elenco generale profughi.**

Con il 28 settembre u.s. è scaduto il 1° semestre di applicazione della legge in oggetto e, pertanto, si potrà far luogo ad un primo esame della situazione occupativa dei profughi, alla luce delle assunzioni effettuate dai privati datori di lavoro.

Facendo riferimento a quanto già accennato con **circolare numero 33 del 10.4.1958** e allo scopo di poter conoscere la posizione dei profughi nelle varie provincie, sia per la conseguente azione da svolgere, ai fini dell'incremento delle assunzioni, sia per tener aggiornato l'elenco generale degli aspiranti al collocamento predisposto dall'Opera per l'assistenza ai profughi Giuliani e dalmati, questo Ministero richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo, in armonia con quanto previsto dall'art. 5 della legge in oggetto, sulla necessità di provvedere ad inviare alla citata Opera profughi l'elenco delle assunzioni di personale profugo verificatesi nel trascorso semestre.

Con l'occasione, si fa rilevare che, mentre alcuni Uffici hanno di volta in volta provveduto a dare comunicazione all'Opera

COLLOCAMENTO  
(profughi)

5 Ottobre 1958

per l'assistenza profughi delle assunzioni intervenute nelle varie provincie, altri invece non hanno mai fatto comunicazione alcuna al riguardo.

Per quanto si riferisce ai profughi delle altre categorie, ossia quelli previsti dall'art. 9 della legge in oggetto, si fa presente che solo quattro Uffici regionali del Lavoro e precisamente quelli di Ancona - Bologna - Milano - Palermo, hanno trasmesso alla Divisione XXVI di questo Ministero l'elenco richiesto con la già citata circolare.

Al riguardo, mentre si interessano i predetti Uffici regionali affinché venga inoltrato allo scrivente l'elenco delle variazioni intervenute nel 1° semestre di applicazione della legge in argomento, si invitano i rimanenti Uffici a far pervenire con la massima urgenza il primo elenco dei profughi residenti nelle rispettive regioni debitamente aggiornato sino al 28 settembre 1958.

Si gradiranno cortesi sollecite assicurazioni in ordine allo esatto adempimento di quanto sopra esposto.

p. Il Ministro  
f.to Altarelli

10 Ottobre 1958 (n. 60)

COLLOCAMENTO  
(sordomuti)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVI

Roma, 10 ottobre 1958

Prot. n. 10-XXVI

- A tutti gli Uffici del Lavoro e della  
Massima Occupazione
- A tutti gli Uffici dell'Ispettorato del  
Lavoro

**Loro Sedi**

- All'Ente Nazionale per la Protezione  
e l'Assistenza dei Sordomuti

Roma

**Oggetto: Legge 13 marzo 1958, n. 308, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti.**

Come è noto, sulla *Gazz. Uff. del 15 aprile u.s.* è stata pubblicata la legge citata in oggetto.

Al riguardo questo Ministero, superando, per quanto possibile, in sede interpretativa, quelle perplessità che potrebbero rendere le disposizioni stesse difficilmente applicabili nel settore dell'impiego privato e conformemente all'avviso espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritiene di poter diramare le seguenti istruzioni:

1) l'obbligo per le imprese private che abbiano più di 300 dipendenti di assumere senza concorso sordomuti a posti di impiegato opera nel limite dell'uno per cento del personale impiegatizio. Inoltre, poichè l'assunzione dei sordomuti deve avvenire nella «carriera del personale ausiliario» (carriera inesistente presso le imprese private), l'assunzione stessa dovrà essere effettuata, ove esistano, per i posti di *commesso, usciere ed inserviente*, che sono quelli corrispondenti alle qualifiche del personale ausiliario delle Amministrazioni dello Stato;

2) per quanto attiene all'assunzione di sordomuti per le « mansioni salariali » (ossia, a posti di operaio), l'obbligo a carico delle imprese private è circoscritto nel limite del tre per cento del personale operaio (corrispondente, quest'ultimo, al « contingente » dei salariati delle Amministrazioni dello Stato).

Così chiarite la natura e l'entità degli oneri a carico delle imprese private che occupino più di 300 dipendenti, appare opportuno individuare le forme ed i modi atti a dare concreta applicazione alla nuova disciplina giuridica.

Poichè quest'ultima nulla dispone sulla procedura da osservarsi ai fini dell'assunzione dei sordomuti, si ritiene che il privato datore di lavoro possa assumere direttamente gli interessati. Nel caso, invece, che non intenda avvalersi di tale facoltà, il datore di lavoro dovrà rivolgersi agli organi di collocamento. Questi ultimi non sono menzionati dalla legge, ma in considerazione che l'art. 23 del *D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520*, ha in via generale affidato agli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione la funzione del collocamento dei lavoratori e che tale funzione, per quanto ha tratto ad altre categorie di minorati fisici (invalidi di guerra e per servizio, invalidi del lavoro, t.b.c. clinicamente guariti), si svolge, a norma delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, sul piano provinciale, anche quando è affidata ad Uffici diversi (Rappresentanze provinciali dell'O.N.I.G. e Commissioni per l'avviamento al lavoro degli invalidi del lavoro e dei t.b.c. clinicamente guariti), sembra lecito poter affermare che il collocamento dei sordomuti debba essere attribuito ai citati Uffici, quando - si ripete - l'assunzione dei predetti sordomuti non sia direttamente effettuata dal datore di lavoro.

Con riguardo, poi, alla disciplina degli avviamenti, gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione si attengano, nei limiti del possibile, alle disposizioni contenute nella *legge 29 aprile 1949, n. 264*, e predispongano, man mano che gli interessati ne faranno richiesta, un elenco dei sordomuti aspiranti ad essere avviati al lavoro a norma della legge che si commenta. Costituirà, naturalmente, requisito indispensabile - per l'iscrizione nell'elenco - che l'interessato offra, mediante certificazione di una autorità sanitaria, la dimostrazione di versare nelle con-



10 Ottobre 1958 (n. 60)

COLLOCAMENTO  
(sordomuti)

dizioni di minorazione fisica previste dalla legge (sordomutismo). Ad ogni buon fine, ogni qual volta possa apparire utile o necessario, gli Uffici del Lavoro non trascurino la collaborazione che potrà essere loro offerta in vario modo dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, che ha la sua sede centrale in Roma (*via Val Trompia, 108*) e le sue sedi periferiche nei vari capoluoghi di provincia.

L'art. 6 della *legge n. 308* dispone che il requisito dell'idoneità specifica all'esercizio delle mansioni nel sordomuto che aspira ad essere assunto in qualità di impiegato o salariato è accertato dal medico fiscale dell'«Amministrazione interessata», con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Il cittadino sordomuto - prosegue l'articolo - che ha conseguito una qualificazione professionale presso gli istituti professionali dell'Ente sopracitato è considerato idoneo all'esercizio dell'attività salariale per la quale è qualificato. Gli esami di qualificazione, infine, debbono svolgersi davanti ad una Commissione nominata, per ogni corso di qualificazione o specializzazione professionale indetto dal citato Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale.

Premesso che, ad avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di questo Ministero, l'«Amministrazione interessata» di cui discorre il primo comma del predetto art. 6 è la Pubblica Amministrazione, si rileva che l'articolo stesso ha subordinato l'obbligo di assunzione ad alcune condizioni che variano a seconda che si tratti di pubblici o di privati datori di lavoro.

Per le Pubbliche Amministrazioni, infatti, si richiede:

- 1) che il sordomuto sia dichiarato dal medico fiscale (assistito da uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti) fisicamente idoneo all'esercizio delle mansioni che, in qualità di impiegato o di salariato, sarà chiamato a svolgere (nessun dubbio che l'«idoneità specifica» di cui parla il primo comma dell'articolo in esame sia l'*idoneità fisica*, come emerge non solamente dalla qualità dell'organo chiamato ad accertarla - il me-

dico fiscale - ma anche dal disposto del primo comma del successivo art. 7, così concepito: «Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere nelle Amministrazioni di cui all'art. 1, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato, salvo la dichiarazione di idoneità di cui al primo capoverso dell'articolo precedente». È evidente perciò che tale dichiarazione di idoneità non può essere che di idoneità fisica specifica, in quanto che l'idoneità professionale sarà accertata in sede di concorso);

2) che, per poter essere assunto in qualità di salariato, il sordomuto abbia conseguito una qualificazione professionale presso gli Istituti professionali dell'Ente più volte citato, salvo a dimostrare, con i mezzi normalmente ammessi per i validi e, quindi, anche mediante i precedenti lavorativi, il possesso della richiesta capacità professionale.

Per quanto attiene invece ai privati datori di lavoro, l'articolo non ha contemplato il preventivo accertamento dell'idoneità fisica degli assumendi, limitandosi a subordinare l'obbligo di assunzione, se riferito agli operai, alla stessa circostanza prevista per le Pubbliche Amministrazioni (cioè - si ripete - al fatto che il sordomuto abbia conseguito una qualificazione professionale presso gli Istituti di cui si è già fatta menzione oppure abbia dimostrato, con gli altri mezzi suddescritti, di averla acquisita).

Concludendo, si può perciò affermare che i privati datori di lavoro debbono, senz'altro, assumere nelle proporzioni stabilite il personale sordomuto da adibire a mansioni impiegate assimilabili a quelle della carriera ausiliaria dell'Amministrazione dello Stato, mentre, per quanto ha tratto agli operai, l'assunzione riguarda quegli elementi che risultano qualificati, od anche riguarderà - quei minorati che avranno superato gli esami al termine dei corsi di qualificazione e specializzazione professionale indetti dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (evento, questo ultimo, non ancora avvenuto, in quanto che la commissione d'esame, per ciascuno dei predetti corsi di qualificazione o specializzazione, dovrà essere nominata con D.M. e, conseguentemente, dovrà essere cura dell'Ente

10 Ottobre 1958 (n. 60)

COLLOCAMENTO  
(sordomuti)

citato segnalare tempestivamente a questo Ministero i corsi in atto o *in fieri*, indicando altresì il luogo del loro svolgimento e il momento in cui si esauriranno).

Pregasi accusare ricevuta della presente.

**Il Ministro**  
*f.to Vigorelli*

1312

APPRENDISTATO  
(insegnamento complementare)

16 Ottobre 1958 (n. 63)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVIII

Roma, 16 ottobre 1958

Prot. n. 24-XXVIII - Alleg. 1

- Ai Capi Circolo dell'Ispettorato del Lavoro
- Ai Direttori degli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione
- Ai Presidenti dei Consorzi Provinciali Obbligatorî per l'Istruzione Tecnica

Loro Sedi

**Oggetto: Incompatibilità tra esercizio della vigilanza sui corsi di insegnamento complementare e diretta partecipazione al loro svolgimento.**

Con circolare 6 luglio 1949, n. 3 - che ad ogni buon fine si unisce in copia - questo Ministero, in relazione alla accettazione da parte del personale dipendente da alcuni di codesti Uffici di incarichi inerenti allo svolgimento di corsi per la formazione professionale dei lavoratori, ha sottolineato che le delicate funzioni di vigilanza e di controllo che codesti Uffici sono chiamati a svolgere nei corsi professionali, determinano una incompatibilità tra dette funzioni ed una diretta partecipazione allo svolgimento dei corsi, sia come dirigenti, sia come insegnanti o come personale comunque addetto al funzionamento dei corsi stessi.

Con la presente si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che l'incompatibilità, cui fa cenno la circolare predetta, riguarda anche i corsi di insegnamento complementare per apprendisti, istituiti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Si prega di voler dare un cenno di assicurazione.

Il Ministro  
f.to Vigorelli

16 Ottobre 1958 (n. 63)

APPRENDISTATO  
(insegnamento complementare)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
interna e delle Migrazioni  
Divisione VI

Roma, 6 luglio 1949

Circolare n. 3  
Prof. n. 18454/8-A.G.

- Ai Capi Circolo dell'Ispettorato del Lavoro
  - Ai Direttori degli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione
  - Ai Presidenti dei Consorzi Provinciali Obbligatorie per l'Istruzione Tecnica
- Loro Sedi**

**Oggetto: Incompatibilità tra esercizio della vigilanza sui corsi professionali e diretta partecipazione al loro svolgimento.**

Risulta a questo Ministero che, in passato, personale dipendente da alcuni di codesti Uffici ha accettato incarichi inerenti allo svolgimento di corsi per la formazione professionale dei lavoratori.

Una partecipazione del genere è in evidente contrasto con le delicate funzioni di vigilanza e di controllo che codesti Uffici sono chiamati a svolgere sui corsi professionali in genere, specie in relazione alla recente legge 29 aprile 1949, n. 264, e alla circolare di questo Ministero n. 1, del 6 giugno c.a.

Nel richiamare su tali circostanze l'attenzione delle SS.LL., si prega di voler far rilevare anche al personale dipendente l'incompatibilità tra le suddette funzioni ed una diretta partecipazione allo svolgimento dei corsi, sia come dirigenti, che come insegnanti e come personale comunque addetto al loro funzionamento.

Si prega di dare assicurazione.

**Il Ministro**  
f.to Fanfani

1314

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)

17 Ottobre 1958 (n. 62)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXIII

Roma, 17 ottobre 1958

Prot. n. 11-XXIII

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e  
Provinciali del Lavoro e della Massima  
Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Corsi di avviamento professionale per televisione.**

La Radio Televisione Italiana ha preso l'iniziativa di svolgere un corso televisivo triennale di avviamento professionale della durata di 8 mesi per ciascun anno a decorrere dall'anno scolastico 1958-59 tendente a mettere i giovani che non hanno possibilità di frequentare la scuola in grado di conseguire il diploma di avviamento professionale.

Tale corso, che assumerà il titolo di «Telescuola», si svolgerà per sei giorni alla settimana con due lezioni giornaliere di trenta minuti ciascuna che saranno trasmesse tra le ore 15,45 e le 16,55.

Le materie di insegnamento del corso saranno distinte in due gruppi:

- 1) italiano, storia e geografia, educazione civica, principi di lingua francese;
- 2) aritmetica, principi di fisica, chimica, scienze naturali, disegno, principi di tecnologia del legno.

Gli allievi avranno la possibilità di sviluppare rapporti diretti con gli insegnanti, specialmente attraverso la correzione delle esercitazioni scritte che verranno loro richieste.

Coloro che seguiranno i corsi potranno essere ammessi allo esame presso le scuole governative probabilmente in sessioni speciali, in modo da ottenere, anno per anno, il riconoscimento

17 Ottobre 1958 (n. 62)

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)

dell'iscrizione alla classe superiore e alla fine del triennio il titolo di licenza media di scuola di avviamento.

Gli allievi migliori, infine, saranno premiati al termine del corso con libri-dono o viaggi culturali.

L'iniziativa interessa questo Ministero in quanto una delle maggiori difficoltà che si incontrano nell'addestramento professionale dei giovani è dovuta alla mancanza di una preparazione di base, e pertanto si ritiene opportuno organizzare, per i lavoratori che intendano avvalersi della trasmissione in parola, posti di ascolto collettivo.

A tal fine si invitano codesti Uffici a stabilire direttamente o a mezzo degli Uffici comunali di Collocamento dipendenti, opportuni contatti con i centri di addestramento professionale localmente operanti, le amministrazioni comunali e quelle altre istituzioni pubbliche e private che saranno ritenute idonee perchè le stesse provvedano ad istituire i posti predetti al cui funzionamento potrà essere preposto un coordinatore.

I compiti del coordinatore saranno:

1) controllo della frequenza degli allievi mediante apposito registro su cui saranno raccolte quotidianamente le firme di presenza degli stessi;

2) assicurare l'ascolto disciplinato ed attento della trasmissione;

3) distribuzione agli allievi del materiale didattico che sarà posto a disposizione dalla RAI-TV o da questo Ministero o di cui sarà autorizzato l'acquisto;

4) assistenza agli allievi nei rapporti con la RAI-TV.

L'assistenza agli allievi dovrà principalmente esplicarsi, nei casi in cui il coordinatore risulti qualificato, perchè in possesso di un titolo di studio adeguato (almeno diploma di istituto di istruzione superiore), mediante la correzione diretta dei compiti e negli altri casi con l'invio mensile alla Direzione di «Telescuola» - Viale Mazzini 8, Roma - dei compiti da correggere e di una relazione circa l'andamento del posto di ascolto.

Tenuti presenti i compiti del coordinatore, sarà necessario che la scelta degli stessi ricada su elementi dotati di un certo

ascendente morale e possibilmente tra maestri, studenti universitari o professionisti.

La RAI-Televisione farà effettuare da apposite telesquadre delle visite ai vari posti di ascolto, curando, volta a volta, una ripresa televisiva nel corso della quale, mediante interviste al coordinatore ed agli allievi, sarà possibile valutare ed apprezzare l'attività del «posto» intervistato.

Al termine di ogni anno scolastico saranno poi assegnate dalla RAI-TV dieci medaglie d'oro al merito di «Telescuola» ai dieci posti di ascolto che avranno dato il miglior rendimento.

Gli Uffici di Collocamento provvederanno a dare la massima diffusione alle notizie riguardanti lo svolgimento dei corsi di «Telescuola», in occasione della iscrizione dei lavoratori interessati nelle liste dei disoccupati ed in tutte le altre circostanze in cui possano avere contatti con gli stessi, illustrando loro la utilità di acquisire le cognizioni di base per la propria preparazione professionale.

Questo Ministero provvederà al finanziamento occorrente per la gestione dei posti d'ascolto collettivo delle teletrasmissioni, con lo stesso sistema con cui viene finanziata la gestione dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti.

Pertanto i titolari dei centri di addestramento professionale e gli altri enti o istituzioni che intendano organizzare posti di ascolto potranno avanzare le proposte relative documentando la disponibilità dei locali e delle attrezzature necessarie, queste ultime, del resto, limitate al televisore e all'occorrente per rendere possibile l'ascolto con posti a sedere che consentano ai lavoratori di prendere eventuali appunti ed annotazioni.

Le spese che saranno riconosciute sono le seguenti:

- 1) canone per l'uso dei locali e delle attrezzature;
- 2) compenso per il coordinatore;
- 3) acquisto di materiale didattico occorrente per seguire lo ascolto.

Si prega di far conoscere a stretto giro di posta le adesioni che potranno essere raccolte e di trasmettere con la massima urgenza le proposte che saranno in conseguenza avanzate perchè si possa dare tempestivo corso al finanziamento relativo.

Il Ministro  
*f.to Vigorelli*



22 Ottobre 1958 (n. 194)

ORARIO DI LAVORO  
(minatori)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro  
Divisione XVII

Roma, 22 ottobre 1958

Prof. n. 28826/I.B.7

- Agli Ispettorati del Lavoro  
Loro Sedi**Oggetto: Orario di lavoro - Definizione del «posto di lavoro» nei lavori eseguiti in galleria.**

Da parte di qualche Ispettorato del Lavoro è stato formulato a questo Ministero un quesito circa l'esatto significato da attribuire all'espressione «posto di lavoro», agli effetti del computo del lavoro effettivo, di cui agli artt. 1 e 3 del *R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692*, sulla limitazione dell'orario di lavoro, nei confronti del personale che presta la propria opera nella costruzione di gallerie sotterranee.

Al riguardo questo Ministero dopo attento esame del quesito ritiene che, nel caso di lavori eseguiti in galleria, con «posto di lavoro» debba comprendersi tutto il sotterraneo a partire dal punto di imbocco della galleria fino al cosiddetto fronte di avanzamento. Tutto il tratto è, infatti, interessato immediatamente ai lavori ed ai rischi che essi comportano, perchè la galleria, come il suo percorso, costituiscono una intera opera nel suo complesso, inscindibile anche agli effetti lavorativi.

Non sembra, pertanto, come da qualche parte è stato sostenuto, che nelle gallerie il posto di lavoro possa intendersi limitato al fronte di avanzamento, così come nel cantiere edile esso non può intendersi limitato al punto preciso dove di volta in volta è arrivata la costruzione.

Lo stesso disagio che il lavoratore normalmente incontra a partire dal punto di imbocco della galleria per le condizioni di viabilità della stessa prima di giungere al fronte di avanzamento (l'acqua al piede, passaggi ristretti o pericolosi, ostacoli vari,

attrezzature lungo il tragitto) o la circostanza che, per raggiungere più agevolmente tale fronte, il lavoratore spesso fa uso di convogli messi a disposizione dalla ditta, dimostrano che, per posto di lavoro, deve intendersi tutto il complesso della galleria, e che pertanto la durata del lavoro effettivo debba avere inizio e fine dal momento dell'imbocco nella galleria a quello dell'uscita da essa.

Il giudizio sopra indicato, oltre che rispondere ad un principio di natura giuridica - perchè durante tutto l'intero periodo suddetto il lavoratore trovasi a disposizione del datore di lavoro ed ai suoi eventuali ordini nonchè esposto ai rischi specifici inerenti all'attraversamento della galleria - risponde anche alla esigenza di carattere pratico della determinazione, per tutti i lavoratori occupati in detti lavori, di un criterio unico ed uniforme sul computo della durata del lavoro effettivo.

p. Il Ministro  
*f.to Storchi*

3 Novembre 1958 (n. 195)

LAVORO A DOMICILIO  
(commissioni provinciali)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti  
di lavoro

Divisione XVII

Roma, 3 novembre 1958

Prot. n. 29192/B/22

- Agli Uffici provinciali del Lavoro e  
della Massima Occupazione

e p.c.

- Ai Prefetti

- Agli Ispettorati del Lavoro

**Loro Sedi**

**Oggetto: Legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio - Costituzione delle Commissioni provinciali per l'iscrizione nel registro committenti lavoro a domicilio.**

Com'è noto con la **circolare n. 188 del 15 maggio c.a.** sono stati forniti brevi cenni illustrativi sulla *legge 13 marzo 1958, n. 264*, concernente la tutela del lavoro a domicilio.

La circolare stessa ha fra l'altro dato taluni chiarimenti in ordine alla composizione delle Commissioni provinciali per la iscrizione nel registro committenti lavoro a domicilio al fine di agevolarne la nomina da parte dei prefetti e lo svolgimento dei relativi compiti.

Indipendentemente dalla emanazione del previsto regolamento di esecuzione, la costituzione delle Commissioni provinciali predette si rende necessaria per dare inizio alla effettiva applicazione della legge di cui trattasi.

Dal funzionamento delle Commissioni possono tra l'altro emergere elementi che, tempestivamente segnalati, potranno risultare particolarmente utili anche nell'attuale fase di elaborazione del regolamento.

A tal fine sembra, quindi, opportuno che le Commissioni provinciali vengano sollecitamente costituite e che vengano segna-

1320

**LAVORO A DOMICILIO**  
(commissioni provinciali)

**3 Novembre 1958 (n. 195)**

late a questo Ministero le opportune notizie che eventualmente si rileveranno nello svolgimento dell'attività dei cennati Organi.

Con l'occasione si pregano gli Uffici in indirizzo di voler trasmettere a questo Ministero le copie dei decreti prefettizi di costituzione delle Commissioni di cui trattasi.

**Il Ministro**

*f.to Vigorelli*

12 Novembre 1958 (n. 67)

APPRENDISTATO  
(artigiani)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVIII

Roma, 12 novembre 1958

Prot. n. 25-XXVIII -

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima  
Occupazione

e p.c.:

- Agli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Legge 19 gennaio 1955, n. 25 - Rilevazione di apprendisti dipendenti da imprese artigiane.**

Con circolare 12 dicembre 1957, n. 81, questo Ministero, allo scopo di provvedere al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali spettanti all'I.N.P.S., all'I.N.A.M. e all'I.N.A.-I.L. per le assicurazioni sociali degli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, ha chiesto ed ottenuto dagli Uffici in indirizzo i dati relativi agli apprendisti assunti e dimissionati dalla data di entrata in vigore della legge (1 marzo 1955) al 31 dicembre 1957.

Poichè il pagamento dei contributi, in base alle convenzioni in corso di stipulazione con gli Istituti predetti, dovrà essere effettuato per ciascun anno civile «entro il 30 giugno dell'anno successivo», è necessario che i dati relativi agli apprendisti aventi diritto alle varie assicurazioni siano forniti in tempo utile, per consentire allo scrivente di effettuare i necessari controlli e disporre le relative erogazioni.

Al fine di rendere possibile l'osservanza dei termini previsti nelle convenzioni suddette, questo Ministero ritiene pertanto che gli Uffici del Lavoro debbano far pervenire, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi agli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, assunti o dimissionati nell'anno precedente, compilando, in triplice copia, l'allegato modello.

APPRENDISTATO  
(artigiani)

12 Novembre 1958 (n. 67)

Questo Ministero ritiene altresí che, allo scopo di eliminare eventuali differenze tra i dati in possesso degli Uffici di Collocamento e quelli in possesso dei vari Istituti, differenze derivanti molto spesso dall'omissione della denuncia prevista dallo art. 27 della legge o dall'effettuazione di comunicazioni parziali, sia opportuno che la *compilazione definitiva dei modelli venga effettuata dagli Uffici del Lavoro dopo aver controllato i propri dati con quelli in possesso delle sedi provinciali degli Istituti interessati.*

Si resta in attesa della restituzione, *entro il 31 marzo 1959*, dei prospetti relativi ai dati degli apprendisti dipendenti da imprese artigiane occupati, assunti o dimissionati nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1958.

Il Ministro  
*f.to Vigorelli*

13 Novembre 1958 (n. 68)

COLLOCAMENTO  
(profughi)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVI

Roma, 13 novembre 1958

Prot. n. 11-XXVI

- A tutti gli Uffici dell'Ispettorato del Lavoro
- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

e p.c.:

- All'Opera per l'Assistenza ai Profughi Giuliani e Dalmati

Roma

**Oggetto:** Attuazione della legge 27 febbraio 1958, n. 130, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi.

Per corrispondere a quesiti di varia provenienza, questo Ministero esprime l'avviso che l'obbligo per i privati datori di lavoro di assumere unità profughe a norma dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sussista anche quando esso sia riferito ad assunzioni di nuovo personale effettuate per esigenze di ordine saltuario, eccezionale o stagionale e per prestazioni che, comunque, si esauriscano in un periodo di tempo inferiore a due anni.

In tali casi, tuttavia, l'obbligo dell'assunzione deve essere integrato da un logico temperamento per quanto attiene al periodo minimo di mantenimento in servizio dei profughi assunti, stabilito, dall'art. 3 della legge citata, in due anni decorrenti dal gior-

no dell'assunzione. Se non si vuole, infatti, alterare la natura dei rapporti di lavoro conseguenti a nuove assunzioni di personale (dalle quali ultime, in base al disposto della legge, scaturisce l'obbligo di assunzione dei profughi), deve ammettersi che nelle ipotesi in cui le predette nuove assunzioni siano operate per prestazioni che si esauriscano in un periodo inferiore al biennio (e questa circostanza risulti ben chiara fin dall'inizio del rapporto di lavoro), anche ai profughi obbligatoriamente assunti in tale occasione, sia usato, sotto il profilo del loro mantenimento in servizio, un trattamento uguale a quello dei loro colleghi non profughi.

In altri termini, ragioni di logica e di equità sembrano conferire al datore di lavoro, nei casi prospettati, la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con i profughi nello stesso momento in cui viene risolto quello con il personale la cui assunzione, determinata da esigenze destinate ab initio ad esaurirsi in meno di un biennio, provocò l'assunzione dei profughi stessi.

Si tenga, però, presente che, nei confronti dei profughi suddetti, non aventi diritto a beneficiare del mantenimento in servizio per almeno due anni, non può per ovvie ragioni trovare applicazione la disposizione dell'art. 6 della legge, secondo la quale il computo delle nuove assunzioni di personale, ai fini dell'occupazione dei profughi, è fatto per periodi semestrali. È evidente infatti che i profughi in questione debbano essere assunti nella stessa occasione in cui si verifica, in misura superiore a 9 unità, l'assunzione del personale stagionale del quale sono chiamati a seguire le sorti per quanto attiene alla durata del loro mantenimento in servizio.

Si resta in attesa di un cenno di ricezione della presente.

**Il Ministro**  
*f.to Vigorelli*



19 Novembre 1958 (n. 59)

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVIII

Roma, 19 novembre 1958

Prot. n. 26-XXVIII

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima  
Occupazione

e p.c.:

- Agli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Istituzione di «posti di ascolto telescuola».**

A seguito della circolare in oggetto n. 52 del 17 ottobre 1958 si forniscono ulteriori istruzioni per l'elaborazione delle proposte di finanziamento dei «posti di ascolto».

1) Il numero di allievi per l'istituzione di un «posto di ascolto», per il quale questo Ministero disporrà il finanziamento, non dovrà discendere al di sotto di venti.

2) Per essere ammessi ai corsi, gli allievi debbono avere compiuto, di norma, il 14° anno, e debbono essere iscritti nelle liste dei disoccupati. Nessun limite massimo di età è previsto.

Per quanto concerne le spese occorrenti si precisa:

a) il canone per l'uso dei locali e delle attrezzature e le spese per riscaldamento non debbono superare le 60.000 lire per tutta la durata del corso. Tale cifra rappresenta un limite massimo di spesa, per cui nella valutazione concernente la congruità della somma richiesta dagli Enti gestori a titolo di canone per l'uso dei locali si dovrà tenere conto dei prezzi praticati nella zona in cui ha sede il «posto di ascolto» e del fatto che l'utilizzazione del locale è limitata, al massimo, ad una ora e mezzo al giorno, per sei giorni la settimana.

Nessun rimborso per affitto e per riscaldamento deve essere autorizzato nei casi in cui il «posto di ascolto» sia organizzato in un «Centro», presso il quale si svolgono altri corsi finanziati da questo Ministero;

b) il compenso orario per il coordinatore viene stabilito forfetariamente in L. 800 e sarà corrisposto solamente per le ore di *effettiva* trasmissione (sei ore settimanali).

Per quanto concerne il periodo di intervallo tra una lezione e l'altra, il tempo necessario all'apposizione delle firme di presenza da parte degli allievi - operazione che, ovviamente, avverrà prima dell'inizio delle trasmissioni - e il tempo occorrente alla correzione dei compiti, si fa presente che il coordinatore potrà essere compensato forfetariamente con un massimo di lire 1.600 settimanali (2 ore a L. 800 l'ora).

Dato che le materie di insegnamento del corso sono distinte in due gruppi (italiano, storia e geografia, principi di lingua francese) (aritmetica, principi di fisica, chimica, scienze naturali, disegno, principi di tecnologia del legno), può essere autorizzata l'utilizzazione dell'opera di *due* coordinatori, *semprechè rimanga immutata la spesa complessiva prevista*;

c) è ammessa la spesa per l'acquisto, a favore degli allievi più assidui e meritevoli, delle dodici dispense (6 per il I quadrimestre e 6 per il II quadrimestre) che verranno prodotte dalla RAI e che permetteranno di seguire l'intero corso di otto mesi.

Il costo delle dispense è previsto in L. 250 ciascuna;

d) per la trasmissione delle relazioni e dei compiti degli allievi alla TV, può essere autorizzata una spesa fissa di L. 4.600 per la durata del corso;

e) presso la sede di ciascun «posto di ascolto» deve essere istituito un registro, preventivamente vistato e numerato dall'Ufficio del Lavoro, per le annotazioni relative alle presenze giornaliere dei partecipanti, che saranno documentate dalla firma degli allievi.

L'Ente gestore del «posto di ascolto» è tenuto a rimettere mensilmente all'Ufficio del Lavoro competente per territorio un elenco degli allievi con la indicazione delle assenze.

19 Novembre 1958 (n. 69)

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)

Gli Uffici del Lavoro dovranno assicurare che gli Enti gestori inviino con la più scrupolosa regolarità dette comunicazioni poichè la media delle presenze degli allievi sarà determinante per la continuazione del finanziamento.

*Questo Ministero ha stabilito infatti che il finanziamento del corso debba essere sospeso nel caso in cui - per un periodo di quindici giorni - la metà + uno degli allievi si assenti dal corso. Ove ciò si verifichi, l'Ufficio del Lavoro competente comunicherà tempestivamente all'Ente gestore che il finanziamento del corso, per la ragione predetta, deve ritenersi sospeso dal primo giorno della settimana successiva a quella di tale comunicazione.*

Allo scopo di non arrecare danno agli allievi diligenti, gli Uffici del Lavoro cureranno l'assegnazione di detti allievi ad altro «posto di ascolto».

Poichè i corsi televisivi avranno inizio il giorno 25 novembre - dalle ore 14 alle ore 15,10 - questo Ministero, al fine di rendere possibile l'immediato funzionamento dei «posti di ascolto», dispone che *gli Uffici del Lavoro accolgano, nell'ambito della provincia di competenza, le proposte di costituzione di «posti di ascolto» redatte secondo le predette istruzioni, tenendo presente che il numero massimo dei «posti di ascolto», che potranno essere ammessi al finanziamento, è il seguente: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna: dieci «posti di ascolto» per ciascuna provincia.*

Nelle altre regioni il numero massimo dei «posti di ascolto» per provincia viene elevato a venti.

*Poichè l'iniziativa dei corsi per televisione è rivolta soprattutto a favorire i giovani residenti in località in cui mancano scuole d'avviamento al lavoro, si richiama l'attenzione dei Direttori degli Uffici dipendenti sulla opportunità di proporre, di norma, l'istituzione di «posti di ascolto» proposti per le località ove siano già funzionanti scuole del predetto indirizzo di studi.*

*È appena il caso di sottolineare che gli Uffici del Lavoro, nell'esaminare le proposte di costituzione dei «posti di ascolto», non dovranno limitarsi all'accertamento della loro regolarità formale, ma dovranno assicurarsi che l'Ente gestore proponente dia la garanzia di essere in grado di assolvere il proprio compito*

*con assoluta serietà.*

I criteri di scelta degli Enti gestori dovranno pertanto essere improntati a rigorosa selezione, tenendo presente - ove possibile - l'attività svolta nel passato nel campo dell'addestramento professionale.

*Gli Uffici del Lavoro, il giorno stesso in cui i corsi avranno inizio, comunicheranno a questo Ministero, a mezzo raccomandata:*

- 1) il numero dei «posti di ascolto» autorizzati;
- 2) il numero degli allievi iscritti;
- 3) la spesa complessiva autorizzata.

Gli Uffici del Lavoro, *entro quindici giorni dall'inizio dei corsi*, rimetteranno altresì a questo Ministero *due copie* delle proposte presentate dagli Enti gestori, con il visto di autorizzazione.

*In ogni caso le proposte dovranno contenere:*

- la denominazione dell'Ente gestore;
- la località in cui ha sede il «posto di ascolto»;
- il numero degli allievi iscritti, distinti per sesso;
- i nomi del coordinatore o dei coordinatori, con l'indicazione del titolo di studio posseduto;
- la spesa autorizzata, distinta nelle voci indicate nella presente circolare.

Alle proposte rimesse allo scrivente sarà allegato, altresì, un elenco, nel quale i corsi saranno indicati in numero progressivo.

Entro 30 giorni dalla chiusura dei corsi gli Enti gestori dovranno presentare ai competenti Uffici del Lavoro i rendiconti corredati della documentazione comprovante le spese sostenute.

Per la vigilanza sull'applicazione della presente circolare saranno impartite tempestive istruzioni agli Ispettorati del Lavoro.

Il Ministro  
f.to Vigorelli

5 Dicembre 1958 (n. 73)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale

Divisione XXIII

Roma, 5 dicembre 1958

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione
  - Agli Ispettorati del Lavoro
- e p.c.:
- Alle Prefetture
  - Agli Ispettorati Forestali
  - Agli Uffici del Genio Civile
- Loro Sedi

**Oggetto:** Piano d'impiego della manodopera disoccupata per lo esercizio finanziario 1959-1960.

#### **Criteri di ripartizione dei fondi.**

1. - Pur non essendo, allo stato, sicura l'entità dei mezzi finanziari di cui potrà disporsi nel prossimo esercizio finanziario 1959-60 per l'attuazione delle varie forme di intervento a sollievo della disoccupazione, il piano di riparto dei fondi è stato studiato nella presunzione che essi, nel complesso, saranno uguali a quelli utilizzati nell'esercizio in corso.

Peraltro, a differenza degli scorsi esercizi ed in relazione alle accresciute esigenze di qualificazione professionale e alle disposizioni legislative in materia di apprendistato, si è dovuto riservare la preminenza al finanziamento dei centri di addestramento professionale e delle provvidenze a favore dell'apprendistato.

Ne è derivata, di conseguenza, una contrazione dei mezzi disponibili per i cantieri di lavoro e di rimboschimento.

2. - Ciò stante, i mezzi destinati ai cantieri sono stati divisi in due parti uguali delle quali una per il soddisfacimento delle esigenze delle zone montane e l'altra per il soddisfacimento delle esigenze generali.

Per la metà a disposizione della montagna la ripartizione tra le varie provincie è stata effettuata, come per il passato, assegnando a ciascuna provincia interessata un numero di giornate-operaio corrispondente alla incidenza percentuale della popolazione montana rispetto alla stessa dell'intero territorio nazionale.

Come dati della popolazione montana sono stati utilizzati, al fine di evitare eventuali incertezze ed errori, quelli forniti dalla Commissione censuaria centrale per l'applicazione delle disposizioni in materia di finanza locale, contenute nella *legge 2 luglio 1952, n. 703*.

Per l'altra metà, riservata alle esigenze generali, la ripartizione tra le provincie, considerata la minore disponibilità rispetto agli esercizi precedenti, è stata effettuata escludendone quelle il cui coefficiente di disoccupazione (ricavato dal rapporto tra la media degli iscritti nella prima e seconda classe delle liste di collocamento, integrata da quella degli avviati ai cantieri e corsi, e la popolazione attiva) è risultato - corretto, come negli anni passati, in relazione all'indice del reddito procapite provinciale - inferiore a quello nazionale ridotto del 50 per cento.

Il criterio suesposto è preordinato anche a rendere possibile il rispetto del precetto legislativo sancito dall'art. 64 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, il quale stabilisce che la metà almeno degli interventi a carico del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori» devono andare a beneficio del Mezzogiorno e delle Isole.

Riassumendo, pertanto, le provincie con un coefficiente di disoccupazione, rettificato come sopra, inferiore al 50 per cento di quello nazionale, sono state escluse dalle assegnazioni di carattere generale, ma incluse, ove ricorrano le condizioni richieste dalle vigenti disposizioni legislative, nelle assegnazioni per la montagna.

Nell'accluso piano di ripartizione (allegato A) sono riportate le assegnazioni regionali per i due tipi di intervento con i cantieri (piano di carattere generale e piano speciale per la montagna).

5 Dicembre 1958 (n. 73)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

Per quanto concerne le assegnazioni disposte a favore delle singole provincie, esse saranno rese note tramite i rispettivi Uffici regionali del Lavoro.

3. - Ciò premesso, anche questo anno codesti Uffici del Lavoro predisporranno i piani di loro competenza *secondo un ordine di precedenza* che ne consenta l'attuazione gradualmente, in relazione alle effettive disponibilità finanziarie che saranno assegnate.

I piani predetti dovranno essere redatti secondo i criteri e le modalità che qui appresso si indicano o si richiamano.

#### **Cantieri di lavoro e di rimboschimento.**

4. - I piani provinciali dovranno pervenire a questo Ministero entro il 28 febbraio c.a., e subito dopo dovrà essere curata la trasmissione di tutti i progetti di cantieri inclusi nei piani stessi, acquisiti da codesti Uffici. È evidente che per i progetti non ancora acquisiti alla predetta data dovrà essere fatto ogni sforzo perchè affluiscano il più rapidamente possibile al Ministero.

Entro i primi mesi dell'esercizio 1959-60, il Ministero curerà il perfezionamento degli adempimenti relativi all'approvazione dei cantieri - compreso l'accreditamento dei fondi - in maniera che codesti Uffici abbiano la possibilità di disporre l'apertura dei cantieri nei momenti ritenuti più opportuni.

I piani dovranno essere redatti, sentite le locali Prefetture, le Commissioni provinciali per il collocamento e gli uffici tecnici vigilatori.

5. - Non potendosi prevedere - come si è detto - se le definitive disponibilità di fondi per la istituzione di cantieri consentiranno di predisporre direttamente, d'intesa con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, il piano di cantieri per la montagna, in relazione alla *legge 25 luglio 1952, n. 991*, dovranno essere presi opportuni accordi, in sede di redazione dei piani di cantieri, con gli Ispettorati ripartimentali forestali e con gli Amministratori delle foreste demaniali, *allo scopo di stabilire*

*quali cantieri, da effettuarsi in applicazione della legge citata, possano essere inseriti nei piani stessi nella parte relativa alle zone montane.*

In tale sede è opportuno tenere presente l'utilità di sviluppare al massimo le programmazioni relative ai cantieri di rimboschimento.

6. - Nella redazione dei piani dovranno inoltre essere osservate le seguenti norme:

a) il contingente di giornate-operaio a disposizione di ciascuna provincia va ripartito fra i vari comuni della provincia stessa tenendo conto del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva, secondo lo schema già diramato nell'esercizio finanziario 1957-58.

Codesti Uffici fisseranno, in relazione alle situazioni locali, la percentuale dell'assegnazione complessiva di giornate da ripartire con l'accennato criterio e quella da attribuire con criteri discrezionali, in considerazione di particolari necessità;

b) il piano deve contenere l'indicazione dei comuni della provincia per i quali sia ritenuto necessario un intervento a sollievo della disoccupazione e per cui già esista o possa essere redatto, entro breve termine, un progetto di cantiere di lavoro o di rimboschimento;

c) per ciascun comune compreso nel piano, deve indicarsi, entro i limiti dei progetti inviati o da inviarsi, quanti disoccupati - e per quale durata - dovranno essere avviati a ciascun cantiere allo scopo di alleviare lo stato della disoccupazione locale.

Il numero dei lavoratori deve essere previsto per multipli di 5 fino a 100 e per multipli di 10 oltre 100; la durata deve essere prevista in giorni 25 o 51 o 76 o 102 o 127 o 153;

d) qualora per lo stesso comune esistano più progetti di cantieri, e si renda necessario operare una scelta fra gli stessi, allo scopo di non superare le giornate assegnate al comune, deve essere data la precedenza alle opere che abbiano importanza preminente ai fini della utilità collettiva, accertando che le opere proposte in piano siano attuali, onde evitare l'approvazione di



cantieri relativi ad opere non più necessarie, con conseguenti successive richieste di revoche.

In proposito si rinnova la raccomandazione di dare la preferenza a progetti di cantieri di lavoro che fossero eventualmente rivolti alla costruzione di idonee sedi di riunione per lo svolgimento di attività di interesse comune per le popolazioni dei piccoli centri, particolarmente rurali.

L'opportunità di tale preferenza deriva dalla constatazione che spesso le popolazioni rurali tendono ad abbandonare i centri di origine per trasferirsi nei grandi agglomerati urbani, spinte dal desiderio di trovare in essi condizioni di vita più confortevoli.

Se attraverso la istituzione delle sedi di riunione sopra indicate, che potrebbero contenere nidi di infanzia, saloni di trattamento, biblioteche, gabinetti per visite mediche, sale per riunioni familiari, ecc. si potrà rendere più gradita la permanenza della popolazione rurale nei propri paesi - fino a quando tale permanenza sarà dagli interessati giudicata necessaria o utile - si compirà opera di grande utilità sociale;

e) per ciascun cantiere deve indicarsi, nel modo più preciso possibile, la natura dei lavori da eseguire. Se si tratta di prolungamenti, deve annotarsi non solo il numero del cantiere da prolungare (o dell'ultimo cantiere da prolungare nel caso ci siano stati altri precedenti prolungamenti) ma, possibilmente, la precisa natura dei lavori.

Nel caso che l'Ufficio non conosca ancora - al momento della relazione del piano - la natura dei lavori da eseguire, indicherà semplicemente «lavori da definire»;

f) per ciascun cantiere devono indicarsi gli estremi del relativo progetto qualora questo sia già stato trasmesso al Ministero; nel caso, invece, non sia stato ancora inviato, si deve indicare lo stato in cui si trova (es. «progetto in elaborazione» oppure «progetto all'esame del Genio Civile», ecc.);

g) nella formulazione delle proposte deve darsi la precedenza alle località economicamente meno favorite e al completamento dei progetti già parzialmente finanziati con altri cantieri. Per i prolungamenti si raccomanda la osservanza della procedura disposta dalle vigenti norme; pag. 8, n. 4;

h) per l'invio di nuovi progetti devono essere applicate le istruzioni già impartite al riguardo (elaborati tecnici al completo, documentazione della proprietà dei terreni, documentazione della natura giuridica degli enti gestori, ecc.);

i) per i cantieri di lavoro è necessario che sia accertato il carattere di pubblica utilità - richiesto dalla *legge 29 aprile 1949, n. 264* - delle opere da realizzare.

Al riguardo, pure essendo riservata a questo Ministero ogni definitiva decisione, è opportuno che si eviti l'invio di progetti per i quali appaia evidente la mancanza di detto requisito;

l) nei progetti per l'istituzione di cantieri di rimboschimento o di sistemazione montana, le spese per il materiale d'uso di rapido consumo e per quello da inventariare, nonchè le spese varie, debbono essere poste, di massima, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dei fondi per le migliori dei Comuni o dei fondi dei Consorzi provinciali di rimboschimento. Solo eccezionalmente possono essere poste a carico di questo Ministero e, in ogni caso, in percentuale non superiore al 3 per cento dell'importo del trattamento economico dei lavoratori.

È opportuno prevedere e proporre, quando possibile, il trasferimento di materiali residui da cantieri chiusi a favore di cantieri da istituire;

m) la gestione dei cantieri non può essere attribuita:

- ad enti sforniti di personalità giuridica pubblica;
- ad enti non direttamente interessati all'esecuzione delle opere;
- ad enti incapaci di assicurare una soddisfacente gestione dei cantieri, anche nei riguardi tecnici;
- ad enti che abbiano dato cattiva prova in precedenti gestioni.

La gestione dei cantieri deve, pertanto, essere riservata alle amministrazioni comunali e provinciali, alle Camere di commercio, ai Consorzi di bonifica, agli Enti di riforma fondiaria, alle Opere pie. Potrà essere inoltre affidata agli Ispettorati forestali e agli Uffici del Genio Civile, quando si tratti, per questi ultimi, di opere per le quali non siano necessarie forniture di materiali (rimozione frane, ecc.), ovvero quando a queste possa prov-

5 Dicembre 1958 (n. 73)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

vedersi a carico del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici. Gli Uffici del Lavoro dovranno curare l'osservanza rigorosa di tali direttive, alle quali potrà farsi eccezione solo entro ristretti limiti ed unicamente per il completamento di opere già iniziate con cantieri, il cui carattere di pubblica utilità sia evidente;

n) nei piani deve essere riportato il numero delle giornate-operaio di ciascun cantiere. Il totale delle giornate-operaio di tutti i cantieri non deve superare il contingente di giornate assegnato a ciascuna provincia;

o) al piano deve allegarsi:

1) l'elenco alfabetico di tutti i Comuni inseriti nel piano, con a fianco segnati i numeri progressivi di tutti i cantieri proposti per ciascun Comune;

2) l'elenco alfabetico di tutti i Comuni della provincia esclusi dal piano, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del motivo dell'esclusione;

p) il piano deve essere redatto in 5 copie - secondo lo schema di cui all'allegato B - e deve essere diviso in due parti: la prima relativa all'assegnazione normale e la seconda all'assegnazione per i territori montani.

In calce al piano, seguita dalla firma dei membri della Commissione provinciale del collocamento, deve essere riportata la dichiarazione seguente: «Il presente piano è stato formulato sentita la Commissione provinciale del collocamento di ....»;

q) per le regioni a statuto speciale devono osservarsi le disposizioni impartite con la nota n. 4001-AG-52 del 5-10-1957.

7. - Allo scopo di rendere più sollecita la chiusura delle contabilità finali relative alla gestione dei cantieri di lavoro e di rimboschimento, si è venuti nella determinazione di affidarne la revisione definitiva direttamente a codesti Uffici che vi provvederanno attraverso apposita Commissione composta dal Direttore dell'Ufficio del Lavoro territorialmente competente o da un suo sostituto, da un rappresentante della locale Ragioneria provinciale dello Stato e da uno dell'Ufficio tecnico vigilatore competente.

La Commissione anzidetta, completata la revisione dei rendiconti sottoposti al suo esame, autorizzerà il discarico di quelli riscontrati regolari od alla cui regolarizzazione sia stato possibile provvedere d'ufficio, disponendo per gli altri il rinvio ai relativi Enti gestori cui dovranno contestarsi le irregolarità riscontrate fissando un termine per la regolarizzazione e la restituzione degli atti.

Bimestralmente, ed a partire dal 28 febbraio 1959, dovrà essere rimessa al Ministero una situazione, da redigersi secondo il modello di cui all'allegato C, contenente le notizie necessarie per l'aggiornamento delle scritture che si riferiscono alla gestione dei cantieri. Alla situazione anzidetta dovrà allegarsi una copia dei prospetti mod. 1/R e mod. 1/L dei rendiconti finali discaricati durante il periodo cui essa si riferisce.

Le contabilità finali la cui revisione abbia dato luogo a rilievi che non sia stato possibile definire localmente e che richiedano, di conseguenza, l'intervento di questo Ministero, dovranno essere inviate a parte a questa Amministrazione medesima per le determinazioni di competenza.

Per quanto riguarda la decorrenza dell'assunzione diretta del riscontro di cui sopra, si precisa che essa avrà inizio con i cantieri istituiti nell'esercizio corrente, la cui matricola inizia, come è noto, dal numero 046479/L per i cantieri di lavoro e dal n. 14048/R per i cantieri di rimboschimento.

Si ravvisa opportuno richiamare l'attenzione di codesti Uffici del Lavoro sulla delicatezza del nuovo compito che viene loro affidato.

Infatti, fino ad oggi, il loro intervento in questa materia era limitato ad un primo esame delle contabilità presentate dagli Enti gestori - rimanendo attribuito alla competenza dello scrivente l'accertamento definitivo della regolarità della gestione amministrativa dei cantieri - mentre ora viene loro affidata la responsabilità piena del predetto accertamento.

Al riguardo giova avvertire che eventuali rilievi del Collegio dei revisori del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori o dei competenti organi del Ministero del Tesoro saranno, per l'avvenire, contestati direttamente a codesti Uffici e non più, come per il passato, a questa Amministrazione centrale.

**5 Dicembre 1958 (n. 73)****ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)**

Questo Ministero confida di avere ancora una volta ben riposta la propria fiducia in codesti Uffici del Lavoro e che dalla nuova prassi potrà derivare un sensibile snellimento del funzionamento del servizio.

**Corsi normali di addestramento professionale.**

8. - Le proposte di istituzione di corsi normali di addestramento professionale dovranno pervenire a questo Ministero entro il 31 gennaio 1959.

9. - È stata più volte prospettata la necessità che i corsi di addestramento professionale (sia normali che per disoccupati) vengano svolti presso i Centri di addestramento professionale la cui idoneità sia stata riconosciuta da questo Ministero.

Poichè la cura posta in proposito da molti enti gestori, sotto la vigilanza di questo Ministero, ha consentito ormai di realizzare una rete di centri, opportunamente attrezzati, sufficiente a sopperire le esigenze dell'addestramento che questo Ministero può finanziare, la norma di cui sopra deve ormai essere pienamente applicata.

Può essere consentita la istituzione di corsi isolati per il settore agricolo, in considerazione delle speciali esigenze addestrative che esso presenta, e per gli altri settori economici quando sussistano richieste di avviamento al lavoro di lavoratori qualificati il cui addestramento non è possibile organizzare presso i centri esistenti.

In tal caso ciascuna proposta dovrà essere accompagnata da dettagliata relazione illustrativa dei motivi che ne determinano la richiesta e gli Ispettorati del Lavoro dovranno accertarne la idoneità della sede occasionale, sia per quanto riguarda i locali e l'adeguatezza delle attrezzature, sia per le capacità tecnico-pedagogiche del personale.

Per quanto particolarmente si riferisce al settore agricolo, le stesse esigenze cui si è avanti accennato, hanno indotto questo Ministero a consentire che, nell'ambito dei singoli corsi, possano eccezionalmente effettuarsi storni di fondi da una voce al-

l'altra del preventivo di spesa originariamente autorizzato, sempre che tale variazione risulti giustificata da comprovate necessità e venga preventivamente autorizzata dal competente Ufficio del Lavoro. La relativa lettera di autorizzazione dovrà essere, peraltro, allegata al rendiconto finale del corso cui si riferisce.

10. - Allo scopo di assicurare un sempre più razionale funzionamento dei centri e dei corsi è necessario che i compiti addestrativi siano affidati ad istruttori teorici e pratici in possesso di idonei requisiti pedagogici e professionali.

Occorre, cioè, che i Centri di addestramento professionale siano dotati di personale di direzione ed istruttore altamente qualificato, in possesso, comunque, dei necessari requisiti didattico-professionali richiesti dagli insegnamenti da impartire.

La sussistenza di tale requisito deve ormai condizionare il riconoscimento della idoneità allo svolgimento dell'attività addestrativa sia per i centri già riconosciuti che per quelli di nuova istituzione.

A questo proposito ed in relazione al costante aumento che si verifica nel numero dei Centri in parola, si fa presente che non potendosi, per ovvie ragioni, imprimere un corrispondente impulso quantitativo all'attività addestrativa finanziata da questo Ministero, si rende necessario procedere ad una graduale revisione dei centri già riconosciuti al fine di escludere la collaborazione di quelli che, in base ai criteri suesposti, siano da ritenersi meno idonei all'efficace svolgimento dei compiti che ad essi si richiedono.

I Centri di addestramento professionale che svolgono attività addestrativa nei mestieri per i quali i Centri nazionali di Napoli per l'edilizia (muratori, carpentieri, falegnami serramentisti, elettricisti installatori, idraulici tubisti, macchinisti di cantiere, pavimentisti piastrellisti, ferraioli), e di Genova per la meccanica (tomitori, fresatori, rettificatori, aggiustatori), provvedono alla formazione di istruttori, dovranno di norma avvalersi dell'opera di tali istruttori.

I Centri che non potranno avvalersi dell'opera del personale di cui sopra dovranno avviare i propri istruttori ai corsi a carattere informativo appositamente istituiti, della durata di circa sei settimane, secondo turni e modalità da concordarsi. Tali corsi

verranno svolti da tecnici dei predetti Centri nazionali per la formazione di istruttori, anche presso altri centri di addestramento nei quali sia possibile raggruppare un adeguato numero di istruttori.

11. - La durata dell'attività addestrativa dei centri dovrà essere di mesi 10, con inizio nel mese di settembre di ogni anno.

Di conseguenza, il periodo di sospensione dell'attività addestrativa dovrà coincidere, di massima, con i mesi di luglio e agosto, durante i quali il personale potrà fruire delle ferie e provvedere alla riorganizzazione amministrativa e tecnica necessaria per lo svolgimento dell'attività nell'anno successivo.

Come è noto, la durata dei corsi, a termine dell'art. 46 della legge 29 aprile 1949, n. 264, non può superare i mesi 8. Al fine di utilizzare per il periodo prescritto i Centri di addestramento professionale, possono essere organizzati cicli addestrativi della durata complessiva di mesi dieci, distinti in due corsi variabili a seconda della natura dell'attività addestrativa (ad esempio, un corso di mesi quattro seguito da un corso di mesi sei, un corso di mesi cinque seguito da un corso di mesi cinque, un corso di mesi sei seguito da un corso di mesi quattro, ecc.).

12. - A parziale modifica di quanto già disposto, allo scopo di alleviare gli accresciuti compiti degli Uffici del Lavoro, in relazione alla progressiva dilatazione dell'attività addestrativa, questo Ministero è venuto nella determinazione di demandare all'Ispettorato del Lavoro, che vi delegherà un proprio funzionario in possesso dei necessari requisiti tecnici, il compito di presenziare le prove finali di esame dei corsi di addestramento all'esercizio di mestieri dell'industria, fermo restando, per tutti gli altri settori, l'intervento di rappresentanti degli Uffici del Lavoro.

13. - Deve essere osservato scrupolosamente l'obbligo relativo alla istituzione di registri di carico e scarico dei beni acquistati e di quelli residuati ed all'uopo dovrà essere esercitata una particolare vigilanza.

Occorre infatti che sia possibile, tra l'altro, il facile riscontro del materiale acquistato e di quello utilizzato nei beni pro-

dotti. Tali materiali, come è stato più volte precisato, dovranno avere la seguente destinazione:

a) alienazione a termini di quanto disposto nei punti 46 e 47 della circolare n. 11 del 23 maggio 1950;

b) assunzione in deposito diretto da parte dell'Ufficio del Lavoro;

c) cessione in deposito presso l'Ente gestore, per conto dell'Ufficio del Lavoro competente, per la successiva destinazione a corsi futuri;

d) distribuzione gratuita agli allievi, nel caso si tratti di attrezzi di lavoro di uso personale di modesto valore.

#### **Corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati.**

14. - Le proposte di istituzione di corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati dovranno anch'esse pervenire a questo Ministero entro il 31 gennaio 1959.

15. - È stato più volte precisato che lo scopo essenziale dei corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati è quello di qualificare tempestivamente manodopera disoccupata cui possa essere assicurato il successivo avviamento al lavoro.

In relazione a tale caratteristica dovrà essere tenuta presente, in sede di elaborazione del programma di attività da svolgere nel prossimo esercizio finanziario, l'esigenza di effettuare accertamenti preliminari (quantitativi e qualitativi) circa l'esistenza di carenze di manodopera qualificata e, conseguentemente, di concrete possibilità di occupazione dei lavoratori da avviare ai corsi.

A tal fine si dovrà tener conto oltre che degli elementi obiettivi in possesso degli Uffici, di quelli che potranno essere forniti dai componenti le Commissioni provinciali per il collocamento e dalle imprese produttive, con le quali sarà opportuno prendere contatti per ottenere utili indicazioni circa le esigenze, attuali o prevedibili per il prossimo futuro, di manodopera



5 Dicembre 1958 (n. 73)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

qualificata.

Si ritiene in proposito opportuno far presente che l'esperimento per la realizzazione di un programma di qualificazione da attuare in collaborazione con le imprese produttive - di cui questo Ministero prese l'iniziativa al principio dell'anno 1957 - è destinato, nell'intendimento di questa Amministrazione, ad imprimere un ulteriore stimolo alla partecipazione delle aziende produttive all'attuazione dei corsi di cui trattasi.

Ciò stante, codesti Uffici del Lavoro una volta determinato il programma di attività da svolgere sia per quanto riguarda il numero dei corsi, sia per quanto concerne la individuazione delle relative categorie professionali, si atterranno alle seguenti istruzioni relativamente alla scelta degli Enti gestori:

a) inviteranno le imprese produttive, interessate alla qualificazione di lavoratori ai fini della loro successiva assunzione, a proporre l'istituzione di quei corsi che, sia per il programma da svolgere, sia per le attrezzature da impiegare e sia per la necessità di utilizzare tecnici di fiducia delle aziende, richiedano la gestione diretta a condizione, ovviamente, che le imprese stesse dispongono di locali da destinare ad essi distinti da quelli adibiti alla normale attività;

b) inviteranno gli enti qualificati che dispongano di centri di addestramento professionale - e con precedenza quelli di carattere pubblico - a proporre l'istituzione dei restanti corsi.

16. - Oltre a quelli citati, potranno essere inclusi nel piano corsi di primo addestramento, propedeutici a quelli di tipo superiore - la cui istituzione potrà essere successivamente prevista in relazione al determinarsi di concrete possibilità di collocamento anche all'estero - limitatamente ai mestieri di muratore e di aggiustatore meccanico.

La opportunità della istituzione di corsi di tale tipo è già stata prospettata con circolare n. 38 del 6 maggio 1957, in considerazione della circostanza che in alcune provincie la massa dei disoccupati è costituita da lavoratori i quali, oltre a mancare delle nozioni del mestiere cui intendono dedicarsi, difettano anche degli elementi di cultura generale, indispensabili per parte-

cipare, con profitto, a corsi di tipo superiore.

I corsi predetti, il cui svolgimento deve essere previsto presso «Centri» e, subordinatamente, presso sedi occasionali, devono essere inclusi nel piano distinti dagli altri ed elencati in ordine di graduatoria, secondo criteri di urgenza e di necessità.

La durata complessiva dei corsi in parola deve essere prevista in 125 giorni, con 6 ore di attività giornaliera di cui 3 destinate alle lezioni teoriche (nozioni elementari di aritmetica, geometria, disegno, lingua italiana, ecc.) e 3 alle esercitazioni pratiche per l'orientamento all'apprendimento dei mestieri di muratore e di aggiustatore meccanico.

Per tali corsi questo Ministero provvederà ad inviare il programma da svolgere.

17. - Questo Ministero medesimo si riserva di impartire le istruzioni necessarie per la istituzione di corsi per lavoratori aspiranti all'emigrazione da svolgere in relazione a concrete richieste di collocamento all'estero.

In quelle provincie nelle quali non fosse possibile la istituzione di corsi rispondenti ai criteri di cui sopra, piuttosto che assecondare lo svolgimento di corsi inefficienti, sarà preferibile intensificare gli interventi in favore dei lavoratori disoccupati con una adeguata assegnazione supplementare di giornate lavorative per la istituzione di cantieri di lavoro e di rimboschimento.

#### **Corsi di insegnamento complementare per apprendisti.**

18. - Per la elaborazione delle proposte relative ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti, da svolgersi nello esercizio finanziario 1959-60, dovranno osservarsi le istruzioni contenute nelle circolari n. 37 e 83 del 6 maggio e del 30 dicembre 1957, tenendo peraltro presenti le precisazioni e le modifiche appresso indicate.

5 Dicembre 1958 (n. 73)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

## 19. - PREVENTIVI DI SPESA

a) *Compenso per gli insegnanti.* Allo scopo di uniformare il trattamento economico del personale insegnante addetto ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti a quello attribuito agli istruttori teorici dei corsi normali e per disoccupati, si stabilisce che il compenso orario dovuto agli insegnanti dei corsi di insegnamento complementare non dovrà superare, al netto, 600 lire nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato maschile e 500 lire nel settore dell'artigianato femminile.

Al fine di otteneme il rimborso, l'Ente gestore, secondo le norme contenute nella circolare n. 79/6 del 9 dicembre 1957, dovrà inserire nella proposta le spese da sostenere eventualmente per oneri inerenti al trattamento previdenziale ed assistenziale del personale insegnante, nonchè per oneri integrativi della retribuzione dovuti a detto personale, nei casi in cui si instauri con esso un rapporto di lavoro subordinato.

b) *Riscaldamento.* Tenuto conto che nei passati esercizi non tutti gli Enti gestori hanno adottato, a parità di esigenze, gli stessi criteri, questo Ministero dispone che, per l'avvenire, il limite massimo della spesa complessiva per il riscaldamento sia fissato in L. 25.000 e che detta spesa sia sommata alle 75.000 lire già previste per l'organizzazione del corso. Le spese di organizzazione non dovranno pertanto superare le 100.000 lire (L. 75.000 + L. 25.000).

## 20. - MODALITÀ DI ELABORAZIONE DELLE PROPOSTE E DEI PIANI

Nonostante i ripetuti richiami, non tutti gli Enti gestori nell'elaborazione delle proposte e non tutti gli Uffici del Lavoro nella compilazione dei piani si attengono alle istruzioni ministeriali, recando non lieve pregiudizio alla sollecita approvazione dei corsi.

In particolare si rileva:

a) che non sempre il piano viene rimesso unitamente alle proposte, ma in momenti diversi;

b) che non sempre vi è perfetta corrispondenza tra le proposte

contenute nel piano e quelle rimesse successivamente;

c) che non sempre nel piano le proposte sono elencate con numerazione progressiva;

d) che non sempre le proposte sono raggruppate in base allo Ente gestore, ma talvolta vengono elencate senza alcun ordine sistematico;

e) che non sempre nelle proposte è precisata la qualifica professionale che i giovani aspirano a conseguire, mentre viene indicata genericamente l'attività economica del settore produttivo del quale l'azienda fa parte (ad esempio legno, in luogo di falegnameria; commercio, in luogo di commesso, ecc.).

Poichè l'imperfetta compilazione delle proposte e dei piani determina ritardi e difficoltà nell'approvazione dei corsi, si pregano gli Uffici del Lavoro di attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite e di redigere le proposte ed i piani secondo gli schemi che si uniscono alla presente circolare (Allegati D e E)

Nel trasmettere a questo Ministero il piano provinciale gli Uffici del Lavoro dovranno altresì allegare, in duplice copia, un prospetto di riepilogo conforme al modello di cui all'allegato F.

## 21. - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Nulla è innovato in merito ai termini di presentazione delle proposte ed all'inoltro dei piani a questo Ministero; termini che, com'è noto, sono stabiliti dagli artt. 36 e 37 del *D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668*.

Tuttavia si ricorda:

a) che i termini in parola, essendo termini massimi, non escludono una presentazione anticipata dei piani;

b) che i piani verranno approvati in base all'ordine di inoltro, per cui è opportuno richiamare l'attenzione degli enti gestori sull'interesse che essi hanno ad anticipare la presentazione delle proposte almeno al 31 dicembre. In tal modo i piani provin-

5 Dicembre 1958 (n. 73)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

ciali possono essere rimessi a questo Ministero entro il 31 gennaio, data a decorrere dalla quale hanno inizio le operazioni di approvazione e di finanziamento dei corsi.

*Si ricorda, altresì, che stante l'incremento registrato nella organizzazione dei corsi ed il consistente impegno finanziario che essi rappresentano, i piani presentati in ritardo potranno essere soggetti a riduzioni in relazione alle disponibilità dei fondi stanziati.*

## 22. - PROVE DI IDONEITÀ

Come è noto, gli Uffici del Lavoro, ai sensi dell'art. 25 del *D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668*, debbono indire, a richiesta degli interessati, le prove finali di idoneità per gli apprendisti ai quali non sia stata attribuita dal datore di lavoro la qualifica professionale.

Nei casi in cui, per indire e svolgere le prove suddette, dovessero essere sostenute da parte di codesti Uffici del Lavoro delle spese, è necessario che, almeno 60 giorni prima della data di effettuazione delle prove, pervenga a questo Ministero il preventivo delle spese stesse.

Detto preventivo, che dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato G, potrà comprendere solamente le spese di organizzazione e la spesa per la retribuzione degli esperti.

Per quanto concerne le spese di organizzazione, si precisa che esse potranno comprendere quelle per manifesti, cancelleria, energia e materiali occorrenti all'effettuazione delle prove.

Per quanto concerne il compenso spettante agli esperti, nominati ai sensi del secondo comma del ricordato art. 25 del *D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668*, si precisa che esso viene fissato forfetariamente in L. 2.500 giornaliero, da ridursi a L. 1.500 quando la prestazione è richiesta per un periodo non eccedente le 4 ore.

## 23. - ATTESTATI E PREMI

Per gli attestati ed i premi rimangono ferme le istruzioni impartite con la *circolare 33 del 30 dicembre 1957*.

Anche per l'esercizio 1959-60 i premi saranno pertanto di due tipi ed il loro ammontare verrà stabilito in relazione al numero degli apprendisti iscritti ai corsi ed alle disponibilità finanziarie.

#### 24. - ENTI GESTORI

Sia il *D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668*, sia le istruzioni di questo Ministero, precisano i requisiti richiesti agli Enti gestori per svolgere i corsi di insegnamento complementare per apprendisti, con la garanzia che la loro esecuzione avvenga secondo lo spirito della legge.

Si richiama l'attenzione di codesti Uffici del Lavoro sulla necessità che le norme e le istruzioni anzidette siano rigorosamente osservate in sede di elaborazione dei piani.

#### Posti di ascolto collettivo per corsi « Telescuola ».

25. - Per quanto concerne la formulazione e l'inoltro delle proposte relative alla istituzione dei posti di ascolto collettivo per i corsi televisivi di avviamento professionale, si rinvia alle istruzioni contenute nelle circolari n. 62 del 17 ottobre 1958 e n. 69 del 19 novembre 1958.

#### Norme comuni a tutti i corsi di qualsiasi tipo che si svolgono presso i Centri di addestramento professionale.

26. - Allo scopo di dare organica disciplina ai rapporti di carattere amministrativo che si instaurano tra questo Ministero e gli Enti gestori di Centri di addestramento professionale, e per addeire alle sollecitazioni ed alle proposte nello stesso senso pervenute da alcuni Uffici del Lavoro e da gran parte degli stessi Enti gestori, si ritiene necessario introdurre alcune modifiche nelle procedure, attualmente previste, concernenti la presenta-

5 Dicembre 1958 (n. 73)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

zione delle proposte dei vari tipi di corsi che presso detti Centri si svolgono e le modalità di finanziamento e di rendicontazione delle relative spese.

Le istruzioni che a questo proposito sono qui di seguito indicate dovranno avere rigorosa applicazione.

27. - Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Enti interessati devono presentare all'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione, competente per il territorio, le proposte dei corsi e delle iniziative che intendono svolgere nell'esercizio finanziario successivo mediante sovvenzioni a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Le proposte relative ai corsi per giovani lavoratori e per lavoratori disoccupati, nonché quelle riguardanti i corsi di insegnamento complementare per apprendisti e i posti di ascolto collettivo per corsi «Telescuola», da svolgere presso Centri di addestramento professionale, dovranno essere formulate usando rispettivamente i modelli PC/1, PC/2, PC/3 e PC/4 allegati alla presente circolare.

Tali modelli, da compilarsi in 6 copie, devono comprendere per ogni Centro tutte le proposte concernenti i corsi e le iniziative della stessa specie (il modello PC/1 tutti i corsi per giovani lavoratori; il modello PC/2 tutti i corsi per lavoratori disoccupati; il modello PC/3 tutti i corsi di insegnamento complementare per apprendisti; il modello PC/4 tutti i posti di ascolto collettivo per corsi «Telescuola»).

Nel modello relativo ai corsi per giovani lavoratori (Mod. PC/1) devono essere contemplate, oltre alle spese particolari proprie di ciascun corso di tale specie, quelle generali del centro (spese di direzione, segreteria, servizi e di organizzazione) comuni a tutti i corsi per giovani lavoratori, per lavoratori disoccupati e per apprendisti, dei quali è previsto lo svolgimento presso il centro stesso.

Per quanto concerne le spese generali del centro riferibili ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti, esse potranno essere previste nelle seguenti misure:

- Segreteria: L. 4.000 mensili per ogni corso da 20 a 30 appren-

- disti; L. 3.000 mensili per ogni corso da 15 a 20 apprendisti;
- personale di servizio, pulizia e custodia dei locali: L. 2.500 mensili per ogni corso;
- spese per illuminazione, riscaldamento, cancelleria, stampati, postali, ecc.: non più del 10 per cento della spesa prevista per l'effettuazione dei corsi per apprendisti (compenso agli insegnanti, compresi gli oneri riflessi, e spese per l'acquisto del materiale didattico).

Per i posti di ascolto collettivo per corsi «Telescuola», da istituire presso Centri di addestramento, secondo quanto stabilito al punto 2) lett. a) della **circolare n. 59 del 19 novembre 1958**, non deve chiedersi alcun rimborso per spese di carattere generale (affitto di locali e riscaldamento).

I modelli anzidetti, da compilarsi, come si è detto, in 6 copie, devono essere completati con tutti i totali verticali ed orizzontali e, nell'eventualità che lo spazio all'uopo destinato fosse insufficiente a contenere l'indicazione della previsione di spesa dei vari corsi, dovranno usarsi appositi fogli intercalari, numerandoli e riportandovi i totali.

Le proposte, comprese nei modelli di cui sopra, devono essere corredate, per ciascun corso, del programma tecnico didattico e, ove previste, della serie delle esercitazioni pratiche.

**28.** - Per l'esame delle proposte stesse e per la compilazione dei relativi piani provinciali, gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione si atterranno alle istruzioni già impartite in proposito con precedenti circolari.

Le proposte in cui siano preventivate spese eccedenti i limiti massimi consentiti, debbono essere respinte all'Ente promotore perchè provveda alla loro rielaborazione dopo averle rettificcate nel senso richiesto.

**29.** - Il finanziamento dei corsi e dei posti di ascolto collettivo, autorizzati da questo Ministero, sarà effettuato per ogni Centro e per ciascuna delle quattro iniziative (corsi per giovani lavoratori, corsi per lavoratori disoccupati, corsi per apprendisti



5 Dicembre 1958 (n. 73)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

e posti di ascolto collettivo per corsi «Telescuola»), mediante mandato unico per la intera somma prevista per il funzionamento di tutti i corsi della stessa specie e per tutti i posti di ascolto collettivo da svolgersi o da istituirsi presso lo stesso centro.

L'importo totale di ogni singolo mandato sarà posto a disposizione dell'Ente gestore mediante un'unica apertura di credito da utilizzare in due o più soluzioni previa autorizzazione scritta del direttore dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione territorialmente competente.

Il primo prelevamento - da autorizzare all'atto dell'inizio dei corsi - sarà al massimo uguale al 50 per cento della spesa prevista per lo svolgimento dei corsi di cui l'ufficio stesso abbia accertato l'inizio, ivi comprese, nella stessa proporzione, le spese generali del Centro riferibili ai corsi stessi.

I successivi prelevamenti potranno effettuarsi a presentazione dei rendiconti parziali di almeno due terzi delle anticipazioni avute.

Analoga procedura dovrà osservarsi per i posti di ascolto collettivo per corsi «Telescuola».

I rendiconti parziali non devono essere inoltrati al Ministero.

**30.** - Le somme che gli Enti gestori prelevano dalle aperture di credito disposte in loro favore debbono essere depositate in appositi conti correnti bancari (uno per i corsi per giovani lavoratori, un altro per i corsi per i lavoratori disoccupati, un terzo per i corsi di insegnamento complementare ed un quarto per i posti di ascolto collettivo per corsi «Telescuola» da svolgere o da istituire nello stesso esercizio) e gli interessi che matureranno su tali conti dovranno essere versati al Ministero sul conto numero 200 presso la Banca Nazionale del Lavoro per i corsi per i giovani lavoratori e per lavoratori disoccupati e sul conto numero 200/1 per i corsi di insegnamento complementare e per i posti di ascolto collettivo per corsi «Telescuola».

**31.** - Per l'utilizzazione delle somme poste a sua disposizione, l'Ente gestore deve tenere presenti i limiti di spesa approvati dal Ministero per ciascun corso e per ciascun posto di ascolto collettivo. In nessun caso sono consentiti storni di fondi da un

corso all'altro, sia pure della stessa specie, o da un posto di ascolto ad un altro.

Per ciascuna specie di corsi e per i posti di ascolto l'Ente gestore dovrà tenere un registro di cassa generale nel quale annoterà, riferendole ai singoli corsi o alla voce «Spese generali del Centro» e ai singoli posti di ascolto le entrate e le uscite di denaro ed un registro partitario nel quale saranno indicate per le spese generali del Centro, per ciascun corso e per ciascun posto di ascolto, le spese che vengono effettuate, suddivise tra le varie voci di spesa.

A titolo orientativo si indica con i modelli di cui agli allegati H) e I) la forma che tali registri potrebbero assumere.

**32.** - I corsi e i posti di ascolto collettivo, il cui funzionamento non risulti iniziato entro il termine massimo di giorni 20 dalla data all'uopo prevista nelle relative proposte o in altro modo stabilita, si intendono automaticamente revocati e l'importo delle spese per essi autorizzato ed accreditato dovrà essere restituito a questo Ministero, mediante versamento sugli anzidetti conti n. 200 o n. 200/1 presso la Banca Nazionale del Lavoro.

**33.** - Entro 10 giorni dalla chiusura di tutti i corsi della stessa specie e di tutti i posti di ascolto collettivo per corsi «Telescuola» svolti presso il Centro durante l'anno addestrativo cui si riferiscono, e, comunque, non oltre il decimo giorno dalla chiusura dell'anno addestrativo, che in linea di massima dovrà effettuarsi entro il 30 giugno, l'Ente gestore deve provvedere a trasmettere all'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione territorialmente competente il rendiconto finanziario delle spese sostenute per i corsi stessi e per i posti di ascolto collettivo con i fondi all'uopo anticipatigli dal Ministero.

Per ogni Centro, cioè, dovrà essere compilato ed inviato allo Ufficio del Lavoro, nei termini sopra indicati, un unico rendiconto per tutti i corsi per giovani lavoratori, un altro per tutti i corsi per lavoratori disoccupati, un terzo per tutti i corsi di insegnamento complementare ed un quarto per tutti i posti di ascolto collettivo per corsi «Telescuola», eventualmente realizzati presso il Centro stesso.

5 Dicembre 1958 (n. 73)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

Per quei corsi che, eccezionalmente, non dovessero risultare terminati alla data di chiusura dell'anno addestrativo, l'Ente gestore dovrà presentare, entro il termine anzidetto di 10 giorni dalla data della loro effettiva ultimazione, singoli rendiconti suppletivi.

34. - Il rendiconto finale deve essere redatto sul modello «R» allegato alla presente circolare, e corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese in esso descritte.

Le spese generali del Centro, quelle, cioè, che si riferiscono alle previsioni di spesa descritte nella parte prima del Modello PC/1, debbono essere indicate soltanto nella colonna dei totali e giustificate con fatture o documenti il cui importo corrisponda complessivamente alle cifre per ognuna di esse indicate nella colonna stessa.

Le spese particolari di ciascun corso o di ciascun posto di ascolto collettivo per corsi «Telescuola» debbono essere invece giustificate con titoli di spesa il cui importo corrisponda alle somme indicate per ogni voce e per ogni posto di ascolto collettivo, ad eccezione di quelle spese che risultando comuni a più corsi o a più posti di ascolto collettivo possono essere documentate con un unico titolo giustificativo (ad esempio, per le spese riguardanti il pagamento dei contributi assicurativi ed assistenziali, relativi agli istruttori e agli aiuti istruttori, sarà sufficiente allegare un'unica ricevuta di versamento; così pure, se uno stesso istruttore presta la sua opera presso più corsi, la spesa relativa ai compensi ad esso corrisposti potrà essere documentata con un'unica ricevuta cumulativa per ciascun periodo di paga).

35. - L'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione sottoporrà i rendiconti finali ricevuti ad un primo esame ed entro il termine massimo di 15 giorni trasmetterà al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, proponendone il discarico, quelli riscontrati regolari od alla cui regolarizzazione sia stato possibile provvedere di ufficio, mentre restituirà gli altri ai relativi Enti gestori, contestando ai medesimi le irregolarità riscontrate e fissando un termine per la regolarizzazione e la restituzione degli atti.

Il visto di regolarità dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione non esonera l'Ente promotore da eventuali responsabilità inerenti alla gestione tecnico-didattica e finanziaria, successivamente accertate in sede di revisione finale del rendiconto da parte del Ministero.

36. - Per quanto concerne le modalità di elaborazione delle proposte di istituzione dei corsi di qualsiasi specie e dei posti di ascolto collettivo per corsi «Telescuola», il cui svolgimento non possa avvenire presso Centri di addestramento professionale e quelle concernenti la loro gestione e rendicontazione, dovranno essere osservate, in quanto non contrastino con le istruzioni contenute nella presente circolare, le disposizioni impartite per gli esercizi precedenti.

37. - *Si fa presente infine che, in sede di elaborazione dei piani relativi al prossimo esercizio finanziario 1959-60, non dovranno essere accolte proposte di istituzione di cantieri di lavoro e di rimboschimento e di corsi di addestramento professionale di qualsiasi tipo avanzate da Enti gestori che non abbiano ancora presentato i rendiconti finali relativi alle attività svolte nell'esercizio 1956-57 e precedenti.*

Il Ministro  
f.to Vigorelli

5 Dicembre 1958 (n. 73)

**ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE**  
 (lavoratori disoccupati)

Allegato A

**Piano di ripartizione regionale delle giornate lavorative per cantieri di lavoro e di rimboscimento da istituire nell'esercizio finanziario 1959 - 1960**

REGIONI	CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO		
	Giornate-operaio attribuite a ciascuna regione per il piano normale	Giornate-operaio attribuite a ciascuna regione per il piano speciale per i territori montani	Giornate-operaio complessivamente attribuite a ciascuna regione
Piemonte	7.675	249.150	256.825
Valle d'Aosta	—	34.845	34.845
Lombardia	58.085	350.210	408.295
Trentino - Alto Adige	6.735	249.550	256.285
Veneto	153.805	148.470	302.275
Friuli - Venezia Giulia	20.705	88.640	109.345
Trieste	21.155	—	21.155
Liguria	5.500	135.090	140.590
Emilia - Romagna	568.710	201.995	770.705
<b>Italia Settentrionale</b>	842.370 (22,46320%)	1.457.950 (38,87873%)	2.300.320 (30,67093%)
Toscana	97.090	260.000	357.090
Umbria	45.310	68.265	113.575
Marche	98.250	98.105	196.355
Lazio Nord	20.810	90.140	110.950
<b>Italia Centrale</b>	201.400 (5,37064%)	516.510 (13,77362%)	717.910 (9,57214%)
<b>Italia Centro-Settentr.</b>	1.043.770 (27,83384%)	1.974.460 (52,65235%)	3.018.230 (40,24307%)
Lazio Sud	60.415	123.885	184.300
Abruzzi e Molise	76.990	289.820	366.810
Campania	1.032.255	217.345	1.249.600
Puglie	496.815	67.260	564.075
Basilicata	24.320	218.145	242.465
Calabria	337.080	327.855	664.935
<b>Italia Meridionale</b>	2.027.875 (54,07670%)	1.244.610 (33,18960%)	3.272.485 (43,63313%)
Sicilia	619.470	190.285	809.755
Sardegna	58.885	340.645	399.530
<b>Italia Insulare</b>	678.355 (18,08946%)	530.930 (14,15805%)	1.209.285 (16,12380%)
<b>Italia Merid. - Insulare</b>	2.706.230 (72,16616%)	1.775.540 (47,34765%)	4.481.770 (59,75693%)
<b>Repubblica</b>	3.750.000 (100,—%)	3.750.000 (100,—%)	7.500.000 (100,—%)

Allegato B

Ufficio ..... del lavoro e della massima occupazione di .....  
 Piano provinciale per l'istituzione dei cantieri di lavoro e di rimboschimento per l'esercizio 1959 - 60

N. d'ordine	Comune	Rimb. o Lav.	Ente Gestore	Natura di lavori	N. lav.	Durata giorni	Giornate operaio (6 x 7)	Esclusi trasmissione progetto o richiesta prolungamento o indicazione stato della pratica	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Parte I (assegnazione normale)					La cifra del totale non deve superare il contingente di assegnazione normale.
				Parte II (assegnazione per i territori montani)					La cifra del totale non deve superare il contingente di assegnazione per i territori montani.
Totale generale									
									La cifra del totale non deve superare il contingente complessivo di giornate operaio assegnato alla provincia.

5 Dicembre 1958 (n. 73)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

Ufficio ..... del lavoro  
e della massima occupazione di .....  
Allegato C

Situazione rendiconti cantieri relativa al bimestre .....

N. cantiere	CANTIERI ULTIMATI				RENDICONTI REVISIONATI					RENDICONTI NON REVISIONATI			NOTE
	Importo dei finanziamenti ministeriali	Importo dei finanziamenti gestori a carico ministeriale	Importo restituito dall'Ufficio del lavoro al Ministero (1)	Importo restituito dall'Ufficio del lavoro al Ministero (1)	Rendiconti presentati dagli Enti gestori	Addebiti elevati in sede di revisione	Importi ammessi a discarico	Avanzi di cassa versati dagli Enti gestori (1)	Data presentaz.	Importi	Motivi delle mancate revisioni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	(3 + 4)	(7 + 8)	n.	(6 + 7)									

(1) La colonna 4 è riservata all'indicazione delle somme rimaste presso gli Uffici del Lavoro. Quelle restituite dopo essere state incassate dagli Enti gestori devono essere riportate nella colonna 8.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

5 Dicembre 1958 (n. 73)

Ente Gestore (1)

Allegato D

SCHEMA DI PROPOSTA

DI CORSO DI INSEGNAMENTO COMPLEMENTARE PER APPRENDISTI

Provincia di ..... N. d'ordine (2) .....

Comune di ..... Esercizio finanziario .....

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Gen. dell'Occupazione e dell'Addestramento Professionale - Div. XXVIII  
ROMA

Applicazione legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato  
Proposta di corso di insegnamento complementare per apprendisti dipendenti da  
aziende site nel comune di .....

Località e sede del corso .....

Numero delle aule a disposizione per il corso: .....

Tipo del corso (3) .....

Categoria professionale (o gruppo di categorie professionali affini) a cui appartengono  
gli apprendisti da avviarsi al corso .....

Qualifica (o qualifiche) per il cui conseguimento i giovani effettuano l'apprendi-  
stato (4) .....

Impresa (o imprese) presso cui sono occupati gli apprendisti iscritti al corso:.....

.....

.....

Numero degli allievi: .....

Uomini n. .... donne n. ....

Durata annuale: dal ..... al .....

\_\_\_\_\_

(1) - Denominazione dell'Ente Gestore e indirizzo.

(2) - Deve corrispondere al numero di posizione indicato nel piano.

(3) - 1° o 2° grado - misto o omogeneo.

(4) - Per i corsi misti indicare il numero degli apprendisti distinti per qualifica.



5 Dicembre 1958 (n. 73)

**DESTRAMENTO PROFESSIONALE**  
**(lavoratori disoccupati)**

Durata settimanale: ore n. ....

Numero complessivo delle ore di lezione previste per la durata del corso .....

Orario giornaliero di svolgimento .....

L'orario settimanale e giornaliero è stato fissato d'intesa con le imprese dalle quali dipendono gli apprendisti che devono frequentare il corso.

Il numero delle ore di insegnamento è così distribuito per ogni materia:

..... n. ore .....

..... n. ore .....

..... n. ore .....

..... n. ore .....

..... n. ore .....

..... n. ore .....

..... n. ore .....

..... n. ore .....

..... n. ore .....

**Preventivo di spesa per il corso <sup>(1)</sup>**

Retribuzione personale insegnante (L. 600 x il numero delle ore)	Contributi assicurativi e previdenziali ed oneri integrativi della retribuzione (2)	Materiale didattico (testi, quaderni, cancelleria ecc.) (L. 3.000 x il numero degli allievi)	Altre spese di organizzazione del corso (segreteria, illuminazione, personale di servizio, posta, spese di riscaldamento) (3)	TOTALE
L. ....	L. ....	L. ....	L. ....	L. ....

(1) - Non sono ammesse voci di spesa diverse da quelle indicate nel preventivo.

(2) - La spesa per contributi assicurativi e previdenziali ed oneri integrativi della retribuzione è ammessa solo nel caso in cui sussista rapporto di lavoro tra istruttore ed Ente gestore.

(3) - Le spese di organizzazione (comprensive di quelle del riscaldamento) non devono superare le L. 100.000 ai sensi della circolare n. 73 del 5-12-1958.

1358

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

5 Dicembre 1958 (n. 73)

Programma dettagliato del corso:

Data .....

Timbro dell'Ente organizzatore  
e firma del suo legale rappresentante

5 Dicembre 1958 (n. 73)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

Parere della Commissione provinciale per il collocamento:

Parere dell'Ufficio ..... del Lavoro e della Massima Occu-  
pazione

Data .....

Il Direttore dell'Ufficio .....  
del Lavoro e della Massima Occupazione

1360

**ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE**  
(lavoratori disoccupati)

**5 Dicembre 1958 (n. 73)**

Esercizio finanziario 19..... - 19.....

UFFICIO..... DEL LAVORO

Piano dei corsi di insegnamento complementare

Piano «tipo» per una provincia

Numero della proposta	ENTE GESTORE DEL CORSO	Località del corso	Tipo del corso	Qualifica professionale	Azienda o Aziende presso le quali gli apprendisti sono occupati	Numero degli apprendisti	
						U	D
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ente gestore A						
2							
.....							
49							
50							
51	Ente gestore B						
52							
.....							
99							
100	Ente gestore C						
101							
102							
.....							
149							
150	Ente gestore D						
151							
152							
.....							
199							
200							
TOTALI							

Addi .....

(1) - Per i corsi che si svolgono presso Centri di addestramento professionale debbono essere indicate nella colonna 11 solamente le seguenti spese: retribuzione del personale insegnante, materiale didattico, eventuali contributi assicurativi e previdenziali ed oneri integrativi della retribuzione.

5 Dicembre 1958 (n. 73)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

Allegato E

E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI .....

per apprendisti (legge 19 gennaio 1955, n. 25)

con 200 corsi e 4 enti gestori

Durata annuale del corso in settimane	Ore settimanali di insegnamento	Orario giornaliero delle lezioni	Preventivo di spesa (1)	N O T E
9	10	11	12	

Il Direttore

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

5 Dicembre 1958 (n. 73)

Esercizio 19 .. - 19 ..

Allegato F

Ufficio ..... del lavoro e della massima occupazione di .....

Prospetto riepilogativo delle proposte dei corsi di insegnamento  
complementare per apprendisti contenute nel piano provinciale (1)

ENTE GESTORE	Numero dei corsi	Numero dagli apprendisti			Preventivo di spesa (2)
		U.	D.	TOTALE	
1	2	3	4	5	6
TOTALI					

Addi .....

Il Direttore

(1) - Il prospetto deve essere trasmesso in duplice copia al Ministero del Lavoro unitamente al piano provinciale.

(2) - Per i corsi che si svolgono presso Centri di addestramento professionale debbono essere indicate nella colonna 6 solamente le seguenti spese: retribuzione del personale insegnante, materiale didattico, eventuali contributi assicurativi e previdenziali ed oneri integrativi della retribuzione.

5 Dicembre 1958 (n. 73)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

Esercizio finanziario 19.....-19.....

Allegato G

Ufficio ..... del lavoro e della massima Occupazione di

PREVENTIVO DELLE SPESE OCCORRENTI PER INDIRE E SVOLGERE  
PROVE FINALI DI IDONEITÀ PER APPRENDISTI  
(art. 25 del D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668)

Ai sensi dell'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, questo Ufficio dovrà indire le prove finali di idoneità per gli apprendisti ai quali, i datori di lavoro non hanno attribuito la qualifica professionale, pur avendo gli apprendisti stessi ultimato il periodo di addestramento previsto dai contratti collettivi.

Per l'effettuazione delle prove, che si svolgeranno dal ..... al ....., si prevede che dovranno essere sostenute le seguenti spese:

1 — *spese di organizzazione:*

- |                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| a) spese per manifesti e cancelleria; | L. .... |
| b) spese per acquisto materiali;      | L. .... |
| c) spese per energia;                 | L. .... |

Totale .....

2 — *spese per compenso agli esperti (1):*

esperti n. 3 x giorni ..... L. ....

Totale generale .....

IL DIRETTORE

(1) - Il compenso per i tre esperti, di cui all'art. 25 del D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668, sarà di L. 2.500 giornaliero, da ridursi a L. 1.500 quando la prestazione sia richiesta per un periodo non eccedente le ore 4.





5 Dicembre 1958 (n. 73)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

Mod PC/1

**Proposte per la istituzione di Corsi di addestramento professionale per giovani lavoratori da svolgere durante l'esercizio finanziario 19.....-19..... presso il Centro di addestramento professionale di .....**

sito nel Comune di .....

Provincia di ..... Via .....

gestito da .....

*Direttore del Centro* .....

*Rappresentante* autorizzato a riscuotere e quietanzare in nome e per conto dell'Ente gestore del Centro .....

*Lavoratori* che parteciperanno ai corsi per giovani lavoratori (come da col. n. 5 della parte II) n.....

*Lavoratori* che parteciperanno ai corsi per disoccupati da svolgere presso il Centro (come da col. n. 5 della parte I del Mod. PC '2) n. ....

*Corsi di insegnamento complementare* per apprendisti di cui si prevede la istituzione presso il centro:

da 20 a 30 apprendisti n.....

da 15 a 20 » n.....

Totale n.....

Numero totale dei lavoratori che parteciperanno ai corsi per giovani lavoratori e per disoccupati, da svolgere presso il Centro n.....

Parte I

**Preventivo delle spese generali del Centro riferibili ai corsi per giovani lavoratori e per lavoratori disoccupati che vi si svolgono**

Corsi ai quali le spese si riferiscono	Direzione	Segreteria	Servizi	Contr. assic. e previdenziali ed oneri integ. retribuzione	Affitto locali	Spese di organizzazione (a)	Totale spese generali	NOTE
Corsi per giovani lavoratori e per lavoratori disoccupati								
Corsi di insegnamento complementare per apprendisti								
<b>TOTALI</b>								

(a) - comprendono le spese per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, cancelleria, stampati, telefoni, postali ecc. Per il riscaldamento deve indicarsi la durata prevista (data di inizio e termine).



5 Dicembre 1958 (n. 73)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

Parte II

LAVORATORI DEI QUALI SI PROPONE L'ISTITUZIONE

Auto-istruzioni pratiche		Contributi assicurativi e provvidenze ed oneri integrativi della retrib.	Materiale ed utensileria di rapido consumo		Dispendi, frusti e materiale didattico		TOTALE della spesa prevista (col. 4 + 5)	NOTE
Quota a diena per ora di lavoro	17		Quota attività per ora di lavoro	Importo 20	Quota attività	Importo 22		
18		19		21		23		
<p>Importo spese generali del Centro, come dai prelievi di cui alla parte prima.</p>							L.	
<p>TOTALE GENERALE</p>							L.	

1368

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

5 Dicembre 1958 (n. 73)

Parte III

*Specifica dei beni di consumo:*

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....

*Spese eventuali per attrezzature ed utensileria da inventariare:*

- a) Installazioni (come da descrizione allegata)
- b) Macchine       »       »       »
- c) Strumenti       »       »       »

---

---

Data .....

Il rappresentante del Centro

Parere della Commissione Provinciale  
del Collocamento

Parere dell'Ufficio ..... del lavoro  
e della massima occupazione

Data .....

Il Direttore dell'Ufficio ..... del lavoro  
e della massima occupazione

5 Dicembre 1958 (n. 73)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

Mod. PC/2

**Proposte per la istituzione di Corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati da svolgere durante l'esercizio finanziario 19.....-19..... presso il Centro di addestramento professionale di .....**

Provincia di ..... Via .....

gestito da .....

*Direttore del Centro* .....

*Rappresentante* autorizzato a riscuotere e quietanzare in nome e per conto dell'Ente gestore del Centro .....

*Lavoratori* che parteciperanno ai corsi per disoccupati da svolgere presso il Centro (come da col. n. 5 della parte I all'interno) n. ....

PREVENTIVO DELLE SPESE DI GESTIONE DEI CORSI PER LAVORATORI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Istruttori teorici		Istruttori pratici		Aiuto istruttori pratici		17
										11	12	13	14	15	16	
N° d'ordine Tipo del corso		CATEGORIA	Data inizio	Numero allievi	Orario	Durata gg.	N° delle sezioni	N° delle ore per sezione	N° totale delle ore per ogni tipo di sezione	Quota onaria	Importo	Quota onaria	Importo	Quota onaria	Importo	Contributi assicurativi e previdenziali, 13.ma mensilità, ferie ecc.
1					da	T.										
2					a	P.										
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
			TOTALI													



*Specifica del materiale di consumo:*

Parte II

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....

*Spese eventuali per attrezzature ed utensileria da inventariare:*

- a) Installazioni (come da descrizione allegata)
- b) Macchine       »       »       »
- c) Strumenti       »       »       »

---

---

Data .....

Il rappresentante del Centro

.....

Parere della Commissione Provinciale  
del Collocamento

Parere dell'Ufficio ..... del lavoro  
e della massima occupazione

Data .....

Il Direttore dell'Ufficio ..... del lavoro  
e della massima occupazione



5 Dicembre 1958 (n. 73)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

Mod. PC/3

**Proposte per l'istituzione di corsi di insegnamento complementare per apprendisti (legge 19.1.1955, n. 25) da svolgere durante l'esercizio finanziario 19.....-19..... presso il Centro di addestramento professionale di .....**  
sito nel Comune di ..... provincia di .....  
via .....  
gestito da .....

*Direttore del Centro* .....

*Rappresentante* autorizzato a riscuotere e quietanzare in nome e per conto dell'Ente gestore del Centro .....

*Apprendisti* che partecipano ai corsi di insegnamento complementare n. ....

(come da colonna n. 8 all'interno)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

5 Dicembre 1958 (n. 73)

Preventivo delle spese di gestione dei corsi  
dei quali si propone

Numero d'ordine	Tipo del corso (1° o 2° grado, misto o omogeneo)	Numero delle aule a disposizione del corso	Categoria professionale o gruppo di categorie professionali affini a cui appartengono gli apprendisti	Qualifica o qualifica per il cui conseguimento i giovani effettuano l'apprendistato	Impresa o imprese presso cui sono occupati gli apprendisti iscritti al corso	Numero degli apprendisti iscritti al corso		TOTALE
						Uomini	Donne	
1		2	3	4	5	6	7	8
TOTALI								

(1) - Non sono ammesse voci di spesa diverse da quelle indicate nel preventivo.

5 Dicembre 1958 (n. 73)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

Parte I

di insegnamento complementare per apprendisti  
l'istituzione. (1)

9 Durata annuale del corso (dal ..... al .....)	10 Durata settimanale del corso in ore	11 Numero complessivo delle ore di lezione previste per la durata del corso	12 Ore giornaliere di svolgimento	13 Retribuzione del personale insegnante	14 Contributi assicurativi e previdenziali ed oneri in- tegrativi della retribuzione	15 Materiale didattico (testi, quaderni, cancelleria ecc.) (L. 3.000 x n. ... allievi)	TOTALE colonne 13, 14 e 15
			TOTALI				

1376

**ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE**  
**(lavoratori disoccupati)**

**5 Dicembre 1958 (n. 73)**

Parte II

Si dichiara che l'orario settimanale e giornaliero di svolgimento dei corsi, di cui alla parte I, è stato fissato d'intesa con le imprese dalle quali dipendono gli apprendisti. I programmi dettagliati dei corsi sono uniti in allegato.

Data .....

IL RAPPRESENTANTE DEL CENTRO

---

---

Parere della Commissione provinciale  
per il collocamento

Parere dell'Ufficio ..... del lavoro  
e della massima occupazione

Data .....

Il Direttore dell'Ufficio ..... del lavoro  
e della massima occupazione

5 Dicembre 1958 (n. 73)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

Mod. PC/4

**Proposta per l'istituzione di posti di ascolto collettivo per corsi televisivi di avviamento professionale da svolgersi durante l'esercizio 19.....-19..... presso il Centro di addestramento professionale di .....**  
sito nel comune di ..... provincia di .....  
via .....  
gestito da .....

*Direttore del Centro* .....

*Rappresentante autorizzato a riscuotere e quietanzare in nome e per conto dell'Ente gestore del Centro* .....

*Allievi* che frequentano il posto di ascolto n.....  
(come da colonna n. 3 all'interno)

---

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

5 Dicembre 1958 (n. 73)

Preventivo delle spese di gestione dei posti di ascolto collettivo  
per corsi televisivi di avviamento professionale da svolgersi presso  
il Centro di addestramento professionale di.....

Numero d'ordine	Numero degli allievi		3. Totale colonne 1 e 2	4 Tipo del corso (I <sup>o</sup> II <sup>o</sup> o III <sup>o</sup> corso)	5 Durata annuale del corso (dal al)	6 Numero complessivo delle ore di lezione previsto per la durata del corso	7 Numero complessivo delle ore riservate alla correzione dei compiti (2 ore alla settimana)	8 Compenso per il coordina- tore (L. 800 ogni ora)	9 Materiale didattico (dispense)	10 Spese postali	Totale colonne 6, 9 e 10
	1 Uomini	2 Donne									
TOTALI											TOTALI

Data .....

Parere dell'Ufficio .....  
del lavoro e della massima occupazione

Il Direttore dell'Ufficio .....  
del lavoro e della massima occupazione



Allegato I

REGISTRO CASSA PARTITARIO

Corso n. .... per .....

Entrate		Uscite			
Data	DESCRIZIONE	Importo	Data	DESCRIZIONE	Importo totale spesa
				Compenso istruttori teorici	
				Compenso istruttori pratici	
				Compenso vice istruttori pratici	
				Contr. assic. e integraz. della retribuzione	
				Materiali rapidi consumo	
				Utensileria rapido consumo	
				Dispense e materiale didattico	



5 Dicembre 1958 (n. 73)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

PROSPETTO R

RENDICONTO FINALE PER L'ESERCIZIO 19.....-19..... RELATIVO AI  
CORSI ..... SVOLTI PRESSO IL CENTRO DI  
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ..........  
sito nel Comune di ..... Provincia di .....

Via .....

Corsi approvati con decreto interministeriale n. .... del .....

## SITUAZIONE finanziaria

Somme accreditate al Centro L. ....

Somme rendicontate L. ....

$\left. \begin{array}{l} \text{a debito} \\ \hline \text{a credito} \end{array} \right\}$	del Centro	L. ....
---	------------	---------

La somma a debito del Centro è stata versata il .....  
presso ....., come da ricevuta n. ....La somma a credito del Centro è stata pagata con ordine n. ....  
del .....

## RISERVATA all'Ufficio ..... del lavoro

Somma messa a disposizione dal Ministero con ordine n. .... del .....

L. ....

Somma accreditata al Centro L. ....

Disponibilità L. ....

restituita al Ministero con lettera di sblocco n. .... in data .....

**ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE**  
(lavoratori disoccupati)

5 Dicembre 1958 (n. 73)

Rendiconto finale del Centro di addestramento professionale .....

relativo ai corsi .....

DESCRIZIONE DELLE SPESE	Corso n. .... per	Corso n. .... per	Corso n. .... per	Corso n. .... per
<b>A - PERSONALE</b>				
1 - Direttore				
2 - Segretario				
3 - Istruttori teorici				
4 - Istruttori pratici				
5 - Aiuto istruttori pratici				
6 - Personale di servizio				
7 - Contributi assicurativi e previdenziali ed oneri integrativi della retribuzione				
<b>Totale spese personale</b>				
<b>B - CONSUMI</b>				
1 - Materiale per esercitazioni				
2 - Utensileria di rapido consumo				
3 - Dispense, testi, materiale didattico				
4 - Manutenzione macchine				
<b>Totale spese consumi</b>				
<b>C - ORGANIZZAZIONE</b>				
1 - Affitto locali				
2 - Varie				
<b>Totale spese organizzazione</b>				
<b>D - TRATTAMENTO ECONOMICO ALLIEVI</b>				
1 - Integrazione giornaliera di presenza				
2 - 2° assegno giornaliero quota base				
3 - 2° assegno giornaliero quota per carichi di famiglia				
4 - Premio finale				
<b>Totale spese per trattamento economico allievi</b>				
<b>TOTALI GENERALI</b>				



1384

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

5 Dicembre 1958 (n. 73)

DISTINTA DEI BENI PRODOTTI

N.	Qualità	Importo	N.	Qualità	Importo

DISTINTA DEI BENI RESIDUATI

N.	Qualità	Importo	N.	Qualità	Importo

Data .....

Il rappresentante del Centro

Annotazioni e visto dell'Ufficio ..... del lavoro e della massima occupazione

Data .....

Il Direttore dell'Ufficio ..... del lavoro  
e della massima occupazione

29 Dicembre 1958 (n. 74)

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi O.E.C.E.)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 29 dicembre 1958

Prot. n. 74-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione

e p.c.:

- Agli Ispettorati Regionali, Interprovin-  
ciali e Provinciali del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Rilascio del permesso di soggiorno in Italia per motivi  
di lavoro a particolari categorie di «ressortissants» dei  
Paesi membri dell'O.E.C.E.**

Con circolari n. 53389 del 9 novembre 1954, n. 2/20 del 2 gennaio 1956 e n. 33/46 del 26 aprile 1957 sono state diramate istruzioni per l'applicazione della Decisione 30 ottobre 1953 del Consiglio dei Ministri dell'O.E.C.E., concernente l'impiego dei lavoratori cittadini dei Paesi membri della Comunità Europea.

Ad integrazione di tali istruzioni qui di seguito si specificano alcune categorie di «ressortissants» per i quali, con recente deliberazione di detto Consiglio, è stata raccomandata l'abolizione di ogni restrizione d'impiego.

1) Lavoratore straniero che ha sposato una cittadina italiana, semprechè i coniugi risiedano insieme normalmente in Italia.

2) Moglie e figli minori di cittadino straniero «privilegiato», che cioè risiede e lavora in Italia da almeno cinque anni (ved. citata circolare n. 2/20); anche in tal caso deve trattarsi di coniugi o figli minori conviventi con lo straniero.

3) Moglie e figli minori di lavoratore straniero, con lui conviventi e occupati nella impresa familiare, che lo straniero è sta-

to autorizzato a gestire in Italia.

4) Studenti universitari, regolarmente iscritti e frequentanti un corso a livello universitario, che aspirino ad assumere una occupazione temporanea, durante le vacanze estive, nei settori produttivi dell'industria e dell'agricoltura.

5) Giovani apprendisti nei casi in cui il padre o il tutore risultino nella posizione di straniero «privilegiato», come sopra al punto 2).

Come è noto, la competenza di questo Ministero riguarda il rilascio della «dichiarazione di indisponibilità» di lavoratori italiani disoccupati provvisti della stessa qualificazione, occorrente ad integrare la domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro che lo straniero deve presentare alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Finora per le categorie di «*ressortissants*» e per i casi sopra specificati, la concessione della «dichiarazione di indisponibilità» è stata in via di fatto concessa con criteri di liberalità, intesi a favorire il ricongiungimento dei familiari del lavoratore straniero, cittadino di uno dei Paesi membri, che abbia trovato occupazione in Italia.

Gli Uffici del Lavoro terranno presente per l'avvenire l'esigenza di uniformarsi alla Raccomandazione di cui è stato fatto cenno nella premessa, concedendo nei casi in essa previsti la «dichiarazione di indisponibilità» senza condizionarla alla situazione del mercato del lavoro.

Gli accertamenti relativi al requisito richiesto per le categorie di cui ai punti 1) e 2) (normale residenza e convivenza in Italia) debbono essere compiuti per il tramite del competente Ispettorato del Lavoro.

L'Ispettorato rilascerà e riconsegnerà l'attestato sostitutivo del libretto di lavoro agli interessati nei casi di cui ai punti 1) 2) e 5) con le modalità previste dalla citata circolare n. 2/20-VIII del 2 gennaio 1956.

Si prega di far pervenire un cenno di riscontro e di assicurazione.

Il Ministro  
f.to Vigorelli

29 Dicembre 1958 (n. 75)

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVIII

Roma, 29 dicembre 1958

Prot. n. 27-XXVIII

- Agli Ispettorati del Lavoro
- e p.c.:
- Agli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione
- Loro Sedi

**Oggetto: « Posti di ascolto telescuola »: vigilanza.**

Con circolare 19 novembre 1958, n. 69, rimessa per conoscenza anche a codesti Ispettorati, questo Ministero ha dato istruzioni in merito alla istituzione di «posti di ascolto» per i giovani disoccupati desiderosi di seguire i corsi televisivi di avviamento al lavoro.

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare predetta, in materia di vigilanza, si precisa che le visite ispettive ai «posti di ascolto» finanziati da questo Ministero dovranno essere effettuate *mensilmente*.

In particolare gli Ispettorati dovranno accertare:

- 1) se i giovani sono presenti all'inizio delle lezioni;
- 2) se il coordinatore del «posto di ascolto» svolge le sue funzioni e se procede alla correzione dei compiti degli allievi;
- 3) se presso la sede del «posto di ascolto» è istituito il registro delle presenze e se questo viene regolarmente firmato dagli allievi;
- 4) se l'Ente gestore rimette mensilmente all'Ufficio del Lavoro competente per territorio l'elenco degli allievi che frequentano il corso con l'indicazione delle assenze effettuate;

5) quale è la percentuale degli allievi assenti dal corso. Nel caso che, per un periodo di quindici giorni, la metà + uno degli allievi si assenti dal corso dovrà infatti essere disposta dallo Ufficio del Lavoro la sospensione del finanziamento;

6) se sono state distribuite le dispense del corso ed a quanti allievi;

7) se i giovani seguono con interesse il corso e quale profitto ne traggono;

8) se nel locale in cui ha sede il «posto di ascolto» è funzionante il riscaldamento.

Mentre si confida che, in considerazione del limitato numero di posti di ascolto funzionanti nella provincia, le *ispezioni mensili* saranno effettuate con la massima regolarità, si pregano gli Ispettorati del Lavoro di far pervenire *ogni quadrimestre* una relazione riassuntiva delle visite effettuate.

Si resta in attesa di ricevere, entro il 31 marzo 1959, la prima relazione quadrimestrale.

**Il Ministro**

f.to Vigorelli



29 Dicembre 1958 (n. 76)

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVIII

Roma, 29 dicembre 1958

Prot. n. 28-XXVIII

- Agli Uffici del Lavoro e della Massi-  
ma Occupazione

e p. c.:

- Agli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Proposte di istituzione di «postì di ascolto».**

Con circolare n. 69 del 19 novembre scorso questo Ministero ha dato le opportune istruzioni per l'istituzione nelle varie provincie dei «postì di ascolto» per i corsi televisivi di avviamento al lavoro ed ha chiesto agli Uffici in indirizzo di trasmettere in duplice copia, entro quindici giorni dall'inizio dei corsi stessi, le proposte dei «postì di ascolto» istituiti.

Poichè non tutti gli Uffici del Lavoro hanno provveduto a far pervenire nei termini le proposte suddette, con la presente circolare si sottolinea la necessità di rimettere senza ulteriori indugi tali proposte, per rendere possibile gli adempimenti riguardanti il finanziamento.

Con l'occasione si pregano gli Uffici in indirizzo di trasmettere con la massima urgenza un elenco completo, in duplice copia (allegato 1), degli Enti che, pur avendo presentato la relativa domanda, non sono stati autorizzati ad istituire «postì di ascolto», e di riconfermare che sono stati scrupolosamente osservati i criteri indicati nella circolare sopra citata, sia in ordine alla scelta delle località in cui istituire i corsi televisivi, sia in ordine all'accoglimento delle richieste degli Enti gestori: Enti che, per l'attività già svolta nel campo dell'addestramento professionale, hanno offerto la garanzia di saper assolvere il proprio compito con assoluta serietà.

Il Ministro  
f.to Vigorelli

1390

COLLOCAMENTO  
(aziende telefoniche)

3 Gennaio 1959 (n. 2)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 3 gennaio 1959

Prot. n. 75-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione e p.c.:
  - Agli Ispettorati Regionali, Interprovinciali e Provinciali del Lavoro
- Loro Sedi

**Oggetto: Assunzione di lavoratori da parte delle Società concessionarie telefoniche.**

L'Associazione Nazionale delle Società Concessionarie Telefoniche si è rivolta, recentemente, a questo Ministero riproponendo la questione, già sollevata a suo tempo, relativa alla validità delle norme contenute nel *D.M. 1 ottobre 1942*, le quali, tra l'altro, prevedono l'esonero, per le Società suindicate, dall'obbligo di fare ricorso ai competenti Uffici di Collocamento per l'assunzione dei lavoratori.

L'argomento, come è noto, è stato trattato dal *Notiziario n. 5* dell'1 novembre 1951, osservando che il *D.M. 1 ottobre 1942*, dopo l'entrata in vigore della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, deve ritenersi privo di effetti (per la parte riguardante l'esonero dall'obbligo dell'assunzione di lavoratori tramite gli Uffici di Collocamento), in quanto, la stessa *legge n. 264* ha fissato ex novo e tassativamente i casi in cui deve ammettersi il citato esonero ed ha abrogato il *R.D.L. 21 dicembre 1938, n. 1934*, che legittimava la validità del ripetuto *D.M. 1 ottobre 1942*.

In tale occasione, tuttavia, gli Uffici di Collocamento furono invitati a considerare la opportunità di accogliere le richieste nominative di lavoratori telefonici in possesso delle qualifiche più

3 Gennaio 1959 (n. 2)

COLLOCAMENTO  
(aziende telefoniche)

evolute; ciò per evitare che le Società ricordate, in attesa della emanazione del *D.P.R.* previsto dall'art. 14 della *legge n. 264* (relativo alla scelta nominativa dei prestatori di lavoro) e in dipendenza dell'avvenuta abrogazione del *D.M. 1 ottobre 1942* (concernente l'esonero), siano costrette ad assumere il personale loro occorrente facendone richiesta numerica.

L'Associazione Nazionale delle Società Concessionarie Telefoniche ha messo in rilievo nella nuova istanza gli inconvenienti che via via si sono verificati nei casi concreti, dai quali sono anche scaturite pronuncie della Magistratura contrarie alla interpretazione ministeriale sopra riportata.

Ciò considerato, allo scopo di superare ogni contrasto e di evitare ulteriori ricorsi alla Magistratura da parte delle aziende interessate, ad integrazione del parere espresso nel citato *Notiziario n. 5*, questo Ministero ritiene opportuno che, nell'attesa dell'organica revisione della materia, da parte dei competenti Uffici di Collocamento, vengano soddisfatte tutte le richieste nominative avanzate dalle aziende telefoniche qualunque sia la qualifica rivestita dai lavoratori, tenuto conto delle peculiari caratteristiche fiduciarie che, in ogni caso, contraddistinguono il rapporto di lavoro intercorrente tra le Società concessionarie telefoniche ed i loro dipendenti.

Si prega di far pervenire un cenno di riscontro e di assicurazione.

p. Il Ministro  
f.to Altarelli

COLLOCAMENTO  
(lavoro a domicilio)

10 Gennaio 1959 (n. 3)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 10 gennaio 1959

Prot. n. 75-XXV

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro
  - A tutti gli Ispettorati del Lavoro
- Loro Sedi

**Oggetto: Organizzazione del servizio del collocamento per i lavoratori a domicilio (Legge 13 marzo 1958, n. 264).**

Nella Gazz. Uff. n. 85 del 9 aprile 1958 è stata, come è noto, pubblicata la legge in oggetto, la quale si propone la tutela del lavoro a domicilio, attraverso norme intese a regolare l'impiego dei lavoratori interessati, il rapporto che essi costituiscono con il committente, nonché il loro stato previdenziale e assicurativo.

Per quanto attiene al collocamento la legge prevede all'art. 2 che gli imprenditori all'atto di richiedere l'impiego di lavoratori a domicilio risultino iscritti in apposito «Registro dei committenti» e siano classificati in apposito schedario, suddivisi per i vari tipi di lavoro da commettere.

La legge stabilisce altresì, all'art. 8, che i lavoratori interessati siano iscritti in apposito «Registro dei lavoratori a domicilio» e che il loro impiego, per il quale è ammessa la richiesta nominativa, avvenga tramite gli Uffici di Collocamento competenti per territorio, con l'osservanza della legge 29 aprile 1949, numero 264.

Sia il registro dei committenti, sia quello dei lavoratori a domicilio devono essere istituiti presso gli Uffici provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione.

Con precedente circolare n. 74691 del 5 maggio 1958, gli Uffici regionali del Lavoro, sulla base di apposito schema predisposto da questo Ministero, sono stati interessati a formulare concrete proposte sulla organizzazione e sugli adempimenti rite-

10 Gennaio 1959 (n. 3)

COLLOCAMENTO  
(lavoro a domicilio)

nuti necessari per il servizio del collocamento riferito alla speciale categoria dei lavoratori di cui trattasi.

A conclusione di tale istruttoria, qui di seguito si precisano le norme che devono essere osservate dagli Uffici provinciali di Lavoro e dagli Uffici comunali di Collocamento.

#### **Registro dei committenti.**

Per la tenuta di tale registro sarà usato un distinto Mod. C/4 nel quale devono essere riportati i seguenti dati: numero progressivo di iscrizione; data di iscrizione; denominazione della ditta; sede della ditta; settore di attività; lavori da commettere a domicilio.

All'atto della comunicazione della decisione adottata dalla Commissione prevista dall'art. 3 della legge, gli Uffici provinciali del Lavoro preciseranno all'imprenditore interessato la data ed il numero della sua iscrizione nel Registro dei committenti.

#### **Schedario dei committenti.**

Verrà impiegato allo scopo un Mod. C/2 nel quale saranno riportati i dati indicati nel Registro e, nelle Note, ogni altro dato ritenuto opportuno, sulla base della esperienza del servizio.

Tale schedario sarà tenuto seguendo la vigente classificazione professionale e distinguendo gli iscritti solo per settore produttivo e in ordine alfabetico.

Non si ritiene opportuno disporre norme per la revisione dello schedario dei committenti, salvo a riesaminare il problema successivamente alla prima fase di applicazione della legge.

#### **Registro dei lavoratori a domicilio.**

L'art. 8 della legge stabilisce che presso ciascun Ufficio provinciale del Lavoro sia istituito un «Registro dei lavoratori a domicilio» nel quale vengano iscritti tutti i lavoratori che ne

facciano domanda attraverso gli Uffici di Collocamento competenti per territorio.

Considerata la difficoltà da parte degli Uffici provinciali del Lavoro di effettuare in stretto ordine cronologico la registrazione dei dati provenienti dai diversi Uffici di Collocamento, nonché di procedere al loro periodico aggiornamento, appare necessario che gli Uffici provinciali si avvalgano per la tenuta del registro di un duplicato del Mod. C/2, trasmesso dagli Uffici di Collocamento per ciascun lavoratore.

I Mod. C/2 saranno tenuti secondo la vigente classificazione per categoria professionale, professione-tipo e professione e, nell'ambito di quest'ultima, in ordine alfabetico.

In conformità degli scopi voluti dalla legge tale schedario consentirà, sia agli Uffici provinciali sia a chiunque ne abbia interesse, di conoscere sul piano provinciale la situazione dei lavoratori a domicilio, per i vari tipi di lavorazione, soprattutto sotto l'aspetto numerico e professionale.

Se ritenuto opportuno, in relazione alla situazione locale, gli Uffici provinciali potranno adottare una ripartizione per Comune dei lavoratori di cui trattasi.

Le variazioni di aggiornamento, come specificato di seguito nella presente circolare, dovranno essere comunicate dagli Uffici di Collocamento entro il giorno dieci di ogni mese.

#### **Iscrizione dei lavoratori a domicilio (Mod. C/2).**

L'iscrizione va fatta presso l'Ufficio di Collocamento di residenza e può essere richiesta sia da lavoratori che intendono svolgere la loro attività professionale solo a domicilio, sia da lavoratori che risultano già iscritti nelle normali liste di collocamento per essere avviati al lavoro subordinato interno aziendale.

Per la iscrizione verrà compilato il normale Mod. C/2 in duplice copia, di cui una da trasmettere all'Ufficio provinciale del Lavoro per la tenuta dello « schedario provinciale ». Nella compilazione della scheda sarà omissa il riferimento alla posizione familiare, dato che la richiesta dei lavoratori a domicilio avviene a scelta nominativa. Considerata, tuttavia, l'ipotesi che si

10 Gennaio 1959 (n. 3)

COLLOCAMENTO  
(lavoro a domicilio)

verifichino da parte degli imprenditori eventuali richieste numeriche, nello spazio riservato alle «Note» dovrà essere indicato con le sigle B (bisognoso) e MB (meno bisognoso) lo stato di bisogno, desunto dalle notizie fornite dal lavoratore all'atto della iscrizione o dalla posizione familiare relativa alla eventuale iscrizione anche nelle liste comuni.

In relazione a quanto disposto dall'art. 1 della legge, sul retro della scheda sarà apposta la dicitura a timbro «Non iscritto nell'albo artigiani - Non impiega lavoratori salariati», convalidata dalla firma del lavoratore interessato.

Il controllo, per quanto riguarda la iscrizione nell'Albo degli artigiani, verrà fatto dall'Ufficio provinciale del Lavoro a mezzo di elenchi periodici trasmessi alla Camera di commercio, industria e agricoltura, mentre per quanto riguarda l'impiego di lavoratori salariati, nonché le altre condizioni volute dalla legge sui mezzi di lavoro, gli Uffici di Collocamento si avvarranno delle informazioni locali e degli accertamenti via via effettuati dallo Ispettorato del Lavoro.

Per i lavoratori che abbiano la doppia iscrizione, nelle liste comuni e in quelle per lavoro a domicilio, verrà apposta sulla scheda delle liste comuni la dicitura a timbro «Anche lavoratore a domicilio» e in quella delle liste per lavoro a domicilio la dicitura «Anche iscritto nelle liste comuni».

I Mod. C/2 dei lavoratori a domicilio dovranno essere tenuti in due schedari come segue:

1) *Schedario dei disponibili* nel quale le schede saranno distinte, seguendo la classificazione vigente, per categoria professionale, professione-tipo, professione e, nell'ambito di questa ultima, in ordine alfabetico.

Avuto riguardo alle finalità della legge non è necessario procedere alla ripartizione delle schede per sesso e per classi.

2) *Schedario degli indisponibili* nel quale devono essere tenute le schede dei lavoratori emigrati o comunque trasferiti, deceduti, nonché dei lavoratori che richiedano di essere radiati per qualsiasi motivo, compresa la eventuale incompatibilità determinata dalla loro iscrizione nell'albo degli artigiani o dallo intendimento di svolgere l'attività a domicilio con lavoratori subordinati.

Per quanto riguarda il caso dell'avviamento del lavoratore sia per un lavoro a domicilio sia per un lavoro subordinato interno aziendale, considerata la particolare natura dell'attività svolta a domicilio, la scheda dell'interessato sarà trasferita nello schedario degli indisponibili solo se egli dichiara di non poter accettare per il momento altro lavoro.

Di conseguenza, per quanto concerne lo stato di occupazione, la indisponibilità del lavoratore deve essere conseguente ad una sua manifestazione di volontà.

#### **Rilascio dell'attestato di iscrizione.**

L'Ufficio di Collocamento rilascerà agli interessati l'attestato di iscrizione a mezzo del normale Mod. C/1, con la stampigliatura «Lavoratore a domicilio», solo nel caso in cui il lavoratore stesso non sia già in possesso di altro Mod. C/1 perchè iscritto nelle liste comuni.

In detta ipotesi, fermo restando l'uso della doppia scheda professionale Mod. C/2, si provvederà ad apporre sul Mod. C/1 già rilasciato al lavoratore la dicitura a timbro «Anche lavoratore a domicilio».

Per quanto concerne il possesso del libretto di lavoro, come previsto dall'art. 10 della legge, gli Uffici di Collocamento terranno conto del caso in cui il lavoratore risulti già avviato a lavoro subordinato interno aziendale.

#### **Conferma dello stato di disoccupazione.**

In attesa che siano determinate con decreto le lavorazioni a domicilio alle quali è estesa l'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 13 della legge, non è necessario compilare anche per i lavoratori a domicilio apposita scheda Mod. C/3, destinata alla revisione mensile.

#### **Avviamento del lavoratore a domicilio.**

All'atto della richiesta di impiego di lavoratori a domicilio,



10 Gennaio 1959 (n. 3)

COLLOCAMENTO  
(lavoro a domicilio)

gli imprenditori sono tenuti a precisare, oltre il lavoro per il quale è fatta la richiesta stessa, anche la data e il numero della loro iscrizione nel «Registro dei committenti», che verranno riportati, ad integrazione dell'indirizzo della Ditta, sul Mod. C/8.

Considerata la particolare disciplina del lavoro a domicilio, all'atto dell'avviamento non deve procedersi al ritiro del Mod. C/1, a meno che l'interessato non si dichiari indisponibile; infatti, l'attestato di iscrizione può essere necessario al lavoratore per procurarsi lavoro presso altri imprenditori.

Sul Mod. C/2 sarà fatta annotazione della data di avviamento e della Ditta committente.

Per il lavoratore che risulti eventualmente con la doppia iscrizione, sia nelle liste del lavoro a domicilio, sia in quelle comuni, sono da considerare le seguenti ipotesi:

a) Avviamento per lavoro a domicilio: annotazione come sopra sul Mod. C/2 e, nel caso che il lavoratore diventi indisponibile, radiazione dell'interessato dalla I o II classe delle liste normali alla V classe. Ugualmente deve procedersi nei casi in cui l'Ufficio, pur rimanendo il lavoratore nello schedario dei disponibili, accerti che il guadagno derivante all'interessato per la sua attività a domicilio supera l'importo del normale sussidio di disoccupazione.

b) Avviamento per lavoro subordinato interno aziendale: controllo del Mod. C/2 dello schedario dei lavoratori a domicilio per la valutazione dello stato di bisogno e movimento dei Modd. C/1, C/2 e C/3 dello schedario normale.

Solo nel caso in cui il lavoratore dichiara di essere indisponibile per eventuale attività integrativa a domicilio, sarà effettuato il movimento del relativo Mod. C/2 dello schedario.

Restando, invece, il lavoratore nello schedario dei disponibili, occorrerà che l'Ufficio, all'atto del ritiro del Mod. C/1 normale, rilasci all'interessato un altro Mod. C/1 attestante la sua iscrizione nelle liste dei lavoratori a domicilio.

È, infine, da tenere presente che i committenti hanno la facoltà di presentare richiesta nominativa in favore di qualsiasi lavoratore a domicilio nell'ambito provinciale, rivolgendosi all'Ufficio di Collocamento del luogo di residenza del lavoratore interessato.

**COLLOCAMENTO**  
(lavoro a domicilio)

**10 Gennaio 1959 (n. 3)**

Ai sensi dell'art. 2, 3° comma, della legge, l'imprenditore che intende commettere lavoro a domicilio in diverse provincie deve chiedere la iscrizione nel Registro dei committenti di ciascuna provincia nella quale vuol far eseguire il lavoro.

**Variazioni mensili da comunicare agli Uffici provinciali del lavoro.**

Tali comunicazioni devono avere per oggetto esclusivamente il passaggio dei lavoratori dallo schedario dei disponibili a quello degli indisponibili e viceversa, verificatosi secondo le precisazioni sopra riportate.

Ove l'esperienza dei casi ne attesti la opportunità, in prosieguo di tempo potrà essere esaminato il problema di distinguere i lavoratori a domicilio, sia nello schedario degli Uffici di Collocamento, sia in quello degli Uffici provinciali in una duplice categoria: lavoratori solo per occupazione a domicilio e lavoratori a domicilio per occupazione a carattere complementare.

\* \* \*

Gli Uffici provinciali del Lavoro sono pregati di seguire con particolare diligenza l'applicazione delle istruzioni diramate con la presente circolare, anche al fine di rilevare ogni variante suggerita da esigenze di perfezionamento del servizio.

Questo Ministero resta in attesa di un cortese cenno di riscontro e di assicurazione.

**Il Ministro**  
*f.to Vigorelli*

19 Gennaio 1959 (n. 5)

COLLOCAMENTO  
(agricoltura)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 19 gennaio 1959

Prot. n. 77-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione  
Loro Sedi**Oggetto: Massimo impiego di lavoratori agricoli - Fondi costituiti con penalità per inadempienza al D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929.**

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 del *D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929*, i Sindaci avevano, come è noto, l'obbligo di versare le somme riscosse a titolo di penale da conduttori di aziende agricole inadempienti su apposito fondo destinato a lavori agricoli di utilità collettiva.

Con precedenti circolari erano state diramate da questo Ministero opportune istruzioni per l'amministrazione di detti fondi.

Venute a mancare le norme che regolano la materia, a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale, si appalesa la opportunità di evitare che le somme eventualmente disponibili restino inutilizzate per lungo tempo.

Gli Uffici in indirizzo sono invitati ad intervenire presso le Prefetture affinché si provveda al più presto all'impiego delle somme di cui trattasi per lavori agricoli di utilità collettiva, anche realizzati a mezzo di cantieri di lavoro.

Si resta in attesa di un cenno di riscontro e di comunicazioni sulla entità del fondo disponibile presso ciascun Ufficio.

Successivamente gli Uffici interessati daranno notizia delle iniziative disposte dalle competenti Prefetture.

Il Ministro  
f.to Vigorelli

1400

APPRENDISTATO  
(artigiani)

28 Gennaio 1959 (n. 6)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza sociale

Roma, 28 gennaio 1959

Prot. n. 36/7826-PGI e/38

- Agli Ispettorati del Lavoro

**Loro Sedi**

- All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Generale
- All'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Generale
- All'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie - Direzione Generale

Roma

**Oggetto: Definizione di impresa artigiana agli effetti delle assicurazioni sociali per gli apprendisti.**

Come è noto, la legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, ha stabilito i criteri per la definizione dell'impresa artigiana. La legge stessa ha precisato che la definizione, basata sui criteri da essa indicati, è valida a tutti gli effetti di legge.

Deve pertanto ritenersi che tale definizione si applichi anche agli effetti della disciplina dell'apprendistato artigiano, e si sostituisca pertanto a quella contenuta nell'art. 25, commi 1 e 2, della legge 19 gennaio 1955, n. 25. Ne consegue in particolare, per quanto riguarda la previdenza sociale, esclusi gli assegni familiari, che le imprese da considerarsi artigiane, ai sensi della citata legge n. 860, sono esentate dal versamento dei contributi per le assicurazioni sociali degli apprendisti gravando il relativo onere sul Fondo per l'addestramento professionale.

Per la definizione invece dell'impresa artigiana, ai fini delle norme sugli assegni familiari, l'art. 20 della stessa legge nu-

28 Gennaio 1959 (n. 6)

APPRENDISTATO  
(artigiani)

*mero 860* ha escluso l'applicabilità dei criteri da essa stabiliti, e pertanto rimane tuttora valida ai fini degli assegni familiari per gli apprendisti artigiani la definizione di impresa artigiana quale si desume dall'art. 25, commi 1 e 2, della *legge 19 gennaio 1955, n. 25*.

Le imprese artigiane quindi che, pur rientrando nella definizione stabilita dalla *legge 1956, n. 860*, non hanno i requisiti indicati dalla *legge 1955, n. 25*, sono tenute al versamento del contributo destinato agli assegni familiari per gli apprendisti nella misura di L. 6 prescritta dall'art. 4 della *legge 8 luglio 1956, n. 706*.

In relazione a quanto sopra si prega codesto Istituto di voler dare opportune disposizioni alle dipendenti Sedi.

**Il Ministro**  
*f.to Vigorelli*

1402

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)

31 Gennaio 1959 (n. 6)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVIII

Roma, 31 gennaio 1959

Prot. n. 29-XXVIII

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima  
Occupazione

e p.c.:

- Agli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Telescuola - dispense.**

Come è noto, questo Ministero, nel dare istruzioni, con circolare 19 novembre 1958, n. 69, in merito alla istituzione dei «postì di ascolto», ha stabilito di ammettere al finanziamento la spesa per l'acquisto, «a favore degli allievi più assidui e meritevoli», delle dispense pubblicate dalla Casa Editrice Edizioni Radio Italiana.

L'applicazione di un tale criterio selettivo presuppone ovviamente un certo periodo di funzionamento dei centri di ascolto, mentre, d'altra parte, si fa pressante l'esigenza di provvedere alla erogazione dei fondi occorrenti per l'attuazione dell'iniziativa di cui trattasi.

Pertanto, nel dare comunicazione che trovansi in corso di completamento gli adempimenti amministrativi necessari per il finanziamento dei posti di ascolto, si ritiene opportuno preavvisare fin d'ora che, non essendo possibile stabilire, per ogni singola gestione, il numero degli allievi ai quali dovrà essere corrisposto o rimborsato il prezzo delle dispense, si è venuti nella determinazione di non comprendere, per il momento, nelle spese relative alla istituzione dei posti stessi, quelle riguardanti la voce in questione.

Al termine del primo quadrimestre verrà disposta dallo scrivente, a completamento delle spese autorizzate per la istituzio-

31 Gennaio 1959 (n. 6)

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)

ne dei posti di ascolto, l'assegnazione di fondi, per ogni singola gestione, nella misura corrispondente al numero degli allievi che saranno stati ritenuti meritevoli, per profitto ed assiduità, della concessione del beneficio di cui trattasi.

In relazione a quanto precede codesto Ufficio vorrà compilare, non appena ultimato il primo quadrimestre delle lezioni, il prospetto riepilogativo di cui si acclude copia, per dare modo allo scrivente di provvedere ai relativi accreditamenti.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

p. Il Ministro  
*f.to Altarelli*





2 Febbraio 1959 (n. 8)

COLLOCAMENTO  
(liste disoccupati)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 2 febbraio 1959

Prot. n. 78-XXV

- A tutti gli Uffici Regionali del Lavoro  
e della Massima Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Iscrizione nelle liste di collocamento - Assegnazione  
alla V classe.**

Questo Ministero intende procedere ad una più precisa determinazione dei criteri di applicazione dell'art. 10 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, concernente la ripartizione in classi dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento.

Per la soluzione di tale problema, si prega codesto Ufficio di voler esprimere il proprio motivato parere sulla interpretazione da dare al disposto di detto articolo che prevede l'assegnazione alla quinta classe di «lavoratori occupati in cerca di altra occupazione».

Come è noto, finora, sono stati assegnati a detta classe tutti i lavoratori, i quali ricavano dalla loro attività lavorativa, anche di carattere non subordinato (mezzadri, artigiani, ecc.), un reddito superiore all'ammontare del sussidio di disoccupazione, comprese le quote integrative.

La presente richiesta ha carattere di urgenza.

p. Il Ministro  
f.to Altarelli

1406

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)

2 Febbraio 1959 (n. 9)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 2 febbraio 1959

Prot. n. 79-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione  
Sezione Collocamento C.E.C.A.

Loro Sedi

**Oggetto: Statistiche trimestrali C.E.C.A. - Domande e offerte di  
impiego.**

Ai sensi degli artt. 23 e 28 dell'Accordo Esecutivo della Decisione **concernente** l'applicazione dell'art. 69 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, le domande e le offerte di impiego hanno una validità di due mesi dalla data della loro presentazione.

Alla scadenza di tale termine deve essere chiesta, da parte delle Sezioni di collocamento interessate, conferma al lavoratore e al datore di lavoro se desiderano mantenere rispettivamente la domanda e l'offerta.

Le Sezioni di collocamento C.E.C.A. sono tenute ad uniformarsi al disposto di dette norme e di provvedere nel corso del trimestre gennaio-marzo 1959 all'accertamento della convalida delle domande e offerte di impiego ricevute.

I dati statistici da trasmettersi a questo Ministero alla fine di detto trimestre dovranno risultare epurati di tutte le domande o le offerte di impiego scadute e non confermate, per le quali non è stata in precedenza comunicata alcuna variazione (nn. 62 e 72 Scheda statistica C.E.C.A.).

p. Il Ministro  
f.to Altarelli

**2 Febbraio 1959 (n. 10)**

**COLLOCAMENTO**  
(disposizioni interne ministeriali)

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
*Divisione XXV*

*Roma, 2 febbraio 1959*

*Prot. n. 80-XXV*

- *Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione  
Loro Sedi*

**Oggetto: Commissioni M.O.A. - D.L.C.P.S. 16 settembre 1947,  
n. 929 - Gettoni di presenza 1958-59.**

A seguito della pubblicazione sulla *Gazz. Uff. n. 316* (edizione speciale 31 dicembre 1958) della nota sentenza della Corte Costituzionale concernente il *D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929*, le adunanze delle Commissioni in oggetto possono considerarsi validamente tenute solo fino al 31 dicembre 1958.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di predisporre le contabilità dei gettoni di presenza da liquidare ai membri di dette Commissioni fino al termine di scadenza indicato.

Si resta in attesa di ricevuta e di assicurazione.

**p. Il Ministro**  
*f.to Altarelli*

1408

COLLOCAMENTO  
(disposizioni interne ministeriali)

2 Febbraio 1959 (n. 11)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 2 febbraio 1959

Prot. n. 81-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Prospetto della situazione organizzativa del colloca-  
mento. (Mod. 051 e 051 bis).**

Con circolare n. 8/37587 del 4 giugno 1952 veniva disposto l'invio a questo Ministero di un prospetto semestrale riguardante la situazione organizzativa del servizio di collocamento.

A parziale modifica delle disposizioni emanate con tale circolare si comunica che, a decorrere dalla situazione al 31 dicembre 1958, detto prospetto dovrà essere modificato come dagli uniti modelli, i quali devono anch'essi avere riferimento alla situazione semestrale.

Gli Uffici che hanno già fatto pervenire la situazione al 31 dicembre 1958 sono pregati di trasmettere, ad integrazione, con cortese sollecitudine, il prospetto Mod. 051 bis.

Si sottolinea, con l'occasione, che i prospetti di cui trattasi devono recare alla base delle colonne 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del Mod. 051 e di quelle del Mod. 051 bis i totali riassuntivi dei dati.

p. Il Ministro

f.to Altarelli

4 Marzo 1959 (n. 196)

APPRENDISTATO  
(conservazione del posto richiamati alle armi)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro  
Divisione XVII

Roma, 4 marzo 1959

Prot. n. 30353-III-C-4

- Agli Ispettorati del Lavoro
- Agli Uffici del Lavoro

e p.c.:

- A tutti i Prefetti
- A tutte le Confederazioni Generali dei  
Datori di Lavoro e dei Lavoratori

**Loro Sedi**

**Oggetto: Apprendistato - conservazione del posto agli apprendisti chiamati alle armi per servizio di leva.**

Da parte di alcuni Uffici dell'Ispettorato del Lavoro è stato posto il quesito se agli apprendisti chiamati alle armi per il servizio di leva siano o meno applicabili le disposizioni del *D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303*, sulla conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, ed in caso affermativo se il periodo di servizio prestato in qualità di apprendista precedentemente alla chiamata per il servizio militare di leva, che dura normalmente diciotto mesi, sia cumulabile, ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, con quello effettuato successivamente all'invio in congedo od in licenza illimitata in attesa di congedo.

L'art. 1 del *D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303*, prescrive la sospensione del rapporto di lavoro durante tutto il periodo di assenza nel caso di chiamata alle armi del lavoratore per lo adempimento degli obblighi del servizio di leva.

Il rapporto di apprendistato, come è noto, secondo la definizione dell'art. 2 della *legge 19 gennaio 1955, n. 25*, è uno speciale rapporto di lavoro subordinato: la specialità del rapporto consiste nel particolare fine a cui esso tende quale la qualifi-

cazione professionale della manodopera mediante l'addestramento pratico e teorico dei giovani. Il rapporto suddetto, pertanto, nella sua normale estrinsecazione, è soggetto, oltre che alla particolare regolamentazione di cui alla *legge 19 gennaio 1955, numero 25*, ai principi generali a cui è informata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Atteso quanto sopra, sembra indubbio che anche nel rapporto di apprendistato trovino applicazione, per quanto compatibili, le norme contenute nel citato *D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303*, per cui, in caso di chiamata alle armi del giovane apprendista per l'adempimento degli obblighi di leva, il rapporto di apprendistato deve intendersi sospeso fino al momento del congedamento od all'invio in licenza illimitata in attesa di congedo del giovane. Ovviamente il rapporto s'interrompe qualora il giovane lavoratore non riassuma servizio nei termini di legge, ai sensi dello art. 2 del *D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303*.

Consequenziale alle considerazioni suesposte si ritiene debba essere la risposta alla seconda parte del quesito, se cioè, ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, il periodo di servizio prestato in qualità di apprendista successivamente all'invio in congedo od in licenza illimitata in attesa di congedo, possa o meno cumularsi con il periodo di servizio prestato precedentemente alla chiamata alle armi, ai sensi dell'art. 8 della *legge 19 gennaio 1955, n. 25*.

Come è noto, la precitata disposizione di legge sancisce la cumulabilità, ai fini del computo della durata massima dell'apprendistato, dei periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, presso più datori di lavoro, purchè non separati da interruzioni superiori ad un anno e purchè si riferiscano alla stessa attività. È evidente che il caso contemplato dall'art. 8 della *legge 19 gennaio 1955, n. 25*, è sostanzialmente diverso da quello dell'apprendista chiamato alle armi che riassume servizio dopo l'invio in congedo od in licenza illimitata in attesa di congedo, ai sensi dell'art. 2 del *D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303*.

Nel primo caso trattasi infatti di periodi di servizio prestato in occasione di diversi rapporti di apprendistato, successivamente interrotti, mentre nella seconda ipotesi trattasi di un solo rapporto di lavoro nella cui progressiva evoluzione, viene a verifi-

4 Marzo 1959 (n. 196)

APPRENDISTATO  
(conservazione del posto richiamati alle armi)

carsi un periodo di sospensione.

Diversamente dall'evento risolutivo, che scioglie il rapporto di lavoro, l'evento sospensivo non lo risolve ma lo lascia quiescente, ed il rapporto, pur risultando affievoliti durante il periodo di sospensione taluni effetti giuridici, rimane integro nella sua essenza, onde rivive in tutta la sua pienezza, come unico rapporto di lavoro, non appena viene meno l'evento sospensivo.

Attese le suesposte considerazioni, si ritiene quindi che le disposizioni del citato *D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303*, siano applicabili anche nel caso di rapporto di apprendistato; la chiamata alle armi del giovane apprendista per l'adempimento degli obblighi di leva comporta la sospensione del rapporto per tutta la durata del servizio militare, rapporto che riprende regolarmente al termine del servizio militare suddetto.

Analogo criterio, a parere di questo Ministero, deve essere seguito in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro, come ad esempio in quelli di gravidanza e puerperio, richiamo alle armi, malattia, infortunio.

Il Ministro  
f.to Zaccagnini

1412

MIGRAZIONI INTERNE

20 Marzo 1959 (n. 18)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 20 marzo 1959

Prot. n. 82-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione
- Agli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Migrazioni interne dei lavoratori iscritti agli Uffici di Collocamento.**

Questo Ministero, in allegato alla circolare n. 26/63-XXV del 1° aprile 1958, recante disposizioni in materia di modulario per il servizio di collocamento, ha trasmesso anche il facsimile del Mod. C/8 Migr., cioè il modello per le migrazioni interne, da adottare in occasione dell'avviamento di lavoratori dal Comune di residenza ad altro Comune.

Attualmente, come è noto, le migrazioni interne sono regolate dalle istruzioni di cui alla circolare n. 15212 del 24 aprile 1950, le quali, in sintesi, prevedono che l'avviamento di lavoratori da un Comune all'altro deve essere, di volta in volta, autorizzato come segue:

1) per le migrazioni da un Comune all'altro della stessa Provincia:

- a) dall'Ufficio di Collocamento del Comune di immigrazione nel caso di lavoratori richiesti nominativamente;
- b) dall'Ufficio provinciale del Lavoro nel caso di lavoratori richiesti numericamente;

2) per le migrazioni da un Comune all'altro di Province diverse:

- a) dall'Ufficio provinciale del Lavoro di immigrazione nel caso



20 Marzo 1959 (n. 18)

MIGRAZIONI INTERNE

di lavoratori richiesti nominativamente;

- b) dall'Ufficio regionale del Lavoro, previa autorizzazione ministeriale, nel caso di lavoratori richiesti numericamente.

Allo scopo di semplificare tali adempimenti e in adesione alle proposte formulate dalla Commissione per lo studio dell'assetto funzionale e dei metodi di lavoro in atto presso gli Uffici del Lavoro, questo Ministero ritiene di modificare come segue le disposizioni vigenti.

*I) Migrazioni da un Comune all'altro della stessa Provincia.*

A) Compete all'Ufficio di Collocamento del Comune di immigrazione rilasciare il nulla-osta per l'assunzione di lavoratori richiesti nominativamente; copia del nulla-osta deve essere inviata all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e all'I.N.A.M., nonchè all'Ufficio di Collocamento del Comune di emigrazione.

B) Compete all'Ufficio di Collocamento del Comune dove si svolgono i lavori il compito di reperire i lavoratori richiesti numericamente, rivolgendosi agli Uffici di Collocamento dei Comuni limitrofi della Provincia e disponendo direttamente il nulla-osta di avviamento come al precedente punto A), purchè si tratti di migrazione di gruppi di lavoratori non superiori a 10 unità.

In caso di migrazione che interessi gruppi di lavoratori superiori a 10 unità, l'Ufficio di Collocamento del luogo ove si svolgono i lavori è tenuto a richiedere all'Ufficio provinciale del Lavoro di stabilire i Comuni di emigrazione della manodopera.

*II) Migrazioni da un Comune all'altro di Provincie diverse.*

A) Compete all'Ufficio di Collocamento del Comune di immigrazione rilasciare il nulla-osta per l'assunzione di lavoratori richiesti nominativamente; copia del nulla-osta deve essere inviata all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e all'I.N.A.M., nonchè all'Ufficio di Collocamento del Comune di emigrazione.

B) Compete all'Ufficio provinciale del Lavoro di immigrazione autorizzare i trasferimenti di lavoratori richiesti numericamente, dopo aver stabilito le necessarie intese con l'Ufficio provinciale del Lavoro di emigrazione, il quale preciserà i Comuni

dai quali effettuare il trasferimento dei lavoratori. Sulla base di detta autorizzazione, compete all'Ufficio di Collocamento del Comune di immigrazione procedere al rilascio del nulla-osta, trasmettendone copia agli Uffici di Collocamento del Comune di emigrazione, all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e all'I.N.A.M. della Provincia di impiego.

\* \* \*

Nei casi indicati sia al punto I) che al punto II) l'Ufficio di Collocamento del Comune di emigrazione provvede a munire i lavoratori interessati di lettera di accompagnamento, consegnando ad essi il libretto di lavoro.

Nel caso di impossibilità di provvedere a tale adempimento, il libretto di lavoro deve essere inviato, per posta, all'Ufficio di Collocamento del Comune di immigrazione; resta perciò abrogata la circolare n. 38/29 del 21 luglio 1956 con la quale si consentiva agli Uffici di Collocamento dei Comuni di emigrazione di inviare i libretti di lavoro direttamente alle aziende che operano le assunzioni, a mezzo posta e con tassa a carico del destinatario.

Gli Ispettorati del Lavoro, in sede di vigilanza sull'applicazione della legge 10 gennaio 1935, n. 112, istitutiva del libretto di lavoro, terranno conto di quanto sopra, nel caso di lavoratori avviati da breve tempo, per migrazione interna, e temporaneamente sprovvisti del libretto di lavoro, non ancora inviato dal competente Ufficio di Collocamento.

È infine da precisare che per le migrazioni di gruppi di lavoratori superiori a n. 10 unità da un Comune all'altro di regioni diverse, l'Ufficio provinciale del Lavoro di immigrazione e quello di emigrazione devono dare notizia a questo Ministero degli adempimenti adottati per il reclutamento, il trasferimento e l'impiego dei lavoratori migranti.

Tale informazione non è necessaria ove trattasi di migrazioni interne per i lavori stagionali della campagna risicola, della raccolta delle olive nella Calabria, nella Puglia e nella Lucania, nonché della raccolta dell'uva «Regina» in provincia di Chieti.

Il Ministro  
f.to Zaccagnini

20 Marzo 1959 (n. 19)

APPRENDISTATO  
(insegnamento complementare)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVIII

Roma, 20 marzo 1959

Prot. n. 30-XXVIII

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione
- A tutti gli Ispettorati Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Finanziamento dei corsi complementari per apprendisti.**

Come è noto, le disposizioni impartite da questo Ministero in materia di finanziamento dei corsi di addestramento professionale prevedono la erogazione delle somme stanziare per ogni singolo corso in due o più soluzioni, sulla base di autorizzazioni scritte rilasciate dal direttore dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione territorialmente competente.

L'esperienza acquisita in questi primi anni di applicazione della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, in particolare per quanto riguarda l'istituzione e lo svolgimento dei corsi complementari per apprendisti - i quali presentano caratteristiche particolari che li differenziano notevolmente dalle altre attività addestrative esplicate per conto di questo Ministero - induce lo scrivente, anche per corrispondere ad una esigenza funzionale di codesti Uffici, a consentire semplificazioni nella procedura di erogazione dei fondi e di resa dei conti da parte degli enti gestori.

Pertanto si dispone che per il prossimo esercizio finanziario debba ritenersi estesa anche ai corsi complementari per apprendisti la disposizione già impartita con circolare 6 novembre 1957, n. 67, la quale dà facoltà a codesti Uffici di effettuare lo sbloc-

co dei fondi in unica soluzione in tutti quei casi in cui, trattandosi di enti gestori che forniscano al riguardo i più ampi affidamenti, l'ammontare delle somme stanziato per i singoli corsi non superi le lire 300.000.

Ne consegue che, operandosi lo sblocco dei fondi in unica soluzione, vien meno l'obbligo spettante all'ente gestore di presentare il rendiconto parziale relativo all'impiego della prima rata di finanziamento.

È evidente che ciò impone agli Uffici in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di approfondire il controllo preventivo sugli enti gestori e sulle proposte che questi presentano e di intensificare la vigilanza sullo svolgimento dell'attività addestrativa, in particolare per quanto riguarda la parte didattica e la partecipazione degli apprendisti, per intervenire prontamente ove si riscontrassero manchevolezze funzionali.

Restano ovviamente ferme tutte le disposizioni impartite dallo scrivente in merito alla presentazione e all'esame dei rendiconti finali di gestione, contenute nella circolare n. 73 del 5 dicembre scorso anno, relativa alla predisposizione del piano per l'esercizio di cui trattasi.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Ministro  
*f.to Zaccagnini*

24 Marzo 1959 (n. 20)

QUALIFICHE PROFESSIONALI  
(militari)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 24 marzo 1959

Prot. n. 83

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e  
Provinciali del Lavoro e della Massi-  
ma Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto:** Variante alla circolare ministeriale n. 19, datata 7 marzo 1957, relativa al riconoscimento dei titoli professionali rilasciati ai militari che hanno frequentato corsi di specializzazione svolti presso le scuole delle FF.AA.

Il Ministero della Difesa-Esercito, con recente nota, ha comunicato che presso il Frigorifero militare di Casaralta (Bologna) non vengono più svolti i corsi per il rilascio dei brevetti per «frigoristi».

In conseguenza, il suddetto Dicastero ha chiesto che l'allegato 1 alla circolare ministeriale n. 19 datata 7 marzo 1957 sia così modificato:

- depennare: «Frigorifero militare di Bologna (brevetto rilasciato dalla Direzione di Commissariato di Bologna)»;
- inserire: «Scuola di Servizi di Commissariato e di Amministrazione - Maddaloni».

Il Ministero della Difesa-Esercito ha altresì reso noto di essere venuto nella determinazione di rilasciare, agli ex militari dell'Arma dei Carabinieri, un diploma in carta legale, conforme al tracciato allegato, attestante la qualifica professionale conseguita nel periodo di servizio militare prestato.

In relazione a quanto sopra, alla circolare richiamata in oggetto va aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

QUALIFICHE PROFESSIONALI  
(militari)

24 Marzo 1959 (n. 20)

«Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri rilascia agli ex militari che abbiano conseguito qualifiche professionali, a richiesta degli interessati, apposita attestazione su carta bollata, contenente la data in cui è stata conseguita la specializzazione, la Scuola presso la quale si è svolto il corso e la relativa qualifica».

Le presenti istruzioni modificano e integrano la citata circolare n. 19 del 7 marzo 1957.

p. Il Ministro  
f.to Altarelli

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
Ufficio Addestramento e Regolamenti

SI ATTESTA

che il .....  
del .....  
il ..... ha conseguito presso .....  
.....  
l'abilitazione a .....  
riportando la media di .....

Roma, li .....

IL CAPO DI STATO MAGGIORE  
.....

N.B. Il presente attestato ha valore ai soli fini dell'occupazione post-congedo e dell'emigrazione (circolare 19 del Ministero del Lavoro in data 7 marzo 1957)

1 Aprile 1959 (n. 21)

COLLOCAMENTO  
(invalidi)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 1 aprile 1959

Prot. n. 84

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione  
Loro Sedi

**Oggetto: Legge 29 aprile 1949, n. 264, art. 25 - Provvedimenti  
degli Uffici di Collocamento in materia di classazione  
e di reiscrizione dei lavoratori.**

All'atto della loro iscrizione nelle liste del collocamento, i lavoratori invalidi di guerra aspirano, come è noto, ad essere assegnati alla I o II classe delle liste perchè a tale classazione è subordinata la concessione dell'assegno di incollocamento previsto dall'art. 44 della *legge 10 agosto 1950, n. 648*.

Con parere n. 84, riportato nel *Notiziario* n. 5 del 1957, è stata messa in rilievo la necessità che gli Uffici di Collocamento procedano ad una attenta valutazione delle domande di iscrizione o di reiscrizione degli invalidi, ad evitare la loro errata assegnazione alle prime due classi.

I numerosi ricorsi inoltrati da lavoratori invalidi di guerra a causa del loro trasferimento dalla I o II alla V classe attestano che da parte degli Uffici di Collocamento non vengono adottate le necessarie cautele prima di procedere al compimento degli atti di iscrizione; cautele peraltro rese evidenti, per le assegnazioni alla II classe che sono le più numerose, dalla mancanza di precedenti professionali e dall'età degli interessati.

Con il citato parere n. 84 è stato sottolineato che le eventuali declassazioni (dalla I o II alla V classe) devono essere formalmente comunicate agli interessati, in modo da consentire ad essi la possibilità di pronto reclamo ai sensi dell'art. 25 della *legge n. 264*.

L'esame dei ricorsi pervenuti ha messo in evidenza che, nel maggior numero dei casi, i lavoratori invalidi di guerra hanno avuto notizia della declassazione solo attraverso il provvedimento di interruzione dell'assegno di incollocamento, adottato dai competenti organi del Ministero del Tesoro.

Considerato che la *legge 29 aprile 1949, n. 264*, riconosce al lavoratore un interesse legittimo anche per l'assegnazione ad una delle cinque classi delle liste del collocamento, questo Ministero non può restare indifferente di fronte alla prassi adottata dai collocatori di trasferire d'ufficio da una classe all'altra i lavoratori iscritti nelle liste, senza dare ad essi alcuna formale e immediata comunicazione, in modo che gli interessati ne siano edotti e possano avvalersi dei previsti mezzi di ricorso.

Il fatto di cui trattasi acquista particolare rilievo nei casi in cui il declassamento è operato con effetto retroattivo dalla data di iscrizione o di reinscrizione, con conseguenze di ordine finanziario sempre molto gravi per i lavoratori, a causa del recupero delle mensilità di assegno di incollocamento percepite durante la permanenza nella I o II classe delle liste di collocamento.

Nè vale ad attenuare la illegittimità dell'operato dei collocatori la considerazione che talvolta gli interessati forniscono all'atto della iscrizione notizie incomplete o imprecise, perchè numerosi sono i ricorsi accolti in seconda istanza da questo Ministero e i lavoratori vengono comunque a subire un danno ingiusto e, spesso, per difficoltà di ordine procedurale, irreparabile.

Per tali motivi, che implicano questioni di corretta applicazione della legge e inducono a vedere menomata la funzione di assistenza che gli Uffici di Collocamento sono tenuti a svolgere a favore dei lavoratori, questo Ministero dispone che a decorrere dal ricevimento della presente circolare i collocatori, negli adempimenti ad essi demandati, si uniformino alle seguenti norme:

1) Le iscrizioni nelle liste del collocamento dei lavoratori invalidi di guerra devono essere precedute da accurata istruttoria (stato di famiglia, precedenti lavorativi, certificato fiscale, informazioni) intesa ad evitare l'errata assegnazione alla I o II classe delle liste.

La mancanza di precedenti professionali e l'età degli interessati devono indurre ad ogni possibile cautela, atta a salva-



1 Aprile 1959 (n. 21)

COLLOCAMENTO  
(invalidi)

guardare la responsabilità che in ogni caso viene assunta dallo Ufficio nell'adempimento delle varie formalità.

2) La dichiarazione relativa al godimento eventuale di reddito o di pensioni, con il relativo ammontare, deve essere controfirmata dagli interessati.

3) Il riconoscimento della qualifica dei lavoratori invalidi e mutilati di guerra deve essere subordinata al certificato rilasciato dalle apposite Commissioni previste dalle leggi speciali, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 9 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*.

4) Nessun provvedimento di declassazione può essere adottato dall'Ufficio di Collocamento senza avere sentito gli interessati e senza averne data ad essi formale comunicazione, con esplicito richiamo alla possibilità di reclamo ai sensi dell'art. 25 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*.

Ai fini di tale comunicazione gli Uffici di Collocamento - all'atto del controllo mensile - sono tenuti a ritirare il Mod. C/1, per sostituirlo con uno nuovo recante la diversa classazione e a far firmare al lavoratore una attestazione conforme al modello unito (all. 1).

Tale norma deve essere osservata nei confronti di tutti i lavoratori e gli Uffici di Collocamento devono valutare anche la opportunità di tenere in sospeso il provvedimento per consentire agli interessati di produrre entro un adeguato termine, non inferiore a dieci giorni, ogni utile documentazione.

5) Il provvedimento di declassazione non può avere una data anteriore a quella della comunicazione indicata al precedente punto 4), e non può avere effetto retroattivo se non nei casi di falsa dichiarazione risultante agli atti, sottoscritta dal lavoratore, come disposto al precedente punto 2).

6) L'accoglimento del ricorso comporta la revoca della declassazione con effetto retroattivo dalla data in cui è stato adottato il provvedimento impugnato.

7) Le radiazioni dei lavoratori dalle liste di collocamento per mancato controllo mensile non devono considerarsi definitive se non sia trascorso il termine di giorni trenta dalla fine del mese nel quale è stata fatta la iscrizione o la precedente con-

COLLOCAMENTO  
(invalidi)

1 Aprile 1959 (n. 21)

ferma, ai sensi del primo comma dell'art. 22 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*.

8) All'atto della reinscrizione dei lavoratori invalidi di guerra, già assegnati alla I o II classe, gli Uffici di Collocamento devono informare gli interessati delle conseguenze del mancato controllo sulla corresponsione dell'assegno di incollocamento e della possibilità di presentare - all'atto stesso della reinscrizione - domanda di revoca della cancellazione, per grave impedimento, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 22 della *legge n. 264*.

La comunicazione di rigetto della domanda di revoca deve risultare da attestazione firmata dal lavoratore, conforme all'unito modello (all. 2).

\* \* \*

Gli Uffici regionali e provinciali del Lavoro sono impegnati ad assicurare la rigida osservanza delle norme specificate nella presente circolare, disponendo, tra l'altro, che, nelle visite ispettive, gli atti che comportano gli adempimenti indicati formino oggetto di continuo controllo.

Si resta in attesa di un cenno di riscontro e di assicurazione.

p. Il Ministro  
f.to Storchi

1 Aprile 1959 (n. 21)

COLLOCAMENTO  
(invalidi)

ALL.1

UFFICIO DI COLLOCAMENTO DEL COMUNE  
di .....

Il sottoscritto .....  
riceve notizia del provvedimento adottato in data odierna per il suo tra-  
sferimento dalla ..... alla ..... classe delle liste  
di collocamento.

Il sottoscritto è stato altresì informato che ha facoltà di presenta-  
re ricorso alla Commissione provinciale per il collocamento, ai sensi  
dell'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, corredato da idonea do-  
cumentazione, entro il termine di trenta giorni da oggi, decorso il qua-  
le il provvedimento diventa definitivo.

..... li .....

.....

1424

COLLOCAMENTO  
(invalidi)

1 Aprile 1959 (n. 21)

ALL. 2

UFFICIO DI COLLOCAMENTO DEL COMUNE  
di .....

Il sottoscritto .....  
riceve in data odierna notizia del rigetto della domanda presentata il  
..... per la revoca della cancellazione dalle  
liste di collocamento.

Il sottoscritto è stato altresì informato che ha facoltà di present-  
tare ricorso alla Commissione provinciale per il collocamento, ai sen-  
si dell'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, corredato da idonea  
documentazione, entro il termine di trenta giorni da oggi, decorso il  
quale il provvedimento diventa definitivo.

..... li .....

.....

1 Aprile 1959 (n. 21)

COLLOCAMENTO  
(invalidi)

ALL. 3

**Oggetto: Iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento dei mutilati e invalidi di guerra, dei mutilati e invalidi del lavoro, dei t.b.c. clinicamente guariti.**

L'art. 9 - comma terzo - della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, conferisce ai minorati di guerra e del lavoro ed ai t.b.c. clinicamente guariti il diritto ad essere iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, *qualificati per professione o per mestiere adatti alle loro condizioni fisiche dalle apposite Commissioni previste dalle leggi speciali.*

Le predette leggi speciali sono quelle sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei minorati citati e, precisamente:

A) *Legge 3 giugno 1950, n. 375*, che attribuisce alle Rappresentanze provinciali dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra il compito di formare, in ciascuna provincia, un ruolo degli invalidi di guerra aspiranti ad essere collocati, a norma delle disposizioni contenute nella legge stessa, come impiegati o come operai presso pubblici e privati datori di lavoro. Nell'ambito delle predette categorie professionali, gli invalidi sono iscritti nei ruoli distinti per sesso, per settore di produzione, per qualifica e specializzazione.

B) *D.L. 3 ottobre 1947, n. 1222*, che attribuisce ad apposite Commissioni provinciali il compito di dichiarare l'idoneità al lavoro dei mutilati ed invalidi del lavoro, distinguendoli per categorie professionali, e di curarne il collocamento.

C) *D.L. 15 aprile 1948, n. 538*, che conferisce ad apposite Commissioni provinciali il compito di iscrivere in speciali elenchi i lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare, indicando altresì le categorie di lavori per le quali ciascuno di essi è fisicamente e professionalmente più adatto.

1426

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi O.E.C.E.)

1 Aprile 1959 (n. 22)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 1 aprile 1959

Prot. n. 85-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione e p.c.:
  - Agli Ispettorati Regionali, Interprovinciali e Provinciali del Lavoro
- Loro Sedi

**Oggetto: Rilascio del permesso di soggiorno in Italia per motivi di lavoro a particolari categorie di «ressortissants» dei Paesi membri dell'O.E.C.E.**

Con circolare n. 74 del 29 dicembre 1958 questo Ministero ha diramato istruzioni per il rilascio della «dichiarazione di indisponibilità» a favore di alcune categorie di «ressortissants» O.E.C.E. ed ha, tra l'altro, previsto che gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti richiesti (normale residenza in Italia e convivenza dei membri del nucleo familiare) siano compiuti per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro.

Da qualche Ispettorato è stato opportunamente fatto rilevare che la posizione degli stranieri, agli effetti della predetta circolare, può essere desunta dalle annotazioni dei passaporti, nonché dalle registrazioni dell'Autorità di pubblica sicurezza e da quelle dei Comuni sui registri della popolazione, cosicchè non appare necessario disporre accertamenti diversi.

Condividendo tale segnalazione, questo Ministero, a modifica della citata circolare, precisa che l'accertamento dei requisiti, ai quali è subordinato il rilascio della «dichiarazione di indisponibilità» a favore delle particolari categorie di «ressortissants» O.E.C.E. previste dalla circolare stessa, sia compiuto direttamente dagli Uffici del Lavoro.

p. Il Ministro  
f.to Storchi

13 Aprile 1959 (n. 23)

APPRENDISTATO  
(insegnamento complementare)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVIII

Roma, 13 aprile 1959

Prot. n. 31-XXVIII - Alleg. 1      - Agli Uffici del Lavoro e della Massima  
Occupazione  
- Agli Ispettorati del Lavoro  
Loro Sedi

**Oggetto: Corsi di insegnamento complementare. Apprendisti assenti dai corsi. Provvedimenti da adottare.**

Continuano ad essere posti quesiti circa i provvedimenti da adottare nei confronti degli apprendisti che non frequentino i corsi di insegnamento complementare o che ne siano allontanati per indisciplina.

Al riguardo si deve sottolineare che la questione è stata esaminata e definita fin dal gennaio dello scorso anno e che i necessari chiarimenti sono stati forniti con la nota, di cui si unisce copia, pubblicata sul *Notiziario n. 5* della Direzione generale della occupazione e dell'addestramento professionale.

Con l'occasione, si ritiene opportuno segnalare che, laddove gli Uffici del Lavoro, prima di adottare i provvedimenti suggeriti con la nota suddetta, hanno portato a conoscenza dei datori di lavoro, degli apprendisti e di coloro i quali esercitano sui giovani la patria potestà, la grave, ma necessaria, misura della contestazione della legittimità del rapporto di apprendistato per la mancata frequenza dei corsi di insegnamento complementare, si sono conseguiti risultati positivi, senza di fatto porre in essere il minacciato provvedimento.

Nei casi in cui gli imprenditori, pur essendo stati sottoposti alle sanzioni penali previste dalla legge, si rifiutano di inviare i giovani ai corsi, o nei casi in cui gli apprendisti, sebbene lasciati liberi dalle aziende, non frequentino i corsi predetti, o si

APPRENDISTATO  
(insegnamento complementare)

13 Aprile 1959 (n. 23)

comportino in modo da esserne allontanati per indisciplina, gli Ispettorati del Lavoro, ai quali spetta, ai sensi dell'art. 41 del *D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668*, l'esercizio della vigilanza sui corsi d'insegnamento complementare, diffideranno gli interessati (imprenditori, giovani e coloro i quali esercitano sugli apprendisti la patria potestà), fissando un breve termine entro il quale dovrà essere ripristinato il rispetto della legge.

Se, nonostante tale diffida, si persisterà nel contravvenire alle disposizioni sulla disciplina dell'apprendistato, gli Ispettorati del Lavoro, d'intesa con i competenti Uffici del Lavoro, procederanno al disconoscimento della qualifica di apprendista per inosservanza della *legge 19 gennaio 1955, n. 25*, e ne daranno comunicazione ai datori di lavoro ed agli Istituti assicuratori, affinché i primi, dalla data in cui la qualifica di apprendista è stata disconosciuta, versino per i giovani in parola i contributi assicurativi nella misura prevista per i lavoratori non apprendisti.

p. Il Ministro  
f.to Storchi



13 Aprile 1959 (n. 23)

APPRENDISTATO  
(insegnamento complementare)**Apprendistato: Corsi di insegnamento complementare. Apprendisti che non frequentano i corsi o che ne sono allontanati per motivi disciplinari.**

Sono stati posti quesiti in merito ai provvedimenti da adottare nei confronti degli apprendisti che non frequentino i corsi di insegnamento complementare o ne siano allontanati per indisciplina.

Al riguardo si ricorda che la *legge 19 gennaio 1955, n. 25*, mentre ha previsto sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che non concedano agli apprendisti i permessi necessari alla frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare, non ha fissato alcuna sanzione a carico dei giovani che siano allontanati per indisciplina dai corsi stessi o si astengano dal frequentarli.

Ciò rappresenta un'innovazione rispetto alla precedente disciplina, in quanto che il *R.D.I. 21 giugno 1938, n. 1380* (convertito nella *legge 16 gennaio 1939, n. 290*) prevedeva, all'art. 22 lett. A), che agli apprendisti che non frequentassero regolarmente i corsi i datori di lavoro dovessero trattenere un quinto del salario giornaliero per ogni assenza non giustificata.

Il fatto che il legislatore, in sede di aggiornamento della disciplina dell'apprendistato, non abbia voluto ripetere la norma suddetta non deve, evidentemente, essere interpretato nel senso che l'insegnamento complementare abbia assunto con la *legge n. 25* minore importanza. Sembra, anzi, che, dalla attuale disciplina dell'apprendistato possa dedursi che il giovane lavoratore, ove si astenga deliberatamente dal frequentare il corso, oppure si comporti, durante lo svolgimento delle lezioni, in modo tale da essere allontanato per indisciplina, manifesti la volontà di non voler conseguire i fini per i quali lo speciale rapporto di lavoro è stato costituito e venga a porsi quindi nelle condizioni di non poter essere considerato titolare, nè del particolare regime previdenziale previsto dalla *legge n. 25*, nè degli altri diritti che la stessa legge riconosce ai giovani avviati al lavoro in qualità di apprendisti (periodo di ferie più prolungato, orario di lavoro ridotto, ecc.).

C'è d'altra parte da tenere presente che, essendo le ore destinate all'insegnamento complementare considerate, a tutti gli effetti, lavorative, il giovane che non frequenti il corso o si comporti in modo da esserne allontanato, commette mancanze, per certi aspetti, analoghe a quelle di chi, nell'ambito aziendale, compie atti di indisciplina o si assenta dal lavoro. Egli deve, pertanto, modificare la propria condotta, se scorretta, o dare valida giustificazione delle proprie assenze.

Nei confronti dell'apprendista indisciplinato o ingiustificatamente assente, il datore di lavoro appare, di conseguenza, chiamato a far uso dei suoi poteri di supremazia gerarchica, irrogando le sanzioni che scaturiscono direttamente dal rapporto di lavoro subordinato (sanzioni che, come è noto, rivestono carattere di pene di diritto privato).

Nel caso in cui neppure con le sanzioni disciplinari inflitte dal datore di lavoro si riuscisse a far osservare al giovane l'obbligo di frequentare il corso con assiduità, diligenza e disciplina, nei modi contemplati dalla legge e dal relativo regolamento, si ritiene che il giovane stesso non possa essere più considerato apprendista ai sensi della *legge n. 25*, e che, conseguentemente, il datore di lavoro decada dai benefici contributivi da essa previsti, nel senso che sia tenuto a versare per il giovane di cui trattasi i contributi assicurativi nella stessa misura stabilita in via normale per i dipendenti non apprendisti. (Nota pubblicata a pagina 115 del *Notiziario n. 5* della Direzione generale dell'Occupazione e dell'Addestramento professionale).

16 Aprile 1959 (n. 26)

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVIII

Roma, 16 aprile 1959

Prot. n. 32-XXVIII-Alleg. 4

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima  
Occupazione

e p.c.:

- Agli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Telescuola - Libri di testo.**

Con circolare 31 gennaio c.a., n. 5 gli Uffici del Lavoro sono stati invitati a far conoscere, entro il 25 scorso mese, il numero degli allievi meritevoli di ricevere gratuitamente i libri di testo di Telescuola.

Facendo seguito a tale circolare, si comunica che la Casa Editrice ERI - Edizioni Radio Italiana - via Arsenale 21, Torino - per accordi intervenuti con questo Ministero, rimetterà tali libri direttamente ai «postì di ascolto» che le verranno segnalati da codesti Uffici con il modulo qui accluso (allegato 1).

Tenuto conto, peraltro, che una parte degli allievi meritevoli ha già provveduto, direttamente o attraverso gli Enti gestori, all'acquisto dei libri di testo, si pregano gli Uffici del Lavoro di chiedere alla predetta Casa Editrice - *nel limite dei dati forniti in risposta alla citata circolare n. 6* - soltanto i fascicoli ancora effettivamente occorrenti, dandone quindi comunicazione a questo Ministero (allegato 2).

Nel fornire la comunicazione stessa si prega di indicare, altresì, il numero degli allievi che avendo acquistato le dispense del corso dovranno ricevere, in restituzione, la somma a suo tempo anticipata.

Il rimborso sarà effettuato mediante accreditamento del relativo importo ai Direttori degli Uffici del Lavoro, che provvede-

ranno alle necessarie erogazioni.

Tanto per gli allievi ai quali verrà restituita la somma spesa, quanto per quelli che riceveranno direttamente i libri di testo, gli Uffici del Lavoro avranno cura di richiedere, per ciascun «posto di ascolto», due distinte ricevute (allegati 3 e 4) che dovranno essere rimesse a suo tempo a questo Ministero (Div. XXXII), unitamente al rendiconto.

*Con l'occasione, si ritiene di dover sottolineare che in nessun caso dovrà procedersi alla distribuzione dei libri di testo o alla restituzione di somme agli allievi iscritti a «posti di ascolto» che siano stati sospesi o la cui sospensione sia in corso.*

*I direttori degli Uffici del Lavoro sono pregati di curare la più scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare.*

p. Il Ministro  
f.to Storchi

1433

16 Aprile 1959 (n. 26)

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)

ALL. 1

LA CASA EDITRICE **ERI**  
EDIZIONE RADIO ITALIANA  
Via Arsenale, 21 Torino

**Telescuola: richiesta di dispense.**

e p.c.:

- *Al Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale*
- *Direzione Generale dell'Occu-  
pazione e dell'Addestramento  
Professionale - Div. XXVIII*

**Roma**

A seguito degli accordi intervenuti tra codesta Casa Editrice ed il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, si prega di voler rimettere direttamente ai «postì di ascolto», di cui al foglio allegato, le dispense del corso di Telescuola nei quantitativi indicati.

IL DIRETTORE

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)

16 Aprile 1959 (n. 26)

UFFICIO DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE di .....

N. progressivo	Denominazione e sede del «Posto di Ascolto» (1)	DISPENSE I SERIE (2)					DISPENSE II SERIE	Totale dei fascicoli
		Fausta Monelli: italiano	Paolo DeMartina: storia e geografia	Liliana Ragusa Gilli: matematica	Arturo Palombi: osservaz. lavoro e di-	Gaetano De Grego: esercitaz. lavoro e disegno tec.		
TOTALI								

(1) Poichè le dispense saranno rimesse direttamente alla sede del «posto di ascolto» si prega di precisare l'indirizzo con la massima esattezza.

(2) Telescuola, come è noto, ha provveduto a far pubblicare dalla Casa Editrice Edizioni Radio Italiana, i libri di testo delle varie materie di insegnamento. Non sono stati però pubblicati i testi di Religione, Musica ed Economia domestica. Per agevolare gli alunni, le lezioni di queste materie sono riportate, di volta in volta, dal Notiziario di Telescuola che viene regolarmente rimesso a tutti i «posti di ascolto» la cui costituzione sia stata portata a conoscenza della Direzione di Telescuola. Poichè una parte degli alunni ha acquistato solo alcuni fascicoli, ma non la serie completa, è opportuno, specialmente per le dispense relative al quadrimestre novembre-febbraio, che gli Uffici del Lavoro indichino nella richiesta alla Casa Editrice i fascicoli occorrenti di ciascuna materia.

Per il quadrimestre marzo-giugno sarà invece sufficiente l'indicazione: serie completa.

16 Aprile 1959 (n. 26)

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)

ALL. 2

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dell'Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVIII  
R O M A

**Telescuola: dispense.**

Si comunica che questo Ufficio ha richiesto, in data odierna, alla Casa Editrice ERI, Edizioni Radio Italiana, via Arsenale, 21 - Torino, le dispense da distribuire agli allievi meritevoli, che ne siano tuttora sprovvisti.

Poichè una parte degli allievi ha già acquistato le dispense del corso, i dati a suo tempo forniti a codesto Ministero, relativamente agli allievi meritevoli, debbono essere così distinti:

N. progressivo	Denominazione, località e sede del « posto di ascolto »	Numero dei fascicoli richiesti alle Edizioni Radio Italiana	Numero degli allievi che riceveranno le dispense	Numero degli allievi che hanno acquistato le dispense e che dovranno essere rimborsati della spesa sostenuta	Totale degli allievi meritevoli (col. 4 + col. 5)
1	2	3	4	5	6

IL DIRETTORE

(1) Il numero degli apprendisti meritevoli, indicato nella colonna 6, non deve in ogni caso superare quello fornito dagli Uffici del Lavoro in risposta alla circolare 31 gennaio 1959, n. 6.

**Denominazione dell'Ente gestore**

Posto di ascolto di ..... (prov. ....)

I sottonotati allievi del posto di ascolto suindicato dichiarano di avere ricevuto, in data odierna, dall'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di ..... la somma a suo tempo anticipata per l'acquisto delle dispense del corso di Telescuola.

N. progressivo	Cognome e nome dell'allievo	Numero dei fascicoli acquistati	Somma rimborsata all'allievo	Firma dello allievo
TOTALI				

Il sottoscritto, coordinatore del posto di ascolto suindicato dichiara, sotto la sua responsabilità, che gli allievi sopraindicati, avendo acquistato le dispense del corso di Telescuola nel numero di fascicoli indicati a fianco di ciascun nominativo, hanno diritto al rimborso della somma a suo tempo anticipata.

PER L'ENTE GESTORE

VISTO DELL'UFFICIO DEL LAVORO

li, .....





1438

COLLOCAMENTO  
(previdenza e assistenza)

23 Aprile 1959 (n. 27)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 23 aprile 1959

Prot. n. 86

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione  
Loro Sedi

**Oggetto: D.M. 6 maggio 1957: adempimenti nel settore della previdenza e assistenza sociale.**

Con precedente circolare n. 52/71-XXV del 1° agosto 1958 sono state diramate istruzioni in merito agli adempimenti previsti per gli Uffici di Collocamento dal D.M. 6 maggio 1957 nel settore della previdenza e assistenza.

In particolare, per quanto concerne la comunicazione degli avviamenti è stato precisato che una copia del nuovo Mod. C/8, stampato in cinque esemplari, deve essere trasmessa alle sedi periferiche dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.A.M.

Dagli Istituti interessati viene ora segnalato che l'invio della copia di detto modulo avviene in modi diversi, alcuni dei quali comportano l'onere dell'affrancatura a carico del destinatario e che, tra gli altri, vengono trasmesse a detti Istituti anche le comunicazioni relative agli avviamenti in agricoltura, che, dato il sistema assicurativo in atto, appesantiscono senza utilità il lavoro degli Uffici.

Ritenute fondate dette segnalazioni, si dispone che le comunicazioni relative agli avviamenti in agricoltura siano omesse e che le copie dei Mod. C/8 siano inoltrate settimanalmente dagli Uffici di Collocamento agli Uffici provinciali i quali stabiliranno opportune intese con le sedi periferiche dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.A.M. per il ritiro periodico di detti moduli.

Le presenti istruzioni integrano la circolare n. 52/71-XXV del 1° agosto 1958, relativa allo stesso oggetto.

p. Il Ministro  
f.to Storchi

21 Maggio 1959 (n. 197)

RICORRENZE FESTIVE

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro  
Divisione XVII

Roma, 21 maggio 1959

Prot. n. 30928 I.C.7.

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

e p.c.:

- Alle Associazioni Sindacali Nazionali  
dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori

**Oggetto: Ricorrenze festive - Assenza a causa di infortunio o di malattia.**

L'art. 1 della *legge 31 marzo 1954, n. 90*, in materia di ricorrenze festive, dispone che, in occasione delle festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 4 novembre ai lavoratori i quali siano retribuiti in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, sia corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, nell'ipotesi che essi non abbiano prestato la loro attività in dette giornate, mentre in caso di prestazione di lavoro compete ad essi, oltre la normale retribuzione giornaliera, anche la retribuzione per le ore effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

L'art. 3 della legge citata ha, poi, esteso il trattamento economico sopra cennato a tutte le festività infrasettimanali, elencate nell'art. 2 della precedente *legge 27 maggio 1949, n. 260*, escluse le domeniche ed i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane, limitatamente però ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro e retribuiti in relazione alle ore di lavoro da essi compiute.

Come è noto, scopo della legge è quello di assicurare comunque a tutti i lavoratori, legati alle aziende da rapporto di lavoro subordinato, la normale retribuzione giornaliera nelle ricorrenze festive anche se essi, per qualsiasi motivo non dipendente dalla propria volontà, non prestino lavoro nelle ricorrenze stesse, a

ciò pervenendo dal principio che la retribuzione in tali giorni debba spettare al lavoratore, non a titolo di riconoscimento di danni per il lavoro che questi non abbia potuto prestare a causa delle ricorrenze festive, ma a titolo di gratifica per potere trascorrere convenientemente tali giornate.

Ai fini di una esatta valutazione della disposizione contenuta nell'art. 2 sopra citato, che forma oggetto di esame della presente circolare, è necessario tenere anche presenti le norme legislative vigenti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni da parte dei competenti Istituti previdenziali sia in caso di malattia che in quello di infortunio.

Per quanto concerne il caso di malattia è sufficiente ricordare che in base alle vigenti disposizioni sono indennizzabili soltanto le giornate considerate lavorative comprese nella settimana. Sono escluse, pertanto, dal trattamento economico di malattia le domeniche e tutte le altre festività nazionali ed infrasettimanali di cui alla legge sopra citata. In tali casi, compete al datore di lavoro di corrispondere per intero ai lavoratori dipendenti la normale retribuzione giornaliera.

Per il caso di assenza per infortunio la situazione si presenta diversa dato che l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni corrisponde al lavoratore infortunato, anche nelle ricorrenze festive, la normale indennità per inabilità temporanea assoluta. Infatti, l'indennità spettante all'infortunato, pari a due terzi della retribuzione che viene a mancare a causa di infortunio viene suddivisa in trecentosessantesimi (artt. 23 e 39, *R.D. 17 agosto 1935, n. 1765*) proprio perchè sia pagata anche per tutti i giorni festivi compresi nel periodo che intercorre fra l'inizio dell'inabilità e la guarigione clinica del lavoratore.

In relazione a ciò, è stato posto il quesito se il datore di lavoro, correlativamente all'obbligo ad esso spettante, sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti assenti dal lavoro nelle ricorrenze festive a causa di infortunio, l'intero importo della retribuzione in aggiunta a quanto loro corrisposto dall'Istituto Assicuratore, oppure la sola differenza tra l'indennità per inabilità corrisposta dall'I.N.A.I.L. e la normale retribuzione globale giornaliera.

Al riguardo questo Ministero, dopo attento esame della questione e dopo avere, in apposita riunione, sentito il parere delle Associazioni sindacali, ritiene che si debba aderire a quest'ul-

21 Maggio 1959 (n. 197)

RICORRENZE FESTIVE

tima soluzione avuto riguardo al concetto ispiratore della legge che, come più sopra ricordato, ha il solo scopo di garantire al lavoratore nella ricorrenza festiva la intera retribuzione giornaliera anche nei casi di mancata prestazione lavorativa.

Questa seconda soluzione risponde non soltanto ad una esatta interpretazione giuridica, ma anche a criteri di equità, perchè se si dovesse accedere alla prima soluzione - secondo la quale spetterebbe al lavoratore infortunato l'intero importo della retribuzione a carico del datore di lavoro in aggiunta a quanto già corrisposto dall'I.N.A.I.L. - il trattamento economico di cui verrebbe a fruire il lavoratore che non presta la sua attività per chiusura dello stabilimento o perchè ammalato, risulterebbe, senza un fondamento logico e sociale, notevolmente inferiore di quello spettante al lavoratore infortunato.

Occorre anche tenere presente quanto stabilito dallo art. 18 - secondo comma - del *D.L.C.P.S. 25 gennaio 1947, n. 14*, secondo il quale «le indennità dell'assicurazione predetta (infortuni) assorbono e sostituiscono, fino alla concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le indennità che debbono per legge o per contratti o per accordi collettivi essere direttamente corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale salvo nei casi in cui in virtù di contratti o di accordi collettivi i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere direttamente ai propri dipendenti un supplemento di indennità sino alla copertura dell'intera retribuzione».

Sembra, quindi, chiaro che le indennità assicurative debbano assorbire, entro i predetti limiti, tutti gli assegni e le indennità a carico del datore di lavoro indipendentemente dalla loro natura giuridica e dalla fonte normativa che prevede l'obbligo della corresponsione.

Alle suesposte considerazioni si ritiene possa aggiungersi la seguente, anche se non determinante, e cioè che le disposizioni contenute nelle ripetute *leggi n. 260 e 90*, in materia di ricorrenze festive, vanno interpretate in relazione al disposto dell'articolo 2110 del *Codice civile* il quale, come è noto, precisa che in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme collettive) non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la

retribuzione o una indennità, nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali (dalle norme collettive), dagli usi o secondo equità.

Nell'ipotesi in esame le disposizioni vigenti in materia di indennità assicurative erogate dall'I.N.A.I.L., stabiliscono «forme equivalenti di previdenza» che, pertanto, il datore di lavoro è tenuto solo ad integrare per raggiungere la misura della indennità stabilita dalla legge speciale.

Per le considerazioni sopra esposte si esprime l'avviso che, quando al lavoratore assente per infortunio sia assicurata nella giornata festiva l'intero ammontare della retribuzione globale di fatto, la *legge n. 90* abbia avuto integrale applicazione secondo la lettera e lo spirito della stessa.

Conseguentemente il datore di lavoro ha l'obbligo di integrare nei casi in esame l'indennità erogata dall'I.N.A.I.L. fino a raggiungere la misura della normale retribuzione globale di fatto per garantire al lavoratore infortunato lo stesso trattamento economico che la legge prescrive nelle ricorrenze festive per tutti i lavoratori nei casi di mancata prestazione lavorativa.

Gli Ispettorati del Lavoro sono pregati di voler uniformare la loro azione di vigilanza all'avviso sopra riportato.

**Il Ministro**

*f.to Zaccagnini*

22 Maggio 1959 (n. 34)

COLLOCAMENTO  
(consistenza numerica liste)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 22 maggio 1959

Prot. n. 87-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione  
Loro Sedi**Oggetto: Individuazione degli iscritti alla I e II classe delle liste di collocamento non collocabili per motivi vari.**

Con circolare n. 8/59858/M del 9 novembre 1954 furono diramate istruzioni intese ad accertare le cause del persistente stato di disoccupazione nonché la consistenza numerica dei lavoratori iscritti alla I e II classe delle liste di collocamento che - per motivi vari - risultavano da lungo tempo non avviati al lavoro.

Con successiva circolare n. 1/11 in data 9 gennaio 1956 - nel comunicare le risultanze della prima rilevazione effettuata (316.426 unità) - venne disposto che ciascun Ufficio provinciale fornisse periodicamente i dati richiesti, riferiti alla data del 31 dicembre di ogni anno, entro e non oltre il successivo mese di febbraio.

I problemi trattati nella riunione dei direttori degli Uffici regionali, che ha avuto luogo presso questo Ministero il 5 maggio u.s., hanno confermato, come ancora attuali, i motivi che determinarono la emanazione delle istruzioni di cui trattasi, e la necessità di via via valutare il numero dei lavoratori non disponibili per un effettivo impiego tra gli iscritti alle prime due classi delle liste di cui all'art. 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Ciò stante, gli Uffici regionali e provinciali del Lavoro sono pregati di curare l'adempimento richiesto con le circolari citate e di fornire, appena possibile, i dati aggiornati al 31 dicembre 1958.

p. Il Ministro  
f.to Storchi

1444

COLLOCAMENTO  
(cittadini britannici)

22 Maggio 1959 (n. 35)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 22 maggio 1959

Prot. n. 88-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione

**Loro Sedi**

**Oggetto: Permesso di soggiorno a cittadini britannici per motivi di lavoro entrati in esenzione da visto consolare.**

Come è noto, le norme in vigore non consentono, in via generale, che il permesso di soggiorno per turismo rilasciato a cittadini stranieri entrati in Italia in esenzione da visto sia tramutato in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Tali norme infatti, salvo il caso di accordi particolari, impongono a coloro che intendono venire in Italia per ragioni di lavoro o per un lungo soggiorno l'obbligo di munirsi del visto preventivo dei competenti Uffici consolari.

Il Ministero degli Affari Esteri - D.G.A.P., Servizio Stranieri - ha ora prospettato l'opportunità di disporre che ogni possibile deroga a dette norme sia consentita ai cittadini inglesi entrati in Italia in esenzione da visto, che intendano esercitare un lavoro subordinato per il quale i competenti Uffici provinciali possano rilasciare la prevista dichiarazione di indisponibilità di lavoratori italiani.

Ciò in considerazione del numero non rilevante di inglesi in Italia ai quali verrebbe applicata la deroga.

Questo orientamento - ispirato anche alle raccomandazioni dell'U.E.O. - mentre liberalizza la situazione degli inglesi entrati in esenzione da visto, secondo le intese intercorse con le Autorità del Regno Unito, non disimpegna coloro che partono dalla Gran Bretagna per assumere un impiego o per un lungo soggiorno nel nostro Paese di chiedere preventivamente il visto consolare.



22 Maggio 1959 (n. 35)

COLLOCAMENTO  
(cittadini britannici)

Gli Uffici in indirizzo sono tenuti ad uniformarsi alla richiesta formulata dal Ministero degli Affari Esteri nei termini indicati, tenendo presente l'esigenza di disporre in modo rapido, anche se accurato, i necessari accertamenti per l'eventuale rilascio della prevista «dichiarazione di indisponibilità».

Pregasi assicurare.

p. Il Ministro  
*f.to Storchi*

1446

APPRENDISTATO  
(inferiori anni 14)

30 Maggio 1959 (n. 198)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro  
Divisione XVII

Roma, 30 maggio 1959

Prot. n. 30991/III-C. 4

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro
- A tutti gli Uffici del Lavoro e della  
Massima Occupazione

Sede

**Oggetto: Apprendistato - Età minima per l'assunzione al lavoro.**

Da parte di Uffici e di organizzazioni sindacali pervengono a questo Ministero quesiti circa i limiti minimi di età per l'assunzione al lavoro degli apprendisti.

Al riguardo risulta che anche taluni Ispettorati del Lavoro, avvalendosi della facoltà loro concessa dall'art. 7 della *legge 26 aprile 1934, n. 653*, rilasciano il libretto di lavoro a fanciulli di età inferiore ai 14 anni che ne fanno richiesta per essere avviati al lavoro in qualità di apprendisti.

Come è noto, l'art. 6 della *legge 19 gennaio 1955, n. 25*, sulla disciplina dell'apprendistato, stabilisce il divieto di assunzione, come apprendisti, dei giovani che non abbiano compiuti i 14 anni salvo la limitazione di età, i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla legge sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

Poichè l'art. 6 fa salve solo le limitazioni e i divieti ma non anche le deroghe previste da quest'ultima legge, il legislatore ha inteso stabilire in senso restrittivo il limite minimo di 14 anni per l'assunzione degli apprendisti. Esso, infatti, rinvia alla *legge 26 aprile 1934, n. 653*, solo per le maggiori limitazioni da questa stabilite nell'assunzione dei giovani, quali quelle contenute nell'art. 6, che prescrive una età maggiore dei 14 anni per determinati lavori in funzione della loro faticosità o dell'ambiente in cui sono prestati, e nell'art. 10, che vieta la occupazione

30 Maggio 1959 (n. 198)

APPRENDISTATO  
(inferiori anni 14)

o la subordina all'attuazione di particolari cautele nei lavori pericolosi, faticosi o insalubri.

Tale interpretazione restrittiva è confermata dall'art. 12 del regolamento approvato con *D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668*, che, al primo comma, ribadisce espressamente il divieto di assumere apprendisti di età inferiore ai 14 anni ed al 3° comma attribuisce ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire particolari limitazioni di età per determinate categorie professionali entro per «i limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 6 della legge».

L'interpretazione suddetta del resto risponde anche a criteri logici in quanto lo speciale rapporto di apprendistato che, attraverso le esercitazioni pratiche e l'insegnamento complementare, porta all'acquisizione di una ben definita qualifica professionale, esige nell'apprendista un minimo di età che gli consenta l'acquisizione di quelle nozioni tecniche e pratiche che la tecnica moderna rende sempre più complesse.

Per quanto sopra esposto, da parte di questo Ministero, si ritiene che la deroga prevista dall'art. 7 della *legge 26 aprile 1934, n. 653*, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, non sia applicabile nei confronti degli apprendisti, per i quali quindi si è d'avviso che l'età minima di assunzione non possa essere in ogni caso inferiore ai 14 anni compiuti.

**Il Ministro**  
*f.to Zaccagnini*

1448

APPRENDISTATO  
(insegnamento complementare)

31 Maggio 1959 (n. 36)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVIII

Roma, 31 maggio 1959

Prot. 33-XXVIII

- A tutti gli Uffici del Lavoro  
e p.c.:  
- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del  
Lavoro  
Loro Sedi

**Oggetto: Corso di insegnamento complementare per apprendisti.  
Attestati e premi.**

È stato richiesto a questo Ministero, dagli Uffici dipendenti, di far conoscere se per il passato esercizio finanziario è possibile addivenire alla distribuzione dei diplomi e dei premi previsti agli apprendisti che hanno frequentato con assiduità, diligenza e profitto i corsi di *insegnamento complementare*.

Questo Ministero, in linea di massima, non può in proposito che rispondere affermativamente, pur non potendo ancora precisare, per ragioni di bilancio, l'ammontare dei premi stessi.

Restano ferme, beninteso, le norme stabilite nella **circolare n. 83/7 del 30 dicembre 1957** per quanto riguarda le condizioni e le modalità della corresponsione.

Il Ministro  
f.to Zaccagnini

31 Maggio 1959 (n. 37)

APPRENDISTATO  
(insegnamento complementare)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVIII

Roma, 31 maggio 1959

Prot. n. 34-XXVIII

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima  
Occupazione  
- Agli Ispettorati del Lavoro  
Loro Sedi

**Oggetto: Corsi di insegnamento complementare per apprendisti.**

Questo Ministero ha rilevato che anche nel corrente esercizio finanziario molti corsi di insegnamento complementare per apprendisti si sono iniziati con notevole ritardo rispetto alla data prevista.

Essendo stato richiesto se, in seguito a tale circostanza, la chiusura dei predetti corsi potrà essere prorogata, lo scrivente ribadisce che, anche se iniziati con ritardo, i corsi stessi dovranno comunque concludersi entro il 31 luglio p.v.

Ne consegue che, a maggior ragione, non dovrà consentirsi lo svolgimento dei corsi i quali, per qualsivoglia motivo, non abbiano potuto ancora avere inizio.

Questo Ministero ha rilevato, altresì, che, nonostante le precise istruzioni contenute nella propria **circolare 5 dicembre 1958, n. 73**, non tutti gli Uffici del Lavoro hanno ancora provveduto a far pervenire il piano dei corsi per l'esercizio 1959-60. Nel sollecitare, pertanto, gli Uffici che ancora non lo avessero fatto a trasmettere al più presto il piano in parola, corredato delle proposte redatte secondo le modalità stabilite nella citata **circolare n. 73**, si ricorda che, nel prossimo esercizio tutti i corsi dovranno essere iniziati non oltre il mese di ottobre per concludersi improrogabilmente entro il termine massimo del 30 giugno 1960.

Con l'occasione, per facilitare l'attuazione del programma dei corsi di insegnamento complementare e, considerato che esso è

stato predisposto quest'anno con un notevole anticipo rispetto ai precedenti, per cui la situazione di disponibilità degli apprendisti nei diversi mestieri potrebbe non corrispondere in fase esecutiva a quella preventivata, questo Ministero è venuto nella determinazione di consentire che gli Uffici del Lavoro, *senza chiedere la preventiva autorizzazione dello scrivente*, effettuino direttamente tutti i cambi di qualifica e di sede che si rendessero necessari, limitandosi a rendere note, all'atto delle comunicazioni di inizio dei corsi, le variazioni effettuate.

Naturalmente tali modificazioni non dovranno comportare variazione dell'importo complessivo del finanziamento e dell'ente gestore destinatario del medesimo, dovendosi altrimenti procedere alla revoca della concessione e alla predisposizione di un nuovo decreto da parte dello scrivente.

Per rispondere, inoltre, ad altra esigenza funzionale, da più parti rappresentata, in ordine al numero minimo dei partecipanti a corsi complementari di II e III grado, si precisa che nei casi in cui non sia possibile raccogliere un numero sufficiente di allievi per lo svolgimento di tali corsi, possa derogarsi al limite minimo stabilito nella **circolare n. 37 del 6 maggio 1957**, semprechè tuttavia il numero dei partecipanti non scenda al di sotto delle 10 unità.

Allo scopo, peraltro, di ridurre per quanto è possibile l'onere finanziario derivante dall'eccessivo numero dei corsi, codesti Uffici dovranno esaminare la possibilità, per risparmio di spese generali, di frazionare uno stesso corso in due o più sezioni per l'addestramento di apprendisti di mestieri affini, sezioni presso le quali potrà essere separatamente impartito, da istruttori specializzati, l'insegnamento tecnologico specifico del mestiere, mentre per le materie di interesse comune le sezioni stesse potrebbero essere opportunamente unificate.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

**Il Ministro**  
*f.to Zaccagnini*

5 Giugno 1959 (n. 199)

RICORRENZE FESTIVE  
(pubblici esercizi)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione XVII

Roma, 5 giugno 1959

Prot. n. 31025/I.C.7 del. n. 1 - A tutti gli Ispettorati del Lavoro  
Loro Sedi**Oggetto: Ricorrenze festive - Legge 31 marzo 1954, n. 90 - Pubblici esercizi.**

Con precedente circolare n. 170 del 21 giugno 1956, questo Ministero essendo sorte talune perplessità nel settore dei pubblici esercizi in ordine al campo di applicazione della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di ricorrenze festive, aveva ritenuto necessario dettare alcuni criteri di massima da tenere presenti ai fini di una generale ed uniforme osservanza della legge stessa e della vigilanza relativa.

Le perplessità e le difficoltà di applicazione della legge di che trattasi nel particolare settore dei pubblici esercizi traggono la loro origine dai diversi sistemi remunerativi nei confronti dei lavoratori occupati nei pubblici esercizi, in base ai quali la retribuzione risulta percepita o in misura fissa, o unicamente a percentuale o in forma mista comprendente una parte fissa ed una parte mobile (percentuale). Ciò in quanto, come è noto, l'applicazione o meno della legge deriva essenzialmente dall'esatta determinazione della natura della retribuzione percepita dal lavoratore e, cioè, o in relazione alle ore di lavoro da esso compiute o in misura fissa.

Tale problema può dirsi oggi completamente risolto a seguito dell'accordo raggiunto presso questo Ministero tra le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di categoria in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. In forza di tale accordo, infatti, le disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1954, n. 90, vengono applicate indistintamente a tutto il personale impiegatizio e non impiegatizio, comunque retribuito,

RICORRENZE FESTIVE  
(pubblici esercizi)

5 Giugno 1959 (n. 199)

che presta la propria opera in tutti i pubblici esercizi, ivi compresi i laboratori di pasticceria, gli alberghi diurni e gli stabilimenti balneari.

Nel mentre si trasmette per opportuna conoscenza, copia del contratto collettivo nazionale di lavoro di che trattasi, si pregano codesti Ispettorati di volersi astenere dal dare ulteriore corso alle prescrizioni che eventualmente fossero state rilasciate in materia di ricorrenze festive nei confronti dei pubblici esercizi.

**p. Il Ministro**  
*f.to Storchi*



11 Giugno 1959 (n. 40)

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 11 giugno 1959

Prot. n. 89-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione -  
Sezioni Collocamento C.E.C.A.

Loro Sedi

**Oggetto: Domanda di occupazione inoltrata a due o più Paesi della Comunità - Collocamento del lavoratore e adempimenti statistici.**

È stato formulato il quesito se si deve o meno procedere alla compilazione della «scheda statistica C.E.C.A.» (per domanda di impiego ritirata) allorché il lavoratore, che ha in precedenza avanzata domanda plurima e cioè con l'indicazione di più Paesi membri della Comunità, trova impiego in uno di essi.

Tenute presenti le istruzioni per la compilazione della «scheda statistica C.E.C.A.» (*Doc. 6653/57 i*) questo Ministero ritiene che la cennata operazione debba essere effettuata solo nel caso che il lavoratore ritiri la domanda di impiego o non la confermi dopo il prescritto periodo di due mesi dalla presentazione, intendendo con ciò rinunciare ai benefici previsti dall'art. 69 del Trattato C.E.C.A.

Se il lavoratore ha, invece, ottenuto, a seguito della presentazione di domanda plurima, una occupazione in un qualsiasi dei Paesi in essa indicati, l'Ufficio di Collocamento C.E.C.A. competente - per l'offerta di impiego ricevuta - provvederà a compilare una scheda per il «collocamento effettuato», concludendo, in tal modo, anche ai fini statistici, la prevista procedura della messa in contatto della domanda e della offerta di impiego.

Resta fermo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 23

1454

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)

11 Giugno 1959 (n. 40)

dell'Accordo esecutivo il quale prevede che l'Ufficio di Collo-  
camento, che ha trasmesso la domanda di impiego a due o più  
Uffici di Paesi della Comunità, provvede ad informare questi ul-  
timi dell'avvenuta assunzione del lavoratore interessato.

p. Il Ministro

*f.to Altarelli*

20 Giugno 1959 (n. 200)

ORARIO DI LAVORO  
(eccezione limiti)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro  
Divisione XVII

Roma, 20 giugno 1959

Prot. n. 31162/I.B.4

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

**Loro Sedi**

e p.c.:

- Alla Confederazione Generale della Industria Italiana - Piazza Venezia, 11
- Alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Via Po, 21
- Alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Corso d'Italia, 25
- Alla Unione Italiana del Lavoro - Via Lucullo, 6

**Roma**

**Oggetto:** Orario di lavoro nell'industria conserviera durante la campagna per la lavorazione del pomodoro.

Come è noto a codesti Uffici, ogni anno, dalla metà del mese di agosto alla metà di ottobre, nel settore dell'industria conserviera viene svolta la lavorazione dei prodotti conservati di pomodoro, la quale rappresenta per tale industria la fase di più intensa attività, data la notevole quantità del prodotto che viene lavorato.

I motivi determinanti il forte aumento del ritmo produttivo vanno ricercati nella facile deperibilità del pomodoro allorchè lo stesso è giunto a maturazione e deve essere necessariamente sottoposto alla relativa lavorazione giorno per giorno, fino allo esaurimento della quantità del prodotto affluente nello stabilimento dai centri agricoli.

In considerazione di tali necessità imposte da esigenze stagionali, il legislatore ha ammesso, a mezzo del *R.D. 10 settembre 1923, n. 1957*, (voce n. 8, tabella annessa), la facoltà di fare effettuare a tutto il personale addetto alla lavorazione del prodotto fresco, occupato nelle fabbriche di conserve di pomodoro, orari massimi di lavoro la cui durata non può superare le 10 ore al giorno o 60 settimanali, durante il periodo di 3 mesi all'anno.

Risulta che in qualche provincia le aziende di che trattasi, a causa dell'esigenza di dover concentrare in un breve periodo la propria attività produttiva, richiamandosi all'art. 8 del *R.D. 10 settembre 1923, n. 1955*, sottopongono al visto di consenso del competente Ispettorato, concordati, i quali prevedono la possibilità di fare effettuare orari di lavoro superiori alle 10 ore al giorno o 60 settimanali, stipulati fra le parti interessate in base all'art. 3 del citato *R.D. 10 settembre 1923, n. 1957*.

Al riguardo sembra a questo Ministero quanto mai opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici in indirizzo sul fatto che i concordati summenzionati per ottenere il visto di consenso debbono, secondo quanto espressamente stabilito dal citato art. 8, essere stipulati tra le associazioni sindacali di datori di lavoro e quelle di lavoratori e, solo in mancanza di queste, tra i rappresentanti degli uni e degli altri.

Per ciò che si riferisce alla prima ipotesi e per la esatta applicazione della norma di legge, occorre chiarire che, agli effetti della rappresentanza sindacale di interessi richiesta dal richiamato art. 8, per associazioni sindacali, qualificate alla eventuale stipulazione dei concordati per il superamento degli orari, debbono intendersi quelle che procedono alla stipulazione dei contratti provinciali integrativi di quelli nazionali o, mancando il contratto integrativo, le associazioni provinciali che aderiscono a quelle a carattere nazionale stipulanti il contratto nazionale di categoria.

Solo in mancanza delle predette associazioni potrebbe verificarsi la seconda ipotesi prevista del citato art. 8, di concordati stipulati da altri rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori.

Poichè però in realtà risulta che in ciascuna provincia esistono le associazioni sindacali sopra citate, l'ultima ipotesi non

20 Giugno 1959 (n. 200)

ORARIO DI LAVORO  
(eccezione limiti)

è verificabile e gli Ispettorati non possono quindi concedere il visto di consenso a concordati che non abbiano i requisiti sopraccennati.

Ma, oltre all'accertamento di tale indispensabile requisito, codesti Uffici procederanno, tenuto conto di quanto comunicato con precedente circolare n. 155 del 5 maggio 1955 in merito alla natura giuridica del visto da apporre agli accordi fra le parti, ad un esame di merito del contenuto dei concordati in relazione sia alla effettiva esigenza di un superamento dei limiti di orario ammessi dalla legge, sia ai riflessi che tali superamenti potrebbero avere nei riguardi della tutela della salute dei lavoratori interessati specialmente delle donne e dei giovani lavoratori.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di volere conformare la loro azione ai criteri sopra illustrati, vevoli naturalmente anche per le altre attività per le quali, ai sensi dell'art. 4 del R. D.L. 15 marzo 1923, n. 692, è ammessa dalle apposite tabelle la facoltà di superare in determinati periodi dell'anno l'orario normale di lavoro.

Codesti Uffici sono pregati, altresí, di volere trasmettere a fine campagna, per opportuna conoscenza di questo Ministero, copia degli eventuali concordati che fossero stati sottoposti al loro visto di consenso.

p. Il Ministro

f.to Storchi

1458

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)

7 Luglio 1959 (n. 46)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 7 luglio 1959

Prot. n. 90-XXV - Alleg. 1

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione  
Sezione Collocamento C.E.C.A.

**Loro Sedi**

**Oggetto: Trattato C.E.C.A. - art. 69 - applicazione pratica della  
Decisione e dell'accordo - Questionario.**

La Commissione tecnica per l'applicazione dell'art. 69 del Trattato C.E.C.A., nella seduta del 3 dicembre 1958, ha avuto occasione di discutere in merito alla applicazione pratica della Decisione e del relativo Accordo esecutivo; particolarmente, per ciò che concerne l'attuazione delle disposizioni contenute allo art. 28 della Decisione.

Al fine di completare l'indagine svolta in quella sede, si pregano gli Uffici in indirizzo di voler fornire a questo Ministero, con ogni possibile cortese sollecitudine, le notizie richieste con il questionario che, alla presente, si allega.

**p. Il Ministro**

*f.to Storchi*

7 Luglio 1959 (n. 46)

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)

## QUESTIONARIO

A. - *Cenni generali*

1. *omissis*.....
2. *omissis*.....
3. Quali dati (voci) figuranti nei vari formulari si sono rilevati inutili nella pratica, e quali sono le informazioni che dovrebbero invece figurare su questi formulari?

B. - *Carte di lavoro*

1. Per quali scopi sono state richieste le carte di lavoro?
  - a) per presentare una domanda di lavoro all'estero,
  - b) per cambiare datori di lavoro all'estero,
  - c) per evitare le spese inerenti alle domande intese ad ottenere o prolungare permessi di lavoro,
  - d) per altri motivi o per motivi sconosciuti. (Fornire possibilmente delle precisazioni)
2. Per quali motivi è stato rifiutato il rilascio di carte di lavoro?
  - a) il mestiere non figura sull'elenco,
  - b) la durata di attività nel mestiere non è sufficiente,
  - c) la durata di attività nell'industria non è sufficiente,
  - d) per altri motivi (Fornire possibilmente delle precisazioni).

C. - « *Demandes d'emploi* »

1. Le possibilità di presentare una « *demande d'emploi* » in uno degli altri paesi membri della Comunità sono esaminate insieme con le persone in cerca di impiego che avrebbero eventualmente diritto ad una carta di lavoro?  
Queste possibilità sono esaminate:
  - a) con tutte le persone che presentano una « *demande d'emploi* » all'Ufficio di Collocamento,
  - b) solo con le persone che ne fanno richiesta,
  - c) con le persone che non ne fanno richiesta ma che potrebbero trovarvi il loro tornaconto date le limitate possibilità locali di collocamento (eventualmente dopo un dato periodo di disoccupazione)?

2. Quando una persona in cerca di impiego riempie un formulario «*demande d'emploi*», l'Ufficio di Collocamento dà consigli circa i paesi o le regioni da scegliere di preferenza per l'inoltro del formulario, tenuto conto dell'esistenza, in questi paesi o regioni, di imprese che meglio convengono all'interessato o tenuto conto della situazione generale del mercato di lavoro in talune regioni?
3. *Omissis* .....
4. Per quali motivi vengono annullate delle domande d'impiego?
5. Per quali motivi persone in cerca di lavoro hanno rifiutato offerte provenienti dall'estero, mentre queste ultime corrispondevano alla loro «*demande d'emploi*»?
6. I collocamenti effettuati hanno dato buoni risultati? È possibile indicare i motivi della partenza di lavoratori che hanno lasciato il loro impiego?

D. - *Offres d'emploi*

1. *Omissis* .....
2. *Omissis* .....
3. Le «*offres d'emploi*» provenienti dall'estero vengono sottoposte:
  - a) ai lavoratori che ne fanno richiesta,
  - b) ai lavoratori che si possono considerare rientranti nella categoria di eventuali emigranti,
  - c) a tutte le persone in cerca di lavoro nel mestiere in questione, assieme alle «*offres d'emploi*» provenienti dal paese stesso?
4. Per quali motivi vengono annullate alcune «*offres d'emploi*»?
5. Per quali motivi gli imprenditori hanno eventualmente rifiutato di accettare le «*demandes d'emploi*» ad essi sottoposte in risposta alle loro «*offres d'emploi*»?



7 Luglio 1959 (n. 47)

COLLOCAMENTO  
(ex detenuti)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 7 luglio 1959

Prot. n. 91-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione  
Loro Sedi

**Oggetto: Assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e di pena.**

In relazione alla emanazione del provvedimento di amnistia e indulto, il Ministero di Grazia e Giustizia ha segnalato la esigenza di porre allo studio ogni idonea misura per affrontare il problema dell'accelerato ritmo di dimissione dei detenuti dagli stabilimenti penitenziari e assicurare agli interessati una efficace assistenza anche per il loro reinserimento nella vita sociale.

Si richiama la particolare attenzione degli Uffici in indirizzo sulle istruzioni diramate da questo Ministero con **circolare n. 45 del 18 luglio 1957** avente per oggetto: «Avviamento al lavoro dei liberati dal carcere e dei familiari dei detenuti».

p. Il Ministro

f.to Storchi

1462

COLLOCAMENTO  
(invalidi)

11 Luglio 1959 (n. 48)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Direzione XXVI

Roma, 11 luglio 1959

Prot. n. 11-XXVI

- A tutti i Ministeri  
- A tutte le Prefetture

**Loro Sedi**

e p.c.:

- Alla Presidenza del Consiglio dei Mi-  
nistri

**Roma**

**Oggetto:** Osservanza delle disposizioni sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e per servizio - Leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 24 febbraio 1953, n. 142.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, facendosi interprete delle rinnovate doglianze recentemente espresse dall'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, ha invitato questo Ministero a richiamare l'attenzione delle Amministrazioni in indirizzo sull'obbligo di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nelle leggi in oggetto.

A norma di tali disposizioni, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici sono - come è noto - tenute:

1) ad assumere invalidi di guerra e per servizio nella misura, nelle circostanze e con le modalità di cui agli artt. 9, 10 e 12 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e all'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

2) a rendere semestralmente a questo Ministero e all'Opera Nazionale Invalidi di Guerra (o ai Prefetti, alle Rappresentanze provinciali dell'Opera suddetta e agli Uffici del Lavoro, se trattasi di enti pubblici locali) i prospetti e gli elenchi descritti dal-

11 Luglio 1959 (n. 48)

COLLOCAMENTO  
(invalidi)

l'art. 11 della *legge n. 375* e dall'art. 10 della *legge n. 142*.

Il rispetto delle predette disposizioni costituisce per l'Amministrazione dello Stato, complessivamente considerata, un impegno che trascende il puro e semplice obbligo giuridico, essendo l'Amministrazione stessa chiamata - essa prima di ogni altro - ad osservare un comportamento che sia di esempio per gli enti pubblici e, soprattutto, per i privatidatori di lavoro, ai quali ultimi la legge ha comminato severe sanzioni penali in caso di inosservanza degli obblighi da essa sanciti. È evidente, pertanto, che ogni inadempienza commessa da Amministrazioni dello Stato determina una evidente situazione di disagio oltre che per la inosservanza di precise disposizioni di legge, anche in relazione all'azione repressiva che l'Amministrazione dello Stato è chiamata dalle leggi medesime a svolgere a carico dei privatidatori di lavoro inadempienti.

Tutto ciò premesso, si pregano le Amministrazioni in indirizzo di volersi attenere alla più scrupolosa osservanza delle norme di cui trattasi e, per quanto attiene agli enti pubblici da esse rispettivamente vigilati, a collaborare strettamente con questo Ministero affinché gli enti stessi adempiano integralmente agli obblighi di legge.

Pregasi dare assicurazione.

**Il Ministro**  
*f.to Zaccagnini*

1464

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)

28 Luglio 1959 (n. 50)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVIII

Roma, 28 luglio 1959

Prot. n. 34-XXVIII

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima  
Occupazione

e p.c.:

- Agli Ispettorati del Lavoro

**Loro Sedi**

**Oggetto: Telescuola - Anno scolastico 1959-1960.**

A seguito delle circolari n. 62 e n. 59, rispettivamente del 17 ottobre e 19 novembre 1958, con le quali sono state date istruzioni in merito alla costituzione dei posti di ascolto di Telescuola, si forniscono, con la presente, le disposizioni da osservare nell'anno scolastico 1959-1960.

Anche nel prossimo esercizio, questo Ministero è venuto nella determinazione di sostenere, con il proprio finanziamento e la propria organizzazione, l'iniziativa del corso televisivo di avviamento al lavoro. Tale determinazione è giustificata dalla constatazione, che, specialmente nelle località ove i giovani non possono assolvere all'obbligo scolastico fino al 14° anno di età, per mancanza di scuole post-elementari, vi è l'esigenza di completare la preparazione di detti giovani, almeno per consentire loro di seguire proficuamente i corsi di qualificazione svolti presso i Centri di questo Ministero, oppure, al compimento del 14° anno, di poter iniziare un apprendistato con prospettive più favorevoli.

Il corso di Telescuola può, quindi, essere considerato come propedeutico, sia nel caso in cui gli allievi si iscrivano successivamente ad un corso di qualificazione, sia nel caso in cui si occupino in qualità di apprendisti.

**Programma dei corsi.***Inizio delle lezioni - Riepilogo.*

La Direzione di Telescuola ha fatto presente che quest'anno i corsi saranno due: un II corso per gli allievi che hanno frequentato il I, ed un I corso per nuovi allievi.

Le lezioni, salvo impreviste variazioni, inizieranno il 5 ottobre e si concluderanno nel mese di giugno.

L'orario sarà il seguente:

- a) primo corso: dalle 13,30 alle 14,40;
- b) secondo corso: dalle 14,50 alle 16.

Nel mese di agosto di ogni anno - a cominciare da quello in corso - sarà tenuta una serie di lezioni di riepilogo per la durata di cinque settimane a beneficio di coloro i quali desiderino ripassare il programma svolto.

Le lezioni di riepilogo si svolgeranno dalle 17 alle 18.

*Esami finali*

Il Ministero della Pubblica Istruzione, in considerazione del valore sociale dell'esperimento di Telescuola, con **circolare 5 maggio 1959, n. 270**, ha richiamato l'attenzione dei Provveditori agli Studi sull'opportunità di tener presente:

- che i candidati dovranno essere esaminati sulla base dei libri di testo pubblicati dalle Edizioni Radio Italiana ed adottati dagli allievi di Telescuola;

- che nella condotta degli esami si dovrà assicurare agli esaminandi il necessario ambiente di serenità e di comprensione.

*Spese ammesse al finanziamento*

A parziale modifica della citata **circolare n. 69**, si fa presente che, nell'anno scolastico 1959/1960, dovranno essere osservate, per quanto concerne le spese ammesse al finanziamento, le disposizioni seguenti:

1) Nessun compenso per uso di locali, attrezzature o per rimborso spese di riscaldamento potrà essere corrisposto.

Tale determinazione è stata adottata in considerazione del fatto che questo Ministero è a conoscenza che sia i Comuni, sia varie istituzioni assistenziali ed educative, sono disposti ad offrire la loro collaborazione alla realizzazione dell'iniziativa, mettendo a disposizione, gratuitamente, i locali occorrenti.

2) Il compenso orario per i coordinatori sarà di L. 600. Ai coordinatori verrà corrisposto, altresì, un compenso forfettario di L. 1.200 settimanali (pari al compenso di 2 ore) per l'assistenza prestata prima dell'inizio delle trasmissioni, nell'intervallo tra una lezione e l'altra e per la correzione dei compiti.

3) Per le spese di corrispondenza, da sostenere per l'invio dei compiti alla Direzione centrale di Telescuola, viene fissato un compenso di L. 5.000 per tutta la durata del corso.

Con l'occasione, si ricorda che nessun rimborso potrà essere ammesso al finanziamento per le cinque settimane in cui Telescuola effettuerà il riepilogo estivo delle lezioni svolte.

Sarà pertanto cura degli Uffici del Lavoro di controllare che le proposte degli Enti gestori siano elaborate secondo le istruzioni contenute nella presente circolare, tanto nel caso in cui il posto di ascolto sia istituito presso un centro di addestramento professionale, quanto nel caso in cui il posto di ascolto non sia organizzato presso un centro.

#### *Enti gestori*

Rimangono ferme, per quanto riguarda la scelta degli enti gestori, le istruzioni date con **circolare 19 novembre 1958, n. 69**.

Nel richiamare dette istruzioni si ritiene di dover sottolineare che nel caso in cui qualche ente, gestore di «posti di ascolto» nell'anno scolastico 1958/1959, non ritenesse di poter gestire corsi televisivi alle nuove condizioni di finanziamento previste nella presente circolare per l'esercizio 1959/60, l'Ufficio del Lavoro interpellerà altri enti gestori. Se, nonostante tale invito, nessun ente fosse disposto a svolgere il II corso, il posto di ascolto della località in cui tale eventualità abbia a verificarsi,

ai fini del finanziamento di questo Ministero, dovrà essere soppresso.

*Posti di ascolto ammessi al finanziamento*

Per quanto concerne il numero massimo dei posti di ascolto ammessi al finanziamento nell'esercizio finanziario 1959-60, si precisa quanto segue:

1) nelle regioni dell'Italia settentrionale (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia - Romagna) potranno essere ammessi al finanziamento per ciascuna provincia 10 posti di ascolto per il primo anno e 10 posti di ascolto per il secondo anno;

2) nelle restanti regioni d'Italia centro-meridionale ed insulare il numero massimo dei posti di ascolto da istituirsi in ogni provincia sarà invece di 20 per il primo anno e 20 per il secondo anno.

Resta inteso che i posti di ascolto il cui finanziamento sia stato sospeso nel corrente esercizio per le assenze degli allievi e per inefficienza organizzativa non potranno essere ulteriormente finanziati.

Per quanto concerne il secondo anno, il numero massimo dei posti di ascolto sarà pertanto automaticamente ridotto al numero di quelli effettivamente funzionanti per ciascuna provincia alla data di chiusura del primo corso di Telescuola (26 giugno 1959).

*Posti di ascolto: località in cui possono essere istituiti*

Questo Ministero ha più volte avuto occasione di precisare che l'iniziativa di finanziare i posti di ascolto di Telescuola è nata dall'esigenza di rendere possibile a coloro i quali siano residenti in località sprovviste di scuole di avviamento professionale di poter seguire un corso di tale tipo.

Nonostante detto richiamo e nonostante le precise indicazioni contenute nelle istruzioni ministeriali, alcuni Uffici del Lavoro hanno ammesso al finanziamento posti di ascolto situati in grandi centri e perfino nei capoluoghi di provincia.

Ad evitare che ciò possa ripetersi, questo Ministero stabilisce pertanto che *nessun posto di ascolto potrà essere autorizzato nelle località provviste di scuole di avviamento professionale*.

Tale disposizione, ovviamente, non riguarda i posti di ascolto autorizzati nell'anno in corso e regolarmente funzionanti, presso i quali dovrà svolgersi il secondo anno.

Le località in cui potranno essere istituiti posti di ascolto dovranno essere scelte dagli Uffici del Lavoro, i quali ne daranno comunicazione agli enti gestori interessati in tempo utile perchè gli stessi possano avanzare le relative proposte.

#### *Requisiti degli allievi*

Questo Ministero, sulla base dell'esperienza acquisita questo anno e tenuto conto del carattere propedeutico di Telescuola, è venuto nella determinazione di ritoccare la disposizione contenuta nella ricordata **circolare n. 69**, relativamente all'età minima degli allievi, al fine di consentire ai giovani che abbiano superato l'11° anno di età di essere considerati, ove lo desiderino, allievi di Telescuola.

Nulla è innovato, invece, per quanto concerne il limite massimo di età.

#### *Numero massimo e numero minimo degli allievi*

Mentre non si ritiene opportuno stabilire il numero massimo degli allievi, si precisa che il numero minimo non dovrà scendere al di sotto delle 15 unità.

Per quanto concerne il secondo corso, in relazione all'eventuale abbandono da parte degli allievi risultati non idonei agli esami di fine d'anno, o per altro motivo, detto minimo è ridotto a 10 unità.



28 Luglio 1959 (n. 50)

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)**Registro di presenza.***Comunicazioni delle assenze*

Presso la sede di ciascun posto di ascolto deve essere istituito un registro, preventivamente vistato e numerato dall'Ufficio del Lavoro competente, per le annotazioni relative alle presenze giornaliere dei partecipanti, che saranno documentate dalla firma degli allievi.

L'Ente gestore del posto di ascolto è tenuto a rimettere quindicinalmente all'Ufficio del Lavoro ed all'Ispettorato del Lavoro, competenti per territorio, pena la sospensione del finanziamento, uno specchio, conforme all'allegato 1, con l'indicazione delle assenze effettuate dagli allievi nel corso della quindicina.

Una relazione quindicinale, conforme all'allegato 2, dovrà essere altresì rimessa all'Ufficio del Lavoro ed all'Ispettorato del Lavoro competenti da parte del collocatore della località in cui ha sede il posto di ascolto.

Sia le segnalazioni dell'ente gestore, sia le relazioni dei collocatori, dovranno essere effettuate con la più scrupolosa regolarità, poichè la media delle presenze degli allievi sarà determinante al fine della continuazione del finanziamento del posto di ascolto.

*Assenze degli allievi*

Anche per il prossimo anno viene mantenuta la disposizione che il finanziamento del posto di ascolto deve essere sospeso nel caso in cui - per un periodo di 15 giorni - la metà più uno degli allievi sia assente dal corso.

Tenuto conto, peraltro, che non tutti i posti di ascolto hanno lo stesso numero di allievi, dato che è stato fissato solo il numero minimo e non quello massimo, ad evitare difformità di applicazione della presente disposizione, si precisa che la percentuale del 50 per cento + uno deve essere calcolata sul numero minimo di allievi che, come sopra detto, è stato fissato in 15 per il primo anno e 10 per il secondo anno.

Ove le assenze degli allievi superino il limite stabilito, lo Ufficio del Lavoro competente, comunicherà tempestivamente all'Ente gestore che il finanziamento del corso, per la ragione predetta, deve ritenersi sospeso dal primo giorno della settimana successiva a quella di tale comunicazione.

Allo scopo di non arrecare danno agli allievi diligenti, l'Ufficio del Lavoro curerà, se possibile, l'assegnazione di detti allievi ad altro posto di ascolto.

È appena il caso di precisare che è fatta salva la facoltà degli Ispettorati del Lavoro di adottare provvedimenti di immediata sospensione ove accertassero, nello svolgimento della loro opera di vigilanza, che qualche posto di ascolto avesse interrotto la sua attività, ovvero la svolgesse in modo non soddisfacente (costante ritardo nell'apertura della sede del corso, assenza del coordinatore, disorganizzazione, etc.).

#### *Libri di testo*

I libri di testo manterranno l'attuale veste tipografica e saranno sei per il primo quadrimestre e sei per il secondo.

Il prezzo di ciascun fascicolo sarà di lire 250.

Anche nel prossimo anno scolastico questo Ministero ritiene che debbano essere fornite gratuitamente, almeno ad una parte degli allievi, le dispense delle varie materie pubblicate dalle Edizioni Radio Italiana.

Ad evitare che dette dispense siano messe a disposizione degli allievi con ritardo, verranno pertanto assegnate a ciascun posto di ascolto, al momento dell'inizio delle lezioni, n. 10 dispense della I serie, per essere distribuite ad altrettanti allievi più bisognosi, i quali dimostrino di voler seguire il corso con diligenza.

Gli Uffici del Lavoro sono tenuti a rimettere alle Edizioni Radio Italiana, entro dieci giorni dall'inizio del corso, un elenco dei posti di ascolto effettivamente funzionanti (allegato 3) affinché siano inviate direttamente a questi ultimi le dispense suddette.

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata a questo Ministero (all. 4).

28 Luglio 1959 (n. 50)

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)

Le dispense della seconda serie, sempre nel numero di 10, saranno richieste alla E.R.I., entro il 15 gennaio 1960 (allegato 5).

I coordinatori, che prenderanno in carico dette dispense, procederanno alla loro distribuzione agli allievi, i quali rilasceranno ricevuta (allegato 6), impegnandosi a restituirla ove abbandonino il corso.

Nel caso in cui il posto di ascolto sospendesse la sua attività, per le assenze degli allievi o per altro motivo, l'Ente gestore curerà la restituzione delle dispense all'Ufficio del Lavoro, che le assegnerà agli allievi meritevoli di altri posti di ascolto.

#### *Termine di presentazione delle proposte*

Gli Enti gestori di posti di ascolto, che abbiano regolarmente funzionato nel corrente esercizio e gli enti gestori che intendano istituire per la prima volta posti di ascolto nell'anno scolastico 1959-1960, sono tenuti a presentare al competente Ufficio del Lavoro, entro il 15 agosto, le proposte di finanziamento.

Dette proposte, da redigere in cinque copie, devono essere conformi all'allegato 7 tanto per i posti di ascolto isolati, quanto per quelli istituiti presso centri di addestramento professionale finanziati da questo Ministero.

Il termine di presentazione delle proposte si è dovuto fissare in un periodo di tempo successivo alla chiusura del corso di Telescuola poichè solo a tale data gli Uffici del Lavoro possono accertare quali posti di ascolto hanno regolarmente funzionato e quindi possono essere finanziati per l'anno successivo.

*Gli Uffici del Lavoro rimetteranno dette proposte a questo Ministero entro il 31 agosto.*

#### *Revoca dei posti di ascolto*

I posti di ascolto, il cui funzionamento non risulti iniziato entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di inizio di Telescuola, si intendono automaticamente revocati e l'importo delle spese per essi autorizzato ed accreditato dovrà essere restituito a questo Ministero mediante versamento sul c/c n. 200/1 presso la Banca Nazionale del Lavoro.

*Finanziamenti e rendiconti*

Restano ferme, per quanto concerne le modalità per il finanziamento dei posti di ascolto ed il relativo rendiconto, le disposizioni contenute nella circolare 5 dicembre 1958 n. 73.

*Disposizioni finali*

Tenuto conto che con la presente circolare sono state ritocate alcune delle istruzioni precedentemente date, al fine di adeguarle all'esigenza di una migliore attuazione dell'iniziativa di Telescuola, e sono stati forniti chiarimenti in ordine alla interpretazione di dette istruzioni, *questo Ministero è venuto nella determinazione di riaprire i termini di presentazione delle proposte di finanziamento dei posti di ascolto.*

Gli Uffici del Lavoro sono pertanto pregati di invitare gli Enti gestori che avessero già redatto proposte, successivamente inoltrate a questo Ministero, a ripresentare, nei limiti di spesa e nei termini indicati nella presente circolare, nuove domande relative alla istituzione di posti di ascolto che dovranno funzionare nell'anno scolastico 1959-1960.

**Il Ministro**

*f.to Zaccagnini*

28 Luglio 1959 (n. 50)

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)

ALL. I

Posto di ascolto .....

Ente gestore .....

Corso (I o II) .....

- All'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di .....

- All'Ispettorato del Lavoro di .....

**Oggetto: Telescuola: comunicazione delle assenze quindicinali.**

In osservanza alle istruzioni ministeriali, si comunicano i dati relativi alle assenze effettuate dagli allievi del posto di ascolto in oggetto dal ..... al .....

Allievi iscritti al corso n. ....

Allievi che si sono ritirati dal corso n. ....

Allievi frequentanti n. ....

	Allievi	Assenze verificatesi nei giorni di														Note
		L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L		
Maschi																
Femmine																
Totali																

Eventuali comunicazioni relative all'andamento del corso, alla causa delle assenze, ecc. ....

Data,

L'ENTE GESTORE

ALL. 2

UFFICIO DI COLLOCAMENTO DI .....

Prot. n. ....

Data .....

**Oggetto: Posto di ascolto telescuola nel comune di ..... prov. di ..... Corso (I o II) .....**

- All'Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione .....
- All'Ispektorato del Lavoro di .....

RELAZIONE QUINDICINALE

Allievi iscritti al corso n. .... allievi ritirati dal corso n. .... allievi frequentanti n. ....

Giorno	Allievi presenti	Allievi assenti	Totale (col. 2 + 3)	Giorno	Allievi presenti	Allievi assenti	Totale (col. 2 + 3)
1	2	3	4	1	2	3	4

Osservazioni sull'andamento del corso, sul profitto degli allievi, sulle cause delle eventuali assenze, ecc. ....

.....  
Firma e timbro del Collocatore

28 Luglio 1959 (n. 50)

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)

ALL. 3/I

- *Alla Casa Editrice E.R.I. (Edizioni Radio Italiana) - Via Arsenale, 21*

**Torino**

e p.c.:

- *Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale dell'Occupazione e dell'Addestramento Professionale - Divisione XXVIII*

**Roma**

**Oggetto: Telescuola: richiesta di dispense (I serie).**

A seguito degli accordi intervenuti tra codesta Casa Editrice ed il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, si prega di voler rimettere direttamente ai «posti di ascolto», di cui al foglio allegato, le serie di dispense del corso di Telescuola nei quantitativi indicati.

IL DIRETTORE

1476

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)

28 Luglio 1959 (n. 50)

ALL. 3/II

**Elenco dei «posti di ascolto» e delle serie di fascicoli che si richiedono per il 1° quadrimestre dell'anno scolastico 1959-1960.**

NUMERO PROGRESSIVO	POSTO DI ASCOLTO (denominazione e sede)	1° corso	2° corso	NOTE
		Numero delle serie di sei fascicoli richiesti alla E.R.I.		
1	A. ....	.....	.....	
2	B. ....	.....	.....	
3	C. ....	.....	.....	
4	D. ....	.....	.....	
5	E. ....	.....	.....	
6	F. ....	.....	.....	
7	G. ....	.....	.....	
etc.	etc. ....	.....	.....	
<b>TOTALI DELLE SERIE</b>				



28 Luglio 1959 (n. 50)

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)

ALL. 4

U.P.L.M.O. di .....

Prot. n. ....

- Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale dell'Occupazione e dell'Addestramento Professionale - Divisione XXVIII

Roma

Oggetto: Posto di ascolto di ..... (Prov. ....)  
Ente gestore ..... Corso (primo o secondo) .....

Si comunica che il posto di ascolto in oggetto ha regolarmente iniziato la sua attività il giorno .....

Il coordinamento del posto di ascolto è stato affidato al Sig. ....  
..... in possesso del titolo di studio di .....

Gli allievi iscritti al corso sono n. .... così distinti:

	ETÀ DEGLI ALLIEVI				Totale degli allievi
	dai 12 ai 14 anni	dai 14 ai 16 anni	dai 16 ai 18 anni	superiore ai 18 anni	
maschi	.....	.....	.....	.....	.....
femmine	.....	.....	.....	.....	.....
TOTALI					

IL DIRETTORE

1478

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)

28 Luglio 1959 (n. 50)

ALL. 5

- *Alla Casa Editrice E.R.I. (Edizioni Radio Italiana) - Via Arsenale, 21*

**Torino**

e p.c.:

- *Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Occupazione e dell'Addestramento Professionale - Divisione XXVIII*

**Roma**

**Oggetto: Telescuola: richiesta di dispense (II serie).**

A seguito degli accordi intervenuti tra codesta Casa Editrice ed il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, si prega di voler rimettere direttamente ai «posti di ascolto», di cui al foglio allegato, le serie di dispense del corso di Telescuola nei quantitativi indicati.

IL DIRETTORE

28 Luglio 1959 (n. 50)

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)

ALL. 5/II

**Elenco dei «posti di ascolto» e delle serie di fascicoli che si richiedono per il 2° quadrimestre dell'anno scolastico 1959-1960:**

NUMERO PROGRESSIVO	POSTO DI ASCOLTO (denominazione e sede)	1° corso	2° corso	NOTE
		Numero delle serie di sei fascicoli richieste alla E.R.I.		
1	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	
3	.....	.....	.....	
4	.....	.....	.....	
5	.....	.....	.....	
6	.....	.....	.....	
7	.....	.....	.....	
etc.	etc. ....	.....	.....	
TOTALI DELLE SERIE				

ALL. 6  
Ente gestore  
Posto di ascolto di .....  
(Provincia di .....)

**Oggetto: Ricevute dispense - Corso (I o II)**

I sottotitoli allievi del posto di ascolto suindicato dichiarano di aver ricevuto, in data odierna, le seguenti serie di dispense telescuola; dispense che si impegnano a restituire nel caso in cui abbandonassero il corso prima della sua conclusione:

Numero progressivo	Cognome e nome	1° quadrim. n. dispense ricevute	Firma dell'allievo	Numero progressivo	Cognome e nome	2° quadrim. n. dispense ricevute	Firma dell'allievo
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
6	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
7	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
8	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
10	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Totale serie n.				Totale serie n.			

Visto dell'Ufficio del Lavoro

Il rappresentante dell'Ente gestore

..... li .....

28 Luglio 1959 (n. 50)

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(telescuola)

ALL. 7

Ufficio Provinciale del Lavoro e della  
Massima Occupazione di .....N. ....  
Esercizio 1959/60

- Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Occupazione e dell'Addestramento Professionale - Div. XXVIII

Roma

PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UN POSTO DI ASCOLTO PER CORSO  
TELEVISIVO

Provincia di ..... Comune di .....  
Ente gestore .....  
Località sede del posto di ascolto: .....  
Durata del corso: 9 mesi - n. allievi .....  
Tipo del corso (I anno o II anno) .....

**Preventivo della spesa occorrente alla gestione del posto di ascolto.**

Compenso orario per il coordinatore per i giorni di effettiva trasmissione (gg. 219) (L. 600 × 219 = L. 131.400) .....	L. 131.400
Compenso orario per correzione compiti (2 ore settimanali per 38 settimane = N. 76) (L. 600 × 76 = L. 45.600) .....	« 45.600
Spese postali .....	« 5.000
<b>Totale</b>	<b>L. 182.000</b>

*Si dichiara che nel Comune in cui ha sede il posto di ascolto non vi è alcuna scuola di avviamento professionale. Si dichiara altresì che il rappresentante autorizzato a riscuotere e quietanzare in nome e per conto dell'Ente gestore è il Sig. ....*

Data ..... L'Ente Gestore

Visto  
Il Direttore dell'Ufficio  
Provinciale del Lavoro e della M.O.

1482

APPRENDISTATO  
(lavori in economia)

13 Agosto 1959 (n. 201)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro  
Divisione XVII

Roma, 13 agosto 1959

Prot. n. 31662-III-C-4

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro
- A tutti gli Uffici del Lavoro
- A tutte le Associazioni Sindacali Nazionali

Loro Sedi

**Oggetto: Apprendistato e lavori in economia.**

Da parte di alcuni Ispettorati del Lavoro e di Associazioni sindacali è stato posto il quesito se, ai sensi della *legge 19 gennaio 1955, n. 25*, sia o meno configurabile il rapporto di apprendistato nel caso di lavori eseguiti in economia.

Alcuni ritengono che al quesito suddetto debba darsi risposta affermativa, sia perchè la *legge 19 gennaio 1955, n. 25*, ed il relativo regolamento di applicazione non contengono alcuna norma che neghi il rapporto di apprendistato nei casi di lavori in economia, sia perchè le caratteristiche tecnico-organizzative dei lavori suddetti, specie nel settore edile, non giustificerebbero tale esclusione. Per altri invece tale rapporto non sarebbe configurabile in quanto l'art. 2 della predetta legge richiede che uno dei soggetti del rapporto sia necessariamente un imprenditore nel senso indicato dall'art. 2082 *Codice civile*, condizione questa non riscontrabile nel caso di lavori in economia.

Si osserva in proposito che, ai sensi dell'art. 2 della *legge 19 gennaio 1955, n. 25*, l'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale «l'imprenditore» è obbligato ad impartire o a far impartire, «nella sua impresa» all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera «nell'impresa medesima».

13 Agosto 1959 (n. 201)

APPRENDISTATO  
(lavori in economia)

Si ritiene che la locuzione «imprenditore» usata dalla legge vada intesa nel senso chiarito dall'art. 2082 *Codice civile*, e cioè «è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o di servizi».

L'esecutore di lavori in economia non è un «imprenditore»; egli è, generalmente, persona di modeste possibilità economiche, la quale esegue, eccezionalmente e direttamente, lavori al solo scopo di ridurre il costo degli stessi, e detto risultato si propone di conseguire in via straordinaria e non in modo continuativo e professionale.

È pur vero che l'art. 2239 *Codice civile* estende «in quanto compatibile» a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato non afferente all'esercizio di una impresa le disposizioni previste per detto esercizio, ivi comprese quelle relative al tirocinio; si ritiene però che tale disciplina non possa applicarsi nei casi di lavori in economia, in quanto non sembra «compatibile» con la natura dei lavori suddetti, attese le loro particolari caratteristiche tecnico-organizzative e le loro limitazioni nel tempo.

La legge 19 gennaio 1955, n. 25, ed il relativo regolamento di esecuzione, rinviando infatti ripetutamente ai contratti collettivi e disciplinando analiticamente e compiutamente lo svolgimento del rapporto di apprendistato, dall'addestramento pratico a quello complementare, fino all'attribuzione della qualifica professionale, hanno istituito un sistema armonico che trova giustificazione ed ha la possibilità di concreta realizzazione esclusivamente in una azienda organizzata e destinata a continuare la propria attività produttiva nel tempo. Va, inoltre, osservato che non solo gli obblighi, ma anche le agevolazioni, previsti dalla legge in esame nei confronti del datore di lavoro, sono stabiliti non in funzione delle possibilità di fruire contingentemente delle prestazioni dell'apprendista, ma della futura acquisizione da parte di questi della qualificazione professionale, attraverso la continuità del suo tirocinio nell'impresa e della sua effettiva utilizzazione nell'impresa stessa quando egli abbia acquisito la qualifica.

L'interesse di chi effettua lavori in economia si sostanzia, invece, come sopra si è detto, principalmente nel raggiungere un risultato al minor costo possibile, con una attività generalmen-

1484

APPRENDISTATO  
(lavori in economia)

13 Agosto 1959 (n. 201)

te limitata nel tempo, condizioni queste che evidentemente non assicurano quella sufficiente continuità di addestramento che viene realizzata solo nell'impresa e che è il presupposto della speciale disciplina dell'apprendistato di cui alla *legge 19 gennaio 1955, n. 25*.

Per i suesposti motivi, questo Ministero quindi non ritiene possibile la costituzione del rapporto di apprendistato nel caso di lavori eseguiti in economia.

**Il Ministro**  
*f.to Zaccagnini*



21 Agosto 1959 (n. 54)

COLLOCAMENTO  
(istanze e reclami)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 21 agosto 1959

Prot. n. 92

*- Ai Direttori degli Uffici Regionali e  
Provinciali del Lavoro e della Mas'si-  
ma Occupazione***Loro Sedi****Oggetto: Istanze e reclami dei lavoratori.**

Questo Ministero provvede, come è noto, ad inoltrare ai competenti Uffici provinciali del Lavoro, per il necessario seguito, i ricorsi che pervengono da lavoratori interessati all'attività degli Uffici di Collocamento.

Il contenuto di detti esposti riflette spesso particolari stati d'animo degli interessati che, nel maggior numero dei casi, privi di occupazione, si rivolgono agli Uffici di Collocamento per risolvere il più grave problema della loro famiglia.

È superfluo sottolineare l'evidente inopportunità che gli Uffici di Collocamento siano messi in possesso delle istanze e degli esposti di cui trattasi, specie quando essi contengono apprezzamenti, anche se errati, sul funzionamento di detti Uffici e sulla condotta dei collocatori. Così come è altresì necessario evitare che i lavoratori ricorrenti ricevano direttamente dai collocatori contestazioni relative alle segnalazioni contenute nei ricorsi.

In ogni caso deve essere evitata la falsa impressione che ricorsi avanzati contro determinazioni degli Uffici di Collocamento siano decisi sulla base delle valutazioni - anzichè dall'organo superiore a cui si ricorre - dello stesso Ufficio contro il cui operato i ricorsi sono diretti. Impressioni che non può evidentemente non ingenerarsi quando l'Ufficio di Collocamento soggetto del ricorso chiede al ricorrente, come a volte accade, di firmare di-

1486

**COLLOCAMENTO**  
(istanze e reclami)

21 Agosto 1959 (n. 54)

chiarazioni attestanti che al tempo delle segnalazioni contenute nei ricorsi l'Ufficio non aveva la possibilità di effettuare il richiesto avviamento.

Pregasi assicurare.

p. Il Ministro  
*f.to Altarelli*

31 Agosto 1959 (n. 202)

MINORI  
(libretto di lavoro, inferiori anni 14)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro  
Divisione XVIII

Roma, 31 agosto 1959

Prot. n. 923/III-A-1

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro  
Loro Sedi**Oggetto: Libretti di lavoro ai fanciulli minori di 14 anni.**

Dall'esame delle molteplici segnalazioni periodiche pervenute dai singoli Ispettorati del Lavoro sull'andamento dell'occupazione dei fanciulli di età compresa tra i 12 ed i 14 anni, ai quali sarebbero stati rilasciati i libretti di lavoro, si è potuto rilevare che questo aspetto dell'occupazione non riveste - in Italia - alcun carattere di particolare importanza dato il limitatissimo numero dei libretti di lavoro richiesti e rilasciati.

In considerazione di quanto sopra ed anche per dare pratica attuazione alle ratificate *Convenzioni internazionali n. 59 e 60* che vietano l'occupazione dei minori ai 15 anni, si invitano gli Ispettorati del Lavoro in indirizzo ad astenersi per il futuro dal rilasciare ai minori di 14 anni il libretto di lavoro.

Si resta in attesa di cortese assicurazione.

Il Direttore generale

f.to Purpura

1488

COLLOCAMENTO  
(minori abbandonati)

7 Settembre 1959 (n. 56)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 7 settembre 1959

Prot. n. 93-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione  
Loro Sedi

**Oggetto: Avviamento al lavoro di disoccupati parenti di minori abbandonati.**

L'Ente Nazionale per la Protezione Morale del Fanciullo, premesso che svolge una larga assistenza sociale a favore dei minori in stato di abbandono, ha fatto presente di poter fornire la propria collaborazione agli Uffici di Collocamento, segnalando ad essi i nominativi di disoccupati, facenti parte del nucleo familiare di detti minori, da esaminare con particolare considerazione ai fini dell'avviamento.

Ciò consentirebbe - è stato precisato - alle famiglie dei minori assistiti di non ricorrere all'assistenza e di risolvere autonomamente i loro problemi con una occupazione di lavoro.

In risposta alla offerta di collaborazione, è stato fatto presente che, ai sensi dell'art. 15 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, concemente la disciplina del collocamento, le precedenze negli avviamenti al lavoro sono già basate sulla valutazione dello stato di bisogno del nucleo familiare dei disoccupati e quindi anche sul numero dei minori a carico.

Comunque, considerata la natura sociale dell'Ente di cui trattasi, è stato altresì precisato che nulla osta da parte di questo ministero che l'Ente stesso segnali i casi più gravi di bisogno del nucleo familiare di minori abbandonati, al fine di integrare eventualmente la documentazione in possesso degli Uffici di

7 Settembre 1959 (n. 56)

COLLOCAMENTO  
(minori abbandonati)

**Collocamento.**

Gli Uffici provinciali del Lavoro daranno notizia del contenuto della presente circolare a tutti gli Uffici di Collocamento.

p. Il Ministro  
*f.to Storchi*

1490

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)

26 Settembre 1959 (n. 58)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 26 settembre 1959

Prot. n. 94-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione  
Sezioni Collocamento C.E.C.A.

Loro Sedi

**Oggetto: Denominazione e sede degli Uffici di Collocamento  
C.E.C.A.**

Ad integrazione dell'elenco degli Uffici di Collocamento C.E. C.A. indicati all'Allegato 2 della Decisione 8 dicembre 1954 è stato compilato dalla Commissione Tecnica presso l'Alta Autorità, l'unito documento numero 7029/58-i concernente la denominazione e le Sedi degli Uffici di cui trattasi.

In tale documento è stata accolta la richiesta avanzata da alcune Sezioni di collocamento C.E.C.A., intesa a meglio specificare l'ambito territoriale di competenza degli Uffici di Collocamento del Belgio e della Francia.

Al riguardo sono state, infatti, predisposte apposite cartine allegate al documento stesso.

p. Il Ministro  
f.to Altarelli

26 Settembre 1959 (n. 58)

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)

*Doc. N. 7029/58 i*

*SL/ Tr.*

*Orig. Olandese*

COMUNITÀ EUROPEA  
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO  
ALTA AUTORITÀ

COMMISSIONE TECNICA - ART. 69

Elenco degli Uffici di Collocamento che, a mente della Decisione relativa all'applicazione dell'art. 69, sono designati per il collocamento di lavoratori nelle miniere di carbone e di ferro e nell'industria siderurgica della Comunità.

*Lussemburgo, ottobre 1958*

Nell'allegato II alla Decisione concernente l'applicazione dello art. 69 del Trattato sono indicati gli Uffici di Collocamento designati per l'esecuzione di tale Decisione.

Per completare detto elenco, si trascrivono in appresso l'indirizzo e il territorio per cui sono competenti.

#### I - Repubblica Federale Tedesca

Der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, Zentralstelle für Arbeitsvermittlung und Vermittlungsausgleich (Z.A.V.), Frankfurt/Main, Eschersheimer Landstrasse 1-7.

Questo servizio assicura il collegamento centrale con gli Uffici di Collocamento degli altri Paesi.

#### II - Belgio (cfr. cartina All. 1)

Il Belgio è suddiviso in tre zone:

- 1) Gewestelijk Bureau voor Arbeidsbemiddeling  
a *Hasselt*, Maastrichtsestraat 41,  
per tutta la parte fiamminga (settentrionale) del paese.
- 2) Bureau Régional de l'Office National du Placement et du Chômage  
a *Luik*, Rue Lambert Lebègue 2-4,  
per le provincie di Liegi e del Lussemburgo.
- 3) Bureau Régional de l'Office National du Placement et du Chômage  
a *Charleroi*, Rue de Montignies 91-93,  
per Bruxelles, Nivelles e i bacini del Borinage, di Charleroi, del Centro e della Basse Sambre.

#### III - Francia (cfr. cartina All. 2)

Le « Directions Départementales du Travail et de la Main-d'Oeuvre » hanno sede nelle città seguenti:



26 Settembre 1959 (n. 58)

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)

7029/58 i

1) *Lille* (Rijssel) - 13, Faidherbe - per i dipartimenti:

Aisne	Loir-et-Cher	Oise
Calvados	Loire Inférieure	Orne
Cher	Loiret	Pas-de-Calais
Côte-du-Nord	Maine-et-Loire	Sarthe
Eure	Manche	Seine
Eure-et-Loir	Mayenne	Seine Maritime
Finistère	Morbihan	Seine-et-Marne
Ille-et-Vilaine	Nièvre	Seine-et-Oise
Indre	Nord	Somme
Indre-et-Loire		

2) *Nancy* - 22, Rue Saint Nicolas - per i dipartimenti:

Ardennes	Marne (Haute)	Moselle
Aube	Meurthe-et-Meuse	Vosges
Marne		

3) *Metz* - Caserma Feraudy, B.P. n. 95 - per i dipartimenti:

Moselle	Rhin (Bas)	Rhin (Haut)
---------	------------	-------------

4) *Montpellier* - 5, Boulevard Henry IV - per i dipartimenti:

Aude	Gard	Lozère
Aveyron	Herault	Pyrénées Orientales

5) *Lyon* - 11, Cours Lafayette - per i dipartimenti:

Ain	Doubs	Saône-et-Loire
Alpes (Basses)	Drome	Savoie
Alpes (Hautes)	Isère	Savoie (Haute)
Alpes Maritimes	Jura	Var
Ardèche	Loire	Vaucluse
Bouches-du-Rhône	Rhône	Yonne
Corse	Saône (Haute)	Territoire de Belfort
Côte d'Or		

6) *Toulouse* - 3, Rue Lapeyrouse - per i dipartimenti:

Ariège	Gironde	Pyrénées (Basses)
Dordogne	Landes	Pyrénées (Hautes)
Garonne (Haute)	Lot	Tarn
Gers	Lot-et-Garonne	Tarn-et-Garonne

7) *Clermont-Ferrand* - Cité Administrative, Rue Pélissier - per i dipartimenti:

Allier	Corrèze	Sèvres-Deux
Cantal	Creuse	Vendée
Charente	Loire (Haute)	Vienne
Charente Maritime	Puy-du-Dôme	Vienne (Haute)

**IV - Italia**

Tutte le questioni concernenti il collocamento di manodopera all'estero sono trattate dal:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  
Servizio Centrale per l'Impiego dei Lavoratori Carbosiderurgici  
presso la  
Direzione Generale dell'Occupazione e dell'Addestramento Professionale - Via Flavia n. 6, Roma.

**V - Lussemburgo**

Tutte le questioni concernenti il collocamento di manodopera all'estero sono trattate dal:

Office National du Travail  
4, Rue du Fort Reinsheim, Luxemburg-Stad.

**VI - Paesi Bassi**


Tutte le questioni concernenti il collocamento di manodopera all'estero sono trattate dal:


Het Rijksarbeidsbureau  
van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid,  
Zeestraat 73, s-Gravenhage.

26 Settembre 1959 (n. 58)

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)

ALL. 1





29 Settembre 1959 (n. 203)

DOCUMENTI LAVORO  
(tenuta dei)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro  
Divisione XVII

Roma, 29 settembre 1959

Prot. n. 31835/1-9-1

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Tenuta dei documenti di lavoro - Dispense per i libri matricola e paga regolamentare e autorizzazioni allo accentramento - Provvedimenti relativi ai consulenti.**

Con la circolare n. 154 del 14 luglio 1955, concernente il decentramento amministrativo disposto attraverso gli artt. 30 e 31 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, venivano, fra l'altro, impartite istruzioni in merito ai procedimenti emanati dagli Ispettorati del Lavoro per la dispensa dalla tenuta dei libri di matricola e di paga e per l'accentramento delle registrazioni delle paghe e stipendi.

Inoltre con la predetta circolare è stata attribuita a ciascun Ispettorato, nella cui circoscrizione sia ubicata la sede della azienda richiedente, la competenza ad emanare i provvedimenti in parola anche se l'azienda abbia sedi periferiche o stabilimenti in località facenti parte della circoscrizione di altri Ispettorati.

Le innovazioni introdotte col citato D.P.R. n. 520 hanno quindi conferito nuovi poteri a codesti Uffici, e questo Ministero, allo scopo di seguire l'andamento delle richieste e dei provvedimenti come sopra decentrati e di coordinare eventualmente l'azione da svolgere in merito, ritenne opportuno che venissero periodicamente forniti dati e notizie al riguardo e, per quanto concerne in particolare i predetti libri di matricola e di paga, che fossero inviate le copie degli atti di dispensa o di accentramento di tali documenti.

Peraltro, esaurita la fase di prima applicazione delle norme sul decentramento, si ritiene, per quanto riguarda i suddetti prov-

vedimenti di dispensa o di accentrimento, che non sia più necessario l'invio delle copie degli atti emanati nella materia.

Qualora dovessero verificarsi questioni particolari, o dubbie, o controverse, codesti Uffici vorranno prospettarle a questo Ministero al fine di assicurare una uniformità di indirizzo alla loro soluzione.

Per quanto riguarda infine le autorizzazioni, di cui alla *legge 23 novembre 1939, n. 264*, sulla tenuta dei documenti di lavoro da parte di consulenti, si è rilevato che alcuni Ispettorati, continuano a trasmettere, oltre gli elenchi trimestrali richiesti con la *circolare n. 176 del 12 luglio 1957, (1)* anche le copie o le comunicazioni dei singoli provvedimenti all'uopo emessi.

Al riguardo si fa presente, giusta le istruzioni già contenute nella cennata *circolare n. 176*, che è sufficiente l'invio dei soli dati trimestrali senza quindi trasmettere le predette copie o comunicazioni dei provvedimenti.

p. Il Ministro

*f.to Storchi*

(1) La *circolare n. 176* non attiene direttamente alla legislazione protettiva del lavoro, ma riguarda specificamente l'aggiornamento degli elenchi dei Consulenti del lavoro ed i criteri per il rilascio delle relative autorizzazioni. Non è, pertanto, pubblicata nella presente documentazione.

13 Ottobre 1959 (n. 59)

COLLOCAMENTO  
(rappresentanti Intersind)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 13 ottobre 1959

Prot. n. 95-XXV

- A tutti gli Uffici Regionali e Provin-  
ciali del Lavoro e della Massima Oc-  
cupazione  
Loro Sedi

**Oggetto: Commissioni provinciali per il collocamento: partici-  
pazione delle organizzazioni sindacali (Intersind).**

Da parte di alcune Delegazioni Sindacali Interaziendali - «Intersind» - è stata avanzata la richiesta di partecipare, con un proprio rappresentante, «in via di fatto» ai lavori delle Commissioni provinciali per il collocamento.

La richiesta non ha potuto trovare accoglimento in quanto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, prevede che i membri nominati a far parte delle Commissioni di cui trattasi rappresentino la categoria e non le Organizzazioni sindacali dalle quali proviene la designazione; di conseguenza l'intervento, anche in via di fatto, di rappresentanti di altre Organizzazioni sindacali, costituirebbe una deroga al disposto della legge.

Nella fase istruttoria di ricostituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento, gli Uffici in indirizzo sono tenuti ad interpellare anche la «Intersind», ai fini delle designazioni di cui trattasi, facendo pervenire a questo Ministero i consueti dati sul grado di rappresentatività locale della organizzazione stessa.

p. Il Ministro  
f.to Cossu

1500

COLLOCAMENTO  
(servizi domestici)

17 Novembre 1959 (n. 65)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 17 novembre 1959

Prot. n. 96-XXV

- A tutti gli Uffici dell'Ispettorato del  
Lavoro

e p.c.:

- Agli Uffici Regionali e Provinciali  
del Lavoro e della Massima Occupa-  
zione

Loro Sedi

**Oggetto: Legge 2 aprile 1958, n. 339, art. 2 - Enti autorizzati  
ad occuparsi di assistenza al collocamento del perso-  
nale addetto ai servizi domestici.**

L'art. 2 della *legge 2 aprile 1958, n. 339*, recante norme per la tutela del rapporto di lavoro domestico, dispone il divieto di ogni attività di mediato, «comunque svolta», per il collocamento dei lavoratori addetti ai servizi domestici e prevede che detti lavoratori possano essere assistiti, oltre che dagli uffici statali, solo da associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e dagli istituti di patronato, debitamente autorizzati.

In applicazione di tale norma e a seguito di domanda degli enti interessati, questo Ministero ha provveduto ad autorizzare allo svolgimento dell'attività di cui trattasi tutti i Patronati di assistenza, riconosciuti ai sensi del *D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804*.

È stata invece rigettata la domanda di autorizzazione inoltrata dal Sindacato nazionale autonomo lavoratori domestici, con sede in Roma (*Via Vicenza n. 30*) e Sezioni operanti a Firenze (*Via delle Oche n. 11*), Genova (*Via Pollaioli, n. 8*) e Milano (*Via Copernico n. 12*), costituito ad iniziativa di alcuni ex titolari di agenzie private di collocamento, soppresse a seguito dell'entra-



17 Novembre 1959 (n. 65)

COLLOCAMENTO  
(servizi domestici)

ta in vigore della citata legge.

Per quanto conceme gli enti autorizzati, non c'è dubbio che essi devono svolgere direttamente l'attività di cui trattasi e non possono servirsi dell'opera di terzi (enti o singole persone), nè possono percepire alcun compenso dal lavoratore o dal datore di lavoro.

Contrariamente a ciò, è pervenuta notizia che taluno degli enti autorizzati, nello svolgimento dell'attività di cui trattasi, si avvale di uffici e di personale del Sindacato autonomo sopra citato, nonchè di agenzie di affari e condiziona l'assistenza delle lavoratrici al pagamento di una quota sindacale e, per quanto riguarda i datori di lavoro, al pagamento di un compenso che varia da tre a seimila lire.

Ad avviso di questo Ministero, se gli enti autorizzati contravengono al carattere di gratuità che deve avere l'assistenza prestata alle lavoratrici, specie valendosi dell'opera di terzi, poichè dall'entrata in vigore della citata legge le licenze delle agenzie di cui trattasi sono state revocate per la parte concernente il collocamento dei domestici, viene a configurarsi una vera e propria ipotesi di mediatoato che dovrebbe ricadere nelle sanzioni previste dall'art. 665 del *Codice penale*, che fa riferimento a tutti coloro che abusivamente conducono agenzie di affari.

Gli Ispettorati del Lavoro sono pregati di assicurare ogni possibile vigilanza sull'attività degli enti di patronato autorizzati, ai sensi dell'art. 2 della citata legge, a svolgere assistenza al collocamento del personale addetto ai servizi domestici, tenendo presenti le conseguenze di carattere penale che possono derivare nei casi di lucro e segnalando con circostanziate notizie gli abusi riscontrati.

Alla presente si allega l'elenco degli enti autorizzati ai sensi dell'art. 2 della citata *legge 2 aprile 1958, n. 339*, a svolgere l'attività di cui trattasi.

Il Ministro  
f.to Zaccagnini

COLLOCAMENTO  
(servizi domestici)

17 Novembre 1959 (n. 65)

ELENCO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AD OCCUPARSI DELL'AV-  
VIAMENTO DEL PERSONALE DOMESTICO

*(Legge 2 aprile 1958, n. 339)*

Ente di Patrocinio e Assistenza per Coltivatori Agricoli (E.P.A.C.A.) -  
Roma - Via XXIV Maggio n. 43 - D.M. 14/6/1958 - Gazz. Uff. n. 169  
del 15 luglio 1958.

Patronato dell'Associazione Cattolica Lavoratori Italiani (A.C.L.I.) -  
Roma - Via Monte de' Cenci n. 8 - D.M. 14/6/1958 - Gazz. Uff. n. 169  
del 15 luglio 1958.

Patronato O.N.A.R.M.O. - Roma - Piazza Benedetto Cairoli n. 117 -  
D.M. 7/8/1958 - Gazz. Uff. n. 199 del 19 agosto 1958.

Istituto Tutela e Assistenza dei Lavoratori (I.T.A.L.) - Roma - Via  
Quintino Sella n. 8 - D.M. 7/8/1958 - Gazz. Uff. n. 200 del 20 ago-  
sto 1958.

Istituto Nazionale Confederale di Assistenza (I.N.C.A.) Roma -  
Via Lucullo n. 6 - D.M. 9/8/1958 - Gazz. Uff. n. 205 del 26 ago-  
sto 1958.

Istituto Nazionale di Assistenza Sociale (I.N.A.S.) - Roma - Via Po  
n. 21 - D.M. 27/8/1958 - Gazz. Uff. n. 214 del 5 settembre 1958.

Patronato «Ente Nazionale di Assistenza Sociale» (E.N.A.S.) - Roma -  
Via Alessandria n. 199 - D.M. 27/8/1958 - Gazz. Uff. n. 214 del 5  
settembre 1958.

4 Dicembre 1959 (n. 68)

COLLOCAMENTO  
(invalidi)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVI

Roma, 4 dicembre 1959

Prot. n. 14-XXVI

- A tutte le Amministrazioni dello Stato  
Gabinetto

e p.c.:

- Unione Nazionale Mutilati per Servi-  
zio - Sede Centrale

Roma

**Oggetto: Legge 24 febbraio 1953, n. 142, sul collocamento obbli-  
gatorio degli invalidi per servizio. Denunce.**

Come è noto, l'art. 10 della *legge 24 febbraio 1953, n. 142*, espressamente così stabilisce «gli elenchi, le variazioni e i prospetti che le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici a carattere nazionale soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo 11 della *legge 3 giugno 1950, n. 375*, dovranno contenere anche dati e notizie relative ai mutilati ed invalidi per causa di servizio.

Notizie e dati analoghi dovranno essere compresi anche nei prospetti e nelle variazioni contemplati dal terzo comma del succitato art. 11 e che dovranno essere inviati, oltre che ai Prefetti ed alle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi di guerra, anche agli Uffici del Lavoro territorialmente competenti ».

Ciò premesso, con riferimento alla *circolare R. 8645 del 6 luglio c.a.*, di cui ad ogni buon fine si invia copia, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutte le Amministrazioni dello Stato e degli Enti da essa dipendenti o vigilati e diretta a richiamare l'attenzione sull'adempimento dell'obbligo pre-

visto dall'art. 11 della *legge n. 375*, sul collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, lo scrivente, tenuto conto della stretta connessione esistente tra la predetta legge e la *legge 24 febbraio 1953, n. 142*, ravvisa l'opportunità di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni in indirizzo anche sull'osservanza del surrichiamato art. 10, primo comma, consistente, cioè, nello obbligo di integrare gli elenchi concernenti la situazione dei minorati di guerra con notizie e dati relativi anche agli invalidi per causa di servizio.

Nell'occasione si prega di voler intervenire presso gli Enti a carattere nazionale da ciascuna Amministrazione vigilati, affinché i medesimi, nell'ambito dei propri ordinamenti, assicurino la piena osservanza del predetto obbligo, nonchè presso gli Enti locali i quali, come è noto, sono tenuti a trasmettere le variazioni di cui sopra, in base alle disposizioni contenute nel ripetuto art. 10, ultimo comma, della *legge 24 febbraio 1953, n. 142*, oltre che ai Prefetti ed alle Rappresentanze provinciali dell'O.N. I.G., anche agli Uffici del Lavoro territorialmente competenti.

**Il Ministro**

*f.to Zaccagnini*

4 Dicembre 1959 (n. 68)

COLLOCAMENTO  
(invalidi)PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI

Circolare R. 8645

Roma, 6 luglio 1959

*- A tutti i Ministeri*

Roma

L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ha nuovamente segnalato l'inosservanza, da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, degli obblighi sanciti dalla *legge 3 giugno 1950, numero 375*, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra ed in particolare dell'obbligo stabilito dall'art. 11 di trasmettere al Ministero del Lavoro e all'O.N.I.G., nei mesi di gennaio e di luglio di ogni anno, la situazione del dipendente personale con le variazioni verificatesi nel semestre precedente.

Al riguardo - tenuto presente che l'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 11 della menzionata *legge n. 375* costituisce il necessario presupposto per l'ulteriore azione di tutela dell'Opera, intesa all'osservanza dell'art. 9 della legge medesima - si osserva che, per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato, detto obbligo deve essere curato, ai sensi dell'art. 155 del T.U. approvato con *D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3*, dai Direttori Generali, salvo il caso della delega ai Direttori di Divisione, prevista dall'art. 157 del menzionato Testo Unico.

Invero l'art. 155, nel prevedere le attribuzioni dei Direttori Generali, stabilisce che i medesimi «provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale» e, nella specie, non sembra possa revocarsi in dubbio che costituisca atto vincolato la prescritta trasmissione, all'O.N.I.G. e al Ministero del Lavoro, degli elenchi riguardanti la situazione del personale.

Sull'adempimento dell'obbligo in parola si richiama la particolare attenzione delle Amministrazioni in indirizzo ad evitare che eventuali, nuove violazioni dell'art. 11 della *legge n. 375* possano risolversi nella individuazione, ad altri effetti, di personali responsabilità.

Con l'occasione si prega di voler intervenire presso gli Enti pubblici, da ciascuna Amministrazione vigilati, affinché i medesimi, nell'ambito dei propri ordinamenti, assicurino la piena osservanza dello obbligo sancito dall'art. 11 della *legge 3 giugno 1950, n. 375*.

Il Sottosegretario di Stato  
f.to Russo

1506

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

7 Dicembre 1959 (n. 69)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXIII

Roma, 7 dicembre 1959

Prot. n. 9-XXIII

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione  
- Agli Ispettorati del Lavoro  
e p.c.:  
- Alle Prefetture  
- Agli Ispettorati Forestali  
- Agli Uffici del Genio Civile  
Loro Sedi

**Oggetto: Piano di impiego della manodopera disoccupata per lo esercizio finanziario 1960-61.**

**Criteria di ripartizione dei fondi.**

1) Anche per l'esercizio finanziario 1960-61 il piano di riparto dei fondi destinati all'attuazione delle varie forme di intervento a sollievo della disoccupazione, è stato studiato nella presunzione che essi, nel complesso, saranno pressochè uguali a quelli utilizzati nell'esercizio in corso.

2) Per assicurare una aliquota degli interventi ai comuni ad economia particolarmente depressa, siano essi di montagna o di pianura, i mezzi finanziari da utilizzare per l'attività cantieristica sono stati così ripartiti:

- a) 50 per cento, per il soddisfacimento delle esigenze delle zone montane;
- b) 40 per cento, per il soddisfacimento delle esigenze di carattere generale;
- c) 10 per cento, per il soddisfacimento delle esigenze dei comuni ad economia montana, o comunque particolarmente depressa.

7 Dicembre 1959 (n. 69)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

Per la quota di cui alla lettera a) - esigenze delle zone montane - la ripartizione tra le varie provincie è stata effettuata, come per il passato, assegnando a ciascuna provincia interessata un numero di giornate-operaio corrispondente alla incidenza percentuale della popolazione montana rispetto alla stessa dello intero territorio nazionale.

Per il calcolo della popolazione montana è stato possibile utilizzare l'elenco - aggiornato all'anno 1958 - dei comuni montani redatto dalla Commissione censuaria centrale ai sensi dello articolo unico della *legge 30 luglio 1957, n. 657*, che sostituisce l'art. 1 della *legge 25 luglio 1952, n. 991* (provvedimenti in favore dei territori montani).

Per le quote di cui alle lettere b) e c) - esigenze di carattere generale e dei comuni ad economia montana, o comunque particolarmente depresso - la ripartizione tra le provincie è stata effettuata escludendone quelle il cui coefficiente di disoccupazione (ricavato dal rapporto tra la media degli iscritti nella prima e seconda classe delle liste di collocamento, integrata da quella degli avviati ai cantieri e corsi, e la popolazione attiva) è risultato - corretto, come negli anni passati, in relazione all'indice del reddito procapite provinciale - inferiore a quello nazionale ridotto del 50 per cento.

Il criterio suesposto è preordinato anche a rendere possibile il rispetto del precetto legislativo sancito dall'art. 64 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, il quale stabilisce che la metà almeno degli interventi a carico del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori» devono andare a beneficio del Mezzogiorno e delle Isole.

Riassumendo, pertanto, le provincie con un coefficiente di disoccupazione, rettificato come sopra, inferiore al 50 per cento di quello nazionale sono state escluse dalle assegnazioni di carattere generale e da quelle riservate ai comuni ad economia montana, o comunque particolarmente depresso, ma incluse, ove ricorrano le condizioni richieste dalle vigenti disposizioni legislative, nelle assegnazioni per la montagna.

Nell'accluso piano di ripartizione (allegato A) sono riportate le assegnazioni regionali per i tre tipi di intervento con i cantieri (piano di carattere generale, piano aggiuntivo per i comuni ad economia montana, o comunque particolarmente depresso e piano speciale per la montagna).

Per quanto concerne le assegnazioni disposte a favore delle singole provincie, esse saranno rese note tramite i rispettivi Uffici regionali del Lavoro.

3) Ciò premesso, anche questo anno codesti Uffici del Lavoro predisporranno i piani di loro competenza non secondo un ordine alfabetico ma secondo un ordine di precedenza che ne consenta l'attuazione gradualmente, in relazione alle effettive disponibilità finanziarie che saranno assegnate.

Poichè alcuni uffici negli esercizi decorsi non hanno osservato tale norma, se ne raccomanda vivamente l'applicazione.

I piani predetti dovranno essere redatti secondo i criteri e le modalità che qui appresso si indicano o si richiamano.

#### **Cantieri di lavoro e di rimboschimento.**

4) I piani provinciali dovranno pervenire a questo Ministero entro il 28 febbraio 1960 e subito dopo dovrà essere curata la trasmissione di tutti i progetti di cantieri inclusi nei piani stessi, acquisiti da codesti Uffici. È evidente che per i progetti non ancora acquisiti alla predetta data dovrà essere fatto ogni sforzo perchè affluiscano il più rapidamente possibile al Ministero.

Entro i primi mesi dell'esercizio 1960-61, questo Ministero curerà il perfezionamento degli adempimenti relativi all'approvazione dei cantieri - compreso l'accreditamento dei fondi - in maniera che codesti Uffici abbiano la possibilità di disporre la apertura dei cantieri nei momenti ritenuti più opportuni.

I piani dovranno essere redatti sentiti le locali Prefetture, le Commissioni provinciali per il collocamento e gli uffici tecnici vigilatori.

5) Non potendosi prevedere - come si è detto - se le definitive disponibilità di fondi per la istituzione di cantieri consentiranno di predisporre direttamente, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il piano di cantieri per la montagna, in relazione all'articolo unico della citata legge 30 luglio 1957, n. 657, dovranno essere presi opportuni accordi, in sede di redazione dei piani di cantieri, con gli Ispettorati ripartimentali forestali e con gli Amministratori delle foreste demaniali,



7 Dicembre 1959 (n. 69)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

*allo scopo di stabilire quali cantieri, da effettuarsi in applicazione della legge citata, possano essere inseriti nei piani stessi nella parte relativa alle zone montane.*

In tale sede è opportuno tenere presente l'utilità di sviluppare al massimo le programmazioni relative ai cantieri di rimboschimento.

6) Nella redazione dei piani dovranno inoltre essere osservate le seguenti norme:

a) per quanto concerne gli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 2) - piano speciale per la montagna e piano di carattere generale - il contingente di giornate-operaio a disposizione di ciascuna provincia va ripartito fra i vari comuni della provincia stessa tenendo conto del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva, secondo lo schema già diramato nello esercizio finanziario 1957-58;

b) per quanto riguarda, invece, gli interventi di cui alla lettera c) dello stesso punto, il contingente di giornate-operaio a disposizione di ciascuna provincia va ripartito con criteri discrezionali, al fine di venire incontro a quei comuni, montani e non montani, che presentano una situazione economico-sociale tale da richiedere un trattamento particolare;

c) il piano deve contenere l'indicazione dei comuni della provincia per i quali sia ritenuto necessario un intervento a sollievo della disoccupazione e per cui già esista o possa essere redatto, entro breve termine, un progetto di cantiere di lavoro o di rimboschimento;

d) per ciascun comune compreso nel piano, deve indicarsi, entro i limiti dei progetti inviati o da inviarsi, quanti disoccupati - e per quale durata - dovranno essere avviati a ciascun cantiere allo scopo di alleviare lo stato della disoccupazione locale.

Il numero dei lavoratori deve essere previsto per multipli di 5 fino a 100 (con un minimo di 10) e per multipli di 10 oltre 100 (fino a un massimo di 150); la durata deve essere prevista in giorni 25 o 51 o 76 o 102 o 127 o 153;

e) qualora per lo stesso comune esistano più progetti di can-

tieri e si renda necessario operare una scelta fra gli stessi, allo scopo di non superare le giornate assegnate al comune, deve essere data la precedenza: 1) al completamento di opere già parzialmente finanziate con precedenti cantieri; 2) alle opere che abbiano importanza preminente ai fini della utilità collettiva, accertando che le opere proposte in piano siano attuali, onde evitare l'approvazione di cantieri relativi ad opere non più necessarie, con conseguenti successive richieste di revoche.

In proposito si rinnova la raccomandazione di dare la preferenza a progetti di cantieri di lavoro che fossero eventualmente rivolti alla costruzione di idonee sedi di riunione per lo svolgimento di attività di interesse comune per le popolazioni dei piccoli centri, particolarmente rurali.

L'opportunità di tale preferenza deriva dalla constatazione che spesso le popolazioni rurali tendono ad abbandonare i centri di origine per trasferirsi nei grandi agglomerati urbani, spinte dal desiderio di trovare in essi condizioni di vita più confortevoli.

Se attraverso la istituzione delle sedi di riunione sopra indicate, che potrebbero contenere nidi di infanzia, saloni di trattenimento, biblioteche, gabinetti per visite mediche, sale per riunioni familiari, ecc., si potrà rendere più gradita la permanenza della popolazione rurale nei propri paesi - fino a quando tale permanenza sarà dagli interessati giudicata necessaria o opportuna - si compirà opera di grande utilità sociale.

È esclusa, tuttavia, la costruzione di teatri o di sale cinematografiche avendo sovente, la stessa, finalità speculativa;

f) per ciascun cantiere deve indicarsi, nel modo più preciso possibile la natura dei lavori da eseguire. Se si tratta di prolungamenti, deve annotarsi non solo il numero del cantiere da prolungare (o dell'ultimo cantiere da prolungare nel caso ci siano stati altri precedenti prolungamenti), ma, soprattutto, la precisa natura dei lavori.

È necessario che sia evitata la trasmissione di progetti contenenti lavori di demolizione, in quanto gli stessi, per la loro pericolosità, non possono essere eseguiti con cantieri di lavoro.

Nel caso che l'Ufficio non conosca ancora - al momento della redazione del piano - la natura dei lavori da eseguire, indicherà semplicemente «lavori da definire»;

7 Dicembre 1959 (n. 69)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

g) per ciascun cantiere devono indicarsi gli estremi del relativo progetto qualora questo sia già stato trasmesso a questo Ministero; nel caso, invece, non sia stato ancora inviato, si deve indicare lo stato in cui si trova (es.: «progetto in elaborazione», «progetto all'esame del Genio Civile», ecc.);

h) nella formulazione delle proposte deve darsi la precedenza alle località economicamente meno favorite e al completamento dei progetti già parzialmente finanziati con altri cantieri. Per i prolungamenti si raccomanda la osservanza della procedura disposta dalle vigenti norme.

i) per l'invio di nuovi progetti devono essere applicate le istruzioni già impartite al riguardo (elaborati tecnici al completo, documentazione della proprietà dei terreni, documentazione della natura giuridica degli enti gestori, ecc.);

l) per i cantieri di lavoro è necessario che sia accertato il carattere di pubblica utilità - richiesto dalla *legge 29 aprile 1949, n. 264* - delle opere da realizzare.

Al riguardo, pure essendo riservata a questo Ministero ogni definitiva decisione, è opportuno che si eviti l'invio di progetti per i quali appaia evidente la mancanza di detto requisito;

m) nei progetti per l'istituzione di cantieri di rimboschimento o di sistemazione montana, le spese per il materiale d'uso di rapido consumo e per quello da inventariare, nonché le spese varie, debbono essere poste, di massima, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dei fondi per le migliori dei Comuni o dei fondi dei Consorzi provinciali di rimboschimento. Solo eccezionalmente possono essere poste a carico di questo Ministero e, in ogni caso, in percentuale non superiore al 3 per cento dell'importo del trattamento economico dei lavoratori.

È opportuno prevedere e proporre, quando possibile, il trasferimento di materiali residui da cantieri chiusi a favore di cantieri da istituire;

n) la gestione dei cantieri non può essere attribuita:

- ad enti sforniti di personalità giuridica pubblica;
- ad enti non direttamente interessati all'esecuzione delle opere;

- ad enti incapaci di assicurare una soddisfacente gestione dei cantieri, anche nei riguardi tecnici;
- ad enti che abbiano dato cattiva prova in precedenti gestioni.

La gestione dei cantieri deve, pertanto, essere riservata alle Amministrazioni comunali e provinciali, alle Camere di commercio, ai Consorzi di bonifica, agli Enti di riforma fondiaria, alle opere pie, ecc. Potrà essere inoltre affidata agli Ispettorati forestali e agli Uffici del genio civile, quando si tratti, per questi ultimi, di opere per le quali non siano necessarie forniture di materiali (rimozione frane, ecc.) ovvero quando a queste possa provvedersi a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici;

o) i direttori degli Uffici del Lavoro possono non ripartire, in sede di elaborazione del piano provinciale, l'intero contingente di giornate assegnato e riservare un'aliquota, non superiore al 10 per cento del contingente stesso, per casi imprevisti, la cui utilizzazione deve essere proposta entro l'esercizio finanziario;

p) nei piani deve essere riportato il numero delle giornate-operaio di ciascun cantiere. Il totale delle giornate-operaio di tutti i cantieri non deve superare il contingente di giornate assegnato a ciascuna provincia;

q) al piano deve allegarsi:

- l'elenco alfabetico di tutti i comuni inseriti nel piano, con a fianco segnati i numeri progressivi di tutti i cantieri proposti per ciascun comune;
- l'elenco alfabetico di tutti i comuni della provincia esclusi dal piano, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del motivo dell'esclusione;

r) il piano deve essere redatto in 5 copie - secondo lo schema di cui all'allegato B - e deve essere diviso in tre parti: la prima relativa all'assegnazione normale; la seconda all'assegnazione per i territori montani e la terza all'assegnazione per i comuni ad economia montana, o comunque particolarmente depressa.

7 Dicembre 1959 (n. 69)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

Il piano deve essere firmato dal direttore dell'Ufficio del Lavoro dopo la dizione: «Il presente piano è stato formulato sentita la Commissione provinciale del collocamento». Non è necessaria la firma dei membri della Commissione predetta.

Si fa presente al riguardo che la Commissione stessa, nello esprimere il proprio parere, dovrà pronunciarsi anche in merito all'ordine di precedenza da seguirsi per l'attuazione graduale dei cantieri proposti;

s) per le regioni a statuto speciale devono osservarsi le disposizioni impartite con la nota n. 4001-A.G.52 del 5-10-1957.

### **Corso per l'addestramento professionale dei giovani.**

*(Corsi normali)*

7) Ferma restando la disposizione che il piano provinciale e le proposte di istituzione dei corsi normali di addestramento professionale dovranno pervenire a questo Ministero entro il 31 gennaio 1960, si richiama l'attenzione di codesti Uffici sulla necessità, più volte rappresentata, che i corsi stessi vengano svolti presso i centri di addestramento professionale la cui idoneità sia stata riconosciuta da questo Ministero.

Al riguardo si fa presente l'opportunità di inserire nella prima parte del piano provinciale anche le proposte dei corsi di addestramento professionale da svolgersi presso centri e reparti riconosciuti con riserva.

Dette proposte debbono essere tenute distinte da quelle relative all'attività dei centri in atto operanti e finanziati nel corrente esercizio.

Come per il passato, è consentita l'istituzione di corsi isolati per il settore agricolo, in considerazione delle speciali esigenze addestrative che esso presenta, mentre per gli altri settori economici l'istituzione di corsi isolati è consentita soltanto ove sussistano richieste di lavorazioni qualificati il cui addestramento non sia possibile organizzare presso centri.

8) In merito alle modalità da seguire per la elaborazione e per la presentazione delle relative proposte, si richiamano le istru-

zioni impartite al riguardo con le precedenti circolari, in relazione alle quali si forniscono le precisazioni seguenti:

a) anche per i corsi di addestramento professionale pluriennali i preventivi inseriti nelle proposte devono riferirsi all'attività addestrativa dell'esercizio per il quale il piano viene predisposto;

b) allo scopo di conseguire la massima utilizzazione dei centri di addestramento professionale, debbono invitarsi gli Enti gestori a presentare proposte che impegnino annualmente l'attività addestrativa del centro per un periodo di almeno 10 mesi. In considerazione che, a termini dell'art. 46 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, la durata dei singoli corsi non può superare i mesi 8, è consentita, come per il passato, l'organizzazione di cicli addestrativi della complessiva durata di almeno mesi 10 distinti in due corsi (di mesi 5+5, di 6+4, di 4+6) a seconda della natura dell'attività addestrativa;

c) dovendosi ritenere che i perfezionamenti introdotti nella organizzazione dei centri di addestramento professionale e la utilizzazione sempre più completa e razionale dei posti di lavoro disponibili presso di essi, consentano un'apprezzabile diminuzione della incidenza delle spese generali sul costo complessivo dell'addestramento professionale, si è venuti nella determinazione di apportare alcune modifiche alle misure, attualmente vigenti, riguardanti le spese per il personale di direzione, di segreteria e di servizio addetto ai centri di addestramento professionale e quelle di organizzazione.

Tali spese dovranno essere contenute, a partire dal prossimo esercizio finanziario 1960-1961, entro i seguenti limiti:

- *Spese per il personale di direzione di segreteria e di servizio.* Rispettivamente L. 16.000, L. 8.000 e L. 4.800 per i primi 20 posti di lavoro. Rimangono invariate le maggiorazioni stabilite dalla *circolare n. 36 del 6 maggio 1957* per i posti di lavoro eccedenti i 20 anzidetti.

- *Spese di organizzazione.* (Riscaldamento, forza motrice, cancelleria, manifesti, postelegrafiche e varie). Non potranno superare l'8 per cento dell'ammontare delle spese occorrenti per l'effettuazione dei corsi normali e per lavoratori disoccupati che

7 Dicembre 1959 (n. 69)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

si svolgono nel centro, detratto ovviamente l'importo del trattamento economico da corrispondere ai partecipanti dei corsi per disoccupati, nonché le spese relative al funzionamento del centro stesso;

d) nei casi, alle condizioni e con le modalità previste dallo art. 7 della *legge 26 aprile 1934, n. 653*, che per analogia si ritiene possa essere applicato alla materia in questione, è eccezionalmente consentita l'ammissione ai corsi di addestramento professionale di allievi di età compresa tra i 12 e i 14 anni.

#### **Corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati.**

9) Per la formulazione dei piani provinciali dei corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati - piani che dovranno anch'essi pervenire a questo Ministero entro il 31 gennaio 1960 - debbono essere tenute presenti le istruzioni impartite e più volte ribadite in passato, circa la necessità che la istituzione di tali corsi sia proposta soltanto quando corrisponda ad effettive esigenze addestrative, in relazione, cioè, alla esistenza di concrete possibilità di successiva occupazione dei lavoratori interessati.

Tali esigenze potranno essere agevolmente desunte dalle rilevazioni effettuate da codesti Uffici per accertare la penuria di manodopera qualificata, nonché dai contatti che codesti Uffici medesimi avranno cura di prendere con gli organismi economici e con i rappresentanti delle imprese produttive operanti nella provincia.

La collaborazione delle Commissioni provinciali per il collocamento dovrà essere particolarmente stimolata per la conoscenza degli elementi obiettivi in possesso dei componenti le Commissioni stesse e per la valutazione di quelli già acquisiti da codesti Uffici.

È necessario che codesti Uffici indichino dettagliatamente, a questo Ministero per ogni corso le occasioni di lavoro in relazione alle quali il corso stesso è proposto. Non saranno prese in considerazione proposte accompagnate da indicazioni generiche di rispondenza ai criteri sopraesposti.

10) Come già indicato in passato, codesti Uffici, appena determinato il programma di attività da svolgere, si atterranno alle seguenti istruzioni relativamente alla scelta degli enti gestori:

a) inviteranno le imprese produttive interessate alla qualificazione di lavoratori ai fini della loro successiva assunzione, a proporre la istituzione di quei corsi che, sia per il programma da svolgere, sia per le attrezzature da impiegare e sia per la necessità di utilizzare tecnici di fiducia delle aziende, richiedano la gestione diretta, a condizione, ovviamente, che le imprese stesse dispongano di locali, da destinare al loro svolgimento, distinti da quelli adibiti alla normale attività;

b) inviteranno gli enti qualificati - con precedenza quelli di diritto pubblico e quegli altri che, sebbene sforniti di personalità giuridica pubblica, dispongono di centri di addestramento professionale - a proporre la istituzione dei restanti corsi.

11) Potranno inoltre essere incluse nel piano proposte di corsi di primo addestramento, propedeutici a quelli di tipo superiore - limitatamente ai mestieri di muratore e aggiustatore meccanico - la cui istituzione potrà essere successivamente prevista in relazione al determinarsi di concrete possibilità di collocamento anche all'estero.

Si richiamano in proposito le istruzioni di cui al punto 16 della circolare n. 73, del 5 dicembre 1958.

12) Da quanto sopra precisato consegue che deve essere assolutamente evitato l'inoltro di proposte relative alla istituzione di corsi con fini prevalentemente assistenziali anche se il loro svolgimento fosse previsto presso centri di addestramento professionale. Come è noto, infatti, la piena attività dei centri stessi è da questo Ministero assicurata con la istituzione di corsi per giovani lavoratori.

13) Per quanto conceme i corsi riservati a lavoratori aspiranti alla emigrazione, questo Ministero ha motivo di ritenere che anche nel prossimo esercizio finanziario sarà possibile effettuare un certo numero di corsi per carpentiere-cementista-armatore e per muratore per la Francia, di carpentiere edile e di muratore per la Repubblica Federale tedesca nonchè di aggiustatore



7 Dicembre 1959 (n. 69)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

meccanico, tornitore, fresatore e saldatore per i Paesi d'oltremare in collaborazione col C.I.M.E.

Pertanto sembra opportuno che codesti Uffici includano nel piano, elencandole a parte, anche proposte per la istituzione di corsi del genere, che questo Ministero si riserva di autorizzare in relazione alle effettive esigenze che potranno in futuro determinarsi.

Codesti Uffici avranno cura di far proporre tali corsi da enti già in possesso di esperienza specifica e che dispongano di locali e di attrezzature idonei nelle località dove presumibilmente sarà possibile reperire lavoratori disposti ad emigrare e forniti dei requisiti di età e di formazione di base più volte precisati in altre occasioni.

14) Codesti Uffici vorranno infine raccomandare agli enti promotori dei corsi che, nella predisposizione delle proposte, i preventivi di spesa siano contenuti nei limiti massimi indicati da questo Ministero, richiamando inoltre la loro attenzione sulla circostanza che non potranno essere comunque consentite integrazioni di spese e storni dallo stanziamento riguardante il trattamento economico dei lavoratori.

**Prove finali per l'accertamento del grado di preparazione conseguito dai lavoratori che hanno partecipato ai corsi di addestramento professionale.**

15) A seguito delle difficoltà sorte in sede di applicazione delle istruzioni diramate con le circolari n.ri 73 e 17, rispettivamente in data 5 dicembre 1958 e 20 marzo 1959, in materia di prove finali per gli allievi dei corsi di addestramento professionale e tenuto sempre conto della necessità di agevolare per quanto possibile codesti Uffici nell'espletamento dei compiti che sono loro assegnati, si stabilisce quanto segue in ordine alla definitiva disciplina della materia in parola:

a) immediatamente prima del termine dei corsi, gli Uffici del Lavoro, territorialmente competenti, richiederanno agli enti gestori i nominativi degli insegnanti e istruttori che dovranno for-

mare le Commissioni incaricate di esaminare gli allievi che ai corsi stessi hanno partecipato, provvedendo quindi alla nomina di dette Commissioni e concordando con gli enti gestori la data di svolgimento delle prove di esame;

b) alle prove di esame dovrà presenziare un delegato di questo Ministero con il compito di accertarne e garantirne il regolare svolgimento.

La individuazione del delegato predetto deve essere effettuata, a cura del Direttore dell'Ufficio del Lavoro competente per territorio, in persona di un funzionario della carriera direttiva o di concetto di detto Ufficio o, in caso di indisponibilità, di un funzionario delle carriere anzidette dell'Ispettorato del Lavoro designato dal Capo dell'Ispettorato competente per territorio. Qualora anche quest'ultima soluzione si renda inattuabile per carenza di personale disponibile, l'incarico potrà essere affidato a persona estranea all'Amministrazione, facendo però in modo che la scelta cada su elementi che, oltre ad essere in possesso dei necessari requisiti tecnici e morali, risiedano, possibilmente, nella località sede degli esami o in altra sede a questa il più possibile vicina.

Agli estranei all'Amministrazione scelti per tale compito potrà essere corrisposto un compenso di L. 600 per ogni ora di effettiva presenza agli esami ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente incontrate e debitamente documentate.

L'onere relativo alle spese di cui sopra dovrà essere sostenuto dagli Enti gestori che, in via del tutto eccezionale, potranno all'uopo utilizzare, allegando ai rendiconti i relativi titoli giustificativi di spesa, le disponibilità eventualmente residue dai finanziamenti ottenuti per lo svolgimento dei corsi cui gli esami si riferiscono.

Nel caso in cui i finanziamenti anzidetti non consentissero la copertura delle spese in parola, l'Ente gestore provvederà ad includerle ugualmente nel rendiconto e questo Ministero, riscontrata la regolarità, provvederà di volta in volta all'invio del saldo occorrente;

c) a cura di codesti Uffici, dovranno inoltre essere chiamati ad assistere allo svolgimento delle prove di esame un rappresentante dei datori di lavoro ed uno dei lavoratori della categoria

7 Dicembre 1959 (n. 69)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

professionale alla quale il corso si riferisce ed un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica. Si precisa che l'intervento dei predetti rappresentanti non è tassativo, per cui codesti Uffici si limiteranno a dare comunicazione alle organizzazioni di categoria ed all'ente medesimi della data e della località nelle quali saranno tenuti gli esami, invitandoli a designare le persone da cui intendono farsi rappresentare.

Ogni altra disposizione in precedenza diramata che contrasti con quelle sopra indicate deve intendersi abrogata.

#### **Corsi di insegnamento complementare per apprendisti.**

16) Per quanto concerne l'elaborazione delle proposte dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti, da svolgersi nell'esercizio finanziario 1960-61, dovranno essere osservate le istruzioni contenute nelle precedenti circolari emanate da questo Ministero, con le modifiche appresso indicate.

#### *17) Spese di riscaldamento e di organizzazione.*

Tenuto conto che l'incidenza delle spese di riscaldamento e di organizzazione non è costante, ma varia in relazione alla località in cui il corso si svolge ed al numero dei corsi affidati a ciascun Ente gestore, questo Ministero è venuto nella determinazione di modificare parzialmente le disposizioni impartite al riguardo negli scorsi esercizi.

In relazione a ciò viene stabilito quanto segue:

a) la spesa di riscaldamento viene *conglobata* in quella di organizzazione.

Gli enti gestori potranno pertanto utilizzare la somma stanziata forfettariamente a tale titolo per provvedere tanto alle spese di organizzazione del corso (fitto locali, illuminazione, cancelleria, stampati, spese postali, spese per il personale di segreteria e per gli addetti alla pulizia dei locali, ivi compresi eventuali oneri assicurativi, previdenziali ed integrativi della retribuzione) quanto al riscaldamento del locale in cui il corso si svolge.

In ogni caso, l'Ente gestore dovrà assicurare il riscaldamen-

to nell'intero periodo richiesto dalle esigenze climatiche della località in cui il corso viene effettuato;

b) nel caso in cui in una sede si svolga un solo corso (*corso isolato*) il limite massimo di spesa per l'organizzazione ed il riscaldamento rimane fissato in L. 100.000. In tal caso l'Ente gestore dovrà elaborare la proposta compilando, in 5 copie, il modello di cui all'allegato D) della **circolare n. 73 del 5 dicembre 1958**;

c) per i corsi che si svolgono *in una stessa sede*, le spese di organizzazione, comprendenti le voci citate nel paragr. a), vengono determinate forfettariamente nelle seguenti misure:

- L. 60.000 per ciascun corso dal 1° al 5° corso compreso;
- L. 55.000 per ciascun corso dal 6° al 10° corso compreso;
- L. 45.000 per ciascun corso dall'11° al 20° corso compreso;
- L. 40.000 per ciascun corso dal 21° al 40° corso compreso;
- L. 35.000 per ciascun corso dal 41° in poi.

La proposta di svolgimento dei corsi che si effettueranno in una stessa sede dovrà essere formulata redigendo, in 5 copie, il modello di cui all'allegato c) della presente circolare.

Con l'adozione delle misure sopra indicate, se un Ente gestore svolgerà in una stessa sede, ad esempio, 12 corsi, riceverà per i primi 5 corsi L. 300.000 (L. 60.000 × 5), per i corsi dal 6° al 10° compreso L. 275.000 (L. 55.000 × 5) e per i rimanenti 2 corsi L. 90.000 (L. 45.000 × 2). Complessivamente, pertanto, l'Ente gestore in parola riceverà L. 665.000 (lire 300.000 + lire 275.000 + L. 90.000) (Allegato D);

d) per i corsi di insegnamento complementare che si svolgono presso centri di addestramento professionale riconosciuti e finanziati da questo Ministero, le spese di organizzazione non debbono superare le cifre indicate nel paragrafo precedente. Per i corsi in parola, com'è noto, le proposte debbono essere compilate sui prescritti modelli P.C./3, comprendendo, invece, le spese di organizzazione ad essi afferenti nella parte 1<sup>a</sup> del Mod. P.C./1, in aggiunta a quelle riguardanti lo svolgimento di corsi di altro tipo da effettuarsi presso lo stesso centro.

Sono pertanto abrogate le disposizioni di cui al paragrafo 27 della **circolare n. 73** per la parte relativa alle spese di organizzazione dei corsi di insegnamento complementare per apprendi-

7 Dicembre 1959 (n. 69)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

sti e viene modificata, come risulta dall'allegato E), la parte I<sup>^</sup> del citato Mod. P.C./1.

18) *Durata massima dei corsi.*

Si è rilevato che alcuni Enti gestori, pur presentando proposte di istituzione di corsi complementari della durata di 9 e perfino 10 mesi non riescono spesso a portare a termine detti corsi per l'intero periodo. Ad evitare ciò si stabilisce che - salvo il caso in cui i contratti collettivi prevedano una durata maggiore - i corsi complementari debbano essere svolti in *8 mesi*.

Iniziandosi in ottobre, i corsi si dovranno concludere, pertanto, nel mese di giugno.

19) *Attestati e premi*

Mentre per quanto conceme la consegna degli attestati di assiduità, diligenza e profitto restano ferme le istruzioni contenute nella circolare 30 dicembre 1957, n. 83, per quanto riguarda i premi in denaro le disposizioni contenute nella predetta circolare sono parzialmente modificate.

Il premio in denaro, infatti, sarà unico e verrà assegnato soltanto agli apprendisti che, senza effettuare assenze in misura superiore al 20 per cento del numero delle ore di lezione, avranno ottenuto, nel giudizio finale, una votazione non inferiore ad 8/10.

L'ammontare del premio sarà stabilito successivamente in relazione alle disponibilità finanziarie.

20) *Disposizioni finali*

Salvo quanto è stato sopra detto per le spese di organizzazione, nulla è innovato in merito alle modalità di elaborazione delle proposte e dei piani, nonchè in merito ai termini per la loro presentazione, come pure in merito alla effettuazione delle prove di idoneità.

Peraltro, in relazione alle nuove istruzioni impartite circa la misura delle spese di organizzazione per i corsi che si svolgono in una stessa sede, è stato opportunamente modificato, co-

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

7 Dicembre 1959 (n. 69)

me appare dall'allegato f), lo schema del piano dei corsi di cui all'allegato e) della circolare n. 73 del 5 dicembre 1958.

**Posti di ascolto di «telescuola».**

21) Per quanto concerne le proposte di istituzione dei posti di ascolto di telescuola, relative all'esercizio 1960-1961, saranno impartite, a suo tempo, le necessarie istruzioni.

*Si fa presente infine che, in sede di elaborazione dei piani relativi al prossimo esercizio finanziario 1960-61, non dovranno essere accolte proposte di istituzione di cantieri di lavoro e di rimboschimento e di corsi di addestramento professionale di qualsiasi tipo avanzate da enti gestori che non abbiano ancora presentato i rendiconti finali relativi alle attività svolte nell'esercizio 1957-58 e precedenti o che, nella gestione dei cantieri o dei corsi da essi in precedenza realizzati, siano incorsi in gravi irregolarità.*

**Il Ministro**  
f.to Zaccagnini

7 Dicembre 1959 (n. 69)

**ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE**  
 (lavoratori disoccupati)

Piano di ripartizione regionale delle giornate lavorative per cantieri di lavoro e di rimboscimento da istituire nell'esercizio finanziario 1960 - 1961

REGIONI	Numero giornate-operaio assegnate a ciascuna Regione per i cantieri di lavoro e di rimboscimento			
	Con il piano di ripartizione normale	Con il piano aggiuntivo per i Comuni (montani e non montani) ad economia particolar. depresso	Con il piano di ripartizione speciale per i territori montani	IN COMPLESSO
Piemonte	15,970	3,990	234,910	254,870
Valle d'Aosta	—	—	35,830	35,830
Lombardia	43,860	10,965	311,375	366,200
Trentino - Alto Adige	8,415	2,105	185,275	195,795
Veneto	113,135	28,230	170,985	312,400
Friuli - Venezia Giulia	16,630	4,160	86,555	107,345
Trieste	13,670	3,420	—	17,090
Liguria	4,270	1,070	120,865	126,205
Emilia - Romagna	467,455	116,865	179,515	763,835
<b>Italia Settentrionale</b>	683,405 (22,78020%)	170,855 (22,78020%)	1,325,310 (35,34167%)	2,179,570 (29,06094%)
Toscana	75,305	18,825	301,290	395,420
Umbria	24,755	6,185	137,660	168,600
Marche	33,375	8,345	76,905	118,625
Lazio Nord	13,905	3,475	84,265	101,645
<b>Italia Centrale</b>	147,340 (4,91129%)	36,830 (4,91129%)	600,120 (16,06320%)	784,290 (10,45724%)
<b>Italia Centro-Settentr.</b>	830,745 (27,69149%)	207,685 (27,69149%)	1,925,430 (51,34487%)	2,963,860 (39,51818%)
Lazio Sud	40,550	10,140	127,280	177,970
Abruzzi e Molise	51,745	12,940	276,415	341,100
Campania	856,180	214,045	316,930	1,387,155
Puglia	392,925	98,225	73,070	564,220
Basilicata	22,010	5,500	175,925	203,435
Calabria	257,595	64,400	299,450	621,445
<b>Italia Meridionale</b>	1,621,005 (54,03343%)	405,250 (54,03343%)	1,269,070 (33,84189%)	3,295,325 (43,98766%)
Sicilia	477,775	119,445	323,465	920,685
Sardegna	70,475	17,620	232,035	320,130
<b>Italia Insulare</b>	548,250 (18,27508%)	137,065 (18,27508%)	555,500 (14,81321%)	1,240,815 (16,54416%)
<b>Italia Merid. - Insulare</b>	2,169,255 (72,30851%)	542,315 (72,30851%)	1,824,570 (48,65513%)	4,536,140 (60,48182%)
<b>Repubblica</b>	3,000,000 (100,—%)	750,000 (100,—%)	3,750,000 (100,—%)	7,500,000 (100,—%)

**ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE**  
**(lavoratori disoccupati)**

7 Dicembre 1959 (n. 69)

Allegato B

Ufficio ..... del lavoro e della massima occupazione di .....  
 Piano provinciale per l'istituzione dei cantieri di lavoro e di rimboscamento per l'esercizio 1960 - 61

N. d'ordine	Comune	Rimb. o Lav.	Ente Gestore	Natura dei lavori	N. lav.	Durata giorni	Giornate operajo (6 x 7)	Estremi trasmissione progetto o richiesta prolungamento o indicazione stato della pratica	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Parte I (assegnazione normale)					La cifra del totale non deve superare il contingente di assegnazione normale.
				Parte II (assegnazione per i territori montani)					La cifra del totale non deve superare il contingente di assegnazione per i territori montani.
				Parte III (assegnazione per comuni ad economia montana, o comunque particolarmente depressa).					La cifra del totale non deve superare il contingente di assegnazione per i comuni ad economia montana, o comunque particolarmente depressa.
				Totale					
				Aliquota da ripartire successivamente					
				Totale generale					La cifra del totale non deve superare il contingente complessivo di giornate-operative assegnato alla provincia.



7 Dicembre 1959 (n. 69)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

ENTE GESTORE (1) .....

*Allegato C)*

**Schema di proposta per l'istituzione di corsi di insegnamento complementare per apprendisti, da svolgersi durante l'esercizio finanziario 19..... - 19.... in una stessa sede.**

Provincia di ..... Comune di .....

Sede dei corsi: Via .....  
Piazza .....

Rappresentante autorizzato a riscuotere e quietanzare in nome e per conto dell'Ente

gestore .....

Parte I

*Preventivo per le spese di gestione dei corsi.*

- a) Spese per insegnamento, contributi assicurativi, previdenziali ed oneri integrativi della retribuzione ed acquisto del materiale didattico (vedasi col. 14 del prospetto di cui alla parte II) . . . . . L.....
- b) Spese generali (affitto locali, riscaldamento, compensi al personale di segreteria ed a quello addetto alla pulizia dei locali ed eventuali contributi assicurativi ed oneri riflessi ad esso dovuti; cancelleria, illuminazione e varie) per n..... corsi, indicati nel prospetto di cui alla parte II (2) . . . . . L.....
- TOTALE L.....

(1) Denominazione dell'Ente gestore e indirizzo.

(2) Si ricorda che per le spese di organizzazione non possono essere superati i limiti massimi indicati nella circolare n. 69/9-XXIII del 7-12-1959 (Allegato D).



7 Dicembre 1959 (n. 69)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

Parte II

## E L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO

8 Durata settimanale del corso in ore	9 Numero complessivo delle ore di lezione previste per la durata del corso	10 Orario giornaliero di svolgimento	11 Retribuzione del personale insegnante	12 Contributi assicurativi, previsionali ed oneri in- tegrativi della retribuzione	13 Materiale didattico (testi, quaderni, cancelleria ecc.) (L. 3000 x n. .... allievi)	14 TOTALE (col. 11 + 12 + 13)
TOTALI						

1528

**ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE**  
**(lavoratori disoccupati)**

**7 Dicembre 1959 (n. 69)**

Parte III

Si dichiara che l'orario settimanale e giornaliero di svolgimento dei corsi, di cui alla parte I, è stato fissato d'intesa con le imprese dalle quali dipendono gli apprendisti. I programmi dettagliati dei corsi sono uniti in allegato.

Data .....

IL RAPPRESENTANTE DEL CENTRO

---

Parere della Commissione provinciale  
per il collocamento

Parere dell'Ufficio ..... del lavoro  
e della massima occupazione

Data .....

Il Direttore dell'Ufficio ..... del lavoro  
e della massima occupazione

7 Dicembre 1959 (n. 69)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)CORSI DI INSEGNAMENTO COMPLEMENTARE *Allegato D)*

## Spese di organizzazione

Per	Limiti massimi					L.	
1 corso isolato . . . . .	.	.	.	.	.	L.	100.000
» 2 corsi svolgentisi in una stessa sede . . . . .	.	.	.	.	.	L.	120.000
» 3 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	180.000
» 4 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	240.000
» 5 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	300.000
» 6 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	355.000
» 7 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	410.000
» 8 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	465.000
» 9 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	520.000
» 10 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	575.000
» 11 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	620.000
» 12 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	665.000
» 13 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	710.000
» 14 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	755.000
» 15 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	800.000
» 16 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	845.000
» 17 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	890.000
» 18 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	935.000
» 19 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	980.000
» 20 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.025.000
» 21 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.065.000
» 22 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.105.000
» 23 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.145.000
» 24 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.185.000
» 25 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.225.000
» 26 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.265.000
» 27 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.305.000
» 28 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.345.000
» 29 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.385.000
» 30 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.425.000
» 31 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.465.000
» 32 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.505.000
» 33 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.545.000
» 34 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.585.000
» 35 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.625.000
» 36 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.665.000
» 37 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.705.000
» 38 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.745.000
» 39 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.785.000
» 40 » » » » » . . . . .	.	.	.	.	.	L.	1.825.000

Per ogni corso, oltre il 40°, le spese generali aumenteranno di L. 35.000 per corso.

1530

**ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE**  
(lavoratori disoccupati)

7 Dicembre 1959 (n. 69)

Esercizio finanziario 19..... - 19.....

UFFICIO DEL LAVORO

Piano dei corsi di insegnamento complementare

Piano « tipo » per una provincia

Numero della proposta	ENTE GESTORE DEL CORSO	Località e sede del corso (1)	Tipo del corso	Qualifica professionale	Azienda o Aziende presso le quali gli apprendisti sono occupati	Numero degli apprendisti	
						U	D
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ente gestore A						
2							
.....							
49							
50							
51	Ente gestore B						
52							
.....							
99							
100	Ente gestore C						
101							
102							
.....							
149							
150	Ente gestore D						
151							
152							
.....							
199							
200							
TOTALI							

Addi .....

- (1) - Indicare con esattezza la sede del corso (Comune, frazione, indirizzo: Via o piazza e numero civico).  
 (2) - Per i corsi che si svolgono presso Centri di Addestramento professionale riconosciuti devono essere riportate nel piano solo le seguenti spese: retribuzione del personale insegnante, materiale didattico, eventuali contributi assicurativi e previdenziali ed oneri integrativi della retribuzione (colonna n. 12). Nessuna indicazione deve essere invece riportata nella colonna 13, riguardante le spese generali.  
 (3) - Si ricorda che per le spese di organizzazione dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti non debbono essere superati i limiti massimi indicati nella circol. n. 69/9-XXIII del 7-12-59 (All. D).

7 Dicembre 1959 (n. 69)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(lavoratori disoccupati)

Allegato F

E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE  
per apprendisti (legge 19 gennaio 1955, n. 25)  
con 200 corsi e 4 enti gestori

Durata annuale del corso in settimane	Ore settimanali di insegnamento	Orario giornaliero delle lezioni	PREVENTIVO DI SPESA (2)			NOTE
			Retribuzione pers. ins. contributi ass. e prev. ed oneri integr. della retrib. materiale didattico	Spese generali affitto locali, riscaldamento, segreteria, pulizia locali ecc. (3)	TOTALE	
9	10	11	12	13	14	

Il Direttore

**ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE**  
**(lavoratori disoccupati)**

**7 Dicembre 1959 (n. 69)**

*Allegato E)*

Mod. PC/1

**Proposte per la istituzione di Corsi di addestramento professionale per giovani lavoratori da svolgere durante l'esercizio finanziario 19..... - 19.....**

**presso il Centro di addestramento professionale di .....**

sito nel Comune di .....

Provincia di ..... Via .....

gestito da .....

*Direttore del Centro* .....

*Rappresentante* autorizzato a riscuotere e quietanziare in nome e per conto dell'Ente gestore del Centro .....

*Lavoratori* che parteciperanno ai corsi per giovani lavoratori (come da col. n. 5 della parte II) n.....

*Lavoratori* che parteciperanno ai corsi per disoccupati da svolgere presso il Centro (come da col. n. 5 della parte I del Mod. PC/2) n.....

*Corsi di insegnamento complementare* per apprendisti di cui si prevede la istituzione presso il Centro: n.....

Numero totale dei lavoratori che parteciperanno ai corsi per giovani lavoratori e per disoccupati, da svolgere presso il Centro n.....

**Preventivo delle spese generali del Centro riferibili ai corsi per giovani lavoratori e per lavoratori disoccupati che vi si svolgono**

Parte I

Corsi ai quali le spese si riferiscono	Direzione	Segreteria	Servizi	Contr. assic. e previdenziali ed oneri integ. rettificazione	Affitto locali	Spese di organizzazione (a)	Totale spese generali	NOTE
Corsi per giovani lavoratori e per lavoratori disoccupati								
Corsi di insegnamento compl. per apprendisti (b)								
<b>TOTALI</b>								

(a) - comprendono le spese per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, cancelleria, stampati, telefoni, postali ecc. Per il riscaldamento deve indicarsi la durata prevista (data di inizio o termine).

(b) - Si ricorda che per le spese di organizzazione dei corsi di insegnamento compl. per apprendisti non debbono essere superati i limiti massimi indicati nella circolare n. 69/9-XXIII del 7-12-1959 (Allegato D).



15 Dicembre 1959 (n. 70)

APPRENDISTATO  
(giornata nazionale)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVIII

Roma, 15 dicembre 1959

Prot. n. 35-XXVIII

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione

e p.c.:

- Agli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Organizzazione della II Giornata nazionale dell'apprendista.**

I risultati conseguiti con la «I Giornata nazionale dell'apprendista», svoltasi con successo domenica 26 gennaio 1958, sottolineano l'opportunità di organizzare, anche quest'anno, una manifestazione dedicata ai problemi della formazione professionale dei giovani.

L'iniziativa, alla quale, come è noto, aderirono le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché gli enti preposti allo svolgimento dei corsi di istruzione teorica degli apprendisti, era rivolta a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle categorie interessate sull'importanza della qualificazione e sulla necessità che i giovani acquisiscano una capacità professionale adeguata ai moderni e rapidi sviluppi della tecnica.

L'incremento, in tutto il Paese, delle iniziative rivolte allo addestramento professionale ed i dati riguardanti l'occupazione dei giovani e la frequenza dei corsi di addestramento professionale e dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti, confermano la valutazione positiva dell'opera svolta e l'opportunità di richiamarla alla considerazione dei giovani, delle loro famiglie, delle autorità, dell'opinione pubblica, attraverso la ce-

lebrazione di un'apposita «Giornata», nel corso della quale sia fatta una rassegna dei risultati conseguiti nel campo della formazione professionale giovanile e siano ulteriormente approfondite le ragioni sociali e morali che sono alla base di tale attività. Tale manifestazione riguarderà, pertanto, oltre i problemi specifici degli apprendisti, quelli relativi alla formazione professionale dei giovani in generale.

Circa la data in cui svolgere la «II Giornata nazionale dello apprendista», questo Ministero è dell'avviso che la manifestazione debba aver luogo in tutte le provincie domenica 31 gennaio 1960.

*La manifestazione sarà preceduta da un manifesto a carattere nazionale, di cui questa Amministrazione curerà la stampa e l'affissione, e dovrà svolgersi con lo stesso rilievo e lo stesso impegno organizzativo della «I Giornata».*

Poichè, anche questa volta, non mancherà la collaborazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, come pure degli enti che parteciparono alla «I Giornata», questo Ministero ritiene che sia possibile fare di nuovo affidamento sul contributo di quanti siano interessati ai problemi della formazione professionale dei giovani.

I Direttori degli Uffici del Lavoro sono invitati pertanto a prendere localmente contatto con le organizzazioni e gli enti predetti, onde richiedere ogni utile collaborazione alla riuscita della manifestazione.

Alla «Giornata» dovranno essere invitati, altresì, gli organi locali dei Ministeri dell'Industria e Commercio, della Pubblica Istruzione e dell'Agricoltura e Foreste.

*Questo Ministero ritiene necessario richiamare l'attenzione degli Uffici del Lavoro sull'opportunità di stabilire particolari contatti con gli Organi locali delle predette Amministrazioni e specialmente con i Provveditorati agli Studi e le Camere di Commercio, tenuto conto che per la loro esperienza possono dare un prezioso contributo alla realizzazione dell'iniziativa.*

La «Giornata» dovrà comprendere:

1 - una pubblica manifestazione, nel corso della quale dovrà essere effettuata una chiara e sintetica illustrazione della situazione dell'addestramento professionale nella provincia, con particolare riferimento ai risultati conseguiti nel 1959 e alle possi-

15 Dicembre 1959 (n. 70)

APPRENDISTATO  
(giornata nazionale)

bilità di occupazione connesse all'acquisizione della qualificazione. Tale relazione riguarderà, pertanto, i Centri professionali riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i corsi da essi svolti, i corsi svolti presso altri enti od aziende, i corsi complementari per apprendisti, cioè tutta l'attività addestrativa promossa dal Ministero;

2) - *la consegna, nel corso della manifestazione di cui al punto precedente, di attestati e premi agli apprendisti meritevoli, nonché di attestati di benemerenzza agli enti gestori ed agli imprenditori che si siano distinti nell'attività di addestramento professionale.* Poichè il numero dei giovani meritevoli di ricevere l'attestato o il premio è rilevante, tenuto conto che dovranno essere premiati tanto i giovani che hanno frequentato i corsi svolti nell'esercizio 1957-58, quanto quelli che hanno seguito i corsi del 1958-59, gli Uffici del Lavoro, ad evitare che la consegna degli attestati e dei premi assorba l'intera cerimonia, cureranno - nei casi in cui il numero dei premiati sia molto elevato - *di limitare la consegna ufficiale a gruppi di modesta entità.*

Con l'occasione, si ricorda che non tutti gli Uffici hanno ancora provveduto a rimettere a questo Ministero, ai sensi della circolare n. 83 del 30 dicembre 1957, i dati relativi agli apprendisti meritevoli, per la loro assiduità e profitto, di ricevere il premio. Si pregano pertanto quegli Uffici che ancora non lo avessero fatto di far pervenire al più presto allo scrivente i dati suddetti, anche se non definitivi, al fine di rendere possibile il tempestivo accreditamento dei fondi occorrenti.

Per quanto concerne gli attestati ed i premi si fa presente che questi saranno di tre tipi:

a) *un premio di L. 1.000 (mille) ed un attestato di assiduità,* per gli apprendisti che non hanno effettuato assenze in misura superiore al 20 per cento del numero delle ore di lezione ed hanno ottenuto, al termine del corso annuale, una votazione pari a 6/10;

b) *un premio di L. 2.000 (duemila) ed un attestato di diligenza,* per gli apprendisti che non hanno effettuato assenze in misura superiore al 20 per cento del numero delle ore di lezione ed hanno ottenuto, al termine del corso annuale, una votazione pari a 7/10 ed a 8/10;

c) un premio di L. 3.000 (tremila) ed un attestato di profitto, per gli apprendisti che non hanno effettuato assenze in misura superiore al 20 per cento del numero delle ore di lezione ed hanno ottenuto, al termine del corso annuale, una votazione superiore a 8/10.

*La determinazione dei giovani meritevoli di ricevere i premi e gli attestati sarà effettuata sulla base dei dati forniti dagli Uffici del Lavoro in risposta alla circolare n. 83/7 del 30 dicembre 1957 (all. F).*

*Vi saranno inoltre particolari attestati di benemerenzza:*

- per gli enti gestori che si siano particolarmente distinti nella organizzazione dei corsi, nello svolgimento dei programmi, ed i cui allievi abbiano dimostrato assiduità, diligenza e profitto;

- per i datori di lavoro che abbiano collaborato con particolare impegno con gli Uffici del Lavoro e gli enti preposti allo svolgimento dei corsi complementari ed i cui apprendisti abbiano frequentato con assiduità i corsi stessi, conseguendo apprezzabili risultati.

Gli attestati di benemerenzza agli imprenditori e agli enti gestori verranno rilasciati dagli Uffici del Lavoro dopo aver ottenuto il *parere favorevole dell'Ispektorato* competente per territorio.

Poichè non sarà materialmente possibile effettuare la consegna di tutti gli attestati in occasione della «Il Giornata dello apprendista», questo Ministero metterà a disposizione di ciascun Ufficio solamente il 10 per cento degli attestati occorrenti. I rimanenti verranno rimessi successivamente e potranno essere consegnati ai giovani attraverso gli enti gestori dei corsi.

Intendendosi, in occasione della «Giornata dell'apprendista» porre in giusto rilievo, come si è detto, anche l'attività formativa a favore dei giovani, che viene svolta presso i Centri di addestramento professionale riconosciuti da questo Ministero, si ritiene opportuno che durante lo svolgimento della cerimonia siano attribuiti premi in denaro ai più meritevoli allievi dei Centri stessi.

Il premio dovrà essere corrisposto al giovane lavoratore più

15 Dicembre 1959 (n. 70)

APPRENDISTATO  
(giornata nazionale)

meritevole di ciascun reparto di ognuno dei Centri riconosciuti operanti nella provincia.

L'ammontare di ciascun premio da corrispondere agli allievi sarà di L. 5.000.

La scelta dei premiandi verrà effettuata dagli Uffici del Lavoro sulla base delle segnalazioni dei Centri di addestramento professionale riconosciuti e finanziati da questo Ministero;

3) *un'esposizione di pannelli*, di efficace valore indicativo, atti a porre in evidenza le esigenze di manodopera qualificata nella industria, nel commercio e nell'artigianato;

4) *una mostra di prodotti dell'attività lavorativa degli apprendisti e dei giovani allievi dei corsi normali*.

Al riguardo, si richiama l'attenzione degli Uffici sulla necessità che la mostra sia organizzata in modo tale da mettere in evidenza le varie fasi della lavorazione del prodotto e soprattutto il diverso livello di addestramento degli apprendisti e dei giovani dei corsi normali all'inizio della loro formazione professionale, nel periodo intermedio dell'addestramento e in quello finale.

*È appena il caso di sottolineare che dovrà essere rigorosamente esclusa dalla mostra qualsiasi finalità commerciale;*

5) *una visita, ove esistano, ai Centri di orientamento professionale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, con l'effettuazione, a favore di chi lo richieda, di visite psicofisiologiche gratuite;*

6) *una visita ad un Centro di addestramento professionale.*

*Per quanto concerne l'organizzazione della «Giornata» si fa presente che sono ammessi al finanziamento solamente le seguenti spese:*

a) *affitto locale per la pubblica manifestazione.*

Gli Uffici del Lavoro dovranno prevedere tale spesa solo in casi eccezionali. Si dovrà pertanto fare il possibile perchè, in considerazione del particolare carattere della manifestazione,

il locale sia messo a disposizione dai Comuni o da altri Enti.

b) *affitto locale per la mostra* (semprechè non si svolga presso un Centro, poichè in tal caso nessuna spesa dovrà essere prevista a questo titolo) .

c) *spese di allestimento* (materiale, manodopera, energia, documentazione fotografica).

d) *contributo alla spesa per il trasporto* di un gruppo di apprendisti premiati provenienti dalla provincia e che parteciperanno alla pubblica manifestazione. *Contributo alla spesa per la preparazione di una refezione per gli apprendisti suddetti.*

*La spesa complessiva dovrà essere contenuta in L. 500.000. Solamente per le città sedi di Ufficio Regionale del Lavoro potrà essere ammessa una spesa massima di L. 1.000.000 (un milione).*

Poichè solo in casi *eccezionali*, ed in relazione a particolari, comprovate esigenze organizzative, sarà possibile concedere ulteriori accreditamenti, gli Uffici del Lavoro sono pregati di mantenersi entro il massimo di spesa suddetto.

Questo Ministero provvederà tempestivamente ad accreditare le somme occorrenti all'effettuazione della «Giornata», nonchè quelle relative ai premi da consegnare agli apprendisti ed ai giovani allievi dei corsi normali.

Entro quindici giorni dall'effettuazione della manifestazione, dovrà essere rimesso alla Divisione XXXII di questo Ministero il rendiconto della «Giornata» compilando il modello 27/C/G.

Eventuali avanzi di somme, accreditate ma non spese, dovranno essere versati sul c/c della Banca nazionale del lavoro n. 200/1 e la relativa quietanza dovrà essere allegata alla documentazione del rendiconto.

Gli Uffici del Lavoro rimetteranno altresí alla Divisione XXVIII gli atti della «Giornata» insieme alle segnalazioni stampa e ad appropriata documentazione fotografica.

Il Ministro  
f.to Zaccagnini

4 Gennaio 1960 (n. 2)

COLLOCAMENTO  
(agricoltura)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 4 gennaio 1960

Prot. n. 97-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione  
Loro Sedi

**Oggetto: Adempimenti previsti dal 2 e 3 comma dell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 264.**

Il 2° e 3° comma dell'art. 20 della *legge 29 aprile 1949*, numero 264, dispongono testualmente:

«Gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e relative variazioni, di cui al *R.D. 24 settembre 1940, n. 1949*, e successive modificazioni, debbono essere periodicamente comunicati agli Uffici competenti per territorio, agli effetti della classificazione professionale degli iscritti e della conseguente valutazione ai fini del collocamento».

«Gli Uffici di Collocamento devono trasmettere alle Commissioni previste dal *regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949*, e successive modificazioni, l'elenco dei lavoratori agricoli occupati nell'anno precedente con l'indicazione dei periodi di occupazione».

I dati segnalati dagli Uffici provinciali del Lavoro a mezzo dei Mod. 051 - iscritti nelle liste di collocamento - e dei Mod. 051 bis - iscritti negli elenchi anagrafici - non consentono in molti casi alcuna correlazione tra il numero dei lavoratori dell'agricoltura iscritti nelle liste e quello risultante dagli elenchi anagrafici per il servizio contributi unificati, talchè si deve desumere che la citata norma non trovi uniforme applicazione oppure che essa è insufficiente ai fini del previsto coordinamento.

Gli Uffici regionali e provinciali sono pregati di far pervenire notizie particolareggiate sugli adempimenti in atto per l'ap-

1540

COLLOCAMENTO  
(agricoltura)

4 Gennaio 1960 (n. 2)

plicazione dell'art. 20 della *legge n. 264* e di avanzare ogni proposta, anche di riforma delle norme in atto, ritenuta opportuna per una migliore regolamentazione della materia.

p. Il Ministro  
*f.to Storchi*



13 Gennaio 1960 (n. 4)

COLLOCAMENTO  
(lavoratori Paesi C.E.C.A.)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 13 gennaio 1960

Prot. n. 98-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione-  
Sezioni Collocamento C.E.C.A.

Loro Sedi

**Oggetto: Collocamento lavoratori carbosiderurgici. Art. 69 Trattato C.E.C.A.**

Si è verificato che lavoratori di qualificazione confermata - cioè titolari di «Carta di lavoro CECA» - sono stati costretti a sostare alcuni giorni alla frontiera tedesca di Basilea per non avere potuto esibire il contratto di lavoro.

È noto che per tali lavoratori vigono particolari disposizioni per cui i medesimi una volta adempite le formalità concernenti la messa in contatto della domanda e della offerta di impiego, sono dispensati da qualsiasi visto all'interno dei territori dei Paesi della Comunità, con riserva delle eventuali esigenze relative alle necessità fondamentali di sanità e di ordine pubblico, e possono raggiungere il posto di lavoro presentando, oltre alla Carta di lavoro, soltanto il passaporto nazionale valido o un documento equipollente (artt. 4 e 12 Decisione 8 dicembre 1954).

Dal contesto dell'art. 11 della predetta Decisione si rileva, d'altra parte, che «la Carta di lavoro consente al suo titolare di spostarsi liberamente per *rispondere ad un'offerta di lavoro che gli pervenga per il tramite degli Uffici di Collocamento, o che gli sia inviata per iscritto direttamente da un datore di lavoro .... omissis ....*» per cui appare, altresì, requisito essenziale per la circolazione dei lavoratori carbosiderurgici nei Paesi della Comunità il possesso, da parte dei medesimi, di una regolare offerta di impiego.

Tale offerta occorre sia comprovata con la esibizione alle autorità dello Stato membro di immigrazione della documentazione relativa all'esistenza del contratto di lavoro.

Fa d'uopo, tuttavia, distinguere, in pratica, i due casi ipotizzati dall'art. 11.

Nel primo caso, cioè quando l'offerta di impiego perviene per il tramite degli Uffici di Collocamento CECA esteri, la procedura per la «messa in contatto della domanda e dell'offerta di impiego» prevede l'adozione di un formulario che non contempla il rilascio al lavoratore interessato di alcun documento relativo alla offerta di impiego ricevuta.

Nel secondo caso, cioè quando l'offerta di impiego perviene direttamente al lavoratore, è ovvio che questi debba esibire tale documento.

Ciò premesso, al fine di ovviare agli inconvenienti lamentati, riguardanti esclusivamente il primo caso, si pregano gli Uffici in indirizzo - Sedi di Sezioni di Collocamento CECA - di voler consegnare ai lavoratori interessati, all'atto della partenza per uno dei Paesi della Comunità, copia del Mod. CECA relativo alla offerta di impiego ricevuta dal datore di lavoro per il tramite dell'Ufficio Collocamento CECA estero o copia del Mod. CECA relativo alla «decisione del datore di lavoro» o di entrambi.

Pregasi assicurare.

**p. Il Ministro**

*f.to Storchi*

16 Gennaio 1960 (n. 5)

COLLOCAMENTO  
(regione siciliana)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 16 gennaio 1960

Prot. n. 99-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione

**Loro Sedi**

- All'Ufficio Regionale del Lavoro e  
della Massima Occupazione di

**Palermo**

**Oggetto: Decreto del Presidente della Regione Siciliana 29 maggio 1959, n. 2, conferma trimestrale dello stato di disoccupazione.**

Il regolamento di attuazione della *legge 23 gennaio 1957, n. 2*, della Regione Siciliana, recante norme integrative della disciplina del collocamento, approvato con il decreto in oggetto, prevede una particolare disciplina per la conferma dello stato di disoccupazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento.

L'art. 6 di detto decreto stabilisce testualmente:

«I lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento di cui all'art. 10 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, devono confermare, una volta ogni due mesi, il loro stato di disoccupazione, con dichiarazione da presentarsi personalmente presso l'Ufficio di Collocamento».

In caso di mancata presentazione essi sono radiati dalle liste di collocamento ed all'atto di una eventuale reinscrizione perdono l'anzianità maturata».

L'Assessorato per il lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale della Regione Siciliana, con nota n. 1483 del 15 ottobre 1959, ha chiarito che «in ogni caso la conferma dello stato di di-

COLLOCAMENTO  
(regione siciliana)

16 Gennaio 1960 (n. 5)

soccupazione deve essere effettuata dai lavoratori mediante presentazione dei modelli C/1 agli Uffici di Collocamento nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre» e che «la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione deve essere effettuata nei mesi predetti anche da quei lavoratori che si iscrivano o reiscrivano nelle liste di collocamento in mese diverso da quelli innanzi indicati».

Gli Uffici provinciali del Lavoro, nei casi di migrazione interna, terranno presente che la validità dei modelli C/1 dei lavoratori provenienti dalla Sicilia è connessa alle scadenze indicate e dirameranno conformi istruzioni agli Uffici di Collocamento.

p. Il Ministro

*f.to Storchi*

19 Gennaio 1960 (n. 7)

COLLOCAMENTO  
(disposizioni interne ministeriali)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 19 gennaio 1960

Prot. n. 100-XXV

- Agli Uffici Regionali del Lavoro e del-  
la Massima Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Numerazione progressiva del Mod. C/4.**

È stato opportunamente segnalato che ormai in molti Uffici di Collocamento nei capoluoghi di provincia la numerazione progressiva del Mod. C/4 ha raggiunto cifre elevate che è disagevole riprodurre sui Mod. C/1, C/2, C/3 ed è stato chiesto se può essere consentito di interrompere la numerazione per iniziare una nuova con il n. 1.

Ad avviso di questo Ministero la proposta consente una notevole facilitazione delle operazioni di iscrizione e di reinscrizione dei lavoratori, senza alcun inconveniente per l'accertamento dell'anzianità di disoccupazione, la quale si rileva dalla data di iscrizione o di reinscrizione; per la stessa ragione, è da ritenere che l'interruzione della numerazione del Mod. C/4 può operarsi in qualunque momento.

Prima di diramare conformi istruzioni, si gradirà conoscere sulla questione l'avviso degli Uffici in indirizzo.

p. Il Ministro  
f.to Altarelli

1546

LAVORO STRAORDINARIO  
(imprese industriali)

8 Febbraio 1960 (n. 205)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro  
Divisione XVII

Roma, 8 febbraio 1960

Prot. n. 32547/1/B/8

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro
  - A tutti gli Uffici del Lavoro e della  
Massima Occupazione
- e p.c.:
- Alle Associazioni Sindacali Nazionali  
dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori
- Loro Sedi**

**Oggetto: Legge 30 ottobre 1955, n. 1079 - Disciplina del lavoro straordinario nelle imprese industriali.**

Come è noto, la legge 30 ottobre 1955, n. 1079, ha dettato una particolare disciplina limitativa del lavoro straordinario nelle imprese industriali, ammettendolo soltanto nei casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e nella impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

Con diverse circolari emanate a seguito dell'entrata in vigore della citata legge, sono stati ampiamente illustrati lo spirito e gli scopi della norma - essenzialmente quelli di agevolare, attraverso il contenimento dell'orario di lavoro nei normali limiti, un incremento di occupazione, garantendo, nel contempo, una maggiore tutela fisica degli stessi lavoratori occupati - e sono state fornite direttive per una continua ed attenta vigilanza ai fini della osservanza della legge.

I risultati conseguiti, giusta le notizie a suo tempo fornite da codesti Ispettorati dopo la prima applicazione della nuova disciplina, sono stati in linea di massima positivi, e tali quindi da lasciare fondatamente presumere che sarebbero stati suscettibili di ulteriore sviluppo.

8 Febbraio 1960 (n. 205)

LAVORO STRAORDINARIO  
(imprese industriali)

L'azione svolta dagli Ispettorati in tal senso deve essere costante e fattiva ispirata alla particolare *ratio* in base alla quale il legislatore ebbe ad emanare il precetto giuridico.

La tendenza in atto verso una effettiva riduzione della durata del lavoro - che rappresenta uno fra i più importanti aspetti della evoluzione dei rapporti di lavoro, del miglioramento delle condizioni dei lavoratori e del maggiore assorbimento della manodopera disoccupata - concorre positivamente e dovrebbe facilitare la graduale eliminazione del lavoro straordinario o quanto meno il suo contenimento nei limiti ammessi dalla legge.

Il problema più grave per il nostro Paese è quello della disoccupazione che occorre combattere con ogni mezzo possibile ed il ricorso al lavoro straordinario, quando non derivi da esigenze imprescindibili e non altrimenti superabili, non può trovare socialmente ed anche moralmente giustificazione di fronte a lavoratori che non riescono a trovare una occupazione necessaria alle minime esigenze di vita.

Ad un incremento delle possibilità produttive deve potersi far fronte mediante un corrispondente incremento di unità lavorative.

Risulta al Ministero che in talune zone, soprattutto del Settentrione, le aziende ricorrono al lavoro straordinario per la carenza sul posto della manodopera loro occorrente, in specie di quella qualificata.

È su tale punto che questo Ministero ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici in indirizzo ai fini di un attento esame e della possibile soluzione.

È da rilevare al riguardo che, in primo luogo, le aziende le cui possibilità produttive siano in incremento dovrebbero provvedere tempestivamente a crearsi, nell'ambito della stessa azienda, la manodopera qualificata mediante l'assunzione di apprendisti e la loro formazione professionale.

Tale rimedio dovrebbe essere il più rispondente alle esigenze stesse delle singole aziende per il particolare indirizzo che può essere dato alla formazione professionale degli apprendisti in rapporto alle caratteristiche tecniche delle lavorazioni aziendali.

La legge sulla disciplina dell'apprendistato, addossando a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavorato-

ri gran parte degli oneri contributivi, tende appunto ad incoraggiare le imprese alla formazione diretta della manodopera qualificata necessaria alle esigenze produttive aziendali.

In tal senso gli Ispettorati del Lavoro, nell'esame delle comunicazioni di effettuazione di lavoro straordinario e nell'azione di vigilanza, debbono fare opera di persuasione verso le aziende, facendo altresì presente la impossibilità di continuare ad ammettere il ricorso a tale lavoro quando le aziende non dimostrino almeno la volontà di attrezzarsi convenientemente per rientrare entro termini ragionevoli nei limiti prescritti dalla legge.

È necessario poi che gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione stiano in stretta collaborazione con gli Ispettorati del Lavoro per l'esame di quei settori lavorativi che localmente manifestano sviluppi produttivi e maggiori possibilità di occupazione - e per i quali viceversa ci sia carenza di manodopera qualificata - al fine della scelta più opportuna nella istituzione dei corsi di addestramento o di qualificazione onde assicurare la disponibilità di tale manodopera, per far fronte alle richieste aziendali e concorrere in modo effettivo all'alleggerimento della disoccupazione.

Occorre anche che gli Uffici del Lavoro stiano fra di loro in tempestivo reciproco contatto perchè, di fronte a richieste aziendali di manodopera, della quale non vi sia localmente disponibilità, essa sia recepita nell'ambito provinciale, o regionale o, se necessario, a territorio più esteso in modo da soddisfare le richieste stesse e lenire il fenomeno della disoccupazione là dove esso si manifesta più pesante.

Occorre in definitiva che l'azione di persuasione o di repressione e contemporaneamente la predisposizione di strumenti adeguati alla soluzione del problema di cui trattasi siano affrontati in profondità.

Nell'auspicare quindi la massima espansione delle possibilità produttive aziendali e salvi restando i casi nei quali la legge consente l'effettuazione del lavoro straordinario quando ricorrono le condizioni in essa previste, si vogliono però infrenare gli eventuali abusi, spronando la indolenza propria di taluni datori di lavoro nell'affrontare il concetto della responsabilità della formazione professionale della maestranza necessaria al fabbisogno aziendale ed approntando i rimedi per evitare il sistema



8 Febbraio 1960 (n. 205)

LAVORO STRAORDINARIO  
(imprese industriali)

più comodo per le aziende, di fare ricorso al lavoro straordinario mediante la dimostrazione agli organi di vigilanza che, secondo le dichiarazioni degli stessi Uffici di Collocamento, non vi è disponibilità sul mercato di lavoratori qualificati al particolare settore produttivo.

È opportuno, infine, rilevare come, in tale materia, non possa peraltro consentirsi la connivenza dei lavoratori occupati ad eseguire lavoro straordinario - che ovviamente è fonte di maggiore guadagno - perchè il problema va oltre l'interesse del lavoratore occupato, è di natura squisitamente morale e sociale ed è un problema di giustizia distributiva delle fonti di lavoro verso quei lavoratori che, non potendo trovare occupazione, vivono in stato di indigenza ed hanno quindi bisogno di una più accentuata e sensibile difesa da parte delle Autorità preposte alla tutela del lavoro.

**Il Ministro**  
*f.to Zaccagnini*

1550

COLLOCAMENTO  
(agricoltura)

11 Marzo 1960 (n. 15)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 11 marzo 1960

Prot. n. 101-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione  
e p.c.:  
- Alle Prefetture  
Loro Sedi

**Oggetto: Massimo impiego di lavoratori agricoli. Fondi costituiti con penalità per inadempienza al D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929.**

Con precedente circolare (n. 5 del 19 gennaio 1959) gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione sono stati invitati ad intervenire presso le Prefetture per provvedere all'impiego dei fondi specificati in oggetto per lavori agricoli di utilità collettiva anche realizzati a mezzo di cantieri di lavoro.

Con la presente si dispone che gli Uffici medesimi non ritardino ulteriormente l'utilizzo delle somme di cui trattasi e propongano senza indugio che vengano assegnate per l'acquisto di materiali a favore di cantieri di lavoro, di prossima istituzione gestiti dai Comuni.

L'assegnazione dei fondi dovrà essere disposta con provvedimento della Prefettura.

Si resta in attesa di notizie che si prega di comunicare ad avvenuta assegnazione di fondi.

Il Ministro  
f.to Zaccagnini

14 Marzo 1960 (n. 17)

QUALIFICHE PROFESSIONALI  
(militari)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 14 marzo 1960

Prot. n. 102-XXV

- I Direttori degli Uffici Regionali e  
Provinciali del Lavoro e della Massi-  
ma Occupazione  
Loro Sedi

**Oggetto:** Variante alla circolare ministeriale n. 19 datata 7 marzo 1957. Validità dei titoli professionali rilasciati ai militari che hanno frequentato corsi di specializzazione svolti presso le scuole delle FF.AA.

Il Ministero della Difesa-Esercito ha recentemente reso noto che anche la Scuola Elettromeccanici Artiglieria Contraerei di Roma - costituita il 1° dicembre 1955 per trasformazione del «Reparto allievi meccanici e motoristi c.a.» - rilascia il brevetto di «Radiomontatore» ai volontari arruolati che hanno proficuamente frequentato corsi di specializzazione.

In conseguenza si dispone - a richiesta del suddetto Dicastero - che nell'allegato 1 alla circolare ministeriale in oggetto, venga inserita - in corrispondenza della specializzazione «radiomontatori» - anche la indicazione della sopra citata Scuola Elettromeccanici Artiglieria Contraerei di Roma.

p. Il Ministro  
f.to Altarelli

1552

COLLOCAMENTO  
(previdenza e assistenza)

16 Marzo 1960 (n. 19)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 16 marzo 1960

Prot. n. 103-XXV

- Agli Uffici Regionali del Lavoro e  
della Massima Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Compilazione Mod. C/8 e C/8 Migr. destinati alle sedi  
I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e I.N.A.M.**

Come è noto, le istruzioni diramate con le circolari n. 52/71 XXV del 1° agosto 1958 e n. 27/85-XXV del 23 aprile 1959, in merito agli adempimenti previsti per gli Uffici di Collocamento nel settore della previdenza ed assistenza, stabiliscono che i Mod. C/8 e C/8 Migr., quali atti di avviamento dei lavoratori, devono essere inviati alle competenti Sedi dell'I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e I.N.A.M.

Alcune sedi periferiche di detti Istituti hanno prospettato la opportunità che sui Mod. di cui trattasi venga apposta dagli Uffici di Collocamento anche l'indicazione della data e del luogo di nascita dei lavoratori avviati; ciò ad evitare le difficoltà di controllo che derivano da omonimie fra lavoratori, ricorrenti con notevole frequenza in alcune provincie.

In relazione alla richiesta di cui è cenno, diretta in sostanza alla integrazione dei nulla osta di avviamento, per la migliore individuazione dei lavoratori collocati, si pregano gli Uffici in indirizzo di far conoscere, con ogni possibile sollecitudine, il loro parere circa l'opportunità o meno di indicare, sui Mod. C/8 e C/8 Migr., la data ed il luogo di nascita dei nominativi avviati.

Si resta in attesa di riscontro.

p. Il Ministro  
f.to Altarelli

21 Marzo 1960 (n. 22)

APPRENDISTATO  
(artigiani)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXVIII

Roma, 21 marzo 1960

Prot. n. 36-XXVIII

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima  
Occupazione

e p.c.:

- Agli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Legge 19 gennaio 1955, n. 25 - Apprendisti occupati presso imprese artigiane nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1959 - Rilevazione.**

Come è noto, questo Ministero, al fine di provvedere al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali spettanti all'I.N.P.S., all'I.N.A.M. ed all'I.N.A.I.L., per gli apprendisti occupati presso imprese artigiane, ha invitato codesti Uffici del Lavoro a rimettere, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi agli apprendisti assunti e dimissionati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nel richiamare l'attenzione di codesti Uffici medesimi sulla necessità che i dati suddetti pervengano entro il termine stabilito, si sottolinea che in sede di esame dei prospetti contenenti i dati relativi al 1958 sono state talvolta rilevate imprecisioni ed inesattezze per le quali questo Ministero ha dovuto chiedere le necessarie rettifiche.

Allo scopo di evitare il ripetersi del fenomeno e per rendere più agevole la compilazione del prospetto da rimettere allo scrivente si prega pertanto di tener presente quanto segue:

1) Nelle colonne A) e B) debbono essere riportati i dati di tutti gli apprendisti occupati presso aziende artigiane, siano es-

APPRENDISTATO  
(artigiani)

21 Marzo 1960 (n. 22)

se soggette o non all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Anche per gli apprendisti alle dipendenze di queste ultime deve infatti essere effettuato il versamento dei contributi all'I.N.A.M. ed all'I.N.P.S.

2) Nelle colonne D) ed E) debbono essere indicati *soltanto* i dati degli apprendisti occupati presso le aziende artigiane soggette all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3) Il numero degli apprendisti occupati alla fine di ciascun mese colonne B) ed E) deve corrispondere a quello degli occupati all'inizio del mese immediatamente successivo - colonne A) e D).

4) Per il 1959 il numero delle settimane di ciascun mese coperte da assicurazione - numero da riportare nella colonna G) - è il seguente: gennaio 5 - febbraio 4 - marzo 4 - aprile 4 - maggio 5 - giugno 4 - luglio 4 - agosto 5 - settembre 4 - ottobre 5 - novembre 4 - dicembre 4.

Si allega il prospetto da rimettere allo scrivente in triplice copia.

p. Il Ministro

f.to Altarelli

1 Aprile 1960 (n. 25)

COLLOCAMENTO  
(lavoratori rimpatriati)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 1 aprile 1960

Prot. n. 104-XXV

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e  
Provinciali del Lavoro e della Massi-  
ma Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Reimpiego lavoratori rimpatriati dai paesi nord-africani.**

Con circolare n. 5 dell'11 gennaio 1957 questo Ministero ebbe a disporre che le SS.LL. svolgessero ogni possibile interessamento in favore dei nostri connazionali che, in conseguenza degli avvenimenti verificatisi in Egitto, erano costretti a ritornare in Italia abbandonando ogni loro avere.

In particolare, si ritenne opportuno stabilire che tali lavoratori fossero preferiti, per quanto possibile, nell'avviamento agli impieghi normali ed a quelli straordinari.

Poichè altri connazionali sono costretti a rimpatriare in seguito alla congiuntura sfavorevole determinatasi per essi anche in altri paesi nord-africani (Tunisia, Algeria, ecc.) si pregano le SS.LL. di voler estendere a questi lavoratori il trattamento già in atto per i rimpatriati dall'Egitto, al fine di consentire agli interessati un più rapido reinserimento nell'attività produttiva.

Il Ministro  
f.to Zaccagnini

1556

ASSEGNI FAMILIARI  
(invalidi)

8 Aprile 1960 (n. 26)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 8 aprile 1960

Prot. n. 105-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione  
Loro Sedi

**Oggetto: Assegni familiari - Invalidi di guerra e invalidi del lavoro iscritti nella I o II classe delle liste del collocamento: trasferimento della qualifica di capo-famiglia.**

Questo Ministero, con circolare n. 25908/13 del 7 maggio 1951; dispose che sull'attestato di iscrizione, in possesso dei lavoratori iscritti alla III, IV e V classe delle liste di collocamento, fosse apposta la dicitura «Non valido ai fini degli assegni familiari» allo scopo di evitare indebite percezioni degli stessi da parte dei lavoratori che assumono impropriamente la qualifica di capo famiglia.

A modifica di detta circolare, con la successiva n. 16/I-VIII del 10 marzo 1955 si è disposto - al fine di evitare l'inconveniente verificatosi, con frequenza, che le aziende non corrispondevano ai lavoratori gli assegni familiari spettanti per la moglie casalinga, iscritta alla III classe - che a tergo del Mod. C/1 (rilasciato ai disoccupati iscritti nelle prime due classi) fosse apposta la seguente nuova dicitura: «Valido per il trasferimento della qualifica di capo famiglia ai fini degli assegni familiari».

Tuttavia neanche l'applicazione di questo nuovo criterio per discriminare gli aventi diritto agli assegni familiari ha eliminato tutti gli abusi in materia, essendosi riscontrato che, nell'ambito di una stessa famiglia, due fratelli percepiscono gli assegni familiari per gli stessi minori: l'uno in forza del trasferimento della qualifica di capo famiglia per la *disoccupazione* del padre dei minori - accertata dal datore di lavoro - e l'altro a segui-



8 Aprile 1960 (n. 26)

ASSEGNI FAMILIARI  
(invalidi)

to di apposita autorizzazione rilasciatagli dall'I.N.P.S. per la *invalidità* del padre.

Allo scopo di rimuovere l'inconveniente segnalato, appare opportuno, su conforme richiesta della Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale, disporre che sul Mod. C/1, rilasciato ai prestatori d'opera - invalidi di guerra e del lavoro o solo invalidi del lavoro - iscritti alla I o II classe, venga opposta la seguente dicitura: «Non valido ai fini degli assegni familiari».

Col nuovo accorgimento, da attuarsi limitatamente alla categoria dei disoccupati invalidi, mentre da una parte si renderà possibile evitare la corresponsione degli assegni familiari per disoccupazione, dall'altra sarà necessario a chi intende sostituirsi all'invalido disoccupato, ai fini della percezione di detti assegni, di munirsi dell'autorizzazione dell'Istituto di previdenza sociale in conformità delle disposizioni in vigore.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

p. Il Ministro  
f.to Storchi

1558

COLLOCAMENTO  
(esattoriali)

4 Maggio 1960 (n. 59)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 4 maggio 1960

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione

e p.c.:

- Agli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Collocamento esattoriali: art. 108 T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401, e art. 29 legge 16 giugno 1939, n. 942 - Elenchi del personale.**

Il Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Imposte Dirette - con circolare 410798 in data 12 novembre 1959, di cui si unisce copia, ha diramato istruzioni alle Intendenze di Finanza perchè siano rese operanti le disposizioni di cui all'art. 108 del T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'art. 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942, concernente la formazione degli elenchi del personale dipendente dalle esattorie delle imposte dirette.

Il predetto art. 108 dispone testualmente:

«È istituita presso ogni Intendenza di finanza la formazione di elenchi del personale dipendente dalle esattorie delle imposte, distinti per collettori, ufficiali esattoriali, personale amministrativo o di ufficio, e messi notificatori.

Alla formazione degli elenchi e alle variazioni e controllo degli stessi sarà adibita una speciale Commissione di tre membri, nominati uno dalla Federazione nazionale dei servizi tributari, uno dalla Federazione nazionale dei lavoratori dipendenti da esattori, ed il terzo che la presiede, dall'Intendente di Finanza.

4 Maggio 1960 (n. 59)

COLLOCAMENTO  
(esattoriali)

La iscrizione del personale in servizio dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge e per il personale disoccupato, a richiesta degli interessati, in qualunque momento, con norme che saranno emanate dal Ministero delle Corporazioni di concerto con quello delle Finanze.

Per il personale esattoriale disoccupato si farà luogo ad elenchi separati che saranno trasmessi in copia, dall'Intendente stesso, all'Ufficio di Collocamento istituito presso la Delegazione provinciale della Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione. L'aggiornamento degli elenchi avverrà al massimo ogni trimestre.

Per l'assunzione di nuovo personale, ferme sempre restando le disposizioni di legge per l'impiego dei mutilati ed orfani di guerra, dei mutilati ed orfani della causa fascista, per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale e per il servizio militare non isolato all'estero, e sempre che non trattasi del collettore dirigente e del cassiere di cui al penultimo comma dell'art. 106, lo esattore, quando non possa provvedere direttamente con personale disponibile in altra esattoria ad esso appaltata, dovrà rivolgersi all'Ufficio di Collocamento e sceglierlo negli elenchi dei disoccupati di cui al comma precedente».

Il Ministero delle Finanze, con la circolare di cui trattasi, ha tra l'altro prevista la sollecita costituzione delle apposite Commissioni - laddove non esistono - e la sollecita formazione degli elenchi del personale esattoriale da effettuarsi secondo le norme contenute nell'art. 29 della *legge n. 942*.

Gli elenchi del personale e le successive variazioni devono essere comunicati trimestralmente, dalle citate Commissioni, agli Uffici provinciali del Lavoro che, pertanto, si limiteranno a ricevere gli elenchi stessi, relativi ai nominativi dei lavoratori e alla loro qualifica professionale, senza procedere alla iscrizione degli interessati sulle schede in uso, nè all'adozione di speciali moduli.

Per quanto riguarda, in particolare, l'aggiornamento, almeno trimestrale, degli elenchi stessi, si precisa che detto adempimento non deve essere curato dagli Uffici del Lavoro ma dalle competenti Commissioni funzionanti presso le Intendenze di Finanza anche nelle ipotesi di reinscrizione dei lavoratori licenziati; le Commissioni provvedono, come sopra detto, ad inviare

trimestralmente ai locali Uffici provinciali del Lavoro gli elenchi aggiornati.

Le domande di iscrizione (o di reiscrizione) negli elenchi debbono essere presentate, da parte degli interessati, alle Commissioni menzionate e non agli Uffici del Lavoro.

Non occorre che i lavoratori in questione depositino il libretto di lavoro presso gli Uffici, nè che confermino mensilmente lo stato di disoccupazione, nè, infine, che ad essi sia rilasciato alcun attestato di iscrizione. Peraltro, a loro richiesta, i medesimi potranno di volta in volta ottenere, da parte degli Uffici provinciali del Lavoro, una dichiarazione attestante l'avvenuta iscrizione negli elenchi menzionati.

A tali lavoratori, nell'attesa di essere avviati presso esattorie delle imposte dirette (assunzione che, in concreto, può anche non realizzarsi) non può precludersi la possibilità di iscriversi agli Uffici di Collocamento dei Comuni di residenza allo scopo di trovare occupazioni confacenti a loro eventuali diverse qualifiche professionali.

In tal caso, verificandosi cioè la iscrizione del lavoratore anche nelle liste normali, l'Ufficio provinciale provvederà a dare notizia dell'eventuale avviamento dell'interessato nella sua qualifica di esattoriale perchè sia radiato dalle liste o, quanto meno, ad istanza dell'interessato, sia trasferito alla V classe.

Giova rilevare che la richiesta di assunzione dei lavoratori di cui trattasi deve essere rivolta, ai sensi del citato art. 108, al competente Ufficio provinciale del Lavoro, depositario dello elenco degli esattoriali disoccupati, e che, in ogni caso, data la particolare regolamentazione della materia ed il carattere fiduciario delle mansioni svolte, è ammessa la facoltà di scelta nominativa.

Peraltro, i lavoratori di cui trattasi possono essere avviati presso le esattorie delle imposte dirette - ove intervenga la richiesta nominativa del datore di lavoro - anche se risultano occupati presso altro imprenditore.

All'atto dell'avviamento, i prestatori di lavoro, richiesti nominativamente dovranno risultare in possesso del libretto di lavoro; copia della comunicazione di avviamento (Mod. C/8) sarà diretta alla competente Commissione per le conseguenti varia-

4 Maggio 1960 (n. 59)

COLLOCAMENTO  
(esattoriali)

zioni da apportare negli elenchi del personale in servizio.

Gli Uffici provinciali del Lavoro eseguiranno, altresí, sugli elenchi del personale disoccupato, le opportune annotazioni degli avviamenti operati.

p. Il Ministro  
*f.to Mannironi*

1562

COLLOCAMENTO  
(servizio soccorso stradale)

4 Maggio 1960 (n. 30)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento professionale  
Divisione XXV

Roma, 4 maggio 1960

Prot. n. 107-XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione  
e p.c.:  
- Agli Ispettorati del Lavoro  
Loro Sedi

**Oggetto: Avviamento lavoratori addetti al «Servizio di soccorso stradale».**

L'«Automobile Club d'Italia» ha chiesto di conoscere quali sono gli Uffici di Collocamento competenti a disporre l'avviamento del personale richiesto dalla Società «Servizio di soccorso stradale», con sede in Roma, destinato, com'è noto, ai «Centri di assistenza» istituiti o da istituire sulle strade di grande comunicazione con il compito di eseguire riparazioni meccaniche sul posto dove una autovettura rimane ferma per guasto.

Finora sono stati istituiti i seguenti Centri di assistenza: Autostrada del Sole: stazioni di Melegnano (Milano), Piacenza Nord (Piacenza), Fidenza (Parma), Reggio Emilia, Modena Sud (Modena), Bologna Sud (Bologna), Caserta Nord (Caserta). Autostrada Ceva-Savona: Stazione di Carcare (Savona).

Gli addetti al soccorso stradale devono svolgere la loro attività in località diversa da quella dove ha sede la Società, cioè Roma e, per la mobilità delle prestazioni, operano nell'ambito di Comuni diversi spostandosi continuamente.

L'Automobile Club d'Italia ha inoltre fatto presente che il personale di cui trattasi deve essere provvisto di una alta qualificazione e che, a causa del più favorevole trattamento corrisposto, talvolta vengono avanzate domande di assunzione anche

4 Maggio 1960 (n. 30)

COLLOCAMENTO  
(servizio soccorso stradale)

da parte di lavoratori già occupati presso altre aziende che desiderano effettuare il passaggio previsto dal penultimo comma dell'art. 11 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*.

I quesiti posti dalla richiesta dell'Automobile Club d'Italia, ad avviso di questo Ministero, possono trovare adeguata soluzione in base ai seguenti principi.

1) Nessuna questione sorge per i lavoratori iscritti all'Ufficio di Collocamento di Roma, dove ha sede la Società, perchè essi possono essere regolarmente assunti in loco e successivamente trasferiti, per svolgere la loro attività, in un Centro di assistenza ubicato in qualsiasi altro Comune.

2) Per i lavoratori da assumere fuori della sede di Roma, è da ritenere che il luogo dove si svolgono i lavori, in relazione a quanto disposto dall'art. 13 della *legge n. 264*, può identificarsi, nella fattispecie, ai fini del collocamento, con la località dove risultano ubicati i Centri di assistenza; tuttavia, considerata la difficoltà di reperire lavoratori di alta qualificazione nei piccoli Comuni, si ritiene di poter consentire che la richiesta nominativa, di cui all'art. 14 della citata legge, possa essere esercitata nell'ambito della provincia dove sono istituiti i Centri di cui trattasi.

3) Nei casi di passaggio diretto ed immediato del lavoratore, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11, la Società deve effettuare la denuncia all'Ufficio di Collocamento del luogo dove ha sede l'azienda di provenienza del lavoratore stesso.

4) Copia dei Mod. C/8 di avviamento dei lavoratori deve essere inoltrata da parte degli Uffici di Collocamento alla sede di Roma degli Istituti previdenziali (I.N.P.S. - I.N.A.M. - I.N.A.-I.L., dove ha sede la Società «Servizio di soccorso stradale».

Si resta in attesa di un cenno di riscontro e di assicurazione.

p. Il Ministro  
f.to Mannironi

1564

LAVORO A DOMICILIO  
(applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264)

22 Luglio 1960 (n. 209)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro

Roma, 22 luglio 1960

Divisione XVII

Prot. n. 33772/Dmc/a

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione
- Alle Commissioni Provinciali per la Iscrizione sul Registro dei Committenti Lavoro a Domicilio

e p.c.:

- Alle Prefetture
- Alle Commissioni Provinciali e Regionali dell'Artigianato presso le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura
- Alle Confederazioni Generali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Tutela del lavoro a domicilio.**

**La disciplina legislativa e i suoi fini.**

Con la emanazione nel corso di quest'anno di tutti i provvedimenti previsti dalla *legge 13 marzo 1958, n. 264*, la disciplina legislativa sulla tutela del lavoro a domicilio può dirsi ormai entrata definitivamente nella fase della sua piena ed integrale applicazione.

Come è noto, infatti, la *Gazz. Uff. n. 35 dell'11 febbraio 1960* ha pubblicato il *D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289*, col quale è approvato il regolamento di esecuzione della *legge 13 marzo 1958, n. 264*.

La *Gazz. Uff. n. 49 del 26 febbraio 1960* ha pubblicato il *D.M. 18 febbraio 1960* di approvazione del modello del libretto personale di controllo per i lavoratori a domicilio.

La *Gazz. Uff. n. 103 del 28 aprile 1960* ha pubblicato il *D.M. 24 marzo 1960* sulla determinazione delle lavorazioni che prima



22 Luglio 1960 (n. 209)

LAVORO A DOMICILIO  
(applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264)

dell'entrata in vigore della *legge 13 marzo 1958, n. 264*, venivano fatte normalmente a domicilio.

Nella *Gazz. Uff. n. 111 del 7 maggio 1960* è stato infine pubblicato il *D.M. 12 febbraio 1960* sulla costituzione della Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio.

Con **circolare 15 maggio 1958, n. 27668**, questo Ministero aveva già illustrato i motivi che hanno reso necessaria una compiuta disciplina legislativa in materia, la quale anche se da tempo attuata in qualche legislazione straniera, costituisce per la nostra una innovazione del massimo rilievo.

Si ritiene opportuno esaminare la disciplina suddetta quale risulta dal complesso delle norme della *legge 13 marzo 1958, n. 264*, del relativo regolamento di esecuzione e degli altri provvedimenti sopraccennati.

Come è stato già posto in evidenza, le ragioni fondamentali della regolamentazione del rapporto di lavoro a domicilio sono da individuare nella indilazionabile esigenza di assicurare una efficace tutela organica dei lavoratori interessati, attesa da una parte l'incompletezza e frammentarietà delle norme preesistenti e dall'altra la sempre più diffusa tendenza da parte di taluni datori di lavoro di vasti settori produttivi a far ricorso al lavoro a domicilio, non per la natura intrinseca della attività produttiva esercitata, ma al solo scopo di conseguire a spese dei lavoratori minori costi di produzione ed assicurarsi una facile posizione di vantaggio sul piano della concorrenza nei confronti di aziende che a tali espedienti non ricorrono.

L'attuazione ingiustificata di tale sistema si traduce ovviamente in un grave danno sia per i prestatori d'opera interessati - i quali pressati dalla necessità di un guadagno giornaliero, si vedono costretti ad accettare condizioni economiche sensibilmente inferiori a quelle godute dal lavoratore interno di fabbrica ed a subire la perdita dei benefici previdenziali da questo goduti - sia per le aziende che non facendo ricorso a tale sistema e dovendo sostenere maggiori oneri, si trovano a fronteggiare una sleale, dannosa concorrenza.

Tale situazione non poteva non destare serie preoccupazioni di carattere sociale ed economico per cui il legislatore ha riconosciuto la necessità e l'urgenza di intervenire dettando la di-

sciplina tutelativa, in esame al fine di adeguare la legislazione ai dettami del continuo progresso sociale e di porre un freno al dilagante fenomeno eversivo ora accennato.

### La definizione del lavoratore a domicilio.

Il lavoro a domicilio è evidentemente un fenomeno complesso, che presenta svariate situazioni a seconda dei fattori e della molteplicità di forme e di prestazioni che lo caratterizzano. Esso tuttavia può configurarsi giuridicamente come lavoro autonomo o come lavoro subordinato. Si ha lavoro autonomo quando l'oggetto di esso è un'opera determinata nel suo risultato, la quale è effettuata per conto di chiunque (privati, industriali, commercianti, ecc.) ed il bene «appartiene» a chi l'ha prodotto attraverso la esplicazione di una iniziativa sua propria, organizzando i fattori della produzione ed assumendo in proprio il rischio; è appena il caso di rilevare che allora si ha, in definitiva, una attività di impresa, pur se di modeste dimensioni, anche a carattere artigianale, per l'inserimento in essa della prestazione diretta del titolare, dei suoi familiari od anche di estranei.

Si configura invece il lavoro subordinato quando oggetto del rapporto è la prestazione di una energia lavorativa per conto di una o più imprese cui i beni prodotti appartengono e della cui produzione queste assumono il rischio.

Il lavoratore a domicilio in tal caso è quindi tenuto ad una «condotta» nei confronti del datore di lavoro, nonchè all'osservanza di precisi obblighi e modalità nell'esecuzione, ciò che si traduce in uno stato di subordinazione, anche se soltanto tecnica.

La disciplina dettata dalla *legge 13 marzo 1958, n. 264*, riguarda solo i lavoratori a domicilio subordinati. Essa tende ad assicurare a tali lavoratori una tutela per quanto possibile analoga a quella di cui usufruiscono i lavoratori interni di azienda, e ciò, non solo per motivi di ordine etico-sociale, ma anche al fine di limitare il lavoro a domicilio ai casi in cui questo è veramente utile per il carattere tradizionale dell'attività o necessario per effettive provate esigenze tecnico-produttive.

22 Luglio 1960 (n. 209)

LAVORO A DOMICILIO  
(applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264)

Secondo il combinato disposto dell'art. 1 della legge e dell'art. 1 del Regolamento di esecuzione, sono lavoratori a domicilio le persone di ambo i sessi che, anche con l'ausilio dei familiari ma con esclusione di mano d'opera salariata, eseguono lavoro per conto e sotto la direzione di uno o più imprenditori, con subordinazione anche solo tecnica, nel proprio domicilio o in locali di cui abbiano la disponibilità. La definizione suddetta è indubbiamente più completa di quelle contenute nell'art. 6 del regolamento approvato con *R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270*, in materia di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e nell'art. 4 del Regolamento approvato con *regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422*, in materia di assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, in quanto queste ultime riguardavano soltanto i lavoratori che prestavano la loro opera per conto di un solo imprenditore e in maniera continuativa.

Secondo la precitata definizione, il rapporto di lavoro a domicilio si individua nei seguenti caratteri:

a) nel luogo della prestazione lavorativa costituito dal domicilio del lavoratore o da altro locale di cui egli abbia la disponibilità o l'uso e che non sia di pertinenza del datore di lavoro a qualsiasi titolo;

b) nella esistenza di uno stato di subordinazione che, per le particolari modalità di esecuzione del lavoro, può essere nel caso in esame solo tecnica;

c) nella prestazione di lavoro che può essere effettuata per conto di uno o più imprenditori;

d) nel sistema retributivo;

e) nella possibilità da parte del lavoratore di eseguire le prestazioni con l'ausilio dei propri familiari.

L'elemento che maggiormente caratterizza il rapporto di lavoro a domicilio e che conferisce una propria e genuina fisionomia al lavoratore è dato dall'attività svolta fuori dei locali dell'azienda.

L'art. 1, 3° comma, del Regolamento di esecuzione, ribadendo la necessità di tale requisito, chiarisce che il lavoratore, che presta la sua opera in locali che sono per qualsiasi titolo di

pertinenza del committente, dev'essere considerato, a tutti gli effetti, lavoratore interno della azienda di cui è titolare il predetto committente. Si è ritenuta necessaria tale precisazione onde evitare rapporti fittizi, instaurati per eludere la legge. È infatti chiaro che laddove il prestatore d'opera fruisca di locali di pertinenza dell'imprenditore non si possa parlare di lavoratore a domicilio, ma più verosimilmente di dipendente interno dell'azienda.

Diversa, invece, è la situazione quando la prestazione d'opera è svolta in locali di cooperative di lavoratori ed in laboratori messi a disposizione dei prestatori d'opera da Enti o da Istituzioni assistenziali, religiosi, ecc., distinti comunque dall'imprenditore. In tal caso, sempre che non appaia l'intento di eludere la legge, le prestazioni rientrano nella nozione del lavoro a domicilio, in quanto le stesse sono effettivamente eseguite fuori dell'ambito aziendale.

Altro elemento distintivo determinante del lavoro a domicilio, secondo la disciplina legislativa, è la subordinazione del lavoratore al datore di lavoro. Tale subordinazione tuttavia, - se sussiste in quanto il prestatore d'opera è tenuto ad una « condotta » nei confronti del committente in osservanza alle sue direttive circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire ed il rispetto dei termini di consegna del lavoro eseguito - acquista qui una particolare fisionomia in quanto il lavoratore è sottratto al pieno potere gerarchico e di controllo dell'imprenditore e quindi può estrinsecarsi nella obbedienza alle prescrizioni di carattere prevalentemente tecnico impartite dall'imprenditore.

Così va inteso il 1° comma dell'art. 1 del Regolamento quando dice che la subordinazione può essere anche solo tecnica.

Il concetto della subordinazione non viene meno quando il lavoro è prestato anche per conto di più committenti. Che il committente sia uno o più non ha rilievo; infatti sia in dottrina che in giurisprudenza è pacificamente riconosciuto il principio generale secondo cui il lavoratore può effettuare le sue prestazioni alle dipendenze di più datori di lavoro.

Poichè oggetto della presente disciplina è il lavoro a domicilio subordinato, sono esclusi dalla sua applicazione gli artigiani.

22 Luglio 1960 (n. 209)

LAVORO A DOMICILIO  
(applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264)

A tal fine la legge, richiamandosi alla vigente disciplina sull'artigianato, precisa che non possono essere considerati ad alcun effetto come lavoratori a domicilio coloro che siano iscritti negli albi provinciali degli artigiani di cui alla *legge 25 luglio 1956, n. 860*.

A tal proposito si è dovuto però rilevare che, con l'entrata in vigore della *legge 13 marzo 1958, n. 264*, imprenditori poco scrupolosi, al fine di eludere gli obblighi derivanti dalla nuova disciplina, tentano di indurre i lavoratori a domicilio ad iscriversi negli albi suddetti, minacciandoli in caso contrario di ritirare o sospendere ogni commessa di lavoro. Ad evitare tale inconveniente ed allo scopo di rendere più efficace il precetto legislativo, con l'ultimo comma dell'art. 1 del Regolamento, è stato attribuito il compito agli Ispettorati del Lavoro di segnalare alle competenti Commissioni provinciali dell'Artigianato eventuali casi in cui, nell'esercizio dei normali compiti di vigilanza, riscontrino nelle persone già iscritte nell'albo degli artigiani, la inesistenza dei requisiti prescritti dalla legge sull'artigianato.

È evidente che tale disposizione tende ad agevolare, nell'ambito delle norme vigenti, quegli eventuali procedimenti di revisione, che di volta in volta possano rendersi necessari per l'adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto, con la cancellazione dall'albo degli artigiani delle persone che hanno invece tutti i requisiti per essere lavoratori a domicilio e quindi, come tali, tutelati dalla *legge 13 marzo 1958, n. 264*.

Gli Ispettorati del Lavoro sono pertanto invitati a segnalare tempestivamente alle competenti Commissioni provinciali per lo artigianato tutti i casi in cui non dovessero riscontrare in persone iscritte negli albi suddetti i necessari requisiti di legge. S'invitano altresì i direttori degli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione, quali membri di tali Commissioni, a svolgere, in concomitanza con l'azione suddetta, un continuo, fattivo interessamento presso le stesse per un attento e circostanziato esame delle domande d'iscrizione all'albo degli artigiani, onde consentire la iscrizione solo per quelle persone che posseggano veramente i requisiti previsti dalla disciplina legislativa dell'artigianato.

Altra caratteristica distintiva della prestazione di lavoro a domicilio è data dal sistema di retribuzione. A differenza infatti delle altre forme di lavoro subordinato la cui remunerazione è corrisposta normalmente a tempo o a cottimo misto, nel lavoro a domicilio la retribuzione deve essere effettuata col sistema del cottimo pieno. Ciò in quanto nel caso in esame la retribuzione non può essere commisurata ad un prestabilito orario ma piuttosto alla quantità e qualità di produzione effettuata.

Altro carattere distintivo infine del lavoratore a domicilio rispetto al lavoratore interno di azienda è costituito dal fatto che in questo ultimo caso il lavoratore deve effettuare le proprie prestazioni personalmente, non ammettendosi alcuna forma di sostituzione o di collaborazione di elementi estranei; nel caso invece di lavoro a domicilio ciò non è necessariamente richiesto, perchè qui più che alla personale attività del lavoratore si ha riguardo soprattutto alle risultanze del lavoro effettuato.

Perchè però tale circostanza non trasformi il rapporto di lavoro subordinato in lavoro autonomo la legge limita la possibilità di collaborazione nella prestazione lavorativa ai soli familiari del lavoratore a domicilio.

Ove infatti egli si avvalesse oltre che dei familiari anche di altro personale salariato tale circostanza lo porrebbe non più fra i lavoratori subordinati ma lo trasformerebbe in datore di lavoro e perderebbe quindi la tutela che la legge si preoccupa di dettare nei soli confronti dei primi.

A tal fine l'art. 2 del Regolamento precisa che i «familiari», dai quali il lavoratore a domicilio può farsi aiutare, senza perdere la suddetta qualifica, sono il coniuge, i parenti e gli affini, di qualsiasi grado, seco lui conviventi ed a carico.

La norma suddetta, quindi, oltre il grado di parentela o di affinità, richiede per i familiari di essere conviventi ed a carico del lavoratore. Mancando infatti uno dei suddetti requisiti, si deve ritenere che trattasi non più di familiari ma di manodopera salariata, con esclusione quindi del lavoratore dal campo di applicazione della legge in esame.

Un particolare aspetto ricorrente nel lavoro a domicilio e che non altera la figura giuridica del prestatore d'opera è quello del cosiddetto «lavoro a catena», quando cioè le prestazioni vengono

22 Luglio 1960 (n. 209)

LAVORO A DOMICILIO  
(applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264)

effettuate da diversi lavoratori a domicilio per fasi progressive. Tale sistema viene attuato o direttamente dall'imprenditore, il quale passa le progressive fasi di lavorazione a diversi lavoratori, oppure affidando a talune persone l'intera prestazione che in pratica poi viene effettuata in parte dalle stesse e per le fasi successive da altri lavoratori da queste retribuiti.

In quest'ultimo caso tali persone, assumendo in proprio il rischio della lavorazione e l'onere retributivo nei confronti degli altri lavoratori, dovrebbero acquistare la figura artigianale e come tali non dovrebbero essere soggetti alla disciplina tutelativa, fermo rimanendo il diritto alla tutela legislativa da parte degli altri lavoratori. Tuttavia la questione va esaminata nelle singole fattispecie con criteri prudenziali, tenendo presente i fini della legge ed evitando quindi che il sistema non nasconda un tentativo da parte dell'imprenditore di violare il divieto di intermediazione.

### I Registri dei lavoratori e dei committenti.

L'instaurazione del rapporto di lavoro è subordinato all'iscrizione dei prestatori d'opera nel «Registro dei lavoratori a domicilio» ed a quella dell'imprenditore nel «Registro dei committenti lavoro a domicilio», ambedue istituiti presso l'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione. Detto Ufficio deve inoltre provvedere ad istituire un apposito schedario, in cui gli imprenditori vanno classificati secondo il tipo di lavoro a domicilio commesso.

Per quanto riguarda l'adozione dei modelli sia del registro che dello schedario relativi ai committenti, nonchè l'organizzazione del servizio del collocamento dei lavoratori, si fa rinvio alle circolari del 5 maggio 1958 e del 10 gennaio 1959 della competente Direzione Generale dell'Occupazione interna e dell'Addestramento professionale.

L'assunzione del lavoratore a domicilio deve essere effettuata solo attraverso il locale Ufficio di Collocamento, con l'osservanza della legge 29 aprile 1949, n. 264. Al fine di evitare qualsiasi forma di mediazione o di sfruttamento dei lavoratori,

l'art. 2 della legge fa esplicito divieto ai committenti di lavoro a domicilio «di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati».

Mentre per quanto riguarda il divieto del mediatorato la norma è conforme ai principi cui si ispira la disciplina generale del collocamento per la funzione pubblica dell'istituto, il divieto posto dalla legge ai committenti di valersi dell'opera di intermediari, comunque denominati, ha lo scopo di impedire il ricorso non infrequente da parte di taluni committenti, a sistemi di simulati rapporti di appalto con pseudofattorini, caporali, ecc., coi quali si tende a superare i diretti ed effettivi rapporti di subordinazione coi lavoratori a domicilio e ad evadere così gli obblighi previdenziali e contrattuali.

L'inosservanza a tali divieti, comporta, per il committente, ai sensi dell'art. 15 della legge, oltre alle sanzioni pecuniarie, la cancellazione dal registro dei committenti.

A differenza di quanto previsto dalla normativa generale sulla disciplina del collocamento, l'ultimo comma dell'art. 8 della legge in esame consente la richiesta nominativa del lavoratore da parte del datore di lavoro. L'affermazione di tale principio trova giustificazione nel fatto che il lavoro a domicilio, per la stessa circostanza che è prestato al di fuori dell'ambito aziendale, è un rapporto prevalentemente fiduciario.

Ciascun committente deve essere iscritto nel registro dei committenti della stessa provincia dove egli intende commettere lavoro a domicilio. Qualora quindi egli distribuisca o faccia eseguire lavoro in più provincie, deve ottenere l'iscrizione nel registro di ciascuna di dette provincie.

Nelle richieste di assunzione di lavoratori a domicilio l'imprenditore deve indicare, a norma dell'art. 7 del Regolamento, gli estremi della sua iscrizione nel registro.

La norma ha lo scopo di evitare, con la possibilità di accertamento da parte degli Uffici del Lavoro, che imprenditori non iscritti nei registri possano commettere lavoro a domicilio in violazione del precetto legislativo. Alla disciplina legislativa sono assoggettati tutti gli imprenditori che intendono affidare lavoro a domicilio. Poichè in sede di applicazione erano state avanzate perplessità sulla estensione della disciplina agli artigiani, il secondo comma dell'art. 3 del Regolamento ha chiarito - come



22 Luglio 1960 (n. 209)

LAVORO A DOMICILIO  
(applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264)

era del resto evidente - che sono compresi nell'obbligo della iscrizione nel registro dei committenti i piccoli imprenditori, e quindi, a termini dell'art. 2083 del C.C., anche gli artigiani.

### Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale.

Alla concreta applicazione della *legge 13 marzo 1958, n. 264*, e del relativo regolamento d'applicazione, è stato provveduto sia attraverso i vari adempimenti degli Organi periferici di questo Ministero - Ispettorato del Lavoro ed Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione - secondo le rispettive competenze d'istituto, sia attraverso le varie forme d'indagini e di studio demandate ad appositi Organi collegiali, quali le Commissioni provinciali per l'iscrizione nel Registro dei committenti lavoro a domicilio, istituito presso ciascun Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione (art. 3 della legge) e la Commissione centrale per il controllo del lavoro a domicilio, istituita presso questo Ministero (art. 5 della legge).

Con la precitata **circolare 15 maggio 1958, n. 27668**, questo Ministero ha già impartito opportune istruzioni circa i criteri di massima da seguire per la costituzione e la nomina delle Commissioni provinciali.

A completamento delle istruzioni suddette si reputa opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di esecuzione, ai componenti delle Commissioni stesse e delle rispettive segreterie, competono i gettoni di presenza previsti dal *D.P. R. 11 gennaio 1956, n. 5*. Alla relativa liquidazione provvede questo Ministero - Direzione Generale del Personale e degli AA.GG.- Ufficio Amministrativo - a cui pertanto dovrà essere inviato in triplice copia il decreto prefettizio costitutivo della Commissione e dei successivi provvedimenti con cui vengono apportate modifiche alla composizione della Commissione. Al predetto Ufficio dovrà inoltre essere inviata per ogni liquidazione la documentazione di rito e precisamente:

- 1) stralcio del verbale delle singole sedute della Commissione nel quale siano indicate la data in cui è stata tenuta la seduta e le generalità dei membri intervenuti;

2) prospetto riepilogativo dal quale risulti per ogni nominativo la partecipazione alle giornate di sedute, distinte per mese.

Anche tale documentazione dovrà essere redatta in triplice esemplare; essa deve recare la firma del presidente e del segretario della Commissione nonchè il timbro dell'Ufficio.

Si reputa infine opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del *D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5*, il gettone di presenza non compete ai membri estranei alla Amministrazione dello Stato, i quali partecipano ai lavori della Commissione stessa «per rappresentare interessi di soggetti diversi dall'Amministrazione Statale».

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge e dell'art. 8 del Regolamento, l'attività della Commissione Provinciale per l'iscrizione sul «Registro dei committenti lavoro a domicilio» può essere così riassunta:

1) esame delle domande d'iscrizione dell'imprenditore nel «Registro dei committenti»;

2) sua cancellazione dal registro quando in esso siano venuti meno i prescritti requisiti di legge;

3) esame ed approvazione delle tariffe di cottimo direttamente pattuite fra le parti e delle sue successive modifiche;

4) accertamento e studio delle condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio e proposte all'Ispettorato del Lavoro od all'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione competenti, degli opportuni provvedimenti ai fini della efficace applicazione della legge;

5) relazione alla Commissione Centrale per il controllo del lavoro a domicilio sull'esito degli accertamenti e degli studi compiuti ai fini dell'azione di coordinamento a quest'ultima attribuita dal 3° comma dell'art. 5 della legge.

Per la iscrizione nel «Registro dei committenti» l'imprenditore deve avanzare apposita domanda alla Commissione Provinciale. In detta domanda, egli deve indicare, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, il nome e la sede della ditta, la natura della attività esercitata, il genere di lavori che intende commettere a

22 Luglio 1960 (n. 209)

LAVORO A DOMICILIO  
(applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264)

domicilio, i motivi per i quali essi non vengono svolti nell'interno dell'azienda. La richiesta di tale notizia tende evidentemente non solo alla individuazione dell'imprenditore, ma all'accertamento e dell'attività da questi svolta e della natura dei lavori che egli intende commettere.

Secondo l'art. 3 della legge le domande d'iscrizione debbono essere respinte quando:

a) la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene avanzata a seguito di cessione, a qualsiasi titolo, di macchinari ed attrezzature trasferite fuori dell'azienda richiedente o questa intende proseguire in tal modo lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti;

b) trattasi di lavori per la cui natura l'esecuzione a domicilio appaia tecnicamente ingiustificata, oppure risulti nociva, antigiênica o priva di cautele sanitarie.

Il rigetto della domanda di iscrizione nei casi di cui alla precedente lettera a) è dovuto ai motivi che hanno più di tutto determinato l'indilazionabile intervento del legislatore, per fronteggiare cioè quei fenomeni eversivi accennati nelle premesse ed impedirne l'ulteriore espansione.

I motivi che giustificano il rigetto della domanda d'iscrizione nei casi in cui alla lettera b) sono invece di natura tecnico-sociale ed igienico-sanitaria; essi ineriscono alle specifiche caratteristiche delle lavorazioni le quali per i motivi predetti non sono considerate idonee ad essere eseguite fuori dell'azienda.

Tuttavia in quest'ultimo caso nulla vieta che le domande di iscrizione possano essere eventualmente accolte, subordinatamente all'osservanza di determinate condizioni precisate nel provvedimento stesso, che assicurino la tutela dei lavoratori secondo lo spirito di cui alla norma in esame. A titolo di esempio, si cita il caso di calzaturifici che commettono a domicilio lavori di giuntature di tomaie, che comportano l'impiego di mastici sciolti in solventi organici (benzolo, benzina, trielina, ecc.), di per sè nocivi. L'Ispettorato Regionale del Lavoro di Milano, interessato in proposito dal Ministero, ha fatto presente che anche in tali casi possono ragionevolmente essere accolte le do-

mande d'iscrizione, a condizione però che il datore di lavoro fomisca ai lavoratori mastice o cemento di gomma naturale e sintetica disciolta esclusivamente in benzina pura e che esso sia contenuto in recipienti con apertura molto ristretta e sia applicato mediante pennello. L'Ispettorato ha fatto anche presente la necessità che i lavoratori interessati siano sottoposti a visita medica periodica, come prescritto al n. 30 della tabella allegata al *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303*.

All'espletamento delle indagini e degli accertamenti che si rendano necessari nell'esame delle domande d'iscrizione nel Registro dei committenti, deve provvedere l'Ispettorato del Lavoro su richiesta della Commissione provinciale. Le decisioni da questa adottate devono essere comunicate all'interessato entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di accoglimento della domanda, nella lettera di comunicazione deve essere data notizia, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del Regolamento, anche della data e del numero di iscrizione nel Registro.

Nel caso di mancato accoglimento della domanda, ovvero nel caso di cancellazione dal Registro disposta d'ufficio dalla Commissione, il committente può presentare ricorso in carta legale, alla Commissione Centrale, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica della decisione.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge per le lavorazioni in atto alla data di entrata in vigore della stessa, il ricorso contro la reiezione della domanda di iscrizione nel Registro, sospende l'applicazione del provvedimento in attesa della decisione della Commissione Centrale.

La norma è evidentemente ispirata alla considerazione che in tal caso l'immediata esecuzione della decisione negativa - la quale peraltro potrebbe anche essere riformata dalla Commissione Centrale - oltre che il committente, danneggerebbe principalmente i lavoratori già occupati, che si vedrebbero immediatamente privati dei mezzi di sostentamento.

Oltre all'esame delle domande d'iscrizione e di cancellazione dal Registro dei committenti la Commissione Provinciale, come è stato già accennato, ha anche compiti di accertamen-

**22 Luglio 1960 (n. 209)****LAVORO A DOMICILIO**  
(applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264)

to e di studio delle condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio.

Giova rilevare in proposito che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, per l'effettuazione dei compiti di accertamento, la Commissione Provinciale si avvale della collaborazione dello Ispettorato del Lavoro e dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione, a seconda delle rispettive competenze: la precisazione muove da considerazioni di opportunità in quanto detti accertamenti potrebbero riguardare situazioni di particolare riservatezza e delicatezza - quali eventuali indagini circa la organizzazione e la potenzialità di aziende industriali ovvero lo stato di occupazione di determinati settori produttivi - che non possono essere svolti che dagli Uffici cui istituzionalmente sono demandate tali attribuzioni.

La norma regolamentare riguarda solo i compiti di accertamento, non anche quelli di studio, potendo questi essere svolti direttamente dalla Commissione Provinciale nel suo complesso, o a mezzo dei singoli suoi membri.

Sull'esito degli accertamenti e degli studi effettuati le Commissioni Provinciali riferiranno alla Commissione Centrale per i compiti a questa attribuiti di coordinamento della attività delle prime e per gli eventuali provvedimenti da adottare ai fini della migliore applicazione della legge.

A tale riguardo è oltremodo opportuno ricordare che la prima applicazione della legge ovviamente ha dato luogo a giustificate perplessità ed incertezze nonchè a difficoltà varie dipendenti dalla natura stessa dello speciale rapporto e dalle modalità di esecuzione del lavoro nei diversi settori produttivi e nelle varie località.

Si prospetta pertanto la necessità che i problemi che ne scaturiscano, siano essi di carattere generale o locale, siano studiati ed approfonditi dalle Commissioni Provinciali per ogni possibile soluzione che possa essere adottata in quella sede nello spirito di massima collaborazione e comprensione fra i rappresentanti delle categorie interessate.

Per i problemi invece la cui soluzione ecceda la competenza delle Commissioni Provinciali o che comunque abbiano particolare rilievo, le Commissioni stesse riferiranno, come sopra accennato, alla Commissione Centrale.

La Commissione Centrale ai sensi dell'art. 5 della legge ha il compito:

a) di esaminare e decidere sui ricorsi presentati dai committenti avverso i provvedimenti adottati dalle Commissioni Provinciali;

b) di coordinare l'attività di tali Commissioni in ordine agli accertamenti ed agli studi più sopra accennati.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della legge e degli articoli 6 e 8 del Regolamento, il committente deve inoltrare ricorso alla Commissione Centrale entro il perentorio termine di quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento contro cui ricorre. Egli può inviare il ricorso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento direttamente alla Commissione Centrale o per il tramite della Commissione Provinciale, oppure può depositarlo o farlo depositare presso gli Uffici di quest'ultima. In ogni caso la Commissione Provinciale dovrà fornire a quella Centrale le deduzioni sui ricorsi contro le proprie decisioni, salva la facoltà della Commissione Centrale di ordinare un supplemento di indagini.

Nel caso di cancellazione dal Registro disposta d'ufficio dalla Commissione Provinciale, l'art. 8 del Regolamento, pur ribadendo che il provvedimento in pendenza del ricorso è immediatamente esecutivo, dà tuttavia facoltà alla Commissione Centrale di sospendere, in via eccezionale, il provvedimento fino alla decisione del ricorso.

I motivi della norma debbono essere ricercati nella opportunità di evitare nei casi più evidenti e gravi che l'immediata esecuzione del provvedimento nei confronti di committenti già iscritti nel Registro, possa danneggiare non solo questi ultimi, ma anche e soprattutto i prestatori d'opera i quali si vedrebbero in tale modo privati del loro lavoro. Comunque il ricorso al potere di sospensione, ha carattere eccezionale, limitatamente ai casi nei quali esistono effettivamente concreti motivi che giustificano la sospensione del provvedimento di cancellazione e ciò ad evitare la instaurazione di una prassi che tra l'altro sarebbe in contrasto con la snellezza e rapidità di procedura voluta dal legislatore.

22 Luglio 1960 (n. 209)

LAVORO A DOMICILIO  
(applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264)

Le decisioni della Commissione Centrale debbono essere notificate agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e trasmesse in copia anche alla competente Commissione Provinciale.

Attesa la brevità dei termini previsti dalla legge per la decisione della Commissione Centrale (due mesi) è necessario che tanto i ricorsi prodotti dagli interessati per il tramite delle Commissioni Provinciali che le deduzioni sui ricorsi stessi siano fatti pervenire alla Commissione Centrale con la massima sollecitudine. Per la completa documentazione dei ricorsi, è opportuno che unitamente alle deduzioni siano anche trasmesse le copie delle decisioni adottate dalle Commissioni Provinciali e notificate agli interessati, nonchè attestazione della data di notifica.

Per quanto riguarda i compiti di coordinamento delle attività delle Commissioni Provinciali, l'art. 12 del Regolamento chiarisce che la Commissione Centrale, sulla base delle risultanze di tali compiti, formula le proposte per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della uniforme applicazione della legge.

Sia la Commissione Centrale che le Commissioni Provinciali, sono organi collegiali; le loro decisioni sono pertanto adottate a maggioranza assoluta dei voti; per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei membri.

La Commissione Provinciale si riunisce, di norma, su convocazione del Presidente; essa può essere altresì convocata quando ci sia la richiesta motivata di almeno quattro suoi componenti, se la commissione è composta di dodici o più membri, e di almeno tre suoi componenti negli altri casi.

### **La retribuzione e le indennità varie.**

Scopo principale della legge, come in precedenza accennato, è quello di dettare una disciplina tutelativa dei lavoratori a domicilio che finora mancava o era assolutamente insufficiente.

Tale disciplina per essere completa doveva affrontare il problema sotto il profilo sia retributivo che previdenziale. A ciò

ha provveduto il legislatore con la *legge 13 marzo 1958, n. 264*, ispirandosi al principio che in via di massima anche il prestatore d'opera a domicilio, che intende trarre dal lavoro i mezzi di sussistenza e che a tal fine svolge professionalmente la propria opera per uno o più committenti, è tenuto a prestare la sua energia lavorativa nei confronti del proprio datore di lavoro con lo stesso impegno del lavoratore interno di fabbrica. Tale principio indirettamente trova conferma nella circostanza - verificatasi in questi ultimi anni - che in diversi settori produttivi taluni imprenditori hanno provveduto a smobilitare reparti dei propri complessi industriali affidando le relative lavorazioni, compresi anche i macchinari e le attrezzature, a lavoratori a domicilio - talvolta dipendenti, prima della smobilitazione, dalla stessa azienda - al solo scopo di potere conseguire minori costi, ma mantenendo la stessa produzione ed esigendo quindi dai lavoratori lo stesso ritmo produttivo.

Il legislatore, partendo da tale constatazione si è ispirato al principio di assicurare ai lavoratori a domicilio un trattamento economico e previdenziale analogo, per quanto possibile a quello spettante ai lavoratori di fabbrica.

In ordine al trattamento economico, la legge (art. 6) prescrive l'obbligo per il committente di retribuire i predetti lavoratori secondo le tariffe di cottimo pieno previste dai contratti collettivi di categoria o, in difetto, secondo le tariffe stabilite attraverso dirette, preventive pattuizioni fra le parti ed approvate dalla Commissione Provinciale. Le pattuizioni possono essere convenute individualmente o anche per gruppi o per squadre di lavoratori, come nel caso di lavorazioni commesse contemporaneamente a più persone.

Sono tariffe di cottimo pieno quelle tariffe calcolate unicamente in rapporto all'entità del lavoro prodotto e che, a differenza delle tariffe di cottimo misto, non sono composte da una aliquota variabile in relazione alla intensità lavorativa, e da una distinta paga base oraria.

La necessità di seguire il sistema del cottimo pieno nel settore del lavoro a domicilio nasce dalla considerazione che la retribuzione non è qui riferita a delle unità di tempo, come nel lavoro interno di azienda, ma al quantitativo di lavoro prodotto



**22 Luglio 1960 (n. 209)****LAVORO A DOMICILIO**  
(applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264)

così come è stato commesso dall'imprenditore. Il lavoratore a domicilio, infatti, come è stato già accennato, è generalmente sottratto alla immediata vigilanza del committente e non è legato alla osservanza di un orario di lavoro, per cui non è ammissibile la determinazione della retribuzione in rapporto ad unità di tempo.

L'art. 7 della legge riconosce ai lavoratori a domicilio anche il diritto alle maggiorazioni salariali previste dai contratti collettivi per prestazioni notturne e festive.

Per tali maggiorazioni la legge si richiama solo alle percentuali previste dai contratti collettivi, senza fare alcun cenno alla pattuizione fra le parti come per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno, in quanto, a differenza di queste ultime, i contratti collettivi regolano sempre le misure percentuali di maggiorazione per il lavoro prestato nelle ore notturne o nei giorni festivi.

Perché possa maturare tale diritto è necessario che le prestazioni suddette siano autorizzate o richieste dal committente in considerazione sia della quantità del lavoro commesso che della urgenza della sua esecuzione.

Ai lavoratori a domicilio compete inoltre, ai sensi dell'art. 11 della legge, una indennità per le festività, le ferie e la gratifica natalizia, calcolata in percentuale sull'ammontare complessivo della retribuzione. Sia per la misura di detta percentuale che per le modalità di corresponsione la precitata norma si richiama anche qui ai contratti collettivi.

La norma infine sancisce il diritto del lavoratore a domicilio al preavviso ed all'indennità di licenziamento e anche in tal caso si richiama alla disciplina contrattuale collettiva.

Per le caratteristiche stesse del lavoro a domicilio - per cui il prestatore d'opera non è vincolato ad un orario di lavoro e la retribuzione è determinata col sistema del cottimo pieno - nulla è previsto dalla legge in merito all'istituto del lavoro straordinario.

Particolare menzione merita il richiamo contenuto negli artt. 6 e 11 della legge, ai contratti collettivi la cui inosservanza è punita penalmente ai sensi del successivo art. 15.

Sembra opportuno a tale riguardo richiamare la sentenza 26 gennaio 1957, n. 10 emessa dalla Corte Costituzionale a proposito della questione sorta sulla legittimità dell'art. 11, lett. c), della *legge 19 gennaio 1955, n. 25*, per la disciplina dello apprendistato, il quale fa obbligo ai datori di lavoro di osservare, nei confronti degli apprendisti, i contratti collettivi di lavoro.

La Corte, nel negare ogni fondamento alla suesposta questione di legittimità, ha affermato che la norma di legge non contiene una dichiarazione di obbligatorietà dei contratti collettivi di diritto privato per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie delle organizzazioni sindacali stipulanti, ma solo «un riferimento generico» che lascia immutata la situazione attuale senza che vi si possa riscontrare, nè nella sua formulazione, nè implicitamente, un contrasto qualsiasi con la norma enunciata nell'art. 39 della Costituzione.

La questione può oggi sostanzialmente ritenersi superata con la *legge 14 gennaio 1959, n. 741*, di delega al Governo alla emanazione di norme giuridiche per garantire minimi inderogabili di trattamento economico e normativo ai lavoratori, in uniformità alle clausole dei contratti collettivi esistenti al momento della sua entrata in vigore.

In forza di tale legge, dovendo il Governo nella emanazione di tali norme uniformarsi ai contratti collettivi, quando questi prescrivono la adozione di tariffe di cottimo pieno e ne determinano la misura, i datori di lavoro, in ottemperanza alle leggi delegate, saranno tenuti ad osservare tali tariffe.

Nel caso invece in cui i contratti collettivi non prevedono tariffe di cottimo pieno, oppure se per particolari settori produttivi non esistono norme contrattuali collettive, dette tariffe debbono essere preventivamente concordate fra le parti interessate ed approvate dalla Commissione Provinciale.

La Commissione Provinciale, per la sua composizione di membri particolarmente qualificati, è in grado di valutare obiettivamente la equità delle misure tariffarie concordate fra le parti in relazione sia alle condizioni del locale mercato di lavoro sia alle esigenze del settore produttivo interessato. Secondo l'art. 14 del Regolamento, quando la Commissione Provinciale non approva le tariffe ad essa sottoposte, le rinvia, con le op-

22 Luglio 1960 (n. 209)

LAVORO A DOMICILIO  
(applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264)

portune osservazioni, al committente. In conformità al disposto della legge che parla di pattuizioni « preventive » la norma dell'art. 14 del Regolamento prescrive che il committente non può assumere il lavoratore a domicilio fino a quando le pattuizioni non siano state approvate dalla Commissione.

Tuttavia per le lavorazioni che erano in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, lo stesso articolo 14 pone un termine di tre mesi entro cui i committenti debbono provvedere alla regolarizzazione della loro posizione.

A tale riguardo è stato fatto presente che in diverse provincie non si è potuto procedere a tale adempimento entro il termine predetto per motivi di ordine vario.

Tenuto conto delle difficoltà che ovviamente ha comportato la prima applicazione della legge e del relativo regolamento, nonché della circostanza della recente pubblicazione del *D.M. 24 marzo 1960* che approva l'elenco delle lavorazioni cosiddette tradizionali ai fini della determinazione del trattamento previdenziale, si prospetta la opportunità che le Commissioni Provinciali procedano con la massima sollecitudine all'esame delle tariffe ad esse sottoposte indipendentemente dal termine regolamentare ormai scaduto e che gli organi di vigilanza, durante questo primo periodo di applicazione della legge, tengano nella dovuta considerazione i motivi che hanno temporaneamente impedito gli adempimenti sopra accennati.

Si prospetta anche l'opportunità che le Commissioni Provinciali procedano all'esame delle pattuizioni sottoposte al loro giudizio con sereno e obiettivo spirito di comprensione anche in relazione alla situazione locale e che gli uffici in indirizzo svolgano sia presso le associazioni sindacali interessate sia presso i singoli imprenditori una continua, paziente, oculata opera di convincimento e di orientamento perchè provvedano, rispettivamente, alla determinazione delle tariffe suddette, onde assicurare al lavoratore il giusto trattamento economico.

Sulla natura dei compiti attribuiti alle Commissioni Provinciali è stato avanzato il dubbio se esse in sede di esame delle pattuizioni, possano o meno apportare eventuali modifiche alle tariffe concordate fra le parti. Si ritiene al riguardo che, seppure la Commissione ha il compito di esaminare nel merito la

equità delle misure pattuite, essa non abbia tuttavia il potere di modificare direttamente le stesse sostituendosi alle parti.

Ai sensi dell'art. 14 ultimo comma del Regolamento, oltre alle pattuizioni concordate, sono soggette alla approvazione della Commissione Provinciale anche le eventuali successive modifiche che le parti intendessero apportare alle primitive tariffe. La norma è dettata dall'evidente fine di evitare elusioni alla legge attraverso l'imposizione di arbitrarie modifiche.

L'ultimo comma dell'articolo in esame precisa infine che nelle tariffe di cottimo pieno non sono comprese le eventuali spese sostenute dal lavoratore. Tale chiarimento è stato ritenuto necessario in quanto, come è noto, il lavoratore a domicilio, nello svolgimento autonomo del suo lavoro, diversamente dal lavoratore di azienda, può andare incontro a spese di vario genere, per uso di macchine ed attrezzi, per utilizzazione di materiali vari o per uso di fonti energetiche, le quali se non venissero rimborsate, decurterebbero la retribuzione.

Il committente, ai sensi dell'art. 6 della legge, è tenuto ad esporre le tariffe di cottimo nei locali di consegna del lavoro a domicilio e ad inviare per il deposito dette tariffe all'Ispettorato del Lavoro ed all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione.

Tale adempimento ha lo scopo di facilitare l'espletamento della vigilanza da parte dell'Ispettorato del Lavoro sullo svolgimento del rapporto di lavoro e costituisce per il lavoratore un idoneo mezzo per il controllo che la retribuzione sia conforme alle tariffe prescritte.

### **I documenti di lavoro.**

Prima di trattare l'argomento relativo al trattamento previdenziale, e conformemente alla sistematica seguita dalla legge, è opportuno illustrare le norme che prescrivono per i committenti lavoro a domicilio la tenuta di particolari documenti.

L'art. 9 della legge prescrive di tenere, oltre ai libri obbligatori previsti dalle vigenti leggi sul lavoro, anche uno speciale libro matricola, distinto dal comune libro matricola tenuto

22 Luglio 1960 (n. 209)

LAVORO A DOMICILIO  
(applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264)

per i dipendenti interni della azienda.

Tale libro ha lo scopo di indicare il numero dei lavoratori a domicilio alle dipendenze del committente, dal momento della instaurazione a quello della risoluzione del rapporto di lavoro. Su di esso il committente è tenuto ad iscrivere tutti i lavoratori a domicilio nell'ordine cronologico della loro assunzione e per ogni lavoratore assunto, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, deve riportare le notizie necessarie alla individuazione sia del lavoratore che delle lavorazioni ad esso commesse. Su detto libro infatti, per ciascun lavoratore, il committente deve indicare: il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la qualifica professionale, la data di assunzione, il genere di lavoro affidato, il luogo in cui il lavoratore presta la sua attività, gli estremi del nulla osta rilasciato dall'Ufficio di Collocamento, la misura unitaria delle tariffe, il numero del libretto di controllo e del libretto di lavoro nonchè la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Al fine di assicurare la regolare tenuta del predetto libro matricola e di consentire i necessari controlli secondo la precitata norma, le scritturazioni debbono essere fatte con inchiostro indelebile, senza abrasioni e le eventuali cancellazioni devono essere eseguite in modo che restino leggibili le parole cancellate.

Il libro matricola deve essere vistato e numerato in ogni foglio dal competente Ispettorato del Lavoro.

L'art. 10 della legge prescrive che il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla *legge 1° gennaio 1935, n. 112*, deve essere munito, a cura e spese del committente, di uno speciale libretto di controllo. Le risultanze di tale documento, unitamente a quelle dello speciale libro matricola e del libretto personale di lavoro, consentono di seguire in ogni fase di sviluppo le prestazioni fornite dal lavoratore a domicilio ai fini della possibilità di controllo da parte del lavoratore interessato e degli organi di vigilanza.

Secondo lo stesso art. 10 il libretto personale di controllo deve essere conforme al modello approvato col *D. M. 18 febbraio 1960*; esso deve contenere le seguenti indicazioni: la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore, il termi-

ne, quando sia convenuto, per la riconsegna del lavoro eseguito, la natura del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità sia di esso che dei materiali consegnati, la indicazione della tariffa unitaria di cottimo, la misura percentuale per le prestazioni notturne e festive eventualmente autorizzate o richieste, l'importo delle eventuali anticipazioni, nonchè la data e l'ora della riconsegna del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso, la retribuzione complessivamente corrisposta con le maggiorazioni prescritte (ferie, festività, gratifica natalizia) o convenute (lavoro notturno o festivo), l'importo delle trattenute effettuate per contributi previdenziali e assistenziali o per anticipazioni ricevute, la specificazione del materiale riconsegnato e infine il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal lavoratore.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del precitato *D. M. 18 febbraio 1960*, detto libretto deve essere costituito da fogli intercalari, di due diverse colorazioni, sistemati in coppia, in modo che ogni foglio sia sovrapposto alternativamente ad altro uguale di colorazione diversa. Ciascun foglio è costituito di due distinte parti (quadri) di cui una dev'essere completata al momento in cui viene commesso il lavoro da eseguire e la seconda, al momento della consegna del lavoro eseguito.

Le scritturazioni vanno effettuate a ricalco e dei due fogli di diverso colore di cui è costituita ciascuna coppia, il primo allegato al libretto, in possesso del prestatore d'opera, mentre il secondo, distaccato dal libretto stesso, rimane in possesso del committente.

È stato osservato da taluni che il modello del libretto si presenta piuttosto complesso e non sempre di facile utilizzazione.

È opportuno a tale riguardo fare presente che esso è stato elaborato tenendo conto di quanto prescritto dalla legge e dal regolamento, nonchè dei suggerimenti forniti da codesti Uffici ed in sede di esame con l'apposita Commissione parlamentare e risponde ai fini della corrispondenza dei dati relativi al rapporto di lavoro e della vigilanza.

Inoltre, come è noto il libretto, a termini dell'art. 10 della stessa legge, sostituisce il prospetto di paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4, e deve quindi contenere tutti i dati che so-

22 Luglio 1960 (n. 209)

LAVORO A DOMICILIO  
(applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264)

no prescritti per detto prospetto, oltre naturalmente quelli propri dello speciale rapporto di lavoro.

Ove tuttavia la esperienza consigli degli adattamenti, sia per quanto riguarda le indicazioni contenute nel modello che la materiale tenuta del libretto o altre eventuali proposte, il problema potrà essere successivamente riesaminato al fine di rendere il documento più rispondente e funzionale alle effettive esigenze del rapporto.

### **La Previdenza sociale.**

Altro importante punto base della disciplina legislativa è costituito dalle norme riguardanti il trattamento previdenziale spettante al lavoratore a domicilio, su cui si riportano le seguenti note illustrative della competente Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale.

Le disposizioni della legge e del regolamento che riguardano in particolare le assicurazioni sociali sono quelle contenute nell'art. 13 della legge e negli artt. 10, 20, 21 e 22 del Regolamento.

Come è noto l'art. 13 della legge stabilisce due diversi trattamenti ai fini delle assicurazioni sociali.

Il 1° comma di detto articolo prevede la estensione ai lavoratori a domicilio di tutte le assicurazioni sociali obbligatorie di cui beneficiano i lavoratori interni della stessa industria e cioè, come precisato nell'art. 19 del Regolamento, le assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; contro le malattie e per la maternità; contro la tubercolosi; contro la disoccupazione; contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il 2° comma dello stesso articolo stabilisce che ai lavoratori, addetti a lavorazioni che prima dell'entrata in vigore della legge venivano fatte normalmente a domicilio, ovvero quando la occupazione a domicilio abbia carattere complementare ed accessorio rispetto alla normale attività esercitata dal lavoratore, si applicano le assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la tubercolosi, la maternità e l'assicurazione contro le malattie limitatamente all'assistenza sanitaria.

Per precisare a quali lavoratori debba essere applicato l'uno o l'altro trattamento, e in attuazione di quanto previsto dal 3° comma dello stesso art. 13, è stato predisposto il *D.M. 24 marzo 1960* che, ai fini della applicazione di detto articolo, determina le lavorazioni che prima dell'entrata in vigore di essa venivano fatte normalmente a domicilio.

Nei confronti quindi dei lavoratori addetti alle lavorazioni indicate dal citato decreto saranno applicate le assicurazioni sociali indicate nel 2° comma dell'art. 13 ed elencate nel predetto decreto ministeriale. Nei confronti invece dei lavoratori addetti a lavorazioni a domicilio non comprese tra quelle indicate dal decreto saranno applicate tutte le assicurazioni sociali di cui beneficiano i lavoratori interni della stessa industria. Ma anche queste ultime lavorazioni, qualora siano esercitate dal lavoratore con carattere complementare ed accessorio rispetto alla sua normale attività, danno diritto alle sole assicurazioni sociali specificate nel 2° comma del citato art. 13.

Per i lavoratori a domicilio valgono di regola, ai fini delle assicurazioni sociali, le modalità previste per i lavoratori in genere; tuttavia, mentre si fa riserva di esaminare ulteriormente, anche sulla base della esperienza che sarà acquisita in sede di applicazione pratica delle norme sulle assicurazioni sociali, gli eventuali problemi che richiedessero particolari soluzioni, si ritiene opportuno per il momento fare le seguenti precisazioni.

Per quanto concerne l'assicurazione contro le malattie, lo art. 20 del Regolamento di esecuzione precisa che le prestazioni di malattia sono corrisposte:

a) con la osservanza dei medesimi termini e limiti previsti per i corrispondenti lavoratori interni della stessa industria ai lavoratori a domicilio addetti a lavorazioni che tradizionalmente non venivano effettuate a domicilio, semprechè esplicino tale attività con carattere di professionalità e in maniera prevalente, abituale e continuativa;

b) limitatamente a quelle sanitarie per i lavoratori a domicilio che eseguono le lavorazioni elencate nel *D.M. 24 marzo 1960*, nonchè per quei lavoratori per i quali la occupazione a domicilio non risulta effettuata con carattere di professionalità o in manie-



22 Luglio 1960 (n. 209)

LAVORO A DOMICILIO  
(applicazione legge 13 marzo 1958, n. 264)

ra prevalente, abituale o continuativa. Tali lavoratori hanno diritto alla assistenza sanitaria per le malattie che insorgano durante i periodi intercorrenti tra la data di consegna del lavoro e quella della riconsegna del lavoro eseguito. Tali date saranno quelle risultanti dalle registrazioni apposte dai datori di lavoro sui libretti personali di controllo previsti dall'art. 10 della legge.

Poichè questi ultimi lavoratori sono esclusi dalle prestazioni economiche di malattia, la quota relativa al costo di tali prestazioni deve essere scorporata dal contributo previsto dalla legge.

I contributi per le assicurazioni sociali sono calcolati sulla retribuzione effettiva risultante dalle registrazioni effettuate dai committenti sul libretto personale di controllo.

Il 2° comma dell'art. 22 del Regolamento dispone che «qualora la retribuzione corrisposta al lavoratore a domicilio, nei periodi intercorrenti tra la data di consegna del lavoro da parte del committente e quella di riconsegna del lavoro eseguito, risulti inferiore, ragguagliata a giornata, alle lire 500 giornaliere previste dall'art. 13, sesto comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, i contributi sono sempre calcolati su tale limite minimo».

Ad evitare contrastanti interpretazioni della succitata norma regolamentare si ritiene opportuno precisare che nel caso di mercedi corrisposte nello stesso periodo da più committenti l'applicazione del minimale retributivo ai fini contributivi debba essere fatta tenuta presente la somma dei compensi corrisposti e non con riferimento ad ognuno di essi singolarmente considerato.

Deve ritenersi, infatti, che il principio del minimale retributivo sia stato sancito dalla legge al solo scopo di garantire un minimo di contribuzione all'Istituto assicuratore nel caso in cui questo - in presenza di un rapporto di lavoro assicurabile - sia obbligato a corrispondere le prestazioni di legge, ragion per cui, nell'ipotesi che ad uno stesso lavoratore a domicilio siano corrisposte dai vari committenti retribuzioni inferiori singolarmente alle 500 lire giornaliere, ma superiori a tale importo se globalmente considerate, deve essere evitato che nel calcolo della retribuzione imponibile siano applicati tanti minimali retributivi per quante risultino le mercedi corrisposte, potendosi considerare assolto il principio dalla legge sancito a garanzia del-

l'Istituto assicuratore interessato ed a maggior tutela del lavoratore medesimo, col pagamento dei contributi di legge su un minimo di L. 500 giornaliere.

A conclusione della illustrazione fatta sulla disciplina del lavoro a domicilio, è possibile affermare che essa costituisce una importante tappa nel continuo progredire dei rapporti umani e sociali, assicurando un'ampia tutela per una vasta categoria di lavoratori.

Come accennato nelle premesse, con la pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge, del decreto ministeriale che approva il modello del libretto speciale di controllo, del decreto ministeriale che approva l'elenco delle lavorazioni che normalmente venivano svolte a domicilio prima della entrata in vigore della legge e infine del decreto ministeriale di costituzione della Commissione Centrale per il controllo del lavoro a domicilio, la disciplina in esame può ormai ritenersi completa nei suoi strumenti normativi. Gli Uffici in indirizzo sono invitati a svolgere ogni interessamento e attività, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, affinché la stessa abbia piena, anche se graduale attuazione. In particolare gli Uffici del Lavoro dovranno stimolare l'azione delle rispettive Commissioni Provinciali perchè siano avviati a soluzione quei problemi che ineriscono al particolare settore del lavoro a domicilio.

Attese comunque le evidenti finalità etico-sociali perseguite dal legislatore di assicurare - attraverso la particolare disciplina in esame - una completa tutela del lavoratore a domicilio e tenendo nella dovuta considerazione la circostanza che la legge - per la complessità degli istituti regolati e per la profonda innovazione apportata alla precedente legislazione nella materia - inevitabilmente darà luogo a comprensibili difficoltà ed incertezze, gli Uffici in indirizzo sono invitati a svolgere presso gli imprenditori e presso i lavoratori ogni possibile azione di persuasione perchè la presente disciplina del lavoro a domicilio trovi una concreta e completa applicazione.

**Il Ministro**  
*f.to Zaccagnini*

27 Settembre 1960 (n. 210)

PROSPETTI PAGA

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro  
Divisione XVII

Roma, 27 settembre 1960

Prot. n. 34801/Pro-c

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Legge 5 gennaio 1953, n. 4, sui prospetti di paga.**

Continuano a pervenire a questo Ministero, specialmente ad opera di Associazioni sindacali di lavoratori, segnalazioni di inadempienze da parte dei datori di lavoro alle disposizioni della legge 5 gennaio 1953, n. 4, sull'obbligo di corrispondere la retribuzione ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga.

Come è noto, tali documenti hanno lo scopo di consentire al lavoratore di conoscere l'entità delle varie competenze spettantigli, nonché delle diverse ritenute gravanti su tali competenze, in modo da poter agevolmente verificare la esattezza degli importi medesimi e quindi della retribuzione netta corrisposta.

È parimenti noto che la consegna al lavoratore del prospetto di paga agevola poi notevolmente l'azione di vigilanza degli organi ispettivi, che, dal raffronto delle buste paga con i vari documenti aziendali, hanno modo di accertare la rispondenza delle registrazioni eseguite dalle aziende.

Pertanto, data l'importanza che l'osservanza delle disposizioni di cui trattasi presenta ai fini della tutela economica e previdenziale dei lavoratori, si pregano codesti Uffici di volere svolgere una assidua vigilanza presso le aziende per la repressione delle inadempienze sopra accennate.

Il Ministro

f.to Sullo

1592

**ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE**  
(prevenzione infortuni nei corsi)

**12 Ottobre 1960 (n. 57)**

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

*Roma, 12 ottobre 1960*

*Divisione XXIII*

13- XXIII

- Agli Ispettorati del Lavoro
- Agli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione
- Agli Enti Gestori di Corsi di Addestramento Professionale

**Loro Sedi**

**Oggetto: Prevenzioni degli infortuni nei corsi di addestramento professionale.**

Si è avuto occasione di rilevare che non sempre gli Enti gestori dei corsi di addestramento professionale provvedono ad attuare nei laboratori, nelle officine e nei cantieri, dove si svolgono le esercitazioni pratiche dei corsi di addestramento professionale, le norme fondamentali relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e ciò con grave pregiudizio della incolumità fisica degli allievi e degli istruttori.

Premesso che anche le norme anzidette devono costituire materia di insegnamento, particolarmente nei corsi del settore industriale, si richiama l'attenzione degli Enti gestori dei corsi di addestramento sulla necessità, al fine di prevenire il verificarsi di infortuni, di predisporre tempestivamente, ed attuare fin dallo inizio del corso, tutti gli accorgimenti e le opere provvisorie prescritte dalle norme di carattere generale contenute nel *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547*, nonché dalle norme speciali successivamente emanate in materia.

Gli Uffici Provinciali e Regionali dell'Ispettorato del Lavoro, nel predisporre e programmare la propria azione di vigilanza ai corsi, daranno precise istruzioni agli Ispettori incaricati dei sopralluoghi affinché sia tra l'altro accertata l'osservanza degli adempimenti di cui trattasi, mentre gli Uffici Provinciali e Re-

12 Ottobre 1960 (n. 57)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(prevenzione infortuni nei corsi)

gionali del lavoro, cureranno che nelle singole proposte dei corsi presentate dagli Enti gestori sia esplicitamente dichiarato che l'Ente proponente si impegna a predisporre, e quindi ad attuare fin dall'inizio delle esercitazioni pratiche, tutti gli accorgimenti antinfortunistici prescritti in rapporto alla natura del corso prescelto.

Le istruzioni di cui sopra devono essere tenute presenti anche per gli accertamenti tecnici demandati agli Ispettorati del Lavoro nella fase istruttoria delle richieste tendenti ad ottenere il riconoscimento della idoneità dei Centri di addestramento professionale.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*

1594

ORGANIZZAZIONE INTERNA  
(stampati per rilevazioni statistiche)

12 Ottobre 1960 (n. 58)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 12 ottobre 1960

*Divisione XXIV*

10-XXIV

- A tutti gli Uffici del Lavoro e della  
Massima Occupazione

**Loro Sedi**

**Oggetto: Stampati per rilevazioni statistiche.**

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha comunicato di aver provveduto, in data 22 settembre u.s., ad inviare a codesti Uffici gli stampati a suo tempo commissionati da questo Ministero.

Si ritiene, pertanto necessario fornire alcuni chiarimenti sull'uso degli stampati in oggetto.

Il modello bianco *R/C* (Rilevazione Corsi) sostituisce i modelli *C/1* e *C/2* per le rilevazioni dei corsi per disoccupati e normali.

Il modello giallo *R/C I* (Rilevazione Corsi) deve usarsi, in sostituzione dei modelli *C/3* e *C/4*, per le rilevazioni riguardanti i corsi INAPLI ed ENALC finanziati sull'attivo di gestione della Cassa Unica per gli Assegni familiari.

Il modello verde *R/O.I.C.* (Rilevazione Operai Impiegati Cantieri) sostituisce il modello *D/3*.

Infine, il modello rosa *R/Q.A.* (Rilevazione Qualificazione Apprendisti) dovrà essere usato in luogo del modello *E.P.I.A.*

I nuovi modelli, eccettuata la distinzione per sesso che si è ritenuta utile per le rilevazioni riguardanti i corsi e l'aggiunta di due colonne, nel modello *R/Q.A.*, per l'indicazione degli apprendisti la cui capacità tecnica sia stata accertata durante l'attività lavorativa, riproducono esattamente quelli attualmente in uso e, pertanto, non sembrano necessari ulteriori chiarimenti sul loro impiego.

12 Ottobre 1960 (n. 58)

ORGANIZZAZIONE INTERNA  
(stampati per rilevazioni statistiche)

Poichè è intendimento di questo Ministero provvedere anche alla fornitura degli stampati per la «rilevazione dei corsi complementari per apprendisti», si gradirà conoscere, prima di disporre la stampa, se, a parere di codesti Uffici, sia o meno necessario apportare varianti al modello R/C.C.A in questione.

**Il Direttore Generale***f.to Altarelli*

1596

AZIENDE  
(premi di assicurazione)

15 Ottobre 1960 (n. 27)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza e  
Assistenza Sociale

Roma, 15 ottobre 1960

Prot. n. 41/36533-18-A-1

- Agli Ispettorati del Lavoro

**Loro Sedi**

e p.c.:

- All'I.N.A.I.L. - Direzione Generale

**Roma**

**Oggetto: Diffida ex art. 9 R.D. 17 agosto 1935, n. 1765.**

Questo Ministero ha avuto occasione di rilevare, in sede di esame dei ricorsi in seconda istanza, che, in taluni casi, lo I.N.A.I.L. procede direttamente alle richieste dei premi di assicurazione, senza avere preventivamente esperita la diffida di cui all'art. 9 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, minacciando le ditte di procedere agli atti esecutivi ove non provvedano al pagamento dei premi richiesti.

Nei citati casi le ditte o non producono ricorso ex art. 9, o producono il ricorso stesso fuori dei termini stabiliti. Quando producono ricorso nei termini nasce sempre una certa perplessità circa la possibilità di accoglimento perchè il ricorso non è preceduto dalla diffida dell'Istituto assicuratore.

Sorge, quindi, nei dirigenti degli Ispettorati il dubbio sulla opportunità di considerare al pari della diffida e quindi impugnabile avanti agli Ispettorati stessi ogni atto dell'Istituto tendente ad assoggettare le ditte all'obbligo della assicurazione.

In relazione a quanto precede, questo Ministero ritiene che la procedura della diffida prevista dal legislatore al 1° comma dell'art. 9 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, abbia come fondamento giuridico la necessità di stabilire preventivamente il contraddittorio fra il datore di lavoro e l'Istituto assicuratore circa la sussistenza o meno dell'obbligo assicurativo, accertando in



15 Ottobre 1960 (n. 27)

AZIENDE  
(premi di assicurazione)

concreto gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dal citato decreto per l'applicabilità della legge infortuni.

Tale contraddittorio si estrinseca mediante la procedura dei ricorsi amministrativi previsti dai successivi commi del citato articolo.

Solo dopo aver esperito i ricorsi in sede amministrativa spetta, all'Istituto assicuratore o al datore di lavoro, l'azione avanti l'autorità giudiziaria e ciò in piena aderenza ai principi generali del Diritto amministrativo, secondo cui i ricorsi amministrativi hanno la precedenza rispetto ai ricorsi giurisdizionali, ed in ossequio, altresì al sistema delle guarentigie del cittadino di fronte alla Pubblica Amministrazione.

A conforto di tale tesi basta aggiungere che, per disposizione di legge e concorde giurisprudenza, al datore di lavoro, il quale non abbia in precedenza adita la via amministrativa, è precluso il ricorso in sede giudiziaria, restando così definiti gli accertamenti praticati dall'Istituto.

Nei casi in cui l'Istituto proceda direttamente alla richiesta dei premi di assicurazione, senza avere preventivamente notificata la diffida, o comunichi alla ditta di ritenerla soggetta allo obbligo dell'assicurazione, sembra a questo Ministero che tali atti abbiano il contenuto sostanziale, anche se non formale, della diffida, essendo rivolti *per la prima volta* a stabilire la obbligatorietà o meno dell'assicurazione. Che tale sia la corretta procedura da seguire è convalidato dalla circostanza che in presenza di numerose decisioni degli Ispettorati, tendenti a concludere per la inammissibilità dei ricorsi formulati avverso atti dell'Istituto non aventi il requisito formale della diffida, questo Ministero si è visto costretto, a doverosa tutela dei contribuenti, ad annullare le decisioni stesse, rinviando gli atti ai competenti Ispettorati per l'esame di merito.

La particolare delicatezza e complessità della questione appare tuttavia di difficile regolamentazione, essendo affidato alla sensibilità dell'organo adito, di accertare quando gli atti dello Istituto abbiano il valore reale della diffida ex art. 9 e, conseguentemente, se per la prima volta sia sorta contestazione sulla esistenza o meno del ripetuto obbligo assicurativo, nel senso innanzi ampiamente specificato.

## AZIENDE

(premi di assicurazione)

L'ammissibilità di tali ricorsi non può portare, tuttavia, alla ricevibilità dei ricorsi stessi se presentati fuori termine (10 giorni in primo e 15 in secondo grado) e ciò non solo per non incoraggiare l'inerzia del datore di lavoro, ma anche per considerazioni di carattere strettamente giuridico e procedurale.

Senza soffermarsi infatti sulle differenze sostanziali che intercorrono fra l'istituto della ammissibilità e quello della ricevibilità dei ricorsi, questo Ministero, nelle sue decisioni, ha tenuto presente che, nei casi considerati, l'accoglimento dei ricorsi fuori termine porterebbe a procrastinare senza alcun fondamento giuridico la soluzione di questioni di particolare importanza relativa ai rapporti tra le parti che il legislatore, stabilendo brevissimi termini di decadenza dalla facoltà di ricorrere, ha voluto non lasciare in sospeso per molto tempo.

La perentorietà dei termini preclude, infatti, ogni esame di merito dei motivi addotti dai ricorrenti.

Tutto ciò premesso, questo Ministero ritiene che l'I.N.A.I.L. debba sempre procedere alla preventiva diffida, ai sensi dello art. 9 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, quando venga a conoscenza che da parte del datore di lavoro non si sia provveduto, secondo le disposizioni dell'art. 8 del R.D. citato, alla denuncia dei lavori, fissando il termine di dieci giorni per l'adempimento.

Ciò non esclude che gli Ispettorati del Lavoro debbano, in caso di mancata diffida, valutare l'equipollenza di atti diversi, come dianzi specificato, alla diffida stessa onde assicurare al datore di lavoro il mantenimento di quelle guarentigie che la legge intende offrire, con la prevista procedura.

Resta, peraltro, fermo il principio del rispetto assoluto dei termini di presentazione del ricorso da parte delle ditte che per i motivi ampiamente specificati, ed a pena di decadenza, possono, ai sensi del terzo comma dell'art. 9 ripetutamente citato, ricorrere entro dieci giorni in prima istanza all'Ispettorato del Lavoro nella cui circoscrizione si svolge la lavorazione sia se trattisi di diffida che di atto ritenuto equipollente in difetto di questa.

Questo Ministero confida nelle disposizioni che la Direzione Generale dell'I.N.A.I.L. vorrà impartire in proposito per il ritorno alla ortodossa interpretazione della legge e nella utile collaborazione che le Sedi periferiche dell'I.N.A.I.L. offriranno agli

1599

15 Ottobre 1960

AZIENDE  
(premi di assicurazione)

Ispettorati del Lavoro onde pervenire alla eliminazione del disagio che deriva agli interessati ed agli organi competenti a decidere, dalla inesatta od incompleta applicazione della legge in materia di ricorsi.

p. Il Ministro  
*f.to Pezzini*

1600

CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI  
(coloni e mezzadri - invalidità e vecchiaia)

20 Ottobre 1960 (n. 28)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 20 ottobre 1960

Prot. n. 38/59451 A/22

- Agli Intendenti di Finanza
- Ai Prefetti

**Loro Sedi**

e p.c.:

- Al Ministero delle Finanze - Direzione Generale II.DD. - div. IV/B

**Roma**

- Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

**Loro Sedi**

- Al Servizio per gli Elenchi Nominativi dei Lavoratori e per i Contributi Unificati in Agricoltura - Uff. Centrale -

**Roma**

**Oggetto: Ruoli contributi agricoli unificati - Assicurazione invalidità e vecchiaia ai coloni e mezzadri - Autorizzazione ad imporre.**

A norma delle istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze, in applicazione della legge 16 giugno 1939, n. 942, si autorizzano gli Intendenti di finanza a rendere esecutivi i ruoli ordinari di 2<sup>a</sup> serie 1960 dei contributi agricoli unificati e del contributo per l'assicurazione invalidità e vecchiaia coloni e mezzadri di competenza degli anni 1960 e precedenti riguardanti le ditte che non hanno provveduto al versamento diretto in conto corrente della prima rata (ruoli speciali) ovvero si siano rese morose al pagamento di una delle rate successive (ruoli morosi).

20 Ottobre 1960 (n. 28)

CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI  
(coloni e mezzadri - invalidità e vecchiaia)

Per i contributi agricoli unificati le aliquote sono quelle risultanti dal *D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853*, con la sospensione però del 20 per cento del carico come disposto con *circolare n. 38/18386 del 31 maggio 1958*, confermata con lettera numero 38/22646 del 5 novembre 1958, Per i contributi relativi all'assicurazione invalidità e vecchiaia coloni e mezzadri le aliquote sono quelle stabilite dalla *legge 26 ottobre 1957, n. 1047*.

Com'è noto, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 ottobre 1960, ha disposto i seguenti provvedimenti agevolativi in favore delle ditte soggette al pagamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1960:

1) sospensione totale del pagamento per le ditte accertate per un carico contributivo fino a L. 30.000;

2) ulteriore sospensione di una quota pari al 20 per cento dei contributi per le ditte accertate per un carico da L. 30.001 a lire 70.000 e del 10 per cento per quelle aventi un carico contributivo oltre le L. 70.000;

3) ulteriore sospensione di una quota pari al 40 per cento per ogni singolo podere dei contributi gravanti sui terreni concessi a mezzadria.

La sospensione opera sui 2/3 del carico posto in riscossione per l'anno 1960.

Poichè tali provvedimenti comporteranno una nuova tariffazione ed un calcolo a conguaglio tra il carico precedentemente accertato e quello risultante dalla applicazione dei provvedimenti stessi, il Servizio suddetto non sarà in grado di portare a termine la compilazione dei ruoli esattoriali speciali e morosi entro la data del 15 dicembre p.v. per la riscossione in sei rate bimestrali con inizio da quella di febbraio 1961. Pertanto le Intendenze di finanza, in base alla facoltà loro concessa dall'art. 187 del T.U. approvato con *D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645*, valuteranno con criterio discrezionale la opportunità e la necessità di far eseguire la riscossione della prima rata cumulativamente con la riscossione della seconda alla scadenza di questa.

Per i ruoli speciali delle ditte che non si sono avvalse della facoltà del versamento diretto, saranno computati gli aggi di

CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI  
(coloni e mezzadri - invalidità e vecchiaia)

20 Ottobre 1960 (n. 28)

riscossione contrattuali, mentre per quelli delle ditte che si sono rese morose al versamento in c/c di una delle rate successive alla prima, spetta agli Esattori ed ai Ricevitori provinciali l'aggio di riscossione vigente aumentato del 50 per cento (art. 2 D.L. C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493).

La presente sostituisce a tutti gli effetti la copia della autorizzazione ad imporre da allegare ai ruoli secondo le suindicate istruzioni ministeriali all'atto della loro presentazione all'Intendenza di finanza per il visto di esecutorietà.

p. Il Ministro

*f.to Pezzini*

20 Ottobre 1960 (n. 29) ASSICURAZIONE MALATTIA, INVALIDITÀ E  
VECCHIAIA

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 20 ottobre 1960

Prot. n. 38/59450 A/22

- Agli Intendenti di Finanza
- Ai Prefetti

**Loro Sedi**

e p.c.:

- Al Ministero delle Finanze - Direzione  
Gen. II.DD. - div. IV/B

**Roma**

- Alle Ragionerie Provinciali dello Sta-  
to

**Loro Sedi**

- Al Servizio per gli Elenchi Nominativi  
dei Lavoratori e per i Contributi Unifi-  
cati in Agricoltura - Ufficio Centrale

**Roma**

**Oggetto: Ruoli dei contributi per l'assicurazione malattia (legge  
22 novembre 1954, n. 1136) e assicurazione invalidità e  
vecchiaia (legge 26 ottobre 1957, n. 1047) ai coltivatori  
diretti - Autorizzazione ad imporre.**

A norma delle istruzioni emanate dal Ministero delle Finan-  
ze, in applicazione della legge 16 giugno 1939, n. 942, si autoriz-  
zano gli Intendenti di finanza a rendere esecutivi i ruoli ordina-  
ri di seconda serie (principali 1961 e suppletivi di prima serie di  
competenza degli anni 1960 e precedenti) per la riscossione dei  
contributi dovuti dai coltivatori diretti ai fini delle assicurazio-  
ni malattia e invalidità e vecchiaia di cui alle leggi 22 novembre  
1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047.

## ASSICURAZIONE MALATTIA, INVALIDITÀ E VECCHIAIA 20 Ottobre 1960 (n. 29)

I ruoli compilati dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati afferenti gli anni 1960 e precedenti, in considerazione delle condizioni economiche della categoria, verranno posti in riscossione in 12 rate a partire da quella di febbraio 1961, mentre quelli relativi all'anno 1961, saranno riscossi in sei rate.

I ruoli in argomento sono stati predisposti in maniera tale da poter facilmente rilevare le due specie di contribuzione e precisamente quella per l'assicurazione di malattia e quella per la assicurazione invalidità e vecchiaia. Al riguardo sarà opportuno richiamare l'attenzione degli Esattori delle Imposte sulla necessità di tenere distinte le due voci di contribuzione anche sulle cartelle esattoriali.

Le misure delle aliquote tenute presenti per la determinazione dei rispettivi contributi sono riportate nella tabella allegata.

Si fa presente che le misure dei contributi per l'assicurazione di malattia per l'anno 1961 ripetono quelle vigenti per l'anno 1960, risultanti dal *D.P.R. 2 luglio 1960, n. 807*, e valevoli anche per l'anno 1961 per effetto del disposto di cui all'art. 1 della *legge 14 aprile 1956, n. 307*.

Si comunica inoltre che il Servizio predetto è stato autorizzato ad iscrivere nei ruoli ordinari di seconda serie predisposti per la riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, anche le quote integrative previste dall'art. 22 lett. D, della *legge 22 novembre 1954, n. 1136*. Come è noto, dette quote integrative vengono, a norma del succitato art. 22, determinate dalle Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti, per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per la estensione delle prestazioni nelle forme facoltative. Pertanto a ciascun ruolo comprendente anche questi contributi integrativi, che sarà sottoposto al visto di esecutorietà degli Intendenti di Finanza, dovrà essere allegata, da parte dell'Ufficio impositore, una copia della delibera con la quale la Cassa comunale ha determinato la misura della quota integrativa di cui trattasi.

La quota addizionale spese di accertamento, di cui al penultimo comma dell'art. 9 del *R.D. 24 settembre 1940, n. 1949*, da riscuotersi in aumento dei contributi accertati e riscossi secondo la procedura e con le modalità di cui agli artt. 24 della *legge*



20 Ottobre 1960 (n. 29) ASSICURAZIONE MALATTIA, INVALIDITÀ E  
VECCHIAIA

22 novembre 1954, n. 1136, e 3 della legge 26 ottobre 1957, numero 1047, è fissata per l'anno 1961 nella misura del 5,25 per cento dei contributi medesimi, ferme restando le misure a suo tempo fissate con appositi decreti, per gli anni 1960 e precedenti.

Gli aggi di riscossione dovuti agli Esattori ed ai Ricevitori provinciali delle Imposte Dirette sono quelli contrattuali previsti dall'art. 5 del T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni, ridotti del 10 per cento.

La presente circolare sostituisce a tutti gli effetti la copia della autorizzazione ad imporre da allegare secondo le istruzioni sopra indicate, ai ruoli stessi all'atto della loro presentazione all'Intendenza di finanza per il visto di esecutorietà.

p. Il Ministro

f.to Pezzini

ASSICURAZIONE MALATTIA, INVALIDITÀ E VECCHIAIA 20 Ottobre 1960 (n. 29)

TABELLA PER L'APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI TITOLARI DI AZIENDA AI FINI DELLA ASSICURAZIONE DI MALATTIA DI CUI ALLA LEGGE 22/11/1954, N. 1136 E DELLA ASSICURAZIONE INVALIDITÀ E VECCHIAIA DI CUI ALLA LEGGE 26 OTTOBRE 1957, n. 1047

*Contributo per l'Assicurazione Invalidità e Vecchiaia*

	Uomo	Donna e ragazzo
- Contributo base	L. 2	L. 1,50
- Contributo Fondo adeguamento pensioni	« 30,02	« 16,46
Totali	L. 32,02	L. 17,96

*Contributi per l'Assicurazione Malattia*

Il contributo di cui all'art. 22, lett. C., della legge 22 novembre 1954, n. 1136, stabilito per ogni unità soggetta all'assicurazione malattia è stato determinato in L. 750 pro-capite per gli anni 1960 e precedenti.

Il contributo di cui all'art. 22, lett. B, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, stabilito per ogni giornata tassabile, è stato determinato nelle seguenti misure:

- Anno 1957 e precedenti:

L. 12 per ogni giornata tassabile.

- Anno 1958:

L. 24 per ogni giornata tassabile per le provincie di:

Ancona, Arezzo, Belluno, Como, Firenze, Forlì, Genova, Livorno, Lucca, Milano, Padova, Parma, Perugia, Pisa, Ravenna, Siena, Sondrio, Trento, Treviso, Varese e Venezia;

L. 18 per ogni giornata tassabile per le provincie di:

Bologna, Cagliari, Cremona, Gorizia, La Spezia, Macerata,

20 Ottobre 1960 (n. 29) ASSICURAZIONE MALATTIA, INVALIDITÀ E  
VECCHIAIA

Modena, Pavia, Pesaro, Pistoia, Terni e Udine;

L. 12 per ogni giornata tassabile per le altre provincie.

- Anno 1959:

L. 10 per ogni giornata tassabile per le provincie di:

Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Nuoro, Potenza, Reggio Calabria;

L. 12 per le provincie di:

Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Bolzano, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo, Enna, Ferrara, Foggia, Latina, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Novara, Palermo, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Vercelli e Vicenza;

L. 18 per le provincie di:

Bergamo, Brescia, Cagliari, Gorizia, Macerata, Mantova, Pesaro e Udine;

L. 22 per le provincie di: Rovigo, Treviso e Viterbo;

L. 24 per le provincie di:

Ancona, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Parma, Pavia, Piacenza, Roma, Siena, Terni e Verona;

L. 30 per le provincie di:

Bologna, L'Aquila, Massa Carrara, Modena, Pistoia, Rieti, Savona, Sondrio;

L. 32 per la provincia di Trento;

L. 36 per le provincie di:

Arezzo, Belluno, Firenze, Imperia, La Spezia, Milano, Padova e Ravenna;

L. 42 per le provincie di Perugia e Venezia;

L. 48 per le provincie di:

Como, Genova, Livorno, Lucca, Pisa e Varese.

- Anni 1960 e 1961

L. 10 per le provincie di:

ASSICURAZIONE MALATTIA, INVALIDITÀ E 20 Ottobre 1960 (n. 29)  
VECCHIAIA

Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Potenza e Reggio Calabria;

L. 12 per le provincie di:

Aosta, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo, Enna, Foggia, Latina, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Salerno, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani e Vicenza;

L. 14 per la provincia di Nuoro;

L. 18 per la provincia di Gorizia;

L. 22 per le provincie di Treviso e Viterbo;

L. 24 per le provincie di Alessandria, Frosinone e Novara;

L. 26 per la provincia di Pavia;

L. 27 per la provincia di Verona;

L. 28 per le provincie di Ferrara e Rovigo;

L. 30 per le provincie di:

Bolzano, Cagliari, Grosseto, Imperia, L'Aquila, Modena, Rieti, Roma, Sassari, Sondrio, Terni e Udine;

L. 31 per la provincia di Vercelli;

L. 32 per le provincie di Cremona e Trento;

L. 33 per la provincia di Bergamo;

L. 34 per la provincia di Brescia;

L. 36 per le provincie di Ancona, Forlì, Macerata, Milano e Parma;

L. 40 per le provincie di Arezzo, Como, Padova e Savona;

L. 42 per le provincie di Firenze, Perugia, Pistoia e Siena;

L. 44 per la provincia di Bologna;

L. 45 per la provincia di Mantova;

L. 48 per le provincie di:

Ascoli Piceno, Belluno, Genova, La Spezia, Livorno, Lucca, Pesaro, Piacenza, Pisa, Massa Carrara, Ravenna, Varese e Venezia.

26 Ottobre 1960 (n. 30)

CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 26 ottobre 1960

Prot. n. 38/59531 A/14

- Al Servizio per gli Elenchi Nominativi  
dei Lavoratori e per i Contributi Uni-  
ficati in Agricoltura - Uff. Centrale

Roma

e p.c.:

- Ai Prefetti

Loro Sedi

- All'Istituto Nazionale della Previden-  
za Sociale - Direzione Generale  
- All'Istituto Nazionale per l'Assicura-  
zione contro le Malattie - Direz. Gen.  
- Alla Federazione Nazionale Casse Mu-  
tue Coltivatori Diretti

Roma

- Alle Organizzazioni Sindacali Interes-  
sate

Loro Sedi

**Oggetto: Agevolazioni in materia di contributi agricoli unificati  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 14 ot-  
tobre 1960).**

Si fa seguito con la presente a quanto già comunicato con te-  
legrammi del 14 e 15 ottobre corrente in ordine all'applicazione  
delle disposizioni adottate dal Consiglio dei Ministri in materia  
di sospensione della riscossione dei contributi agricoli unificati.

Si ricorda che tali disposizioni riguardano:

1) sospensione totale del pagamento dei contributi agricoli unificati per le ditte accertate per un carico contributivo fino a L. 30.000;

2) ulteriore sospensione di una quota pari al 20 per cento dei contributi per le ditte accertate per un carico contributivo da L. 30.000 a L. 70.000;

3) ulteriore sospensione di una quota pari al 10 per cento dei contributi per le ditte accertate per un carico contributivo superiore a L. 70.000;

4) ulteriore sospensione di una quota pari al 40 per cento, per ogni singolo podere, dei contributi gravanti sui terreni concessi a mezzadria ed a colonia parziaria.

Questo Ministero ha già dato, con i telegrammi sopra citati, le indicazioni di massima circa la portata e i criteri di applicazione delle disposizioni predette. Ritiene ora necessario, però, di dare al riguardo più ampie e dettagliate precisazioni.

Si conferma innanzi tutto che tali disposizioni riguardano i contributi agricoli unificati veri e propri, costituiti dai contributi dovuti dagli agricoltori per i lavoratori subordinati a titolo di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione, per l'E.N.A.O.L.I., per la malattia e a titolo di assegni familiari, nonché dai contributi dovuti dagli agricoltori per i lavoratori associati (coloni e mezzadri) a titolo di assicurazioni obbligatorie per la tubercolosi, per la malattia e per l'E.N.A.O.L.I.

Si conseguenza, le disposizioni stesse non si applicano ai contributi per l'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti e per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri.

Si confermano inoltre i chiarimenti già dati nel senso che le disposizioni in parola sono dirette ad integrare quelle già in atto in materia di sospensione della riscossione degli stessi contributi, per i quali, com'è noto, il limite precedente ai fini della sospensione del totale carico era fissato a L. 20.000, mentre, per le quote superiori, la sospensione era limitata al 20 per cento del carico.

Di conseguenza il nuovo limite di sospensione dell'intero carico è stabilito nella misura di L. 30.000. È ovvio che di tale

26 Ottobre 1960 (n. 30)

CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

beneficio verrà a godere anche il mezzadro o il colono per i contributi relativi alle giornate di salariati e braccianti posti a suo carico.

Le nuove aliquote di sospensione parziale sono stabilite come segue:

a) in ragione del 40 per cento dei contributi relativi alle giornate di salariati e braccianti e di compartecipanti familiari accertate a carico delle ditte iscritte a ruolo per un importo contributivo da L. 30.001 a L. 70.000;

b) in ragione del 30 per cento dei contributi relativi alle giornate di salariati e braccianti e di compartecipanti familiari accertati a carico delle ditte iscritte a ruolo per un importo superiore alle L. 70.000;

c) in ragione del 60 per cento dei contributi relativi alle giornate di coloni e mezzadri da calcolarsi per ciascun podere condotto a mezzadria e colonia parziaria.

L'impostazione predetta che riconosce alle disposizioni adottate dal Governo un carattere chiaramente integrativo di quelle preesistenti in materia, porta a confermare le condizioni a cui era subordinata l'applicazione di queste ultime.

Restano ferme, pertanto, le direttive intese a chiarire, tra l'altro, che le disposizioni relative al limite di sospensione dell'intero carico stabilito nella misura di L. 30.000 non hanno effetto nei riguardi dei proprietari dei beni affittati, iscritti a ruolo per contributi afferenti a lavori di miglioria e manutenzione dei fondi, e che le quote di detrazione dei contributi, per effetto dei provvedimenti di sospensione, sono da calcolarsi sull'importo netto dei contributi stessi, commisurati in base alle aliquote vigenti, depurato dell'addizionale spese di cui all'art. 9 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949.

Un ultimo punto da chiarire è quello relativo alla *decorrenza* delle disposizioni adottate dal Governo. Il relativo comunicato ha precisato che esse hanno effetto immediato e che si applicano anche per la rata esattoriale di ottobre corrente.

Occorre subito chiarire che il provvedimento governativo era diretto ad alleviare ai contribuenti, in relazione alle condizioni generali dell'economia agricola, gli oneri ricorrenti per effetto

dei contributi agricoli unificati; per cui la precisazione data sta a significare che dalla rata di ottobre 1960, compresa, decorrono i maggiori benefici accordati, fermi restando gli obblighi relativi alla riscossione delle rate precedenti.

*Pertanto, i provvedimenti agevolativi di cui trattasi riguardano il carico dei contributi agricoli unificati di competenza dell'anno 1960 e si applicano a partire dalla rata di ottobre corrente.*

Da quanto sopra chiarito, in ordine alla decorrenza del provvedimento, discende che, per quanto riguarda l'anno in corso, le maggiori agevolazioni disposte dal Governo si applicano sul carico delle rate esattoriali di ottobre e di dicembre 1960, e cioè sui due terzi del carico globale, in quanto i contributi afferenti all'anno 1960 sono stati posti a ruolo esattoriale in tre rate, a decorrere da quella di agosto u.s.

Poichè, peraltro, il versamento facoltativo a mezzo di conto corrente è disposto in 4 rate, con scadenza della terza rata ad ottobre corrente, non è sembrato opportuno che la ricorrenza di tale forma di versamento, in cui è evidente una maggiore solerzia da parte dei contribuenti, si risolvesse a svantaggio dei contribuenti stessi. Per cui anche nei confronti di essi si è ritenuto che le maggiori agevolazioni debbano applicarsi sui due terzi del carico dei contributi di competenza dell'anno 1960.

La direttiva che le agevolazioni in questione si applicano sui due terzi del carico annuo vale, come è ovvio, anche per quanto riguarda le quote rientranti nel limite di L. 30.000 ai fini della sospensione del carico globale; di conseguenza, la riscossione di dette quote per l'anno 1960 dovrà limitarsi ad un terzo dell'importo di esse, mentre dovrà provvedersi all'eventuale rimborso in caso di riscossione di somme al di sopra di tale limite.

È evidente che le direttive suindicate comporteranno una nuova tariffazione ed un calcolo a conguaglio tra dovuto e versato per ciascun contribuente; il che darà luogo a complessi e lunghi adempimenti a carico di codesto Servizio.

In considerazione di quanto sopra e nella certezza che non sarebbe stato possibile indicare tempestivamente ai singoli contribuenti l'ammontare della rata di ottobre che essi avrebbero dovuto versare davanti all'esattore, questo Ministero in un primo tempo è intervenuto a prorogare la scadenza della rata stessa al



26 Ottobre 1960 (n. 30)

CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

31 ottobre corrente. Ha dovuto, peraltro, prendere atto che tale termine non è sufficiente per poter dare, sul momento, istruzioni adeguate in materia.

Per tali ragioni, questo Ministero dispone che, sino alla scadenza della rata di dicembre p.v., sia sospesa qualsiasi procedura coattiva per la mancata riscossione di carichi non pagati alla scadenza della rata di ottobre corrente relativi ai contributi di competenza dell'anno 1960.

Inoltre, gli esattori, per il periodo che va dalla scadenza della rata di ottobre a quella della rata di dicembre p.v. e per gli stessi contributi, si asterranno dal richiedere interessi di mora nei confronti dei contribuenti che assolveranno ai propri obblighi con la rata di dicembre, in occasione della quale avrà luogo il conguaglio tra il carico dovuto e quello versato.

In dipendenza di ciò, è fatto obbligo agli esattori di versare le sole somme riscosse, per quanto riguarda il carico della rata di ottobre, relativo ai contributi di competenza dell'anno 1960, entro il termine del 5 novembre p.v.

In tal modo codesto Servizio avrà la possibilità di assolvere ai propri adempimenti, notificando tempestivamente ai contribuenti ed agli esattori i contributi dovuti a conguaglio, e gli stessi contribuenti potranno essere messi in grado di conoscere perfettamente la portata dei provvedimenti adottati in loro favore.

Resta inteso, per altro, che la sospensione della riscossione dei contributi predetti non esonera dalla riscossione dei contributi riferiti ad annualità precedenti all'anno 1960, iscritti a ruolo per l'esazione con la stessa rata. La riscossione di tali contributi ha luogo, pertanto, regolarmente.

Si prega codesto Servizio di voler predisporre gli adempimenti necessari per la più rapida applicazione delle direttive suddette.

**p. Il Ministro**

*f.to Pezzini*

1614

CROCE ROSSA

26 Ottobre 1960 (n.31)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 26 ottobre 1960

Prot. n. 3/37/67793

- A tutti gli Enti di Previdenza ed Assistenza Sociale

**Loro Sedi**

**Oggetto: Abbonamenti alla rivista « Croce Rossa ».**

La Croce Rossa Italiana si è rivolta a questo Ministero pregandolo di voler segnalare a codesti Enti il periodico illustrato bimestrale « Croce Rossa », cui è affidato il compito di divulgare e propagandare le attività della benemerita istituzione.

I costi di abbonamento alla rivista sono i seguenti:

Abbonamenti Benemeriti L. 25.000 annue;

Abbonamenti Sostenitori « 12.000 «

p. Il Ministro  
f.to Carapezza

29 Ottobre 1960 (n. 1)

LAVORO NOTTURNO  
(donne, servizi telefonici)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro  
Divisione XVIII

Roma, 29 ottobre 1960

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

Prot. n. 2070/A.G.9

Loro Sedi

**Oggetto: Elezioni amministrative 1960 - Lavoro notturno personale femminile addetto ai servizi telefonici.**

Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni (Azienda di Stato per i Servizi telefonici) ha fatto presente che, per fronteggiare le richieste delle Prefetture e delle Autorità di Pubblica Sicurezza di protrarre l'orario di chiusura degli uffici telefonici dal 4 a tutto il 9 novembre prossimo venturo in occasione delle elezioni amministrative, sarebbe necessario adibire al servizio di commutazione nelle ore notturne anche personale femminile in ausilio a quello maschile.

Poichè il caso in esame rientra nei casi di forza maggiore, per i quali è prevista una deroga al divieto di adibire le donne al lavoro notturno sancito dall'art. 12 della *legge 26 aprile 1934, n. 653*, il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ha richiesto l'autorizzazione per l'utilizzazione di personale femminile di commutazione anche dopo le ore ventidue dei suddetti giorni da parte delle Società concessionarie dei Servizi telefonici e sempre che il normale assegno di telefonisti uomini non fosse sufficiente ad assicurare il servizio interurbano nelle ore notturne.

Esaminata la richiesta, questo Ministero ritiene che essa sia giustificata dalle esigenze del recente T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*, secondo il quale (art. 59) le operazioni di scrutinio devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 14 di martedì 8 novembre.

1616

LAVORO NOTTURNO  
(donne, servizi telefonici)

29 Ottobre 1960 (n.1)

Poichè, inoltre, questo Ministero ritiene che nel caso in esame, ricorrano le condizioni ed i limiti richiesti dall'art. 2, ultimo comma, della *legge 26 aprile 1934, n. 653* e che, ai sensi dell'art. 30 del *D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520*, la facoltà, già attribuita dal predetto art. 2 al Ministero, è ora demandata agli Ispettorati del Lavoro, si invitano codesti Uffici a volere autorizzare, *in via del tutto eccezionale*, le locali Società concessionarie telefoniche per l'impiego, anche dopo le ore 22, del personale femminile addetto ai servizi di commutazione, limitatamente al periodo dal 4 al 9 novembre 1960.

Si gradirà un cortese cenno di assicurazione.

p. Il Ministro  
f.to Purpura

2 Novembre 1960 (n. 59)

COLLOCAMENTO  
(manodopera raccolta olive)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 2 novembre 1960

Divisione XXV

*- Agli Uffici Regionali del Lavoro e della  
Massima Occupazione di***Roma - Napoli - Potenza - Bari - Reggio  
Calabria**

e p.c.:

*- Agli Ispettorati Regionali di***Roma - Napoli - Potenza - Bari - Reggio  
Calabria***- Agli Uffici Provinciali del Lavoro e  
della Massima Occupazione di***Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo - A-  
vellino - Benevento - Caserta - Salerno -  
Matera - Brindisi - Foggia - Lecce - Ta-  
ranto - Catanzaro - Cosenza****Oggetto: Norme integrative per il collocamento della manodopera  
addetta alla raccolta stagionale delle olive.**

Il problema delle raccogliatrici di olive ha formato oggetto di esame da parte del Comitato per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori disoccupati, convocato allo scopo presso questo Ministero il 20 ottobre c.a .

A seguito di tale riunione, è stato predisposto apposito schema di decreto, in corso di perfezionamento, recante norme integrative, ai sensi dell'art. 23 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, per il collocamento della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nelle regioni del Lazio, della Campania, della Puglia e della Calabria.

Accogliendo i criteri suggeriti dal Comitato nella riunione

anzidetta, la nuova disciplina poggia, prevalentemente, sulla predisposizione annuale di un *piano di contingentamento e di compensazione della manodopera locale e di quella migrante* nei diversi Comuni interessati alla campagna olivicola.

Con la presente vengono indicati i punti di maggior rilievo che è opportuno formino oggetto di immediata riunione dei Direttori degli Uffici provinciali di ciascuna regione, per definire in modo uniforme tutti i necessari adempimenti.

1) Poichè le nuove norme richiedono l'accertamento preventivo della entità numerica della manodopera da impiegare nel corso della campagna è necessario che gli Uffici provinciali del lavoro e della Massima Occupazione diramino istruzioni agli Uffici di Collocamento per la istituzione delle speciali liste dei lavoratori di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*.

Analogamente, è necessario che gli Uffici di Collocamento facciano conoscere alle aziende agricole che per il regolare avviamento dei lavoratori esse devono preventivamente indicare all'Ufficio del luogo di raccolta delle olive la manodopera presumibilmente occorrente per l'intera campagna, avvertendo che, in caso di vendita del prodotto da raccogliere, deve essere data comunicazione dell'acquirente, a cui si intende trasferita la titolarità della richiesta.

2) Ad avviso di questo Ministero, è opportuno che, per la corrente campagna, il piano di contingentamento sia informato a criteri di larga massima, tenendo conto, sia dei dati che saranno comunicati dagli Uffici di Collocamento, sia della effettiva esperienza fatta con gli avviamenti nelle campagne precedenti.

Gli Uffici provinciali avranno cura di rimettere a questo Ministero copia del piano di contingentamento della manodopera e di tutte le istruzioni diramate agli Uffici di Collocamento per regolare le iscrizioni, le richieste e gli avviamenti dei lavoratori provvedendo all'adozione di moduli uniformi (liste di iscrizione delle lavoratrici, liste di prenotazione di manodopera, liste di trasferimento delle lavoratrici, nulla osta di avviamento, etc.).

Eventuali adattamenti del piano potranno formare oggetto di rapida soluzione di intesa tra gli Uffici di Collocamento e gli Uffici provinciali del Lavoro, durante lo svolgimento della cam-

2 Novembre 1960 (n. 59)

COLLOCAMENTO  
(manodopera raccolta olive)

pagna.

3) Nella nuova disciplina della materia è previsto che, presso ciascun Ufficio di Collocamento in cui risultino iscritte almeno cento raccoglitrici sia costituito apposito Comitato consultivo, composto dal dirigente l'Ufficio di Collocamento in qualità di presidente, da quattro membri in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura, da tre membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura e da un membro in rappresentanza dei coltivatori diretti.

Detto Comitato esprime pareri e formula proposte in merito a quanto concerne la attuazione del piano di impiego della manodopera addetta alla raccolta delle olive e alla assistenza ad essa praticata.

Individuati i Comuni nei quali risultano iscritte più di cento lavoratrici, gli Uffici del Lavoro devono interpellare le organizzazioni sindacali provinciali per la immediata costituzione dei Comitati di cui trattasi.

4) All'atto della compilazione annuale del piano di contingentamento e di compensazione della manodopera nei singoli Comuni, gli Uffici provinciali del Lavoro provvedono:

- a fissare le modalità e i termini per la iscrizione dei lavoratori nelle liste speciali e per le richieste della manodopera, con l'adozione di moduli uniformi da parte degli Uffici di Collocamento;
- a coordinare l'attività e i compiti degli Uffici di Collocamento;
- a determinare le modalità di erogazione dell'assistenza ai lavoratori addetti alla raccolta.

All'adempimento di tali compiti gli Uffici devono provvedere sentito apposito Comitato provinciale composto dal Direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, dai rappresentanti delle categorie interessate come previsto per i Comitati comunali, integrato da un rappresentante dei locali Uffici dell'Ispettorato del Lavoro, dell'Ispettorato dell'agricoltura, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,

dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, dell'Opera nazionale maternità e infanzia e di ciascuno degli Istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi del *D.L.C.-P.S. 29 luglio 1947, n. 804*.

Il Comitato è presieduto dal Direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione ed è costituito, per un triennio, con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale.

Gli Uffici provinciali sono invitati a richiedere alle organizzazioni sindacali e agli enti interessati le previste designazioni, da rimettere in originale a questo Ministero, per la predisposizione del relativo provvedimento.

5) Nelle sedi degli Uffici regionali del Lavoro e della Massima Occupazione i Comitati di cui al punto precedente hanno il compito di studiare i problemi del collocamento e della assistenza alla manodopera addetta alla raccolta delle olive, con riferimento all'intero ambito regionale, e di esprimere al riguardo pareri e formulare proposte.

La loro composizione è in tal caso integrata dai dirigenti degli Ispettorati e degli Uffici del Lavoro delle altre provincie della regione e alle riunioni possono essere chiamati esperti della materia trattata.

Per la costituzione di tali Comitati nelle sedi degli Uffici regionali, provvede direttamente questo Ministero avvalendosi delle designazioni già richieste per la ricostituzione dei precedenti Comitati, i quali dovranno continuare, di fatto, ad essere convocati, per ogni necessaria collaborazione in sede consultiva.

6) Per la corrente campagna olivicola, in via eccezionale, è stata estesa l'assistenza malattia a favore della *manodopera migrante da un Comune diverso da quello dell'impiego*, non provvista di una normale posizione assicurativa per la completa protezione assistenziale vigente nel settore.

Come da intese intercorse con l'I.N.A.M., gli Uffici di Collocamento sono tenuti a rilasciare ai lavoratori interessati, allo atto dell'avviamento, un duplicato del relativo nulla-osta, recante oltre le generalità complete del lavoratore e del datore di lavoro, anche l'indicazione del periodo presunto di ingaggio il cui termine finale potrà essere rettificato dal datore di lavoro.



2 Novembre 1960 (n. 59)

COLLOCAMENTO  
(manodopera raccolta olive)

Gli Uffici dell'Ispettorato del Lavoro, a cui la presente è diretta per conoscenza, sono invitati ad intensificare la vigilanza durante lo svolgersi della campagna olivicola, con particolare riguardo anche alle norme del collocamento.

Si resta in attesa di un cenno di riscontro e di assicurazione.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*

1622

ALLOGGI INA CASA

3 Novembre 1960 (n. 33)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 3 novembre 1960

Prot. n. 46/1808/1C-28

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima  
Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili  
sul Piano INA - Casa ordinario.**

Questo Ministero, da taluni ricorsi avanzati al Comitato di Attuazione del Piano INA-Casa, ai sensi dell'art. 27 della *legge 28 febbraio 1949, n. 43*, ha rilevato la opportunità di una maggiore sollecitudine in occasione della emanazione di provvedimenti diretti all'assegnazione degli alloggi INA-Casa già consegnati e che, successivamente, si siano resi disponibili.

È evidente, infatti, che quanto più solleciti saranno i provvedimenti di competenza in materia degli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione, tanto più breve sarà il periodo in cui gli alloggi divenuti disponibili resteranno in tale situazione, suscettibile di complicazioni non sempre prevedibili.

Si pregano, pertanto, gli Uffici ai quali è diretta la presente, di voler, nei casi anzidetti, adottare con tempestività le disposizioni contenute nella *circolare* della Gestione INA-Casa, **n. 154 del 6 febbraio 1959**, inviata agli Uffici del Lavoro, concernente la procedura dell'assegnazione degli alloggi in questione, al fine di prevenire eventuali iniziative o pressioni da parte dei lavoratori inclusi nella graduatoria.

p. Il Ministro

f.to Carapezza

1623

7 Novembre 1960 (n. 34)

CROCE ROSSA

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 7 novembre 1960

- *Agli Enti di Previdenza ed Assistenza  
Sociale*

Prot. n. 7/37/67912

**Loro Sedi**

**Oggetto: Croce Rossa Italiana - Diffusione marche chiudi-lettera.**

La Croce Rossa Italiana, al fine di reperire i mezzi occorrenti al potenziamento delle molteplici attività da essa espletate, ha assunto varie iniziative tra cui quella della diffusione di francobolli chiudi-lettera.

Tenuto conto degli scopi altamente umanitari che la benefica Istituzione si prefigge, si pregano codesti Enti di partecipare quanto sopra al personale dipendente, affinché lo stesso voglia recare, con la tradizionale generosità, il proprio tangibile contributo alla migliore riuscita dell'iniziativa in parola.

**p. Il Ministro**

*f.to Carapezza*

1624

APPRENDISTATO  
(vigilanza corsi insegnamento)

8 Novembre 1960 (n. 60)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 8 novembre 1960

*Divisione XXVIII*

- Ai Capi degli Ispettorati Regionali e  
Provinciali del Lavoro

**Loro Sedi**

**Oggetto: Vigilanza sui corsi di insegnamento complementare per apprendisti.**

Con l'inizio dell'attività dei corsi complementari per apprendisti del corrente esercizio finanziario si presenta di nuovo la necessità di dare attuazione al precetto legislativo che demanda agli Ispettorati del Lavoro il compito di vigilare sullo svolgimento dei corsi stessi.

Con l'occasione, lo scrivente non può esimersi dal richiamare, ancora una volta, l'attenzione delle SS.LL. sulla assoluta necessità che tale azione di controllo venga intensificata nella maggior misura possibile per accertare il buon andamento dei corsi in questione, in particolare per quanto attiene alla capacità professionale e didattica degli insegnanti, al rispetto della indicazione di massima fornita nella **circolare n. 54 del 19 agosto u.s.**, circa il rapporto fra le ore di lezione di tecnologia e quelle di cultura generale, alla partecipazione degli allievi ai corsi complementari e all'ordinato svolgimento di questi ultimi, nonché all'invio, da parte degli enti gestori, delle prescritte comunicazioni delle giornate e delle ore di assenza degli allievi iscritti ai predetti corsi (**circolare n. 64 del 10 ottobre 1957**).

Ancora una volta si ricorda che, in attesa di una rielaborazione della disciplina dell'apprendistato, le SS.LL. potranno anche avvalersi, al fine di stroncare il fenomeno dell'assenteismo e della indisciplina degli allievi, delle direttive impartite dallo

8 Novembre 1960 (n. 60)

APPRENDISTATO  
(vigilanza corsi insegnamento)

scrivente, con circolare n. 23 del 13 aprile 1959, in merito alla contestazione, nei casi di maggior rilievo, della legittimità del rapporto di apprendistato.

Si fa di nuovo presente, infine, che delle ispezioni eseguite dovrà essere data sollecita notizia allo scrivente con l'invio di una copia del relativo verbale.

Al riguardo, non si può non sottolineare che nello scorso esercizio il numero dei verbali trasmessi a questo Ministero è stato, salvo alcune lodevoli eccezioni, estremamente basso rispetto a quello dei corsi complementari autorizzati nelle diverse provincie, e, in numerosi casi, addirittura nullo.

Appare pertanto necessario ricordare alle SS.LL. che lo sviluppo della occupazione degli apprendisti, e conseguentemente quello dei corsi complementari, rende indispensabile che la vigilanza nel settore di cui trattasi sia sempre più intensificata al fine di assicurare il pieno rispetto della finalità essenziale che il legislatore si è proposto, quella cioè di assicurare ai giovani, attraverso l'apprendistato, il conseguimento di una qualificazione professionale.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*

1626

ASSISTENZA  
(manodopera raccolta olive)

8 Novembre 1960 (n. 61)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale  
Divisione XXV

Roma, 8 novembre 1960

- Agli Uffici Regionali del Lavoro e della Massima Occupazione di:

**Roma - Napoli - Potenza - Bari - Reggio Calabria**

- Agli Ispettorati Regionali del Lavoro di:

**Roma - Napoli - Potenza - Bari - Reggio Calabria**

- Agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione di:

**Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo - Avellino - Benevento - Caserta - Salerno - Matera - Brindisi - Foggia - Lecce - Taranto - Catanzaro - Cosenza**

e p.c.:

- Ai Prefetti delle Provincie di:

**Roma - Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo - Napoli - Avellino - Benevento - Caserta - Salerno - Potenza - Matera - Bari - Brindisi - Foggia - Lecce - Taranto - Reggio Calabria - Catanzaro - Cosenza**

- All'Ente Nazionale per la Prevenzione Infortuni

**Roma**

8 Novembre 1960 (n. 61)

ASSISTENZA  
(manodopera raccolta olive)

**Oggetto: Assistenza manodopera addetta alla raccolta delle olive - Campagna 1960 - 1961.**

La necessità di un efficace intervento assistenziale a favore della manodopera agricola stagionale, generalmente costretta ad esplicare la propria attività in condizioni piuttosto disagiate, ha indotto questo Ministero a promuovere in forma sperimentale, e perciò limitatamente per ora a talune regioni pilota, l'attuazione di una particolare iniziativa, i cui risultati saranno oggetto di specifico studio per la preparazione di eventuali più vasti programmi funzionali di assistenza.

Per le note condizioni in cui si svolge il lavoro delle raccoglitrice di olive nella stagione invernale, per l'entità del fenomeno - anche sotto il profilo migratorio - e per la sua incidenza sull'economia del Paese, è stato prescelto tale settore lavorativo circoscrivendolo, peraltro, a talune Regioni del Centro-Sud (Lazio, Campania, Lucania, Puglia e Calabria).

Nelle cennate Regioni verrà svolta in occasione della imminente campagna una complessa attività assistenziale a favore delle predette raccoglitrice, mediante la distribuzione di effetti personali protettivi dai rigori invernali e di pacchi igienico-sanitari, nonché attraverso una intensa attività educativa antinfortunistica con mezzi vari (opuscoli, conferenze, documentari, ecc.) ed infine - limitatamente alle sole migranti - mercè una eccezionale forma di assistenza contro le malattie. All'uopo sono stati chiamati a collaborare, per la migliore riuscita dell'iniziativa, l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.), l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.), l'Istituto nazionale contro le malattie (I.N.A.M.), ed Associazioni interessate di datori di lavoro e di lavoratori.

Ciò stante ed al fine di assicurare l'applicazione generale ed uniforme delle diverse specie di assistenza e di consentire, altresì, ai vari Uffici dipendenti la razionale predisposizione dei loro piani organizzativi, si reputa necessario richiamare la attenzione degli Uffici in indirizzo sui seguenti punti:

**I. - Distribuzione effetti personali.**

Grazie al concorso finanziario dell'E.N.P.I. e dell'I.N.P.S. sarà possibile provvedere - come si è detto - alla distribuzione di effetti personali protettivi a tutte le raccogliatrici, comprese quindi le locali, purchè in possesso di determinati requisiti.

Per evidenti ragioni di carattere organizzativo - anche ai fini della più proficua utilizzazione della somma complessivamente stanziata - alle varie operazioni di acquisto, collaudo, ed altre accessorie provvederà l'E.N.P.I. in conformità delle intese che verranno di volta in volta concordate con questo Ministero, *sul cui bilancio graverà l'intero onere derivante dall'assistenza ai lavoratori migranti*; allo scopo sono state portate a conclusione da parte di detto Ente laboriose trattative per l'acquisto di rilevanti partite di impermeabili e stivaletti protettivi.

Poichè la entità dei fondi a disposizione impone limitare ad uno solo la distribuzione degli anzidetti effetti personali, la scelta dovrà essere effettuata dalle singole lavoratrici secondo l'ordine di preferenza, come in seguito specificato, della categoria alla quale esse appartengono. Tuttavia, in considerazione dei maggiori disagi lavorativi cui sono soggetti gli stagionali che si trasferiscono con le proprie masserizie in comune diverso e non confinante con quello di abituale residenza - e, pertanto, obbligati a pernottare per la durata dei lavori fuori della loro sede - saranno assegnati ad essi ambedue gli effetti con la eventuale aggiunta di altri indumenti, anche di eterogenea composizione ma di equivalente valore, mercè l'utilizzo da parte dei singoli Uffici provinciali del Lavoro delle giacenze residue dalle precedenti campagne olivicole.

Destinatari dell'assistenza potranno essere *le sole raccogliatrici iscritte nelle apposite liste di prenotazione e provviste di regolare avviamento a mezzo degli Uffici di Collocamento*. La distribuzione dovrà essere effettuata in base al seguente ordine di precedenza:

1) lavoratori migranti (uomini e donne) che si trasferiscono con le masserizie, per il periodo dei lavori, in Comune diverso e non confinante con il proprio e costretti in conseguenza, a pernottare in dormitori, ricoveri, ecc.



8 Novembre 1960 (n. 61)

ASSISTENZA  
(manodopera raccolta olive)

2) raccoglitrici migranti provenienti da Comuni limitrofi e non vincolate al pernottamento fuori della loro abituale residenza;

3) raccoglitrici locali, sempre che siano titolari di una posizione assicurativa in dipendenza della loro iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e secondo l'importanza della qualifica (salariate, permanenti, abituali, occasionali, eccezionali);

4) raccoglitrici locali titolari di una posizione assicurativa in dipendenza del rapporto di parentela con il lavoratore agricolo iscritto negli elenchi nominativi.

Beninteso, la distribuzione ai lavoratori locali potrà essere effettuata soltanto dopo aver provveduto alla copertura dell'intero fabbisogno per i lavoratori migranti appartenenti alle categorie 1) e 2). Qualora i contingenti assegnati non consentano la distribuzione a tutte le raccoglitrici locali, i Direttori degli Uffici provinciali, sentite le Commissioni provinciali di assistenza o, in difetto, i competenti Comitati regionali, stabiliranno criteri preferenziali nell'ambito delle categorie 3) e 4), in relazione alla durata e frequenza delle prestazioni, alla composizione del nucleo familiare, alle condizioni economiche e così ad ogni altro utile elemento, tenendo presente le finalità dell'assistenza e la necessità di assicurare, in ogni caso, la preminenza alle raccoglitrici di mestiere e meno abbienti rispetto alle altre. Gli adottati criteri dovranno essere illustrati in apposita relazione a questo Ministero, allegando alla medesima il resoconto della riunione tenuta dall'organo consultivo.

In ogni modo, il rigoroso accertamento dei requisiti prestabiliti dovrà essere effettuato dai collocatori comunali *sotto la loro personale responsabilità* e gli Uffici provinciali *dovranno assiduamente vigilare* per evitare che tra i destinatari dei benefici possano inserirsi persone non aventi titolo all'assistenza.

Sia le calzature che gli impermeabili verranno spediti direttamente dai fabbricanti - a loro rischio e spese - ai singoli Uffici provinciali del Lavoro, in colli e capi uniformemente confezionati, provvisti delle necessarie diciture (come da allegato A) atte a identificare la consistenza quantitativa e qualitativa del-

la merce e accompagnati da regolari buoni di consegna in doppio esemplare, uno dei quali sarà restituito, previo riscontro, al vettore dopo chiara apposizione della firma, data e timbro dell'Ufficio ricevente.

Per quanto attiene alle calzature, gli Uffici destinatari dovranno inviare, entro tre giorni dall'arrivo di ogni partita, campioni della merce ricevuta, da prelevare a caso in ragione del cinque per mille con arrotondamento per eccesso, all'Ufficio regionale del lavoro di Roma presso il quale dovranno predisporre le necessarie operazioni di collaudo, d'intesa con la Direzione generale dell'E.N.P.I. Quanto agli impermeabili, gli stessi Uffici sono dispensati dal compimento di particolari formalità, essendo stata convenuta la effettuazione del collaudo prima della spedizione. Comunque, per eventuali effetti non utilizzabili a cagione di difetti di fabbricazione, gli Uffici provinciali ne daranno immediata comunicazione alla Delegazione regionale dell'E.N.P.I., nel giorno stesso di apertura del relativo collo da parte dei medesimi Uffici o di quelli di Collocamento.

Gli Uffici provinciali sono tenuti, inoltre, ad organizzarsi immediatamente per quanto riflette la ricerca di locali ricettivi idonei allo scopo (per capacità, sicurezza, grado di umidità, ecc.), la istituzione di registri e documenti contabili giustificativi, la distribuzione e consegna delle partite agli Uffici comunali di Collocamento ecc. Le relative spese, da contenere nella più stretta misura, potranno gravare sulle disponibilità attualmente esistenti presso gli Uffici stessi, con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Gli Uffici di Collocamento compileranno separati elenchi dei beneficiari, per ciascuna delle categorie in precedenza indicate, distinti sia per lettera alfabetica e sia per qualità dell'effetto od indumento (vedere allegato B). I collocatori faranno apporre accanto al nome, all'atto della distribuzione, la firma leggibile della raccoglitrice od il segno di croce - se analfabeta - convalidato in tale ipotesi dalla firma di altra raccoglitrice. Gli originali di tali elenchi saranno conservati dai collocatori, per poter essere esibiti in ogni momento ai funzionari che questo Ministero si riserva di inviare direttamente nelle località di distribuzione per compiere saltuari accertamenti, mentre due copie con-

8 Novembre 1960 (n. 61)

ASSISTENZA  
(manodopera raccolta olive)

formi di essi saranno inviate - al termine della campagna - allo Ufficio provinciale che tratterrà una copia e provvederà ad inoltrare l'altra, munita del proprio visto, alla sede regionale dello E.N.P.I. per il tramite dell'Ufficio regionale.

La distribuzione degli effetti dovrà essere effettuata dal collocatore del Comune di residenza delle raccogliatrici. In deroga a tale disposizione, nei confronti dei *soli lavoratori migranti che si trasferiscono per il periodo della raccolta in altro Comune, ivi pernottando*, la distribuzione sarà effettuata da parte dello Ufficio di Collocamento del Comune di immigrazione *previo nulla osta di quello del Comune di provenienza*. Saranno compilati per detti lavoratori, come già accennato in precedenza, separati elenchi alfabetici con l'obbligo però di comunicare ai collocatori dei Comuni di provenienza, di volta in volta, i nominativi delle persone assistite. Infine, non è superfluo avvertire che il collocatore del Comune di residenza dei lavoratori migranti ha facoltà di rilasciare, per lo stesso nominativo e durante tutta la campagna, un solo nulla osta e ciò al fine evidente di impedire l'eventualità di più distribuzioni all'identico soggetto.

## 2. - Distribuzione pacchi igienico-sanitari.

A cura dell'E.N.P.I. verranno distribuiti n. 6.000 pacchi igienico-sanitari contenenti mezzi di medicazione e di prevenzione vari (medicazioni sterili, cerotti adesivi, flaconi di polvere sulfamidica e di acqua iodata, saponi disinfettanti, fermagli di sicurezza ecc.). La distribuzione sarà effettuata direttamente dallo E.N.P.I., in relazione alle esigenze dei diversi gruppi o centri lavorativi.

## 3. - Attività educativa antinfortunistica.

Dall'E.N.P.I. verrà organizzata anche una intensa attività educativa antinfortunistica, sia mediante conferenze e colloqui di propagandisti tecnici e sanitari, sia con l'impiego di tre unità mobili cinematografiche per la proiezione di vari documentari.

Saranno, per l'occasione, distribuiti a tutti i lavoratori interessati adatti opuscoli illustrativi, di facile lettura, contenenti disposizioni di sicurezza per la raccolta delle olive e norme igieniche da osservare sul lavoro per la prevenzione delle malattie professionali.

I collocatori dovranno prestare ogni fattiva collaborazione ai funzionari ed incaricati dell'E.N.P.I., sollecitando, se del caso, anche l'appoggio delle autorità locali, affinché a tale azione capillare di propaganda possa essere assicurato il massimo successo con il conseguimento di concreti e lusinghieri risultati.

#### **4. - Assistenza malattie della manodopera migrante.**

Come già comunicato con la precedente **circolare n. 59 del 2 corrente mese**, l'assistenza contro le malattie è stata estesa - in via eccezionale e subordinatamente alle prescritte formalità - a favore della manodopera migrante da un Comune diverso da quello di impiego, ove essa non sia provvista di una normale posizione assicurativa per la completa protezione assistenziale vigente nel settore.

#### **5. - Assistenza attraverso gli E.C.A. delle raccogliatrici e loro figli.**

Il Ministero dell'Interno su richiesta dello scrivente ha disposto che alle raccogliatrici di olive nelle provincie meridionali ed ai loro figli sia assicurata l'assistenza attraverso gli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.) dei Comuni ove si svolge la campagna. In tal senso sono stati già interessati dal predetto Dicastero i Prefetti competenti, perchè richiamino a loro volta i Presidenti degli E.C.A. che, per l'occorrenza, verranno appositamente finanziati.

In particolare, per quanto riguarda i figli delle raccogliatrici, i Presidenti degli E.C.A., d'intesa con i Presidenti dei locali Comitati dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia (O.N.M.I.), dovranno provvedere al loro ricovero pres-

8 Novembre 1960 (n. 61)

ASSISTENZA  
(manodopera raccolta olive)

so asili-nido o presso asili d'infanzia.

Pertanto, sarà necessario che i Direttori degli Uffici del Lavoro delle provincie meridionali prendano immediati contatti con i Prefetti per riferire su tutti quegli utili elementi in loro possesso - specie se inerenti a trattative già avviate con le Direzioni degli asili funzionanti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali - perchè tale forma di assistenza possa essere svolta nei Comuni, ove è in atto la campagna, nella maniera più efficace ed in misura non inferiore a quella praticata nei precedenti anni.

#### 6. - Vigilanza.

Gli Uffici dell'Ispettorato del Lavoro, ai quali è diretta la presente, sono invitati a sorvegliare in merito alle condizioni nelle quali, durante i mesi della campagna, si svolge la vita degli addetti alla raccolta olivicola e, soprattutto, per quanto concerne la idoneità ed igienicità dei dormitori. In ordine a tali ambienti, si richiama poi la particolare attenzione degli Uffici regionali e provinciali del Lavoro perchè vengano promosse, per l'avvenire, da parte di Enti locali tutte quelle iniziative dirette alla creazione di dormitori igienici, di case di riposo e di ristoro per le raccoglitrice, e così pure di asili per i bambini, opere queste che potrebbero realizzarsi anche attraverso l'istituzione di appositi cantieri di lavoro, col concorso finanziario di questo Ministero.

#### 7. - Commissione di studi.

Nel corso dell'esperimento, sempre a cura dell'E.N.P.I., sarà inviata in Calabria, ed in altre località ove il fenomeno si manifesta con maggiore rilevanza, la Commissione per lo studio dei problemi di sicurezza ed igiene sul lavoro afferenti alle raccoglitrice di olive, istituita presso lo stesso Ente e della quale fanno parte anche esperti di questo Ministero. Tale Commissione, articolata in tre gruppi di lavoro, raccoglierà direttamente

sul posto, per osservazione diretta od indiretta attraverso attendibili fonti informative, utili dati e notizie per l'esame delle diverse questioni sotto ogni interessante aspetto. Gli Ispettorati regionali e gli Uffici regionali e provinciali del Lavoro sono pregati di agevolare i compiti della Commissione, coadiuvando nelle varie operazioni di ricerca e fornendo gli elementi che saranno dalla medesima richiesti.

**8. - Adempimenti da parte degli Uffici regionali e provinciali del Lavoro.**

Gli Uffici in argomento dovranno:

- diramare immediate e particolareggiate istruzioni ai dipendenti collocatori comunali e frazionali per la migliore attuazione della iniziativa, trasmettendo allo scrivente, per conoscenza, copia delle relative circolari;
- disporre per l'impianto e la regolare tenuta dei registri contabili - di cui al penultimo comma del precedente numero 1 - secondo i modelli allegati sotto la lettera C);
- inviare a questa Amministrazione, entro il 15 di ogni mese, opportuni prospetti riepilogativi - come da allegato D - relativi ai movimenti delle diverse consistenze avvenuti nel mese precedente;
- far pervenire a questo Ministero, entro i successivi trenta giorni dalla fine della campagna olivicola, una esauriente relazione conclusiva sulla svolta attività assistenziale e sui risultati conseguiti, ponendo *in tutta evidenza gli eventuali inconvenienti rilevati e prospettando, in base all'acquisita esperienza, ogni proposta diretta al miglior funzionamento dei servizi di assistenza.*

8 Novembre 1960 (n. 61)

ASSISTENZA  
(manodopera raccolta olive)

Nel portare a conoscenza le proprie direttive, questo Ministero prega gli Uffici in indirizzo di voler prestare la loro fattiva opera, ai fini di un più agevole superamento delle eventuali difficoltà cui potrebbe dar luogo il nuovo piano sperimentale di assistenza in favore della manodopera addetta alla raccolta delle olive nel Centro-Sud. All'uopo sarà necessario prospettare con ogni sollecitudine gli eventuali impedimenti di maggiore rilievo, affinché questo Ministero possa, caso per caso, impartire le disposizioni che riterrà più opportune, nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'enunciato programma.

Si gradirà un cortese cenno di ricevuta della presente.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*

1636

ASSISTENZA  
(manodopera raccolta olive)

8 Novembre 1960 (n. 61)

ALL. A

Stampigliature da applicare:

1) Sui colli:

«MINISTERO LAVORO - E.N.P.I.  
Assistenza olivicole - Campagna 1960-61  
Collo n.... Contiene n. 24 paia di stivaletti, Misura .....  
(oppure) n. .... impermeabili»

2) su liste o fasce o bustine, ecc. relativi a singoli capi:

«MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE -  
ENTE NAZIONALE PER LA PREVIDENZA INFORTUNI -  
Assistenza alla manodopera addetta alla raccolta delle olive - Cam-  
pagna 1960 - 61 - Contiene ..... misura .....»



ALL. B

UFFICIO DI COLLOCAMENTO DI .....  
 PROVINCIA DI .....

ELENCO NOMINATIVO DELLA MANODOPERA OLIVICOLA ASSISTITA - CAMPAGNA 1960-61

migranti provenienti da Comune non confinante, con pernottamento nella località di impiego  
 migranti provenienti da Comuni limitrofi e non limitrofi con rientro alla località di provenienza  
 locali salariati  
 locali permanenti  
 locali abituali  
 locali occasionali  
 locali eccezionali  
 locali non compresi nelle categorie precedenti

LAVORATORI

(Il presente elenco deve riferirsi ad una sola categoria, depernando le altre)

Numero Ordine	Cognome e Nome	SESSO		EFFETTI DISTRIBUITI			Data di distribuzione	Firma del beneficiario	Note
		U	D	Siva-letti	Impermeabili	Altri capi diversi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Totali									

Col. 3 = Uomini  
 4 = Donne  
 9 = Il segno di croce del beneficiario analfabeta sarà seguito dalla firma di convalida di altro lavoratore presente alla distribuzione.  
 10 = Indicare la data di nascita del beneficiario in caso di omonimia e precisare i sigoli oggetti distribuiti di cui alla colonna 7 ed ogni altra eventuale notizia utile.

ALL. C I

UFFICIO ..... DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE  
di .....

Registro di carico e scarico

Voce ..... (indicare l'effetto o l'indumento)

CARICO		SCARICO					
Numero progressivo	DATA	MOTIVO DELLA INTRODUZIONE	QUANTITÀ	Numero progressivo	DATA	MOTIVO DELLO SCARICO	QUANTITÀ
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale							

8 Novembre 1960 (n. 61)

ASSISTENZA  
(manodopera raccolta olive)

Col. 3:

- indicare la eventuale rimanenza della precedente campagna, quale risulta da altro registro contabile - cui si deve fare preciso riferimento e da effettiva ricognizione inventariale;
- citare per le nuove acquisizioni, la Ditta fornitrice, il numero del buono di consegna che accompagna la spedizione ed ogni altro utile riferimento od osservazione;
- riportare per gli eventuali rientri da parte dei sub-consegnatari, oltre alla causale, l'Ufficio, il nome del sub-consegnatario, il numero del buono di riconsegna, ecc.;

Col. 7:

- indicare l'Ufficio ed il nome del sub-consegnatario ed il numero del buono di consegna;
- descrivere chiaramente eventuali storni o rettifiche di entrate già registrate.

**N.B.**

Ogni movimento di oggetti od indumenti dovrà essere sempre accompagnato da appositi buoni di consegna, in doppio esemplare, con numerazione progressiva. L'Ufficio ricevente, previo riscontro, restituirà all'Ufficio mittente uno degli esemplari debitamente firmato per ricevuta, con data e bollo o timbro dell'Ufficio.

Tutti i buoni di consegna debbono essere ordinatamente conservati dagli Uffici, tra i documenti giustificativi, dopo aver annotato in alto il numero di registrazione della relativa partita sul libro di carico e scarico.

È in facoltà di istituire due distinti registri - uno per il carico e l'altro per lo scarico - anzichè un unico registro.

ALL. C 2

UFFICIO DI COLLOCAMENTO di .....  
 Registro di carico e scarico  
 Voce ..... (indicare l'effetto od indumento)

Numero progressivo	DATA	MOTIVO DELLA INTRODUZIONE	QUANTITÀ	Numero progressivo	DATA	MOTIVO DELLO SCARICO	QUANTITÀ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
							Totale	

8 Novembre 1960 (n. 61)

ASSISTENZA  
(manodopera raccolta olive)

Col. 3:

- indicare la eventuale rimanenza della precedente campagna, quale risulta da altro registro contabile - cui si deve fare preciso riferimento - e da effettiva ricognizione della giacenza;

- citare, per le altre introduzioni, l'Ufficio mittente, il n. del buono o nota di consegna che accompagna la spedizione ed ogni altro utile riferimento od osservazione;

- descrivere chiaramente eventuali altri storni di uscite già registrate.

Col. 7:

- indicare ogni giorno i quantitativi distribuiti con riferimento al numero di ordine degli elenchi di cui all'alleg. B;

- descrivere chiaramente eventuali storni relativi ad entrate già registrate.

**N.B.**

Ogni movimento di oggetti od indumenti tra Ufficio e Ufficio dovrà essere accompagnato sempre da appositi buoni di consegna, in doppio esemplare, con numerazione progressiva. L'Ufficio ricevente, previo riscontro, restituirà all'Ufficio mittente uno degli esemplari debitamente firmato per ricevuta, con data e bollo o timbro dell'Ufficio stesso.

Tutti i buoni di consegna debbono essere ordinatamente conservati dagli Uffici, tra i documenti giustificativi, dopo aver annotato in alto il numero di registrazione della partita sul libro di carico e scarico.

È in facoltà di istituire due distinti registri - uno per il carico e l'altro per lo scarico - anzichè un unico registro.

ALL. D

## UFFICIO REGIONALE (O PROVINCIALE) DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

di .....

Prospetto riepilogativo relativo al movimento di magazzino nel mese di .....

Campagna olivicola 1960-61

N° ordine	QUANTITÀ							N O T E
	Denominazione degli indumenti e degli oggetti	Rimanenza precedente	Introduzioni nel mese	Totale Col. 5 = Col. 3 + Col. 4 Col. 5 = Col. 6 + Col. 7	Distribuzioni nel mese ai lavoratori	Rimanenze a fine mese		
1	2	3	4	5	6	7	8	



1644

COOPERATIVE CONSUMO

9 Novembre 1960 (n. 35)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 9 novembre 1960

Prot. n. 38/63382/3993

- Agli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

e p.c.:

- All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
- All'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie
- Alle Organizzazioni Sindacali Interessate

Roma

**Oggetto: Personale addetto agli spacci delle Cooperative di consumo. Obbligo del pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali.**

È stato segnalato allo scrivente Ministero che alcune Cooperative di consumo, da un certo tempo a questa parte, hanno, di fatto, configurato sotto forma di contratto di appalto il rapporto intercorrente con i gestori degli spacci di vendita, dissimulando in tal modo dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato e, conseguentemente, eludendo le disposizioni vigenti in materia di previdenza e di assistenza sociale.

Poichè, dalle segnalazioni pervenute, si ha fondato motivo di ritenere che tale forma di contratto di appalto simulato vada diffondendosi fra le Cooperative di consumo nelle varie Regioni, determinando una situazione di incertezza sulla natura del rapporto e creando talora situazioni deprecabili di inosservanza alle norme in materia di previdenza e di assistenza sociale, questo Ministero ritiene necessario intervenire, dettando le direttive di carattere generale da seguire per porre un certo ordine in materia



di adempimenti previdenziali, rispetto alle varie situazioni determinatesi.

Normalmente, il rapporto che lega le cooperative di consumo ai gestori, pur essendo formalmente dichiarato come contratto di appalto, fa rilevare clausole che non possono assolutamente conciliarsi con la figura del contratto di appalto.

Tra l'altro, è stato segnalato che, in qualche caso, anche se nel contratto fosse previsto che il personale di aiuto presso i singoli spacci cooperativi dovesse essere assunto ed assicurato dal gestore, ciò non si sarebbe poi verificato, in quanto tale personale è stato spesso assunto direttamente dalle Cooperative, le quali avrebbero disposto poi del personale stesso a propria discrezione, trasferendolo anche, secondo la necessità, dall'uno all'altro dei propri spacci, indipendentemente dalla volontà dei rispettivi gestori ed in qualche circostanza addirittura contro la volontà dei medesimi.

Per la risoluzione dell'accennata questione è necessario, in via preventiva, rilevare quali sono gli elementi essenziali dello appalto e quali gli elementi costitutivi del contratto di lavoro subordinato, ponendo, quindi, in giusta luce quelle che sono le fondamentali caratteristiche differenziali dei due contratti.

Per l'art. 1655 del Codice Civile si ha il contratto di appalto quando una parte assume, *con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio*, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Oggetto del contratto, quindi, è il definitivo risultato di una obbligazione di fare, cioè una «locatio operis». Ma se ciò basta, come generalmente basta, per la comune locazione d'opera (art. 2222 del Codice Civile), per la giuridica qualificazione del contratto di appalto, è appaltatore solo colui che è in grado di «organizzare i mezzi necessari per il compimento dell'opera o del servizio - quindi organizzazione di persone e di capitale occorrenti allo scopo - assumendone la gestione ed, in proprio, il relativo rischio». L'appaltatore, dunque, non è solamente un'autonoma figura di operatore economico, ma generalmente è anche un imprenditore, che organizza i fattori della produzione, ed è responsabile del risultato dell'intrapresa, ovvero della gestione

nel senso più lato del termine e ne assume, quindi, il rischio.

Per contro, per l'art. 2094 del Codice Civile, oggetto del contratto di lavoro subordinato è una pura e semplice prestazione di lavoro, intellettuale o manuale che sia, data dietro retribuzione. Il prestatore di lavoro, inteso nel senso più ampio del termine, è, dunque, un semplice collaboratore nell'impresa, alla cui dipendenza e sotto le direttive della quale egli lavora senza assumere alcun rischio.

Nella diversità dell'oggetto ed in presenza delle condizioni diverse, sotto l'influenza delle quali l'oggetto stesso si consegue, sta, appunto, la fondamentale e caratteristica differenza fra il contratto d'appalto ed il contratto di lavoro subordinato.

Tanto premesso, e delineata come sopra la figura dell'appaltatore, è chiaro che il gestore può assumerne la qualificazione giuridica solo se ed in quanto egli organizza i mezzi necessari per la conduzione degli spacci, assumendone, oltre alla gestione, anche i rischi relativi. In altri termini, pagato periodicamente quanto convenuto come corrispettivo in denaro alla Cooperativa, il gestore deve direttamente assumere e retribuire il personale occorrente per la conduzione dello spaccio appaltato; deve, a proprie spese, provvedere ai locali e alle attrezzature necessarie per la conduzione dello spaccio; deve adempiere direttamente, o a mezzo di un suo impiegato, agli obblighi di natura assicurativa e previdenziale per tutto il personale dipendente, ecc.; deve, a fine gestione, incassare interamente l'eventuale *profitto* residuo, dopo avere detratto dal lordo ricavo le spese sostenute a vario titolo per l'intrapresa assunta, subendone le perdite eventuali qualora la somma algebrica fra profitti e perdite sia un numero negativo.

D'altra parte, si è parlato sopra di «profitto» eventualmente spettante al gestore alla fine di un ciclo operativo proprio per mettere in risalto il contrasto esistente fra quelli che sono gli scopi istituzionali delle Cooperative in genere, che notoriamente non possono avere fini di lucro, ed il «profitto» quale elemento costitutivo del reddito dell'impresa privata, che notoriamente scaturisce dalla differenza fra i costi e i ricavi e resta direttamente influenzato dal segno positivo o negativo della differenza stessa: uno spaccio di vendita di una cooperativa che attraverso il sistema dell'appalto finisse col far pagare ai soci i generi a

prezzi normali di mercato, al fine di assicurare un «profitto» al gestore appaltante, finirebbe col frustrare lo scopo istitutivo della Cooperativa, cui lo spaccio appartiene in proprietà.

È noto, infatti, che il fine istitutivo delle Cooperative di consumo è appunto quello di eliminare, nell'interesse dei consumatori, gli eventuali intermediari ed il relativo costo, fra produzione e consumo.

Per le considerazioni svolte, dunque, in via normale è da escludere il sistema dell'appalto nella conduzione degli spacci di vendita delle Cooperative di consumo, anche se esso non possa essere escluso in assoluto.

Ad ogni modo, è da notare che gli articoli 3, 4 e 9, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Cooperative di consumo e da Consorzi da queste costituiti, stipulato in Roma il 2 marzo del 1955, configurano il gestore di negozio o spaccio come un lavoratore subordinato con mansioni impiegate, dipendente dai dirigenti della Cooperativa.

In sostanza, dunque, laddove esiste un contratto di appalto ci si trova di fronte ad un atto che è tale solo nella forma ma non nel contenuto, in quanto, dovendo in quest'ultimo caso assicurare un «profitto» all'appaltatore, finirebbe coll'imporre ai soci della Cooperativa condizioni d'acquisto più onerose che non nella conduzione diretta.

Pertanto, trattasi - in via generale - di contratti simulati, quindi non voluti dalle parti, posti in essere per nascondere il rapporto di lavoro subordinato, che sostanzialmente corre fra Cooperativa e gestore dello spaccio o negozio di vendita.

Allorquando, dunque, al contratto di appalto non si accompagnano tutte le conseguenze e le caratteristiche che sono state in precedenza poste in rilievo, quello che conta - ai fini assicurativi e previdenziali che qui interessano - è il contratto dissimulato, cioè il rapporto di lavoro subordinato che, in sostanza, corre fra la Cooperativa ed il gestore, con tutte le conseguenze che al rapporto stesso riconnette l'ordinamento previdenziale vigente.

Sorge, quindi, in tali casi, il problema della regolarizzazione delle pendenze contributive concernenti il personale interessato, regolarizzazione che dovrebbe effettuarsi per tutto il periodo esente da prescrizione, a seconda delle disposizioni vigenti per le varie forme di assicurazione sociale.

Senonchè, occorre considerare che sulla effettiva natura delle prestazioni dei gestori vi è stata, per lungo tempo, una diffusa incertezza, in quanto solo col 2 marzo 1955, data di stipulazione del menzionato Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle Cooperative, negli artt. 3, 4 e 9 del Contratto stesso si ebbe, in via di massima, una qualificazione dei gestori fra il personale impiegatizio dipendente dalle Cooperative.

Occorre, inoltre, tener presente che le Cooperative, non prefiggendosi scopi di lucro, ritraggono dalla loro attività degli utili assai modesti, onde il pagamento degli arretrati per tutto il periodo non coperto da prescrizione potrebbe porre in serio pericolo l'esistenza delle Cooperative stesse.

Si deve, infine, considerare che i gestori, per tutto il periodo per il quale non sono stati assicurati, e cioè per il periodo per il quale è perdurata incertezza sulla natura della loro prestazione, non hanno beneficiato degli assegni familiari, dell'assicurazione di malattia, nonchè delle provvidenze previste dalla *legge 28 febbraio 1949, n. 43*, concernente la costruzione di case per i lavoratori (Ina-Casa).

Pertanto, alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, questo Ministero è d'avviso che, in via eccezionale, la regolamentazione contributiva delle posizioni pregresse per le Cooperative in esame possa avvenire:

a) *a far tempo dal periodo di paga corrente alla data del 2 marzo 1955*, data di stipula del menzionato Contratto collettivo nazionale di lavoro, per ciò che concerne le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'I.N.P.S., fatti salvi i periodi eventualmente prescritti per mancanza di atti interruttivi del corso della prescrizione;

b) *a decorrere dal 1° luglio 1960*, per ciò che concerne i contributi dovuti per gli assegni familiari, per l'assicurazione di malattia e per la Gestione INA-Casa.

È qui il caso di precisare che le considerazioni e le direttive che precedono, comprese quelle concernenti la regolarizzazione contributiva valgono anche per i Consorzi che gestiscono spacci, negozi o agenzie di vendita, sempre che ricorrano le condizioni esaminate ed illustrate nella presente circolare.

p. Il Ministro  
f.to Pezzini

23 Novembre 1960 (n. 37)

CONTRIBUTI  
(ENPAV)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 23 novembre 1960

Prof. n. 38 63141-CO-104

- Agli Intendenti di Finanza
- Ai Prefetti

**Loro Sedi**

- All'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Veterinari - E.N.P.A.V. -  
Via del Tritone n. 132
- Al Ministero delle Finanze - Direz.  
Gen. II.DD. - Div. 4<sup>a</sup>

Roma

**Oggetto:** Ruoli dei contributi dovuti per l'anno 1961 e precedenti dai veterinari iscritti agli albi professionali provinciali, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV). Autorizzazione ad imporre.

La legge 15 febbraio 1958, n. 91, sull'istituzione dell'Ente in oggetto, all'art. 17, elenca tra le entrate dell'Ente «i contributi obbligatori versati dagli iscritti».

La stessa legge all'art. 3 fissa in lire 1.000 mensili il contributo dovuto dai veterinari assicurati per il primo esercizio finanziario dell'Ente medesimo.

L'art. 21 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, fissa l'obbligo del pagamento dei contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari da parte dei veterinari iscritti agli Albi provinciali.

Infine, l'art. 33 del Regolamento di esecuzione di detto decreto, approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, prevede che per la riscossione dei contributi di cui sopra si applichino le

CONTRIBUTI  
(ENPAV)

23 Novembre 1960 (n. 37)

norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con la osservanza della forma e dei termini in essa stabiliti e con lo obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.

Ciò posto, a norma delle istruzioni emanate dal Ministero delle finanze in applicazione della *legge 16 giugno 1939, n. 942*, si autorizzano gli Intendenti di finanza a rendere esecutivi i sotto-elencati ruoli predisposti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari per la riscossione dei relativi contributi.

- 1) ruoli ordinari 2<sup>a</sup> serie 1961
- 2) ruoli ordinari 1<sup>a</sup> serie 1961.

I ruoli ordinari 2<sup>a</sup> serie 1961, comprensivi dei contributi afferenti ad annualità arretrate (1958, 1959, 1960), saranno posti in riscossione in sei rate a partire da quella di febbraio 1961.

I ruoli ordinari di 1<sup>a</sup> serie 1961 saranno posti eventualmente in riscossione in sei rate a partire da quella di agosto 1961.

La presente circolare sostituisce a tutti gli effetti la copia della autorizzazione ad imporre da allegare, secondo le istruzioni sopraindicate, ai ruoli stessi all'atto della loro presentazione all'Intendenza di finanza per il visto di esecutorietà.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*

25 Novembre 1960 (n. 38)

CONTRIBUTI  
(artigiani)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 25 novembre 1960

Prot. n. 38/63500-C-1-C-13

- Agli Intendenti di Finanza
- Ai Prefetti

**Loro Sedi**

- Alla Federazione Nazionale delle Casse Mutue per gli Artigiani  
Via F. De Sanctis n. 9
- All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Generale
- Al Ministero delle Finanze - Direz.  
Gen. II.DD. - Div. IV/B

Roma

**Oggetto:** Ruoli dei contributi dovuti dagli artigiani per l'assicurazione contro le malattie (legge 29 dicembre 1956, numero 1533) e per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (legge 4 luglio 1959, n. 463).  
Autorizzazione ad imporre.

A norma delle disposizioni emanate dal Ministero delle Finanze in applicazione della legge 16 giugno 1939, n. 942, si autorizzano gli Intendenti di Finanza a rendere esecutivi i seguenti ruoli predisposti dalle Casse Mutue Provinciali per gli artigiani ai sensi dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e dell'art. 4, terz'ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, per la riscossione dei contributi dovuti rispettivamente per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti:

- 1) ruoli ordinari II serie principali 1961 (artigiani assicurazione malattia cod. 525);

CONTRIBUTI  
(artigiani)

25 Novembre 1960 (n. 38)

- 2) ruoli ordinari II serie principali 1961 (artigiani assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti cod. 526)
- 3) ruoli ordinari II serie 1961 suppletivi competenza 1960 (artigiani assicurazione malattia cod. 525) ~~ia~~ e superstiti cod. 526)
- 4) ruoli ordinari II serie 1961 suppletivi competenza 1960 (artigiani assicurazione invalidità, vecchia e superstiti cod. 526)
- 5) ruoli ordinari II serie 1961 suppletivi competenza 1959 (artigiani assicurazione malattia cod. 525)
- 6) ruoli ordinari II serie 1961 suppletivi competenza 1959 (artigiani assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti cod. 526)
- 7) ruoli ordinari II serie suppletivi « morosi » (artigiani assicurazione malattia cod. 525).

I ruoli suddetti saranno posti in riscossione in sei rate bimestrali a decorrere da quella di febbraio 1961, con le norme e la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte dirette e con l'obbligo del non riscosso per riscosso, restando ferma la facoltà che l'art. 25 del T.U. 22 ottobre 1922, n. 1401, attribuisce all'Intendenza di Finanza di valutare con criterio discrezionale la opportunità e la necessità di abbinare, nel caso di tardiva consegna dei ruoli in argomento, la scadenza delle prime due rate, facendo effettuare la riscossione con la rata successiva alla scadenza nella quale i contribuenti sarebbero stati tenuti a pagare la prima rata.

I contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti sono quelli stabiliti dall'art. 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, nella misura complessiva di lire 7.728 annue.

I contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie si riferiscono:

a) al contributo capitaro di cui all'art. 23, lett. b), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, di L. 1.000;

b) al contributo integrativo di cui all'art. 23, lett. c), della citata legge deliberato dalle Assemblee Provinciali per la copertura del maggior costo dell'assistenza obbligatoria;

c) al contributo suppletivo per l'assistenza generica, deliberato ai sensi degli artt. 6 e 12 della legge n. 1533 dalle Casse



1653

25 Novembre 1960 (n. 38)

CONTRIBUTI  
(artigiani)

Mutue Provinciali di Roma e Pescara.

La presente circolare sostituisce a tutti gli effetti la copia dell'autorizzazione ad imporre, da allegare, secondo le istruzioni sopraindicate, ai ruoli di cui trattasi all'atto della loro presentazione all'Intendenza di Finanza per il visto di esecutorietà.

p. Il Ministro  
*f.to Pezzini*

1654

SOCCORSO INVERNALE

26 Novembre 1960 (n. 39)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 26 novembre 1960

Prof. n. 5/37/68177

- A tutti gli Enti di Previdenza e di Assistenza Sociale

**Loro Sedi**

**Oggetto: Soccorso invernale - Campagna 1960-61.**

Per opportuna conoscenza e per il seguito che si ritenga di darvi, si trascrive la nota in data 15 novembre u.s. del Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Assistenza Pubblica, concernente la contribuzione volontaria al Fondo Soccorso Invernale 1960-61:

«Per l'attuazione della campagna di Soccorso Invernale 1960/61, si presenta, come nelle decorse gestioni, la necessità di reperire gli occorrenti mezzi finanziari.

Gli introiti che deriveranno dalle contribuzioni volontarie saranno, utilizzati, insieme a quelli che affluiranno per legge al Fondo Nazionale, per incrementare l'assistenza a favore degli indigenti durante l'inverno.

I dipendenti statali hanno sempre risposto con viva generosità all'appello loro rivolto e si confida che anche per la campagna 1960/61 essi vorranno partecipare a tale particolare manifestazione di umana solidarietà.

L'ammontare dei singoli versamenti potrà essere determinata, come per gli anni decorsi, nella misura di una giornata di stipendio per i funzionari aventi la qualifica corrispondente o superiore a Direttore di Divisione, e di mezza giornata di stipendio, paga o retribuzione per il rimanente personale.

Le somme raccolte nell'ambito delle Amministrazioni Centrali dovranno essere accreditate sul c/c postale 1/3060, intestato al Ministero dell'Interno - Direzione Generale A.P. - Fondo

26 Novembre 1960 (n. 39)

SOCCORSO INVERNALE

nazionale Soccorso Invernale 1960/61, mentre quelle raccolte fra il personale appartenente agli Uffici periferici dovranno essere versate ai fondi provinciali per il Soccorso Invernale 1960/61 istituiti presso le singole Prefetture».

Tornerà gradito un cenno di riscontro.

**p. Il Ministro**

*f.to Carapezza*

1656

LAVORAZIONI  
(modifica tabelle)

30 Novembre 1960 (n. 40)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 30 novembre 1960

Prot. n. 43/30565

- All'Istituto Nazionale della Previden-  
za Sociale - Direzione Generale

Roma

e p.c.:

- Agli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto:** Modifiche alle tabelle delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi determinati di durata inferiore ai sei mesi e delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione (lavorazioni industriali della foglia del tabacco).

Si comunica che sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale due decreti ministeriali concernenti la materia distinta in oggetto e dei quali è disposta l'entrata in vigore alla data della loro firma.

Si prega pertanto codesto Istituto di voler impartire con ogni urgenza le istruzioni necessarie affinché i predetti provvedimenti - di cui si allega copia conforme - abbiano esatta e immediata applicazione.

p. Il Ministro  
f.to Carapezza

**9 Dicembre 1960 (n. 41) ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA MALATTIE**  
**(esercenti attività commerciali)**

MINISTERO DEL LAVORO  
 E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
 Direzione generale della Previdenza  
 e Assistenza Sociale

Roma, 9 dicembre 1960

Prot. n. 42/41558

- A tutti i Prefetti

**Loro Sedi**

e p.c.:

- Al Ministero dell'Interno - Gabinetto -
- Al Ministero Industria e Commercio -  
Gabinetto

Roma

**Oggetto: Legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.**

La Gazz. Uff. n. 293 del 30 novembre u.s. ha pubblicato la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.

In particolare detta legge, all'art. 46, demanda ai Prefetti la nomina degli organi straordinari che, entro i limiti di tempo previsti dalla legge stessa, dovranno provvedere alla prima attuazione della assicurazione di cui trattasi.

Ciò premesso, stante la ristrettezza dei termini previsti per i diversi adempimenti richiesti dalla legge di cui trattasi e con riferimento alle istruzioni telegrafiche a tal fine loro inviate dal Ministero dell'interno, si prospetta alle SS.LL. la esigenza che alle nomine in questione sia provveduto con ogni possibile urgenza tenendo presente, altresì, la opportunità che la scelta del Commissario straordinario della Cassa mutua sia effettuata fra elementi che diano affidamento per le loro doti organizzative e per la competenza specifica in materia sociale.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*

1658

COLLOCAMENTO  
(commissioni provinciali)

9 Dicembre 1960 (n. 62)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale  
Divisione XXV

Roma, 9 Dicembre 1960

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e  
Provinciali del Lavoro e della Massi-  
ma Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Ricostituzione delle Commissioni provinciali di collo-  
camento: membri scelti in rappresentanza dei lavora-  
tori.**

In merito alla ricostituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento dei lavoratori, disciplinata dall'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la C.I.S.NA.L. ha riproposto il problema che, in occasione della rinnovazione delle Commissioni stesse, vengano prese in considerazione le designazioni delle proprie Unioni provinciali del lavoro e sia tenuta presente la reale situazione rappresentativa delle diverse organizzazioni sindacali.

Si richiama la cortese attenzione degli Uffici provinciali sulle istruzioni già diramate da questo Ministero con circolare n. 17 del 21 febbraio 1958, relativamente allo stesso oggetto.

p. Il Ministro

f.to Calvi

10 Dicembre 1960 (n. 42)

ASSEGNI FAMILIARI  
(assicurazioni)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 10 dicembre 1960

Prof. n. 44/20226/AF 1/1004-9

- Istituto Nazionale della Previdenza  
Sociale

e p.c.:

- Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
- Federazione Italiana Lavoratori Assicurazioni - CISL - (Rif. nota 5147 del 22/10/1960)
- Federazione Italiana Sindacati Nazionali Assicuratori
- Federazione Lavoratori Assicurazioni Private
- Federazione Nazionale Assicuratori
- Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici
- Sindacato Nazionale Lavoratori Assicurazioni Private

Roma

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro
- A tutti gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Aumento degli assegni familiari nel settore delle assicurazioni.**

Si informa codesto Istituto che la Commissione Lavoro del Senato, in data 1° dicembre c.a., ha, in sede deliberante, approvato il testo del disegno di legge di iniziativa dei Deputati Ga-

gliardi ed altri, già approvato dalla Camera dei Deputati, recante aumenti degli assegni familiari per i lavoratori del settore delle Assicurazioni.

Il provvedimento eleva le misure degli assegni familiari nel settore delle assicurazioni a decorrere dal 1° aprile 1960:

da L. 3.900 a L. 4.576 mensili per ciascun figlio;

da L. 2.990 a L. 3.562 mensili per il coniuge;

da L. 1.716 a L. 1.898 mensili per gli ascendenti.

Per la copertura dell'onere derivante dalle nuove misure di assegni occorre un contributo pari al 22,90 per cento della retribuzione mensile lorda nell'ambito del massimale di L. 18.750.

Considerato, però che la gestione del settore delle Assicurazioni registra un avanzo patrimoniale di circa 220 milioni di lire, sufficiente a coprire l'onere dell'aumento per 3 anni, l'applicazione della nuova aliquota contributiva del 22,90 per cento avrà decorrenza dal 1° aprile 1963.

Fino a questa data, pertanto, continuerà ad essere applicata l'attuale aliquota del 21,40 per cento.

Tenuto conto che le nuove misure degli assegni familiari sono state concordate con accordo sindacale da parte delle Associazioni interessate anche prima dell'approvazione della proposta Gagliardi da parte del Parlamento, questo Ministero per ovviare agli aggravii di carattere amministrativo che deriverebbero anche in vista della chiusura dei bilanci, da una ritardata applicazione dei nuovi aumenti, autorizza codesto Istituto a voler provvedere, in attesa della pubblicazione del relativo provvedimento legislativo, alla immediata applicazione delle nuove norme come sopra indicato.

Si prega, pertanto, codesto Istituto di voler, con la massima cortese urgenza, impartire le necessarie istruzioni alle dipendenti Sedi perchè provvedano a quanto sopra.

Si pregano, inoltre, le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro interessate di voler, cortesemente, invitare i propri rappresentanti perchè provvedano ad effettuare i nuovi conguagli in conformità delle disposizioni sopra enunciate.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

p. Il Ministro  
f.to Pezzini



10 Dicembre 1960 (n. 63)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(manifesti corsi)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dell'Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 10 dicembre 1960

Divisione XXIII

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Manifesti relativi alla istituzione dei corsi di addestramento professionale.**

A seguito delle disposizioni emanate con la circolare n. 21 del 17 marzo 1960, alcuni enti gestori di corsi di addestramento professionale, forniti di personalità giuridica di diritto pubblico, hanno fatto presente che l'abolizione della dizione «Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale» dalla testata dei manifesti relativi alla istituzione dei corsi di addestramento professionale, determina un rilevante aggravio di spesa per i diritti di affissione dovuti alle amministrazioni comunali ed hanno richiesto ad essere autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui sopra, a conservare nella testata dei manifesti la dizione sopra riportata.

Questo Ministero, tenuto conto che gli enti richiedenti sono sottoposti alla vigilanza governativa e che nel settore dell'addestramento professionale i fini che essi perseguono si identificano con quelli propri dello Stato, è venuto nella determinazione di revocare, limitatamente agli enti predetti, il divieto di usare nella testata dei manifesti in questione la dizione «Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale».

Quanto precede si comunica per conoscenza e norma e con preghi era di darne informazioni agli Enti gestori interessati.

Il Ministro  
f.to Fiorentino Sullo

1662

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA MALATTIE      13 Dicembre 1960 (n. 43)  
(esercenti attività commerciali)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 13 dicembre 1960

Prot. n. 42/41595/AMA.V.C.

- A tutti i Prefetti

Loro Sedi

e p.c.:

- Al Ministero dell'Interno - Gabinetto

- Al Ministero Industria e Commercio -  
Gabinetto

Roma

**Oggetto:** Legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.

Si fa seguito alla circolare n. 42/41558 del 9 dicembre u.s. per richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla esigenza che, in conformità al preciso disposto dell'art. 46 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, siano sentite, ai fini della nomina dei due rappresentanti dei commercianti e ausiliari del commercio e del rappresentante dei venditori ambulanti in seno alla Commissione consultiva di cui alla lettera C) del predetto art. 46, tutte le Associazioni provinciali di categoria.

Il Ministro

f.to Fiorentino Sullo

13 Dicembre 1960 (n. 211)

LAVORO STRAORDINARIO  
(imprese industriali)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro

Roma, 13 dicembre 1960

Divisione XVII

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

Prot. n. 35382/Ora/d

**Oggetto: Applicazione della legge sul lavoro straordinario - Richiesta di dati e notizie.**

Con le precedenti circolari n. 167, 172, 175, 187 e 205, questo Ministero ha provveduto ad illustrare i motivi ispiratori e gli scopi della legge 30 ottobre 1955, n. 1079, sulla disciplina del lavoro straordinario nelle imprese industriali ed a dettare le direttive di carattere generale al fine di poter pervenire ad una uniforme ed integrale applicazione dei precetti in essa contenuti.

In tali occasioni l'attenzione di codesti Uffici è stata vivamente richiamata su due punti fondamentali: le finalità del provvedimento legislativo e l'azione e gli interventi necessari per la osservanza dello stesso.

Quanto al primo punto, è stato precisato che la legge mira essenzialmente a ricondurre il lavoro straordinario nei dovuti e necessari limiti, infrenandone gli abusi e, inoltre, si propone, da un lato di assicurare, attraverso una migliore e più razionale distribuzione del lavoro, una maggiore occupazione operaia e dall'altro di attuare una più efficace salvaguardia della integrità fisica del lavoratore.

Circa gli interventi ispettivi, questo Ministero ha invitato codesti Ispettorati a contribuire con il massimo impegno alla efficace applicazione della disciplina sul lavoro straordinario, sia attraverso una sistematica azione di vigilanza, sia predisponendo, ove necessario, anche in stretta collaborazione con gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione, ogni utile ed oppor-

tuno intervento, onde rendere più agevole l'osservanza della legge, in relazione specialmente alla richiesta di manodopera qualificata e specializzata che a volte, specie nell'Italia settentrionale, trova serie difficoltà di essere soddisfatta. Su questo ultimo problema, che nella attuale situazione del mercato di lavoro riveste indubbiamente una particolare complessità e delicatezza, e che ha formato oggetto della **circolare n. 205 dell'8 febbraio 1960**, si richiama ancora una volta l'attenzione di codesti Uffici perchè esso sia esaminato attentamente e siano adottati gli strumenti più idonei per la sua migliore soluzione.

D'altra parte continuano a pervenire segnalazioni dalle quali risulterebbe che molte ancora sono le imprese industriali nelle quali il lavoro straordinario viene largamente praticato.

Indubbiamente molteplici e di varia natura sono le ragioni che concorrono a determinare in tali aziende l'inosservanza della legge, segnatamente da una parte la convenienza, sotto il profilo economico, dei datori di lavoro a fare effettuare lavoro straordinario e dall'altra l'acquiescenza degli stessi lavoratori indotti a prolungare la durata della loro prestazione allo scopo di raggiungere un maggiore trattamento economico.

Trascorso un quinquennio dall'entrata in vigore della legge, questo Ministero ritiene opportuno avere ora una situazione il più possibile completa ed aggiornata del grado di applicazione della legge stessa. Pertanto, mentre prega codesti Uffici di continuare ed intensificare l'azione di vigilanza, invita a volere, con dettagliata relazione, riferire sul numero delle notifiche pervenute, sugli interventi attuati, sia con ispezioni ordinarie che straordinarie, sull'andamento e l'intensità del fenomeno, in relazione ai diversi settori produttivi ed al numero delle aziende e dei lavoratori interessati, nonchè ogni altra notizia che si reputerà opportuna perchè il fenomeno possa essere compreso entro i limiti ammessi dalla legge.

Il Ministro

*f.to Fiorentino Sullo*

15 Dicembre 1960 (n. 44)

CONTRIBUTI  
(ENPAF)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 15 dicembre 1960

Prof. n. 38/63498-CO-98

- Agli Intendenti di Finanza
- Ai Prefetti

**Loro Sedi**

- All'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti  
Via Palestro n. 75
- Al Ministero delle Finanze - Direzione Generale Imposte Dirette - Div. 4<sup>a</sup>

Roma

**Oggetto: Ruoli dei contributi dovuti dai farmacisti iscritti agli Albi Provinciali all'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti - Autorizzazione ad imporre.**

L'art. 21 del *D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233*, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, fissa l'obbligo del pagamento dei contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti da parte dei farmacisti iscritti agli Albi provinciali.

L'art. 33 del Regolamento di esecuzione di detto decreto, approvato con *D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221*, prevede che per la riscossione dei contributi di cui sopra si applicano le norme della legge della riscossione delle imposte dirette, con l'osservanza della forma e dei termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.

Tenute presenti le succitate disposizioni il Consiglio Nazionale dei Presidenti di Ordine ha determinato, in data 14 febbraio 1960, a norma dell'art. 5 dello Statuto dell'Ente, approvato

con *D.P.R. 9 novembre 1956, n. 1719*, i contributi dovuti rispettivamente alla Sezione previdenza ed alla Sezione assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti, da parte di tutti gli iscritti agli Albi professionali, nelle seguenti misure:

*Sezione previdenza:*

- L. 24.000 quale contributo dovuto per l'anno 1960;

*Sezione assistenza:*

- L. 2.000 quale contributo dovuto per l'anno 1961 da parte dei non titolari e dei titolari rurali sussidiati;
- L. 4.000 quale contributo dovuto per l'anno 1961 da parte dei titolari di farmacia rurale non sussidiata;
- L. 6.000 quale contributo dovuto per l'anno 1961 da parte dei titolari di farmacia urbana.

Ciò posto, a norma delle istruzioni emanate dal Ministero delle finanze in applicazione della *legge 16 giugno 1939, n. 942*, si autorizzano gli Intendenti di Finanza a rendere esecutivi i ruoli predisposti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti per la riscossione dei contributi sopra descritti.

I ruoli suddetti verranno posti in riscossione in sei rate a partire da quella di febbraio 1961.

La presente circolare sostituisce a tutti gli effetti la copia dell'autorizzazione ad imporre da allegare, secondo le istruzioni sopraindicate, ai ruoli stessi all'atto della loro presentazione all'Intendenza di Finanza per il visto di esecutorietà.

p. Il Ministro

f.to Pezzini

15 Dicembre 1960 (n. 45)      PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE  
(accentramento adempimenti)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 15 dicembre 1960

Prot. n. 38/63838-C/11

- Agli Ispettorati del Lavoro

**Loro Sedi**

- All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
- All'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro
- All'Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie

Roma

**Oggetto: Accentramento adempimenti in materia di previdenza e di assistenza sociale.**

In considerazione del crescente aumento, su scala nazionale, delle domande inoltrate dalle aziende tendenti ad ottenere l'autorizzazione all'accentramento in un'unica sede dei versamenti contributivi relativi al personale addetto a lavori fuori sede, questo Ministero, ad integrazione e particolare modifica delle disposizioni in merito contenute nella nota n. 20/70564/C/11 del 28 novembre 1951, riepiloga qui di seguito i differenti casi nei quali possono venire a trovarsi le aziende richiedenti, nonché i differenti tipi di autorizzazioni da emettere; subordinate, logicamente, ad opportune condizioni cautelative:

- 1) aziende che hanno fuori sede personale addetto a lavori in luoghi stabili (filiali, agenzie, negozi, stabilimenti, succursali, ecc.);
- 2) aziende che hanno personale inviato in trasferta fuori sede per lavori temporanei;

- 3) aziende che hanno personale fuori sede addetto a lavori svolgentisi attraverso due o più provincie;
- 4) aziende che hanno fuori sede personale senza vere e proprie sedi di lavoro (ispettori, piazzisti, propagandisti, agenti, ecc.).

*Nel caso n. 1*, l'azienda richiedente può essere autorizzata all'accentramento presso i propri Uffici amministrativi, dei versamenti contributivi dovuti all'I.N.P.S., I.N.A.I.L. e I.N.A.M., subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) compilare gli adempimenti da eseguirsi su blocchi G.S.2 in tre originali a ricalco, distintamente per ciascuna dipendenza, rimetterne uno alla Sede competente dell'I.N.P.S. e tenere gli altri due a disposizione dell'Ispettorato del Lavoro, uno presso lo Ufficio dell'azienda che opera per l'accentramento e l'altro presso l'organismo dipendente cui si riferisce;

b) rimettere alla sede stessa dell'I.N.P.S., insieme con i moduli G.S.2 relativi agli organismi dipendenti, un prospetto nominativo dei saldi attivi e passivi di ciascuno di essi, indicante il saldo complessivo dell'azienda verso l'Istituto predetto;

c) effettuare i versamenti dei contributi dovuti all'I.N.A.M. ed all'I.N.A.I.L. direttamente dalla sede accentratrice dell'azienda alle singole sedi provinciali dell'I.N.A.M. e dell'I.N.A.I.L., competenti territorialmente.

*Nel caso n. 2*, l'azienda richiedente può essere autorizzata all'accentramento dei versamenti contributivi, relativi al solo personale inviato in trasferta per lavori da effettuarsi fuori provincia presso le sedi I.N.P.S., I.N.A.I.L. e I.N.A.M. della provincia in cui si trovano i propri uffici amministrativi. In quanto alle operazioni di conguaglio per assegni familiari, l'azienda è autorizzata ad avvalersi della procedura semplificata, vale a dire a compilare un solo Mod. G.S.2 limitatamente sempre al personale inviato in trasferta per lavori da effettuarsi fuori provincia.



15 Dicembre 1960 (n. 45)      PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE  
(accentramento adempimenti)

Nei riguardi, invece, del personale assunto in loco per la effettuazione di tali lavori gli adempimenti assicurativi e contributivi debbono essere svolti secondo le norme comuni, non essendo possibile nella specie procedere per accentramento.

L'autorizzazione è, pertanto, subordinata alle seguenti condizioni:

a) i lavori non devono superare i due mesi di durata e non devono essere eseguiti da un numero superiore alle 10 unità lavorative (non compreso il personale assunto in loco);

b) l'azienda deve comunicare preventivamente alle Sedi dello I.N.A.I.L. e dell'I.N.A.M., nel cui ambito si effettuano le lavorazioni, gli estremi dell'autorizzazione ministeriale, la esatta ubicazione dei lavori e la presumibile durata degli stessi;

c) l'azienda deve comunicare, entro 15 giorni dal termine dei lavori, alle predette Sedi dell'I.N.A.M., il numero preciso delle unità lavorative impiegate, la durata esatta del periodo di lavoro, l'importo dei contributi versati alla Sede accentratrice dello I.N.A.M. e gli estremi di detto versamento;

d) copia fotografica dell'autorizzazione deve essere conservata sul luogo di lavoro.

Nell'esaminare le domande di autorizzazione all'accentramento di cui al presente n. 2, questo Ministero si riserva di stabilire, caso per caso, una diversa durata limitativa di tempo, nonché un differente numero di unità lavorative impiegate.

*Nel caso n. 3, l'azienda richiedente è autorizzata all'accentramento dei versamenti contributivi relativi a tutto il personale addetto ai lavori (personale inviato in trasferta e personale assunto in loco) presso le sole Sedi dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.M. e dell'I.N.A.I.L. della provincia dove si presume si svolga la maggior durata dei lavori. In quanto alle operazioni di conguaglio per assegni familiari, l'azienda è autorizzata ad avvalersi della procedura semplificata, vale a dire a compilare un unico Mod. G.S.2 per tutto il personale addetto ai lavori. L'autorizzazione è, pertanto, subordinata alle seguenti condizioni:*

a) l'azienda deve comunicare preventivamente alle sedi della I.N.A.M. e dell'I.N.A.I.L., nel cui ambito si effettuano le lavorazioni, gli estremi dell'autorizzazione ministeriale, la precisa ubicazione dei lavori, nonchè la presumibile durata degli stessi;

b) copia fotografica dell'autorizzazione deve essere conservata sul luogo dei lavori.

*Nel caso n. 4, l'azienda richiedente può essere autorizzata all'accentramento dei versamenti contributivi relativi al personale in questione presso le sole Sedi dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.A.M. della provincia in cui si trovano i propri Uffici amministrativi. In quanto alle operazioni di conguaglio per assegni familiari, l'azienda è autorizzata, per il suddetto personale, ad avvalersi della procedura semplificata, vale a dire a compilare un unico Mod. G.S.2.*

L'autorizzazione è, peraltro, subordinata alla comunicazione da parte dell'azienda stessa dei nominativi delle persone per cui si richiede l'accentramento, con l'indicazione del loro recapito. Inoltre, copia fotografica dell'autorizzazione deve essere tenuta dal predetto personale a disposizione degli Organi di vigilanza.

Resta inteso che, ove ricorrano i casi predetti, identiche direttive devono essere seguite dagli Ispettorati del Lavoro Regionali, i quali in base alla **circolare ministeriale 17, n. 20/10851 del 12 aprile 1956**, devono provvedere direttamente ad emettere le autorizzazioni in questione, in quei casi nei quali l'attività dell'azienda richiedente rientri nell'ambito della competente circoscrizione territoriale.

p. Il Ministro

f.to Pezzini

16 Dicembre 1960 (n. 65)

LAVORATORI DISOCCUPATI  
(rieducazione professionale)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale  
Divisione XXIV

Roma, 16 dicembre 1960

- A tutti gli Uffici del Lavoro e della  
Massima Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Spese rimborsabili dal F.S.E. per la «rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati».**

Al fine di effettuare il calcolo delle somme da rimborsare all'Italia dalla C.E.E. sulle spese sostenute per la «rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati» e di predisporre la documentazione che, a termini del Regolamento concernente il *Fondo Sociale Europeo*, deve corredare le richieste dei contributi relativi agli anni 1958 e 1959, urge conoscere quanti dei lavoratori addestrati in ciascuno degli anni predetti rientrino nelle condizioni previste dal Regolamento concernente il *Fondo Sociale Europeo*, e precisamente:

Abbiano trovato, nel periodo dei 12 mesi successivi al termine dei corsi frequentati, occupazione subordinata di almeno 6 mesi, anche se non consecutivi, all'interno dei Paesi della Comunità nella professione per la quale sono stati addestrati, oppure in attività similari;

e fossero, alla data di inizio dei corsi stessi:

- di età superiore agli anni 18;
- di età compresa tra i 16 e 18 anni, purchè iscritti agli Uffici di collocamento da almeno 3 mesi consecutivi.

Non sfuggono allo scrivente la laboriosità e le difficoltà delle ricerche che codesti Uffici dovranno effettuare, anche con la collaborazione, se necessario, degli Enti gestori, per poter for-

nire i dati indispensabili sopra indicati.

E al fine di rendere uniforme e più agevole la comunicazione delle notizie richieste, è stato predisposto l'accluso *mod. R/FSE/1* che, completamente compilato con la più scrupolosa diligenza, distintamente per gli anni 1958 e 1959 e per ognuno dei gruppi di corsi indicati in nota al prospetto stesso, dovrà pervenire, in duplice esemplare di cui uno alla Divisione XXIV ed uno alla Divisione XXIX, entro il termine assolutamente improrogabile del 31 gennaio 1961, per evitare che il nostro Paese, non presentando tempestivamente la documentata domanda, perda il diritto ai contributi previsti dal citato Regolamento.

Per una più sollecita elaborazione dei dati da parte di questo Ministero, si invitano gli Uffici a trasmettere i modelli relativi all'anno 1958 non appena i medesimi saranno compilati.

Il modello, oltre le note in esso contenute, non necessita di particolari illustrazioni e chiarimenti, che saranno comunque forniti agli Uffici che riterranno opportuno richiederli.

All'atto della trasmissione dei modelli in questione ogni Ufficio dovrà comunicare, mediante l'altro unito prospetto, il numero e la qualifica dei funzionari che, per ognuno degli anni considerati, sono stati addetti esclusivamente al servizio addestramento professionale.

Si resta in attesa di assicurazione.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*

17 Dicembre 1960 (n. 66) CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO  
(compenso festività natalizie)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 17 dicembre 1960

Divisione XXX  
Prot. n. 09-XXX

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione

**Loro Sedi**

**Oggetto: Cantieri per disoccupati - Festività di Natale 1960.**

Si dispone che per la festività del prossimo Natale sia corrisposto ai lavoratori ed al personale istruttore dei cantieri il normale compenso giornaliero a ciascuno spettante.

Agli effetti amministrativi, si fa presente che tale giornata rientra nella normale durata di ciascun cantiere, fissata nel preventivo di spesa approvato.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*

1674

ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA 23 Dicembre 1960 (n.46)  
(personale servizi pubblici trasporto)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 23 dicembre 1960

Prot. n. 43/30703

- All'Istituto Nazionale della Previdenza  
Sociale - Direzione Generale

e p.c.:

- Al Ministero dei Trasporti - Ispettorato  
Gen. della Motorizzazione Civile

**Roma**

- Agli Ispettorati del Lavoro

**Loro Sedi**

**Oggetto: Personale ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna e altri servizi pubblici di trasporto - Esclusione dalla assicurazione contro la disoccupazione involontaria.**

L'art. 3 della legge 24 maggio 1952, n. 628, e l'art. 1 della legge 22 settembre 1960, n. 1054, prevedono ai fini della classificazione del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna nonché delle filovie e dei servizi automobilistici urbani ed extraurbani nelle categorie del personale di ruolo o avventizio e della conseguente applicabilità o meno delle norme sulla stabilità d'impiego di cui al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modifiche o aggiunte, una apposita dichiarazione del Ministero dei Trasporti (Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione) circa il numero degli agenti sufficiente per assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio o rispettivamente occorrente per le normali esigenze di tutti gli auto-servizi o di tutti i servizi aziendali.

Pertanto si interessa codesto Istituto a voler dare le opportune disposizioni agli Uffici dipendenti affinché, nel definire sulla base delle norme precitate l'assoggettamento del personale

**23 Dicembre 1960 (n. 46) ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA**  
(personale servizi pubblici trasporto)

medesimo all'assicurazione per la disoccupazione involontaria, si avvalgano, qualora necessario, delle informazioni che, caso per caso, potranno essere assunte presso gli Uffici locali del suindicato Ispettorato Generale del Ministero dei Trasporti.

**p. Il Ministro**

*f.to Pezzini*

1676

COLTIVATORI DIRETTI  
(elezioni Casse Mutue Comunali)

29 Dicembre 1960 (n. 47)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 29 dicembre 1960

Prot. n. 37/68608

- Ai Prefetti della Repubblica

Loro Sedi

e p.c.:

- Alla Federazione Nazionale Casse Mutue Malattia Coltivatori Diretti

Roma

**Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli direttivi delle Casse Mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti.**

Con la scadenza, per compiuto triennio, dei Consigli direttivi delle Casse Mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti, si pone la necessità di procedere alle elezioni per il rinnovo dei Consigli medesimi.

In occasione delle precedenti consultazioni, sono state mosse doglianze in sede parlamentare o direttamente a questo Ministero circa il modo di svolgimento delle elezioni: in particolare si è lamentato che gli organi uscenti delle mutue comunali - i quali, come è noto, sono incaricati del compimento di talune operazioni elettorali - con il loro comportamento avessero reso difficile l'esercizio del diritto di elettorato attivo o passivo (ad es.: mancanza di pubblicità agli avvisi di convocazione dei comizi; irreperibilità dei presidenti uscenti nei momenti in cui devono essere presentate le liste; deleghe di elettori rilasciate senza che ne avessero consapevolezza, ecc.).

Per evitare che, in occasione delle prossime elezioni, si rinnovino i rilievi di cui si è parlato, questo Ministero ritiene opportuno richiamare quanto ebbe a comunicare alle SS.LL. - con circolare 1 marzo 1958, n. 12 - in occasione del rinnovo dei Con-



29 Dicembre 1960 (n. 47)

COLTIVATORI DIRETTI  
(elezioni Casse Mutue Comunali)

sigli attualmente in carica, pregando altresì le SS.LL. medesime di svolgere anche per le nuove elezioni la più stretta vigilanza, perchè queste abbiano ad effettuarsi nel pieno rispetto delle norme in vigore e delle regole democratiche.

Questo Ministero segnala soprattutto la necessità che siano osservate le istruzioni impartite dalla Federazione Nazionale delle Casse Mutue in materia di rilascio delle deleghe e della loro convalidazione, che sia data la maggiore pubblicità al manifesto sulla data, l'ora ed il luogo delle elezioni, e che i Presidenti uscenti delle Casse Mutue Comunali di Malattia per i Coltivatori Diretti, siano in ogni momento reperibili per l'adempimento delle loro delicate funzioni.

Si pregano i Signori Prefetti di voler portare quanto sopra a conoscenza dei Presidenti delle Mutue Provinciali Coltivatori Diretti affinchè essi lo portino a loro volta a conoscenza degli organi comunali, avvertendo che questo Ministero, in presenza di accertate irregolarità nello svolgimento delle elezioni, adotterà i provvedimenti che gli competono nell'esercizio dei compiti di vigilanza, provvedimenti che potrebbero concretarsi in determinati casi nell'invalidazione delle elezioni.

Sarà gradito un cenno di assicurazione da parte delle SS.LL., nonchè l'invio allo scrivente Ministero di utili informazioni sul regolare svolgimento delle elezioni nei singoli Comuni, man mano che esse si svolgono.

Il Ministro  
*f.to Fiorentino Sullo*

1678

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA MALATTIE 30 Dicembre 1960 (n. 48)  
(esercenti attività commerciali)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 30 dicembre 1960

Prot. n. 42/41698-AMA-I-C

- A tutti i Prefetti

Loro Sedi

e p. c.

- Al Ministero Industria e Commercio

- Al Ministero dell'Interno - Gabinetto

Roma

**Oggetto: Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli  
esercenti attività commerciali.**

Come è noto, è stata recentemente estesa anche agli esercenti attività commerciali l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Tutta la materia è regolata dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 293 del 30 novembre 1960.

Tale legge prescrive, nell'art. 4, l'obbligo per tutti gli esercenti attività commerciali indicati agli artt. 1 e 2 di presentare apposita denuncia alla Commissione di cui all'art. 5 della stessa legge, costituita presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di ciascuna provincia.

L'ultimo comma del citato art. 4 afferma che le denunce devono essere presentate alla Segreteria della Commissione provinciale o inoltrate alla medesima sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno sia per il tramite del Comune. La Segreteria del Comune o il Segretario comunale devono rilasciare ricevuta della presentazione della domanda.

Per evidenti ragioni di uniformità la Commissione centrale di cui all'art. 8 della citata legge ha ritenuto utile adottare un modulo unico di denuncia (Mod. 3 ORG.) che prevede già allegato (si tratta di tutta l'ultima pagina) un tagliando di ricevuta da

30 Dicembre 1960 (n. 48) ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA MALATTIE  
(esercenti attività commerciali)

consegnare al denunciante.

La denuncia, nel primo periodo di applicazione della legge, dovrà essere presentata entro il 29 gennaio 1961.

Tutto ciò premesso si pregano le SS.LL. di voler dare con ogni possibile urgenza, le opportune istruzioni ai Segretari comunali perchè:

1) ricevano le denunce che verranno presentate sul modulo predisposto dalla Commissione centrale (*Mod. 3 ORG.*) rilasciando ricevuta mediante l'ultima pagina staccabile allegata al modulo di denuncia stesso. Dovrà essere accertato in modo particolare che la data segnata in calce alla denuncia coincida con quella di rilascio della ricevuta, poichè è proprio dalla data di presentazione della denuncia che decorrono gli altri adempimenti della legge;

2) ricevano anche le denunce presentate su moduli di tipo diverso, facendo però in ognuno di questi casi opera di persuasione, per la chiarezza e la completezza della denuncia e ad evitare ulteriori richieste di dati da parte della Commissione provinciale, affinchè si usi il suddetto modulo tipo (*Mod. 3 ORG.*) che potrà essere reperito dagli esercenti attività commerciali sia presso la Camera di commercio industria e agricoltura, sia presso le associazioni sindacali di categoria;

3) ricevano le denunce presentate in ritardo, segnando ben chiara la data di presentazione, per inviare anche le stesse alla Commissione provinciale;

4) ricevano, nel periodo successivo di applicazione della legge, le denunce che saranno presentate da coloro che inizieranno l'attività commerciale.

Le denunce presentate dovranno essere inviate, a scaglioni, man mano che pervengano alla Segreteria del Comune, alla «Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali» che è costituita presso la Camera di commercio industria e agricoltura provinciale, affinchè la Commissione stessa possa dare inizio, al più presto alla sua attività.

Il Ministro

*f.to Fiorentino Sullo*

1680

COLLOCAMENTO  
(militari specializzati)

2 Gennaio 1961 (n. 1)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale  
Divisione XXV

Roma, 2 gennaio 1961

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione  
Loro Sedi

Prot. n. 117-XXV

**Oggetto:** Variante alla circolare ministeriale n. 19 datata 7 marzo 1957 - Validità del titolo professionale di «specializzato operatore cinematografico» rilasciato ai militari che hanno frequentato corsi di specializzazione svolti presso le scuole delle FF.AA.

A seguito della circolare n. 19/43-XXV del 7 marzo 1957, di pari oggetto, si fa presente che il Ministero della Difesa-Esercito ha reso noto quanto appresso.

«Il personale militare e civile delle tre FF.AA., adibito agli apparati cinematografici da proiezione, è munito del patentino militare di «Specializzato Operatore Cinematografico» conseguito previa frequenza di apposito corso teorico pratico, della durata di 16 settimane.

Durante il corso vengono svolte le seguenti materie di insegnamento:

a) *Materie teoriche*

- nozioni teorico-pratiche di elettrotecnica;
- elementi di ottica;
- elementi di acustica.

b) *Materie pratiche*

- descrizione, manutenzione e pratica materiali;
- pratica montaggio pellicole e proiezione cine-proiettori a passo normale ed a passo ridotto.

2 Gennaio 1961 (n. 1)

COLLOCAMENTO  
(militari specializzati)

Agli allievi, che agli esami di fine corso risultino idonei con voto non inferiore ai 14/20, viene rilasciato l'attestato in argomento.

Al termine del corso l'allievo specializzato è in condizioni di:

a) conoscere particolareggiatamente i materiali usati per la proiezione di pellicole sia a passo normale che a passo ridotto e saperne effettuare con diligenza la manutenzione;

b) sapere disimpegnare con capacità e sicurezza il servizio di operatore cinematografico di proiezione, tenuto conto delle disposizioni vigenti per la sicurezza degli impianti».

In conseguenza, si dispone che i patentini di «*Specializzato Operatore Cinematografico*» siano riconosciuti validi anche agli effetti della iscrizione nelle liste del collocamento, per cui detta qualificazione dovrà essere compresa fra quelle elencate negli allegati alla circolare in oggetto.

Il Ministro  
f.to Fiorentino Sullo

1682

CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO 5 Gennaio 1961 (n. 2)  
(revisione contabilità)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 5 gennaio 1961

*Divisione XXIII*

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima  
Occupazione

*Prot. n. 1-XXIII*

**Loro Sedi**

e p.c.:

- Agli Ispettorati del Lavoro

**Loro Sedi**

**Oggetto: Revisione contabilità finali dei cantieri di lavoro e di  
rimboschimento.**

Con la circolare n. 73 del 5 dicembre 1958, venne, fra l'altro, disposto il decentramento della revisione definitiva delle contabilità finali dei cantieri - in precedenza curata da questa Sede centrale - affidandone il compito a codesti Uffici che avrebbero dovuto provvedervi attraverso apposite Commissioni composte dal Direttore dell'Ufficio del Lavoro territorialmente competente o da un suo sostituto, da un rappresentante della locale Ragioneria provinciale e da uno dell'Ufficio tecnico vigilatore competente.

Senonchè, le eccezioni sollevate dal Ministero del Tesoro alla partecipazione del rappresentante delle Ragionerie provinciali ai lavori delle predette Commissioni hanno praticamente impedito fino ad oggi la costituzione di tali organi e, di conseguenza, l'attuazione della procedura di cui sopra.

Al fine di evitare che il perdurare di tale situazione, determinando accumuli sempre più ingenti di contabilità in attesa di riscontro, possa compromettere il normale andamento amministrativo dell'attività cantieristica, appare opportuno sospendere, almeno per il momento, l'applicazione delle istruzioni avanti ac-

5 Gennaio 1961 (n. 2) CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO  
(revisione contabilità)

cennate e ripristinare il sistema preesistente alle istruzioni stesse, tenuto conto altresì che è in corso di definitiva elaborazione la riforma delle norme regolamentari riguardanti l'amministrazione del Fondo e che in tale sede anche la materia relativa alla revisione ed al discarico dei rendiconti troverà un definitivo assetto.

Codesti Uffici dovranno pertanto provvedere di nuovo a trasmettere a questa Sede centrale - Divisione XXXII -, per il riscontro conclusivo e dopo averle sottoposte al primo esame di competenza, le contabilità finali dei cantieri, dando la precedenza a quelle che si riferiscono alla attività svolta nei passati esercizi e provvedendo alla trasmissione dei rendiconti relativi al corrente esercizio man mano che affluiranno presso codesti Uffici medesimi.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*

1684

LAVORATORI DISOCCUPATI  
(rimborso C.E.E. spese per sistemazione)

5 Gennaio 1961 (n. 3)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 5 gennaio 1961

Divisione XXIV

- A tutti gli Uffici del Lavoro e della  
Massima Occupazione

Prot. n. 1-XXIV

Loro Sedi

**Oggetto: Spese rimborsabili dal F.S.E. per la nuova sistemazione  
dei lavoratori disoccupati.**

Con la circolare n. 65/12-XXIV del 16 dicembre 1960, questo Ministero ha invitato codesti Uffici a segnalare, a mezzo del *mod. R/FSE/1*, il numero dei lavoratori formati durante gli anni 1958 e 1959; dato, questo, necessario per ottenere dalla C.E.E. il rimborso delle spese sostenute per la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, a norma del Regolamento del Fondo Sociale Europeo.

Lo stesso Regolamento prevede, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per la nuova sistemazione dei disoccupati emigrati nei Paesi facenti parte della Comunità Economica Europea. A questo fine è, pertanto, necessario che ciascuno di codesti Uffici segnali, per gli anni 1958 e 1959, a mezzo dell'allegato *mod. R/FSE/2*, il numero dei lavoratori emigrati nell'ambito della C.E.E. (I parte del modello) e le relative spese sostenute da parte di codesti Uffici stessi per la loro nuova sistemazione (II parte del modello)

Il modello, compilato in ogni sua parte ad esclusione delle voci contraddistinte con la chiamata (2), dovrà pervenire, separatamente per gli anni anzidetti, in triplice copia, alla Divisione XXIV entro e non oltre il giorno 31 gennaio 1961.

Gli Uffici, tuttavia, invieranno il modello concernente l'anno 1958 non appena pronto, per porre in grado questo Ministero di procedere speditamente alle successive elaborazioni onde non



5 Gennaio 1961 (n. 3)

LAVORATORI DISOCCUPATI  
(rimborso C.E.E. spese per sistemazione)

perdere il diritto al contributo previsto dal Regolamento sopra citato.

Nell'intento, però, di valutare le difficoltà che eventualmente possano sussistere per il reperimento dei dati richiesti con la presente circolare e con la precedente n. 65 ed allo scopo di evitare che la compilazione dei modelli in questione possa avvenire in maniera difforme, questo Ministero ha stabilito di convocare a Roma il giorno 14 gennaio p.v., alle ore 10, presso la Direzione Generale dell'Occupazione e dell'Addestramento Professionale - Divisione XXIV, i Dirigenti degli Uffici Regionali. Nella predetta riunione si prenderanno in esame le situazioni delle singole circoscrizioni e, per la esatta compilazione dei modelli in oggetto, saranno forniti gli opportuni chiarimenti, che i convocati avranno cura di portare poi a conoscenza dei Dirigenti gli Uffici dipendenti.

È appena il caso di aggiungere che lo scrivente è conscio dell'aggravio di lavoro che deriva a codesti Uffici dalla compilazione dei modelli in questione, ma confida nella loro più fattiva collaborazione.

Si resta in attesa di un sollecito cenno di assicurazione.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(indennità anzianità personale Centri)

13 Gennaio 1961 (n. 5)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 13 gennaio 1961

Divisione XXIII

Prot. n. 5-XXIII

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione
- Agli Ispettorati del Lavoro
- e p.c.
- Agli Enti Gestori di Centri di Addestramento Professionale

Loro Sedi

**Oggetto: Indennità di anzianità al personale addetto ai Centri di addestramento professionale.**

Com'è noto, la legge 18 dicembre 1960, n. 1561, pubblicata nella Gazz. Uff. della Repubblica n. 318 del 29 dicembre 1960, ha stabilito che l'indennità di anzianità, dovuta ai sensi dello art. 10, penultimo comma, del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, deve essere corrisposta in misura non inferiore all'importo di tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

In relazione a quanto sopra, al comma di cui alla lettera b) del paragrafo 2° della circolare n. 52, in data 26 luglio 1960, deve apportarsi la seguente aggiunta:

«Se si tratta, peraltro, di personale che riveste qualifica impiegatizia, in misura pari all'importo di un dodicesimo delle retribuzioni a carattere continuativo e di ammontare determinato comunque percepite dall'interessato nell'anno precedente (esclusi gli assegni familiari)».

**13 Gennaio 1961 (n. 5)****ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE****(indennità anzianità personale Centri)**

Con l'occasione, si invitano gli enti gestori di Centri di addestramento professionale, che non vi abbiano ancora provveduto, a trasmettere all'Istituto Nazionale Assicurazioni, con la massima sollecitudine e secondo le modalità stabilite nel predetto paragrafo 2° della citata circolare, l'elenco nominativo del personale, addetto ai Centri medesimi e ad essi legato da rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che alla data del 1° ottobre 1960 aveva maturato un anno di anzianità di servizio.

**Il Ministro***f.to Fiorentino Sullo*

CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO    14 Gennaio 1961 (n.6)  
(rilevazione entità fisiche)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 14 gennaio 1961

Divisione XXIV

- A tutti gli Uffici del Lavoro e della  
Massima Occupazione

Prot. n. 3-XXIV

Loro Sedi

**Oggetto: Rilevazione delle entità fisiche delle opere realizzate  
con i cantieri di lavoro e di rimboschimento.**

L'Istituto Centrale di Statistica ha fornito a questo Ministero i modelli *Istat I/305* per la rilevazione delle entità fisiche delle opere realizzate con i cantieri di lavoro e di rimboschimento ed ultimate nel 1960.

In tali modelli è stata apportata una variante per quanto riguarda l'Edilità per abitazione (*quadro V. n. 2*). Infatti, mentre fino al 1959, per tali opere, il numero dei vani utili e degli accessori veniva richiesto cumulativamente, per il 1960 si richiedono dati distinti.

Si allega alla presente un congruo numero di tali modelli avvertendo che, a modifica di quanto stabilito con la **circolare n. 25 del 27 marzo 1957**, codesti Uffici dovranno riepilogare, nel modello in questione, i dati del modello *RU/Ct*, che dovrà essere compilato, come per gli anni passati ed inviato a questo Ministero, insieme, però, al modello *Istat I/305*, quest'ultimo in duplice copia.

Con l'occasione al fine di evitare il ripetersi degli errori riscontrati nei modelli *RU/Ct* del 1959, si ritiene utile rammentare quanto appresso:

1°) nel modello *RU/Ct* debbono essere elencati tutti i cantieri che hanno avuto termine nell'anno. Le colonne 9, 10, 11 e 12, però, dovranno essere compilate soltanto per quei cantieri che

14 Gennaio 1961 (n.6) CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO  
(rilevazione entità fisiche)

*hanno portato a termine l'opera progettata.* Naturalmente in corrispondenza di questi ultimi dovrà essere indicata l'entità fisica dell'intera opera, anche se in parte effettuata con precedenti cantieri;

2°) nella colonna 13 « *Annotazioni* » del modello *RU/Ct* dovrà essere indicato, per i cantieri che hanno effettuato scavi archeologici, il nominativo dell'Ente gestore. Si avverte che i dati riguardanti i cantieri gestiti dalle Soprintendenze alle Antichità e Belle Arti non debbono essere riportati nel modello *Istat I/305*;

3°) le unità di misura da prendere per base sono quelle indicate in corrispondenza di ciascuna voce indicata nel modello *Istat/305* (ed. 1960).

Per la compilazione di quest'ultimo modello si richiama la attenzione di codesti Uffici sulle « Avvertenze Generali » riportate in calce al modello stesso. Si rammenta che qualora nell'anno siano state realizzate opere sia del gruppo economico « *Opere Pubbliche* », sia del gruppo economico « *Opere a finanziamento pubblico* », dovranno essere compilati distinti modelli.

Si interessa, infine, a trasmettere i modelli di cui sopra non oltre il 31 gennaio p.v.

p. Il Direttore Generale

f.to Cossu

ISTITUTI ED ENTI DI PATRONATO SOCIALE 21 Gennaio 1961 (n. 1)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza e  
Assistenza Sociale

Roma, 21 gennaio 1961

Prot. n. 46/2126 - P 13

- Agli Ispettorati Regionali e Provinciali del Lavoro
- Agli Istituti ed Enti di Previdenza e di Assistenza Sociale
- Agli Istituti ed Enti di Patronato e di Assistenza Sociale

**Loro Sedi**

**Oggetto: Istituti ed Enti di patronato e di assistenza sociale. Rilevazione dati statistici attività anno 1960.**

Gli Istituti, Enti ed Uffici in indirizzo sono invitati a predisporre i dati statistici e gli elementi di rilevazione necessari per mettere in evidenza l'attività di patrocinio e di assistenza dei lavoratori prestata, dagli organismi autorizzati, durante l'anno 1960.

Circa i criteri da seguire per l'elaborazione dei dati, le modalità di esposizione ed i termini di presentazione, si fa riferimento alla circolare ministeriale n. 8 del 23 febbraio 1960, protocollo 46/474/P.13, e precedenti.

Il materiale di stampati occorrente sarà inviato con apposito plico avvertendo che esso, rispetto agli anni precedenti, ha subito lievi modifiche di struttura in relazione alle esigenze di computo adeguate ai nuovi criteri di valutazione stabiliti dalla circolare sopra citata.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*

21 Gennaio 1961 (n. 212)

LAVORO A DOMICILIO

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro

Roma, 21 gennaio 1961

Divisione XVII

- A tutti gli Uffici del Lavoro e della  
Massima Occupazione

Prof. n. 35766/Dmc/d

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 264 - Lavoro a domicilio.**

Con circolare 22 luglio 1960 n. 33772, questo Ministero ha provveduto ad impartire opportune istruzioni agli Uffici in indirizzo per una effettiva attuazione della disciplina legislativa del lavoro a domicilio, ormai completa nei suoi strumenti giuridici a seguito della emanazione di tutti i provvedimenti previsti dalla legge 13 marzo 1958, n. 264.

Poichè con il decorso anno 1960 si deve ritenere conclusa la fase iniziale della attuazione della disciplina legislativa in esame ed approfondite le indagini tendenti al superamento delle comprensibili incertezze derivanti anche dalla novità e complessità della stessa, questo Ministero gradirebbe avere una esatta, completa conoscenza dell'attuale applicazione della legge, nonché dei problemi di particolare rilievo connessi con detta applicazione.

Gli Uffici in indirizzo sono, pertanto, pregati di trasmettere, ciascuno per la parte di propria competenza, entro il 15 febbraio p.v., una esauriente relazione sull'attività svolta ai fini dell'applicazione della disciplina legislativa del lavoro a domicilio, sui settori produttivi localmente interessati e sui particolari aspetti che caratterizzano il fenomeno nella provincia.

In particolare gli Uffici del Lavoro sono pregati di fornire notizie circa l'attività svolta dalla Commissione provinciale, il numero dei lavoratori e delle ditte committenti iscritti nei rispettivi registri, i settori produttivi per i quali vigono tariffe di

cottimo pieno previste da accordi collettivi e le tariffe di cottimo che, concordate fra le parti, sono state approvate dalla Commissione provinciale, nonchè quelle respinte o ancora in corso di esame.

Gli Ispettorati del Lavoro sono pregati di fornire notizie circa l'andamento generale dell'applicazione della legge nei diversi settori produttivi, nonchè il numero presuntivo delle ditte committenti e dei lavoratori a domicilio, gli interventi effettuati ed i provvedimenti adottati.

Gli Uffici, inoltre, forniranno ogni altra notizia che riterranno utile ai fini della approfondita conoscenza di questo Ministero.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*



24 Gennaio 1961 (n. 7)      CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO  
(revisione contabilità)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dell'Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 24 gennaio 1961

Divisione XXIII

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima  
Occupazione

Prot. n. 3-XXIII

e p.c.:

- Agli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Revisione contabilità finali dei cantieri di lavoro e di  
rimboschimento.**

A seguito della circolare n. 2 del 5 gennaio 1961, si precisa che dovranno essere trasmesse a questo Ministero - Div. XXXII - anche le contabilità finali che, per il caso in cui si sia reso possibile il funzionamento delle Commissioni previste dalla circolare n. 73 del 5 dicembre 1958, fossero già state esaminate e disкарicate dagli organi in questione.

p. Il Ministro

f.to Altarelli

ASSICURAZIONE INVALIDITÀ E VECCHIAIA    31 Gennaio 1961 (n. 2)  
(coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 31 gennaio 1961

Prot. n. 38/25621 A/22

- Ai Prefetti

Loro Sedi

e p.c.:

- Al Servizio per gli Elenchi Nominativi  
dei Lavoratori e per i Contributi Uni-  
ficati in Agricoltura - Ufficio Centrale
- All'Istituto Nazionale della Previdenza  
Sociale - Direzione Generale

Roma

**Oggetto: Elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia - Esame da parte delle competenti Commissioni comunali.**

Come è noto alle SS.LL., a cura dei competenti Uffici, sono in corso di avanzato perfezionamento gli elenchi principali e suppletivi 1957 e gli elenchi di variazione e suppletivi 1958 dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Detti elenchi, entro breve tempo, saranno trasmessi, per il prescritto esame di competenza, alle Commissioni comunali di cui al 2° comma dell'art. 4 del D.L.L. 8 febbraio 1945, n. 75, a termini del combinato disposto degli artt. 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e 4 del D.L.C.P.S. 7 novembre 1947, n. 1308.

Giova in proposito rammentare che dette Commissioni possono formulare motivate osservazioni sugli elenchi di cui trattasi solo in ordine:

- a) alle iscrizioni o cancellazioni di singole unità componen-

31 Gennaio 1961 (n. 2) ASSICURAZIONE INVALIDITÀ E VECCHIAIA  
(coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

ti i nuclei diretti coltivatori, mezzadrili e colonici, compresi nell'elenco;

b) alle iscrizioni o cancellazioni di interi nuclei familiari.

Ristretto in tali limiti l'oggetto dell'indagine da parte delle Commissioni comunali resta ovviamente precluso per esse ogni esame concernente la misura degli accreditamenti individuali, risultante dagli elenchi di cui trattasi, compito, questo riservato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale vi provvede con l'osservanza dei criteri particolari stabiliti dall'art. 5 della *legge 26 ottobre 1957, n. 1047*.

Pienamente legittime - sempre se adeguatamente motivate - risulteranno invece le indicazioni formulate dalle Commissioni comunali in materia di fabbisogno annuo complessivo di manodopera quando da tale dato dipenda l'assicurabilità o meno del nucleo diretto-coltivatore, mezzadrile e colonico.

È noto, infatti, che la *legge n. 1047* esclude dal proprio campo di applicazione sia i coltivatori diretti che coltivano fondi per i quali sia stato accertato un fabbisogno annuo complessivo di manodopera inferiore a 30 giornate uomo (art. 1, primo comma), sia i mezzadri e coloni concessionari di fondi con fabbisogno annuo complessivo inferiore a 120 giornate (art. 20), ragione per cui quando le Commissioni comunali, in base a dati certi, attestino un diverso fabbisogno lavorativo del fondo e, quindi, una diversa base imponibile ai fini della commisurazione dei contributi, tali da determinare dirette conseguenze in ordine alla sussistenza del rapporto assicurativo, le indicazioni ed i rilievi formulati dovranno dispiegare efficacia nei confronti degli elenchi di cui trattasi, attraverso la formazione, a cura del Servizio contributi agricoli unificati e secondo la particolare disciplina vigente per il settore, di appositi elenchi suppletivi e di variazione.

Si precisa, infine, relativamente ai ricorsi amministrativi concessi agli interessati contro le particolari risultanze degli elenchi di cui trattasi - ricorsi che, come è noto, concernono anche materie diverse da quelle disciplinate dagli artt. 8 e 12 del *R.D. 24 settembre 1940, n. 1949* - che il gravame eventualmente proposto contro la qualifica di capo famiglia titolare di azienda resta devoluto alla competenza del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ASSICURAZIONE INVALIDITÀ E VECCHIAIA 31 Gennaio 1961 (n. 2)  
(coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

L'art. 5 della *legge 26 ottobre 1957, n. 1047*, stabilisce infatti che il riparto dei contributi per ogni singola azienda diretto coltivatrice, mezzadrile e colonica è effettuato secondo misure predeterminate, sulla base del rapporto di parentela con il capo famiglia diretto coltivatore, mezzadrile e colonico; il che comporta la netta dipendenza tra la questione attinente all'individuazione del titolare di azienda e quella riguardante la misura dell'accredito contributivo spettante ai singoli componenti il nucleo.

E poichè lo scrivente Ministero ha già avuto modo di esaminare attentamente la materia di cui trattasi, disponendo con nota n. 38/29707/A/Bis del 18 novembre 1959 (diretta allo I.N.P.S. e al SENLCUA) che tutti i ricorsi proposti contro l'ordine delle precedenze tra i componenti il nucleo diretto coltivatore, mezzadrile e colonico, capo famiglia compreso, nonchè contro l'accREDITAMENTO individuale risultante dalla ripartizione dei contributi, dovessero essere sottoposti all'esame del Comitato Esecutivo dell'I.N.P.S., sembra del tutto logico sottolineare, ad evitare confusioni di competenza in materia, che anche il rimedio amministrativo proposto contro l'individuazione della qualifica di capo famiglia-titolare di azienda debba essere esaminato e deciso dal suddetto Comitato esecutivo.

Le SS.LL. sono pregate di voler impartire, in conformità delle direttive sopracitate e con l'urgenza del caso, gli opportuni chiarimenti ai Sindaci dei vari Comuni interessati nella loro qualità di presidenti delle Commissioni comunali di cui trattasi.

Saranno gradite cortesie assicurazioni in merito.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*

31 Gennaio 1961

LAVORATORI EMIGRATI  
(Argentina e Brasile - Corsi qualificazione professionale)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Di rezione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 31 gennaio 1961

Prof. n. 31/205

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima  
Occupazione del:Veneto - Emilia e Romagna - Toscana -  
Umbria - Marche - Lazio - Abruzzi e Mo-  
lise - Campania - Puglie - Basilicata -  
Calabria - Sicilia e Sardegna

e p.c.:

- Agli Ispettorati del Lavoro del:

Veneto - Emilia e Romagna - Toscana -  
Umbria - Marche - Lazio - Abruzzi e Mo-  
lise - Campania - Puglie - Basilicata -  
Calabria - Sicilia e Sardegna- Al Centro di Emigrazione di  
Messina**Oggetto: Corsi di qualificazione professionale riservati a lavora-  
tori aspiranti all'emigrazione in Argentina e Brasile.**

Questo Ministero ha accolto la proposta di attuare in Messina presso l'Istituto Tecnico Industriale «Verona-Trento», corsi di qualificazione professionale in favore di lavoratori disoccupati aspiranti all'emigrazione in Argentina e Brasile.

I lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi saranno ospitati a regime convittuale, per la durata di sei mesi, presso il Centro di emigrazione di Messina.

Durante la permanenza presso il Centro, gli allievi dovranno attenersi a tutte le norme disciplinari che regoleranno la loro convivenza.

LAVORATORI EMIGRATI  
(Argentina e Brasile - Corsi qualificazione professionale)

31 Gennaio 1961

I corsi saranno svolti per il conseguimento della qualifica professionale nei seguenti mestieri:

- aggiustatore	per n. 45 allievi
- fresatore	« « 10 «
- tornitore	« « 45 «

n. 100 allievi

Sono ammessi a frequentare i corsi sopraindicati i lavoratori disoccupati, celibi, di età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 28, iscritti da almeno 10 giorni prima della data di presentazione delle domande, nelle liste dei competenti Uffici di Collocamento, purchè:

a) per l'ammissione ai corsi per fresatore e tornitore, l'aspirante sia in possesso almeno di uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di scuola di avviamento professionale;
- licenza di scuola media inferiore;

b) per l'ammissione ai corsi per aggiustatore, l'aspirante sia in possesso almeno della licenza elementare.

Ai fini dell'ammissione costituiscono titoli di preferenza sia l'attestato di frequenza con esito positivo dei corsi di primo addestramento nei mestieri sopraindicati e sia la dimostrazione di avere già svolto attività di apprendistato nei mestieri stessi.

Le domande di ammissione in carta libera dovranno pervenire agli Uffici provinciali del Lavoro alla cui giurisdizione appartengono gli aspiranti, entro il 28 febbraio 1961 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti anche essi in carta libera:

- certificato di stato civile;
- certificato di studio e di lavoro;
- certificato generale penale;
- certificato dei carichi pendenti.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti dovranno esplicitamente dichiarare:

- se intendono emigrare;

**31 Gennaio 1961****LAVORATORI EMIGRATI****(Argentina e Brasile - Corsi qualificazione professionale)**

- se hanno adempiuto agli obblighi di leva o se ne sono esenti;
- il paese di loro preferenza (Brasile o Argentina),

Gli aspiranti ai corsi beneficieranno:

- del viaggio di andata e ritorno gratuito per recarsi alla località prescelta per l'accertamento della loro idoneità;
- del vitto ed alloggio per la durata delle operazioni di selezione.

La durata dei corsi è di mesi sei, alla fine dei quali i lavoratori dichiarati idonei saranno ammessi all'emigrazione.

I lavoratori riconosciuti idonei in sede di selezione verranno ospitati nel Centro stesso ed ivi beneficieranno, per tutta la durata dei corsi, del vitto e dell'alloggio a carico del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (C.I.M.E.), nonché dell'addestramento professionale e dell'insegnamento delle principali nozioni di lingua del paese di destinazione. Riceveranno inoltre, per ogni giorno di effettiva presenza ai corsi, un assegno di L. 200. A coloro che, quantunque disoccupati, non percepiscano la indennità giornaliera di disoccupazione verrà corrisposto un secondo assegno di L. 100, aumentato di L. 60 per ciascuno dei genitori a carico. Gli allievi dovranno corrispondere un contributo alle spese del loro mantenimento nella misura giornaliera di L. 150. Nessuna altra spesa sarà a carico degli allievi.

Alla fine dei corsi gli allievi che avranno superato le prove di esame riceveranno un premio di L. 3.000 ed un attestato di idoneità. Oltre al premio di cui innanzi, all'atto dell'espatrio per le previste destinazioni oltremare, a ciascun lavoratore licenziato verrà erogato dal Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (C.I.M.E.) un premio di emigrazione dell'ammontare di lire 22.500 (ventiduemilacinquecento).

La Direzione dei corsi si riserva di dimettere quegli allievi che, a suo giudizio, dimostrassero di non seguire i corsi con profitto o che, per qualsiasi motivo, non risultassero idonei per il collocamento oltremare.

Il C.I.M.E. faciliterà l'emigrazione dei lavoratori licenziati, provvedendo al loro trasferimento oltremare con l'assistenza pre-

1700

LAVORATORI EMIGRATI

31 Gennaio 1961

(Argentina e Brasile - Corsi qualificazione professionale)

vista dai programmi in corso e reperendo per ciascuno di essi un posto di lavoro che assicuri un salario iniziale adeguato alle necessità della vita locale.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*



3 Febbraio 1961 (n. 3)

ASSICURAZIONI  
(pescatori, segreteria Commissioni)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 3 febbraio 1961

Prot. n. 35/114 A/AP-b-4

- Ai Presidenti delle Commissioni  
Provinciali e Compartimentali per la  
Assicurazione dei Pescatori

**Loro Sedi**

e p.c.:

- All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
- All'Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie

**Roma**

**Oggetto: Funzionamento delle segreterie per l'anno 1961.**

A scioglimento della riserva in passato formulata, si comunica che anche per il corrente anno 1961 l'onere di disimpegnare l'attività di segreteria delle commissioni in indirizzo verrà assunto dall'I.N.P.S., che allo stato attuale risulta essere ancora l'Istituto maggiormente interessato.

Si informa, altresì, che, salvo diversa comunicazione, lo I.N.A.M. assumerà l'onere di disimpegnare l'attività di segreteria per il prossimo triennio 1962-1964.

**p. Il Ministro**  
f.to Carapezza

1702

DOCUMENTI DI LAVORO AZIENDALI

3 Febbraio 1961 (n. 213)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro

Roma, 3 febbraio 1961

Divisione XVII

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

Prot n. 35956/Con/d

**Oggetto: Disciplina giuridica dell'attività di tenuta e regolarizzazione dei documenti di lavoro aziendali.**

Come è noto, il 31 dicembre 1960 è scaduto il termine - già fissato al 30 giugno 1960 e prorogato con *D.M. 22 luglio 1960* - per la presentazione delle istanze di revisione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza da parte delle persone autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del *Regolamento 26 agosto 1959, n. 921*.

Come già accennato nella precedente **circolare n. 206 del 10 marzo 1960**, il termine del 31 dicembre riguarda solo l'obbligo da parte degli autorizzati di presentare la domanda di revisione, non anche l'effettuazione delle operazioni relative da parte degli uffici.

Questi, quindi, procederanno con sollecitudine per le pratiche di agevole definizione, mentre esamineranno con ponderazione quelle che possono dare luogo a perplessità nei riguardi della applicazione degli artt. 4 e 5 del regolamento.

In tali ipotesi gli Uffici, prima di adottare una decisione che potrebbe portare grave nocumento nei confronti di persone che da tempo esercitavano legittimamente tale attività, vorranno prospettare al Ministero i casi di dubbia o di difficile soluzione, anche perchè situazioni analoghe possano essere definite con criteri di uniformità.

Premesso quanto sopra e con riserva di comunicare successivamente i provvedimenti che saranno adottati a seguito di un esame più ponderato per i casi sopra accennati, codesti Uffici provvederanno a trasmettere con cortese sollecitudine l'elenco delle

autorizzazioni revisionate, con l'indicazione distinta dei provvedimenti confermati e di quelli revocati e l'indicazione a fianco di ciascuno di essi della data del versamento effettuato dall'interessato, nonché, distintamente, l'elenco delle persone che non hanno presentato domanda di revisione nel termine prescritto e le cui autorizzazioni, ai sensi dell'art. 21 del regolamento e dell'art. 6 del *D.M. 9 gennaio 1960*, debbono considerarsi non più valide.

Con l'occasione si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti e criteri direttivi nell'attuazione della disciplina dell'attività di consulenza posta dal regolamento sopracitato, per alcune questioni, meritevoli di considerazione, venute più spesso in esame a seguito di esposti e quesiti rivolti al Ministero, riguardanti l'applicazione in particolari casi delle norme contenute nel regolamento stesso.

Le conseguenze dannose che deriverebbero da una rigida applicazione della normativa regolamentare in tali casi - in cui effettivamente l'interesse pubblico ed il principio di autotutela dell'Amministrazione resterebbero ugualmente salvaguardati - inducono il Ministero a tenere nella dovuta considerazione i motivi esposti nelle istanze rivolte ad evitare che nei confronti degli interessati si pervenga alla revoca dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata.

Il primo gruppo degli esposti sopracennati riguarda consulenti legati da rapporti di parentela con dipendenti del Ministero, degli Istituti previdenziali e di patronato, che, pur risiedendo nella stessa provincia di questi, non esercitano però l'attività di consulenza nella medesima provincia in cui ha sede l'Ufficio presso il quale prestano servizio i familiari predetti.

La incompatibilità sancita dall'art. 5 del *Regolamento* per i consulenti legati da rapporto di parentela con i dipendenti degli enti ivi indicati, come è stato già accennato nella *circolare numero 206 del 10 marzo u.s.*, parte dalla giusta preoccupazione del legislatore che, per la particolare posizione rivestita dal pubblico dipendente di uffici o enti che svolgono diretta azione nel campo della legislazione sociale e di tutela del lavoro, il consulente, unito al primo da stretto vincolo di parentela o affinità (entro il 2° grado), possa essere indotto o comunque sospettato di avvantaggiarsi della situazione familiare per trarne bene-

fici che, nella materia sociale, acquisterebbero sensibile rilievo nel giudizio della opinione pubblica e in particolare della classe lavoratrice alla cui tutela la disciplina di cui trattasi è in sostanza indirizzata.

L'Amministrazione chiamata a dare attuazione alla relativa disciplina ha dovuto necessariamente cautelarsi perchè siano evitate le evenienze sopracennate e, anche nel caso di dubbi infondati, i pregiudizi che ne deriverebbero inevitabilmente al prestigio del pubblico dipendente e della Pubblica Amministrazione di cui questi fa parte.

È peraltro evidente che la preoccupazione che è alla base della norma in questione ha motivo di essere soltanto quando il consulente sia autorizzato all'esercizio della sua attività nella medesima provincia per la quale abbia competenza territoriale l'ufficio presso il quale presta servizio il familiare pubblico dipendente, poichè, nella diversa ipotesi che l'autorizzato eserciti la sua attività fuori della circoscrizione dell'ufficio suddetto, il familiare non avrebbe possibilità di agevolarlo valendosi delle sue attribuzioni nell'ufficio medesimo.

La dizione della norma dell'art. 5 deve essere quindi interpretata nel senso che l'incompatibilità stessa sussiste in tanto in quanto l'autorizzato e il suo familiare pubblico dipendente non solo abbiano entrambi residenza nella stessa provincia, ma esplicino inoltre proprio in essa, nel contempo, l'uno l'attività di consulenza e l'altro le proprie attribuzioni di ufficio.

Pertanto nel caso in cui non ricorre insieme a quella della comune residenza anche la seconda circostanza qui sopra accennata - la quale, anche se non espressa chiaramente, deve intendersi tenuta ugualmente presente dal legislatore nella formulazione della disposizione in esame - non si ritiene che sussista l'incompatibilità prevista da tale norma.

Un'altra questione sorgente in proposito, pure fatta presente negli esposti sopra cennati, concerne il caso che il pubblico dipendente familiare della persona autorizzata per una determinata provincia all'esercizio dell'attività di consulenza, presti servizio presso uffici con circoscrizione territoriale inferiore alla provincia stessa, come avviene ad esempio per i collocatori comunali che svolgono la loro attività limitatamente all'ambito di un comune.

In tale ipotesi, considerato che l'incompatibilità di cui trattasi resta circoscritta soltanto al territorio del comune, si ritiene che gli Uffici competenti possano confermare o rilasciare l'autorizzazione per il rimanente territorio della provincia escludendo espressamente l'esercizio della attività nel comune per il quale ricorre l'incompatibilità.

Si ritiene infatti, a tal proposito, che, nell'assenza di disposizioni normative che stabiliscano diversamente, nulla vieti che l'autorizzazione all'attività di consulenza possa essere concessa, in particolari casi, per un territorio meno esteso della provincia.

Un secondo gruppo di questioni che è pure venuto in esame riguarda i casi in cui, pur ricorrendo l'esistenza di una delle cause di incompatibilità previste dagli art. 4 e 5 del *Regolamento* - la quale comporterebbe la revoca dell'autorizzazione - risulti tuttavia che la situazione di incompatibilità verrà meno entro breve tempo.

Rientrano in tali ipotesi l'evenienza di una prossima cessazione dell'impiego presso gli enti indicati all'art. 4 da parte dell'autorizzato - ivi compreso il caso di scadenza dell'incarico di supplenza nell'insegnamento conferito al consulente in scuole pubbliche - nonché, rispettivamente, nelle situazioni di cui all'art. 5, la prossima cessazione del rapporto di pubblico impiego del familiare dell'autorizzato o l'imminente suo trasferimento in altra provincia.

In tali ipotesi si suggerisce che gli Uffici competenti, su espressa richiesta dell'interessato e tenuto conto del termine breve entro cui l'incompatibilità dovrebbe venire meno, possano soprassedere temporaneamente dal revocare l'autorizzazione provvedendo invece a sospendere nel frattempo la medesima.

Altri quesiti sono stati infine proposti al Ministero circa la possibilità del rilascio dell'autorizzazione a persone a carico delle quali risultino condanne penali o carichi penali pendenti e circa gli orientamenti da adottare nei confronti del consulente autorizzato che riporti una condanna penale.

Al riguardo si deve rilevare che i requisiti cui è condizionata la possibilità del rilascio dell'autorizzazione sono quelli stabiliti dall'art. 7 del *Regolamento* il quale, mentre prescrive che il richiedente deve essere fornito del requisito della buona condotta morale e civile, non specifica invece che lo stesso non de-

ve aver riportato condanne penali.

Quanto alla disposizione dell'art. 15 - secondo la quale i requisiti dell'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti debbono essere richiesti d'ufficio - si ritiene che essa - come risulta dalla funzione e dalla collocazione stessa della norma che riguarda l'istruttoria della domanda - abbia inteso soltanto far sí che l'Amministrazione al momento della decisione da adottare sia a conoscenza di tutti gli opportuni dati concernenti la personalità del richiedente, ivi compresi quelli che potrebbero non risultare dalla documentazione prodotta a cura dell'interessato.

Pertanto si è del parere che non resti esclusa la possibilità del rilascio dell'autorizzazione nella ipotesi di condanna del richiedente per reati che per la loro natura non influiscano sulla figura morale dello stesso, quando egli sia in possesso del requisito della buona condotta morale e civile e si ritenga che possa ugualmente offrire sufficiente affidamento per un corretto esercizio dell'attività che intende svolgere.

In tale giudizio discrezionale l'Ispettorato dovrà evidentemente tenere presenti oltre la natura anche la gravità del reato commesso dal richiedente, con particolare riguardo tuttavia ad eventuali condanne riportate per violazione di leggi sul lavoro.

Gli stessi criteri valgono anche nel caso in cui l'Amministrazione giunga a conoscenza di eventuali condanne penali riportate dal consulente autorizzato.

A questo riguardo, infatti, come è noto, l'art. 19 del *Regolamento*, nel prevedere la possibilità della sospensione dell'autorizzazione nei confronti del consulente a carico del quale risultino pendenti procedimenti giudiziari o amministrativi, che sconsigliano nel frattempo l'esercizio dell'attività autorizzata, fa salva la facoltà discrezionale degli uffici di valutare successivamente la opportunità del ripristino o della revoca della precedente autorizzazione.

Nel corso delle operazioni di spoglio degli elenchi provinciali degli autorizzati, per la compilazione dell'elenco nazionale dei consulenti, si è dovuto rilevare che risultano rilasciate da qualche Ispettorato autorizzazioni all'attività di tenuta dei documenti di lavoro aziendali a persone giuridiche.

La possibilità del rilascio delle autorizzazioni di cui trat-

**3 Febbraio 1961 (n. 213)**

DOCUMENTI DI LAVORO AZIENDALI

tasi soltanto a persone fisiche si evince chiaramente dalla *legge fondamentale 23 novembre 1939, n. 1815*.

A tale riguardo questo Ministero, in occasione di istanza per ottenere l'autorizzazione all'attività di tenuta dei documenti di lavoro da parte di associazioni sindacali, ha già precisato, con **circolare n. 71 dell'11 giugno 1951**, che l'autorizzazione medesima non può concedersi a persone giuridiche ed ha soltanto ammesso la possibilità del rilascio dei relativi provvedimenti a singoli dipendenti delle associazioni predette.

Il regolamento di cui trattasi ha poi escluso senz'altro che possano essere titolari di tali autorizzazioni le persone giuridiche prescrivendo che il richiedente sia in possesso di determinati requisiti personali (tra i quali la maggiore età, la buona condotta morale e civile, il titolo di studio) e che debba superare una prova di idoneità teorico-pratica.

In conseguenza le autorizzazioni concesse a persone giuridiche di qualsiasi specie dovranno essere revocate.

Le soluzioni che con la presente circolare si è ritenuto di dare ai quesiti proposti muovono dallo scopo fondamentale di pervenire alla attuazione delle norme vigenti col massimo spirito di equità, nel tentativo di non pregiudicare, quando ciò è possibile e nel rispetto della legge, posizioni e interessi già costituiti, e di dettare per l'avvenire direttive o suggerimenti da tenere presenti da codesti Uffici, anche ai fini della uniformità di indirizzo, nella esplicazione del loro potere discrezionale.

**p. Il Ministro**

*f.to Pezzini*

1708

CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI  
(commissioni comunali)

8 Febbraio 1961 (n. 4)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 8 febbraio 1961

Prot. n. 38/25776 A/22

- Ai Prefetti

**Loro Sedi**

- Al Servizio per i Contributi Agricoli Unificati - Ufficio Centrale
- All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Generale
- All'Istituto Nazionale Assicurazione Malattia - Direzione Generale
- Alla Federazione Nazionale Casse Mutue dei Coltivatori Diretti

**Roma**

e p.c.:

- Alle Organizzazioni Sindacali Interessate

**Roma**

**Oggetto:** Art. 2 della legge 22 novembre 1954, n. 1136. Composizione delle Commissioni comunali di cui all'art. 4 del R.D.L. 8 febbraio 1945, n. 75.

Come è noto, l'art. 2 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, nel disciplinare la materia relativa all'accertamento dei coltivatori diretti, soggetti all'obbligo dell'assicurazione malattia, dispone, tra l'altro, che l'accertamento stesso deve essere effettuato «mediante la iscrizione in appositi elenchi nominativi comunali, da compilare con le modalità di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949, e successive modificazioni».

Ciò significa, in sostanza, che per l'accertamento dei coltivatori diretti deve adottarsi la stessa procedura prevista per la



8 Febbraio 1961 (n. 4)

CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI  
(commissioni comunali)

formazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati ed associati, e ciò con l'intervento delle Commissioni comunali di cui all'art. 4 del *D.L.L. 8 febbraio 1945, n. 75*, all'esame delle quali devono essere sottoposte, ai sensi dell'art. 4 del *D.L.C. P.S. 7 novembre 1947, n. 1308*, le risultanze degli accertamenti operati dagli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati.

A tal fine il legislatore, considerato che tra i componenti delle Commissioni comunali non era prevista la presenza di rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, ha stabilito, al 2° comma del citato art. 2 della *legge n. 1136*, che le Commissioni stesse fossero integrate da due rappresentanti di detta categoria.

In proposito è sorta questione se tali rappresentanti dovesse ritenersi chiamati a far parte delle Commissioni comunali soltanto in funzione dell'applicazione delle norme di cui alla *legge n. 1136*, e quindi relativamente al solo accertamento dei coltivatori diretti, oppure con competenza di carattere generale nei riguardi della formazione sia degli elenchi dei coltivatori diretti sia degli elenchi dei lavoratori subordinati ed associati.

Pertanto, questo Ministero ha ritenuto di dover sottoporre la questione all'esame del Consiglio di Stato, il quale (Sezione Seconda - Adunanza del 4 maggio 1960) ha espresso il parere che la seconda delle due soluzioni sopra accennate sia più aderente alla lettera ed alla logica dell'art. 2 della *legge n. 1136*.

È più aderente alla lettera, poichè il legislatore, mentre usa l'espressione «ai fini della presente legge» in riferimento al disposto del primo comma, non ripete poi la stessa espressione nei riguardi del secondo comma, con il quale viene disposta la integrazione delle Commissioni comunali, per cui a tale integrazione deve attribuirsi portata di carattere generale, in rapporto a tutte le funzioni esplicate dalle Commissioni stesse.

È più aderente alla logica, in quanto, se per l'accertamento dei coltivatori diretti, anzichè istituire apposita Commissione composta soltanto dai rappresentanti della categoria interessata, si è voluto affidarne il compito ad una Commissione alla quale partecipano anche rappresentanti di altre categorie non direttamente interessate a quell'accertamento, quali i datori di lavoro ed i lavoratori subordinati ed associati, non si vede perchè non

debba ammettersi una corrispondente partecipazione dei rappresentanti dei coltivatori diretti ai compiti di accertamento dei lavoratori subordinati ed associati.

«Ciò - conclude il Consiglio di Stato - porta a ritenere che in effetti il legislatore abbia voluto affidare l'accertamento dei vari soggetti sottoposti all'assicurazione obbligatoria in agricoltura ad una unica Commissione, composta dai rappresentanti di tutte le categorie interessate al lavoro in agricoltura».

In tal senso, quindi, deve essere interpretato il disposto della norma di cui al comma 2° dell'art. 2 della *legge n. 1136*.

Tutto ciò premesso, le SS.LL. sono pregate di impartire opportune istruzioni ai Sindaci, quali presidenti delle Commissioni comunali, affinché trovino applicazione le direttive sopra enunciate.

p. Il Ministro

*f.to Pezzini*

**10 Febbraio 1961 (n. 5) ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA MALATTIE  
(esercenti attività commerciali)**

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 10 febbraio 1961

Prof. n. 38/36092/C1/B/CO-107 - Agli Intendenti di Finanza  
- Ai Prefetti

**Loro Sedi**

e p.c.:

- Alla Federazione Nazionale delle Casse Mutue di Malattia per gli Esercenti Attività Commerciali  
Piazza della Torretta n. 35
  - Al Ministero delle Finanze - Direzione Generale II.DD. - Div. IV/B
- Roma

**Oggetto: Ruoli dei contributi dovuti dagli esercenti attività commerciali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie (legge 27 novembre 1960, n. 1397) - Autorizzazione ad imporre.**

L'art. 38, lett. b), della *legge 27 novembre 1960, n. 1397*, recante norme sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge stessa si provveda, tra l'altro, anche con un contributo a carico di ciascun esercente attività commerciale e di ciascun familiare assistibile.

L'art. 40 della stessa legge prevede il pagamento di tale contributo con decorrenza 1° gennaio 1961.

Infine l'art. 43 contempla l'obbligo per gli Intendenti di Finanza di rendere esecutivi i ruoli predisposti e presentati entro

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA MALATTIE 10 Febbraio 1961 (n. 5)  
(esercenti attività commerciali)

il 15 giugno 1961 dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per il visto di esecutorietà, al fine di consentire la riscossione dei contributi di cui trattasi, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961, in tre rate bimestrali a decorrere da quella di agosto 1961.

In ossequio a tali disposizioni, la Federazione in indirizzo ha predisposto i sottoannotati ruoli per la riscossione dei contributi previsti dall'art. 38, lett. b), della legge n. 1397 del 1960 nelle seguenti misure:

*Ruoli principali 1^ serie 1961*

- 1) L. 1.500 per ciascun esercente attività commerciale e lire 1.500 per ciascun familiare nel caso di reddito fino ad un milione di lire;
- 2) L. 3.000 per ciascun esercente attività commerciale e lire 3.000 per ciascun familiare nel caso di reddito superiore ad un milione di lire e non eccedente un milione e 500 mila lire;
- 3) L. 3.500 per ciascun esercente attività commerciale e lire 3.500 per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito superiore ad un milione e 500 mila lire.

I ruoli suddetti, come sopra precisato, saranno posti in riscossione in tre rate bimestrali a partire da quella di agosto 1961 con le norme e la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle imposte dirette e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Ciò posto, a norma delle istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze, in applicazione della legge 16 giugno 1939 n. 942, si autorizzano gli Intendenti di Finanza a rendere esecutivi i ruoli suddetti.

La presente circolare sostituisce a tutti gli effetti la copia dell'autorizzazione ad imporre da allegare, secondo le istruzioni sopraindicate, ai ruoli stessi all'atto della loro presentazione all'Intendenza di Finanza per il visto di esecutorietà.

p. Il Ministro  
f.to Pezzini

1 Marzo 1961 (n. 8)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(indennità anzianità personale Centri)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 1 marzo 1961

Divisione XXIII

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima  
Occupazione

Loro Sedi

e p.c.:

- Agli Ispettorati del Lavoro  
- Agli Enti Gestori dei Centri di Adde-  
stramento Professionale

Loro Sedi

**Oggetto:** Finanziamento spese relative all'accantonamento delle quote di indennità di anzianità spettanti al personale dei Centri di addestramento professionale per gli esercizi 1959/60 e 1960/61.

Da parte di alcuni Uffici del Lavoro è stato chiesto di conoscere se gli Enti gestori dei Centri di addestramento professionale possano essere autorizzati ad utilizzare le economie eventualmente verificatesi in margine ai finanziamenti ministeriali, ottenuti per l'esercizio 1959/60, relativi alle spese di personale, per la copertura dell'onere che, in applicazione della circolare n. 52 del 26 luglio 1960, fa carico agli Enti stessi per l'accantonamento, sulle apposite polizze assicurative da accendere con l'INA, della quota di indennità di anzianità maturata dal personale addetto ai Centri stessi, che ne abbia diritto, in relazione al servizio prestato durante l'anno addestrativo 1959/60.

Uguale richiesta è stata anche fatta per quanto concerne la utilizzazione di analoghe economie, che dovessero risultare al termine della gestione 1960-61, per il finanziamento delle spese relative alla quota della indennità in questione maturata per lo

esercizio anzidetto.

Al riguardo si precisa che sia nel primo che nel secondo caso l'autorizzazione di cui trattasi potrà essere accordata sempre che le economie da utilizzare si riferiscano esclusivamente agli stanziamenti concessi per il personale e siano tali da consentire la copertura per intero dell'onere relativo alle spese in questione.

In caso diverso gli Enti gestori dovranno provvedere ad inoltrare a questo Ministero - Divisione XXXII - per il tramite degli Uffici del Lavoro, territorialmente competenti, apposita richiesta di integrazione di fondi di ammontare pari all'intera spesa che, in forza della polizza stipulata con l'I.N.A., essi debbono sostenere per l'accantonamento della indennità in questione relativamente ai due esercizi sopramenzionati.

Per la giustificazione di tali spese, in ordine alle quali avranno ottenuto le richieste integrazioni di fondi, gli Enti gestori dovranno compilare appositi rendiconti, distinti da quelli riguardanti le assegnazioni di carattere ordinario.

A partire dall'esercizio 1961-62 la situazione dovrebbe normalizzarsi in quanto, secondo le istruzioni contenute nell'ultima parte della citata **circolare n. 52**, gli Enti gestori dovranno indicare l'ammontare delle spese in argomento nei preventivi da allegare alle proposte concernenti l'attività addestrativa da svolgere presso i Centri nell'esercizio anzidetto.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*

2 Marzo 1961 (n. 7)

MUTILATI E INVALIDI LAVORO  
(distintivi)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 2 marzo 1961

Prof. n. 46/2291/C.1

- Ai Prefetti

**Loro Sedi**

e p.c.:

- Al Presidente dell'Istituto Nazionale  
Assicurazione Infortuni sul Lavoro
- Al Presidente dell'Associazione fra  
Mutilati ed Invalidi del Lavoro

**Roma**

- Agli Ispettorati del Lavoro
- Agli Uffici del Lavoro e della Massima  
Occupazione

**Loro Sedi****Oggetto: Consegna dei distintivi ai mutilati ed invalidi del lavoro.**

Anche quest'anno, come di consueto, sarà celebrata in ogni capoluogo di provincia la Giornata del «Mutilato del Lavoro», con la consegna ai lavoratori che abbiano subito infortunio sul lavoro o contratto malattie professionali del distintivo d'onore istituito con *R.D. 17 marzo 1938, n. 255*. La cerimonia avrà luogo il 19 marzo.

Le manifestazioni, come sempre è avvenuto, dovranno essere svolte nei capoluoghi in sedi adeguate e degne della loro importanza, sedi da scegliersi dalle SS.LL. di intesa con i direttori delle sedi provinciali dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e dei rappresentanti dell'Associazione fra i Mutilati ed Invalidi del Lavoro.

Le personalità che dovranno presenziare alle manifestazioni saranno indicate a cura della sede centrale dell'Associazione o dei rappresentanti locali di essa.

I contatti con la Sede Centrale dell'A.N.M.I.L., qualora se ne manifestasse la necessità, potranno essere tenuti dalle SS.LL., come di consueto, corrispondendo direttamente con il Presidente Nazionale, con sede in Roma: Via S. Tommaso d'Aquino, 11/A, telefono 318.251.

Si raccomanda la maggior cura nell'adempimento di quanto sopra e si richiama anche quest'anno l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di fare in modo che le manifestazioni si svolgano nella cornice di compostezza e di doveroso riguardo che la austerità della cerimonia comporta.

Si resta in attesa di cortese segno di assicurazione.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*



20 Marzo 1961 (n. 9)

AZIENDE ARTIGIANE  
(rilevazione apprendisti)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 20 marzo 1961

Divisione XXIV

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali  
del Lavoro e della Massima Occupazione

Prot. n. 4-XXIV

Loro Sedi

**Oggetto: Rilevazione degli apprendisti occupati nelle aziende artigiane e non artigiane alla data del 31 marzo 1961.**

Si invitano codesti Uffici ad impartire ai dipendenti Uffici di Collocamento le necessarie disposizioni per la rilevazione degli apprendisti occupati nelle aziende artigiane e non artigiane alla data del 31 marzo 1961.

Tale rilevazione dovrà essere effettuata con le stesse modalità di quelle precedenti e la trasmissione dei relativi modelli R.A. a questo Ministero dovrà aver luogo entro i termini fissati con la circolare n. 16/3 - XXIV del 12 marzo 1960 concernente l'analoga rilevazione al 31 marzo 1960.

Come per il passato, si raccomanda vivamente a codesti Uffici di invitare i dipendenti Uffici di Collocamento a riportare sul modello di rilevazione la reale situazione esistente nelle rispettive circoscrizioni.

p. Il Ministro

f.to Altarelli

1718

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(allievi corsi di addestramento)

20 Marzo 1961 (n. 10)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 20 marzo 1961

Divisione XXXIII

Prot. n. 7-XXXIII

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro
- Agli Uffici Regionali e Provinciali dell'Ispettorato del Lavoro

**Loro Sedi**

- All'Ispettorato Medico Centrale  
Via S. Basilio, 41 - Roma
- All'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni (Centro Nazionale Coordinamento dei Centri di Psicologia del Lavoro) - Via Alessandria, 220

**Roma**

**Oggetto: Allievi dei corsi di addestramento - Tabella delle professioni.**

La tabella allegata alla circolare n. 11/2/XXXIII, in data 22 febbraio 1960, e contenente l'elenco delle professioni per le quali l'ammissione di allievi ai corsi di addestramento professionale è subordinata agli accertamenti fisiopsicologici da effettuarsi ad opera dei Centri di psicologia del lavoro (E.N.P.I.), è integrata con le seguenti categorie, professioni-tipo e professioni della classificazione professionale:

- Categoria 15 - Professioni inerenti alle lavorazioni chimiche, ed affini
  - 15.02.00 - Connettore di apparecchi chimici
- Categoria 23 - Professioni inerenti ai servizi igienici e sanitari
  - 23.02.01 - Parrucchiere - Acconciatore
  - 23.02.03 - Manicurista - Pedicurista - Callista.

p. Il Ministro  
f.to Altarelli

21 Marzo 1961

CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO  
(compenso festività pasquali)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 21 marzo 1961

Divisione XXX

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione

Prot. n. 01-XXX

**Loro Sedi**

**Oggetto: Cantieri per disoccupati - Festività di Pasqua.**

Si dispone che per la giornata di Pasqua sia corrisposta ai lavoratori ed al personale istruttore dei cantieri di lavoro e di rimboscimento la normale retribuzione, anche senza alcuna prestazione di attività lavorativa.

La giornata stessa deve considerarsi compresa nella durata dei cantieri, fissata nei singoli preventivi di spesa.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*

1720

**CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO 28 Marzo 1961 (n. 12)**  
(autorizzazioni)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 28 marzo 1961

Divisione XXX

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima  
Occupazione

Prot. n. 02-XXX

**Loro Sedi**

**Oggetto: Cantieri autorizzati negli esercizi finanziari decorsi e non ancora attuati.**

Questo Ministero ha rilevato che numerosi cantieri, sia di lavoro che di rimboschimento, concessi negli esercizi decorsi, non hanno iniziato la loro attività.

Per la maggior parte di tali cantieri, nessuna comunicazione è mai pervenuta allo scrivente, nè da parte dei competenti Uffici del Lavoro nè da parte degli Enti gestori; per altri sono da tempo scadute le proroghe concesse, senza che sia stato dato inizio ai lavori.

Tale fatto - dovuto il più delle volte a scarso interessamento dell'Ente gestore - sta ad indicare che il cantiere non presentava al momento della richiesta, nè successivamente, alcun carattere di urgenza ai fini del sollievo della disoccupazione, per cui deve ritenersi inesistente il presupposto dell'intervento.

Poichè si rende necessario definire al più presto la posizione di tali cantieri - anche allo scopo di rendere disponibili le ingenti somme da tempo impegnate - si invitano gli Uffici in indirizzo a concedere agli Enti gestori interessati un breve termine perentorio - 45 giorni dalla data della presente - per l'apertura dei cantieri stessi. Trascorso tale termine questo Ministero procederà d'ufficio alla revoca delle concessioni. Sono fatte salve le proroghe già concesse da questo Ministero per casi particolari.

Per l'avvenire si dispone che tutti i cantieri autorizzati debbono iniziare la propria attività entro il corso dell'esercizio finanziario nel quale viene disposta la concessione.

**28 Marzo 1961 (n. 12) CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO**  
(autorizzazioni)

Gli Uffici in indirizzo sono, pertanto, pregati di portare quanto sopra a conoscenza degli Enti gestori interessati e a fornire cenno di adempimento.

Si rimette in allegato un elenco di cantieri concessi per codesta provincia che sono tuttora in attesa di attuazione.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*

1722

APPRENDISTATO  
(corsi insegnamento complementare)

31 Marzo 1961

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 31 marzo 1961

Divisione XXVIII - Agli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione  
- Agli Ispettorati del Lavoro  
Prot. n. 28/22838/C-5 - Agli Enti Gestori dei Corsi di Insegnamento Complementare per Apprendisti  
Loro Sedi

**Oggetto: Corsi di insegnamento complementare per apprendisti.**

Con circolare n. 37 del 31 maggio 1959, questo Ministero ha disposto che i corsi di insegnamento complementare per apprendisti devono avere inizio entro il mese di ottobre di ogni anno, per concludersi improrogabilmente entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Si è però rilevato che non tutti gli Enti gestori di corsi di insegnamento complementare per apprendisti si attengono alla predetta disposizione. Infatti, anche nel corrente esercizio finanziario, molti di tali corsi si sono iniziati con ritardo, spesse volte notevole, rispetto alla data stabilita.

Questo Ministero, nel mentre conferma la necessità di un rigoroso rispetto delle disposizioni emanate con la circolare citata, consente, in via eccezionale, che gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione accordino un rinvio all'inizio dei corsi in oggetto, nei soli casi in cui per esigenze stagionali si ravvisi impossibile lo svolgimento di alcune regolari attività lavorative in determinati periodi dell'anno come si verifica in qualche regione italiana per il settore edile e durante la stagione invernale.

Premesso quanto sopra, si invitano gli Uffici del Lavoro a richiedere a questo Ministero la revoca dei corsi non iniziati re-

1723

31 Marzo 1961

APPRENDISTATO  
(corsi insegnamento complementare)

stituendo, frattanto, con la massima urgenza, l'importo della somma anticipata per la gestione dei corsi, al «*Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori*», sul conto corrente 200/1.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*

1724

**CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO 4 Aprile 1961 (n. 13)**  
(assistenza sanitaria lavoratori)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

*Roma, 4 aprile 1961*

*Divisione XXX*

*- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione*

*Prot. n. 03-XXX*

**Loro Sedi**

e p.c.:

*- All'Istituto Nazionale per l'Assicura-  
zione contro le Malattie - Direzione  
Generale*

**Roma**

**Oggetto: Assistenza sanitaria ai lavoratori dei cantieri di lavoro  
e di rimboschimento - Aumento del contributo assicurati-  
vo.**

Si comunica che, con decorrenza 1° gennaio 1961, il contributo giornaliero pro-capite dovuto all'I.N.A.M. per l'assistenza sanitaria erogata a favore dei lavoratori disoccupati avviati ai cantieri di lavoro e di rimboschimento, è elevato a L. 35, in relazione al maggiorato costo delle prestazioni sanitarie.

Pertanto, gli Uffici in indirizzo, nel dare comunicazione di quanto sopra agli Enti gestori dei cantieri in funzione nelle rispettive provincie, disporranno che, a decorrere dalla data predetta, la corresponsione del contributo all'Istituto assicuratore sia effettuata nella nuova misura; la differenza in più, rispetto all'importo a suo tempo calcolato nel preventivo di spesa, sarà, naturalmente, rendicontata dagli Enti gestori in sede di rendiconto finale.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*



**14 Aprile 1961 (n. 15) CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO**  
(piani provinciali esercizio 1961-62)

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 14 aprile 1961

Divisione XXIII

Prot. n. 5-XXIII

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione
- Agli Ispettorati del Lavoro

**Loro Sedi**

e p.c.:

- Alle Prefetture
- Agli Ispettorati Forestali
- Agli Uffici del Genio Civile

**Loro Sedi**

**Oggetto: Predisposizione piani provinciali cantieri di lavoro e di rimboschimento per l'esercizio finanziario 1961-62.**

Anche per l'esercizio finanziario 1961-62 il piano di riparto dei fondi destinati all'attuazione delle varie forme di intervento a sollievo della disoccupazione è stato studiato nella presunzione che essi saranno, nel complesso, pressochè uguali a quelli mediamente utilizzati negli esercizi scorsi.

Con riserva di provvedere all'invio anche delle istruzioni riguardanti la programmazione degli interventi relativi ai settori dell'addestramento professionale e dell'apprendistato, si fa presente quanto segue in ordine ai criteri adottati per la ripartizione dei fondi da destinare alla attività cantieristica ed alle modalità che codesti Uffici dovranno osservare per la programmazione degli interventi da attuare in tale settore.

CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO 14 Aprile 1961 (n. 15)  
(piani provinciali esercizio 1961-62)

PARTE PRIMA

**Criteria di ripartizione dei fondi destinati all'attività cantieristica**

Per la ripartizione dei mezzi destinati all'istituzione dei cantieri di lavoro e di rimboschimento, nel rispetto della norma contenuta nell'art. 64 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, si è preventivamente stabilito di suddividere i mezzi stessi in due quote territoriali equivalenti, delle quali una destinata alle province meridionali ed insulari e l'altra a quelle centrali e settentrionali.

Sulla base di tale suddivisione è stato redatto, per ciascuna delle suddette ripartizioni geografiche, un distinto piano d'impiego (alleg. A) articolato nelle seguenti sezioni:

a) *Sezione per i territori montani.* - La ripartizione tra le varie province delle giornate-operaio (in complesso 5 milioni), destinate a tale sezione del piano d'impiego, è stata effettuata, come per il passato, assegnando a ciascuna provincia interessata un numero di giornate corrispondente all'incidenza percentuale della popolazione montana ivi residente rispetto alla stessa dell'intero territorio nazionale.

Per il calcolo della popolazione montana è stato utilizzato l'elenco - aggiornato all'anno 1960 - dei comuni montani redatto dalla Commissione censuaria centrale ai sensi dell'articolo unico della *legge 30 luglio 1957, n. 657*, che sostituisce l'art. 1 della *legge 25 luglio 1952, n. 991* (provvedimenti in favore dei territori montani), elenco che sarà trasmesso quanto prima agli Uffici interessati.

b) *Sezione normale.* - Questa sezione del piano d'impiego, alla quale sono state complessivamente attribuite n. 3.340.000 giornate-operaio, è destinata agli interventi a favore dei comuni della provincia, escluso il capoluogo, aventi una popolazione residente inferiore ai 50.000 abitanti.

La ripartizione è stata effettuata sulla base del coefficiente di disoccupazione provinciale ricavato dal rapporto tra la me-

**14 Aprile 1961 (n. 15) CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO**  
(piani provinciali esercizio 1961-62)

dia degli iscritti nella I e II classe delle liste di collocamento relativa al bimestre dicembre 1960 - gennaio 1961 - integrata da quelle degli avviati ai cantieri e corsi - e la popolazione attiva.

La variante apportata rispetto al criterio seguito nel passato è stata motivata dalla necessità di tener conto dell'entità della disoccupazione registrata nel periodo di punta massima che corrisponde, all'incirca, al suddetto bimestre.

c) *Sezione speciale.* - Questa sezione del piano d'impiego, alla quale sono state complessivamente attribuite 1.660.000 giornate-operaio, è destinata agli interventi a favore dei comuni capoluogo di provincia ed agli altri aventi una popolazione residente superiore a 50.000 abitanti.

La ripartizione è stata effettuata sulla base delle assegnazioni effettivamente disposte nell'anno solare 1960 rapportate alle disponibilità dell'esercizio finanziario 1961-62.

PARTE SECONDA

**Norme e modalità da seguire per la predisposizione dei piani provinciali**

1) I piani provinciali dovranno pervenire a questo Ministero entro il 31 maggio p.v. e subito dopo dovrà essere curata la trasmissione di tutti i progetti di cantieri in essi inclusi. È evidente che dovrà essere fatto ogni sforzo perchè tali progetti affluiscono il più rapidamente possibile a questo Ministero e comunque non oltre il 30 novembre 1961.

Entro i primi mesi dell'esercizio 1961-62 questo Ministero curerà il perfezionamento degli adempimenti relativi all'approvazione dei cantieri - compreso l'accreditamento dei fondi - in maniera che codesti uffici abbiano la possibilità di disporre l'apertura dei cantieri nei momenti ritenuti più opportuni. In ogni caso, l'inizio dei lavori non potrà essere procrastinato oltre il 30 giugno 1962.

**CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO 14 Aprile 1961 (n.15)**  
(piani provinciali esercizio 1961-62)

I piani dovranno essere redatti sentiti le locali Prefetture, le Commissioni provinciali per il collocamento e gli Uffici tecnici vigilatori.

2) È opportuno tenere presente l'utilità di sviluppare al massimo le programmazioni relative ai cantieri di rimboschimento, rimaste finora in limiti non adeguati alla esigenza di realizzare opere del genere e di corrispondere alle aspettative di impiego dei lavoratori agricoli disoccupati.

3) Nella redazione dei piani dovranno inoltre essere osservate le seguenti norme:

a) la ripartizione del contingente di giornate-operaio a disposizione delle singole province per ciascuna delle 3 sezioni specificate nella parte prima della presente circolare, va effettuata secondo i criteri fissati nella stessa parte prima;

b) il piano deve contenere l'indicazione dei comuni della provincia per i quali sia ritenuto necessario un intervento a sollievo della disoccupazione e per cui già esiste o possa essere redatto e trasmesso entro il predetto termine del 30 novembre p.v. un progetto di cantiere di lavoro o di rimboschimento;

c) per ciascun progetto compreso nel piano deve indicarsi quanti disoccupati - e per quale durata - dovranno essere avviati a ciascun cantiere allo scopo di alleviare lo stato della disoccupazione locale.

Il numero dei lavoratori deve essere previsto per multipli di 5 fino a 100 (con un minimo di 10) e per multipli di 10 oltre 100 (fino a un massimo di 150); la durata deve essere prevista in giorni 25 o 51 o 76 o 102 o 127 o 153;

d) qualora per lo stesso comune esistano più progetti di cantieri e si renda necessario operare una scelta tra gli stessi, allo scopo di non superare le giornate assegnate al comune deve essere data la precedenza: 1) al completamento di opere già parzialmente finanziate con precedenti cantieri; 2) alle opere che abbiano importanza preminente ai fini della utilità collettiva accertando che le opere proposte in piano siano attuali, onde evitare la

**14 Aprile 1961 (n. 15) CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO**  
 (piani provinciali esercizio 1961-62)

approvazione di cantieri relativi ad opere non più necessarie, con conseguenti successive richieste di revoche.

In proposito si rinnova la raccomandazione di dare la preferenza a progetti di cantieri di lavoro che fossero eventualmente rivolti alla costruzione di idonee sedi di riunioni per lo svolgimento di attività di interesse comune per le popolazioni dei piccoli centri, particolarmente rurali.

L'opportunità di tale preferenza deriva dalla constatazione che spesso le popolazioni rurali tendono ad abbandonare i centri di origine per trasferirsi nei grandi agglomerati urbani, spinte dal desiderio di trovare in essi condizioni di vita confortevoli.

Se attraverso la istituzione delle sedi di riunione sopraindicate, che potrebbero contenere nidi di infanzia, saloni di trattenimento, biblioteche, gabinetti per visite mediche, sale per riunioni familiari, ecc., si potrà rendere più gradita la permanenza della popolazione rurale nei propri paesi - fino a quando tale permanenza sarà dagli interessati giudicata necessaria od opportuna - si compirà opera di grande utilità sociale.

È esclusa, tuttavia, la costruzione di teatri, di sale cinematografiche e di edifici ad uso di abitazione avendo sovente, tali opere, finalità speculative;

e) per ciascun cantiere deve indicarsi, nel modo più preciso possibile, la natura dei lavori da eseguire; se si tratta di prolungamenti, deve annotarsi, non solo il numero del cantiere da prolungare (o dell'ultimo cantiere da prolungare nel caso siano intervenuti precedenti prolungamenti), ma, soprattutto, la precisa natura dei lavori.

È necessario, tuttavia, che sia evitata la trasmissione di progetti:

- concernenti lavori che, per la loro pericolosità, non possono essere realizzati con cantieri di lavoro (demolizione, ponteggi, lavori in galleria o che richiedano l'impiego di mine, opere marittime, ecc.);

- riguardanti la costruzione di fognature, in quanto, trattasi di lavori che richiedono l'applicazione di maestranze particolarmente esperte e l'intervento, sia in sede di progettazione che nel-

CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO 14 Aprile 1961 (n. 15)  
(piani provinciali esercizio 1961-62)

la fase esecutiva, di uffici tecnici adeguatamente organizzati dei quali gli enti gestori raramente dispongono;

- prevedenti l'impiego di un numero di giornate lavorative troppo elevato nei confronti dei modesti lotti che potrebbero essere concessi annualmente;
- concernenti lavori di miglioramento dei piccoli montani.

Per i cantieri di lavoro da effettuarsi nelle grandi città dovrà tenersi altresì presente la necessità che tali interventi siano destinati alla esecuzione di opere interessanti esclusivamente borgate o rioni periferici

Nel caso che l'Ufficio non conosca ancora - al momento della redazione del piano - la natura dei lavori da eseguire, indicherà semplicemente «lavori da definire»;

f) per ciascun cantiere devono indicarsi gli estremi del relativo progetto qualora questo sia già stato trasmesso a questo Ministero; nel caso, invece, non sia stato ancora inviato, si deve indicare lo stato in cui si trova (es.: «progetto in elaborazione», «progetto all'esame del Genio Civile», ecc.);

g) nella formulazione delle proposte deve darsi la precedenza alle località economicamente meno favorite. Per i prolungamenti si raccomanda la osservanza della procedura disposta dalle vigenti «norme di gestione» pagina 8, n. 4);

h) per l'invio di nuovi progetti devono essere applicate le istruzioni già impartite al riguardo (elaborati tecnici al completo, documentazione della proprietà dei terreni, ubicazione esatta - in planimetria - degli eventuali fabbricati da costruire, documentazione della natura giuridica degli enti gestori, ecc.);

i) per i cantieri di lavoro è necessario che sia accertato il carattere di pubblica utilità - richiesto dalla *legge 29 aprile 1949, n. 264* - delle opere da realizzare.

Al riguardo, pure essendo riservata a questo Ministero ogni definitiva decisione, è opportuno che si eviti l'invio di progetti per i quali appaia evidente la mancanza di detto requisito;

14 Aprile 1961 (n. 15) CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO  
(piani provinciali esercizio 1961-62)

1) nei progetti per l'istituzione di cantieri di rimboschimento o di sistemazione montana, le spese per il materiale d'uso di rapido consumo e per quello da inventariare, nonchè le spese varie, debbono essere poste, di massima, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dei fondi per le migliori dei comuni o dei fondi dei Consorzi provinciali di rimboschimento. Solo eccezionalmente possono essere poste a carico di questo Ministero e, in ogni caso, in percentuale non superiore al 3 per cento dell'importo del trattamento economico dei lavoratori.

È sempre da prevedere e proporre, quando possibile, il trasferimento di materiali residui da cantieri chiusi a favore di cantieri da istituire;

m) la gestione dei cantieri non può essere attribuita:

- ai Consorzi di bonifica allorquando le opere da realizzare non sono a totale carico dello Stato ai sensi dell'art. 7, 1° comma, della *legge 13 febbraio 1933, n. 215*. In tal caso, gli atti relativi alla progettazione dovranno contenere una dichiarazione rilasciata dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste attestante che l'opera da realizzare è a totale carico dello Stato;

- ad enti sforniti di personalità giuridica pubblica;

- ad enti non direttamente interessati alla esecuzione delle opere;

- ad enti incapaci di assicurare una soddisfacente gestione dei cantieri, anche nei riguardi tecnici;

- ad enti che abbiano dato cattiva prova in precedenti gestioni.

La gestione dei cantieri deve, pertanto, essere riservata alle Amministrazioni comunali e provinciali, alle Camere di commercio, agli Enti di riforma fondiaria, alle Opere pie, ecc. Potrà essere inoltre affidata agli Ispettorati forestali e agli Uffici del genio civile, quando si tratti, per questi ultimi, di opere per le quali non siano necessarie forniture di materiali (rimozione frane,

**CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO 14 Aprile 1961 (n. 15)**  
(piani provinciali esercizio 1961-62)

ecc.) ovvero quando a queste possa provvedersi a carico del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici;

n) i direttori degli Uffici del Lavoro possono non ripartire, in sede di elaborazione del piano provinciale, l'intero contingente di giornate assegnate e riservare una aliquota, non superiore al 10 per cento del contingente stesso, per casi imprevisi, la cui utilizzazione deve essere proposta entro l'esercizio finanziario.

Una volta completata la utilizzazione di tale aliquota, eventuali ulteriori proposte dovranno essere accompagnate dalla indicazione delle proposte già comprese nel piano o comunque già segnalate che si intendono sostituire;

o) nei piani deve essere riportato il numero delle giornate-operaio di ciascun cantiere. Il totale delle giornate-operaio di tutti i cantieri non deve superare il contingente di giornate assegnato a ciascuna provincia;

p) al piano devono allegarsi:

- l'elenco alfabetico di tutti i comuni inseriti nel piano, con a fianco segnati i numeri progressivi di tutti i cantieri proposti per ciascun comune;

- l'elenco alfabetico di tutti i comuni della provincia esclusi dal piano, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del motivo dell'esclusione;

q) il piano deve essere redatto in 5 copie - secondo lo schema di cui all'allegato B - e deve essere diviso in tre parti: la prima relativa alla sezione per i territori montani; la seconda alla sezione normale e la terza alla sezione speciale.

Il piano deve essere firmato dal direttore dell'Ufficio del Lavoro dopo la dizione «Il presente piano è stato formulato sentita la Commissione provinciale del collocamento». Non è necessaria la firma dei membri della Commissione predetta.

Si fa presente al riguardo che la Commissione stessa, nello esprimere il proprio parere, dovrà pronunciarsi anche in merito all'ordine di precedenza da seguirsi per l'attuazione graduale dei cantieri proposti;



**14 Aprile 1961 (n. 15) CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO**  
(piani provinciali esercizio 1961-62)

r) per le regioni a statuto speciale devono osservarsi le disposizioni impartite con la nota n. 4001 - AG. 52, del 5 ottobre 1957.

Si fa, infine, presente che gli Enti gestori saranno autorizzati alla istituzione dei cantieri di lavoro e di rimboschimento da essi proposti per l'esercizio in corso, solo qualora abbiano prima provveduto alla presentazione dei rendiconti finali relativi alle attività cantieristiche svolte negli esercizi 1959-60 e precedenti.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*

**CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO 14 Aprile 1961 (n. 15)**  
 (piani provinciali esercizio 1961-62)

Allegato A

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
 Direzione Generale dell'Occupazione e dell'Addestramento Professionale  
 Ispettorato Generale del Collocamento e della Mobilità Territoriale dei Lavoratori  
 DIV. XXIV

**Piano d'impiego della manodopera disoccupata per l'Es. Fin. 1961-62**  
**Cantieri di Lavoro e di Rimboschimento**

PROVINCE	Giornate - operaio distribuite con la :			IN COMPLESSO
	Sezione riservata ai territori montani di cui all'art. Unico Legge 30/7/1957 n. 657 (sulla base della popolazione montana residente)	Sezione normale riservata ai Comuni non Capoluoghi di provincia con popolazione residente inferiore a 50.000 abitanti (sulla base del coefficiente di disoccupazione)	Sezione speciale riservata ai Capoluoghi di provincia ed ai Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti (sulla base delle assegnazioni effettivamente disposte nell'anno solare 1960)	
	L. 6 miliardi = a 5.000.000 giornate - operaio	L. 4 miliardi = a 3.340.000 giornate - operaio	L. 2 miliardi = a 1.660.000 giornate - operaio	L. 12 miliardi = 10 milioni giornate - operaio
1	2	3	4	5
Alessandria	13.160	7.645	1.425	22.230
Asti	—	1.885	10.175	12.060
Cuneo	76.895	10.840	6.080	93.815
Novara	62.395	9.610	—	72.005
Torino	87.840	32.755	108.760	229.355
Vercelli	65.545	4.535	8.005	78.085
<b>Piemonte</b>	<b>305.835</b>	<b>67.270</b>	<b>134.445</b>	<b>507.550</b>
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>45.575</b>	<b>2.450</b>	<b>3.200</b>	<b>51.225</b>
Bergamo	108.525	23.995	67.705	200.225
Brescia	112.960	49.955	9.085	172.000
Como	70.370	4.995	—	75.365
Cremona	—	7.955	6.685	14.640
Mantova	—	11.185	8.155	19.340
Milano	—	29.340	25.410	54.750
Pavia	10.595	9.210	—	19.805
Sondrio	77.525	18.440	605	96.570
Varese	25.925	6.600	2.975	35.500
<b>Lombardia</b>	<b>405.900</b>	<b>161.675</b>	<b>120.620</b>	<b>688.195</b>

**14 Aprile 1961 (n. 15) CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO**  
**(piani provinciali esercizio 1961-62)**

1	2	3	4	5
Bolzano	84.600	8.380		92.980
Trento	151.060	90.045	9.770	250.875
<b>Trentino - Alto Adige</b>	<b>235.660</b>	<b>98.425</b>	<b>9.770</b>	<b>343.855</b>
Belluno	118.080	23.065	6.575	147.720
Padova	—	45.230	5.370	50.600
Rovigo	—	38.900	15.585	54.485
Treviso	24.150	35.885	1.710	61.745
Venezia	—	38.905	10.970	49.875
Verona	23.380	20.725	3.705	47.810
Vicenza	54.815	45.600	500	100.915
<b>Veneto</b>	<b>220.425</b>	<b>248.310</b>	<b>44.415</b>	<b>513.150</b>
Gorizia	—	10.180	7.420	17.600
Udine	110.095	36.135	500	146.730
<b>Friuli - Venezia Giulia</b>	<b>110.095</b>	<b>46.315</b>	<b>7.920</b>	<b>164.330</b>
<b>Trieste</b>	<b>—</b>	<b>21.625</b>	<b>—</b>	<b>21.625</b>
Genova	67.155	10.760	20.765	98.680
Imperia	31.330	2.350	2.095	35.775
La Spezia	23.880	6.610	3.670	34.160
Savona	50.145	3.785	550	54.480
<b>Liguria</b>	<b>172.510</b>	<b>23.505</b>	<b>27.080</b>	<b>223.095</b>
Bologna	48.390	111.640	12.580	172.610
Ferrara	—	251.310	31.065	282.375
Forlì	24.750	77.715	9.450	111.915
Modena	51.385	85.025	6.970	143.260
Parma	48.825	25.045	2.470	76.270
Piacenza	25.235	8.145	—	33.380
Ravenna	2.970	104.175	18.195	120.340
Reggio Emilia	30.520	34.075	3.835	68.430
<b>Emilia - Romagna</b>	<b>232.075</b>	<b>697.190</b>	<b>79.875</b>	<b>1.009.140</b>

**CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO 14 Aprile 1961 (n. 15)**  
 (piani provinciali esercizio 1961-62)

1	2	3	4	5
Arezzo	79.610	10.245	5.480	95.335
Firenze	36.315	13.500	203.145	252.960
Grosseto	42.085	6.695	9.445	58.225
Livorno	3.440	27.225	14.700	45.365
Lucca	68.135	26.340	11.915	106.390
Massa Carrara	67.490	13.985	24.275	105.750
Pisa	22.815	9.180	42.300	74.295
Pistoia	45.165	7.085	10.420	62.620
Siena	20.680	5.600	2.225	28.505
<b>Toscana</b>	<b>385.735</b>	<b>119.805</b>	<b>323.905</b>	<b>829.445</b>
Perugia	141.620	41.580	9.105	192.305
Terni	37.465	8.900	15.130	61.495
<b>Umbria</b>	<b>179.085</b>	<b>50.480</b>	<b>24.235</b>	<b>253.800</b>
Ancona	29.295	18.505	4.110	51.910
Ascoli Piceno	18.990	6.570	8.190	33.750
Macerata	20.605	5.905	1.140	27.650
Pesaro Urbino	28.930	34.745	2.880	66.555
<b>Marche</b>	<b>97.820</b>	<b>65.725</b>	<b>16.320</b>	<b>179.865</b>
Rieti	59.145	13.615	12.535	85.295
Roma	37.540	47.220	22.015	106.775
Viterbo	12.600	6.450	4.166	23.215
<b>Lazio Nord</b>	<b>109.285</b>	<b>67.285</b>	<b>38.715</b>	<b>215.285</b>
<b>Italia Settentrionale</b>	<b>1.728.075</b>	<b>1.366.705</b>	<b>426.825</b>	<b>3.521.605</b>
<b>Italia Centrale</b>	<b>771.925</b>	<b>303.295</b>	<b>403.175</b>	<b>1.478.395</b>
<b>Italia Centro - Sett.</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>830.000</b>	<b>5.000.000</b>

14 Aprile 1961 (n. 15) CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO  
(piani provinciali esercizio 1961-62)

1	2	3	4	5
Frosinone	123.675	32.280	2.355	158.310
Latina	47.195	13.370	1.365	61.930
<b>Lazio Sud</b>	170.870	45.650	3.720	220.240
Campobasso	118.755	24.845	6.925	150.525
Chieti	47.010	17.005	10.710	74.725
L'Aquila	148.220	31.230	14.200	193.650
Pescara	30.615	15.625	4.365	50.605
Teramo	27.610	5.810	9.940	43.360
<b>Abruzzi e Molise</b>	372.210	94.515	46.140	512.865
Avellino	135.050	39.925	33.225	208.200
Benevento	65.375	20.235	6.705	92.315
Caserta	30.210	54.660	9.170	94.040
Napoli	32.100	47.520	252.820	332.440
Salerno	163.815	157.710	72.555	394.080
<b>Campania</b>	426.550	320.050	374.475	1.121.075
Bari	—	86.985	49.275	136.260
Brindisi	—	29.265	9.030	38.295
Foggia	98.090	39.845	26.370	164.305
Lecce	—	104.175	17.095	121.270
Taranto	—	38.815	7.995	46.810
<b>Puglie</b>	98.090	299.085	109.765	506.940
Matera	32.495	22.660	4.625	59.780
Potenza	203.680	47.055	9.555	260.290
<b>Basilicata</b>	236.175	69.715	14.180	320.070
Catanzaro	107.740	92.420	11.960	212.120
Cosenza	229.215	75.550	8.850	313.615
Reggio Calabria	65.050	80.555	39.585	185.190
<b>Calabria</b>	402.005	248.525	60.395	710.925

**CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO 14 Aprile 1961 (n. 15)**  
 (piani provinciali esercizio 1961-62)

1	2	3	4	5
Agrigento	21.745	39.115	3.050	63.910
Caltanissetta	5.930	66.740	18.800	90.570
Catania	68.490	78.745	39.285	186.520
Enna	63.575	44.075	17.195	124.845
Messina	132.810	115.820	53.890	302.520
Palermo	139.675	80.725	37.090	257.490
Ragusa	10.440	10.905	8.230	29.575
Siracusa	8.390	17.000	4.460	29.850
Trapani	28.415	27.530	6.155	62.100
<b>Sicilia</b>	<b>478.570</b>	<b>480.655</b>	<b>188.155</b>	<b>1.147.380</b>
Cagliari	128.055	70.175	8.770	207.000
Nuoro	124.550	20.950	15.900	161.400
Sassari	62.925	20.680	8.500	92.105
<b>Sardegna</b>	<b>315.530</b>	<b>111.805</b>	<b>33.170</b>	<b>460.505</b>
<b>Italia Meridionale</b>	<b>1.705.900</b>	<b>1.077.540</b>	<b>608.675</b>	<b>3.392.115</b>
<b>Italia Insulare</b>	<b>794.100</b>	<b>592.460</b>	<b>221.325</b>	<b>1.607.885</b>
<b>Italia Merid. e Ins.</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>830.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Italia Centro - Sett.</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>830.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Italia Merid. - Ins.</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>830.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Repubblica</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.340.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>10.000.000</b>



1740

LAVORATORI DISOCCUPATI  
(rimborso C.E.E. spese per istruzione)

15 Aprile 1961 (n. 16)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 15 Aprile 1961

Divisione XXIX  
Prot. n. 761-XXIX

- A tutti gli Uffici del Lavoro e della  
Massima Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Spese rimborsabili dal Fondo sociale europeo per la rieducazione professionale di lavoratori relative agli anni 1958 e 1959.**

Questo Ministero ha provveduto a dare seguito, nel termine previsto dalle norme in vigore, ai dati tempestivamente forniti da codesti Uffici, relativamente alle spese di cui in oggetto, sulla base delle istruzioni contenute nella circolare n. 65 del 16 dicembre 1960.

Dal complesso di essi questo Ministero ha tratto l'impressione che, a causa anche della ristrettezza del tempo a disposizione, codesti Uffici siano stati indotti a limitare la rilevazione a quei lavoratori che, per avere trovata occupazione in Italia o in altro Paese della Comunità economica europea (Francia, Germania Ovest, Olanda, Belgio e Lussemburgo) si sono rivolti a codesti Uffici medesimi ai fini del relativo avviamento o del loro espatrio.

Se così è, si ha ragione di ritenere che molti lavoratori, pur avendo raggiunto una analoga sistemazione lavorativa, possono avere omesso di darne notizia ai competenti Uffici del Lavoro impedendo così la registrazione, da parte di questi ultimi, della avvenuta occupazione o dell'effettuato espatrio.

In tali condizioni si rende necessario estendere l'indagine all'esame della posizione di tutti i lavoratori di almeno sedici anni di età formati durante gli anni 1958 e 1959 al fine di stabilire con esattezza il numero di coloro per i quali può essere chiesto il contributo del Fondo sociale europeo alle spese sostenute



15 Aprile 1961 (n. 16)

LAVORATORI DISOCCUPATI  
(rimborso C.E.E. spese per istruzione)

per la loro formazione professionale.

A tale scopo occorrerà prendere contatto con ciascuno di essi o con le rispettive famiglie al fine dell'assunzione, per via diretta o indiretta, dei dati occorrenti a compilare uno specchio aggiuntivo per ognuno dei modelli di cui alla citata circolare, contrassegnati dal numero R/FSE/1.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*

1742

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(Il concorso nazionale formazione professionale)

21 Aprile 1961 (n. 17)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 21 aprile 1961

Divisione XXIII  
Prot. n. 23/1715/11/35

- Ai Centri di Addestramento Professionale per Lavoratori

e p.c.:

- Agli Enti Gestori dei Centri di Addestramento Professionale
- Agli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione
- Agli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Il Concorso nazionale di formazione professionale.**

Questo Ministero, di intesa con quello della Pubblica Istruzione, ha ravvisato l'opportunità di organizzare anche quest'anno un Concorso nazionale di formazione professionale, allo scopo sia di accertare il grado di capacità raggiunto dai giovani che, mediante la frequenza dei corsi di addestramento professionale o delle scuole di istruzione professionale, si preparano all'esercizio di un'attività professionale nel settore industriale ed artigiano, sia di individuare i migliori elementi per la formazione della squadra che dovrà rappresentare l'Italia nella annuale competizione internazionale.

Poichè, come previsto dal relativo regolamento, trasmesso in allegato alla circolare n. 10 del 17 febbraio 1960, il Concorso nazionale è preceduto da gare a carattere regionale, è stato stabilito che dette gare avranno luogo, con inizio il giorno 8 maggio 1961, nelle sedi di cui al prospetto A.

Considerato però che il Concorso internazionale di formazione professionale al quale l'Italia si riserva di partecipare, è sta-

21 Aprile 1961 (n. 17)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(Il concorso nazionale formazione professionale)

to anticipato rispetto allo scorso anno e manca quindi la possibilità di effettuare il Concorso nazionale secondo le norme del citato regolamento, il Campione nazionale sarà scelto tra i vincitori delle gare regionali secondo le istruzioni allegate.

Pertanto entro tre giorni dal termine delle gare dovranno essere comunicati *telegraficamente* alla «Commissione centrale concorsi nazionali di formazione professionale» presso l'Officina scuola «Carlo Cattaneo» Roma, Via Florio, 5 - cui dovrà pervenire ogni comunicazione relativa al concorso in questione - i nominativi di coloro che si sono classificati al 1° e al 2° posto per ciascun mestiere e categoria con valutazione non inferiore agli 80 per cento, trasmettendo successivamente per ciascuno di essi una scheda in duplice esemplare di cui all'unito facsimile e gli elaborati, come da istruzioni allegate.

Nel rammentare che ogni centro può presentare per ciascun mestiere un solo concorrente di categoria A (nato negli anni dal 1940 al 1942 compreso) ed un solo concorrente di categoria B (nato negli anni dal 1943 al 1945 compreso), si fa presente che i mestieri per i quali si effettueranno le gare regionali sono i seguenti:

- |   |            |  |
|---|------------|--|
| - aggiustatori                                      | cat. A e B |  |
| - tornitori   | « A e B    |  |
| - fresatori   | « A e B    |  |
| - saldatori ad arco                                 | « A e B    |  |
| - saldatori alla fiamma                             | « A e B    |  |
| - elettricista impiantista<br>per abitazioni civili | « A e B    |  |
| - radiomontatori                                    | « U        | (unica, cioè, comprensiva dei nati negli anni dal 1940 al 1945 compreso) |
| - disegnatori meccanici                             | « U        | idem   |

Questo Ministero si riserva, d'intesa con quello della Pubblica Istruzione, nell'eventualità che, per determinati mestieri, si avesse un esiguo numero di concorrenti, di concentrare in una

1744

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(Il concorso nazionale formazione professionale)

21 Aprile 1961 (n. 17)

unica sede quelli di due o più regioni.

I concorrenti dovranno essere muniti di documento di identità e presentarsi secondo le istruzioni contenute nell'allegato B nei giorni fissati per lo svolgimento delle gare presso i centri prescelti come sedi di gare regionali.

Nulla è innovato per quanto riguarda la composizione delle Commissioni regionali e le modalità di pagamento ai componenti delle stesse, di diarie, gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio come da circolare n. 45 dell'8 luglio 1960.

Si pregano gli Uffici del Lavoro di voler subito prendere contatti sia tra di loro che con i Sigg. Provveditori agli studi, in modo da agevolare l'organizzazione delle gare di che trattasi.

p. Il Ministro

f.to Altarelli

**28 Aprile 1961 (n. 18) CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO**  
(vigilanza prevenzione infortuni)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 28 aprile 1961

Divisione XXX  
Prot. n. 04/30

- Agli Ispettorati del Lavoro  
e p.c.:  
- Agli Uffici Regionali e Provinciali  
del Lavoro e della Massima Occupa-  
zione  
Loro Sedi

**Oggetto: Cantieri di lavoro per disoccupati - Vigilanza per la  
prevenzione degli infortuni.**

Con la precedente circolare n. 13 del 7 febbraio 1957, gli Ispettorati in indirizzo vennero interessati a svolgere la loro azione di vigilanza per la prevenzione degli infortuni nei cantieri di lavoro, mentre gli Uffici del Lavoro venivano, a loro volta, interessati a fornire tempestivamente agli Ispettorati determinate notizie atte a consentire agli stessi l'efficace svolgimento del loro compito.

Si deve, tuttavia, far presente che si è avuto occasione di rilevare come solo in qualche provincia l'azione di vigilanza si sia in concreto svolta mentre si sono verificati casi di infortunio, anche mortali, che l'osservanza delle norme in materia di prevenzione avrebbe potuto evitare; nè va taciuto che l'opera degli Ispettorati si rende indispensabile anche per orientare opportunamente gli Enti gestori dei cantieri, generalmente ignari della materia in questione.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione degli Ispettorati sulla necessità di dare concreta attuazione alle disposizioni emanate con la precedente circolare mentre gli Uffici del Lavoro sono

1746

**CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO 28 Aprile 1961 (n. 18)**  
(vigilanza prevenzione infortuni)

interessati, per la parte di loro competenza, a fornire tempestivamente ai primi le notizie precisate nella circolare stessa.

Si attende assicurazione.

**p. Il Direttore generale**

*f.to Moriniello*

5 Maggio 1961 (n. 8)

MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO  
(A.N.M.I.L.)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 5 maggio 1961

Divisione XXXVII

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione

Prot. n. 46/2672/C.1

Loro Sedi

**Oggetto: Elezioni organi sociali dell'A.N.M.I.L.**

Si rende noto agli Uffici in indirizzo che l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, in attuazione del piano organizzativo delle operazioni necessarie per la elezione degli organi sociali, si appresta a convocare, in ogni provincia ed a breve scadenza, le assemblee dei soci elettori, come previsto dall'art. 18 dello statuto dell'ente approvato con *D.P.R. 28 febbraio 1961, n. 127*. Tali assemblee dovranno provvedere, ai sensi del succitato articolo, alla elezione dei membri del Comitato elettorale la cui presidenza dovrà essere affidata al Direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro o ad un suo delegato.

Si fa inoltre presente che gli artt. 10 e 12 delle norme integrative allo statuto concernenti le modalità per le elezioni dei membri elettivi dei Consigli provinciali dell'A.N.M.I.L., approvate da questo Ministero ai sensi dell'art. 29 dello statuto predetto, prevedono che la ricezione delle schede elettorali e lo spoglio delle medesime debbano essere effettuate nei locali degli Uffici provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione. Ognuno dei predetti Uffici dovrà, pertanto, con ogni urgenza, prendere i necessari contatti con la rispettiva Sezione provinciale dell'A.N.M.I.L. per concordare le modalità di attuazione delle predette operazioni elettorali.

Sarà cura dell'Associazione rendere noto la data e la sede dello svolgimento delle assemblee dei soci elettori non solo ai

fini di garantire la presenza del Direttore dell'U.P.L.M.O. o del suo delegato ma anche al fine di procedere all'eventuale immediato insediamento del Comitato elettorale onde permettere, se possibile, una simultanea presentazione delle liste dei candidati da parte dei soci partecipanti all'assemblea.

Si pregano inoltre gli Uffici in indirizzo di voler tempestivamente comunicare a questo Ministero gli accordi intercorsi con le Sezioni provinciali A.N.M.I.L. ed il nominativo del funzionario che, eventualmente, presiederà il Comitato elettorale in sostituzione del Direttore dell'U.P.L.M.O.

Allo scopo, poi, di rendere più agevole la comprensione dei compiti assegnati a codesti Uffici in occasione delle elezioni degli organi sociali dell'A.N.M.I.L., si allega copia dello statuto dell'ente nonchè copia delle sopracitate norme integrative.

Si resta in attesa di cortese segno di assicurazione.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*



18 Maggio 1961 (n. 20)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(indennità anzianità personale Centri)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 18 maggio 1961

Divisione XXIII

Prot. n. 7/XXIII

- Agli Uffici Regionali e Provinciali  
del Lavoro e della Massima Occupa-  
zione
- Agli Ispettorati del Lavoro
- e p.c.:
- Agli Enti Gestori dei Centri di Adde-  
stramento Professionale

Loro Sedi

**Oggetto: Indennità di anzianità al personale addetto ai Centri  
di addestramento professionale.**

Per opportuna conoscenza, si comunica che l'Istituto nazionale delle assicurazioni, considerato che, in molti casi, il ritardo - rispetto alla data prevista del 1 ottobre 1960 - con il quale alcuni Enti gestori di centri di addestramento professionale hanno provveduto o provvedono al versamento dei premi relativi alla polizza assicurativa di cui all'oggetto, è dovuto alle difficoltà degli enti stessi incontrate nella prima applicazione delle istruzioni contenute nella circolare ministeriale n. 52 del 26 luglio 1960, è venuto nella determinazione di non chiedere maggiorazioni per i pagamenti avvenuti entro il 31 dicembre 1960 e di limitare al 1° gennaio 1961 la decorrenza di tale maggiorazione, fissata nello 0,50 per cento mensile, per quelli verificatesi o che si verificheranno dopo la data anzidetta.

p. Il Ministro  
f.to Altarelli

1750

ORGANIZZAZIONE INTERNA  
(cerimoniale)

19 Maggio 1961 (n. 10)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 19 maggio 1961

Divisione XXXVII  
Prot. n. 3/37/17535

- Agli Enti di Previdenza e Assistenza  
Sociale

Loro Sedi

**Oggetto: Inviti al Corpo Diplomatico presso il Quirinale da parte  
di Autorità periferiche.**

Per opportuna conoscenza e norma, si trascrive la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 66209/43168 del 18 aprile 1961, concernente l'argomento indicato in oggetto:

«Con circolare n. 71675/43168/3.3.9 in data 3 marzo 1954, diretta a tutti i Ministeri, venne prospettata la opportunità che gli inviti a rappresentanze straniere da parte delle Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici e privati, promotori di congressi, convegni e manifestazioni in genere, venissero inoltrati unicamente tramite il Ministero degli Affari Esteri, per il seguito del caso.

Malgrado tali istruzioni, il Ministero degli Affari Esteri ha ora segnalato che Amministrazioni pubbliche ed Enti periferici, continuano a prendere diretti contatti con Rappresentanze straniere in Roma per concordare manifestazioni di carattere culturale, artistico, storico, etc. o ad invitare direttamente componenti di dette missioni o personalità straniere a cerimonie da essi organizzate.

Poichè iniziative del genere possono pregiudicare le decisioni da prendersi in merito alla loro opportunità anche politica, si richiama nuovamente l'attenzione sulla necessità che di tali inviti venga informato preventivamente il Ministero degli Affari Esteri.

19 Maggio 1961 (n. 10)

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Si pregano, pertanto, le Amministrazioni e gli Uffici in indirizzo di voler attenersi per l'avvenire a tale norma e di voler diramare in tal senso le opportune istruzioni alle Istituzioni dipendenti o controllate».

Si prega di voler accusare ricevuta della presente.

**p. Il Ministro**  
*f.to Carapezza*

1752

CROCE ROSSA

19 Maggio 1961 (n. 12)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 19 maggio 1961

Divisione XXXVII

Prot. n. 3/37/17449

- Agli Enti di Previdenza e Assistenza  
Sociale

**Loro Sedi**

e p.c.:

- Al Comitato Centrale della C.R.I.  
Tesseramento Soci - Via Toscana n. 8

**Roma**

**Oggetto: Croce Rossa Italiana «Campagna Soci».**

In occasione dell'annuale «Campagna Soci», in corso di svolgimento, la Croce Rossa Italiana ha chiesto la collaborazione di questo Ministero al fine di una migliore realizzazione dell'iniziativa.

In considerazione delle riconosciute benemerenzze dell'Associazione, la quale tende, come è noto, a rafforzare la propria organizzazione in modo da poter sempre più largamente estendere la sua opera di assistenza e di soccorso, si prega di voler richiamare la particolare attenzione del personale di codesti Enti, sull'alto valore di una sua concreta collaborazione.

Al fine di agevolare le operazioni di tesseramento codesti Enti medesimi vorranno affidare ad un dipendente l'incarico di seguire, nell'ambito del proprio servizio, l'andamento della «Campagna» e di mantenere contatti col Comitato Centrale della C.R.I. Sarà cura di quest'ultimo far pervenire al predetto incaricato il materiale amministrativo necessario e di prendere accordi, per mezzo di un proprio rappresentante, circa le operazioni di iscrizione e di raccolta delle quote associative.

Si confida nel valido appoggio che sarà dato anche quest'an-

19 Maggio 1961 (n. 12)

CROCE ROSSA

no alla «Campagna» e si pregano codesti Enti di voler segnalare al Comitato Centrale della C.R.I. - Via Toscana, 8 - Roma - i nominativi dei funzionari, con i quali il Comitato stesso potrà prendere gli accordi necessari.

Si prega di voler accusare ricevuta della presente.

p. Il Ministro  
f.to Carapezza

1754

PREVIDENZA E ASSISTENZA  
(E.N.P.A.M.)

24 Maggio 1961 (n. 13)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale  
Divisione XXXVII

Roma, 24 maggio 1961

Prot. n. 38/36901-CO-50

- Agli Intendenti di Finanza
- Ai Prefetti
- Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

**Loro Sedi**

e p.c.:

- All'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A.M.)  
Via Emilio de' Cavalieri n. 12  
(rif.lett. del 20/4/61, n. 10225/33)
- Al Ministero delle Finanze - Direzione Generale II.DD. - Div. 4 b.

Roma

**Oggetto: Differenze contributive dovute per l'anno 1961 dai medici iscritti agli albi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici - Autorizzazione ad imporre.**

L'art. 21 del *D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233*, concernente la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, nel porre a carico dei medici iscritti agli Albi, l'obbligo del pagamento dei contributi assicurativi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), stabilisce, altresì, che la determinazione di tali contributi spetta ai competenti Organi di detto Ente, d'intesa con il Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

Nell'esercizio di tale potere i Consigli nazionali dell'ENPAM e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, nelle se-

24 Maggio 1961 (n. 13)

PREVIDENZA E ASSISTENZA  
(E.N.P.A.M.)

dute rispettivamente del 24 luglio e del 19/20 novembre 1960, hanno concordemente deliberato che il contributo individuale obbligatorio in quota fissa, attualmente stabilito nella misura annua di L. 24.000 pro-capite, dovuto all'ENPAM medesimo dai medici iscritti negli Albi professionali, ai sensi dell'art. 2, lett. a) del regolamento approvato con D.M. 7 gennaio 1958, sia stabilito in misura differenziata in rapporto all'età dell'iscritto secondo le seguenti quote fisse:

- L. 24.000 annue per gli iscritti che non abbiano superato il 35° anno di età;
- L. 36.000 annue per gli iscritti con età non inferiore ai 36 anni e non superiore ai 40;
- L. 48.000 annue per gli iscritti con età non inferiore ai 41 anni e non superiore ai 65.

In attuazione delle succitate delibere ed ai sensi dell'art. 33 del Regolamento di esecuzione del *D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233*, approvato con *D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221*, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ha predisposto gli appositi ruoli ordinari 1^ serie 1961 per la riscossione delle sottonotate differenze contributive dovute dai propri assistiti per l'anno 1961:

- L. 12.000 a carico dei medici nati negli anni dal 1921 al 1925;
- L. 24.000 a carico dei medici nati negli anni dal 1897 al 1920.

Detti ruoli saranno posti in riscossione in sei rate a partire da quella di agosto p.v.

A norma delle istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze in applicazione della *legge 16 giugno 1939, n. 942*, si autorizzano, pertanto, gli Intendenti di Finanza a rendere esecutivi i ruoli di cui trattasi.

La presente circolare sostituisce a tutti gli effetti la copia dell'autorizzazione ad imporre da allegare ai ripetuti ruoli allo atto della loro presentazione alle Intendenze di Finanza per il visto di esecutorietà.

p. Il Ministro  
f.to Pezzini

1756

INVALIDI E MUTILATI DI GUERRA E PER SERVIZIO 25 Maggio 1961  
(congedo) (n. 14)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale  
Divisione XXXVII

Roma, 25 maggio 1961

Prot. n. 3/37/17403

- A tutti gli Enti di Previdenza ed Assi-  
stenza Sociale

Loro Sedi

**Oggetto: Concessione congedi straordinari ai dipendenti invali-  
di e mutilati di guerra e per servizio.**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con **circolare nu-  
mero 65126/40813 del 18 aprile 1961** ha ritenuto opportuno con-  
fermare, anche per il corrente anno, le istruzioni diramate con  
**circolare n. 11372/40813 del 1° giugno 1960** - istruzioni comuni-  
cate a codesti Enti con **circolare** di questo Ministero **n. 22 del  
15 luglio 1960** - in merito alla concessione ai mutilati o invali-  
di di guerra o per servizio del congedo straordinario, previsto  
dall'art. 37 del *D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3*, per l'effettuazio-  
ne delle cure richieste dallo stato di invalidità.

In particolare, per quanto riguarda i salariati dello Stato la  
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rammentato che l'as-  
senza dal servizio dovuta alle necessità di effettuare le suddet-  
te cure - da certificarsi nei modi indicati dalla richiamata circo-  
lare 1° giugno s.a. - può essere ammessa, analogamente a quan-  
to già ritenuto per il personale statale non di ruolo, sino ad un  
massimo di giorni 30.

Al personale salariato competerà, per il periodo della cura,  
il trattamento economico previsto dal combinato disposto tra lo  
art. 8 della *legge 30 ottobre 1953, n. 841*, l'art. 10 comma quin-  
to del *D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19*, e l'art. 29 della *legge 5  
marzo 1961 n. 90*, secondo cui - in caso di assenza dal lavoro  
per malattia - viene corrisposta da parte dell'ENPAS una inden-  
nità giornaliera che, per il periodo suddetto, va commisurata al-  
l'80 per cento della retribuzione giornaliera, ad eccezione della  
quota di aggiunta di famiglia, che deve essere corrisposta per



**25 Maggio 1961** INVALIDI E MUTILATI DI GUERRA E PER SERVIZIO  
(n. 14) (congedo)

intero. Resta, peraltro, ferma la facoltà, già attribuita alle Amministrazioni, di andare incontro, ove possibile, al personale salariato con la concessione di sussidi integrativi, allo scopo di ridurre la limitazione del trattamento economico durante il congedo speciale.

Quanto sopra si comunica, per opportuna conoscenza, con preghiera di darne notizia al dipendente personale che ne abbia interesse.

**p. Il Ministro**  
*f.to Carapezza*

1758

APPRENDISTATO  
(premi e attestati ad apprendisti meritevoli)

27 Maggio 1961

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 27 maggio 1961

Divisione XXVIII

- All'Ufficio del Lavoro e della Massima  
Occupazione di

Prof. n. 28/23390/F. 45

Loro Sedi

e p.c.:

- All'Ispettorato del Lavoro di

Loro Sedi

**Oggetto: Premi in denaro ed attestati agli apprendisti meritevoli  
che hanno frequentato corsi di insegnamento comple-  
mentare nell'esercizio finanziario 1960-61.**

Come è noto, la circolare 69/9-XXIII del 7 dicembre 1959, al paragrafo 19<sup>o</sup>), stabiliva norme di carattere generale per la consegna dei premi in denaro e degli attestati agli apprendisti meritevoli frequentanti corsi di insegnamento complementare nello esercizio finanziario 1960-61, precisando che l'ammontare dei premi in denaro sarebbe stato stabilito in relazione alle disponibilità finanziarie.

Premesso quanto sopra ed a parziale modifica di quanto prescritto nella predetta circolare, si precisa che questo Ministero, per l'esercizio finanziario 1960-61, è venuto nella determinazione di corrispondere, per ogni corso di insegnamento complementare, un premio di L. 3.000 a ciascuno dei tre apprendisti che si saranno qualificati come più meritevoli, assegnando agli stessi un attestato di diligenza e di profitto.

A tal fine dovrà essere chiesto agli insegnanti dei corsi di procedere ad una valutazione di ordine complessivo dell'assiduità, della diligenza dimostrata e del profitto conseguito da ogni singolo apprendista.

27 Maggio 1961

APPRENDISTATO  
(premi e attestati ad apprendisti meritevoli)

Verrà inoltre assegnato un premio di L. 1.000 ed un attestato di assiduità ad altri tre apprendisti che abbiano effettuato durante il corso medesimo il minor numero d'assenze.

In ogni caso i premi in denaro e gli attestati non potranno essere corrisposti ad apprendisti che abbiano effettuato assenze in misura superiore al 20 per cento delle ore di lezione.

In considerazione di quanto sopra questo Ministero provvederà ad accreditare a codesto Ufficio la somma di L. .... (L. 12.000 a corso per n. .... corsi in atto nella provincia).

Prima della chiusura dei corsi, codesto Ufficio chiederà agli Enti gestori di segnalare, a mezzo di breve relazione illustrativa, all'Ufficio stesso, i nominativi degli apprendisti meritevoli dei premi in denaro e degli attestati di diligenza e profitto o di assiduità.

In base a tale segnalazione, il Direttore di codesto Ufficio provvederà di persona, o tramite funzionari dipendenti o Collocatori comunali, alla distribuzione dei premi in denaro e dei relativi attestati.

La rendicontazione delle somme accreditate a codesto Ufficio del Lavoro dovrà essere trasmessa, come di norma, alla Divisione XXXII, con le quietanze regolarmente firmate dagli allievi premiati.

Le eventuali somme residue, corrispondenti a corsi non effettuati e per i quali sia stato emanato o sia in corso provvedimento di revoca, dovranno essere versate al «Fondo per l'Addestramento Professionale dei Lavoratori» sul c/c 200/1 - Banca Nazionale del Lavoro.

Gli attestati, in numero di sei (tre di diligenza e profitto e tre di assiduità) per ogni corso di insegnamento complementare regolarmente effettuato, saranno prossimamente inviati a codesto Ufficio.

Si precisa che premi in denaro ed attestati sono destinati agli apprendisti meritevoli, frequentanti i corsi complementari istituiti ed effettuati nell'esercizio finanziario 1960-61, in quanto per l'esercizio precedente (1959-60) non è stato possibile, per mancanza dei fondi necessari, provvedere alla assegnazione dei premi di cui all'oggetto.

**Il Ministro**  
f.to Fiorentino Sullo

1760

DOCUMENTI DI LAVORO AZIENDALI

3 Giugno 1961 (n. 214)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro

Roma, 3 giugno 1961

Divisione XVII

- A tutti gli Ispettorati Regionali e Provinciali del Lavoro

Prot. n. 37201-con-d

Loro Sedi

**Oggetto: Disciplina giuridica dell'attività di tenuta e regolarizzazione dei documenti di lavoro aziendali. Proroga del termine per la presentazione delle domande di revisione delle autorizzazioni.**

Si fa seguito al telegramma n. 37027/con/d del 13 c.m., per fornire più dettagliate istruzioni in merito al provvedimento attuato con *D.M. 12 maggio 1961* (pubblicato nella *Gazz. Uff. n. 122 del 19 maggio u.s.*) col quale, il termine per la presentazione delle domande di revisione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza, è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio p.v.

Questo Ministero ha dovuto constatare che un rilevante numero di consulenti non aveva ancora provveduto entro il suddetto termine a presentare la prescritta domanda di revisione, per cui si è reso necessario provvedere alla proroga suddetta, per diverse considerazioni.

Risulta che alcuni Ispettorati non hanno dato comunicazione diretta agli interessati del termine di presentazione delle istanze di revisione e delle modalità relative. Molti dei consulenti ritardari, infatti, attraverso i loro esposti hanno fatto presente di ignorare l'esistenza sia della norma regolamentare che prescrive la revisione dell'autorizzazione sia dei *DD.MM. 9 gennaio 1960 e 22 luglio 1960* sui termini e le modalità di presentazione delle relative domande e di essere venuti a conoscenza di tale loro obbligo solo per effetto della avvenuta revoca d'ufficio disposta dai singoli Ispettorati.

Altri consulenti ritardatari hanno addotto a giustificazione della mancata presentazione della domanda motivi piuttosto fondati, quali cause di forza maggiore, motivi di infermità, etc., per cui il Ministero in presenza di tali istanze non ha potuto disconoscere, sia pure sotto un profilo strettamente umano, l'interesse di quanti si fossero venuti a trovare in tali particolari situazioni.

Tenuto conto infine che la legge, attraverso la revisione mira prevalentemente ad accertare l'effettivo numero degli autorizzati, questo Ministero ha dovuto considerare l'interesse di molti consulenti di non vedersi preclusa la possibilità di continuare a svolgere quella attività che per essi costituisce l'unica fonte dalla quale traggono i mezzi di sussistenza, tenendo peraltro presente che alla concessione di una nuova proroga non ostano motivi di interesse pubblico, il quale, in vista del conseguimento dello scopo sociale sopradetto, rimane ugualmente salvaguardato.

Tutto ciò premesso, ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'accennato *D.M. 12 maggio 1961*, si pregano gli Ispettorati del Lavoro di:

a) non dare corso agli eventuali provvedimenti che fossero stati predisposti per la revoca di autorizzazioni, nei confronti di coloro che non abbiano presentato entro il 31 dicembre 1960 la prescritta domanda di revisione;

b) dare comunicazione diretta ai consulenti ritardatari del nuovo termine di proroga illustrando anche gli adempimenti cui sono tenuti per la revisione delle autorizzazioni;

c) procedere al ritiro degli eventuali provvedimenti di revoca che fossero stati già adottati per quelle autorizzazioni non sottoposte a revisione entro il 31 dicembre 1960, anche perchè tali provvedimenti dovranno avere una data posteriore a quella stabilita dal *D.M. 12 maggio 1961*.

La soluzione che si è ritenuto di dare con la proroga in questione agli appelli che gli interessati hanno rivolto a questo Ministero, tende a dare attuazione alle norme vigenti con spirito di umanità ed equità, tenendo presente, come già detto, la necessità di tutelare l'interesse pubblico e la opportunità di non pregiudicare, nel rispetto della legge, posizioni ed interessi già costituiti.

Sarà opportuno pertanto che gli interessati siano resi perso-

1762

DOCUMENTI DI LAVORO AZIENDALI

3 Giugno 1961 (n. 214)

nalmente edotti che trascorso il termine del 31 luglio 1961 sarà loro senz'altro revocata l'autorizzazione e che questo Ministero non disporrà in avvenire ulteriori proroghe.

Si pregano codesti Uffici di attenersi alle istruzioni sopradette e di trasmettere a questo Ministero, a revisione ultimata, gli elenchi aggiornati delle autorizzazioni revisionate e delle persone che, effettuate le comunicazioni in conformità al punto b) della presente circolare, non hanno presentato domanda nel termine prescritto. '

p. Il Ministro

*f.to Purpura*

9 Giugno 1961 (n. 15)

**ASSEGNI FAMILIARI**  
(industria, commercio, arti, professioni, assicurazioni )

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 9 giugno 1961

Divisione XXXVII

Prot. n. 44/60783/AF I-1006-12

- All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

**Roma**

e p.c.:

- Alla Confederazione Generale della Industria Italiana
- Alla Confederazione Generale Italiana del Traffico e dei Trasporti
- Alla Confederazione Italiana della Municipalizzazione
- Alla Confederazione Generale Italiana del Commercio
- Alla Confederazione Italiana Professionisti e Artisti
- Associazione tra le Imprese Assicuratrici
- Alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.)
- Alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.)
- Alla Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.)
- Alla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (CISNAL)

**Roma**

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro
- A tutti gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione

**Loro Sedi**

## ASSEGNI FAMILIARI

9 Giugno 1961 (n. 15)

(industria, commercio, arti, professioni, assicurazioni)

**Oggetto: Aumento degli assegni familiari nei settori dell'industria, del commercio e professioni e arti, dell'assicurazione.**

Si informa codesto Istituto che, con recenti accordi sindacali, gli assegni familiari dei settori dell'industria, del commercio e professioni e arti e dell'assicurazione, sono stati portati alle misure seguenti:

## a) settore dell'industria:

per i figli	L.	1.140	settimanali
per il coniuge	«	828	«
per gli ascendenti	«	330	«

*Decorrenza 1° maggio 1961.*

## b) settore del commercio e delle professioni e arti:

per i figli	L.	4.940	mensili
per il coniuge	«	3.588	«
per gli ascendenti	«	1.430	«

*Decorrenza 1° maggio 1961.*

## c) settore dell'assicurazione:

per i figli	L.	5.720	mensili
per il coniuge	«	4.680	«
per gli ascendenti	«	2.080	«

*Decorrenza 1° settembre 1960.*

In dipendenza di tali aumenti i contributi dei predetti settori sono stabiliti:

- a) per l'industria: 35,10% con decorrenza 1° maggio 1961;
- b) per il commercio le professioni e arti: 26,40% con decorrenza 1° maggio 1961;
- c) per l'assicurazione: 28,20% con decorrenza 1° maggio 1961.

Poichè il Consiglio dei Ministri ha approvato il relativo di-



9 Giugno 1961 (n. 15)

ASSEGNI FAMILIARI  
(industria, commercio, arti, professioni, assicurazioni)

segno di legge, che è in corso di trasmissione al Parlamento, questo Ministero, conformemente alla prassi sempre seguita, anche ad ovviare agli aggravi di carattere amministrativo che inevitabilmente deriverebbero da una ritardata applicazione degli accordi in parola, autorizza codesto Istituto a voler provvedere, in attesa del relativo provvedimento legislativo, alla immediata applicazione degli aumenti sia degli assegni che del contributo come sopra indicato.

Si prega, pertanto, codesto Istituto di voler, con la massima urgenza, impartire le necessarie istruzioni alle dipendenti Sedi perchè provvedano a quanto sopra.

Si pregano, inoltre, le Organizzazioni dei datori di lavoro interessati, di voler invitare i propri rappresentanti perchè provvedano ad effettuare i nuovi conguagli per assegni familiari in base alle nuove misure anzidette degli *assegni* ed alla nuova *aliquota contributiva* con le decorrenze sopra stabilite.

Si resta in attesa di un cortese sollecito cenno di assicurazione.

Il Ministro  
f.to Fiorentino Sullo

1766

**TUTELA MATERNITÀ**  
(camere allattamento - asili nido)

**10 Giugno 1961**

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro

Roma, 10 giugno 1961

Divisione XVIII

- A tutti gli Uffici dell'Ispettorato del  
Lavoro

Prot. n. 2584/A.G.10

**Loro Sedi**

**Oggetto: Legge 26 agosto 1950 n. 860 - Tutela delle lavoratrici  
madri - Richiesta di dati relativi alla situazione delle  
camere di allattamento e degli asili-nido.**

Questo Ministero è venuto nella determinazione di procedere all'aggiornamento della indagine - effettuata nel 1957 - relativa alla situazione delle camere di allattamento e degli asili-nido nei diversi settori dell'attività produttiva.

Con riferimento alla **circolare n. 173 del 15 marzo 1957** si pregano gli Uffici in indirizzo di voler fornire i seguenti dati:

1) Numero delle aziende - distinte per settore economico - per le quali vige l'obbligo di istituire le camere di allattamento.

2) Numero complessivo delle donne, di età non superiore ai 50 anni, occupate presso tali aziende.

3) Numero dei loro figli di età tra 0 e 3 anni.

4) Numero delle camere di allattamento, degli asili-nido aziendali e interaziendali e delle convenzioni stipulate con lo O.N.M.I. o con altri Enti, distinti per settore economico.

5) Per ogni camera di allattamento o asilo-nido dovranno essere forniti i seguenti dati:

a) consistenza dell'attrezzatura,

b) numero e requisiti del personale addetto,

**10 Giugno 1961**

**TUTELA MATERNITÀ**  
(camere allattamento - asili nido)

- c) durata e orario del loro funzionamento,
  - d) numero dei fanciulli assistiti,
  - e) spesa sostenuta pro-capite.
- 6) Numero delle ispezioni effettuate, delle infrazioni riscontrate e dei provvedimenti adottati.
- 7) Ogni ulteriore elemento e considerazione che, a giudizio di codesto Ispettorato, possa risultare utile ai fini dell'inchiesta.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*

1768

**ASSICURAZIONE INVALIDITÀ E VECCHIAIA 10 Giugno 1961 (n. 16)**  
(coloni e mezzadri)

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 10 giugno 1961

Divisione XXXVII

Prof. n. 38/28126 A/22

- Agli Intendenti di Finanza  
- Ai Prefetti

**Loro Sedi**

e p.c.:

- Al Ministero delle Finanze - Dir. Gen.  
II.DD. - Div. 4/B

**Roma**

- Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

**Loro Sedi**

- Al Servizio per i Contributi Agricoli  
Unificati

**Roma**

**Oggetto: Ruoli contributi agricoli unificati e per l'assicurazione  
invalidità e vecchiaia ai coloni e mezzadri - Autorizza-  
zione ad imporre.**

A norma delle istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze in applicazione della legge 16 giugno 1939, n. 942, si autorizzano gli Intendenti di Finanza a rendere esecutivi i seguenti ruoli ordinari di 1<sup>a</sup> serie 1961 dei contributi agricoli unificati e dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coloni e mezzadri.

1) - speciali, relativi alle ditte che non avendo provveduto al pagamento della prima rata dei contributi dovuti per l'anno 1961 hanno rinunciato alla facoltà del versamento diretto;

2) - speciali, riguardanti le ditte iscritte nelle matricole suppletive 1961 per contributi dovuti per gli anni 1960 e precedenti

10 Giugno 1961 (n. 16) ASSICURAZIONE INVALIDITÀ E VECCHIAIA  
(coloni e mezzadri)

che non hanno effettuato il pagamento in c/c della prima rata;

3) - morosi, delle ditte che pur avendo eseguito il pagamento diretto della prima rata, dei contributi riguardanti gli anni 1960 e precedenti non hanno effettuato il versamento di una delle rate successive alla prima.

I contributi iscritti nei succitati ruoli speciali 1961, sono stati determinati in base alle aliquote stabilite dal *D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853*, tenendo presente, però, gli ulteriori provvedimenti di sospensione adottati dal Consiglio dei Ministri che qui di seguito si riassumono e che per l'anno 1960 hanno avuto effetto sui 2/3 del carico, mentre per l'anno 1961 per l'intero ammontare contributivo:

a) sospensione del 40 per cento dei contributi relativi alle giornate di salariati e braccianti e di compartecipanti familiari accertati a carico delle ditte per un importo contributivo da lire 30.001 a L. 70.000;

b) sospensione del 30 per cento dei contributi relativi alle giornate di salariati e braccianti e di compartecipanti familiari accertati a carico delle ditte per un importo superiore alle lire 70.000;

c) sospensione del 60 per cento dei contributi relativi alle giornate di mezzadri e coloni da calcolarsi per ciascun podere condotto a mezzadria e colonia parziaria.

Le aliquote per contributi relativi all'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coloni e mezzadri sono quelle stabilite dalla *legge 26 ottobre 1957, n. 1047*.

I ruoli di cui ai punti 1 e 3 (speciali 1961 e morosi per gli anni 1960 e prec.), compilati dal Servizio per i contributi agricoli unificati saranno posti in riscossione in tre rate a decorrere da quella di agosto p.v., mentre quelli di cui al punto 2 (speciali per gli anni 1960 e prec.) in considerazione delle condizioni economiche delle aziende agricole, saranno posti in riscossione in 9 rate a decorrere sempre da quella di agosto 1961.

I ruoli speciali delle ditte che non hanno provveduto al versamento in conto corrente della prima rata, sono tariffati con le percentuali di aggi di riscossione contrattuali vigenti per ogni

1770

ASSICURAZIONE INVALIDITÀ E VECCHIAIA 10 Giugno 1961 (n. 16)  
(coloni e mezzadri)

comune, per i ruoli morosi, invece, le misure degli aggi sono state maggiorate del 50 per cento giusta quanto disposto dall'art. 2 del *D.L. 13 maggio 1947, n. 493*.

La presente circolare sostituisce a tutti gli effetti la copia della autorizzazione ad imporre da allegare ai ruoli secondo le suindicate istruzioni ministeriali all'atto della loro presentazione alla Intendenza di Finanza per il visto di esecutorietà.

**p. Il Ministro**

*f.to Pezzini*

10 Giugno 1961 (n. 17) ASSICURAZIONE MALATTIA INVALIDITÀ E  
VECCHIAIA  
(coltivatori diretti)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale  
Divisione XXXVII

Roma, 10 giugno 1961

Prot. n. 38/28125 A/22

- Agli Intendenti di Finanza
- Ai Prefetti

**Loro Sedi**

e p.c.:

- Al Ministero delle Finanze - Dir. Gen.  
II.DD. - Div. IV/B

**Roma**

- Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

**Loro Sedi**

- Al Servizio per i Contributi Agricoli  
Unificati

**Roma**

**Oggetto:** Ruoli Contributi Assicurazione Malattia (legge 22 novembre 1954, n. 1136) e Assicurazione Invalidità e Vecchiaia (legge 26 ottobre 1957, n. 1047) dei Coltivatori diretti - Autorizzazione ad imporre.

A norma delle istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze in applicazione della legge 16 giugno 1939, n. 942, si autorizzano gli Intendenti di Finanza a rendere esecutivi i ruoli ordinari di 1<sup>a</sup> serie 1961 di competenza degli anni 1961 e precedenti dei contributi dovuti dai coltivatori diretti titolari di azienda, ai fini dell'assicurazione malattia di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e assicurazione invalidità e vecchiaia di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

I ruoli, compilati dal Servizio per i contributi agricoli unifi-

ASSICURAZIONE MALATTIA INVALIDITÀ      10 Giugno 1961 (n. 17)  
E VECCHIAIA  
(coltivatori diretti)

cati, afferenti gli anni 1960 e precedenti, in considerazione delle condizioni economiche della categoria, verranno posti in riscossione in 12 rate a partire da quella di agosto 1961, mentre quelli relativi all'anno 1961, saranno riscossi in tre rate.

I ruoli di cui trattasi, sono stati predisposti in maniera tale da poter facilmente rilevare le due specie di contribuzione da riportare nelle cartelle esattoriali e precisamente quella riguardante l'assicurazione malattia e quella per l'assicurazione invalidità e vecchiaia.

Le misure delle aliquote tenute presenti per la determinazione dei rispettivi carichi contributivi sono riportate sulla tabella allegata.

Si comunica inoltre che il Servizio predetto è stato autorizzato ad iscrivere sui ruoli ordinari di 1<sup>a</sup> serie 1961 di competenza degli anni 1961 e precedenti predisposti per la riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, anche le quote integrative previste dall'art. 22, lett. D della *legge 22 novembre 1954, n. 1136*.

Come è noto, dette quote integrative vengono, a norma del succitato art. 22, determinate dalle Casse Mutue Comunali di Malattia per i coltivatori diretti, per la copertura dell'eventuale maggiore costo dell'assistenza sanitaria generica e per l'estensione delle prestazioni nelle forme facoltative.

Pertanto a ciascun ruolo, comprendente anche questi contributi integrativi, che sarà sottoposto al visto di esecutorietà degli Intendenti di Finanza, deve essere allegata una copia della delibera con la quale la Cassa Mutua Comunale ha determinato la misura della quota integrativa di cui trattasi.

Gli aggi di riscossione dovuti agli Esattori ed ai Ricevitori Provinciali delle Imposte Dirette, sono quelli contrattuali previsti dall'art. 5 del *T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401* e successive modificazioni, ridotti del 10 per cento.

La presente circolare sostituisce a tutti gli effetti la copia dell'autorizzazione ad imporre da allegare, secondo le istruzioni sopra indicate ai ruoli stessi, all'atto della loro presentazione all'Intendenza di Finanza per il visto di esecutorietà.

p. Il Ministro  
f.to Pezzini



20 Giugno 1961 (n. 19)

ORGANIZZAZIONE INTERNA  
(diritto di voto)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Divisione XXXVII

Prof. n. 3/37/17957

Roma, 20 giugno 1961

- Agli Enti di Previdenza ed Assistenza  
Sociale**Loro Sedi****Oggetto: Esercizio del diritto di voto fuori dalla sede di servizio.**

Per opportuna conoscenza e norma, si trascrive la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 26614-2-7 del 19 maggio 1961, concernente l'argomento indicato in oggetto:

«È ormai prassi di questa Presidenza autorizzare le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici a concedere in occasione di elezioni per la rinnovazione di Consigli Regionali, Provinciali e Comunali brevi permessi al personale dipendente perchè possa esercitare il diritto di voto fuori dalla sede di servizio.

Allo scopo di evitare la necessità di emanare disposizioni in proposito di volta in volta anche nel caso di elezioni isolate, si ritiene opportuno stabilire in linea di massima che, in occasione di elezioni per la rinnovazione dei Consigli predetti, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici sono autorizzati a concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, un breve permesso al personale dipendente, civile e militare, che sia in possesso del certificato elettorale rilasciato da un Comune diverso da quello sede di servizio, affinchè possa recarsi ad esercitare il diritto di voto.

Come per il passato la concessione del permesso sarà limitata alla durata del viaggio più due giorni di permanenza nel luogo delle elezioni e durante l'assenza verrà mantenuto al personale interessato l'intero trattamento di attività esclusi le inden-

1774

ORGANIZZAZIONE INTERNA  
(diritto di voto)

20 Giugno 1961 (n. 19)

nità ed i compensi connessi ad effettive speciali prestazioni».

Si prega di voler accusare ricevuta della presente.

p. Il Ministro  
f.to Carapezza

21 Giugno 1961 (n. 20)

LAVORATORI MIGRANTI  
(regolamenti C.E.E. sicurezza sociale)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Divisione XXXVII

Prof. n. 36/11755/E III 60/H

Roma, 21 giugno 1961

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione

**Loro Sedi**

e p.c.:

- All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Servizio Prestaz. Assicurazioni Generali: Obbligatorie - Uff. 5°

**Roma**- Alla Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale  
- Al Servizio per l'Avviamento e la Tutela dei Lavoratori Migranti**Sede****Oggetto: Regolamenti C.E.E. per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Prestazioni di disoccupazione - Data di rimpatrio.**

Come è noto, ai sensi dell'art. 35, par. 1, del Regolamento n. 3 della Comunità Economica Europea i disoccupati, i quali hanno acquisito il diritto alle prestazioni di disoccupazione in uno degli Stati membri della C.E.E., conservano il diritto a beneficiare delle prestazioni stesse nel territorio di un altro degli Stati membri, per un periodo massimo non superiore al più breve dei termini seguenti:

a) quattro mesi a decorrere dalla data del trasferimento della residenza;

b) cinque mesi a decorrere dalla data del conseguimento del diritto alle prestazioni;

c) il periodo durante il quale avrebbe diritto alle prestazioni in base alla legislazione del Paese dell'ultima occupazione.

Da tale disposizione deriva, fra l'altro, la necessità di conoscere in quale data sono rientrati in Italia i lavoratori italiani rimasti disoccupati in un altro Stato membro della C.E.E., i quali chiedono l'indennità di disoccupazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

A rigore, tale accertamento dovrebbe essere effettuato mediante il controllo del timbro apposto sul passaporto al momento in cui viene varcata la frontiera, ma in pratica non sempre è possibile basarsi su un passaporto.

Pertanto allo scopo di evitare eccessivi ritardi nella definizione delle domande in questione, questo Ministero, come proposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ritiene sufficiente a documentare la data del rimpatrio una dichiarazione scritta rilasciata dagli interessati contestualmente alla presentazione della domanda (mod. Ds. 21) presso il competente Collocatore comunale.

In relazione a quanto sopra, si pregano gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione di voler invitare i collocatori comunali delle rispettive Province a farsi rilasciare dagli interessati all'atto della presentazione della domanda di indennità di disoccupazione (Mod. Ds. 21) la suddetta dichiarazione scritta che, per maggior semplicità e comodità, si ritiene opportuno fare inserire nella prima facciata della domanda (Mod. Ds. 21) nella parte che precede immediatamente la firma del richiedente.

**p. Il Ministro**

*f.to Pezzini*

1777

**23 Giugno 1961 (n. 19) CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO**  
(assegni familiari agli istruttori)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 23 giugno 1961

Divisione XXX  
Prof. n. 05/XXX

- A tutti gli Uffici del Lavoro e della  
Massima Occupazione  
Loro Sedi

**Oggetto: Personale istruttore cantieri di lavoro - Aumento degli  
assegni familiari e relativi contributi.**

Come è noto, con circolare n. 15 del 9 giugno 1961 è stata disposta, in attesa del perfezionamento del provvedimento di legge, l'immediata applicazione delle disposizioni concernenti l'aumento degli assegni familiari ai lavoratori e, conseguentemente, dei relativi contributi.

Pertanto, gli Enti gestori dei cantieri di lavoro, con esclusione, quindi, di quelli di rimboschimento, i quali sono tenuti - in quanto non rivestono la figura di Enti pubblici - a corrispondere gli assegni familiari al personale istruttore dei cantieri stessi, verseranno i contributi relativi, nella nuova misura del 35,10 per cento della retribuzione lorda, con decorrenza 1° maggio 1961.

Gli Uffici in indirizzo comunicheranno quanto sopra ai predetti Enti gestori dei cantieri di lavoro in atto nelle rispettive provincie, unitamente alla nuova misura degli assegni familiari, precisata nella circolare predetta.

**p. Il Direttore Generale**  
f.to Moriniello

1778

ASSEGNI FAMILIARI  
(invalidi di guerra e del lavoro)

7 Luglio 1961

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 7 luglio 1961

Divisione XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Assegni familiari - Invalidi di guerra e invalidi del lavoro iscritti nella I o II classe delle liste di collocamento. Trasferimento della qualifica di capofamiglia.**

Come è noto, le istruzioni diramate - su conforme richiesta dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - con la **circolare n. 26/105-XXV, dell'8 aprile 1960**, disponevano che sul *Mod. C/1* dei prestatori d'opera invalidi di guerra e del lavoro o solo invalidi del lavoro, iscritti alla I o II classe delle liste del collocamento, venisse apposta la dicitura «*non valido ai fini degli assegni familiari*».

Tale accorgimento aveva lo scopo di eliminare l'inconveniente - peraltro frequente - della doppia percezione degli assegni familiari corrisposti, in un caso per la disoccupazione del padre e nell'altro, a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dalla I.N.P.S. per l'invalidità dello stesso.

Nell'attuazione pratica della predetta circolare è emerso un grave inconveniente nel senso che apponendo la dicitura in questione sui *Modelli C/1* degli invalidi interessati, anche di quelli non riconosciuti inabili al lavoro ai sensi dell'art. 10 del *R.D. L. 14 aprile 1939, n. 636*, gli assegni familiari non vengono corrisposti in nessuno dei due casi (disoccupazione ed invalidità).

Dopo un più approfondito riesame della questione è accertato che l'I.N.P.S. è in grado di eliminare gli inconvenienti verificatisi con i propri mezzi di controllo, questo Ministero ritiene

**7 Luglio 1961**

**ASSEGNI FAMILIARI**  
(invalidi di guerra e del lavoro)

opportuno abrogare le disposizioni contenute nella sopra indicata circolare, restituendo efficacia a quelle diramate con la circolare 16/1/VIII del 10 marzo 1955.

Si prega di dare cortese cenno di assicurazione.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*

1780

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(corsi di specializzazione tecnico-professionale)

10 Luglio 1961

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 10 luglio 1961

Divisione XXVII

- All'Ufficio del Lavoro e della Massima  
Occupazione

Prot. n. 27/5137/70 CN

Loro Sedi

- e p.c.:

- All'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Corsi di specializzazione tecnico-professionale non finanziati dal Ministero del Lavoro - Riconoscimento, ai fini del collocamento, degli attestati di idoneità professionale rilasciati dall'A.N.M.I.**

L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (A.N.M.I.) ha chiesto che i corsi di addestramento professionale gestiti e finanziati direttamente dall'Associazione medesima vengano posti sotto la vigilanza didattico-disciplinare degli organi di questo Ministero e che al termine di essi partecipino alle Commissioni di esame delegati di codesto Ufficio.

Questo Ministero, convenendo su quanto fatto presente dall'Ente interessato, ha tuttavia prospettato all'Ente stesso la necessità che codesti Uffici vengano tempestivamente informati della istituzione dei corsi in parola.

Ciò soprattutto al fine di consentire che, al termine dell'attività addestrativa, codesto Ufficio possa provvedere a designare, quale componente la Commissione di esame, un proprio delegato, anche per controfirmare l'attestato di idoneità ai fini di quanto è stabilito dall'art. 52, comma 4°, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Per il resto, la Commissione esaminatrice dovrà, beninteso,



**10 Luglio 1961**

**ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE**  
(corsi di specializzazione tecnico-professionale)

essere formata ai sensi della circolare n. 11 del 23 maggio 1950, punto 33, e successive modificazioni apportate con circolare numero 69, in data 7 dicembre 1959, punto 15, b), primo capoverso.

**p. Il Ministro**  
*f.to Altarelli*

1782

ORGANIZZAZIONE INTERNA  
(statistica opere pubbliche)

14 Luglio 1961 (n. 24)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 14 luglio 1961

Divisione XXIV

- A tutti gli Uffici del Lavoro e della  
Massima Occupazione

Prot. n. 5/XXIV

Loro Sedi

**Oggetto: Statistica delle Opere Pubbliche. Modello ISTAT 1/301.**

Come è noto i modelli statistici *ISTAT 1/301* inviati mensilmente da codesti Uffici, debbono essere elaborati da questo Ministero, al fine della compilazione dei modelli *ISTAT 1/302* da trasmettere all'Ufficio di Coordinamento delle Opere Pubbliche.

Il citato lavoro di elaborazione viene effettuato con le macchine meccanografiche a schede perforate e ciò comporta la necessità di contraddistinguere ciascuna categoria di opere con dei numeri di codice. Alla codificazione ha finora provveduto questo Ministero.

Poichè si ritiene che essa possa più agevolmente essere fatta da codesti Uffici in sede di compilazione del modello *ISTAT 1/301*, si dispone che, ad iniziare dalla rilevazione del mese di luglio, nella colonna 3, in luogo della denominazione della categoria di appartenenza dei lavori, vengano indicati i corrispondenti numeri di codice, numeri che codesti Uffici troveranno nell'allegato elenco. Nella colonna citata non dovranno figurare altre indicazioni.

Tale lavoro non sembra presenti particolari difficoltà; tuttavia si ritiene possano essere utili alcuni esempi.

Si supponga che debba essere attribuito il numero di codice ad un'opera consistente nella costruzione di un edificio ad uso scolastico: orbene, nella colonna 3 dovrà indicarsi «060/061» perchè il primo numero contraddistinguerà la categoria e cioè «edilità pubblica» ed il secondo la sottocategoria «edilità sco-

14 Luglio 1961 (n. 24)

ORGANIZZAZIONE INTERNA  
(statistica opere pubbliche)

lastica». «Qualora, invece, si fosse dovuto codificare la costruzione di una colonia, si sarebbe dovuto indicare «060/063» in quanto, pur trattandosi sempre di edilizia pubblica, essa aveva fini assistenziali; nel caso, infine, di un edificio pubblico non meglio specificato si indicherà unicamente il codice di categoria (060) non essendo previsto, per tale tipo di opera, un codice di sottocategoria.

Con l'occasione questo Ministero raccomanda di porre la massima attenzione nella compilazione di tutte le colonne del modello *ISTAT 1/301*, perchè anche i più piccoli errori vengono sempre rilevati da questo Ministero e sono causa di notevole dispendio di tempo. A tal fine si chiarisce che:

1) l'importo da indicare nella colonna 15 deve essere ricavato sommando al valore del lavoro eseguito nel mese in esame il valore del lavoro eseguito a tutto il mese precedente, tenendo presente, per quanto riguarda i cantieri temporaneamente sospesi, che per tutta la durata della sospensione deve sempre essere ripetuto il valore del lavoro eseguito durante il periodo di attività, mentre, naturalmente, per questi ultimi saranno lasciate in bianco le colonne 14 e 17;

2) non deve essere effettuata la distinzione che alcuni Uffici fanno tra le giornate di lavoro degli operai e quelle degli istruttori;

3) per quanto riguarda le cifre da riportare nelle colonne 8, 9, 11 e 12, si avverte che qualsiasi cambiamento rispetto al mese precedente deve essere giustificato dall'indicazione delle relative variazioni nell'apposita colonna 7 che, si rammenta, deve essere sempre divisa in due parti anche se sull'importo preventivato a carico dello Stato non vi siano state variazioni. Le cifre riportate nella colonna 7 dovranno sempre essere precedute dal segno «+» o «-» per indicare se la variazione è in aumento oppure in diminuzione;

4) è necessario accertare sempre, per i cantieri terminati nel corso del mese, che l'importo della colonna 8 sia identico a quello della colonna 15;

5) è molto importante anche la distinzione da farsi tra «Ope-

re pubbliche» ed opere a «Finanziamento pubblico», onde procedere alla compilazione di separati modelli statistici. Purtroppo, però, molti Uffici attualmente non provvedono a fare tale distinzione oppure non la effettuano in modo esatto. Si deve, pertanto, richiamare l'attenzione sulle norme contenute nelle pagine 6 e 7 delle «Istruzioni per la rilevazione statistica delle Opere pubbliche» diramate dall'Istituto Centrale di Statistica ed inviate in duplice esemplare a codesti Uffici con la circolare n. 78 del 31 dicembre 1958.

Si stabilisce infine che, nella compilazione del modello *ISTAT 1/302* vengano messi in evidenza i cantieri che iniziano nel mese al quale ciascuna rilevazione si riferisce. A tal fine la data di apertura di tali cantieri (colonna 5) dovrà essere sottolineata in rosso. Ad esempio, nel modello di luglio, dovrà essere sottolineata in rosso la data di apertura di tutti i cantieri iniziati in tale mese.

Tutti gli Uffici sono invitati ad effettuare i totali delle colonne 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 17 del modello più volte richiamato.

Si resta in attesa di un cenno di ricezione e di assicurazione.

p. Il Ministro

f.to Altarelli

14 Luglio 1961 (n. 24)

ORGANIZZAZIONE INTERNA  
(statistica opere pubbliche)

ALL. 1

NUMERI DI CODICE PER LA CLASSIFICAZIONE, NEL MODELLO  
ISTAT 1/301, DELLE OPERE PUBBLICHE DI CUI AL MODELLO  
ISTAT 1/305

Natura dei lavori per categoria di opere	N. di codice
1. Strade statali, provinciali e comunali, piazze, ponti, gallerie, fabbricati vari per autolinee, ecc. Case cantoniere	010 010/011
2. Opere ferroviarie	020
3. Opere marittime	030
4. Opere idrauliche (arginature, difese, ecc.)	040
5. Impianti di telecomunicazioni	050
6. Opere edilizie: edifici pubblici, edilizia monumentale e scavi archeologici	060
Edifici scolastici	060/061
Edifici di culto	060/062
Edifici di assistenza e beneficenza	060/063
7. Edilizia per abitazione	070
8. Opere igienico-sanitarie:	080
Mercati e lavatoi	080
Ospedali, sanatori, ambulatori, ecc.	080/081
Acquedotti	080/082
Fognature	080/083
Mattatoi	080/084
Cimiteri	080/085
9. Opere di bonifica e di sistemazione montana: prosciugamento terreni, sistemazione alvei di pianura (arginature, ecc.) canali di bonifica, impianti idrovori per scolo ed irrigazione, canali di irrigazione (°)	090
(°) - sistemazione idraulica dei corsi d'acqua consolidamento versanti e rimboschimento.	

Natura dei lavori per categoria di opere	N. di codice
Edifici borghi rurali:	
Pubblici	090
Strade di bonifica e ponti	090/091
Scolastici	090/092
Di culto	090/093
Di assistenza e beneficenza	090/094
Case coloniche e dei borghi rurali:	090/095
Acquedotti	090/096
Impianti elettrici	090/097
10. Opere di trasformazioni agrarie e fondiarie	
(compresi gli impianti di conservazione dei	
prodotti agricoli) superficie terreni migliorati	100
Case coloniche ed altri fabbricati rurali:	100/101
Strade	100/102
11. Opere Varie: impianti sportivi ed opere di natura varia	110
Impianti di illuminazione di piazze e strade	110/111

19 Luglio 1961 (n. 23)

ORGANIZZAZIONE INTERNA  
(emolumenti personale)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 19 luglio 1961

Divisione XXXVII

Prot. n. 7/37/18551

- A tutti gli Enti di Previdenza ed Assi-  
stenza Sociale**Loro Sedi****Oggetto: Ritenute erariali sugli emolumenti corrisposti al perso-  
nale.**

Con circolare n. 16 del 2 maggio 1959, questo Ministero ebbe a rappresentare a codesti Enti la necessità di seguire criteri uniformi nell'applicazione - a norma delle disposizioni vigenti in materia - delle ritenute erariali sugli emolumenti corrisposti al dipendente personale.

Nel richiamare il contenuto di detta circolare, si pregano le Amministrazioni in indirizzo di voler far conoscere se e quali provvedimenti siano stati eventualmente adottati a seguito delle istruzioni come sopra impartite, fornendo in ogni caso assicurazioni circa l'applicazione delle ritenute in parola, nei confronti di *tutto* il personale dipendente, alla stregua dei criteri fissati dal T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

Si resta in attesa di sollecito riscontro.

p. Il Ministro  
f.to Carapezza

1788

PREVIDENZA E ASSISTENZA  
(ausiliari traffico)

24 Luglio 1961 (n. 21)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale  
Divisione XXXVIII

Roma, 24 luglio 1961

Prot. n. 38/37708

- Agli Ispettorati del Lavoro

**Loro Sedi**

e p.c.:

- All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Generale
- All'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie - Direz. Gen.
- All'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Generale
- Alla Federazione Italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico (FILTAT) - Via Nizza 45
- All'Unione Italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico (UILTAT) - Via dei Mille 41 A
- Al Sindacato Nazionale Facchini ed Ausiliari (SNFA) - Via Boncompagni 19
- Al Sindacato Nazionale Barrocciai Piccoli Autotrasportatori ed Ausiliari del Traffico - Via Boncompagni 19

**Roma**

**Oggetto:** Problemi concernenti la tutela previdenziale ed assistenziale dei lavoratori «ausiliari del traffico» riuniti in cooperative, carovane, gruppi, ecc.

Per l'esame dei vari problemi concernenti la tutela previdenziale ed assistenziale dei lavoratori «ausiliari del traffico» riu-



24 Luglio 1961 (n. 21)

PREVIDENZA E ASSISTENZA  
(ausiliari traffico)

niti in cooperative, carovane, gruppi, ecc., è stato costituito presso lo scrivente Ministero un gruppo di studio, composto dai rappresentanti degli Istituti assicuratori e delle Associazioni di categoria interessate.

Il gruppo di studio, prima di procedere ad un esame dei problemi di fondo, diretti a realizzare una soluzione organica dei problemi stessi nell'ambito dell'ordinamento vigente in materia di previdenza e di assistenza sociale, ha soffermato la propria attenzione su alcune questioni che, per lo stato di incertezza e di dubbio in cui si dibattono, richiedono una sollecita, se pure contingente, soluzione.

Il Ministero scrivente, preso atto delle richieste e delle osservazioni formulate in seno al Gruppo di studio, ha assunto in materia opportune direttive con propria nota n. 38/37154/C1/B del 24 maggio 1961, indirizzata agli Istituti assicuratori ed alle Associazioni di categoria interessate.

Si trasmette in copia la ministeriale suddetta per gli adempimenti che le direttive ivi previste comportano per codesti Ispettorati.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sulle determinazioni assunte in ordine al punto 1) della nota di cui trattasi, laddove si indicano i criteri da seguire per la determinazione della base di calcolo dei contributi dovuti dagli organismi economici di «ausiliari del traffico» per conto dei lavoratori avventizi ed occasionali dipendenti dagli organismi stessi.

In sostanza, dette disposizioni, che hanno trovato la loro ragione d'essere nella natura del rapporto di lavoro che lega agli organismi economici i lavoratori avventizi ed occasionali, i quali debbono essere considerati come dei comuni lavoratori subordinati, prevedono che i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori medesimi debbono essere calcolati sulla effettiva retribuzione loro corrisposta dagli organismi economici.

Questo Ministero, in considerazione del fatto che, per diverse direttive in precedenza assunte, la maggior parte degli organismi economici in questione ha finora adempiuto all'obbligo contributivo per i lavoratori avventizi ed occasionali sulla base dei salari medi convenzionali previsti per i soci di detti organismi, ha stabilito che la nuova direttiva, intesa ad applicare i contri-

buti per tali lavoratori sulle effettive retribuzioni, abbia effetto « ex nunc ».

Con tale espressione dovrebbe intendersi che la direttiva in parola abbia applicazione immediata.

Senonchè, è stata fatta presente la necessità che gli organismi interessati dispongano di un certo lasso di tempo per potersi adeguare sul piano organizzativo, ma soprattutto su quello finanziario, alla nuova direttiva, che comporta, come è ovvio, l'addossamento di notevoli oneri.

Questo Ministero, debitamente valutando tali considerazioni, e ravvisando che la nuova direttiva, se attuata con effetto immediato, sarebbe suscettibile di determinare da parte degli organismi interessati situazioni anche gravi di inadempienza, la cui regolarizzazione « a posteriori » creerebbe ulteriori problemi di non facile soluzione, è d'avviso che si possa concedere agli organismi stessi una certa remora per l'applicazione, in via generale, e senza eccezioni di sorta, della nuova direttiva.

In tal senso questo Ministero accorda come termine ultimo di tolleranza dei criteri in atto per il calcolo dei contributi riferiti ai lavoratori avventizi ed occasionali dipendenti dagli organismi di cui trattasi la data del 31 dicembre 1961.

Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 1962 gli organismi stessi dovranno provvedere al versamento dei contributi per i lavoratori di cui trattasi sulla base della effettiva retribuzione, secondo le norme vigenti per il calcolo dei contributi relativi ai comuni lavoratori subordinati.

Pertanto, le disposizioni di cui all'allegata nota n. 38/37154/C1/B del 24 maggio 1961, si intendono modificate, per quanto chiarito con la presente, unicamente per la parte relativa alla decorrenza dell'applicazione della direttiva di cui al punto 1°.

p. Il Ministro  
f.to Pezzini

24 Luglio 1961 (n. 15)

APPRENDISTATO  
(lavorazioni a cottimo, ad incentivo o in serie)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro

Roma, 24 luglio 1961

Divisione XVII

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

e p.c.:

Prof. n. 37590/ app/ a

- A tutti gli Uffici del Lavoro e della  
Massima Occupazione- Alle Organizzazioni Sindacali Nazio-  
nali dei Datori di Lavoro e dei Lavo-  
ratori

Loro Sedi

**Oggetto: Apprendistato - Art. 11 - lettera f), legge 19 gennaio  
1955, n. 25 - Lavorazioni a cottimo, ad incentivo o in  
serie - Richiesta di notizie.**

La legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, stabilisce all'art. 11, lettera f), che il datore di lavoro ha l'obbligo di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, nè in genere a quelle a incentivo o in serie, se non per il tempo strettamente necessario all'addestramento e previa comunicazione all'Ispettorato del Lavoro.

Il regolamento di esecuzione alla legge anzidetta all'art. 23 ha poi precisato che i limitati periodi di tempo durante i quali l'apprendista può essere adibito, per necessità tecniche inerenti all'addestramento pratico, alle lavorazioni sopra menzionate sono determinati dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Nel caso in cui manchino le norme contrattuali perchè non esiste il contratto collettivo o perchè, pur esistendo, esso non determina i periodi di tempo durante i quali l'apprendista può essere adibito alle lavorazioni di che trattasi, il citato art. 23 rimette all'Ispettorato del Lavoro la valutazione circa la durata di detti periodi in rapporto alle effettive necessità dell'addestramento,

attribuendogli il potere di imporre la riduzione quando tale durata risulti eccessiva.

Il fondamento della norma è quello di impedire che il giovane lavoratore sia sottoposto a sforzi eccessivi non confacenti con la sua età per la salvaguardia delle sue condizioni fisiche. A garantire poi l'osservanza della norma stessa e affinché la vigilanza relativa sia resa efficace, il secondo comma del citato art. 23 prevede l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare preventivamente all'Ispettorato del lavoro competente il periodo durante il quale egli intende adibire l'apprendista alle lavorazioni in parola.

Allo scopo di assicurare l'osservanza dell'obbligo posto dalla legge ai datori di lavoro, si invitano codesti Uffici a svolgere una intensa e rigorosa azione di vigilanza, per fa sí che i datori di lavoro, adibiscano gli apprendisti alle lavorazioni sopraccennate solamente quando ricorrono esigenze connesse con l'addestramento pratico per il periodo strettamente necessario, provvedendo, poi, altresí a dare preventiva comunicazione agli organi di vigilanza dei periodi di tempo in cui tale occupazione ha luogo.

Poichè è intendimento di questo Ministero di seguire il grado e l'andamento dell'applicazione della disposizione di che trattasi, si pregano codesti Uffici di voler riferire, entro e non oltre il 31 agosto p.v., notizie al riguardo, comunicando in particolare il numero delle notifiche pervenute nel corrente anno e gli interventi attuati, con la indicazione del settore produttivo cui le aziende appartengono e del numero degli apprendisti che sono stati adibiti a tali lavorazioni.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*

3 Agosto 1961 (n. 119)

COLLOCAMENTO  
(manodopera raccolta olive)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 3 agosto 1961

Divisione XXV

- Agli Uffici Regionali del Lavoro e  
della Massima Occupazione di**Roma - Napoli - Potenza - Bari - Reggio  
Calabria**

e p.c.:

- Agli Ispettorati Regionali di

**Roma - Napoli - Potenza - Bari - Reggio  
Calabria**- Agli Uffici Provinciali del Lavoro e  
della Massima Occupazione di**Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo -  
Avellino - Benevento - Caserta - Saler-  
no - Matera - Brindisi - Foggia - Lecce -  
Taranto - Catanzaro - Cosenza****Oggetto: Norme per il collocamento della manodopera addetta  
alla raccolta stagionale delle olive.**

Come è noto, al fine di risolvere i problemi relativi al collocamento della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nelle regioni del Lazio, della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria, è stato emanato, ai sensi dello art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il D.P.R. 27 novembre 1960, n. 1894, recante norme integrative che prevedono, tra l'altro, la compilazione di un piano di contingentamento e di compensazione della manodopera locale e di quella migrante nei diversi Comuni interessati alla campagna olivicola.

Con la circolare n. 59/114-XXV del 2 novembre 1960 furono

1794

COLLOCAMENTO  
(manodopera raccolta olive)

3 Agosto 1961 (n. 119)

diramate disposizioni per una efficace applicazione delle norme contenute nel citato decreto.

Dalle relazioni pervenute, a richiesta di questo Ministero - alla fine della campagna 1960-61 - si è rilevato che le disposizioni ministeriali sono andate incontro alle esigenze della categoria di cui trattasi.

Ciò stante si confermano le istruzioni contenute nella citata circolare e si pregano gli Uffici in indirizzo di voler eseguire gli adempimenti in essa previsti.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*

11 Agosto 1961 (n. 0/6) CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO  
(prolungamento)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 11 agosto 1961

Divisione XXX

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima  
Occupazione

**Loro Sedi**

e p.c.:

- Alle Prefetture

**Loro Sedi**

**Oggetto: Prolungamento cantieri iniziati negli scorsi esercizi  
finanziari.**

Come è noto, la circolare n. 1515 del 14 aprile 1961, concernente la predisposizione dei piani provinciali dei cantieri per disoccupati per l'esercizio finanziario 1961-62 stabilisce al punto 3°, comma D, della seconda parte, confermando peraltro istruzioni già da tempo impartite, che nella redazione dei piani stessi venga data la precedenza alle proposte che si riferiscono a cantieri aventi per oggetto il completamento di opere già parzialmente finanziate con precedenti provvedimenti ministeriali.

Ciò allo scopo di evitare che opere, già in parte compiute, vengano completamente abbandonate con il triplice effetto negativo della mancata realizzazione del fine pubblico previsto «ab initio», dell'inutile sperpero di denaro pubblico e con la inevitabile conseguente delusione delle aspettative di quanti, interessati alla realizzazione delle opere stesse, potrebbero anche essere portati ad ascrivere all'inerzia dei pubblici uffici l'insuccesso delle iniziative locali.

Poichè si è constatato che non sempre la norma in questione è stata osservata, si invitano gli Uffici in indirizzo a dare la precedenza assoluta alle proposte di prolungamento di cui trat-

1796

CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO 11 Agosto 1961 (n. 0/6)  
(prolungamento)

tasi, sia nella definizione dell'oggetto dei lavori non ancora precisati in sede di elaborazione dei piani provinciali, sia nella eventualità che si renda necessario richiedere allo scrivente sostituzioni di proposte già formulate con i piani provinciali stessi.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione di adempimento.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*



12 Agosto 1961 (n. 1)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(attività dei Centri)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dell'Orientamento  
e dell'Addestramento Professionale  
dei lavoratori

Roma, 12 agosto 1961

Divisione VIII

Prot. n. 1 (All. 3)

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione
- Agli Enti Gestori di Corsi di Addestramento Professionale per Lavoratori

e p.c.:

- Alle Prefetture
- Agli Ispettorati del Lavoro

**Loro Sedi**

- All'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni

Roma

**Oggetto: Attività dei Centri di Addestramento professionale per l'esercizio finanziario 1961-62.**

Si dettano le norme per l'attività dei Centri di addestramento professionale per l'esercizio finanziario 1961-62.

Esse accolgono parzialmente anche i suggerimenti della speciale Commissione istituita presso il Ministero del Lavoro e del suo rapporto conclusivo, mirando, sotto riserva di ulteriori provvedimenti legislativi ed amministrativi, a caratterizzare l'attività addestrativa posta sotto il controllo del Ministero del Lavoro in forma originale e specifica nei confronti delle iniziative che spettano al Ministero della Pubblica Istruzione per il potenziamento della istruzione di base.

Entro l'ambito degli orientamenti generali della politica della istruzione nel Paese, esse si propongono di accelerare il processo di addestramento giovanile in funzione delle sempre più

pressanti necessità delle attività industriali, commerciali e terziarie, nonché dello sforzo che andrà compiuto in agricoltura, specialmente per le zone a coltura intensiva.

### **1 - Carattere dell'addestramento con riferimento all'età lavorativa.**

I Centri di addestramento professionale, non dovendo costituire un doppione, più o meno artificioso, degli Istituti professionali sottoposti al Ministero della Pubblica Istruzione non possono rivolgersi se non a «giovani lavoratori» che naturalmente abbiano superato l'età scolastica e siano iscritti all'Ufficio di collocamento.

In attesa che sia perfezionato presso la Camera dei Deputati l'*iter* del disegno di legge, approvato dal Senato della Repubblica, con cui l'età di lavoro nell'industria viene elevata a 15 anni, per questo anno l'età minima per l'ammissione al Centro di addestramento di tutti i settori rimane stabilita in anni 14. Essa sarà elevata ad anni 15 per l'esercizio 1962-63, subordinatamente all'approvazione della legge suddetta.

Nessuna eccezione sarà consentita.

Nel caso che risultino iscritti o frequentanti allievi di età inferiore, o non iscritti al collocamento, questo Ministero, in sede di contabilità finale, applicherà una sanzione amministrativa decurtando l'erogazione ministeriale di una quota proporzionale alle irregolari iscrizioni, o frequenze, maggiorata del 10 per cento.

Nei casi più gravi questo Ministero si riserva di adottare più drastici provvedimenti fino a giungere alla sospensione dei corsi.

### **2 - Coordinamento con l'apprendistato: precisazione della sfera d'azione.**

L'attività dei Centri di addestramento professionale deve svolgersi in armonia con le altre iniziative promosse dallo stesso Ministero del Lavoro, ed in particolare con l'apprendistato.

12 Agosto 1961 (n. 1)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(attività dei Centri)

Pertanto, nei mestieri dove per tradizione l'apprendistato, specialmente artigiano, fornisce vasta manodopera qualificata, finanche a volte esuberante rispetto alla domanda, è opportuno che l'attività dei centri di addestramento professionale sia ridimensionata in maniera che possano svolgere a preferenza la loro azione, con efficacia e con larghezza di mezzi, per le qualificazioni in cui le leve dell'apprendistato sono più ridotte.

Alla luce di tali principi, questo Ministero è venuto nella determinazione di non concedere nuovi corsi di primo anno per mestieri di sarti su misura, calzolai, falegnami generici, taglio e cucito, biancheriste, maglieriste, modiste, camiciaie, pantolonaie, ricamatrici e similari. In via transitoria, saranno, invece, concessi, per gli stessi mestieri, corsi di secondo anno laddove nel passato esercizio i Centri abbiano dimostrato la loro funzionalità.

Tali norme, ovviamente, non riguardano i corsi che preparano all'industria per la produzione in serie.

Considerate le difficoltà di funzionamento e di adeguato controllo dei corsi per lavoratrici domestiche, assistenti familiari e similari, sono esclusi altresì i corsi che abbiano detto scopo, salvo che siano svolti per corrispondere ad esigenze di carattere emigratorio, con garanzia di immediata occupazione.

### 3 - Articolazione dei corsi.

L'articolazione dell'attività dei Centri è ammessa per tre tipi di corsi:

A) *Corsi di prima formazione per giovani lavoratori non occupati*, sforniti di titolo di studio, o con titolo di studio non superiore alla scuola media.

La durata di questi corsi non dovrà superare comunque, i due anni.

Il programma di attuazione del ciclo addestrativo completo deve risultare all'atto di richiesta del corso di primo anno. A titolo indicativo si allega alla circolare uno specchio, non vincolante, che è stato elaborato per la formazione professionale accelerata dei lavoratori italiani che dovranno emigrare nella Re-

pubblica Federale Tedesca.

In via eccezionale, e solo per l'esercizio finanziario 1961-62, saranno ammessi al finanziamento anche corsi di terzo anno, quando in proposito vi siano precedenti espliciti impegni del Ministero del Lavoro.

B) *Corsi di promozione dei lavoratori*, destinati a lavoratori che siano già occupati e che desiderano cambiare, o migliorare, la loro occupazione. Le lezioni dovranno svolgersi di sera o, comunque in orario in cui i lavoratori siano in condizioni di disimpegno.

I corsi non dovranno superare la durata di un anno.

C) *Corsi di alta specializzazione per giovani* non occupati forniti di licenza media superiore od inferiore.

Tali corsi possono essere ad esempio per corrispondenti commerciali, interpreti-traduttori, addetti alla tenuta dei libri paga, contabili, segretari di azienda, segretari stenodattilografi.

Anche per questi corsi la durata massima non può essere superiore ad un anno.

Il Ministero si riserva di finanziare corsi di alta specializzazione nei limiti delle possibilità del bilancio. Condizione essenziale tuttavia è che sia assicurato a ciascun corso di specializzazione almeno la presenza di venti giovani, forniti tutti di un titolo di studio omogeneo, richiesto per la specializzazione.

#### **4 - Ordine di priorità dei programmi: geografico-professionale-professionale-occupazionale.**

Nell'approvare il programma dei Centri, il Ministero si atterrà al seguente ordine di priorità:

a) rinnovato finanziamento a Centri già funzionanti per l'esercizio 1960-61, nel quadro delle direttive della presente circolare, sempre che i Centri abbiano dato buona prova e sotto la specifica condizione - *inderogabile* - dell'avvenuta presentazione dei rendiconti relativi agli esercizi precedenti, ivi compreso il 1960-1961;

12 Agosto 1961 (n. 1)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(attività dei Centri)

b) nuovo finanziamento dei Centri già riconosciuti con riserva, o per nuovi Centri che chiedano il riconoscimento, con preferenza:

- sul piano geografico, per le zone che abbiano una più alta percentuale di popolazione attiva agricola rispetto alla media nazionale;

- sul piano professionale, per le iniziative di qualificazioni in mestieri che, a giudizio della Commissione Centrale per il Collocamento, siano più richiesti dalle esigenze dello sviluppo economico del Paese;

- sul piano occupazionale, per le iniziative che diano affidamento di rapido impiego dei giovani qualificati.

**5 - Selezioni psico-attitudinali ed orientamento professionale.**

Gli allievi dei corsi di prima formazione che saranno iscritti al primo anno per l'esercizio 1961-62 dovranno essere soggetti di ufficio a selezione psico-attitudinale a cura dell'E.N.P.I. Per questo anno la selezione avverrà dal primo al 31 ottobre. Essa avrà anche finalità di orientamento professionale.

Il Ministero del Lavoro curerà che per ciascuno allievo sia adottata una scheda tipo in cui saranno iscritte le notizie più importanti, emergenti sia dalla selezione psico-attitudinale sia dall'addestramento successivo, in maniera che i giovani possano essere seguiti anche all'atto della immissione al lavoro.

Le istruzioni di dettaglio saranno impartite successivamente.

**6 - Istruttori: requisiti ed albi regionali.**

In attesa di procedere alla istituzione di appositi albi regionali di istruttori, il che avverrà nel corso dell'esercizio 1961-1962, si confermano, in proposito, tutte le disposizioni contenute nella circolare n. 17109 del 21 luglio 1960 e precisamente:

- *gli istruttori teorici* dovranno essere in possesso di titolo

di studio almeno di scuola media superiore e, comunque, sempre adeguato al livello e alla natura dell'insegnamento;

- *gli istruttori pratici* dovranno possedere, oltre alla completa conoscenza del mestiere oggetto dell'addestramento, concreta esperienza pratica, acquisita mediante adeguato periodo di esercizio del mestiere nella attività produttiva. Tale esperienza, regolarmente documentata, dovrà essere di norma di durata non inferiore ai 5 anni.

Costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'assunzione, la frequenza, con esito positivo, di corsi di formazione o di informazione didattica presso uno dei Centri nazionali appositamente istituiti da questo Ministero.

La presenza di uno o più istruttori che non rispondano ai richiesti requisiti, potrà essere motivo di immediata sospensione dei corsi.

#### **7 - Contributi ministeriali - Incentivi.**

Questo Ministero ritiene di dover migliorare il trattamento agli Enti gestori, specie per spronarli, anche con incentivi idonei, a formare quadri efficienti delle loro istituzioni.

Il contributo a carico del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori» verrà articolato nelle seguenti voci:

a) Organizzazione del corso (comprendente tutte le spese di direzione, segreteria, istruttori, personale di servizio, consumi e spese generali);

b) Oneri sociali.

Il preventivo di spesa relativo alla lettera a) dovrà mantenersi entro i limiti fissati nell'allegato numero I, del quale, per gruppi di categorie professionali, viene determinata la durata massima consentita del corso, in numero di ore, nonché il «limite massimo» della spesa e il contributo a carico del «Fondo» per ogni allievo frequentante. Il numero totale degli allievi non

12 Agosto 1961 (n. 1)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(attività dei Centri)

può ovviamente superare quello dei posti di lavoro riconosciuti in ciascun reparto addestrativo.

Di conseguenza, la spesa complessiva in sede di rendiconto, dovrà essere rapportata ai due parametri predetti: numero degli allievi frequentanti e durata effettiva dell'addestramento, in ore.

I compensi per gli istruttori teorici pratici, nonché le spese per i consumi, non potranno essere, in alcun caso, inferiori a quelle già previste per l'anno 1960-61.

Il contributo del Ministero è composto di due parti: una fissa, pari al 90 per cento delle spese preventivate entro il «limite massimo», che verrà erogata in una o più soluzioni durante lo svolgimento del corso; una variabile, ad incentivo, sulla base del numero degli allievi promossi fino al 30 per cento di tale limite.

L'importo dei premi predetti è destinato alla integrazione dei compensi agli istruttori, per almeno il 50 per cento, in proporzione del numero delle ore di lezione svolte da ciascuno e, per il rimanente, alla integrazione dei compensi previsti per la direzione e la organizzazione dei corsi.

#### **8 - Premio di «assicurato collocamento» in relazione all'ordinamento del Fondo Sociale Europeo.**

Saranno presi in considerazione particolare i risultati della attività addestrativa ove consentano di utilizzare al massimo le provvidenze previste dal Regolamento sul Fondo Sociale Europeo. Come è noto, esso ammette il rimborso del 50 per cento delle spese effettuate da uno Stato membro (e perciò quelle che gravano sul Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori) o da un organismo di diritto pubblico, quando il lavoratore che si trova nelle condizioni stabilite dal regolamento stesso, entro l'anno successivo alla formazione ricevuta, abbia svolto attività lavorativa subordinata per almeno sei mesi nella professione o mestiere nel quale è stato formato.

In favore dei Centri che abbiano svolto l'addestramento pro-

fessionale di lavoratori, nei confronti dei quali si verificano le citate condizioni previste dal Regolamento del Fondo Sociale Europeo, e le cui spese siano ammesse al rimborso a favore del Fondo, verrà riconosciuto un ulteriore premio di «assicurato collocamento» nella misura del 15 per cento del «limite massimo» di spesa di cui all'allegato primo, lettera c).

#### **9 - Programmi speciali inter-europei.**

Nel caso di programmi di formazione professionale accelerata stabiliti con Paesi della Comunità Economica Europea, con il concorso finanziario d'organismi stranieri e con la garanzia di impiego al termine di corsi, il normale trattamento economico, stabilito dalle vigenti norme per la frequenza dei corsi per disoccupati, sarà integrato da un premio d'espatrio nella misura di L. 300 per ogni giorno di presenza, maggiorato di L. 60 per ciascun familiare a carico del lavoratore interessato, da corrispondersi complessivamente all'atto dell'espatrio.

#### **10 - Esami finali e Commissioni**

A partire dall'esercizio 1961-62, di massima nel mese di maggio-giugno, avranno luogo gli esami finali con calendario che sarà disposto dalla Direzione Generale dell'Orientamento e dell'Addestramento Professionale.

I risultati degli esami costituiranno elementi preferenziali per il finanziamento dei Centri, per gli esercizi successivi, ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di primo anno.

Il Ministero si riserva di avviare a tali Centri gli allievi dei corsi di secondo anno di Centri vicini, quando il loro numero, per effetto degli esami, si riduca ad un livello inferiore a 15.

Le Commissioni per gli esami finali saranno composte da un rappresentante del Ministero del Lavoro (Uffici del Lavoro o Ispettorati), da docenti operanti nell'ambito del Ministero della



12 Agosto 1961 (n. 1)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(attività dei Centri)

Pubblica Istruzione, da rappresentanti dell'I.N.A.P.L.I., dell'E.N.A.L.C. e dell'I.N.I.A.S.A., dal Direttore del Centro, nonché da due esperti designati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori della categoria interessata, scelti, ciascuno, mediante sorteggio da apposito albo relativamente al quale si fa riserva di più precise istruzioni.

**11 - Procedura per le richieste e disposizioni finali.**

La data di inizio dell'attività dei Centri è fissata dall'1 ottobre 1961 in avanti.

I Centri, pertanto, potranno presentare le loro richieste agli Uffici del Lavoro che avranno cura di trasmettere al Ministero il primo gruppo (v. punto 4, lett. i) entro il 15 settembre p.v..

Il Ministero autorizzerà telegraficamente l'inizio dei primi corsi entro il 25 settembre.

Il Ministero esaminerà successivamente, sulla base delle disponibilità finanziarie, le richieste successive.

Seguiranno istruzioni per l'attività addestrativa nel settore dell'apprendistato, e per quella attuata a mezzo di corsi isolati (agricoltura, industria, pesca, disoccupati, ecc.).

**Il Ministro***f.to Fiorentino Sullo*

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(attività dei Centri)

12 Agosto 1961 (n. 1)

Allegato 1

CONTRIBUTO A CARICO DEL « FONDO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI » PER ORGANIZZAZIONE  
E FUNZIONAMENTO DEI CORSI PRESSO CENTRI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE.

CATEGORIE PROFESSIONALI (a)	Durata massima consentita del corso, in ore (b)	Limite massimo della spesa per allievo frequentante (c)	CONTRIBUTO A CARICO DEL « FONDO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI »		
			Parte fissa (90%) del limite massimo (d)	Premio finale (90%) del limite massimo (e)	Totale contributo (f)
I - Corsi di « prima formazione » (categorie professionali per le quali è prevista la durata normale di un anno):					
a) Pellettieri; tappezzeri; tessitori; calzaturieri; tipografi compositori a mano; legatori; mosaicisti; lattonieri; carpentieri edili; muratori; pavimentisti; ceramisti; ferriaioli; decoratori . . . . .	1.400	100.000	90.000	30.000	120.000
b) Confezioniste in serie; maglieriste in serie; operatori cinematografici di cabina; verniciatori . . . . .	1.400	105.000	94.000	31.500	126.000
c) Saldatori elettro-ossiacetilici . . . . .	1.400	120.000	108.000	36.000	144.000
d) Fotografi; trapanatori; marconisti; radiotelegrafisti; telesemplicisti . . . . .	900	66.000	59.400	17.820	77.220
e) Retteri; lavorazione paglia; cartapestai; giocattolai; scalpellini . . . . .	800	55.000	49.500	16.500	66.000
f) Commesse; camerieri di sala e bar . . . . .	800	75.000	67.500	22.500	90.000
g) Indossatrici; magazzinieri . . . . .	800	90.000	81.000	27.000	108.000
h) Parrucchieri; barbieri; guardarobbiere . . . . .	250	20.000	18.000	6.000	24.000
i) Manicuriste; cameriere ai piani . . . . .	250	15.000	13.500	4.500	18.000

12 Agosto 1961 (n. 1)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(attività dei Centri)

II - Corsi di « prima formazione » (categorie professionali per le quali è prevista la durata massima di due anni):								
a) Ebanisti; serramentisti; aggiustatori meccanici; elettricisti; intarsiatori e intagliatori in legno; tracciatori . . .	1.400	100.000	90.000	30.000	120.000			
b) Riparatori e conduttori di macchine agricole; capi pecca; tipografi impressori; tipografi compositori a macchina; operatori cinematografici di ripresa; fonditori; tubisti; fabbri-fucinatori; autocarrozzieri; meccanici generici; motoristi meccanici d'auto; carpentieri in ferro; ceramisti; orologiai; orafi; cromisti; idraulici; elettrauto	1.400	105.000	94.500	31.500	126.000			
c) Tornitori meccanici; fresatori; rettificatori; elettromeccanici; ottici; operai analisti chimici; foto incisori; litografi; radio riparatori; riparatori apparecchi televisivi; operatori elettronici; stampisti per materie plastiche; piattatori; modellatori; lamieristi; utensilisti . . .	1.400	110.000	99.000	33.000	132.000			
d) Figurinisti; scenotecnici; cartellonisti tecnici pubblicitari; vetrinisti; modellisti; confezioniste case alta moda	800	90.000	81.000	27.000	108.000			
e) Cuochi; pasticceri . . . . .	800	85.000	76.500	25.500	102.000			
III - Corsi di « alta specializzazione » (durata massima di un anno):								
a) Segretari di azienda; segretari stenodattilografi; contabili; segretari di edizione; segretari di albergo; corrispondenti commerciali; interpreti-traduttori; addetti alla tenuta dei libri paga; tecnici commercio estero; agenti e rappresentanti di commercio; disegnatrici tecnici . . .	800	70.000	63.000	21.000	84.000			

## NOTE

(A) I corsi di « promozione » possono interessare tutte le qualifiche indicate precedentemente per i corsi « accelerati » e per quelli di « alta specializzazione ». La loro durata non può in alcun caso superare un anno. Le lezioni hanno luogo normalmente nelle ore serali o in orari in cui i lavoratori siano in condizioni di disimpegno.

(B) Per i corsi serali o, comunque, di durata inferiore a quella indicata nel presente prospetto, il « limite massimo » deve intendersi ridotto e rapportato al minore numero di ore di durata del corso.

(C) Il « limite massimo » di cui alla colonna (c) è comprensivo dei compensi al personale di direzione, segreteria, servizi e agli istruttori teorici e pratici; delle spese per testi e materiali di consumo; delle spese di organizzazione (riscaldamento, luce, forza motrice, affitto locali, posta, cancelleria ecc.).

(D) I contributi sono al netto della spesa per oneri sociali, che deve essere calcolata, a norma di legge, ed aggiunta, in unico importo, al contributo totale previsto per ciascun Centro.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(attività dei Centri)

12 Agosto 1961 (n. 1)

Allegato 2

SCHEMA DI PROPOSTA

Ente gestore ..... Centro ..... Via ..... Comune ..... Provincia .....  
 Direttore ..... Persona autorizzata a riscuotere ..... n. corsi ..... n. allievi .....

N. di ordine	Categorie professionali	Tipo (1)	N. allievi	N. ore giornaliere	N. ore complessive					Anticipi delle spese private					Contributi a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori				
					Teoria	Pratica	Totale (3)	Direz.	Segret. Serv.	Instruttori tecnici	Instruttori pratici	Aiuto istruttori	Testi e consumi	Organiz. (2)	Totale (2)	Quota da 90% del totale	Premio da 10% del totale	Importo totale (2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TOTALI L.																			

Oneri sociali . . . . . L.  
 Totale complessivo del contributo . . . . . L.

Parere dell'Ufficio del Lavoro e della M.O. \_\_\_\_\_ Firma del rappresentante dell'Ente Gestore \_\_\_\_\_

(1) Indicare se trattasi di corsi di « prima formazione » o di « promozione » o di « alta specializzazione »: nei corsi pluriennali indicare se il corso è di primo, di secondo o eccezionalmente — di terzo anno.  
 (2) Entro i limiti massimi previsti dall'allegato 1.

12 Agosto 1961 (n. 1)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(attività dei Centri)

Allegato 3

ELENCO DELLE PROFESSIONI PER LE QUALI È PREVISTA LA FORMAZIONE DI LAVORATORI  
ASPIRANTI AL TRASFERIMENTO

NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

a) *Industria della trasformazione dei metalli e industria elettromeccanica* (\*)

PROFESSIONE	DURATA CORSI (in giornate)	PROFILO PROFESSIONALE
Carpentiere in ferro . . .	216	deve saper tagliare, perforare, aggiustare, ribattere, saldare elettricamente e tracciare.
Saldatore autogeno . . .	126	} si tratta del saldatore elettrico e del saldatore autogeno il cui perfezionamento specializzato sarà assicurato sul luogo di lavoro.
Saldatore elettrico . . .	216	
Aggiustatore meccanico . .	288	deve saper limare, fresare, piallare, rettificare e deve conoscere, in particolare, l'uso della fresa.
Tornitore . . . . .	216	deve saper utilizzare i torni normali non automatici.
Piallatore . . . . .	216	deve saper usare pialle di differente lunghezza.
Trapanatore . . . . .	96	deve saper usare trapani per eseguire differenti lavori, in particolare orizzontali e verticali secondo il programma di formazione applicato nella R. F. di Germania.
Fresatore . . . . .	288	deve saper usare le frese orizzontali, verticali, universali. Deve avere, in linea di principio, due anni di pratica in uno o più stabilimenti meccanici.
Rettificatore . . . . .	288	deve saper usare le macchine per rettificare sia le superfici piane, che rotonde e cilindriche.
Utensilista . . . . .	360	deve saper costruire e riparare tutti gli utensili usati nelle officine e possedere delle conoscenze di base molto estese in materia soprattutto di fresatura, trapanatura e aggiustatura ed essere capace di eseguire lavori sulla base di disegni.

(\*) La licenza di scuola elementare è il titolo di studio minimo richiesto per l'ammissione ai corsi; ai lavoratori che siano in possesso di titolo di studio superiore sarà accordata preferenza nella ammissione ai corsi; analoga preferenza sarà accordata a favore di coloro che hanno già qualche conoscenza del mestiere da imparare.

*Segue: Allegato 3*

PROFESSIONE	DURATA CORSI (in giornate)	PROFILO PROFESSIONALE
Modellatore . . . . .	216	deve saper formare alla mano differenti sabbie per la fusione della ghisa, dell'alluminio e del ferro.
Elettricista . . . . .	312	deve saper eseguire lavori, sulla base di schemi, per assicurare il buon funzionamento di macchine utensili e apparecchi elettrici (sono esclusi da questa definizione gli operai installatori elettrici e gli operai delle centrali elettriche).
Carpentiere navale . . . . .	—	deve saper ribattere e saldare i diversi pezzi e inoltre deve saper lavorare seguendo degli schemi.
Lamierista . . . . .	216	deve saper lavorare lamiera di spessore inferiore ai 5 mm. <i>Segue: Allegato 3</i>

b) *Industria delle costruzioni* (1).

PROFESSIONE	DURATA CORSI (in giornate)
Muratore . . . . .	156
Armatore in legno per cemento armato . . . . .	156
Pavimentatore . . . . .	156
Ferraiole edile . . . . .	156
Falegname edile . . . . .	156
Installatore elettrico . . . . .	156
Idraulico-tubista . . . . .	156

(1) Per l'ammissione ai corsi è richiesta la licenza di scuola elementare o preparazione scolastica equivalente da accertare in sede di selezione.

12 Agosto 1961 (n. 1)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(attività dei Centri)*Segue: Allegato 3**c) Servizi: personale alberghiero, trasporti ed altri settori di attività.*

P R O F E S S I O _ N E	DURATA CORSI (in giornate)
<i>Personale alberghiero:</i>	
Cameriere di caffè (1) . . . . .	156
Cuoco (2) . . . . .	156
Cameriere ai piani (1) . . . . .	156
Cameriere alla sala (1) . . . . .	156
<i>Abbigliamento: (2)</i>	
Cucitrice alla macchina elettrica . . . . .	120
<i>Trasporti: (1)</i>	
Meccanico autista . . . . .	270
Meccanico « Diesel » . . . . .	270

Totale generale dei lavoratori per tutti i mestieri considerati 8.846.

(1) La licenza di scuola elementare è il titolo di studio minimo richiesto per l'ammissione ai corsi; ai lavoratori che siano in possesso di titolo di studio superiore sarà accordata la precedenza nell'ammissione ai corsi.

(2) Per l'ammissione ai corsi è richiesta la licenza di scuola elementare o una preparazione scolastica equivalente da accertare in sede di selezione.

1812

DONNE  
(licenziamenti per matrimonio)

12 Agosto 1961

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro  
Divisione XVIII

Roma, 12 agosto 1961

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima  
Occupazione

Prot. n. 2759/AG. 8

**Loro Sedi**

**Oggetto: Risoluzione dei rapporti di impiego e di lavoro delle lavoratrici che contraggono matrimonio.**

La Commissione per il Lavoro, la Previdenza Sociale e la Cooperazione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha posto allo studio il problema dei licenziamenti per causa di matrimonio individuandone i seguenti aspetti:

- inserzione della clausola del nubilato nei contratti individuali di lavoro o nei regolamenti di azienda;
- recesso unilaterale del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile;
- assunzione della lavoratrice con contratto a termine;
- assunzione subordinata alla preventiva sottoscrizione di una lettera di dimissioni con data in bianco ai fini della risoluzione del rapporto al momento del matrimonio.

La suddetta Commissione, ravvisando la opportunità di conoscere l'orientamento di questo Ministero sulla possibile soluzione del problema, ne ha chiesto la collaborazione. In particolare ha pregato questo Ministero di voler condurre tramite gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione una indagine diretta ad accertare le diverse situazioni che si determinano tra lavoratrici nubili e lavoratrici coniugate nei riflessi della domanda e dell'offerta di lavoro.



1813

12 Agosto 1961

DONNE  
(licenziamenti per matrimonio)

Allo scopo di poter corrispondere a tale richiesta, si invitano gli Uffici in indirizzo a voler fornire i dati e gli elementi di cui dispongono al riguardo e di procedere, con urgenza, alla suddetta indagine.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*

1814

COLLOCAMENTO  
(orchestrali)

14 Agosto 1961 (n. 25)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale della Occupazione  
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 14 agosto 1961

*Divisione XXV*

- All'Ufficio Speciale di Collocamento  
per i Lavoratori dello Spettacolo

**Roma**

- Alle Sezioni di

**Milano - Napoli**

- Agli Uffici Regionali e Provinciali  
del Lavoro

**Loro Sedi**

**Oggetto: Orchestrali sprovvisti del titolo di studio o dell'attestato di idoneità.**

Accogliendo un voto della Commissione consultiva per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, espresso a seguito delle vive premure rivolte dalle Organizzazioni sindacali della categoria, questo Ministero ha prospettato a quello della Pubblica Istruzione l'opportunità di svincolare l'avviamento al lavoro degli orchestrali privi del titolo di studio o di idoneità e di riaprire i termini per la presentazione, da parte degli orchestrali stessi, delle domande intese ad ottenere l'attestato di idoneità per l'iscrizione nelle speciali liste di collocamento, ai sensi della legge 4 giugno 1934, n. 337.

Il Dicastero della Pubblica Istruzione, pur manifestando, in linea di principio, avviso contrario ad ammettere all'esercizio professionale lavoratori non abilitati, in considerazione dell'elevato numero di orchestrali che tuttora chiedono di ottenere il riconoscimento della loro idoneità professionale, ha accolto la proposta di questo Ministero di consentire agli Uffici di Collocamento, in via provvisoria, l'iscrizione e l'avviamento al lavoro anche degli orchestrali non in possesso della idoneità di I e

14 Agosto 1961 (n. 25)

COLLOCAMENTO  
(orchestrali)

Il grado di cui alla citata *legge n. 377*.

Gli Uffici in indirizzo si uniformeranno alle conclusioni di cui alla presente lettera concordate con il Ministero della Pubblica Istruzione.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Ministro  
*f.to Fiorentino Sullo*

1816

RICORRENZE FESTIVE

17 Agosto 1961 (n. 216)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione generale dei Rapporti  
di lavoro

Roma, 17 agosto 1961

Divisione XVII

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

Prot. n. 37732/Fst/C

**Oggetto: Ricorrenze festive - Trattamento economico spettante agli ufficiali esattoriali ed ai messi notificatori dipendenti dalle Esattorie e Ricevitorie delle Imposte dirette e delle Tesorerie comunali.**

Da parte della Unione Italiana Lavoratori Servizi Tributari Appaltati è stato chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito al trattamento economico per le festività nazionali ed infrasettimanali spettante agli Ufficiali esattoriali ed ai messi notificatori che prestano servizio presso le Esattorie e Ricevitorie delle Imposte Dirette e Tesorerie Comunali.

A seguito degli accertamenti all'uopo esperiti è risultato che - in base a quanto fissato dal contratto collettivo di lavoro del 31 dicembre 1939 e dal contratto collettivo di lavoro del 28 marzo 1946 e successive modificazioni - il personale di che trattasi percepisce una retribuzione composta dai seguenti elementi:

- a) parte fissa (stipendio) calcolata sulla base delle tabelle di cui al contratto collettivo di lavoro 28 marzo 1946 e successive modificazioni;
- b) parte mobile, della quale, in conformità al c.c.n. del 1939, solo il 60 per cento vale agli effetti della retribuzione, mentre il residuo 40 per cento si considera rimborso spese. Tale elemento è costituito per quanto riguarda gli ufficiali esattoriali dalle partecipazioni ai diritti per atti esecutivi e per i messi notificatori dai compensi relativi agli atti dagli stessi notificati.

17 Agosto 1961 (n. 216)

RICORRENZE FESTIVE

Ciò posto questo Ministero, tenuto conto che la retribuzione globale corrisposta ai lavoratori di che trattasi risulta variabile in rapporto alle prestazioni effettivamente svolte, ritiene che essi debbano rientrare giuridicamente fra i lavoratori retribuiti in misura non fissa e che pertanto nei loro confronti debba trovare applicazione la *legge 31 marzo 1954, n. 90*, sulle ricorrenze festive.

Infatti, l'art. 1 della legge citata comprende fra i lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro da essi compiute anche quelli retribuiti a cottimo, a provvigione, o con altri compensi mobili, senza richiedere peraltro che tale forma di retribuzione debba essere esclusiva.

Poichè come sopra cennato la retribuzione dei lavoratori in parola è costituita da due elementi, di cui uno fisso e l'altro mobile, allo scopo di assicurare agli stessi nelle ricorrenze festive il trattamento previsto dalla legge, compete al datore di lavoro l'obbligo, nelle festività non lavorate, del solo pagamento della parte mobile della retribuzione, legata alla effettiva prestazione svolta, corrispondente all'aliquota giornaliera del 60 per cento dei compensi per atti esecutivi e per notifiche dato che l'aliquota giornaliera della parte fissa della retribuzione risulta già assicurata al lavoratore ugualmente ed automaticamente dallo stesso sistema retributivo.

L'aliquota sopra cennata, concernente l'elemento mobile, dovrebbe essere calcolata conformemente al criterio fissato dall'art. 1 della legge citata, il quale stabilisce che «il valore delle quote mobili è calcolato sulla media oraria delle ultime quattro settimane».

Nella fattispecie tale dizione dovrebbe essere intesa nel senso che l'aliquota da corrispondere deve essere calcolata sulla media dei compensi mobili percepiti nel periodo quadrisettimanale precedente la ricorrenza festiva.

Quanto sopra si ritiene opportuno di portare a conoscenza di codesti Ispettorati ai fini della uniformità di indirizzo nell'applicazione della *legge 31 marzo 1954, n. 90*, sulle ricorrenze festive, nei confronti del personale di che trattasi.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*

1818

RIPOSO DOMENICALE  
(donne, lavori pulizia)

22 Agosto 1961

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale dei Rapporti  
di Lavoro

Roma, 22 agosto 1961

Divisione XVIII

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

e p.c.:

Prot. n. 2793/AA.GG/8

- Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori

Loro Sedi

**Oggetto: Riposo domenicale - Riposo compensativo donne addette lavori manutenzione pulizia e riparazione impianti.**

E' stato segnalato a questo Ministero che presso alcuni stabilimenti tessili ogni domenica mattina, dalle 6 alle 12 circa, un gruppo di lavoratori e di lavoratrici, che nella settimana aveva lavorato nel primo turno e cioè ogni giorno dalle 6 alle 14, viene occupato in lavori di pulizia dei locali e del macchinario.

Questi lavoratori riprendono poi servizio il lunedì successivo, alle ore 14, e cioè all'inizio del secondo turno nel quale lavorano per tutta la settimana.

Si chiede se, per quanto riguarda le lavoratrici, si viene a realizzare in tal modo una situazione in contrasto con le disposizioni della *legge 22 febbraio 1934, n. 370*, sul riposo settimanale e domenicale.

Al quesito deve darsi risposta positiva ove si tengano presenti le osservazioni che seguono.

L'art. 16 della *legge n. 370 del 1934* prevede espressamente tra le eccezioni all'obbligo del riposo domenicale la esecuzione di lavori di pulizia e di manutenzione. In tali ipotesi però, dispone il secondo comma di detto articolo, che «al personale occupato per tutto o parte della domenica nei lavori previsti nel presente articolo, oltre al riposo per il periodo residuo della do-

22 Agosto 1961

RIPOSO DOMENICALE  
(donne, lavori pulizia)

*menica* è dovuto un riposo compensativo di durata non inferiore a 12 ore consecutive».

Tale disposizione di carattere generale deve però, per quanto riguarda le lavoratrici, essere integrata con la particolare disciplina dettata per il riposo domenicale delle donne e dei fanciulli, in relazione alle più urgenti esigenze di tutela di questi ultimi. Tale disciplina, contenuta nell'art. 4 della legge citata, impone che alle donne ogni settimana deve in ogni caso essere dato *un riposo compensativo ininterrotto di 24 ore* e cioè il doppio di quello previsto per i lavoratori maschi. Le eccezioni previste a tali regole agli articoli 6 (insostituibilità di personale specializzato), 8 (lavori agricoli), 12 (opifici mossi direttamente dal vento o dall'acqua), 15 (personale viaggiante, commessi viaggiatori, addetti allo spettacolo) non trovano riscontro nel caso esaminato.

Ciò posto resta da esaminare il punto centrale del quesito, e cioè resta da individuare il momento dal quale deve intendersi aver inizio tale periodo di riposo. L'interpretazione delle norme che regolano la materia, rettamente coordinate, conduce necessariamente a ritenere che il *periodo di riposo di 24 ore debba avere inizio dalla mezzanotte della domenica*.

È vero che la legge con riferimento ai riposi compensativi in generale dispone che questi debbano decorrere dalla mezzanotte al mezzogiorno o *viceversa* (art. 34), ma l'eventualità di una decorrenza dal mezzogiorno deve essere esclusa con riferimento al caso in esame. La norma di cui sopra infatti si riferisce ai riposi compensativi di 12 ore e non a quelli di 24 ore che spettano alle lavoratrici, il che giustifica la decorrenza dal mezzogiorno limitatamente a quei casi.

Infine deve essere tenuta presente la *ratio* dell'art. 4 della citata legge, nel quale si pone il principio fondamentale in base al quale alle donne e ai fanciulli deve essere garantito in ogni caso un periodo di riposo ogni settimana di 24 ore consecutive. Ciò significa che deve essere garantito *un giorno intero di riposo*, ritenendosi che per le particolarità psico-fisiche delle lavoratrici e dei fanciulli non possa essere sufficiente il riposo in due mezze giornate. Sotto questo profilo la situazione che ha dato luogo al quesito è sostanzialmente illegittima per-

1820

RIPOSO DOMENICALE  
(donne, lavori pulizia)

22 Agosto 1961

chè le lavoratrici usufruiscono del riposo per un *giorno intero* soltanto ogni due settimane.

Concludendo, al personale femminile impiegato nella mattinata di domenica nei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione dei locali e del macchinario, ai sensi dell'art. 16 lett. a) della *legge 22 febbraio 1934, n. 370*, spetta ai sensi dell'art. 4 della legge stessa, oltre al periodo residuo della domenica, anche un riposo compensativo ininterrotto di 24 ore.

Si invitano gli Ispettorati del Lavoro di uniformarsi, nell'azione di vigilanza, ai principi ed alla soluzione prospettata.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*



29 Agosto 1961 (n. 25)

MUTILATI E INVALIDI LAVORO  
(ANMIL)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 29 agosto 1961

Prot. n. 46/3278/C-1

- Agli Uffici Regionali e Provinciali  
del Lavoro e della Massima Occupa-  
zione

- Agli Ispettorati del Lavoro

**Loro Sedi**

**Oggetto: Nomina Consiglio provinciale Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.**

In attuazione dell'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 335 e dell'art. 13 dello statuto dell'ANMIL approvato con D.P.R. 28 febbraio 1961, n. 127, in quasi tutte le province, hanno recentemente avuto luogo le elezioni per la nomina dei sette membri elettivi dei Consigli provinciali dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

Secondo le disposizioni sopra citate, oltre ai predetti membri elettivi, sono chiamati a far parte dei suddetti Consigli provinciali anche un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica designato dal Provveditore agli studi, un funzionario dell'Ufficio provinciale del Lavoro designato dal direttore dell'Ufficio, un funzionario dell'Ispettorato provinciale del Lavoro designato dal Capo Ufficio ed il direttore provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Ciò premesso, si pregano gli Uffici provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, che hanno sede in quelle province nelle quali le sopracitate operazioni elettorali sono già state portate a termine, di voler prendere con i locali Provveditorati agli studi i necessari accordi in merito alla designazione del rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Si pregano ancora gli Uffici in indirizzo, ciascuno per la par-

1822

MUTILATI E INVALIDI LAVORO  
(ANMIL)

29 Agosto 1961 (n. 25)

te di propria competenza, di voler segnalare tre nominativi di funzionari che possano essere nominati in seno ai predetti Consigli provinciali, in rappresentanza dei rispettivi Uffici provinciali.

Si fa inoltre presente che gli Uffici provinciali del Lavoro che ancora non avessero a ciò provveduto dovranno inviare un resoconto concernente i risultati delle elezioni nonchè la regolarità del loro svolgimento, tenendo presente che fra i sette membri eletti, ai sensi del penultimo comma dell'art. 9 della *legge 21 marzo 1958, n. 335*, due debbono appartenere alla minoranza ovviamente quando siano state presentate più liste.

Si resta in attesa di urgente risposta.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*

31 Agosto 1961

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  
(rendiconti ENALC e INAPLI)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale dell'Addestramen-  
to e dell'Orientamento Professionale  
dei Lavoratori

Roma, 31 agosto 1961

Divisione Orientamento  
Professionale

Prot. n. AS/5837/70/CN

- Agli Uffici del Lavoro e della Massi-  
ma Occupazione

**Loro Sedi**

e p.c.:

- All'Ente Nazionale Addestramento  
Lavoratori Commercio  
Via Lucullo, 6
- All'Istituto Nazionale Addestramento  
e Perfezionamento Lavoratori della  
Industria - Via Giorgio Baglivi, 6

Roma

**Oggetto: Presentazione rendiconti relativi all'esercizio finan-  
ziario 1960-61 - E.N.A.L.C. e I.N.A.P.L.I.**

A seguito della **circolare n. 1 del 12 agosto 1961**, si fa presente che, in considerazione della decorrenza, dal 1° ottobre, dell'esercizio finanziario degli Enti in indirizzo - giusta apposite norme statutarie - codesti Uffici possono accettare, trasmettendole con riserva a questo Ministero, le proposte avanzate dagli Enti stessi, nelle more delle presentazioni dei rendiconti relativi all'esercizio 1960-61.

A scioglimento di detta riserva codesti Uffici daranno comunicazione della avvenuta presentazione dei rendiconti, condizione essenziale allo sblocco dei contributi ministeriali.

p. Il Ministro

f.to Pezzini

1824

LAVORATORI  
(mobilità territoriale)

7 Settembre 1961 (n. 1)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale del Collocamento  
della Manodopera

Roma, 7 settembre 1961

*Ispettorato Generale del Collocamento e  
della Mobilità Territoriale dei Lavoratori*

Divisione XXV

Prot. n. 1 - XXV

- Agli Uffici Regionali e Provinciali  
del Lavoro e della Massima Occupazione

**Loro Sedi**

e p.c.:

- Agli Ispettorati del Lavoro  
- Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali  
dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori  
- Ai Prefetti della Repubblica

**Loro Sedi**

**Oggetto:** Legge 10 febbraio 1961, n. 5 - Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo, nonché disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori (Gazz. Uff. n. 43 del 18 febbraio 1961).

Con la legge in oggetto sono state emanate norme per adeguare la legislazione vigente ai principi della mobilità territoriale dei lavoratori, sanciti dalla Costituzione ed affermati dal Trattato della Comunità Economica Europea.

La mobilità territoriale riguarda, come è noto, la facoltà del lavoratore di spostarsi da una località all'altra per occupare un posto di lavoro.

Per l'applicazione della nuova legge, che persegue lo scopo di facilitare l'avviamento e l'impiego dei lavoratori, gli Uffici

7 Settembre 1961 (n. 1)

LAVORATORI  
(mobilità territoriale)

del Lavoro si atterranno alle istruzioni ed ai chiarimenti che seguono.

Con l'art. 1 è stata disposta la esplicita abrogazione della *legge 9 aprile 1931, n. 358*, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna, e della *legge 6 luglio 1939, n. 1092*, recante provvedimenti contro l'urbanesimo.

Tale norma elimina ogni dubbio sulla residua efficacia delle leggi di cui trattasi, le quali, come è noto, stabilivano particolari vincoli per il trasferimento della residenza dei lavoratori da un Comune all'altro e prevedevano limitazioni al loro impiego al di fuori del comune di residenza.

L'art. 2 modifica sostanzialmente l'art. 8 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, relativo all'obbligo generale dei lavoratori di iscriversi, per poter essere avviati al lavoro, nelle liste dell'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza, salve le eccezioni stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.

Il nuovo art. 8 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, è formulato in quattro commi.

Il primo comma conferma il principio della iscrizione nelle liste del luogo di residenza, ma fa specifico riferimento all'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (*legge 24 dicembre 1954, n. 1228*, e *D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136*) per avvalorare il diritto del lavoratore alla stessa mobilità territoriale assicurata in via generale al cittadino.

Risulta abrogata la facoltà concessa dal precedente testo dell'art. 8 di stabilire eccezioni con decreto presidenziale. La relativa norma non aveva, infatti, avuto applicazione sia perchè di dubbia interpretazione sia perchè ogni esigenza riferita a particolari categorie è stata soddisfatta in sede regolamentare ai sensi del successivo art. 23 della legge che, com'è noto, ha avuto ampia applicazione per i collocamenti speciali, ad integrazione del collocamento ordinario.

Il secondo comma consente al lavoratore che intende occuparsi in Comune vicinore a quello di residenza di trasferire, senza mutare la residenza stessa, la propria iscrizione nelle liste dell'Ufficio di Collocamento di altro Comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti o di no-

tevole importanza industriale, situato nella stessa provincia o in provincia contermina o comunque nel raggio di 150 Km. ed ha evidente riferimento soprattutto a coloro che si trasferiscono giornalmente per recarsi in altro comune al lavoro tornando la sera al proprio domicilio.

Il terzo comma dispone che il trasferimento di iscrizione avvenga tramite il competente Ufficio di Collocamento del luogo di residenza.

Il quarto comma precisa che il lavoratore mantiene l'anzianità di disoccupazione maturata nelle liste dell'Ufficio di Collocamento di provenienza.

Sull'interpretazione dell'articolo di cui trattasi si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) L'Ufficio di Collocamento presso il quale il lavoratore può trasferire la propria iscrizione deve essere un Comune capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti o di notevole importanza industriale, situato:

- a) nella stessa Provincia od in Provincia contermina;
- b) anche al di fuori della stessa Provincia o di Provincia contermina, purchè entro un raggio di 150 chilometri.

2) Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti devono intendersi quelli che risultino tali in base all'ultimo dato ufficiale.

3) Comuni di «notevole importanza industriale» devono intendersi quelli, con più di 10.000 abitanti, che abbiano almeno il 33 per cento della popolazione attiva addetta all'industria secondo i dati del censimento del 1951, purchè tale popolazione risulti occupata in imprese locali e non in imprese di altri comuni.

Gli Uffici del Lavoro sono pregati di trasmettere, con eventuali osservazioni, l'elenco dei comuni che rientrano nella categoria di cui trattasi.

4) La distanza di 150 Km. deve intendersi quella commisurata al percorso più breve dei mezzi ordinari di comunicazione: ferrovia o trasporti automobilistici.

Per quanto concerne la domanda dei lavoratori che chiedono

7 Settembre 1961 (n. 1)

LAVORATORI  
(mobilità territoriale)

il trasferimento, si precisa che gli interessati devono risultare regolarmente iscritti nelle liste dell'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza e che la domanda stessa va redatta su modulo conforme all'unito fac-simile (*All. A*).

Gli Uffici di Collocamento che ricevono le domande di trasferimento, ai sensi del citato art. 2 della legge n. 5, devono curare i seguenti adempimenti:

1) nel caso di lavoratori soggetti a richiesta numerica, controllare se dalla posizione familiare risultano iscritti nelle liste di collocamento altri membri della famiglia e, in caso positivo, richiedere al lavoratore copia dello stato di famiglia e dei documenti che corredano la posizione familiare;

2) mettere da parte, per l'invio all'Ufficio di nuova iscrizione, la scheda professionale *Mod. C/2*, il libretto di lavoro e, per i lavoratori soggetti a richiesta numerica, i documenti della posizione familiare;

3) lasciare in possesso del lavoratore l'attestato di iscrizione *Mod. C/1*;

4) mettere da parte, con annotazione della data di invio della domanda di trasferimento, il *Mod. C/3*;

5) prendere nota del trasferimento, se trattasi di lavoratore soggetto a richiesta numerica, sul fascicolo della posizione familiare;

6) operare la radiazione del lavoratore in data pari a quella della lettera di trasmissione della domanda e dei documenti all'Ufficio destinatario della nuova iscrizione;

7) comunicare, bimestralmente, all'Ufficio di Collocamento di nuova iscrizione - limitatamente ai lavoratori soggetti a richiesta numerica - le variazioni sulla situazione economico-familiare dell'interessato che incidono sulla valutazione dello stato di bisogno.

Per quanto concerne, infine, la conferma di permanenza nello stato di disoccupazione, il lavoratore è tenuto ad effettuare, di norma, il controllo mensile presso l'Ufficio di nuova iscrizione, salvo ad essere autorizzato, per brevi periodi, ad effettuar-

lo presso l'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza.

Gli Uffici di Collocamento che operano le nuove iscrizioni, devono curare i seguenti adempimenti:

1) effettuare la iscrizione del lavoratore sul *Mod. C/4* sotto la data corrispondente a quella di arrivo del carteggio, con l'attribuzione del numero meccanografico e con l'annotazione della data originaria di iscrizione del lavoratore presso l'Ufficio di provenienza (anzianità di iscrizione);

2) riportate sulla scheda professionale *Mod. C/2* il numero meccanografico attribuito al lavoratore;

3) inserire nello schedario professionale il *Mod. C/2*;

4) compilare il *Mod. C/3*;

5) predisporre il fascicolo della posizione familiare.

L'art. 3 della nuova legge integra l'art. 9 della *legge n. 264* con un quarto comma inteso a stabilire, in applicazione dei principi sulla libera circolazione della manodopera affermati dal Trattato della Comunità Economica Europea, che i lavoratori stranieri possono iscriversi nelle liste di collocamento purchè muniti di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di altro documento equipollente previsto da accordi internazionali (ad esempio Carta di lavoro C.E.C.A.).

L'Ufficio di Collocamento competente ad effettuare l'iscrizione è quello del luogo dove lo straniero ha la propria residenza o ha stabilito la dimora risultante dal permesso di soggiorno,

Per ogni eventuale rilevazione, gli Uffici di Collocamento muniranno di un contrassegno particolare le schede dei lavoratori stranieri nei diversi schedari in uso ed anche le relative registrazioni sul *Mod. C/4*.

Con l'art. 4 della nuova legge vengono modificati il primo ed il secondo comma dell'art. 15 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, concernenti la facoltà delle Commissioni provinciali del collocamento di far concorrere a determinati lavori da svolgersi in un Comune, osservati opportuni criteri di proporzionalità, lavoratori dei Comuni vicini nell'ambito della stessa provincia.

La modifica concerne la possibilità di disporre tale autorizzazione per lavoratori iscritti nelle liste degli Uffici di Collo-



7 Settembre 1961 (n. 1)

LAVORATORI  
(mobilità territoriale)

camento di altri Comuni anche di province contermini; essa prevede inoltre la facoltà di intervento diretto, per le relative decisioni, del Ministro per il Lavoro, nel caso di diniego della autorizzazione da parte delle Commissioni provinciali.

Gli Uffici del Lavoro sono tenuti a riprendere in esame tutte quelle situazioni per le quali non è stato possibile provvedere in base alla precedente formulazione dell'art. 15 di cui trattasi, informando questo Ministero dei casi concreti di applicazione della nuova norma.

La legge esaminata vuole essere profondamente innovatrice sui vincoli finora frapposti alle possibilità di trasferimento e di impiego dei lavoratori; gli Uffici del Lavoro ne seguiranno l'attuazione con il massimo impegno, facendo pervenire a questo Ministero ogni utile proposta o segnalazione.

Il Ministro  
*f.to Fiorentino Sullo*

1830

LAVORATORI  
(mobilità territoriale)

7 Settembre 1961 (n. 1)

MOD. D/M

All'Ufficio di Collocamento di .....  
.....

**Oggetto: Domanda trasferimento nelle liste di collocamento del Comune di**

Il sottoscritto lavoratore .....  
residente in questo Comune - Via ..... n. ....  
e regolarmente iscritto nelle liste di collocamento, con la qualifica di  
..... chiede, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1961, n. 5, di essere trasferito nelle liste di collocamento del Comune di .....

*Il lavoratore*

*Data, . . . . .*

7 Settembre 1961 (n. 2)

OCCUPAZIONE  
(domanda e offerta)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale del Collocamento  
della Manodopera

Roma, 7 settembre 1961

Ispettorato Generale del Collocamento  
e della Mobilità Territoriale dei  
Lavoratori

- Agli Uffici Regionali e Provinciali  
del Lavoro e della Massima Occu-  
pazione

Divisione XXV

**Loro Sedi**

Prof. n. 2 - XXV

e p.c.:

- Agli Ispettorati del Lavoro
- Alle Organizzazioni Sindacali Na-  
zionali dei Datori di Lavoro e dei  
Lavoratori
- Ai Prefetti della Repubblica

**Loro Sedi**

**Oggetto: Norme tendenti a favorire l'incontro tra domande ed offerte di occupazione.**

L'emanazione della *legge 10 febbraio 1961, n. 5*, l'entrata in vigore del Regolamento n. 15 della Comunità Economica Europea relativo ai primi provvedimenti per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e la nuova situazione del mercato del lavoro italiano che va perdendo quel carattere di diffusa disponibilità di manodopera per dar luogo a problemi, sia pure attualmente localizzati a circoscritte zone, di carenze di manodopera, rendono necessaria l'esistenza di norme che regolino in modo uniforme le modalità tendenti a favorire l'incontro tra domande ed offerte di occupazione.

Nell'attesa di poter disporre di strumenti tecnici che permettano l'immediata segnalazione delle carenze e delle disponibilità di manodopera, questo Ministero ha predisposto l'unito modulare, che dovrà essere utilizzato, in via sperimentale, per tutte le segnalazioni di carenze e di disponibilità di manodopera che

non siano connesse con i particolari adempimenti previsti dalla **circolare** pari data n. 217, della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro, che dettando disposizioni in materia di applicazione della *legge 30 ottobre 1955, n. 1079*, sulla disciplina del lavoro straordinario nelle imprese industriali, fissa procedure particolari da svolgere entro termini brevi con l'impiego dei mezzi più celeri di comunicazione e stabilisce il diretto intervento degli organi centrali del Ministero per l'accertamento sul piano nazionale di disponibilità di manodopera quale quella richiesta.

I *Modd. M/1, M/2 ed M/3*, che saranno di colore bianco, dovranno essere utilizzati nell'ambito provinciale. L'Ufficio comunale di Collocamento nel quale risultino dei posti di lavoro che non è stato possibile coprire con lavoratori locali, dopo aver cercato di reperire la manodopera richiesta nei Comuni vicini, segnalerà la carenza mediante l'invio in triplice copia del *Mod. M/1* al proprio Ufficio provinciale del Lavoro. Quest'ultimo trasmetterà, mediante il *Mod. M/2*, la segnalazione agli Uffici comunali di Collocamento nei quali ritiene esistano disponibilità della manodopera richiesta. I suddetti Uffici invieranno direttamente all'Ufficio comunale di Collocamento richiedente l'indicazione delle disponibilità di lavoratori mediante il *Mod. M/3*, che invieranno in copia all'Ufficio provinciale del Lavoro.

Stabilita in tal modo l'esistenza, nell'ambito della provincia, di domande e di offerte di lavoro corrispondenti si darà luogo, mediante le note modalità, alla migrazione interna dei lavoratori. Ove del caso, potrà essere in precedenza approfondita la indagine mediante la richiesta, al datore di lavoro, di compilare l'«*offerta di occupazione*» acclusa alla presente, nella quale sono specificati numerosi elementi atti a consentire al lavoratore di informarsi sulle esatte condizioni di lavoro, e la richiesta al lavoratore di compilare la «*domanda di occupazione*» pure acclusa.

Nel caso in cui non sia stato possibile reperire la manodopera necessaria nell'ambito provinciale, dovrà esperirsi il tentativo nell'*ambito regionale*. A tal fine dovranno essere utilizzati i *Modd. M/4 e M/5* che saranno di colore rosa.

L'Ufficio del Lavoro segnalerà la carenza mediante il *Mod. M/4*, a quegli Uffici del Lavoro della regione nella cui circo-

7 Settembre 1961 (n. 2)

OCCUPAZIONE  
(domanda e offerta)

scrizione esso ritiene debbano esistere disponibilità dei lavoratori richiesti. Il modello sarà inviato in triplice copia e dovrà essere trasmesso, per conoscenza, all'Ufficio regionale del Lavoro ove al medesimo non sia stato inviato direttamente.

Gli Uffici del Lavoro interpellati, dopo aver effettuato le ricerche, signaleranno le disponibilità mediante il *Mod. M/5* direttamente all'Ufficio del Lavoro richiedente, inviando, per conoscenza, il modello all'Ufficio regionale. Successivamente si darà luogo alla migrazione interna dei lavoratori seguendo le direttive a suo tempo impartite e facendola precedere, se del caso, dallo scambio di informazioni contenute nella «offerta» e nella «domanda» di occupazione più sopra ricordate.

Se anche nell'ambito regionale non sia stato possibile soddisfare le carenze di manodopera, si dovranno allargare le ricerche all'*ambito interregionale*.

In tal caso dovranno utilizzarsi i *Modd. M/6* ed *M/7* che saranno di colore verde.

L'Ufficio regionale del Lavoro segnalerà la carenza mediante il *Mod. M/6* a quegli Uffici regionali del Lavoro nella cui circoscrizione ritiene debbano esistere disponibilità dei lavoratori richiesti. Il modello dovrà essere trasmesso in triplice copia e, per conoscenza, alla Divisione XXIV ed alla Divisione XXV di questo Ministero.

Gli Uffici regionali del Lavoro interpellati, dopo aver effettuato le opportune ricerche, signaleranno le disponibilità mediante il *Mod. M/7* che pure sarà inviato, per conoscenza, alle anzidette Divisioni del Ministero.

Successivamente, dopo lo scambio delle ulteriori notizie contenute nella «offerta» e «domanda» di occupazione che, in questo caso, si ritiene debba sempre essere effettuato, si potrà dar luogo alla migrazione interna dei lavoratori.

Per i movimenti interregionali mediante i quali si vengono a colmare delle carenze di manodopera, questo Ministero ha allo studio un piano di assistenza dei lavoratori migranti.

Nell'attesa dell'attuazione di tale piano, gli Uffici in indirizzo dovranno fare quanto è loro possibile al fine di rendere più agevole l'inserimento del lavoratore nella nuova località di residenza.

1834

OCCUPAZIONE  
(domanda e offerta)

7 Settembre 1961 (n. 2)

Si invitano gli Uffici in indirizzo a voler far pervenire a questo Ministero le eventuali osservazioni ed i suggerimenti in merito a quanto sopra predisposto.

Si resta in attesa di un cenno di ricezione ed assicurazione.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*

7 Settembre 1961 (n. 2)

OCCUPAZIONE  
(domanda e offerta)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
 Direzione Generale del Collocamento della Manodopera  
 Ispettorato Generale del Collocamento e della Mobilità Territoriale  
 dei Lavoratori

Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di .....

## OFFERTA DI OCCUPAZIONE

I - *Informazioni sull'impresa*

Denominazione .....

Sede .....

Natura dell'attività .....

II - *Informazioni sulla occupazione*

Professione .....

Grado di qualificazione .....

Età .....

Capacità particolari .....

Macchine da usare .....

Durata settimanale del lavoro .....

Retribuzione .....

Durata del contratto .....

Possibilità di alloggio .....

Spese di trasferimento .....

III - *Notizie supplementari sulle condizioni di vita nel luogo di lavoro*  
 (distanza dal centro abitato, scuole, ecc.) .....

.....

Data, .....

*Firma del datore di lavoro*

.....

1836

OCCUPAZIONE  
(domanda e offerta)

7 Settembre 1961 (n. 2)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale del Collocamento della Manodopera  
Ispettorato Generale del Collocamento e della Mobilità Territoriale  
dei Lavoratori

Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di .....

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

I - *Dati anagrafici*

Cognome ..... Nome .....

Data di nascita .....

Stato civile ..... figli n. ....

Indirizzo .....

II - *Dati professionali*

Grado di istruzione .....

Professione .....

Grado di qualificazione .....

Precedenti lavorativi .....

Durata delle precedenti occupazioni .....

Macchine usate .....

Altre notizie intese a meglio definire le capacità professionali .....

.....

.....

Data, .....

Firma del lavoratore

.....



7 Settembre 1961 (n. 2)

1837

OCCUPAZIONE  
(domanda e offerta)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale del Collocamento  
Ispettorato Generale del Collocamento e della Mobilità Territoriale dei Lavoratori

MOD. M/1

UFFICIO DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI .....  
UFFICIO COMUNALE DI COLLOCAMENTO DI .....

Data, .....

- All'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di .....

Oggetto: Segnalazione di carenze di manodopera.

Si segnalano, qui di seguito, le carenze di manodopera manifestatesi in questo Comune (1)

N. di codice (categoria-professione tipo-professione)	Voce Professionale	Grado di qualificazione (2)	Numero dei posti di lavoro non coperti per mancanza di lavoratori			Osservazioni eventuali
			U	D	T	
I	2	3	4	5	6	7
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Si resta in attesa di comunicazioni in merito.

IL COLLOCATORE COMUNALE

(1) Gli Uffici di Collocamento dei Comuni di ..... hanno già fatto conoscere di non avere disponibilità dei lavoratori richiesti.  
(2) Ad esempio: operario specializzato; qualificato; manovale specializzato o operario comune; apprendista; impiegato di cat. I, di cat. II, di cat. III A, di cat. III B, ecc.

OCCUPAZIONE  
(domanda e offerta)

7 Settembre 1961 (n. 2)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale del Collocamento della Manodopera  
Ispettorato Generale del Collocamento e della Mobilità Territoriale dei Lavoratori

MOD. M/2

UFFICIO DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI .....

Data, .....

- Agli Uffici Comunali di Collocamento di .....

Oggetto: Segnalazione di carenze di manodopera.

Si trasmettono, in allegato, le segnalazioni di carenze di manodopera pervenute in data odierna.

In caso di disponibilità dei lavoratori indicati, si prega di prendere immediato contatto con gli Uffici comunali di Collocamento richiedenti per i conseguenti adempimenti, inviando ad essi il Mod. M/3 che deve essere trasmesso, per conoscenza, anche a questo Ufficio.

Non pervenendo alcuna risposta entro il ..... la medesima si riterrà negativa.

IL DIRETTORE

Allegati: Mod. M/1 ..... del ..... pervenuto da .....

\* M/1 ..... pervenuto da .....

\* M/1 ..... pervenuto da .....

\* M/1 ..... pervenuto da .....

7 Settembre 1961 (n. 2)

OCCUPAZIONE  
(domanda e offerta)

1839

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale del Collocamento della Manodopera  
Ispettorato Generale del Collocamento e della Mobilità Territoriale dei Lavoratori

MOD. M/3

UFFICIO DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI .....

UFFICIO COMUNALE DI COLLOCAMENTO DI .....

Data, .....

- All'Ufficio Comunale di Collocamento di .....

e p.c.:

- All'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di .....

Oggetto: Segnalazione di disponibilità di manodopera.

In relazione alle carenze di manodopera segnalate da codesto Ufficio con Mod. M/1 del ....., si rende noto che, presso lo scrivente Ufficio risultano, in data odierna, le seguenti disponibilità di lavoratori con le qualifiche richieste.

N. di codice (categoria-professione tipo-professione)	Voce professionale	Grado di qualificazione (1)	Numero dei lavoratori disponibili alla data odierna			Osservazioni eventuali
			U	D	T	
1	2	3	4	5	6	7

Si resta in attesa di comunicazioni per i conseguenti adempimenti.

IL COLLOCATORE COMUNALE

(1) Ad esempio: Operaio specializzato, qualificato, manovale specializzato e operaio comune, apprendista; Impiegato di cat. I, di cat. II, di cat. III A, di cat. III B, ecc.

**OCCUPAZIONE**  
(domanda e offerta)

7 Settembre 1961 (n. 2)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale del Collocamento della Manodopera  
Ispettorato Generale del Collocamento e della Mobilità Territoriale dei Lavoratori

MOD. M/4

UFFICIO DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ..... Data, .....

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione di .....

e p.c.:  
- All'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di .....

**Oggetto: Segnalazione di carenza di manodopera nell'ambito provinciale.**

Si segnalano, qui di seguito, le carenze di manodopera comunicate dagli Uffici comunali di Collocamento sottindicati che non è stato possibile soddisfare nell'ambito di questa provincia.

N. di codice (categoria - professione tipo - professione)	Voce professionale	Grado di qualificazione (1)	Numero dei posti di lavoro non coperti per mancanza di lavoratori						Data alla quale è stata segnalata la carenza	Ufficio comunale di collocamento che ha segnalato la carenza	Osservazioni eventuali
			U	D	T	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			

Si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Non pervenendo alcuna risposta entro il ..... la medesima si riterrà negativa.

IL DIRETTORE

(1) Ad esempio: Operario specializzato, qualificato, manovale specializzato o operario comune, apprendista - Impiegato di cat. I, di cat. II, di cat. III A, di cat. III B, ecc.

7 Settembre 1961 (n. 2)

**OCCUPAZIONE**  
(domanda e offerta)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Direzione Generale del Collocamento della Manodopera  
Ispettorato Generale del Collocamento e della Mobilità Territoriale dei Lavoratori  
**MOD. M/5**

UFFICIO DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI .....  
Data, .....  
- All'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione  
di .....  
• P.C.:  
- All'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima  
Occupazione di .....

**Oggetto: Segnalazione di disponibilità di manodopera nell'ambito regionale.**

In relazione alla segnalazione di carenze di manodopera formulata con Mod. M/4 del ....., si rendono note le seguenti disponibilità e-  
sistenti negli Uffici di Collocamento dei Comuni sottoindicati.

N. di codice (categoria - professione tipo - professione)	Voce professionale	Grado di qualificazione (1)	Numero dei lavoratori disponibili			Data alla quale è stata segnalata la disponibilità	Ufficio comunale di collocamento che ha segnalato la di- sponibilità	Osservazioni eventuali
			U	D	T			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Si resta in attesa di comunicazioni per i conseguenti adempimenti.

IL DIRETTORE

(1) Ad esempio: Operaio specializzato, qualificato, manovale specializzato o operaio comune, apprendista - Impiegato di cat. I, di cat. II, di cat. III A, di cat. III B, ecc.

OCCUPAZIONE  
(domanda e offerta)

7 Settembre 1961 (n. 2)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale del Collocamento della Manodopera  
Ispettorato Generale del Collocamento e della Mobilità Territoriale dei Lavoratori

MOD. M/6

UFFICIO DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI .....  
Data, .....

- Al/Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di .....

e p.c.:

- Al/Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Divisione XXIV

- Al/Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Divisione XXV

Roma

Oggetto: Segnalazione di carenze di manodopera nell'ambito regionale.

Si segnalano, qui di seguito, le carenze di manodopera comunicate dagli Uffici comunali di collocamento sottindicati che non è stato possibile soddisfare nell'ambito di questa Regione.

N. di codice (categoria professione tipo - professione)	Vecce professionale	Grado qualificazione (1)	Numero dei posti di lavoro non coperti per mancanza di lavoratori			Data alla quale è stata segnalata la carenza	Ufficio Comunale di collocamento che ha segnalato la carenza	Provincia	Osservazioni eventuali
			U	D	T				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Non pervenendo alcuna risposta entro il ..... la medesima si riterrà negativa.

IL DIRETTORE

(1) Ad esempio: Operario specializzato, qualificato, manovale specializzato o operario comune, apprendista - Impiegato di cat. I, di cat. II, di cat. III A, di cat. III B, ecc.

7 Settembre 1961 (n. 2)

OCCUPAZIONE  
(domanda e offerta)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale del Collocamento della Manodopera  
Ispettorato Generale del Collocamento e della Mobilità Territoriale dei Lavoratori

MOD. M/7

UFFICIO DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ..... Data, .....

- All'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di .....

e p.c.:

- Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Divisione XXIV

- Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Divisione XXV

Roma

Oggetto: Segnalazione di disponibilità di manodopera nell'ambito interregionale.

In relazione alle carenze di manodopera segnalate con Mod. M/6 del ..... si rendono note le seguenti disponibilità esistenti negli Uffici di Collocamento dei Comuni sottoindicati.

N. di codice (categoria - professione tipo - professione)	Voce professionale	Grado di qualificazione (1)	Numero dei lavoratori disponibili				Data alla quale è stata segnalata la disponibilità	Ufficio comunale di collocamento che ha segnalato la disponibilità	Provincia	Osservazioni eventuali
			U	D	T	I				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Si resta in attesa di comunicazioni per i conseguenti adempimenti.

IL DIRETTORE

(1) Ad esempio: Operaio specializzato, qualificato, manovale specializzato o operaio comune, apprendista - Impiegato di cat. I, di cat. II, di cat. III A, di cat. III B, ecc.

1844

LAVORO STRAORDINARIO  
(imprese industriali)

7 Settembre 1961 (n. 217)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale dei Rapporti  
di Lavoro

Roma, 7 settembre 1961

Divisione XVII

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro
- A tutti gli Uffici del Lavoro e della  
Massima Occupazione

Prot. n. 37990

e p.c.:

- Alle Organizzazioni Sindacali Nazio-  
nali dei Datori di Lavoro e dei Lavo-  
ratori
- Ai Prefetti della Repubblica

Loro Sedi

**Oggetto: Applicazione legge 30 ottobre 1955, n. 1079, sulla di-  
sciplina del lavoro straordinario nelle imprese industria-  
li.**

La legge 30 ottobre 1955, n. 1079, sulla disciplina del lavoro straordinario ne ha, in via generale, consentito la effettuazione soltanto quando ricorrano speciali esigenze tecnico-produttive e semprechè non sia possibile soddisfarle mediante l'assunzione di altri lavoratori, eccettuato il solo caso di lavoro straordinario a carattere meramente saltuario.

Recenti indagini in un grande centro industriale dell'Italia Settentrionale hanno messo in rilievo che, mentre nel primo triennio di applicazione della legge 1956-1958 si è riscontrata una flessione del ricorso al lavoro straordinario, gradualmente nel successivo biennio 1959-1960 per molte categorie produttive si è tornati al livello percentuale del 1955.

La indagine, invero, è troppo localizzata perchè se ne possano trarre conclusioni sicure. È stato, pertanto, disposto che sia



7 Settembre 1961 (n. 217)

LAVORO STRAORDINARIO  
(imprese industriali)

presa in esame una intera regione, la Lombardia, da parte di una Commissione di studio che sarà presieduta dall'ing. Silvio Golzio, ed alla quale parteciperanno esperti designati dai sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Rimane, tuttavia, acquisito che negli ultimi tempi il ricorso delle aziende industriali al lavoro straordinario si è intensificato, sia pure in concorrenza di un innegabile incremento dell'occupazione operaia da parte delle stesse imprese.

Per quanto si possa giustificare il fenomeno con l'esigenza di fattori oggettivi, questo Ministero ritiene doveroso richiamare tutti gli Uffici dipendenti sulla necessità di ridimensionare l'orario di lavoro entro limiti normali, al duplice fine di agevolare l'incremento dell'occupazione operaia e di assicurare una migliore tutela fisica dei lavoratori occupati.

Il problema è stato esaminato presso il Ministero in una riunione congiunta, al livello confederale, con le rappresentanze sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Si è convenuto sulla opportunità di emanare più dettagliate norme interpretative della *legge n. 1079*, in maniera da renderla più operante ed evitare il ricorso a nuovi provvedimenti di legge.

Gli Uffici dipendenti vorranno dare applicazione alla presente con tempestività e con diligenza. Essi potranno contare sulla collaborazione periferica delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, che si sono impegnate, in sede centrale, a favorire in ogni modo la rigorosa applicazione della legge e della circolare.

1) Una delle cause della imperfetta applicazione della legge potrebbe essere lo scarso coordinamento tra gli organi statuali e parastatali preposti ai servizi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, Uffici del Lavoro, I.N.P.S.). A rimuovere gli inconvenienti, dispongo che, in ogni provincia, il primo lunedì di ogni bimestre si riuniscano, presso la sede dell'Ispettorato del Lavoro, il Capo dell'Ispettorato del Lavoro, il Direttore dell'Ufficio del Lavoro ed il Direttore della sede I.N.P.S. per discutere i problemi che insorgessero per la retta applicazione della legge. Della riunione sarà inviato verbale al Ministero del Lavoro - Direzione generale rapporti di lavoro.

Sarà, inoltre, cura della sede provinciale I.N.P.S. di inviare

ogni mese all'Ispettorato del Lavoro, secondo il prospetto A, notizia dei versamenti effettuati dalle imprese per il contributo del 15 per cento al Fondo per la disoccupazione.

Gli Uffici del Lavoro avranno cura di inviare *mensilmente* all'Ispettorato del Lavoro il prospetto B per segnalare le richieste di manodopera rimaste inevase.

2) Al fine di assicurare una collaborazione organica delle forze sindacali interessate, è istituito presso ogni Ispettorato del Lavoro un Comitato consultivo, che sarà nominato dal Capo dell'Ispettorato del Lavoro competente per territorio.

Il Comitato sarà denominato « *Comitato consultivo per la disciplina del lavoro straordinario* ».

Il Comitato comprenderà:

- a) il Capo dell'Ispettorato del Lavoro, che lo presiede;
- b) il Direttore dell'Ufficio del Lavoro;
- c) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali a carattere nazionale dei lavoratori più rappresentative nella provincia;
- d) tre rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale dei datori di lavoro dell'industria, più rappresentative nella provincia.

Laddove le organizzazioni di categoria più rappresentative siano inferiori rispettivamente a quattro ed a tre, potrà essere concessa anche una rappresentanza maggiore ad una o più organizzazioni.

Il Comitato consultivo sarà interpellato dall'Ispettorato tutte le volte che si tratti di autorizzare lavoro straordinario in aziende superiori ai 100 dipendenti.

Il Comitato potrà essere sentito in tutti gli altri casi in cui l'Ispettorato del Lavoro ritenga di interpellarlo per decisioni di massima, per impostazioni generali o per casi particolari anche di aziende inferiori ai 100 dipendenti.

Considerata la natura consultiva del Comitato, la responsabilità della decisione finale spetta, come è ovvio all'Ispettorato del Lavoro. Si raccomanda, tuttavia, di non distaccarsi dalla valutazione del Comitato quando essa è unanime, a meno che

7 Settembre 1961 (n. 217)

LAVORO STRAORDINARIO  
(imprese industriali)

non vi siano gravi motivi che saranno comunicati a questo Ministero.

Quando, invece, si determinino posizioni distinte in seno al Comitato, è naturale che l'Ispettorato, più che considerare la maggioranza e la minoranza come elemento discriminatorio, valuti attentamente le ragioni addotte dalle parti a sostegno delle tesi. Non è la votazione che può essere giudicata determinante, ma la motivazione.

3) La presente circolare prende in considerazione soprattutto il problema del lavoro straordinario motivato dalla impossibilità di assunzione di altri lavoratori per deficienza di offerta della manodopera qualificata. Ciò non vuol dire che non si debba tener presente che vi sono dei casi nei quali speciali esigenze tecnico-produttive consigliano, o addirittura, impongono, di far ricorso al lavoro straordinario anzichè all'assunzione di altri lavoratori.

Ciò avviene quando ad esempio la capacità degli impianti o di posti di lavoro non consentano la possibilità di utilizzazione di un numero di lavoratori maggiore di quello ivi occupato, oppure quando non è possibile procedere alla istituzione di altri turni lavorativi per le contingenti possibilità produttive dell'azienda.

Non rientrano invece tra le eccezionali esigenze tecnico-produttive, la necessità di far fronte ad una maggiore richiesta di prodotti sul mercato interno ed internazionale o l'urgenza di consegne di prodotti in relazione a commesse liberamente discusse e accettate.

Spetta al datore di lavoro dimostrare le esigenze tecnico-produttive.

L'Ispettorato compirà i suoi accertamenti nel giro di cinque giorni dalla comunicazione e deciderà subito dopo, consultando il Comitato nel caso di aziende superiori ai 100 dipendenti. Si raccomandano decisioni equilibrate, lontane da un eccessivo fiscalismo e da un'inopportuna indulgenza.

Gli Ispettorati trasmetteranno mensilmente la statistica delle autorizzazioni concesse secondo l'allegato C.

4) Le aziende industriali che intendono ricorrere al lavoro straordinario perchè mancano di manodopera qualificata, preventivamente devono rivolgersi all'Ufficio comunale di Collocamento

per la propria circoscrizione e richiedere la manodopera necessaria da impiegare nei limiti dell'orario normale di lavoro prescritti dalla legge.

Le richieste debbono contenere le seguenti notizie:

- a) numero, età e sesso dei lavoratori richiesti;
- b) qualifica professionale e grado di qualificazione degli stessi;
- c) condizioni di lavoro offerte (retribuzione, durata presunta del rapporto di lavoro, ecc.).

Qualora l'Ufficio comunale di Collocamento interessato non possa rispondere positivamente alla richiesta, ne darà telegrafica comunicazione all'Ufficio provinciale del Lavoro, che provvederà entro 5 giorni a reperire la manodopera nell'ambito provinciale se è possibile. In caso di impossibilità, l'Ufficio provinciale del Lavoro comunicherà la *non disponibilità* all'Ufficio comunale che ne darà certificazione al datore di lavoro.

In tal caso l'azienda interessata, se occupa meno di 50 dipendenti, potrà rivolgersi all'Ispettorato del Lavoro *comunicando l'effettuazione del lavoro straordinario.*

5) Ricevuta la comunicazione di cui sopra, gli Ispettorati del Lavoro sono tenuti ad intervenire al più presto possibile per verificare l'esistenza delle due condizioni richieste: e cioè a dire, la presenza delle eccezionali esigenze produttive, nonché la mancanza della manodopera qualificata.

Appare al riguardo evidente la necessità di una continua e stretta collaborazione tra gli Ispettorati del Lavoro e gli Uffici del Lavoro e Massima Occupazione, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di eliminare la carenza di manodopera qualificata.

La documentazione della carenza di manodopera disponibile, più che natura meramente formale, riveste il carattere di un elemento oggettivo sostanziale, tale cioè da giustificare l'effettuazione del lavoro straordinario di fronte all'impossibilità di reperire nuova manodopera.

6) *Per le aziende che occupano più di 50 lavoratori, queste - prima di effettuare la comunicazione del lavoro straordinario -*

7 Settembre 1961 (n. 217)

LAVORO STRAORDINARIO  
(imprese industriali)

debbono rinnovare la richiesta all'Ufficio provinciale del Lavoro per il reperimento della manodopera nell'ambito della relativa circoscrizione territoriale, fornendo le necessarie notizie sopra indicate.

Gli Uffici del Lavoro, accertata la disponibilità della manodopera richiesta nell'ambito della provincia, provvederanno in conseguenza.

Qualora invece esistesse anche nell'ambito provinciale carenza della manodopera richiesta, gli Uffici del Lavoro si rivolgeranno immediatamente agli altri Uffici del Lavoro della regione, dando contemporanea comunicazione:

- 1) all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio;
- 2) all'Ufficio regionale del Lavoro;
- 3) al Ministero del Lavoro: Ispettorato generale del collocamento e della mobilità territoriale dei lavoratori.

Lo scopo di questa triplice comunicazione è quello di mettere in moto il meccanismo amministrativo, tendente a permettere, tra provincia e provincia, nell'ambito della regione, la compensazione tra le domande e le offerte di lavoro.

7) Qualora la compensazione in questione non sia possibile per la mancanza di lavoratori, gli Uffici regionali del Lavoro dovranno darne comunicazione all'Ufficio provinciale richiedente, all'Ispettorato del Lavoro competente e al Ministero del Lavoro, non oltre otto giorni dalla rinnovata richiesta.

Il Ministero del Lavoro provvederà ad accertare se in altre regioni esista manodopera disponibile, disposta a trasferirsi, e nell'ipotesi affermativa provvederà a fornire tempestivamente alle aziende che ne abbiano fatto richiesta la manodopera necessaria.

8) Quando non sia possibile agli Uffici provinciali o regionali del Lavoro ed al Ministero del Lavoro di fornire i lavoratori necessari, ne viene fatta comunicazione alle aziende richiedenti ed all'Ispettorato del Lavoro comunque non oltre quindici giorni dalla rinnovata richiesta. Solamente allora le aziende potranno rivolgersi all'Ispettorato del Lavoro, comunicando l'effettuazione del lavoro straordinario.

Gli Ispettorati del Lavoro, ricevuta la comunicazione dell'Ufficio provinciale o regionale del Lavoro o del Ministero e quella delle aziende, potranno considerare acquisita la seconda condizione - carenza di manodopera richiesta - prevista dalla *legge 30 ottobre 1955, n. 1079*, sopra indicata.

Tuttavia gli Ispettorati del Lavoro nel prenderne atto, ai fini della effettuazione del lavoro straordinario, faranno constatare dell'accertata impossibilità di reperire manodopera richiesta e vorranno *limitare la validità del nulla osta a periodi determinati*, non superiori ai sei mesi, in attesa che il mercato del lavoro possa fornire altra manodopera o qualificare nuova manodopera e metterla a disposizione delle aziende industriali.

Gli Ispettorati del Lavoro dovranno altresì darne notizia agli Uffici provinciali del Lavoro competenti - ai fini della preparazione di corsi professionali - ed al Ministero del Lavoro: Direzione generale dei rapporti di lavoro.

9) Allo scopo di rendere possibile agli Ispettorati del Lavoro l'accertamento dell'effettiva esistenza del carattere meramente saltuario del lavoro straordinario - è nota la facoltà in base all'art. 5 della legge di effettuare detto lavoro straordinario - è necessario che le aziende, anche in tal caso, facciano la relativa comunicazione. La valutazione della natura saltuaria o meno del lavoro straordinario spetta all'Ispettorato del Lavoro, il quale potrà sentire, ove del caso, il Comitato consultivo per la disciplina del lavoro straordinario.

10) Le disposizioni sopra riportate tendono, come è stato precisato, a rendere più efficace l'applicazione della legge sul lavoro straordinario, ma non vogliono turbare situazioni aziendali, nelle quali il lavoro straordinario viene oggi effettuato, secondo le notifiche e gli interventi già svolti in base all'art. 5-*bis* della legge.

Le attuali concessioni si intendono valide fino alla scadenza e non oltre sei mesi dalla data della presente.

Questo Ministero confida nel senso di responsabilità e nella azione coordinata ed integrata degli Ispettorati del Lavoro e degli Uffici del Lavoro.

È inutile sottolineare agli Uffici interessati la grande importanza di ordine politico e sociale - in un momento in cui la con-

7 Settembre 1961 (n. 217)

LAVORO STRAORDINARIO  
(imprese industriali)

giuntura favorevole sviluppa considerevolmente il ritmo produttivo - di limitare l'effettuazione del lavoro straordinario ai casi assolutamente indispensabili.

È anche per ciò che questo Ministero chiama a collaborare in questa sua azione le pubbliche autorità e soprattutto le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, sensibili ad una politica del Governo rivolta a conseguire uno sviluppo dell'occupazione operaia.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*

1852

LAVORO STRAORDINARIO  
(imprese industriali)

7 Settembre 1961 (n. 217)

PROSPETTO A

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sede Provinciale di .....

*All'Ispettorato del lavoro di*

.....

Si comunicano le notizie relative ai versamenti effettuati dalle imprese ai sensi della legge 30 ottobre 1955, n. 1079 sul lavoro straordinario nel mese di .....

Denominazione e sede della azienda	Attività svolta	Ammontare dei contributi del 15% versati al Fondo per la disoccupazione

Data .....

IL DIRETTORE

.....







8 Settembre 1961 (n. 26)

ASSEGNI FAMILIARI  
(giornalisti)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 8 settembre 1961

Prof. n. 44/61028/AF 1/1005/9 - All'Istituto Nazionale di Previdenza  
dei Giornalisti Italiani «G. Amendola»  
Via Cicerone n. 28

Roma

e p.c.:

- \* - Alla Federazione Italiana Editori  
Giornali
- \* - Alla Federazione Nazionale della  
Stampa Italiana

Roma

- Agli Ispettorati del Lavoro
- Agli Uffici del Lavoro e della Massi-  
ma Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Aumento degli assegni familiari per il settore dei giornalisti professionisti.**

Come è noto a codesto Istituto, con accordo 30 giugno 1961 intervenuto fra la Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana sono state concordate le nuove misure degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con aziende editoriali, stabilite in L. 220 giornaliera per ciascun figlio, L. 157 giornaliera per il coniuge e L. 68 giornaliera per ciascun ascendente.

Decorrenza: 1° maggio 1961.

In dipendenza di tali aumenti il contributo viene stabilito, con

la stessa decorrenza 1° maggio 1961, nel 32 per cento della retribuzione lorda sul massimale di L. 26.000 mensili corrispondente all'attuale massimale giornaliero di L. 1.000.

Tenuto conto della decorrenza stabilita nell'accordo sindacale predetto e ritenuto che le organizzazioni sindacali degli Editori Giornali hanno chiesto la immediata applicazione degli aumenti in parola, assumendo in pari tempo le aziende l'impegno di applicare la nuova aliquota di contributo come sopra determinata, questo Ministero, anche per ovviare agli aggravii di carattere amministrativo che inevitabilmente deriverebbero da una ritardata applicazione degli accordi in parola, autorizza codesto Istituto a voler provvedere, in attesa del perfezionamento del relativo provvedimento legislativo, alla immediata applicazione degli aumenti sia degli assegni che del contributo come sopra indicato.

Si prega inoltre la Federazione Italiana Editori Giornali di voler cortesemente invitare i propri rappresentanti affinché provvedano ad effettuare i conguagli per assegni familiari, a far tempo dalla data anzidetta, in base alle nuove misure degli assegni e del contributo.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*

9 Settembre 1961 (n. 2)

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE  
(selezione allievi corsi prima formazione)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale dell'Orientamento  
e dell'Addestramento Professionale  
dei Lavoratori

Roma, 9 settembre 1961

Divisione Orientamento  
Professionale

Prof. n. 8-O.P.

- Agli Uffici Regionali e Provinciali  
del Lavoro e della Massima Occupa-  
zione**Loro Sedi**

e p.c.:

- Alle Prefetture della Repubblica
- Agli Uffici Regionali e Provinciali  
dell'Ispettorato del Lavoro

**Loro Sedi**

- All'Ispettorato Medico Centrale -  
Via S. Basilio, 41
- All'Ente Nazionale Prevenzione degli  
Infortuni - Direzione Generale -  
Via Alessandria, 220

**Roma**

- Agli Enti Gestori di Corsi di Adde-  
stramento Professionale per Lavora-  
tori

**Loro Sedi****Oggetto: Selezione degli allievi dei corsi di prima formazione.**

Come è noto, con circolare n. 1 del 12 agosto c.a., è stato stabilito (punto 5) che gli allievi dei corsi di *prima formazione*, che saranno iscritti al primo anno di addestramento per l'esercizio 1961-62, dovranno essere sottoposti agli accertamenti medici e psicologici a cura dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Allo scopo desiderato e nell'intento di agevolare i relativi adempimenti, che per la prima volta interessano un rilevante numero di giovani lavoratori, si reputa opportuno chiarire quanto segue.

1. I Direttori degli Uffici regionali del Lavoro prenderanno sollecito contatto con i Direttori delle corrispondenti «Sedi maggiori» dell'ENPI, onde fissare le linee di un *piano organico di interventi* nelle provincie di rispettiva competenza, per modo che sia possibile - non appena questo Ministero avrà disposto per l'autorizzazione all'inizio dei singoli corsi - effettuare la prescritta selezione attitudinale.

2. Le visite mediche e gli interventi psicologici debbono operarsi nei confronti dei giovani lavoratori, che abbiano superato l'età scolastica e che siano iscritti agli Uffici di Collocamento, aspiranti alla frequenza dei soli corsi di *prima formazione* (punto 3 della circolare su richiamata) presso Centri di addestramento professionale, *con esclusione, pertanto, dei corsi di promozione e di alta specializzazione e, comunque, di corsi isolati.*

Per ciò che concerne le qualifiche alle quali i corsi si riferiscono, è tuttora in vigore la tabella delle professioni allegata alla *circolare n. 2/XXXIII in data 22 febbraio 1960*; peraltro, dovrà tenersi presente che, come stabilito con la circolare n. 1 sopra richiamata, nel corrente esercizio questo Ministero non autorizzerà nuovi corsi di primo anno per taluni mestieri (quali: calzolai, falegnami generici, taglio e cucito, ecc.) semprechè non si tratti di corsi che preparano all'industria per la produzione in serie.

L'intervento dell'E.N.P.I. è del pari escluso ove trattisi di corsi per lavoratrici domestiche, assistenti familiari e similari.

3. Gli Uffici del Lavoro vorranno stabilire opportune intese con gli Enti gestori, affinchè tutti gli adempimenti riconnessi con la selezione degli allievi possano svolgersi con la desiderata sollecitudine e in uno spirito di fattiva collaborazione. Mentre si conferma che essi dovranno essere espletati *entro il 31 ottobre p.v.*, si precisa che, in linea di massima ed ove possibile,

9 Settembre 1961 (n. 2)

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE  
(selezione allievi corsi prima formazione)

le visite dovranno effettuarsi presso le Sedi dell'E.N.P.I., o presso i Centri di addestramento professionale od, anche, eventualmente, presso sedi occasionali di Istituzioni od Organizzazioni all'uopo interessate, purchè in locali confacenti sotto ogni aspetto.

Si precisa, inoltre: 1) che le visite mediche dovranno essere espletate prima dell'effettivo inizio dei corsi; 2) che l'E.N.P.I. è autorizzato ad esaminare i soggetti soltanto fino al 20 per cento in più dei posti di ogni corso; 3) che, nella fissazione del programma di intervento (specie nelle provincie laddove ancora non operano i Centri di psicologia del lavoro) dovranno tenersi presenti opportuni criteri di gradualità (ad es., dando la precedenza ai corsi più indicativi sotto il profilo della prevenzione degli infortuni).

4. Nelle provincie nelle quali non esistono Sedi dell'E.N.P.I., la organizzazione delle visite agli aspiranti ai corsi dovrà essere concordata tra l'Ufficio del Lavoro e la sede dell'E.N.P.I. competente per territorio, in armonia con le intese intervenute sul piano regionale (v. punto 1).

Mentre l'E.N.P.I. adotterà, in tali provincie, i provvedimenti necessari per l'espletamento del compito affidatogli (impiego di équipes mobili e di unità schermografiche, convezionamenti eventuali ecc.) gli Uffici del Lavoro svolgeranno adeguata opera di sensibilizzazione degli Enti gestori operanti nella circoscrizione, affinché sia data la massima collaborazione all'opera del Personale tecnico adibito alla selezione (apprestamento di locali, preordinato e tempestivo afflusso degli allievi alle visite, ecc.).

5. Si confermano le disposizioni di cui al punto 6 della circolare n. 6/XXXIII in data 12 agosto 1960, per ciò che attiene alla *regolazione amministrativa* delle visite agli allievi dei corsi, la quale avverrà *direttamente ed esclusivamente* tra questo Ministero e l'E.N.P.I..

A questo scopo, le singole Sedi di quest'ultimo - non appena ultimati gli accertamenti medici e gli interventi psicologici - redigeranno (sugli appositi moduli bianchi già in uso) l'elenco

dei soggetti esaminati per ogni singolo corso, indicando l'Ente gestore, la qualifica e, ove possibile, il numero che contraddistingue il corso medesimo, nonchè la località di effettuazione,

Gli Uffici provinciali del Lavoro nel trattenere presso di sè copia di detti elenchi, ne invieranno altra, debitamente datata e firmata, a questo Ministero (Direzione generale dell'orientamento e addestramento professionale dei lavoratori - Divisione orientamento professionale).

L'invio di detti elenchi dovrà avvenire, cumulativamente, entro il 20 novembre p.v., unitamente ad una breve relazione, con la quale si gradirà essere informati in merito al numero degli allievi selezionati, nonchè ai provvedimenti adottati per la migliore esplicazione del servizio.

Si fa riserva di trasmettere la scheda-tipo, prevista al punto 5 della circolare n. 1 in data 12 agosto c.a.

Mentre si allega alla presente un prospetto, nel quale sono indicati tutti gli Uffici del Lavoro e le sedi dell'E.N.P.I. con le rispettive circoscrizioni, questo Ministero confida nel più fattivo interessamento degli Uffici e degli Enti in indirizzo, affinché la selezione degli allievi dei corsi - finalizzata nell'ambito di una formazione professionale modernamente intesa - possa essere operata - stante la urgenza determinata dall'imminente inizio dei corsi - con l'impegno e la efficienza desiderabili.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*



16 Settembre 1961 (n. 27)

PREVIDENZA E ASSISTENZA  
(personale Cooperative consumo)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 16 settembre 1961

Prot. n. 38/38025

*- Agli Ispettorati del Lavoro***Loro Sedi**

e p.c.:

- *All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*
- *All'Istituto Nazionale per L'Assicurazione contro le Malattie*
- *Alle Organizzazioni Sindacali interessate*

**Roma**

**Oggetto: Personale addetto agli spacci delle Cooperative di consumo. Obbligo del pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali.**

Con circolare n. 35, prot. n. 38/63382/3993 del 9 novembre 1960, questo Ministero manifestava il proprio avviso circa la natura del rapporto intercorrente tra i gestori degli spacci delle Cooperative di consumo e le Cooperative medesime, stabilendo che detto rapporto doveva essere considerato di lavoro subordinato e comportare, quindi, la piena assicurabilità del personale interessato.

Il pagamento dei contributi da parte sia delle Cooperative che di organismi similari gerenti spacci, negozi e agenzie di vendita fu fissato con decorrenza dal periodo di paga corrente alla data del 2 marzo 1955, per i contributi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'I.N.P.S. ed a far tempo dal 1° luglio 1960 per quelli afferenti alla Cassa unica per gli assegni familiari, alla gestione per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa.

Peraltro, subito dopo l'emanazione delle direttive ministeriali, lo scrivente ebbe occasione di esaminare alcuni esposti inoltrati da aziende e cooperative interessate, diretti, con argomentazioni varie e motivi diversi, a formulare eccezioni in ordine all'applicabilità delle direttive medesime, a sostenerne la non adattabilità a particolari casi, con l'evidente intento di giungere se non all'elusione totale dei nuovi obblighi, ad una loro concreta attenuazione.

Di massima le ragioni addotte non sono apparse tali da giustificare una modifica delle direttive a suo tempo assunte.

Tuttavia, in qualche caso, riguardante organismi di una certa entità è stata rilevata l'esistenza di pronunce della Magistratura ordinaria, passate in giudicato, nelle quali veniva affermata la insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra cooperative e gestori di spacci, creando di conseguenza precedenti di rilievo subito opposti alle direttive assunte dallo scrivente con la nota circolare n. 35 del novembre 1960.

Questo Ministero avrebbe potuto logicamente eccepire, al riguardo, che la sentenza del Giudice ordinario fa stato solo per il caso di specie e, quindi, non è tale da giustificare sempre, anche sotto il profilo della opportunità, l'abbandono di una diversa disciplina dettata sul piano generale sotto l'impulso di esigenze tutt'altro che secondarie e per motivi comprensibilissimi sia sul piano pratico che giuridico.

Senonchè è stato fatto osservare al Ministero che la sussistenza di un diverso trattamento in rapporto alla disciplina generale, sia pure limitatamente ai casi segnalati, avrebbe finito col determinare situazioni di sperequazioni di oneri e di differenziazione di trattamento contributivo, difficilmente giustificabili nei confronti della generalità delle aziende interessate.

Pertanto è parso anche allo scrivente necessario ed opportuno porre tutte le aziende del settore in posizione di perfetta parità sotto il profilo degli obblighi contributivi.

Tale esigenza, peraltro, trae ora preciso conforto dalla disciplina legislativa di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (pubblicata nella Gazz. Uff. del 25 novembre dello stesso anno), la quale sancisce inequivocabilmente il divieto, per l'imprenditore, di affidare in appalto l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro

16 Settembre 1961 (n. 27)

PREVIDENZA E ASSISTENZA  
(personale Cooperative consumo)

mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono, stabilendo, altresì, che i prestatori di lavoro, occupati in violazione del cennato divieto, sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dello imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.

Poichè tale legge, entrata in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha consolidato un orientamento da tempo avvertito da Amministrazioni, Enti ed Organizzazioni sindacali, fugando ogni residua perplessità e resistenza in tema di appalti di mere prestazioni di lavoro, essa può senza altro considerarsi quale strumento atto ad evitare per il futuro contrastanti pronunce nella materia di cui trattasi, ragione per cui questo Ministero ritiene ragionevole, così come opportunamente suggerito anche da qualche Ispettorato del Lavoro, spostare la decorrenza dell'obbligo contributivo prevista dalla circolare n. 35, alla data di entrata in vigore della legge medesima e cioè al 24 maggio 1961.

Questo Ministero, pertanto, mentre conferma, in linea di massima, l'avviso espresso nelle direttive a suo tempo emanate, dispone che, per la parte relativa alla decorrenza degli obblighi contributivi, dette direttive siano modificate nel senso succitato e che, quindi, codesti Ispettorati e gli Istituti, cui la presente è diretta per opportuna conoscenza, autorizzino la regolarizzazione contributiva con decorrenza dal periodo di paga corrente alla data del 24 maggio 1961.

p. Il Ministro

f.to Pezzini

1864

ASSICURAZIONI  
(pescatori, commissioni)

20 Settembre 1961 (n. 28)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 30 settembre 1961

Prot. n. 1099/A/AP.C.9

- *Alle Commissioni Compartimentali per l'Assicurazione dei Pescatori Marittimi*
- *Alle Commissioni Provinciali per la Assicurazione dei Pescatori delle Acque Interne*

e p.c.:

- *Al Ministero dell'Agricoltura e Foreste - Direz. Gen. Produzione Agricola*
- *Al Ministero della Marina Mercantile - Direz. Gen. Pesca e Demanio Marittimo*
- *Agli Ispettorati del Lavoro*
- *All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*
- *All'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie*
- *All'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro*
- *Alla Confederazione Cooperativa Italiana*
- *Alla Lega Nazionale delle Cooperative*
- *Alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro*
- *Alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori*
- *All'Unione Italiana del Lavoro*
- *Alla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori*
- *Agli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale*

**Loro Sedi**

20 Settembre 1961 (n. 28)

ASSICURAZIONI  
(pescatori, commissioni)

**Oggetto: Facoltà degli Istituti previdenziali gestori delle forme di protezione disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, di ricorrere avverso le deliberazioni nonché contro le decisioni in sede contenziosa adottate dalle Commissioni provinciali e compartimentali - artt. 4 e 5 della legge citata.**

È sorta, di recente, questione se gli Istituti previdenziali, gestori delle forme di protezione disciplinate dalla *legge 13 marzo 1958, n. 250*, (che per semplicità di esposizione nel contesto della presente circolare sarà indicata soltanto con il termine «legge») possano esercitare la facoltà di ricorrere avverso le deliberazioni - che essi ritengono viziate - adottate dalle Commissioni compartimentali e provinciali per l'assicurazione dei pescatori.

Al riguardo, questo Ministero, sentita la Commissione Centrale per l'assicurazione dei pescatori, è pervenuto alle seguenti determinazioni alle quali si ritiene opportuno premettere che il sistema del contenzioso della piccola pesca, è disciplinato, essenzialmente, dagli artt. 4 e 5 della legge dei quali si riportano, di seguito, le norme che interessano:

Art. 4: Le Commissioni provinciali e compartimentali hanno i seguenti compiti:

c) ..... Le cooperative e le compagnie daranno comunicazione agli iscritti interessati, entro dieci giorni, delle variazioni contenute negli elenchi con l'indicazione che il termine per presentare ricorso, direttamente alla Commissione, è di venti giorni, termine valevole anche per i pescatori autonomi.

La comunicazione agli iscritti è effettuata a mezzo di raccomandata postale.

d) decidere sui ricorsi presentati, notificandone la decisione, entro trenta giorni dalla loro presentazione, ai pescatori autonomi, alle cooperative, alle compagnie ed agli istituti di assicurazione interessati.

Art. 5: Contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali è data facoltà ai pescatori autonomi, alle cooperative ed alle compagnie di ricorrere alla Commissione Centrale di cui all'art. 6, entro trenta giorni dalla notifica delle decisioni di cui all'alinea d) dell'art. 4.

Una conferma dei poteri decisori in 2<sup>a</sup> istanza della Commissione Centrale è contenuta nell'art. 7, lett. a).

Tale norma, pertanto, non riveste particolare rilievo.

È da aggiungere, a quanto precede, che rientrano nel sistema del contenzioso predetto anche le impugnative delle deliberazioni adottate dalle Commissioni provinciali e compartimentali a norma dello stesso art. 4, lett. e), nonché quelle adottate a norma dell'art. 18, in sede di accertamento della validità dei documenti che «i pescatori sono tenuti a presentare per dimostrare di avere lavorato nella piccola pesca...», ai fini di esercitare la facoltà di riscatto dei contributi previdenziali prevista dagli artt. 14, 15 e 16 della *legge n. 250 del 1958*.

Una rigida interpretazione letterale delle norme sopra riportate, applicandosi la *regula juris* «quod voluit, dixit, quod no-cuit, tacuit», potrebbe dar ragione a chi sostiene che il legislatore ha inteso negare agli Istituti previdenziali in questione lo esercizio della facoltà di ricorrere in quanto non li ha menzionati fra i soggetti ai quali tale facoltà è espressamente attribuita.

Questo Ministero, tuttavia, mosso dalle considerazioni che:

1) l'attività delle Commissioni compartimentali e provinciali in materia di iscrizione dei pescatori negli appositi elenchi, oggetto di contestazione per vizi veri o che si presumono tali, debba potersi assoggettare al riesame delle Commissioni stesse e della Commissione Centrale, anche per iniziativa degli Istituti previdenziali interessati al buon funzionamento di esse, al pari dei pescatori, delle cooperative e delle compagnie;

2) tale riesame, ove si concluda con la conferma della deliberazione impugnata perchè immune da vizi, si riflette a vantaggio dei pescatori, in quanto elimina speditamente quegli ostacoli che gli Istituti previdenziali di fronte ad una deliberazione che

20 Settembre 1961 (n. 28)

ASSICURAZIONI  
(pescatori, commissioni)

essi ritengano affetta da vizi potrebbero frapporre in sede amministrativa o giurisdizionale alla corresponsione delle prestazioni ;

3) il riesame stesso eseguito in sede particolarmente qualificata - come quella della Commissione Centrale - serve meglio ai fini della retta applicazione della legge, che da tutti deve essere auspicata; dispone che gli Istituti previdenziali che gestiscono le forme di protezione previste dalla legge (INPS, INAM, INAIL) possono esercitare la facoltà di chiedere il riesame delle deliberazioni che esse ritengano viziate adottate dalle Commissioni compartimentali e provinciali in materia di iscrizione dei pescatori negli appositi elenchi. L'INPS ha, altresì, la facoltà di chiedere il riesame delle deliberazioni adottate dalle stesse Commissioni in materia di accertamento dei documenti presentati dai pescatori, a norma dell'art. 18 della legge stessa.

Questo Ministero ritiene, inoltre, che l'esercizio di tali facoltà non può decampare - quanto ai termini ed ai gradi di giudizio - dalle norme costituenti l'ordinamento del contenzioso amministrativo della piccola pesca stabilito dalla legge, sopra integralmente riportate, e che deve essere assoggettato a qualche temperamento ai fini, soprattutto, di evitare ogni ingiustificato ritardo nell'accertamento dei diritti dei pescatori.

Pertanto, gli Istituti previdenziali predetti, per mezzo delle rispettive sedi periferiche interessate, ove ritengano che deliberazioni adottate dalle Commissioni compartimentali e provinciali in materia di iscrizione dei pescatori negli appositi elenchi siano affette da qualche vizio (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza) possono chiedere il riesame di tali deliberazioni alle stesse Commissioni compartimentali e provinciali che le hanno adottate nel termine perentorio di 20 giorni.

Tale termine decorre dalla data della deliberazione se il rappresentante dell'Istituto interessato era presente alla riunione in cui essa è stata adottata, in caso contrario, decorre dalla data di comunicazione della deliberazione stessa fatta a cura della segreteria della Commissione deliberante.

Avverso le decisioni adottate dalle Commissioni compartimentali e provinciali in sede di riesame delle deliberazioni impugnate, gli Istituti previdenziali interessati possono proporre

ASSICURAZIONI  
(pescatori, commissioni)

20 Settembre 1961 (n. 28)

ricorso alla Commissione Centrale per l'assicurazione dei pescatori nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione delle decisioni stesse.

Peraltro, tale gravame deve essere inoltrato per il tramite di questo Ministero (Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza Sociale - Div. XXXV), che, valutata la fondatezza della pretesa dell'Istituto in base ad un esame sommario degli atti, e con proprio giudizio discrezionale, stabilirà se sussistano motivi sufficienti per promuovere il riesame della decisione di 1<sup>a</sup> istanza da parte della Commissione Centrale per l'assicurazione dei pescatori.

Ciò allo scopo di evitare che, con un gravame infondato, si procrastini, come sopra si è accennato, eccessivamente la soddisfazione del diritto dei pescatori interessati, alla protezione previdenziale concessa dalla legge.

Si ritiene superfluo aggiungere, in quanto già previsto dall'art. 5 della legge medesima, che le decisioni adottate dalle Commissioni compartimentali e provinciali ad iniziativa degli Istituti previdenziali possono essere impugnate direttamente presso la Commissione Centrale dai pescatori interessati, dalle cooperative e dalle compagnie secondo i termini e la procedura stabilita dallo stesso art. 5.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale vorrà adeguare le istruzioni diramate ai propri uffici periferici con **circolare n. 402 C. e V. dell'11 marzo 1960** alle disposizioni contenute nella presente circolare.

Si prega di assicurare.

p. Il Ministro

f.to Pezzini



26 Settembre 1961 (n. 201)

TUTELA MATERNITÀ  
(donne, aziende artigiane)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale dei Rapporti  
di Lavoro

Roma, 26 settembre 1961

Divisione XVIII

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

**Loro Sedi**

Prot. n. 2972-49/7

e p.c.:

- Alla Direzione Generale I.N.A.M.

**Roma**- Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali  
dei Datori di Lavoro e dei Lavorato-  
ri**Loro Sedi****Oggetto: Legge 26 agosto 1950, n. 860 - Aziende artigiane.**

È stato segnalato a questo Ministero che qualche sede provinciale dell'I.N.A.M., che, fino al 27 novembre 1958, aveva accordato alle lavoratrici madri dipendenti da aziende artigiane lo stesso trattamento riservato a quelle dipendenti da aziende industriali, a partire da tale data ha concesso a tali categorie di lavoratrici il trattamento relativo alle «altre categorie» di cui all'art. 5 della *legge 26 agosto 1950, n. 860*.

A tale proposito questo Ministero esprime l'avviso che lo artigianato non possa essere considerato come un settore a sè stante, e che le lavoratrici dipendenti da aziende artigiane esercenti una attività di produzione hanno diritto allo stesso trattamento previsto per quelle dipendenti dalle aziende industriali. Al settore produttivo si ispirano infatti sia la legge citata che il relativo regolamento.

L'art. 18 del Regolamento di attuazione (*D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568*) stabilisce, infatti, che «agli effetti dell'art. 5 della *legge 26 agosto 1950, n. 860*, si intendono addette all'indu-

1870

TUTELA MATERNITÀ  
(donne, aziende artigiane)

26 Settembre 1961 (n. 201)

stria.... «sia le operaie che le impiegate dei predetti settori produttivi», che l'art. 17 della legge non fa distinzione tra imprenditori industriali ed imprenditori artigiani, e si osserva, infine che, nell'applicazione dell'art. 23 della stessa legge le aziende artigiane (esclusi i Parrucchieri) sono assoggettate all'onere contributivo per la tutela della maternità nella misura prevista per il settore industriale.

Concludendo, alle lavoratrici madri, dipendenti da aziende artigiane, spetta lo stesso trattamento riservato a quelle dipendenti da aziende industriali.

Si invitano, pertanto, gli Ispettorati del Lavoro di svolgere al riguardo opportuna vigilanza ed adottare eventualmente gli opportuni provvedimenti.

**p. Il Ministro**

*f.to Pezzini*

2 Ottobre 1961 (n. 29)

PREVIDENZA E ASSISTENZA  
(E.G.S.S.)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione Generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Divisione XXXV

Prot. n. 46/3481/E.G.

Roma, 2 ottobre 1961

- Agli Uffici del Lavoro e della Massi-  
ma Occupazione

**Loro Sedi**

- All'Ente Gestione Servizio Sociale  
Via G.B. De Rossi, 22

Roma

**Oggetto: Attività dell'Ente Gestione Servizio Sociale.**

L'Ente gestione servizio sociale che, come è noto, ha come scopo istitutivo, previsto dal proprio statuto, di promuovere e di sperimentare l'uso delle tecniche più appropriate per l'organizzazione e lo sviluppo di un servizio sociale in complessi edilizi o in quartieri residenziali, svolge la propria opera anche nell'ambito delle finalità della Gestione INA-Casa.

Per lo svolgimento della propria azione a favore degli assegnatari di alloggi INA-Casa ha necessità, pertanto, di disporre di dati riguardanti la composizione delle famiglie assegnatarie, al fine anche di intervenire per favorire la dotazione dei servizi necessari nei nuovi quartieri di edilizia pubblica e di fornire agli Assistenti sociali gli elementi di base su cui impostare la propria attività.

Considerati i fini sociali perseguiti dall'Ente in parola, gli Uffici in indirizzo sono pregati di agevolare i suoi compiti fornendo, direttamente o al personale da esso dipendente, tutte quelle notizie che sono necessarie sia all'espletamento della sua opera nei confronti degli assegnatari degli alloggi INA-Casa e sia allo sviluppo delle sue finalità istituzionali.

**Il Ministro***f.to Fiorentino Sullo*

1872

PREVIDENZA E ASSISTENZA  
(E.N.P.A.F.)

12 Ottobre 1961 (n. 30)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 12 ottobre 1961

Divisione XXXV  
Prot. n. 38/38360-CO-98

- Agli Intendenti di Finanza
- Ai Prefetti
- Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

**Loro Sedi**

- All'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti - Via Palestro 75 (rif.lett. n.20531 del 1°/9/1961)
- Al Ministero delle Finanze - Direzione Generale Imposte Dirette - Divisione 4<sup>a</sup>

Roma

**Oggetto: Ruoli dei contributi dovuti dai farmacisti iscritti agli Albi provinciali all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti - Autorizzazione ad imporre.**

L'art. 21 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, fissa l'obbligo del pagamento dei contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti da parte dei farmacisti iscritti agli Albi provinciali.

L'art. 33 del Regolamento di esecuzione di detto decreto, approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, prevede che per la riscossione dei contributi di cui sopra si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'osservanza della forma e dei termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.

Tenute presenti le succitate disposizioni, il Consiglio Na-

12 Ottobre 1961 (n. 30)

PREVIDENZA E ASSISTENZA  
(E.N.P.A.F.)

zionale dei Presidenti di Ordine ha determinato, in data 19 novembre 1960, a norma dell'art. 5 dello Statuto dell'Ente, approvato con *D.P.R. 9 novembre 1956, n. 1719*, i contributi dovuti rispettivamente alla Sezione previdenza ed alla Sezione assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti, da parte di tutti gli iscritti agli Albi professionali, nelle seguenti misure:

- *Sezione previdenza:*

- L. 24.000 quale contributo dovuto per l'anno 1961;

- *Sezione assistenza:*

- L. 2.000 quale contributo dovuto per l'anno 1962 da parte dei non titolari e dei titolari rurali sussidiati;
- L. 4.000 quale contributo dovuto per l'anno 1962 da parte dei titolari di farmacia rurale non sussidiata;
- L. 6.000 quale contributo dovuto per l'anno 1962 da parte dei titolari di farmacia urbana.

Ciò posto, a norma delle istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze in applicazione della *legge 16 giugno 1939, n. 942*, si autorizzano gli Intendenti di Finanza a rendere esecutivi i ruoli predisposti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti per la riscossione dei contributi sopradescritti.

I ruoli suddetti, suppletivi di 2<sup>a</sup> serie per la quota previdenza 1961 e principali per quella assistenza 1962, verranno posti in riscossione in sei rate a partire da quella di febbraio 1962.

La presente circolare sostituisce a tutti gli effetti la copia dell'autorizzazione ad imporre da allegare, secondo le istruzioni sopra indicate, ai ruoli stessi all'atto della loro presentazione all'Intendenza di Finanza per il visto di esecutorietà.

p. Il Ministro  
f.to Pezzini

1874

CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO  
(progetti 1961-62)

25 Ottobre 1961

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale Orientamento e  
Addestramento Professionale  
dei Lavoratori

Roma, 25 ottobre 1961

Divisione XXX

- A tutti gli Uffici Regionali e Provin-  
ciali del Lavoro e della Massima Oc-  
cupazione

Prot. n. 08° /XXX

Loro Sedi

**Oggetto: Invio progetti cantieri previsti nei piani ordinari. Eser-  
cizio finanziario 1961-62.**

Con la circolare n. 15 del 14 aprile 1961, relativa alla attuazione dei piani d'impiego per il corrente esercizio finanziario, nella parte seconda, paragrafo 1°, veniva stabilito che le progettazioni relative alle proposte comprese nei piani provinciali dei cantieri, dovessero pervenire al Ministero il più rapidamente possibile e comunque non oltre la data del 30 novembre 1961.

Poichè a tutt'oggi soltanto un numero esiguo di progetti risulta pervenuto, si invitano gli Uffici in indirizzo a richiamare l'attenzione degli Enti Gestori interessati sulla necessità di curare il tempestivo approntamento e la successiva trasmissione dei progetti entro il perentorio termine stabilito, facendo presente che, eventuali ritardi, comporteranno l'inevitabile decadenza delle proposte in questione.

Conseguentemente i fondi che si renderanno disponibili, a seguito di tale decadenza, cesseranno di essere a disposizione delle provincie assegnatarie e saranno dallo scrivente diversamente utilizzate.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*

29 Ottobre 1961 CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO  
(progetti)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale Orientamento e  
Addestramento Professionale  
dei Lavoratori

Roma, 29 ottobre 1961

Divisione XXX

- Agli Uffici del Lavoro e della Massi-  
ma Occupazione

**Loro Sedi**

Prot. n. 07/XXX

e p.c.:

- Agli Uffici del Genio Civile

**Loro Sedi**

**Oggetto: Progetti per cantieri di lavoro.**

Si ritiene opportuno richiamare ancora una volta l'attenzione di codesti Uffici sulla necessità che i progetti per l'istituzione di cantieri di lavoro, prima di essere trasmessi a questo Ministero, vengano attentamente esaminati onde controllare se rispondano a tutti i requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni, e, soprattutto, se risultino completi di tutti gli elaborati e della documentazione prescritta.

In particolare, si ricorda che debbono essere esclusi dalla gestione dei cantieri gli Enti sforniti di personalità giuridica e, pertanto, allo scopo di poterne individuare con esattezza la natura giuridica è indispensabile che, a corredo dei progetti, sia allegata una esauriente documentazione (copia autentica dello atto costitutivo o dello statuto, copia del decreto di riconoscimento della personalità giuridica, ecc.).

Gli Uffici del Lavoro debbono poi particolarmente curare lo accertamento delle condizioni relative alla proprietà dei terreni sui quali debbono essere realizzate le opere progettate, tenendo presente che quando trattisi di opere edilizie, poichè, come è noto, la proprietà di tali opere viene a costituirsi a favore del proprietario del suolo sul quale l'opera stessa viene eretta, è indispensabile che il terreno risulti di proprietà di un Ente pub-

blico o, quanto meno, di un Ente privato dotato di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 12 del C.C. in modo da escludere che i privati, come persone fisiche, possano risultare proprietari di opere eseguite con i cantieri.

Pertanto gli Enti che richiedono cantieri di lavoro aventi per oggetto opere edilizie, dovranno allegare, alla normale documentazione, anche il certificato catastale e l'estratto di mappa.

Inoltre, gli Uffici in indirizzo dovranno astenersi dal trasmettere progetti di opere di fognatura o comportanti lavori di demolizione; qualora i progetti dei cantieri prevedano, in misura soltanto parziale, l'esecuzione dei lavori suindicati, essi dovranno essere stralciati dal progetto, in quanto, non possono essere ammessi al finanziamento.

È appena il caso di rilevare che l'inosservanza delle disposizioni di cui si tratta, con la conseguente trasmissione di progetti incompleti, comporta notevolissime perdite di tempo e di lavoro per questo Ministero e per codesti Uffici per restituzione di atti, richieste di documenti, ecc, per cui si confida che, per l'avvenire, gli inconvenienti lamentati vengano eliminati.

Si gradirà un cenno di ricevimento e di assicurazione.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*



30 Ottobre 1961 (n. 31)

ASSICURAZIONE MALATTIE  
(esercenti attività commerciali)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale  
Divisione XXXV

Roma, 30 ottobre 1961

Prof. n. 38/38228-CO-107

- Agli Intendenti di Finanza
- Ai Signori Prefetti
- Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

**Loro Sedi**

- Alla Federazione Nazionale Casse Mutue Malattia per gli esercenti attività commerciali - Via del Melangolo n. 86
- Al Ministero delle Finanze - Direzione Generale II.DD. ^ Div. IV/B

Roma

**Oggetto: Ruoli dei contributi dovuti per l'anno 1962 dagli esercenti attività commerciali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie (Legge 27 novembre 1960, n. 1397)- Autorizzazione ad imporre.**

L'art. 38, lett. b), della legge 27 novembre 1960, n. 1397, recante norme sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge stessa si provveda, tra l'altro, con decorrenza dal 1° gennaio 1961, con un contributo annuo a carico di ciascun esercente attività commerciale e di ciascun familiare assistibile.

Il capoverso dell'art. 36 della legge stessa contempla l'obbligo, per gli Intendenti di finanza, di rendere esecutivi i ruoli dei contributi di cui trattasi, predisposti e presentati entro il 15 dicembre di ciascun anno dalle Casse mutue provinciali di

malattia per gli esercenti attività commerciali per il visto di esecutorietà, al fine di consentire la riscossione dei contributi di cui trattasi con le norme e la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle imposte dirette e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

In ossequio a tali disposizioni, la Federazione in indirizzo ha predisposto i sottoannotati ruoli di II serie per la riscossione dei contributi capitari dovuti dagli assicurati per l'anno 1962.

*Ruoli principali di 2<sup>a</sup> serie 1962*

- L. 1.500 per ciascun esercente attività commerciale e L. 1.500 per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito fino ad un milione di lire;
- L. 3.000 per ciascun esercente attività commerciale e L. 3.000 per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito superiore ad un milione di lire e non eccedente un milione e 500 mila lire;
- L. 3.500 per ciascun esercente attività commerciale e L. 3.500 per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito superiore ad un milione e 500 mila lire.

I ruoli suddetti saranno posti in riscossione in sei rate bimestrali a partire da quella di febbraio 1962.

Ciò posto, a norma delle istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze, in applicazione della *legge 16 giugno 1939, numero 942*, si autorizzano gli Intendenti di Finanza a rendere esecutivi i ruoli suddetti.

La presente circolare sostituisce, a tutti gli effetti, la copia dell'autorizzazione ad imporre da allegare, secondo le istruzioni sopraindicate, ai ruoli stessi all'atto della loro presentazione all'Intendenza di Finanza per il visto di esecutorietà.

p. Il Ministro  
f.to Pezzini

30 Ottobre 1961 (n. 32)

PREVIDENZA E ASSISTENZA  
(E.N.P.A.V.)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 30 ottobre 1961

Divisione XXXV

Prot. n. 38/37935-CO-104

- Agli Intendenti di Finanza
- Ai Prefetti
- Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

**Loro Sedi**

- All'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Veterinari - E.N.P.A.V. - Via Antonio Bosio n. 2
- Al Ministero delle Finanze - Direzione Generale II.DD. ^ Div, 4^ -

Roma

**Oggetto: Ruoli dei contributi dovuti per l'anno 1962 e precedenti dai veterinari iscritti agli albi professionali provinciali, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV) - Autorizzazione ad imporre.**

La legge 15 febbraio 1958, n. 91, sull'istituzione dell'Ente in oggetto, all'art. 17, elenca tra le entrate dell'Ente i contributi obbligatori versati dagli iscritti.

La stessa legge all'art. 3 fissa in L. 1.000 mensili il contributo dovuto dai veterinari assicurati presso l'Ente medesimo.

L'art. 21 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, fissa l'obbligo del pagamento dei contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari da parte dei veterinari iscritti agli Albi provinciali.

Infine, l'art. 33 del Regolamento di esecuzione di detto decreto, approvato con *D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221*, prevede che per la riscossione dei contributi di cui sopra si applichino le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette con la osservanza delle forme e dei termini in essa stabiliti e con lo obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.

Ciò posto, a norma delle istruzioni emanate dal Ministero delle finanze in applicazione della *legge 16 giugno 1939, n. 942*, si autorizzano gli Intendenti di finanza a rendere esecutivi i sottoelencati ruoli predisposti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari per la riscossione del contributo di cui al citato art. 3 della *legge 15 febbraio 1958, n. 91*:

1) ruoli ordinari 2<sup>a</sup> serie 1962

2) ruoli ordinari 1<sup>a</sup> serie 1962

I ruoli ordinari 2<sup>a</sup> serie 1962, comprensivi dei contributi afferenti ad annualità arretrate (1958, 1959, 1960, 1961), saranno posti in riscossione in sei rate a partire da quella di febbraio 1962.

I ruoli ordinari di 1<sup>a</sup> serie 1962 saranno posti eventualmente in riscossione in sei rate a partire da quella di agosto 1962.

La presente circolare sostituisce a tutti gli effetti la copia della autorizzazione ad imporre da allegare, secondo le istruzioni sopra indicate, ai ruoli stessi all'atto della loro presentazione all'Intendenza di finanza per il visto di esecutorietà.

**p. Il Ministro**

*f.to Pezzini*

30 Ottobre 1961 (n. 219)      RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE  
(imprese edilizie)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale dei Rapporti  
di Lavoro

Roma, 30 ottobre 1961

Divisione XVII.

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

Prot. n. 38646/Rip.c

**Oggetto: Riposo domenicale e settimanale. Osservanza della legge.**

Continuano a pervenire a questo Ministero segnalazioni, anche a mezzo di interrogazioni parlamentari, di inadempienze, da parte dei datori di lavoro in genere ed in particolare delle imprese che esercitano cantieri di costruzioni edilizie, al precepto legislativo contenuto nella *legge 22 febbraio 1934, n. 370*, secondo il quale il personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive che di regola deve cadere nella giornata della domenica,

Questo Ministero con precedenti circolari ha ripetutamente sottolineato il fondamento e le finalità di carattere sociale, fisiologico e religioso che caratterizzano l'istituto del riposo domenicale e che rendono pertanto assolutamente necessario che il lavoratore, almeno nei casi nei quali la vigente legge non ammette deroghe, fruisca dell'intero riposo nella giornata di domenica per ritemprare le proprie energie fisiche e potersi dedicare liberamente alla propria famiglia ed alla propria persona.

Per i motivi sopra esposti si richiama ancora una volta la attenzione di codesti Ispettorati sulla necessità di reprimere le inadempienze alla legge sul riposo domenicale e settimanale che ancora si verificano soprattutto sia nei piccoli centri che nel settore dell'edilizia.

Questo Ministero è del parere che la legge vigente prevede numerosi casi di deroga al principio fondamentale e universal-

RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE      30 Ottobre 1961 (n. 219)  
(imprese edilizie)

mente riconosciuto del riposo domenicale e che pertanto, in armonia con i principi sociali che regolano la vita familiare e il diritto di ogni cittadino alla piena esplicazione della propria personalità nel campo ricreativo, culturale e spirituale, tale legge andrebbe riveduta.

Non è ammissibile però che dopo circa un trentennio dalla emanazione della *legge n. 370* continuino ancora a verificarsi casi di frequente e talvolta estesa inosservanza al precetto legislativo della concessione del riposo domenicale.

Si rende perciò necessario che gli Ispettorati del Lavoro attraverso una intensificata azione ordinaria di vigilanza o di interventi effettuati su denuncia agiscano con il massimo rigore nei confronti delle aziende inadempienti.

p. Il Ministro  
f.to Calvi

31 Ottobre 1961      CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO  
 (interventi straordinari)

MINISTERO DEL LAVORO  
 E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
 Direzione Generale Orientamento e  
 Addestramento Professionale dei  
 Lavoratori

Roma, 31 ottobre 1961

Divisione XXX

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione

**Loro Sedi**

Prot. n. 09/XXX

e p.c.:

- Alle Prefetture

**Loro Sedi**

**Oggetto: Interventi straordinari con cantieri per disoccupati.**

Pervengono a questo Ministero richieste di interventi straordinari, mediante l'istituzione di cantieri per disoccupati, allo scopo di fronteggiare particolari situazioni determinatesi, per cause varie, in materia di disoccupazione.

Questo Ministero deve in proposito rilevare che l'attuale stato delle disponibilità dei fondi non consente - malgrado ogni migliore disposizione - l'accoglimento delle richieste di cui trattasi.

Pertanto, ove gli Uffici in indirizzo, ritengano indispensabile, per determinate località, l'intervento straordinario con cantieri, potranno avanzare soltanto proposte di assegnazione di giornate di lavoro che siano in sostituzione di quelle previste a favore di altri Comuni e contenute nei piani provinciali ordinari.

Questo Ministero lascia, pertanto, in tal caso, a codesti Uffici, d'intesa con le Prefetture, la facoltà di proporre le sostituzioni suindicate, da effettuarsi per un importo di giornate lavorative pari a quelle dei cantieri del piano da sostituire, riservandosi, in ogni caso, di dare seguito alle proposte di sostituzione, avanzate dagli Uffici in indirizzo.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*

1884

ADDESTRAMENTO E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 6 Novembre 1961  
(corsi prima formazione)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale Orientamento e  
Addestramento Professionale dei  
Lavoratori

Divisione XXX

Prot. n. 3-9/o.p.

Roma, 6 novembre 1961

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione

**Loro Sedi**

e p.c.:

- Alle Prefetture della Repubblica  
- Agli Uffici Regionali e Provinciali  
dell'Ispettorato del Lavoro

**Loro Sedi**

- All'Ispettorato Medico Centrale - Via  
di S. Basilio, 41  
- All'Ente Nazionale per la Prevenzio-  
ne degli Infortuni - Direzione Gene-  
rale - Via Alessandria, 220

**Roma**

- Agli Enti Gestori di Corsi di Adde-  
stramento Professionale per Lavora-  
tori

**Loro Sedi**

**Oggetto: Corsi di prima formazione: adempimenti inerenti allo  
orientamento professionale.**

In occasione della selezione degli aspiranti alla frequenza dei corsi di *prima formazione*, autorizzati per il corrente esercizio finanziario, e con riferimento alle istruzioni all'uopo impartite con circolare n. 2/8 del 9 settembre 1961, sono stati formulati a questo Ministero taluni quesiti, in merito ai quali si reputa opportuno chiarire quanto segue:



6 Novembre 1961    ADDESTRAMENTO E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE  
 (corsi prima formazione)

1) Premesso che è sempre desiderabile che l'intervento del Centro di orientamento professionale possa operarsi prima dello inizio dei corsi in questione, è, peraltro, consentito che tutte le prestazioni previste siano espletate anche a corso ormai iniziato: ciò nell'esclusivo intento di non condizionare, o ritardare ulteriormente, l'effettivo inizio dell'attività addestrativa.

2) La circolare su richiamata (punto 3) stabilisce che l'E.N. P.I. ha la facoltà di esaminare i soggetti fino al 20 per cento in più dei posti di ogni singolo corso.

Mentre tanto si conferma, si precisa, tuttavia che, ove presso un Centro di addestramento, avente più corsi di prima formazione, si rilevino carenza di domande per un reparto ed esuberanza per altri, una opportuna opera di informazione, da parte sia dell'Ufficio di Collocamento che dello stesso Personale tecnico adibito alla selezione, varrà a meglio disciplinare l'afflusso delle domande, dirottando verso qualifiche per avventura meno ampie le richieste degli allievi, salvo, ben inteso, il più scrupoloso rispetto per la libera scelta del giovane lavoratore.

3) Una volta avvenuta la selezione, per un determinato corso, dovrà essere comunque rimesso a questo Ministero l'elenco dei soggetti visitati (sul modulo bianco predisposto, come di consueto, dall'ENPI), per il conseguente pagamento delle prestazioni, anche se per qualsivoglia motivo il corso in questione non abbia avuto inizio o ne sia stata successivamente autorizzata la trasformazione in altro di differente livello.

4) Qualora, in sede di visita medica, vengano ad evidenziarsi delle controindicazioni (di natura, ovviamente, preclusiva), l'allievo non potrà essere ammesso al corso cui aspira, nè continuare a permanervi (nella eventualità che il corso medesimo sia già iniziato), ma dovrà essere spostato in altro corso (tenuto conto del consiglio formulato ai fini dell'orientamento professionale del soggetto), previa opportuna informazione e col consenso dell'allievo e di chi ne ha la patria potestà.

5) *Risultati della selezione.*

Si conferma che essi devono essere comunicati, dall'E.N.

1886

ADDESTRAMENTO E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 6 Novembre 1961  
(corsi prima formazione)

P.I., sia all'Ente gestore del corso, che al competente Ufficio del Lavoro per opportuna conoscenza, avvalendosi dell'apposito modello in dotazione, relativo ad ogni allievo.

6) *Elenchi degli allievi.*

Come già stabilito, gli elenchi degli allievi sottoposti agli accertamenti fisio-psicologici dovranno essere rimessi a questo Ministero, per la conseguente regolazione amministrativa.

Si consente, tuttavia, che, anzichè entro il 20 novembre p.v. (cfr. punto 5 della circolare n. 2/8), gli elenchi medesimi siano cumulativamente inoltrati *entro il 15 dicembre p.v.*

*Entro la data del 20 novembre, invece, gli Uffici in indirizzo vorranno cortesemente comunicare a questo Ministero - in duplice copia ed avvalendosi del prospetto che si allega - i dati in quest'ultimo contenuti, relativi all'andamento delle operazioni di selezione degli allievi dei corsi nelle singole Province.*

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*

8 Novembre 1961 (n. 12)

LAVORO STRAORDINARIO  
(imprese industriali)MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale del Collocamento  
della ManodoperaIspettorato Generale del Collocamento  
e della Mobilità Territoriale dei  
Lavoratori

Divisione XXV

Prot. n. 3/XXV

Roma, 8 novembre 1961

- Agli Uffici Regionali del Lavoro e  
della Massima Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Circolare n. 217 del 7 settembre 1961 - Applicazione legge 30 ottobre 1955, n. 1079, sulla disciplina del lavoro straordinario nelle imprese industriali.**

Ai fini di una migliore e più rapida attuazione degli adempimenti previsti dalla circolare in oggetto si pregano gli Uffici in indirizzo di volersi attenere alle seguenti istruzioni.

1) Le comunicazioni di indisponibilità di manodopera specializzata nell'ambito della Regione devono pervenire a questo Ministero nel più breve termine possibile e, comunque, non oltre 7 giorni dalla data della «rinnovata» richiesta da parte della ditta interessata. Ciò allo scopo di consentire a questo Ministero di esperire il tentativo di reperimento della manodopera nell'ambito nazionale entro il termine fissato di 15 giorni.

All'uopo gli Uffici interessati sono pregati di usare mezzi di comunicazione rapida quali telegrafo o biglietti di servizio urgenti.

2) Gli Uffici regionali sono pregati di trasmettere separate segnalazioni per ogni ditta richiedente manodopera.

\* \*

Per quanto concerne il tentativo di reperimento della manodopera di volta in volta richiesta, questo Ministero provvederà ad

1888

LAVORO STRAORDINARIO  
(imprese industriali)

8 Novembre 1961 (n. 12)

inviare - agli Uffici delle Regioni ove presumibilmente è disponibile la manodopera stessa - un espresso urgente contenente gli estremi delle richieste pervenute (numero dei lavoratori, loro qualifiche, condizioni di lavoro). Peraltro, allo scopo di accelerare il reperimento di cui trattasi, detta segnalazione sarà preceduta da un telegramma, al ricevimento del quale gli Uffici interessati dovranno immediatamente mettere in moto il meccanismo di ricerca predisposto al riguardo.

Gli Uffici interessati a tale ricerca vorranno citare nella risposta telegrafica o espressa la denominazione della ditta richiedente, facendo riferimento alla lettera ministeriale che, come sopra detto, fa seguito alla segnalazione telegrafica.

Si gradirà ricevere breve cenno di assicurazione e di adempimento.

p. Il Ministro  
f.to Altarelli

**10 Novembre 1961 (n. 33) ASSICURAZIONE MALATTIE, INVALIDITÀ  
VECCHIAIA E SUPERSTITI  
(artigiani)**

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 10 novembre 1961

Divisione XXXV

Prot. n. 38/38310-c/1/c-13

- Agli Intendenti di Finanza
- Ai Prefetti
- Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

**Loro Sedi**

- Alla Federazione Nazionale delle Casse Mutue per gli Artigiani (rif.lett.n. 16225 del 13/10/1961)
- All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Generale
- Al Ministero delle Finanze - Direzione Generale II.DD. - Div. IV/B

Roma

**Oggetto: Ruoli dei contributi dovuti dagli artigiani per l'assicurazione contro le malattie (legge 29 dicembre 1956, numero 1533) e per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (legge 4 luglio 1959, n. 463). Autorizzazione ad imporre.**

A norma delle disposizioni emanate dal Ministero delle Finanze in applicazione della legge 16 giugno 1939, n. 942, si autorizzano gli Intendenti di Finanza a rendere esecutivi i seguenti ruoli predisposti dalle Casse Mutue provinciali per gli artigiani ai sensi dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e dell'art. 4, terzo ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, per la riscossione dei contributi dovuti rispettivamente per la assicurazione obbligatoria contro le malattie e per l'assicurazione

1890

ASSICURAZIONE MALATTIE, INVALIDITÀ 10 Novembre 1961 (n. 33)  
VECCHIAIA E SUPERSTITI  
(artigiani)

ne obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

- 1) ruoli ordinari II^ serie 1961 - competenza anno 1962  
(artigiani assicurazione malattia cod. 525)
- 2) ruoli ordinari II^ serie 1961 - competenza anno 1962  
(artigiani assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti cod. 526)
- 3) ruoli ordinari II^ serie 1961 - competenza anni 1960 e 1961  
(artigiani assicurazione malattia cod. 525)
- 4) ruoli ordinari II^ serie 1961 - competenza anni 1960 e 1961  
(artigiani assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti cod. 526)
- 5) ruoli ordinari II^ serie 1961 - competenza anno 1959  
(artigiani assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti cod. 526)
- 6) ruoli ordinari II^ serie 1961 Morosi - competenza anni 1960 e 1961  
(artigiani assicurazione malattia cod. 525).

I ruoli suddetti saranno posti in riscossione in sei rate bimestrali a decorrere da quella di febbraio 1962, con le norme e la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte dirette e con l'obbligo del non riscosso per riscosso, restando ferma la facoltà che l'art. 25 del *T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401*, attribuisce all'Intendenza di Finanza di valutare con criterio discrezionale la opportunità e la necessità di abbinare, nel caso di tardiva consegna dei ruoli in argomento, la scadenza delle prime due rate, facendo effettuare la riscossione con la rata successiva alla scadenza nella quale i contribuenti sarebbero stati tenuti a pagare la prima rata.

I contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti sono quelli stabiliti dall'art. 4 della *legge 4 luglio 1959, n. 463*, nella misura complessiva di L. 7.728 annue.

I contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie si riferiscono:

10 Novembre 1961 (n. 33) ASSICURAZIONE MALATTIE, INVALIDITÀ  
VECCHIAIA E SUPERSTITI  
(artigiani)

a) al contributo capitaro di cui all'art. 23, lett. b), della *legge 29 dicembre 1956, n. 1533*, di L. 1.000;

b) al contributo integrativo di cui all'art. 23, lett. c), della citata legge deliberato dalle Assemblee provinciali per la copertura del maggior costo dell'assistenza obbligatoria;

c) al contributo suppletivo per l'assistenza generica, deliberato ai sensi degli artt. 6 e 12 della *legge n. 1533*, dalle Casse Mutue provinciali di Roma e Pescara.

La presente circolare sostituisce a tutti gli effetti la copia dell'autorizzazione ad imporre, da allegare, secondo le istruzioni sopra indicate, ai ruoli di cui trattasi all'atto della loro presentazione alla Intendenza di Finanza per il visto di esecutorietà.

p. Il Ministro

f.to Pezzini

1892

APPRENDISTATO  
(corsi insegnamento complementare)

15 Novembre 1961

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale Orientamento e  
Addestramento Professionale dei  
Lavoratori

Roma, 15 novembre 1961

Divisione XXX

- Agli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione

Prot. n. 4 - Allegati 4

e p.c.:

- Agli Ispettorati del Lavoro
- Agli Enti Gestori di Corsi Complementari per Apprendisti

Loro Sedi

**Oggetto: Corsi di insegnamento complementare per apprendisti.  
Esercizio finanziario 1961-62.**

### 1) Organizzazione dei corsi.

A modifica di quanto previsto dalla **circolare 13-1 in data 1 marzo 1955** e da quelle successive, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62, i corsi di insegnamento complementare per apprendisti da istituire nelle varie provincie saranno di due tipi:

a) *corsi propedeutici o preparatori*: per apprendisti totalmente o parzialmente sprovvisti dell'istruzione di base.

Come è noto, la *legge 19 gennaio 1955, n. 25*, non richiede per l'istituzione del rapporto di apprendistato, il possesso di alcun titolo di studio. Si è reso, quindi, necessario per i giovani sprovvisti dell'istruzione di base, prevedere la frequenza di corsi propedeutici o preparatori a quelli tecnico-teorici complementari, di cui all'art. 16 della legge stessa.

L'avviamento ai corsi predetti viene disposto da codesti Uffici sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista e denunciato all'atto dell'iscrizione negli appositi elenchi dello



15 Novembre 1961

APPRENDISTATO  
(corsi insegnamento complementare)

Ufficio di Collocamento, senza altre formalità da parte dell'apprendista medesimo.

La frequenza ai corsi in parola è limitata, pertanto, al tempo strettamente necessario per il completamento della preparazione di base necessaria per poter essere avviato con profitto ai corsi di insegnamento complementare propriamente detti, di cui al successivo punto b).

Si conferma che la gestione dei corsi propedeutici o preparatori dovrà essere affidata *esclusivamente* ai competenti Provveditorati agli Studi.

Questa Amministrazione provvederà, secondo gli accordi in atto con il Ministero della P.I., ad accollarsi le spese per la retribuzione degli insegnanti e per le ore di lezioni concordate con codesti Uffici.

b) *corsi di 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup>, 3<sup>o</sup> grado di formazione*: per apprendisti in possesso di licenza di scuola elementare o di titolo superiore o, quanto meno, di una sufficiente istruzione di base.

Si precisa che per «grado di formazione» si intende la successione cronologica degli anni e degli insegnamenti teorici che gli apprendisti devono acquisire durante il periodo di apprendistato.

I predetti corsi dovranno avere carattere prevalentemente tecnico-teorico.

Allo scopo di limitare la gestione dei corsi «isolati», ovviamente più costosi, e di assicurare che l'insegnamento complementare sia svolto nel modo migliore e più produttivo, si pregano gli Uffici in indirizzo di invitare gli Enti gestori a proporre la istituzione presso Centri di Addestramento Professionale, *riconosciuti e finanziati da questo Ministero*, del massimo numero possibile dei corsi.

Per quanto concerne, inoltre, i corsi complementari per apprendisti di 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup>, 3<sup>o</sup> grado di formazione, svolti direttamente dalle scuole statali, questo Ministero provvederà al rimborso delle spese per insegnamento, per eventuali oneri sociali, per materiale didattico, nonchè per l'organizzazione (spese postali, stampati, materiale di cancelleria, segreteria, pulizia locali, riscaldamento e illuminazione).

15 Novembre 1961

Si richiama ancora una volta l'attenzione degli Uffici del Lavoro sulla opportunità che la gestione dei corsi di insegnamento tecnico-teorico complementare per apprendisti sia affidata a quegli Enti pubblici, istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori, e privati, che, a norma dei rispettivi statuti, operino nei settori produttivi nei quali rientrano le qualifiche professionali per cui i corsi stessi vengono istituiti e per il cui conseguimento i giovani effettuano l'apprendistato.

## 2) Corsi aziendali di insegnamento complementare per apprendisti.

Premesso che fino al quinto anno di applicazione della legge sulla disciplina dell'apprendistato, le iniziative delle aziende, per quanto riguarda la istituzione e gestione dei corsi predetti sono state, salvo eccezioni, molto modeste, questa Amministrazione è venuta nella determinazione, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62, di dare inizio ad una concreta attività di sviluppo dei corsi di insegnamento complementare il cui svolgimento è curato da singole aziende o da gruppi di aziende consorziate che abbiano alle loro dipendenze apprendisti, assunti a norma della *legge 19 gennaio 1955, n. 25*.

A tale scopo si ritiene che un contributo, sia pure limitato alle sole spese di insegnamento (ed eventuali oneri sociali per il personale insegnante nei casi in cui venga instaurato un rapporto di lavoro subordinato) ed a quelle per materiale didattico da fornire agli apprendisti, potrebbe invogliare le aziende stesse a richiedere la gestione, nell'ambito aziendale, di corsi di insegnamento complementare per gli apprendisti dipendenti.

Pertanto mentre questa Amministrazione provvederà a dare, in sede centrale, la massima pubblicità a tale facilitazione, richiamando su di essa l'attenzione e la collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovrà essere cura degli Uffici del Lavoro prendere opportuni contatti in sede locale, con i datori di lavoro che operano nell'ambito provinciale, per chiarire la portata del provvedimento che ha lo scopo (sollevando questi ultimi di una parte delle spese connesse con la gestione dei corsi ed eliminando gli inconve-

15 Novembre 1961

APPRENDISTATO  
(corsi insegnamento complementare)

nienti derivanti dall'allontanamento dall'azienda dei giovani che devono frequentare i corsi) di rendere la formazione professionale degli apprendisti più omogenea e meglio rispondente alle esigenze stesse della produzione, per la possibilità di realizzare un migliore coordinamento tra addestramento pratico ed insegnamento teorico complementare.

Gli Ispettorati del Lavoro competenti ai quali, come è noto, è affidata l'azione di vigilanza sui corsi di insegnamento complementare, sono invitati a fornire alle aziende interessate tutti i possibili chiarimenti ed a offrire eventualmente la loro assistenza tecnica per il migliore svolgimento dei corsi stessi.

### 3) Durata dei corsi.

In merito allo svolgimento dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti si dispone che, rimanendo fermo il numero minimo di tre ore settimanali di lezioni, fissate come negli anni precedenti, (a meno che i relativi contratti collettivi non prevedano diversamente o i datori di lavoro concordino con gli Uffici un numero di ore superiore al minimo stabilito), la durata dei corsi, limitatamente all'esercizio finanziario in corso, sia contenuta in 25 settimane effettive, con tre, quattro, o cinque ore settimanali.

Pertanto, nelle proposte di istituzione dei corsi, le ore settimanali di lezioni dovranno essere fissate, senza possibilità di variazioni in eccesso o in difetto, nei seguenti limiti:

- ore 75 (25 settimane per 3 ore settimanali)
- « 100 (25 settimane per 4 ore settimanali)
- « 125 (25 settimane per 5 ore settimanali)

### 4) Programmi dei corsi - Coordinamento tra addestramento pratico ed insegnamento teorico - Materiale didattico - Insegnanti.

Premesso che questa Amministrazione ha provveduto, di concerto con i Ministeri interessati, a norma dell'art. 16 della *leg-*

ge n. 25, alla elaborazione di alcuni programmi per corsi complementari per apprendisti (meccanici-aggiustatori, tornitori, saldatori, fresatori) e che altri programmi sono in corso di elaborazione, si invitano gli Uffici del Lavoro a richiamare l'attenzione degli Enti gestori sulla necessità che nel corrente esercizio finanziario i programmi anzidetti (che potranno essere acquistati presso la Libreria dello Stato, e sue succursali, al prezzo di L. 200 ciascuno) trovino applicazione sia per quanto concerne la ripartizione delle ore fra le varie materie, sia per quanto riguarda il loro svolgimento sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti in essi contenuti.

Al riguardo si dispone che gli Enti gestori predispongano i programmi dei corsi tenendo conto del fatto che, nell'esercizio 1961-1962, l'insegnamento complementare dovrà essere effettuato in 25 settimane effettive di lezioni e, pertanto, i programmi stessi dovranno prevedere una adeguata successione cronologica, onde permettere agli apprendisti l'acquisizione graduale delle cognizioni teoriche indispensabili a completare le nozioni pratiche acquisite nell'azienda.

Si invitano, pertanto, gli Uffici del Lavoro a richiamare Enti gestori ed aziende sulla assoluta necessità che addestramento pratico ed insegnamento teorico complementare siano il più possibile coordinati. Sarà al riguardo opportuno che siano intensificati i contatti e gli scambi reciproci di informazioni tra i datori di lavoro ed Enti gestori, allo scopo di coordinare le esigenze formative pratiche e quelle teoriche ed il graduale sviluppo cronologico dell'addestramento pratico e dell'insegnamento teorico-complementare.

A seguito dei verbali di ispezione, inviati dagli Ispettorati del Lavoro negli esercizi precedenti, questa Amministrazione ha rilevato che molti Enti gestori non provvedono tempestivamente a fornire agli apprendisti frequentanti i corsi, i libri di testo, i quaderni ed il materiale di cancelleria, le cui spese sono totalmente a carico di questa Amministrazione per un importo di lire 3.000 per ciascun apprendista.

Si dispone, quindi, che entro la prima settimana di svolgimento del corso, l'Ente gestore provveda a distribuire agli apprendisti frequentanti, i libri di testo ed il materiale occorrente.

15 Novembre 1961 (n. 4)

APPRENDISTATO  
(corsi insegnamento complementare)

Ad evitare abusi, si raccomanda agli Uffici del Lavoro, di controllare, in sede di esame delle proposte se i prezzi delle dispense delle lezioni, presentate dagli Enti gestori, siano equi e rapportati al valore intrinseco delle pubblicazioni. Si dispone, inoltre, che non saranno ammesse al rimborso le spese per acquisto di libri di testo a carattere post-elementare, come antologie letterarie, grammatiche elementari, geometria elementare, ecc.

Si raccomanda agli Uffici del Lavoro nella scelta degli insegnanti che essi dovranno essere in possesso di titolo di studio almeno di scuola media superiore, e, comunque, sempre adeguato al livello e alla natura dell'insegnamento.

**5) Corsi omogenei e Corsi misti. Costituzione di Sezioni per mestieri affini. Indicazione sulle proposte di istituzione dei medesimi della qualifica professionale e della distinzione fra imprese artigiane o non artigiane.**

Si richiama l'attenzione degli Uffici del Lavoro sull'osservanza delle disposizioni precedentemente emanate in proposito e si precisa che la omogeneità deve intendersi in relazione alla qualifica professionale che l'apprendista deve conseguire, al titolo di studio di cui l'apprendista è in possesso, all'età ed ai precedenti corsi di insegnamento complementare frequentati.

Si sottolinea, inoltre, l'esigenza di salvaguardare, nella *maniera più assoluta*, la omogeneità in relazione alla qualifica professionale, e, pertanto, questo Ministero, in via eccezionale, consente la istituzione di corsi *per professioni affini nell'ambito in una determinata professione-tipo*, (ad es.: meccanico in genere, aggiustatore meccanico, filettatore, fresatore, tornitore, ecc. nell'ambito della professione - tipo meccanico - 1307 della classifica professionale).

Questo Ministero ha rilevato che, in generale, prevalgono sui corsi omogenei quelli misti o promiscui, previsti dall'art. 35 del Reg. 30 dicembre 1956, n. 1668, che nei piani vengono generalmente riportati senza indicazione dei gruppi di categorie professionali affini per cui i corsi medesimi vengono proposti.

La prevalenza dei corsi misti, rispetto a quelli omogenei, se

può trovare una spiegazione nelle zone in cui le imprese artigiane sono prevalenti, non sembra possa giustificarsi in quelle ove prevale invece la grande o la media industria, per cui si richiama l'attenzione di codesti Uffici sulla necessità di intensificare ogni sforzo affinché sia possibile organizzare un maggiore numero di corsi omogenei, destinati ad apprendisti appartenenti alla stessa categoria di mestiere.

Con l'occasione si sottolinea che le aziende, anche artigiane, di intesa con i rappresentanti dei lavoratori interessati, possono territorialmente consorziarsi, al fine di promuovere l'istituzione di comuni corsi di insegnamento complementare per gli apprendisti delle varie categorie alle proprie dipendenze.

È superfluo sottolineare che nell'organizzare corsi misti dovrà essere osservata *la maggiore omogeneità possibile* tra le varie categorie.

I corsi omogenei ed i corsi misti possono essere divisi in sezioni per l'addestramento di apprendisti di mestieri affini, sezioni presso le quali potrà essere separatamente impartito, da insegnanti specializzati, l'insegnamento tecnologico specifico del mestiere, mentre per le materie di interesse comune le sezioni stesse potrebbero essere opportunamente unificate.

Premesso quanto sopra, si invitano gli Uffici del Lavoro ad indicare, nel piano provinciale e nelle proposte di istituzione di corsi, la esatta qualifica professionale per il cui conseguimento i giovani effettuano l'apprendistato, avvertendo che non saranno prese in esame le proposte mancanti di tale importante precisazione, oppure formulate con termini vaghi e generici.

Si raccomanda, inoltre, di precisare se le imprese presso cui sono occupati gli apprendisti, iscritti al corso, sono artigiane o non artigiane.

#### 6) Spese di organizzazione.

Si ritiene opportuno sottolineare innanzitutto che l'intervento finanziario di questa Amministrazione, per quanto riguarda le iniziative che si propongono l'esercizio dell'attività di insegnamento complementare per apprendisti, *deve essere considerato*

15 Novembre 1961

APPRENDISTATO  
(corsi insegnamento complementare)

*come un contributo dello Stato destinato a mettere gli Enti gestori in condizioni di svolgere nel modo migliore i relativi corsi.*

Tale contributo non può superare le cifre che qui di seguito vengono stabilite per le diverse spese di gestione dei corsi stessi, ma è da tener presente che gli Enti gestori, senza adeguate integrazioni del contributo predetto con le proprie disponibilità finanziarie, non saranno in grado di svolgere attività veramente efficace.

Il paragrafo 17 della **circolare n. 69/9/XXXII del 7 dicembre 1959** viene modificato come appresso:

a) la spesa di riscaldamento rientra in quella di organizzazione.

Gli Enti gestori potranno, pertanto, utilizzare la somma stanziata forfettariamente per spese di organizzazione per provvedere tanto alle spese specifiche afferenti alla organizzazione del corso (fitto locali, illuminazione, cancelleria, stampati, spese postali, spese per il personale di segreteria, e per gli addetti alla pulizia dei locali, ivi compresi eventuali oneri assicurativi, previdenziali e integrativi della retribuzione) quanto al riscaldamento del locale in cui il corso si svolge.

In ogni caso, l'Ente gestore dovrà assicurare il riscaldamento per l'intero periodo, richiesto dalle esigenze climatiche della località, in cui il corso viene effettuato;

b) nel caso in cui in una sede si *svolga un solo corso* (corso isolato) il limite massimo di spesa per l'organizzazione ed il riscaldamento viene fissato in L. 100.000.

Per la richiesta di finanziamento dei corsi complementari da svolgersi presso sedi diverse *a cura di uno stesso Ente gestore*, questo ultimo dovrà compilare una proposta unica, nella quale elencherà *tutti i corsi isolati* che intende svolgere nella stessa provincia, *secondo il modello allegato A/1, in 6 copie*;

c) per i corsi che si svolgono *in una stessa sede*, le spese di organizzazione, comprendenti le voci citate nel paragrafo a), vengono determinate nella misura forfettaria di L. 70.000 per ogni corso oltre il primo (previste in L. 100.000).

Con l'adozione delle misure sopra indicate, se un Ente gestore svolgerà in una stessa sede, ad esempio, 4 corsi, riceve-

1900

APPRENDISTATO  
(corsi insegnamento complementare)

15 Novembre 1961

rà per spese di organizzazione L. 310.000 (L. 100.000 per il primo corso e L. 70.000 cadauno per i tre corsi successivi).

Le proposte dei corsi di cui sopra dovranno essere redatte *in 6 copie secondo il modello allegato A/2*;

d) per i corsi di insegnamento complementare che si svolgono presso i Centri di addestramento professionale, riconosciuti e finanziati da questo Ministero, le spese di organizzazione non debbono superare le L. 50.000 per ciascun corso, anche se trattasi di un solo corso.

Le proposte dei corsi di cui sopra dovranno essere redatte *in 6 copie secondo il modello allegato A/3*;

e) i datori di lavoro che richiederanno la istituzione e gestione di corsi di insegnamento complementare per gli apprendisti, alle proprie dipendenze, avranno diritto al rimborso delle spese di insegnamento, agli eventuali oneri sociali a favore degli insegnanti (nei casi in cui venga instaurato un rapporto di lavoro subordinato) ed alle spese per materiale didattico da fornire agli apprendisti frequentanti i corsi (L. 3.000 per apprendista).

Le proposte, per quanto riguarda i corsi aziendali, dovranno essere redatte secondo *l'allegato modello A/4 in 6 copie*.

Nella proposta stessa, oltre agli altri dati richiesti, dovranno esattamente essere trascritte: la ragione sociale della impresa con la distinzione fra impresa artigiana o non artigiana e la persona autorizzata a riscuotere e quietanzare.

## 7) Numero minimo degli apprendisti.

Questo Ministero ha dovuto ancora una volta rilevare che, nonostante le precise istruzioni contenute nella **circolare 6 maggio 1957, n. 37**, relativamente al numero minimo di apprendisti richiesto perchè possa svolgersi un corso di insegnamento complementare, continuano a pervenire proposte per la istituzione di corsi per apprendisti, appartenenti ad una medesima *professione tipo*, residenti nella stessa località, ciascuno con un numero di partecipanti inferiore al minimo stabilito, mentre potrebbe essere organizzato, con evidente economia di gestione, un uni-



15 Novembre 1961

APPRENDISTATO  
(corsi insegnamento complementare)

co corso per tutti gli apprendisti compresi nel massimo consentito di 30 unità.

Poichè tale fenomeno si ripete, nonostante i richiami di questo Ministero, si sottolinea nuovamente in questa sede l'esigenza che gli Uffici del Lavoro effettuino un più rigoroso controllo delle proposte, presentate dagli Enti gestori, per evitare che, ammettendo a ciascun corso il numero minimo di apprendisti consentito (15 unità), anche quando vi sarebbe la possibilità di elevarlo a quello massimo, venga artificiosamente incrementato il numero dei corsi e di conseguenza l'onere per il loro svolgimento.

Per quanto riguarda, invece, i corsi di insegnamento complementare, istituiti e gestiti da aziende per gli apprendisti dipendenti, considerata la particolarità della loro gestione, si consente che i corsi stessi possano essere proposti anche per un minimo tassativo di 10 apprendisti.

#### 8) Oneri assicurativi.

Questo Ministero ha rilevato in sede di esame delle proposte di istituzione dei corsi complementari che una parte degli Enti gestori, nella voce relativa agli oneri assicurativi e previdenziali ed integrativi della retribuzione del personale insegnante, indica un presunto fabbisogno di gran lunga superiore a quello effettivamente esistente, determinando in tal modo un notevole impegno di somme da parte di questo Ministero che non trova poi rispondenza in sede di consuntivo.

Poichè, in base ai calcoli effettuati in proposito, le somme occorrenti a tale titolo non superano, salvo casi eccezionali, il limite del 50 per cento del trattamento economico, corrisposto al personale insegnante, si pregano gli Uffici del Lavoro di voler invitare gli Enti gestori a non superare il limite anzidetto arrotondando la cifra al migliaio per eccesso o per difetto, a seconda che le centinaia siano al di sopra o al di sotto delle cinquecento lire.

Si precisa che il compenso per il personale insegnante dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti deve esse-

1902

APPRENDISTATO  
(corsi insegnamento complementare)

15 Novembre 1961

re corrisposto, nella misura oraria di lire 800 al lordo delle ritenute per oneri sociali e fiscali, a carico dell'insegnante.

Le quote degli oneri sociali, a carico degli Enti gestori, dovranno essere indicate nelle proposte, e, verranno rimborsate da questo Ministero.

#### 9) Termine di presentazione delle proposte.

Si richiama l'attenzione degli Uffici del Lavoro sulla necessità che i piani provinciali ed i prospetti riepilogativi dei corsi siano compilati, *con la massima precisione, secondo le norme emanate negli anni scorsi e che tutte le copie delle proposte siano numerate progressivamente (circolari n. 73 del 5 dicembre 1958 e n. 69/9 del 7 dicembre 1959).*

Il piano provinciale e le relative proposte di corsi di insegnamento complementare, *in sei copie*, dovranno essere rimesse a questo Ministero non oltre il *15 gennaio 1962*.

#### 10) Attestati e premi.

Per l'esercizio 1961-62 questo Ministero è venuto nella determinazione di corrispondere, per ogni corso di insegnamento complementare, *un premio di L. 3.000 a ciascuno dei tre apprendisti* che si saranno qualificati come più meritevoli, assegnando agli stessi un attestato di *diligenza e di profitto*.

A tale fine gli insegnanti dei corsi procederanno ad una valutazione di ordine complessivo dell'assiduità, della diligenza dimostrata e del profitto conseguito da ogni singolo apprendista.

Verrà, inoltre, assegnato *un premio di L. 1.000 ed un attestato di assiduità ad altri tre apprendisti* che abbiano effettuato, durante il corso medesimo, il minor numero di assenze.

In ogni caso i premi in denaro e gli attestati non potranno essere corrisposti agli apprendisti che abbiano effettuato assenze in misura superiore al 20 per cento delle ore di lezione.

Alla data del 30 marzo 1962 gli Uffici del Lavoro devono comunicare a questo Ministero il numero dei corsi che hanno avuto effettivo inizio e che sono regolarmente in funzione alla data pre-

15 Novembre 1961

APPRENDISTATO  
(corsi insegnamento complementare)

detta.

In relazione a tale comunicazione, entro il 30 aprile successivo, questa Amministrazione provvederà ad accreditare a ciascun Ufficio del Lavoro la somma occorrente per il pagamento dei premi (tre premi da L. 3.000 e tre premi da L. 1.000 per ogni corso) nonchè all'invio degli attestati di cui sopra.

All'atto della chiusura dei corsi, gli Uffici del Lavoro chiederanno agli Enti di segnalare, a mezzo di breve relazione illustrativa all'Ufficio stesso, i nominativi degli apprendisti meritevoli dei premi in denaro e degli attestati di diligenza e profitto o di assiduità.

In base a tale segnalazione, il Direttore di ciascun Ufficio del Lavoro provvederà di persona, o tramite i funzionari dipendenti o collocatori comunali, alla distribuzione dei premi in denaro e dei relativi attestati.

La rendicontazione delle somme accreditate ai singoli Uffici del Lavoro dovrà essere trasmessa, come di norma, alla Divisione XXXII, con le quietanze regolarmente firmate dagli allievi premiati.

Le eventuali somme residue dovranno essere versate al «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori» sul c/c 200/1 - Banca Nazionale del Lavoro.

## 11) Corsi telescuola.

Con la fine di giugno 1961, si è concluso il primo ciclo triennale, iniziatosi nell'anno scolastico 1958-59, dei corsi di scuola di avviamento professionale a tipo agrario e industriale, organizzati e trasmessi dalla TV ed ai quali questa Amministrazione ha concesso il proprio finanziamento per quanto riguarda il pagamento dei coordinatori dei PAT e le spese postali.

A partire dall'anno scolastico in corso (1961-62) questa Amministrazione *non* concederà alcun finanziamento nè ai posti di ascolto di prima istituzione nè a quelli che, istituiti negli anni scolastici precedenti (1959-60), proseguono la loro attività in questo anno scolastico ed in quello successivo.

1904

APPRENDISTATO  
(corsi insegnamento complementare)

15 Novembre 1961

**12) Disposizioni finali.**

Per quanto non previsto dalla presente circolare, si rinvia alle istruzioni, emanate con le precedenti circolari di questo Ministero, n. 37 del 6 maggio 1957, 83/7 del 30 dicembre 1957, numero 73 del 5 dicembre 1958, n. 69/9 del 7 dicembre 1959.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*

15 Novembre 1961

APPRENDISTATO  
(corsi insegnamento complementare)*Modello A/1*

## PARTE I

Schema di proposta (1) per l'istituzione di *corsi di insegnamento complementare per apprendisti*, da svolgersi durante l'esercizio finanziario 1961-1962, in SEDI DIVERSE.

Ente gestore (2) .....

Corsi da svolgere nella provincia di .....

Persona autorizzata a riscuotere .....

*Preventivo per le spese di gestione dei corsi*

a) Spese per insegnamento, contributi assicurativi, previdenziali ed oneri integrativi della retribuzione ed acquisto del materiale didattico (vedi totale delle colonne n. 14, 15 e 16 del prospetto di cui alla parte II) . . . L. ....

b) Spese di organizzazione (3) (affitto locali, riscaldamento, compensi al personale di segreteria ed a quello addetto alla pulizia dei locali ed eventuali contributi assicurativi ed oneri riflessi ad esso dovuti, cancelleria, illuminazione e varie) per n. .... corsi, indicati nella colonna I del prospetto di cui alla parte II . . . L. ....

TOTALE L. ....

(1) Da redigersi in 6 copie.

(2) Denominazione dell'Ente gestore e indirizzo.

(3) Le spese di organizzazione (comprenditive di quelle per il riscaldamento) non devono superare le L. 100.000 per ciascun corso.

1906

**APPRENDISTATO**  
(corsi insegnamento complementare)

**15 Novembre 1961**

**PREVENTIVO**

Numero d'ordine (1)	COMUNE	Sede del corso (Via .....	Tipo del corso (1°, 2°, 3° grado, misto o omogeneo)	Numero delle aule a disposizione del corso	Categoria professio- nale o gruppo di categorie professio- nali affini a cui appartengono gli apprendisti	Qualifica o qualifi- che per il cui conseguimento i giovani effettuano l'apprendistato	Impresa o imprese (artigiane o non artigiane) presso cui sono addebi- tati gli apprendisti iscritti al corso (2)	Numero degli apprendisti iscritti al corso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(1) La colonna n. 1 è riservata all'Ufficio del Lavoro che provvederà alla numerazione progressiva dei corsi che deve corrispondere a quella stabilita dal « piano provinciale corsi per apprendisti ».

(2) Indicare, con la massima esattezza, se trattasi di impresa o imprese artigiane o non artigiane.



1908

APPRENDISTATO  
(corsi insegnamento complementare)

15 Novembre 1961

PARTE III

Si dichiara che l'orario settimanale e giornaliero di svolgimento dei corsi, di cui alla parte II è stato fissato d'intesa con le imprese dalle quali dipendono gli apprendisti.

I programmi dettagliati dei corsi sono uniti in allegato.

*Firma del rappresentante  
dell'Ente gestore*

.....

*Parere dell'Ufficio del Lavoro  
e della Massima Occupazione*

.....

Data .....



1909

15 Novembre 1961

APPRENDISTATO  
(corsi insegnamento complementare)

Modello A/2

PARTE I

Schema di proposta (1) per l'istituzione di *corsi di insegnamento complementare per apprendisti*, da svolgersi durante l'esercizio finanziario 1961-1962, IN UNA STESSA SEDE.

Ente gestore (2) .....

Sede dei corsi ..... Via .....

Comune di .....

Provincia di .....

Persona autorizzata a riscuotere .....

*Preventivo per le spese di gestione dei corsi*

a) Spese per insegnamento, contributi assicurativi, previdenziali ed oneri integrativi della retribuzione ed acquisto del materiale didattico (vedi totale delle colonne r. 14, 15 e 16 del prospetto di cui alla parte II) . . . L. ....

b) Spese di organizzazione (3) (affitto locali, riscaldamento, compensi al personale di segreteria ed a quello addetto alla pulizia dei locali ed eventuali contributi assicurativi ed oneri riflessi ad esso dovuti, cancelleria, illuminazione e varie) per n. .... corsi, indicati nella colonna I del prospetto di cui alla parte II . . . L. ....

TOTALE L. ....

(1) Da redigersi in 6 copie.

(2) Denominazione dell'Ente gestore e indirizzo.

(3) Le spese di organizzazione sono previste nella misura forfettaria di L. 70.000 per ciascun corso oltre il primo, la cui spesa è fissata in L. 100.000.

**APPRENDISTATO**  
(corsi insegnamento complementare)

15 Novembre 1961

**PREVENTIVO**

Numero d'ordine (1)	COMUNE	Sede del corso (Via .....	Tipo del corso (1°, 2°, 3° grado, misto o omogeneo)	Numero delle aule a disposizione del corso	Categoria profes- sionale o gruppo di categorie profes- sionali affini a cui appartengono gli apprendisti	Qualifica o qualifi- ca che per il cui conseguimento i giovani effettuano l'apprendistato	Impresa o imprese (artigiane o non artigiane) presso cui sono occupati gli apprendisti iscritti al corso (2)	Numero degli apprendisti iscritti al corso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- (1) La colonna n. 1 è riservata all'Ufficio del Lavoro che provvederà alla numerazione progressiva dei corsi che deve corrispondere a quella stabilita dal « piano provinciale corsi per apprendisti ».
- (2) Indicare, con la massima esattezza, se trattasi di impresa o imprese artigiane o non artigiane.



1912

**APPRENDISTATO**  
(corsi insegnamento complementare)

**15 Novembre 1961**

**PARTE III**

Si dichiara che l'orario settimanale e giornaliero di svolgimento dei corsi, di cui alla parte II è stato fissato d'intesa con le imprese dalle quali dipendono gli apprendisti.

I programmi dettagliati dei corsi sono uniti in allegato.

*Firma del rappresentante  
dell'Ente gestore*

.....

*Parere dell'Ufficio del Lavoro  
e della Massima Occupazione*

.....

Data .....

15 Novembre 1961

**APPRENDISTATO**  
(corsi insegnamento complementare)

*Modello A/3*

**PARTE I**

Schema di proposta (1) per l'istituzione di *corsi di insegnamento complementare per apprendisti*, da svolgersi durante l'esercizio finanziario 1961-1962 presso il CENTRO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE di .....

Ente gestore (2) .....

Sede del centro ..... Via .....

Comune di .....

Provincia di .....

Direttore del Centro .....

Persona autorizzata a riscuotere .....

*Preventivo per le spese di gestione dei corsi*

a) Spese per insegnamento, contributi assicurativi, previdenziali ed oneri integrativi della retribuzione ed acquisto del materiale didattico (vedi totale delle colonne n. 14, 15 e 16 del prospetto di cui alla parte II) . . . L. ....

b) Spese di organizzazione (3) (affitto locali, riscaldamento, compensi al personale di segreteria ed a quello addetto alla pulizia dei locali ed eventuali contributi assicurativi ed oneri riflessi ad esso dovuti, cancelleria, illuminazione e varie) per n. .... corsi, indicati nella colonna I del prospetto di cui alla parte II . . . L. ....

TOTALE L. ....

(1) Da redigersi in 6 copie.

(2) Denominazione dell'Ente gestore e indirizzo.

(3) Le spese di organizzazione sono previste nella misura forfettaria di L. 50.000 per ciascun corso.

1914

**APPRENDISTATO**  
(corsi insegnamento complementare)

**15 Novembre 1961**

**PREVENTIVO**

Numero d'ordine (1)	COMUNE	Tipo del corso (1°, 2°, 3° grado, misto o omogeneo)	Numero delle aule a dispo- sizione del corso	Categoria profes- sionale o gruppo di categorie profes- sionali affini a cui appartengono gli apprendisti	Qualifica o qualifi- che per il cui conseguimento i giovani effettuano l'apprendistato	Impresa o imprese (artigiane o non artigiane) presso cui sono compiuti gli apprendisti (2)	Numero degli apprendisti iscritti al corso
1	2	3	4	5	6	7	8

(1) La colonna n. 1 è riservata all'Ufficio del Lavoro che provvederà alla numerazione progressiva dei corsi che deve corrispondere a quella stabilita dal « piano provinciale corsi per apprendisti ».

(2) Indicare, con la massima esattezza, se trattasi di impresa o imprese artigiane o non artigiane



1916

**APPRENDISTATO**  
(corsi insegnamento complementare)

**15 Novembre 1961**

**PARTE III**

Si dichiara che l'orario settimanale e giornaliero di svolgimento dei corsi, di cui alla parte II è stato fissato d'intesa con le imprese dalle quali dipendono gli apprendisti.

I programmi dettagliati dei corsi sono uniti in allegato.

*Firma del rappresentante  
dell'Ente gestore*

.....

*Parere dell'Ufficio del Lavoro  
e della Massima Occupazione*

.....

Data .....



15 Novembre 1961

APPRENDISTATO  
(corsi insegnamento complementare)

*Modello A/4*

PARTE I

Schema di proposta (1) per l'istituzione di *corsi aziendali di insegnamento complementare per apprendisti*, da svolgersi durante l'esercizio 1961-62.

Azienda (2) .....

.....

sita nel Comune di ..... Via .....

Provincia di .....

Persona autorizzata a riscuotere .....

*Preventivo per le spese di gestione dei corsi*

a) Spese per insegnamento, contributi assicurativi, previdenziali ed oneri integrativi della retribuzione (vedi totali delle colonne 12 e 13 del prospetto di cui alla parte II) L. ....

b) Acquisto del materiale didattico (vedi colonna n. 14 del prospetto di cui alla parte II) . . . . L.                     

TOTALE L.                     

(1) Da redigersi in 6 copie.

(2) Indicare l'esatta ragione sociale e precisare se trattasi di impresa artigiana o non artigiana.

1918

**APPRENDISTATO**  
(corsi insegnamento complementare)

**15 Novembre 1961**

**PREVENTIVO DELLE SPESE PER L'INSEGNAMENTO**

Numero d'ordine (1)	Tipo del corso (1°, 2°, 3° grado) misto o omogeneo	Numero delle aule a disposizione del corso	Categoria profes- sionale o gruppo di categorie profes- sionali affini a cui appartengono gli apprendisti	Qualifica o quali- fiche per il cui conseguimento i giovani effettuano l'apprendistato	Impresa o imprese (artigiane o non artigiane) presso cui sono occupati gli apprendisti iscritti al corso	Numero degli apprendisti iscritti al corso	Durata annuale del corso (25 settimane) dal ..... al .....
1	2	3	4	5	6	7	8

(1) La colonna n. 1 è riservata all'Ufficio del Lavoro che provvederà alla numerazione progressiva dei corsi che deve corrispondere a quella stabilita dal « piano provinciale corsi per apprendisti ».



1920

APPRENDISTATO  
(corsi insegnamento complementare)

15 Novembre 1961

PARTE III

Si dichiara che l'orario settimanale e giornaliero di svolgimento dei corsi, di cui alla parte II, è stato fissato d'intesa con l'Ufficio Provinciale del Lavoro di .....

I programmi dettagliati dei corsi sono uniti in allegato.

*Firma del rappresentante  
dell'Azienda*

.....

*Parere dell'Ufficio del Lavoro  
e della Massima Occupazione*

.....

Data .....

1921

17 Novembre 1961 (n. 35)

ASSICURAZIONE MALATTIE  
INVALIDITÀ E VECCHIAIA  
(coltivatori diretti)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 17 novembre 1961

Divisione XXXV

Prot. n. 38/31908/A 22

- Agli Intendenti di Finanza  
- Ai Prefetti

**Loro Sedi**

e p.c.:

- Al Ministero delle Finanze-Dir. Gen.  
II.DD. - Div. IV/b

**Roma**

- Alle Ragionerie Provinciali dello  
Stato

**Loro Sedi**

- Al Servizio per gli Elenchi Nomina-  
tivi dei Lavoratori e per i Contribu-  
ti Unificati in Agricoltura

**Roma**

**Oggetto:** Ruoli dei contributi per l'assicurazione malattia (legge 22 novembre 1954, n. 1136) e assicurazione invalidità e vecchiaia (legge 26 ottobre 1957, n. 1047) ai coltivatori diretti - Autorizzazione ad imporre.

A norma delle istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze in applicazione della legge 16 giugno 1939, n. 942, si autorizzano gli Intendenti di finanza a rendere esecutivi i ruoli ordinari di seconda serie (principali 1961 e suppletivi di competenza degli anni 1960 e precedenti) per la riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti ai fini delle assicurazioni malattia e invalidità e vecchiaia di cui alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047.

ASSICURAZIONE MALATTIE,  
INVALIDITÀ E VECCHIAIA  
(coltivatori diretti)

17 Novembre 1961 (n. 35)

I ruoli compilati dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura afferenti gli anni 1961 e precedenti, in considerazione delle condizioni economiche della categoria, verranno posti in riscossione in 12 rate a partire da quella di febbraio 1962, mentre quelli relativi all'anno 1962, saranno riscossi in sei rate.

I ruoli in argomento sono stati predisposti in maniera tale da poter facilmente rilevare le due specie di contribuzione e precisamente quella per l'assicurazione di malattia e quella per la assicurazione invalidità e vecchiaia. Al riguardo sarà opportuno richiamare l'attenzione degli Esattori delle Imposte sulla necessità di tenere distinte le due voci di contribuzione anche sulle cartelle esattoriali.

Le misure delle aliquote tenute presenti per la determinazione dei rispettivi contributi sono riportate nella tabella allegata.

Si fa presente che le misure dei contributi per l'assicurazione di malattia per l'anno 1962 ripetono quelle vigenti per l'anno 1960, risultanti dal *D.P.R. 2 luglio 1960, n. 807*.

Si comunica inoltre che il Servizio predetto è stato autorizzato ad iscrivere nei ruoli ordinari di seconda serie predisposti per la riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, anche le quote integrative previste dall'art. 22, lett. D, della *legge 22 novembre 1954, n. 1136*. Come è noto, dette quote integrative vengono, a norma del succitato art. 22, determinate dalle Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti, per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per l'estensione delle prestazioni nelle forme facoltative. Pertanto a ciascun ruolo comprendente anche questi contributi integrativi, che sarà sottoposto al visto di esecutorietà degli Intendenti di Finanza, dovrà essere allegata, da parte dell'Ufficio impositore, una copia della delibera con la quale la Cassa Comunale ha determinato la misura della quota integrativa di cui trattasi.

La quota addizionale spese di accertamento, di cui al penultimo comma dell'art. 9 del *R.D. 24 settembre 1949, n. 1949*, da riscuotersi in aumento dei contributi accertati e riscossi secondo la procedura e con le modalità di cui agli artt. 24 della

1923

17 Novembre 1961 (n. 35)

ASSICURAZIONE MALATTIE,  
INVALIDITÀ E VECCHIAIA  
(coltivatori diretti)

*legge 22 novembre 1954, n. 1136, e 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è fissata per l'anno 1962 nella misura del 5,25 per cento dei contributi medesimi, ferme restando le misure a suo tempo fissate con appositi decreti, per gli anni 1961 e precedenti.*

Gli aggi di riscossione dovuti agli Esattori ed ai Ricevitori provinciali delle Imposte Dirette sono quelli contrattuali previsti dall'art. 5 del *T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401*, e successive modificazioni, ridotti del 10 per cento.

La presente circolare sostituisce a tutti gli effetti la copia dell'autorizzazione ad imporre da allegare, secondo le istruzioni sopra indicate, ai ruoli stessi all'atto della loro presentazione all'Intendenza di Finanza per il visto di esecutorietà.

p. Il Ministro  
f.to Pezzini

1924

ASSICURAZIONE MALATTIE,  
INVALIDITÀ E VECCHIAIA  
(coltivatori diretti)

17 Novembre 1961 (n. 35)

TABELLA PER L'APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI  
COLTIVATORI DIRETTI TITOLARI DI AZIENDA AI FINI DELLA  
ASSICURAZIONE DI MALATTIA DI CUI ALLA LEGGE 22 NOVEMBRE  
1954, n. 1136, E DELLA ASSICURAZIONE INVALIDITÀ E VECCHIAIA  
DI CUI ALLA LEGGE 26 OTTOBRE 1957, n. 1047

Contributo per l'assicurazione invalidità e vecchiaia

	Uomo	Donna e ragazzo
Contributo base	L. 2,00	L. 1,50
Contributo Fondo adeguamento pensioni	« 30,02	« 16,46
Totale	L. 32,02	L. 17,96

Contributi per l'assicurazione malattia

Il contributo di cui all'art. 22 lett. C. della *legge 22 novembre 1954, n. 1136* stabilito per ogni unità soggetta all'assicurazione malattia è stato determinato in L. 750 pro-capite per gli anni 1960 e precedenti.

Il contributo di cui all'art. 22 lett. B della *legge 22 novembre 1954, n. 1136* stabilito per ogni giornata tassabile, è stato determinato nelle seguenti misure:

Anno 1957 e precedenti: L. 12 per ogni giornata tassabile.

Anno 1958: L. 24 per ogni giornata tassabile per le provincie di:

Ancona, Arezzo, Belluno, Como, Firenze, Forlì, Genova, Livorno, Lucca, Milano, Padova, Parma, Perugia, Pisa, Ravenna, Siena, Sondrio, Trento, Treviso, Varese e Venezia.

L. 18 per ogni giornata tassabile per le provincie di:

Bologna, Cagliari, Cremona, Gorizia, La Spezia, Macerata, Modena, Pavia, Pesaro, Pistoia, Terni e Udine.



17 Novembre 1961 (n. 35)

ASSICURAZIONE MALATTIE,  
INVALIDITÀ E VECCHIAIA  
(coltivatori diretti)

L. 12 per ogni giornata tassabile per le altre provincie.

Anno 1959: L. 10 per ogni giornata tassabile per le provincie di:

Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Nuoro, Potenza,  
Reggio Calabria.

L. 12 per le provincie di:

Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari,  
Benevento, Bolzano, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro,  
Chieti, Cosenza, Cuneo, Enna, Ferrara, Foggia, Latina,  
Lecce, Matera, Messina, Napoli, Novara, Palermo,  
Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Salerno, Sassari, Siracusa,  
Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Vercelli e Vicenza.

L. 18 per le provincie di:

Bergamo, Brescia, Cagliari, Gorizia, Macerata, Mantova,  
Pesaro e Udine.

L. 22 per le provincie di: Rovigo, Treviso e Viterbo.

L. 24 per le provincie di:

Ancona, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Parma, Pavia,  
Piacenza, Roma, Siena, Terni e Verona.

L. 30 per le provincie di:

Bologna, L'Aquila, Massa Carrara, Modena, Pistoia, Rieti,  
Savona, Sondrio.

L. 32 per la provincia di Trento.

L. 36 per le provincie di:

Arezzo, Belluno, Firenze, Imperia, La Spezia, Milano, Padova  
e Ravenna.

L. 42 per le provincie di Perugia e Venezia.

L. 48 per le provincie di:

Como, Genova, Livorno, Lucca, Pisa e Varese.

Anno 1960 e 1961

L. 10 per le provincie di:

Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Potenza e Reggio  
Calabria.

L. 12 per le provincie di:

Aosta, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo, Enna, Foggia, Latina, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Salerno, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani e Vicenza.

L. 14 per la provincia di Nuoro.

L. 18 per la provincia di Gorizia.

L. 22 per le provincie di Treviso e Viterbo.

L. 24 per le provincie di Alessandria, Frosinone e Novara.

L. 26 per la provincia di Pavia.

L. 27 per la provincia di Verona.

L. 28 per le provincie di Ferrara e Rovigo.

L. 30 per le provincie di:

Bolzano, Cagliari, Grosseto, Imperia, L'Aquila, Modena, Rieti, Roma, Sassari, Sondrio, Terni e Udine.

L. 31 per la provincia di Vercelli.

L. 32 per le provincie di Cremona e Trento.

L. 33 per la provincia di Bergamo.

L. 34 per la provincia di Brescia.

L. 36 per le provincie di Ancona, Forlì, Macerata, Milano, Parma.

L. 40 per le provincie di Arezzo, Como, Padova e Savona.

L. 42 per le provincie di Firenze, Perugia, Pistoia e Siena.

L. 44 per la provincia di Bologna.

L. 45 per la provincia di Mantova.

L. 48 per le provincie di:

Ascoli Piceno, Belluno, Genova, La Spezia, Livorno, Lucca, Pesaro, Piacenza, Pisa, Massa Carrara, Ravenna, Varese e Venezia.

1927

17 Novembre 1961 (n. 36)

CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI  
(commissioni comunali)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 17 novembre 1961

Divisione XXXV

Prot. n. 38/31909/A/22

- Al Servizio Contributi Agricoli Unificati - Sede Centrale
- All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
- All'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie
- Alla Federazione Nazionale Casse Mutue Coltivatori Diretti

Roma

e p.c.:

- Ai Prefetti
- Alle Organizzazioni Sindacali Interessate

Loro Sedi

**Oggetto: Competenza delle Commissioni comunali di cui all'art. 4 del D.L.L. 8 febbraio 1945, n. 75.**

Come è noto, il compito dell'accertamento dei lavoratori agricoli e della compilazione dei relativi elenchi nominativi è affidato dalla legge (art. 4, *D.L. 7 novembre 1947, n. 1308*) agli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati. È noto, altresì, che ad assolvere tale compito sono chiamate anche le Commissioni comunali di cui all'art. 4 del citato *D.L.L. 8 febbraio 1945, n. 75*, al cui esame, ai sensi dell'art. 4 del citato *D.L. n. 1308*, devono essere sottoposte le risultanze dello accertamento operato dagli Uffici anzidetti; risultanze che entro il termine di 30 giorni devono dalle Commissioni stesse essere restituite agli Uffici provinciali con la «indicazione delle modifiche da apportarvi».

CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI                      17 Novembre 1961 (n. 36)  
(commissioni comunali)

La legge testualmente precisa: «gli elenchi non restituiti entro detto termine si considerano come approvati, e vengono inoltrati per la loro pubblicazione negli albi comunali a norma delle disposizioni vigenti».

In sostanza, secondo il disposto della legge, le risultanze degli accertamenti in materia di lavoratori agricoli, effettuati dagli Uffici provinciali per i contributi agricoli unificati, per concretarsi in elenchi definitivi e, quindi, per poter produrre effetti giuridici, devono essere esaminate dalle Commissioni comunali, le quali possono indicare eventuali modificazioni da apportare alle risultanze stesse.

Data l'incerta interpretazione a cui si presta la norma, la quale non delinea chiaramente le funzioni esplicate dalle Commissioni comunali in rapporto a tali modificazioni, usando in proposito la semplice espressione «indicazioni», senza, peraltro, definire quale carattere queste rivestano, è sorta questione se le «indicazioni» stesse abbiano il valore di pure e semplici proposte, le quali diverrebbero operanti soltanto ove fossero accettate dagli Uffici provinciali del Servizio, oppure rivestano il carattere di parere vincolante per detti Uffici.

Pertanto, questo Ministero ha ritenuto di dover sottoporre la questione all'esame del Consiglio di Stato, il quale (Sezione seconda, adunanza del 22 febbraio 1961) ha espresso il proprio parere al riguardo.

In sostanza, il predetto Organo consultivo ha affermato il principio che agli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli «è da attribuire la figura di atti complessi, alla cui formazione partecipano, con attività dirette allo stesso fine e che tra loro si fondono per dare luogo ad un unico atto, sia gli Uffici preposti allo speciale servizio che le Commissioni comunali».

Ciò deriva dalla considerazione che l'art. 4 del *D.L. 7 novembre 1947, n. 1308*, pur disponendo al 1° comma che il compito dell'accertamento dei predetti lavoratori è demandato agli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati - dal che potrebbe dedursi che l'accertamento sia atto proprio ed esclusivo dei ricordati Uffici - tuttavia al 2° comma soggiunge che le risultanze dell'accertamento operate dagli Uffici sono sottoposte all'esame delle Commissioni comunali, le quali entro 30 giorni dalla data di ricezione le restituiscono con la indica-

zione delle modifiche da apportarvi, per cui è da ritenere con ciò che «fino a quando le Commissioni non si siano pronunciate, l'atto di accertamento, concretantesi negli elenchi nominativi, non è ancora perfetto e che a tale perfezione le Commissioni intervengono con una propria distinta attività».

Pertanto, poichè il procedimento per la giuridica esistenza di detti elenchi si esaurisce con l'ultimo atto di competenza delle predette Commissioni comunali - poichè in base a quanto sopra detto, senza l'intervento delle stesse gli elenchi in questione non possono considerarsi completamente formati - non vi è dubbio che le modifiche «indicate» dalle Commissioni stesse debbono essere necessariamente apportate sugli elenchi, anche se viziate da difetto di motivazione o da altri vizi di legittimità.

Nè le predette «indicazioni» delle Commissioni comunali sono suscettibili «ex se» di impugnativa da parte degli Uffici preposti al particolare servizio, sia perchè «intervenendo quelle alla formazione dell'atto a pari titolo degli Uffici, non sembra che possa in questi ravvisarsi l'esistenza di un interesse proprio e distinto da quello delle Commissioni, come tale meritevole di opportuna tutela, sia perchè comunque l'atto della Commissione, pur essendo fornito di propria autonomia, non assume rilevanza esterna, attenendo, com'è, al procedimento interno di formazione degli elenchi».

Sarebbe, quindi, inammissibile un'impugnativa degli Uffici avverso gli elenchi completati delle «indicazioni» della Commissione comunale e, per tale motivo, pienamente perfetti ed efficaci oltretutto per l'inammissibilità di impugnativa da parte di un organo dell'Amministrazione contro un atto proprio o alla cui formazione ha esso concorso.

Resta inteso, peraltro, che tali atti, siano essi viziosi di legittimità ovvero nel merito, possono essere impugnati da tutti gli «interessati» e pertanto, oltre che dai lavoratori e dai datori di lavoro, altresì dagli Istituti erogatori delle prestazioni, quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), l'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) e la Federazione nazionale delle Casse mutue coltivatori diretti. se mutue coltivatori diretti.

Tale impugnativa è naturalmente proponibile nei termini e con le modalità previsti dall'art. 12 del R.D. 24 settembre 1940,

1930

CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI  
(commissioni comunali)

17 Novembre 1961 (n. 36)

*n. 1949*, avverso le risultanze degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, in cui vengono trasfusi, quale atto terminale del procedimento, i vizi di cui possono essere eventualmente affetti gli atti delle precitate Commissioni.

Per quanto riguarda in particolare la tutela dei diritti e degli interessi degli Enti in questione, attesa la stretta connessione ed interdipendenza tra i compiti di accertamento affidati al Servizio e quelli di competenza degli Enti medesimi in ordine alle posizioni assicurative ed alla erogazione delle prestazioni, si rende evidente, oltre che necessaria, una organica collaborazione tra Enti e Servizio per una attenta ricognizione degli atti riguardanti l'accertamento dei lavoratori agricoli (dipendenti, autonomi ed associati) al fine di rilevare tempestivamente gli atti, compresi quelli costituiti dalle «indicazioni» delle Commissioni comunali, che presentino vizi tali da giustificare il ricorso degli Enti stessi ai sensi del ricordato art. 12 del *R.D. 24 settembre 1940, n. 1949*.

Tanto si è ritenuto di far presente in ordine all'indirizzo suggerito dal parere espresso sul problema in oggetto da parte del Consiglio di Stato.

p. Il Ministro

*f.to Pezzini*

1931

17 Novembre 1961 (n. 37)                      CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI,  
ASSICURAZIONE INVALIDITÀ E VECCHIAIA  
(coloni e mezzadri)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 17 novembre 1961

Divisione XXXV

- Agli Intendenti di Finanza  
- Ai Prefetti

Prot. n. 38/31907/A/22

**Loro Sedi**

e p.c.:

- Al Ministero delle Finanze - Dir. Gen.  
II.DD. - Div. IV/b

**Roma**

- Alle Ragionerie Provinciali dello  
Stato

**Loro Sedi**

- Al Servizio per i Contributi Agricoli  
Unificati - Ufficio Centrale

**Roma**

**Oggetto: Ruoli contributi agricoli unificati e per l'assicurazione  
invalidità e vecchiaia ai coloni e mezzadri per gli anni  
1961 e precedenti - Autorizzazione ad imporre.**

A norma delle istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze, in applicazione della legge 16 giugno 1939, n. 942, si autorizzano gli Intendenti di Finanza a rendere esecutivi i seguenti ruoli ordinari di 2<sup>a</sup> serie 1962, formati dal Servizio per i contributi agricoli unificati, relativi a contributi agricoli unificati e per l'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coloni e mezzadri di competenza degli anni 1961 e precedenti:

1) ruoli speciali per le ditte che non si sono avvalse della facoltà del versamento diretto della prima rata: riscossione in

1932

CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI, 17 Novembre 1961 (n. 37)  
ASSICURAZIONE INVALIDITÀ E VECCHIAIA  
(coloni e mezzadri)

6 rate da febbraio 1962; aggi contrattuali vigenti;

2) ruoli morosi per le ditte che pur avendo versato in c/c la 1<sup>a</sup> rata, hanno ommesso il pagamento di una delle rate successive: riscossione in 6 rate da febbraio 1962; aggi contrattuali vigenti maggiorati del 50 per cento;

3) ruoli speciali e morosi per le ditte beneficiarie dei provvedimenti agevolativi di cui alla *legge 21 luglio 1960, n. 739*, per le quali, come è noto, venne disposta la sospensione del pagamento per un periodo di un anno e la conseguente ripresa della riscossione in quattro annualità.

Poichè tali ruoli non possono essere emessi alla scadenza dei vari periodi di sospensione, la relativa rateazione verrà disposta dal Servizio per i contributi agricoli unificati tenendo presenti le diverse date di inizio della ripresa della riscossione disposta dagli appositi provvedimenti agevolativi e il numero delle rate ancora da scadere fino al termine dei quattro anni.

Per i contributi agricoli unificati le aliquote sono quelle risultanti dal *D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853*, con la sospensione però del 20 per cento sui carichi dei contributi afferenti agli anni 1958 e 1959, come disposto con **circolare n. 38/22646 del 5 novembre 1958**. Per gli anni 1960 e 1961, invece, il contributo dovuto dalle aziende agricole è determinato al netto delle sospensioni disposte dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 ottobre 1960 e precisamente:

a) sospensione totale del pagamento per le ditte accertate per un carico contributivo fino a L. 30.000. Questo limite non è operante nei confronti dei proprietari con beni affittati;

b) sospensione di una quota pari al 40 per cento nei confronti delle ditte accertate per giornate di salariati e braccianti e compartecipanti familiari per un carico da L. 30.001 a L. 70.000 e del 30 per cento per quelle con un carico contributivo oltre a L. 70.000;

c) sospensione di una quota pari al 60 per cento per ogni singolo podere, dei contributi gravanti sui terreni concessi a mezzadria e colonia parziaria.



17 Novembre 1961 (n. 37)                      CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI,  
ASSICURAZIONE INVALIDITÀ E VECCHIAIA  
(coloni e mezzadri)

Tale provvedimento agevolativo per l'anno 1960 ha avuto effetto sui 2/3 del carico dovuto da ciascuna ditta, mentre per lo anno 1961 sull'intero carico.

Per i contributi relativi all'assicurazione invalidità e vecchiaia coloni e mezzadri le aliquote sono quelle stabilite dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Per le ditte che ometteranno il pagamento della IV rata 1961 di c/c, il Servizio stesso sarà in grado di provvedere alla formazione dei relativi ruoli morosi da porre in riscossione con la rata di aprile 1962. E ciò per il fatto che, avendo le ditte la facoltà di effettuare il pagamento in c/c entro il termine del 5 dicembre 1961, non è possibile predisporre i ruoli in questione in tempo utile per la loro consegna, per il visto di esecutorietà, entro il 15 dicembre 1961.

Pertanto le Intendenze di Finanza, in base alla facoltà loro concessa dall'art. 187 del T.U. approvato con *D.P.R. 29 aprile 1958, n. 645*, valuteranno con criterio discrezionale la opportunità e la necessità di far eseguire la riscossione della prima rata cumulativamente con la riscossione della seconda alla scadenza di questa.

La presente sostituisce a tutti gli effetti la copia della autorizzazione ad imporre da allegare ai ruoli secondo le suindicate istruzioni ministeriali all'atto della loro presentazione all'Intendenza di Finanza per il visto di esecutorietà.

p. Il Ministro

f.to Pezzini

1934

LAVORATORI DISOCCUPATI 22 Novembre 1961 (n. 5)  
(spese rimborsabili C.E.E. per rieducazione professionale)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale dello Orientamen-  
to e dell'Addestramento Professionale  
dei Lavoratori

Roma, 22 novembre 1961

Divisione XXX

- A tutti gli Uffici del Lavoro e della  
Massima Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Spese rimborsabili dal F.S.E. per la rieducazione pro-  
fessionale di lavoratori disoccupati.**

Al fine di effettuare il calcolo delle somme da rimborsare all'Italia dalla C.E.E. sulle spese sostenute per la «rieducazione professionale di lavoratori disoccupati» e di predisporre la documentazione che, a termini del Regolamento concernente il Fondo Sociale Europeo, deve corredare le richieste dei contributi relativi all'anno 1960, urge conoscere quanti dei lavoratori addestrati nell'anno predetto rientrino nelle condizioni previste dal Regolamento concernente il Fondo Sociale Europeo, e precisamente:

abbiano trovato, nel periodo dei 12 mesi successivi al termine dei corsi frequentati, occupazione subordinata di almeno 6 mesi, anche se non consecutivi, all'interno dei Paesi della Comunità nella professione per la quale sono stati addestrati, oppure in attività similari;

e avessero alla data di inizio dei corsi stessi:

- età superiore agli anni 18;
- età compresa tra i 16 e 18 anni, purchè iscritti agli Uffici di collocamento da almeno 3 mesi consecutivi.

Si precisa che dovranno essere prese in considerazione le spese che si riferiscono ai periodi di tempo che vanno dall'inizio al termine del corso, anche se tale inizio è avvenuto in anno precedente al 1960.

Sono soltanto da escludere, in ogni caso, le spese anteriori

22 Novembre 1961 (n. 5)

LAVORATORI DISOCCUPATI

(spese rimborsabili C.E.E. per rieducazione professionale)

al 1° gennaio 1958, data di entrata in vigore del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea.

Non sfuggono allo scrivente la laboriosità e le difficoltà delle ricerche che codesti Uffici dovranno effettuare, anche con la collaborazione, se necessario, degli Enti gestori, per poter fornire i dati indispensabili sopra indicati.

Al fine di rendere uniforme e più agevole la comunicazione delle notizie richieste, è stato predisposto l'accluso *mod. R/FSE/I* che, completamente compilato con la più scrupolosa diligenza, per l'anno 1960 e per ognuno dei gruppi di corsi indicati in nota al prospetto stesso, dovrà pervenire, in duplice esemplare all'Ufficio Affari Generali di questa Direzione Generale entro il termine assolutamente improrogabile del *15 dicembre 1961*, per evitare che il nostro Paese, non presentando tempestivamente la documentata domanda, perda il diritto ai contributi previsti dal citato Regolamento.

Altra copia di detto modello dovrà essere trasmessa, per fini statistici, alla Divisione XXIV di questo Ministero.

Il modello, oltre le note in esso contenute, non necessita di particolari illustrazioni e chiarimenti, che saranno comunque forniti agli Uffici che riterranno opportuno richiederli.

All'atto della trasmissione del modello in questione ogni Ufficio dovrà comunicare il numero e la qualifica dei funzionari che, per l'anno considerato, sono stati addetti esclusivamente al servizio addestramento professionale.

Si raccomanda, infine, di compilare elenchi nominativi in triplice copia dei lavoratori frequentanti i corsi che hanno trovato occupazione subordinata di almeno 6 mesi. Tali elenchi dovranno restare giacenti, fino a contrarie istruzioni, presso codesto Ufficio a disposizione di eventuali controlli della C.E.E.

Si resta in attesa di assicurazione.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*

1936

DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA  
(assicurazione obbligatoria)

22 Novembre 1961 (n. 39)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 22 novembre 1961

Divisione XXXV

- Alla Confederazione della Municipaliz-  
zazione  
Via del Parlamento n. 9

Prot. n. 43/56863 L 2

e p.c.:

- All'Istituto Nazionale della Previden-  
za Sociale - Direzione Generale

Roma

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.**

Con foglio del 2 maggio 1958, n. 58047 questo Ministero espresse il parere che nei confronti del personale stabile delle aziende municipalizzate, ad eccezione di quelle elettriche, soggetto ai vigenti contratti collettivi, sia operante quella parte dell'art. 36 del *D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818*, che riconosce la esclusione dall'assicurazione in oggetto del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche e aziende esercenti pubblici servizi, quando la sussistenza della stabilità d'impiego risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale medesimo.

Per le aziende elettriche, invece, in considerazione del fatto che il rispettivo contratto ammette la facoltà di licenziamento del personale per obiettive esigenze di servizio non determinate, questo Ministero si riservò di provvedere all'accertamento della stabilità d'impiego su domanda di ogni singola azienda e quindi con decorrenza dalla data della domanda stessa.

22 Novembre 1961 (n. 39)

DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA  
(assicurazione obbligatoria)

Si è peraltro riscontrato che alcune di tali aziende, oltre al contratto collettivo di cui sopra, sono tenute ad applicare un proprio regolamento, approvato dall'autorità tutoria, che determina, fra l'altro, il ruolo organico del personale dipendente.

L'esistenza di siffatti regolamenti, ad avviso di questo Ministero, è tale da integrare sufficientemente le garanzie imposte dal vigente contratto collettivo in ordine alla stabilità di impiego del personale interessato; ond'è che, se l'azienda facesse valere tale circostanza direttamente nei riguardi dell'istituto assicuratore, essa potrebbe beneficiare della esclusione dalla data di congiunta applicazione delle anzidette norme, anzichè, a seguito di provvedimento di questo Ministero, dalla data della domanda.

Si prega pertanto codesta Confederazione di rendere noto il presente parere alle aziende interessate e si rappresenta nel contempo all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'opportunità di impartire conformi disposizioni agli uffici provinciali.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*

1938

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFORTUNI 24 Novembre 1961 (n. 40)  
E MALATTIE PROFESSIONALI  
(contravvenzioni)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 24 novembre 1961

Divisione XXXV

- Agli Ispettorati del Lavoro

Prot. n. 38/38621

Loro Sedi

**Oggetto: Esito delle contravvenzioni elevate per violazione alle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.**

Come è noto, questo Ministero amministra il «Fondo speciale infortuni», istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti, al quale affluiscono le somme pagate a titolo di ammenda da coloro che contravvengono ai *RR.DD. 17 agosto 1935, n. 1765, 15 dicembre 1936, n. 2276 e 25 gennaio 1937, n. 200*, disciplinanti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La tenuta delle scritture contabili, istituite per la registrazione dei dati concernenti l'amministrazione del Fondo, implica, attualmente, tutta una serie di operazioni preventive che, nella loro successione temporale, possono riassumersi come segue:

1) invio al Ministero, da parte degli Ispettorati, delle copie dei verbali delle contravvenzioni elevate per accertate violazioni alla legislazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con conseguente registrazione di essi in apposito registro ministeriale;

2) richiesta del Ministero agli Uffici Giudiziari (Preture) degli estratti delle sentenze, nonché dei dati relativi al versamento delle ammende agli Uffici del Registro;

3) richiesta del Ministero agli Uffici del Registro perchè ef-

24 Novembre 1961 (n. 40) ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFORTUNI  
E MALATTIE PROFESSIONALI  
(contravvenzioni)

fettuino il versamento delle ammende alla Cassa Depositi e Prestiti con accreditamento al «Fondo speciale infortuni» comunicando al Ministero stesso gli estremi del vaglia del Tesoro con il quale gli Uffici dispongono il versamento di cui trattasi.

Si tratta quindi di adempimenti molteplici che il Ministero è determinato a rivedere sia perchè intende ridurre la mole del carteggio che agli adempimenti stessi si riferisce, sia perchè intende dare al servizio quella più spedita funzionalità che, allo stato delle cose, non è possibile raggiungere seguendo la successione delle singole operazioni come sopra riassunte.

Come è noto, codesti Ispettorati trasmettono alle Preture, in allegato al verbale di contravvenzione per infrazioni alle leggi del lavoro, apposito mod. V 18, da compilarsi a cura delle rispettive Cancellerie giudiziarie, con il quale si richiede l'esito del procedimento penale.

Poichè risulta, tuttavia, che non sempre le Cancellerie giudiziarie restituiscono a codesti Ispettorati, a procedimento ultimato, i mod. V 18 o non li restituiscono completati con le indicazioni relative ai titoli dei reati, alle leggi contravvenute ed alle rispettive ammende comminate, il Ministero scrivente ha provveduto ad interessare in merito il Ministero di Grazia e Giustizia il quale, presi gli opportuni accordi, ha pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 2 del 31 gennaio 1961 la seguente avvertenza:

«A seguito di richiesta del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, si invitano le Cancellerie delle Prefetture:

a) a restituire agli Ispettorati del Lavoro la seconda sezione del mod. V 18, concernente l'esito dei procedimenti penali per le violazioni di cui in oggetto; indicando il titolo del reato, le leggi contravvenute e le relative ammende comminate, perchè possa essere stabilito quali siano le somme che vanno versate alla Cassa Depositi e Prestiti per l'accreditamento al Fondo speciali infortuni;

b) ad indicare sempre e con la massima precisione, nelle distinte di versamento per gli Uffici del Registro, l'Ente cui le pene pecuniarie dovute dal condannato sono da devolvere, onde

1940

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFORTUNI 24 Novembre 1961 (n. 40)  
E MALATTIE PROFESSIONALI  
(contravvenzioni)

evitare gli indebiti versamenti e le conseguenti richieste di rimborso ad enti che non ne abbiano diritto».

Ciò posto, il Ministero scrivente ritiene che il servizio di controllo di cui trattasi possa essere reso più efficiente e razionale decentrandone gli adempimenti strettamente indispensabili per ciascun caso di contravvenzione agli Ispettorati competenti.

A tal fine, gli Ispettorati trasmetteranno al Ministero copia dei mod. V 18 rimessi, debitamente compilati, dalle Cancellerie giudiziarie, specificando, ove il modulo ne dovesse fare difetto, le somme che si riferiscono ad *ammende* (o ad oblazioni volontarie) per *contravvenzioni alle leggi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*. Analoga precisazione gli Ispettorati stessi faranno agli Uffici del Registro, perchè sia assicurato l'esatto versamento delle ammende di cui trattasi alla Cassa Depositi e Prestiti per l'accreditamento sul «Fondo speciale infortuni».

Con l'occasione, si fa presente che, ai sensi dell'art. 10 del *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648*, le ammende riscosse per le violazioni delle norme della *legge 12 aprile 1943, n. 455*, e del citato *D.P.R. n. 648*, nonché del regolamento approvato con *D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169*, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, vanno versate alla Cassa Depositi e Prestiti con accreditamento ad una Sezione distinta del Fondo speciale infortuni, recante la seguente denominazione: «Sezione Silicosi e Asbestosi».

Di conseguenza, occorre che le somme relative alle ammende accreditate risultino distinte da quelle derivanti dagli altri titoli, per porre gli Uffici del registro e la stessa Cassa Depositi e Prestiti in condizione di effettuare gli esatti accreditamenti al Fondo.

Disciplinato nel senso che precede il servizio di cui trattasi, è ovvio che non sarà più necessario che codesti Ispettorati trasmettano a questo Ministero la copia dei verbali di contravvenzione, fino ad ora trasmessi secondo la procedura ricordata sotto il precedente n. 1).

Resta inteso che il nuovo procedimento indicato nelle direttive assunte con la presente circolare comporta per codesti



24 Novembre 1961 (n. 40) ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFORTUNI  
E MALATTIE PROFESSIONALI  
(contravvenzioni)

Ispettorati una attenta cura riguardo ai rapporti con le Cancellerie giudiziarie e con gli Uffici del Registro, ai fini del necessario coordinamento fra le risultanze acquisite col mod. V 18 circa l'esito dei procedimenti penali, e le comunicazioni agli Uffici del Registro circa l'esatta ripartizione delle somme a titolo di ammenda.

Si invitano, pertanto, codesti Ispettorati a voler dare corso al nuovo procedimento a partire dai verbali di contravvenzione che saranno elevati dalla data del 1° gennaio 1962.

Si confida che codesti Ispettorati vorranno considerare la utilità del nuovo procedimento non solo sul piano di un opportuno e saggio criterio di decentramento, ma anche e soprattutto ai fini di un più preciso e corrente controllo in ordine agli adempimenti di cui trattasi.

p. Il Ministro

f.to Pezzini

1942

SOCCORSO INVERNALE

24 Novembre 1961 (n. 41)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 24 novembre 1961

Divisione XXXV

- Agli Enti di Previdenza ed Assisten-  
za Sociale

Prot. n. 3/37/20241

Loro Sedi

**Oggetto: Soccorso invernale Campagna 1961-1962.**

Per opportuna conoscenza, si trascrive la nota in data 16 novembre u. s. del Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Assistenza Pubblica, - concernente la contribuzione volontaria al Fondo di Soccorso Invernale 1961-62:

«Per l'attuazione della campagna di Soccorso Invernale 1961-62, si presenta, come nelle decorse gestioni, la necessità di reperire gli occorrenti mezzi finanziari.

Gli introiti che deriveranno dalle contribuzioni volontarie saranno utilizzati, insieme a quelli che affluiranno, per legge, al Fondo Nazionale, per incrementare l'assistenza a favore degli indigenti durante l'inverno.

I pubblici dipendenti hanno sempre risposto con viva generosità all'appello loro rivolto e si confida che anche per la campagna 1961-62 essi vorranno partecipare a tale particolare manifestazione di umana solidarietà.

L'ammontare dei singoli versamenti potrà essere determinato, come per gli anni decorsi, nella misura di una giornata di stipendio per i funzionari aventi la qualifica corrispondente o superiore a Direttore di Divisione, e di mezza giornata di stipendio, paga o retribuzione per il rimanente personale.

Le somme raccolte nell'ambito delle Amministrazioni Centrali dovranno essere accreditate sul c/c postale 1/3060, intestato al Ministero dell'Interno - Direzione Generale A.P. - Fon-

1943

24 Novembre 1961 (n. 41)

SOCCORSO INVERNALE

do Nazionale Soccorso Invernale 1961-62, mentre quelle raccolte tra il personale appartenente agli Uffici periferici dovranno essere versate ai fondi provinciali per il Soccorso Invernale 1961-62 istituiti presso le singole Prefetture».

Tornerà gradito un cenno di riscontro.

p. Il Ministro  
f.to Carapezza

1944

LAVORO STRAORDINARIO  
(imprese industriali)

25 Novembre 1961 (n. 220)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale dei Rapporti  
di Lavoro

Roma, 25 novembre 1961

Divisione XVII

Prot. n. 38994/Ora/d

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

**Loro Sedi**

e p.c.:

- Alla Direzione Generale del Collocamento e della Manodopera - Ispettorato Generale del Collocamento e della Mobilità Territoriale dei Lavoratori

**Sede**

- All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Generale - Via Marco Minghetti, 22

**Roma**

**Oggetto: Prospetto C allegato alla circolare n. 217 del 7 settembre 1961 - Richiesta di trasmissione da parte delle Sedi Provinciali I.N.P.S.**

Da parte di qualche Ispettorato del Lavoro è stato segnalato a questo Ministero che talune Sedi provinciali I.N.P.S. hanno prospettato l'opportunità che sia trasmessa loro copia del Prospetto C di cui alla **circolare n. 217 del 7 settembre 1961** circa l'applicazione della *legge 30 ottobre 1955, n. 1079*, sulla disciplina del lavoro straordinario nelle imprese industriali, giustificando tale richiesta con il fatto che i dati statistici mensili concernenti le autorizzazioni concesse per l'effettuazione del lavoro straordinario contenuti negli appositi prospetti C consentirebbero all'I.N.P.S. di effettuare un accurato controllo circa il versamen-

1945

25 Novembre 1961 (n. 220)

LAVORO STRAORDINARIO  
(imprese industriali)

to del contributo 15 per cento a favore del fondo per la disoccupazione da parte delle imprese interessate.

Al riguardo si sottolinea il fatto che tale possibilità era stata rilevata nella circolare n. 50839 in data 23 settembre 1961 dalla Direzione Generale dell'I.N.P.S. diramata ai Direttori di Sede.

Pertanto questo Ministero, tenuto conto dei motivi sui quali si basa la richiesta formulata, esprime il suo favorevole avviso a che gli Ispettorati del Lavoro trasmettano mensilmente alla Sede Provinciale dell'I.N.P.S. copia del *Prospetto « C »* di cui sopra è stato fatto cenno.

p. Il Ministro  
f.to Calvi

1946

LAVORO A DOMICILIO

5 Dicembre 1961 (n. 15)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale del Collocamento  
della Manodopera

Ispettorato Generale del Collocamento  
e della Mobilità Territoriale dei  
Lavoratori

Divisione XXV

Roma, 5 dicembre 1961

- Agli Uffici Regionali e Provinciali  
del Lavoro e della Massima Occupa-  
zione
- Agli Ispettorati Regionali e Pro-  
vinciali del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Legge 13 marzo 1958, n. 264. Lavoratori a domicilio,  
iscrizione nelle liste di collocamento ed indennità di  
disoccupazione.**

Con circolare n. 3/76-XXV del 10 gennaio 1959 sono state diramate istruzioni per l'applicazione della legge in oggetto, relativamente alla organizzazione del servizio del collocamento.

Con tali istruzioni sono state specificamente regolate le modalità di iscrizione e di avviamento dei lavoratori a domicilio e, tenuto conto delle particolari esigenze della categoria, è stato previsto che i *Modd. C/2* (scheda professionale) siano tenuti in due schedari distinti, uno dei «disponibili» ed uno degli «indisponibili», avvertendo che la indisponibilità del lavoratore deve essere conseguente ad una manifestazione di volontà dell'interessato; altre istruzioni riguardavano il caso dei lavoratori che intendono iscriversi sia nelle liste comuni sia in quelle per il lavoro a domicilio e le conseguenze determinate dalla doppia iscrizione, tra cui quella del trasferimento del lavoratore alla V classe delle liste comuni ogni qualvolta egli venisse avviato ad una occupazione a domicilio, idonea a procurargli un reddito superiore all'indennità di disoccupazione, conformemente alle norme di carattere generale che riguardano l'assegnazione a detta classe.

In attesa del decreto previsto dall'art. 13 della legge in og-

getto, destinato ad individuare i lavoratori a domicilio beneficiari anche della indennità di disoccupazione, con la citata circolare si avvertiva che non era necessario risolvere fin dall'inizio il problema dello schedario dei *Modd. C/3* e della revisione mensile dello stato di disoccupazione.

Poichè con *D.M. 24 marzo 1960*, pubblicato nella *Gazz. Uff. n. 103 del 28 aprile 1960*, è stato predisposto l'elenco delle lavorazioni normalmente svolte a domicilio prima dell'entrata in vigore della citata *legge 13 marzo 1958, n. 264*, e ciò consente di individuare le categorie (diverse da quelle elencate nel decreto) dei lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione, si è provveduto ad interpellare gli Uffici regionali del lavoro sulle modifiche dell'organizzazione del collocamento prevista dalla citata *circolare n. 3/76 del 10 gennaio 1959* e sugli adempimenti ritenuti necessari per la revisione mensile dei lavoratori a domicilio.

### Schedario Mod. C/2.

Resta confermata la norma di tenere i *Modd. C/2* distinti nei due schedari, di cui uno dei lavoratori «disponibili» ed uno dei lavoratori «indisponibili», come indicato nella precedente circolare, operando il trasferimento di ufficio nello schedario degli «indisponibili» di coloro che vengono radiati per mancata conferma mensile.

Per quanto concerne l'assegnazione dei lavoratori «disponibili» alle classi di cui all'art. 10 della *legge 29 aprile 1949, numero 264*, è da chiarire che il lavoratore a domicilio anche se «disponibile» non può essere beneficiario dell'indennità di disoccupazione se risulta occupato per commesse in atto.

Ciò stante appare necessario che vengano trasferiti d'ufficio alla V classe, al momento della revisione mensile, i lavoratori che, dal controllo del libretto personale, risultino beneficiari di un guadagno superiore alle prestazioni dell'indennità di disoccupazione.

Per completezza di dati e facilità di spoglio appare opportuno che sul *Mod. C/2* dei lavoratori a domicilio appartenenti alle categorie destinatarie dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria sia apposto un particolare contrassegno.

1948

LAVORO A DOMICILIO

5 Dicembre 1961 (n. 15)

### **Schedario Mod. C/3.**

Le esigenze prospettate e la regolare tenuta dello schedario dei *Modd. C/3* comportano che la revisione mensile sia estesa a tutti i lavoratori a domicilio «disponibili» e che una indicazione particolare sia apposta sul *Mod. C/3* dei lavoratori destinatari dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Lo schedario dei *Modd. C/3*, tenuto in ordine alfabetico e operante con i tre gruppi dei «revisionandi», dei «revisionati» e dei «cancellati» avrà la funzione di schedario pilota anche per i lavoratori esclusi dall'assicurazione per la disoccupazione.

### **Classificazione professionale.**

Si confermano le istruzioni diramate nella precedente **circolare n. 3/76 del 10 gennaio 1959** per la tenuta dello schedario dei «disponibili» distinguendo le schede secondo la normale classificazione per categoria professionale, professione-tipo e professione.

Non può essere accolta la proposta di istituire per i lavoratori di cui trattasi una apposita professione-tipo, come è stato disposto per gli «apprendisti», in quanto la classificazione professionale è stata redatta tenendo conto della professione e non della posizione del lavoratore nella professione stessa.

Si resta in attesa di un cenno di riscontro e di assicurazione.

**p. Il Ministro**

*f.to Altarelli*



1949

9 Dicembre 1961 (n. 42)

PREVIDENZA E ASSISTENZA  
(E.N.P.A.M.)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale

Roma, 9 dicembre 1961

Divisione XXXV

Prot. n. 38/38718-CO-50

- Agli Intendenti di Finanza
- Ai Prefetti
- Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

**Loro Sedi**

e p.c.:

- All'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM)  
(rif.lett.n.26463 del 10 ottobre 1961)
- Al Ministero delle Finanze - Dir. Gen.  
II.DD. - Div. 4 b

**Roma**

**Oggetto: Contributi dovuti per l'anno 1962 dai medici iscritti agli albi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici - Autorizzazione ad imporre.**

L'art. 21 del *D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233*, ratificato con *legge 17 aprile 1956, n. 561*, concernente la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dello esercizio delle professioni stesse, pone a carico dei medici iscritti agli Albi l'obbligo del pagamento dei contributi assicurativi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (E.N.P.A.M.).

La misura di tali contributi è quella stabilita per ciascun iscritto all'E.N.P.A.M., dall'art. 2 - lett. a) e b) - del regolamento approvato con *decreto ministeriale 24 luglio 1961*.

La riscossione dei contributi sopraindicati, a norma dell'arti-

1950

PREVIDENZA E ASSISTENZA  
(E.N.P.A.M.)

9 Dicembre 1961 (n. 42)

colo 2, comma 2° e 3°, del citato regolamento, è effettuata a mezzo ruoli esattoriali secondo le modalità ed i termini fissati per la riscossione delle imposte dirette e con l'obbligo per gli esattori comunali, del non riscosso per riscosso.

In base a tali norme, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ha predisposto i sottonotati ruoli di 2^ serie 1962 per la riscossione, in sei rate esattoriali a partire da quella di febbraio 1962, dei contributi ad esso dovuti per lo stesso anno 1962:

1) Contributo individuale stabilito dall'art. 2, lett. a), del regolamento approvato con *D.M. 24 luglio 1961* nelle seguenti quote fisse:

- L. 24.000 annue per gli iscritti che non abbiano superato il 35° anno di età;
- L. 36.000 annue per gli iscritti con età inferiore ai 36 e non superiore ai 40 anni;
- L. 48.000 annue per gli iscritti con età non inferiore ai 41 e non superiore ai 65 anni.

2) Contributo individuale stabilito dall'art. 2, lett. b), del cennato Regolamento nella misura dell'uno per cento del reddito imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di categoria C1.

Detto contributo è stato calcolato per ciascuno degli anni 1961 e 1962 e verrà riscosso in aggiunta al contributo individuale di cui al n. 1, sempre in sei rate esattoriali decorrenti da quella di febbraio 1962.

Con gli stessi termini e modalità l'E.N.P.A.M. provvederà, nel corso dell'anno 1962, anche alla riscossione dei contributi dovuti per i casi di tardiva iscrizione e reinscrizione agli Albi professionali da parte di taluni assicurati, secondo le ipotesi rispettivamente previste dagli artt. 5, terzo comma, e 7, comma secondo, del ripetuto regolamento approvato con *D.M. 24 luglio 1961*.

A norma delle istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze in applicazione della *legge 16 giugno 1939, n. 942*, si auto-

1951

9 Dicembre 1961 (n. 42)

PREVIDENZA E ASSISTENZA  
(E.N.P.A.M.)

rizzano, pertanto, gli Intendenti di Finanza a rendere esecutivi i ruoli di cui trattasi.

La presente circolare sostituisce a tutti gli effetti la copia dell'autorizzazione ad imporre da allegare ai ripetuti ruoli allo atto della loro presentazione alle Intendenze di Finanza per il visto di esecutorietà.

p. Il Ministro  
f.to Pezzini

1952

ORARIO DI LAVORO E RIPOSO SETTIMANALE 9 Dicembre 1961 (n.222)  
(personale distributori carburante)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale dei Rapporti  
di Lavoro

Roma, 9 dicembre 1961

Divisione XVII

- A tutti gli Ispettorati Regionali e Provinciali del Lavoro

Prot. n. 39140/ora/d all.uno

Loro Sedi

e p.c.:

- Al Ministero dell'Industria e del Commercio - Direzione Generale Commercio

Roma

**Oggetto: Orario di lavoro e riposo settimanale. Personale dipendente dai gestori dei distributori di carburanti.**

Il Ministero dell'Industria e del Commercio ha inviato ai Prefetti e alle altre competenti Autorità la circolare n. 158323 del 15 novembre 1961 concernente i criteri da seguire nella regolamentazione degli orari di apertura e chiusura, nonché dei giorni di chiusura totale, dei distributori di carburanti.

Nella circolare sopra cennata è fatta particolare menzione - in conformità ai suggerimenti di questa Amministrazione - dello obbligo di osservanza da parte dei titolari dei distributori di carburanti delle norme di legge o di contratto collettivo vigenti in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale, nei confronti dei lavoratori subordinati dagli stessi dipendenti.

Ciò premesso, nel trasmettere copia della circolare sopra cennata, si pregano codesti Ispettorati di voler svolgere l'opportuna azione di vigilanza ai fini del rispetto da parte dei gestori dei distributori di carburanti e lubrificanti delle disposizioni di legge e di contratto sull'orario di lavoro e sul riposo settimanale.

p. Il Ministro  
f.to Calvi

1953

**9 Dicembre 1961 (n.222) ORARIO DI LAVORO E RIPOSO SETTIMANALE**  
(personale distributori carburante)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA  
E DEL COMMERCIO

Roma, 15 novembre 1961

Prot. n. 158323

Circolare n. 1479/C

- Ai Prefetti della Repubblica

**Loro Sedi**

- Al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda

**Cagliari**

- Al Commissario dello Stato nella Regione Siciliana

**Palermo**

- Al Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige

**Trento**

- Agli Assessori per l'Industria ed il Commercio delle Regioni a Statuto Speciale

**Aosta - Cagliari - Palermo - Trento**

- Alle Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura

**Loro Sedi**

e p.c.:

- Al Ministero dell'Interno - Gabinetto

- Al Ministero dei Trasporti - Gabinetto

- Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

**Roma**

- Agli Uffici Provinciali Industria e Commercio

**Loro Sedi**

1954

ORARIO DI LAVORO E RIPOSO SETTIMANALE 9 Dicembre 1961 (n.222)  
(personale distributori carburante)

**Oggetto: Distributori automatici per rifornimenti di carburanti - Orario di servizio.**

Questo Ministero, con circolare n. 1465/C del 17 luglio 1961 ha segnalato alle SS.LL. la necessità di stabilire, d'intesa con le organizzazioni di categoria interessate, gli orari di apertura e chiusura nonché i giorni di chiusura totale per i distributori di carburanti.

Nel ribadire tale necessità si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla opportunità di fare in modo che - come del resto già fatto presente con la circolare anzidetta - l'attività di vendita di carburanti e lubrificanti non subisca interruzioni neppure nelle ore notturne e nei giorni festivi al fine di non creare disagi al traffico automobilistico.

Nella determinazione degli orari di cui trattasi dovranno, pertanto, essere previsti speciali turni capaci di assicurare il funzionamento di un adeguato numero di distributori anche nelle ore notturne e nei giorni festivi, fermo restando l'obbligo dell'osservanza da parte dei titolari dei distributori in questione delle norme di legge o di contratto collettivo vigenti in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale.

Sulla necessità di assicurare la più scrupolosa osservanza di queste ultime norme concernenti la durata della giornata lavorativa e di riposo settimanale e festivo, questo Ministero - mentre si riserva il interessare il competente Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - invita le SS.LL. a prendere opportuni contatti con gli Ispettorati Provinciali del Lavoro per una costante e rigorosa vigilanza atta ad eliminare eventuali inconvenienti.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

**Il Ministro**  
*f.to Emilio Colombo*

1955

15 Dicembre 1961 (n. 221)

LAVORO STRAORDINARIO  
(invalidi)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale dei Rapporti  
di Lavoro

Roma, 15 dicembre 1961

Divisione XVII

- All'Ispettorato del Lavoro

Torino

Prot. n. 39106/ora/d

e p.c.:

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Lavoro straordinario - Lavoratori invalidi.**

Un gruppo di lavoratori invalidi residenti in Torino ha fatto pervenire a questo Ministero un esposto con il quale, nel lamentare che frequentemente viene loro richiesta l'effettuazione di lavoro straordinario, si interessa lo scrivente ad intervenire presso i datori di lavoro affinché, in considerazione del loro stato fisico, si astengano dal richiedere ulteriormente ai lavoratori invalidi prestazioni di lavoro straordinario.

La questione in tal modo sollevata pone in risalto l'interesse proprio dei lavoratori invalidi, che prestano la loro opera alle dipendenze di imprese private, a non aggravare il loro stato fisico attraverso l'effettuazione di orari di lavoro superiori a quelli fissati dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro in 8 ore al giorno o 48 ore settimanali.

L'interesse per il lavoratore invalido, il quale presti la propria opera alle dipendenze altrui, a non veder compromessa ulteriormente la propria già ridotta capacità di lavoro deriva anche dal timore del lavoratore di essere licenziato nel caso di aggravamento dell'invalidità, in base alla facoltà attribuita al datore di lavoro dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, sulla assunzione obbligatoria degli invalidi nelle imprese private.

1956

LAVORO STRAORDINARIO  
(invalidi)

15 Dicembre 1961 (n. 221)

Per i motivi sopra esposti e in considerazione che la questione ha anche rilievo sotto il profilo umano e sociale, si pregano gli Ispettorati del Lavoro, nei casi in cui i lavoratori mutilati e invalidi intendano astenersi dal prestare lavoro straordinario a causa del loro stato fisico, di richiamare vivamente l'attenzione dei datori di lavoro interessati affinché la richiesta dei lavoratori predetti trovi favorevole accoglimento.

**Il Ministro**  
*f.to Fiorentino Sullo*



1957

16 Dicembre 1961 (n. 5)

LAVORATORI DISOCCUPATI

(spese rimborsabili C.E.E. per qualificazione professionale apprendisti)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale del Collocamento  
della Manodopera

Roma, 16 dicembre 1961

Ufficio AA.GG.

- A tutti gli Uffici del Lavoro e della  
Massima Occupazione

Prot. n. 899/AG/26/FSE

Loro Sedi

**Oggetto: Spese rimborsabili dal «Fondo Sociale Europeo» per la  
qualificazione professionale degli apprendisti.**

Allo scopo di predisporre la documentazione necessaria per ottenere dal «Fondo Sociale Europeo», alle condizioni e nei limiti previsti dal Trattato istitutivo della C.E.E. e dal Regolamento concernente il Fondo stesso, il rimborso delle spese sostenute dal nostro Paese per la formazione professionale di apprendisti, questo Ministero ha urgenza di sapere quanti siano gli apprendisti che, rispettivamente qualificati nell'ultimo trimestre del 1960 e nel primo trimestre di quest'anno, presentino i seguenti requisiti:

1) di aver compiuto, alla data di inizio dei corsi di insegnamento complementare, il quattordicesimo anno di età e di essere stati iscritti, se di età inferiore a 18 anni, per un periodo di almeno tre mesi consecutivi nelle liste di collocamento;

2) di avere trovato occupazione, al termine dei corsi, in uno dei sei Paesi della Comunità nella professione, mestiere o posto di lavoro per il quale sono stati qualificati, ovvero in attività similare;

3) di avere, in siffatta condizione, svolto un lavoro subordinato per almeno sei dei dodici mesi successivi alla conclusione del periodo formativo.

A tal fine, gli Uffici in indirizzo, tenendo presente che le

1958

LAVORATORI DISOCCUPATI

16 Dicembre 1961 (n. 6)

(spese rimborsabili C.E.E. per qualificazione professionale apprendisti)

— spese da prendere in considerazione per le richieste di contributo al «Fondo Sociale Europeo» debbono essere quelle sostenute per corsi di insegnamento complementare svolti a vantaggio di apprendisti posteriormente all'entrata in vigore del Trattato di Roma (1 gennaio 1958), sono cortesemente pregati di compilare con ogni diligenza e in tutte le sue parti l'unito modello R/FSE/3 predisposto da questo Ministero per rendere uniforme la comunicazione dei dati richiesti ed agevolare il lavoro a codesti Uffici, che, se necessario, potranno anche avvalersi della collaborazione degli enti gestori dei corsi.

Detto modello, compilato in duplice copia, dovrà pervenire a questo Ministero (Ufficio Affari Generali della Direzione Generale dell'Orientamento e dell'Addestramento Professionale dei Lavoratori) entro i seguenti termini:

- 15 gennaio 1961, per i dati relativi all'ultimo trimestre del 1960;
- 31 marzo 1962, per i dati relativi al primo trimestre del 1961.

I suddetti termini *hanno carattere perentorio*, perchè mirano a consentire, *sotto pena di decadenza*, il tempestivo inoltro ai competenti organi della C.E.E. delle richieste di rimborso del 50 per cento delle spese sostenute.

In uno con i modelli di cui sopra, gli Uffici in indirizzo avranno cura di indicare a mezzo dell'allegato prospetto R/FSE/3 bis i nominativi e la qualifica dei funzionari addetti, per ciascuno dei trimestri considerati, *esclusivamente* al servizio dell'apprendistato.

Si resta in attesa di assicurazione e di adempimento.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*

1959

**16 Dicembre 1961 (n. 010) CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO**  
(assegni familiari agli istruttori)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Generale dello Orientamen-  
to e dell'Addestramento Professionale  
dei Lavoratori

Roma, 16 dicembre 1961

Divisione XXX

- A tutti gli Uffici del Lavoro e della  
Massima Occupazione

**Loro Sedi**

**Oggetto: Personale istruttore cantieri di lavoro - Variazione con-  
tributo per assegni familiari.**

La legge 17 ottobre 1961, n. 1038 ha apportato modifiche alla disciplina degli assegni familiari e dei relativi contributi.

Per quanto concerne il personale istruttore dei cantieri di lavoro e di rimboschimento, con esclusione di quello preposto a cantieri gestiti da enti pubblici cui è riservato il trattamento di famiglia d'istituto, erogato dagli enti stessi, il contributo da corrispondersi in applicazione della legge citata si ragguaglia al 17,50 per cento su un massimale di L. 2.500.

La nuova misura del contributo decorre dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 19 ottobre 1961 - data di entrata in vigore della legge - e fino al 30 giugno 1964.

A partire dal 1° luglio 1964 il pagamento del contributo di cui trattasi sarà effettuato sull'intera retribuzione, escluso ogni massimale ed ogni deduzione.

Gli Uffici in indirizzo comunicheranno quanto sopra ai predetti enti gestori dei cantieri di lavoro in atto nelle rispettive provincie.

Si intende che il maggior onere rispetto a quello stabilito nel preventivo di spesa dei cantieri, derivante dall'aumento del contributo in questione, va rendicontato dagli enti gestori a fine cantiere.

**Il Ministro**

f.to Fiorentino Sullo

1960

CANTIERI DI LAVORO E DI RIMBOSCHIMENTO      20 Dicembre 1961  
(compensi festività natalizie)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale dello Orientamento  
e dell'Addestramento Professionale  
dei Lavoratori

Roma, 20 dicembre 1961

Divisione XXX

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del  
Lavoro e della Massima Occupazione

Prot. n. 011/XXX

Loro Sedi

**Oggetto: Cantieri per disoccupati - Festività di Natale 1961.**

Si dispone che per la festività del prossimo Natale sia corrisposto ai lavoratori ed al personale istruttore dei cantieri il normale compenso giornaliero a ciascuno spettante.

Agli effetti amministrativi, si fa presente che tale giornata rientra nella normale durata di ciascun cantiere, fissata nel preventivo di spesa approvato.

**Il Ministro**

*f.to Fiorentino Sullo*

*Il presente Volume di Documenti - corrispondente al III Volume della Collana delle Relazioni sulla «osservanza delle norme protettive di lavoro» - contiene le Circolari diramate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel periodo dal 1958 al 1961.*